COPIA AUTORE

Scriptores ivris Romani, 8

COPIA AUTORE

Scriptores ivris Romani
direzione di Aldo Schiavone

Volumi pubblicati:

1. Quintus Mucius Scaevola. Opera
   Jean-Louis Ferrary, Aldo Schiavone, Emanuele Stolfi (2018)
2. Iulius Paulus. Ad edictum libri I-III
   Giovanni Luchetti, Antonio L. de Petris, Fabiana Mattioli, Ivano Pontoriero (2018)
3. Antiquissima iuris sapientia. Saec. VI-III a.C.
   Anna Bottiglieri, Annamaria Manzo, Fara Nasti, Gloria Viarengo.
   Praefatores *Valerio Marotta, Emanuele Stolfi* (2019)
4. Aelius Marcianus. Institutionum libri I-V
   Domenico Dursi (2019)
5. Callistratus. Opera
   Salvatore Puliatti (2020)
6. Iulius Paulus. Decretorum libri tres. Imperialium sententiarum in cognitionibus prolatarum libri sex
   Massimo Brutti (2020)
7. Aemilius Macer. De officio praesidis. Ad legem XX hereditatium. De re militari. De appellationibus
   Sergio Alessandrì (2020)
8. Cnaeus Domitius Ulpianus. Institutiones. De censibus
   Jean-Louis Ferrary, Valerio Marotta, Aldo Schiavone (2021)

COPIA AUTORE

Scriptores ivris Romani
direzione di Aldo Schiavone

8

CNAEVS DOMITIVS VLPIANVS

INSTITVTIONES
DE CENSIBVS

Jean-Louis Ferrary, Valerio Marotta, Aldo Schiavone

«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER
Roma - Bristol

COPIA AUTORE

European Research Council
Advanced Grant 2014 / 670436

Scriptores iuris Romani

Principal Investigator
Aldo Schiavone, Sapienza - Università di Roma

Host Institution
Sapienza - Università di Roma, Dipartimento di Scienze giuridiche

Senior Staff / Comitato editoriale
Oliviero Diliberto, Sapienza - Università di Roma
Andrea Di Porto, Sapienza - Università di Roma
Valerio Marotta, Università di Pavia
Fara Nasti, Università della Calabria
Emanuele Stolfi, Università di Siena

Direzione della collana
Aldo Schiavone

Coordinamento editoriale e della redazione
Fara Nasti

Redazione del volume
Antonio Angelosanto, Iolanda Ruggiero

Volume sottoposto a doppia peer review

© Copyright «L'ERMA» di BRETSCHNEIDER® 2021

Via Marianna Dionigi 57
00193, Roma - Italy
www.lerma.it

70 Enterprise Drive, Suite 2
Bristol, Ct 06010 - USA
lerma@isdistribution.com

Sistemi di garanzia della qualità
UNI EN ISO 9001:2015

Sistemi di gestione ambientale
ISO 14001:2015

Scriptores iuris Romani.8. -1(2021)
Roma: «L'ERMA» di BRETSCHNEIDER, 2021. -v.; 24 cm.
ISBN CARTACEO: 978-88-913-2189-3
ISBN DIGITALE: 978-88-913-2191-6
ISSN: 2612-503X

CDD 349.37

1. Diritto romano

COPIA AUTORE

INDICE

Attribuzioni. Dedica VII

I
Ulpiano: la biografia

Fra Tiro e Roma 3
1. Il giurista e la sua patria 3
2. Splendidissima Tyriorum colonia 7
3. Studio e insegnamento del diritto 9
4. Una carriera equestre 12
5. La prefettura del pretorio 22
6. L'anno della morte 27
7. Il giurista e la lotta politica del suo tempo 32

II
Testimonia

I. Epigrafi 39
II. Tradizione manoscritta 41

III
Le due opere

I. Institutionum libri II 53

Introduzione 53
I. Destino dei giuristi e forma dell'impero 53
1. Nel cuore del potere 53
2. Un manifesto e i suoi modelli 56
3. Oltre la tradizione: presagi di statualità 61
4. Definizioni e quadri sistematici 68
5. Giuristi e principe 72

COPIA AUTORE

II. La scrittura e il testo 79
1. L'insegnamento del diritto e i libri institutionum 79
2. Datazione e scelte stilistiche 84
3. La tradizione testuale 87
4. Problemi palingenetici 91
5. Congetture sulle sequenze dei due libri 94
6. La fortuna tardoantica 104

Fragmenta 106

II. De censibus libri VI 129

Introduzione 129
Fiscalità e governo dell'ecumene 129
1. Rei publicae nervi: i tributa in Italia e nelle province 129
2. La compilazione e i problemi palingenetici 145
3. Census e fiscalità provinciale 148
4. Fonti e materiali normativi: la segreteria a censibus, archivi e registri 153
5. L'imposta fondiaria 157
6. Ordini, status e imposte dirette sulle persone 165

Fragmenta 174

IV
Commento ai testi

Institutionum libri 187
Libro I 187
Libro II 245

De censibus 267
Libro I 267
Libro II 285
Libro III 291
Libro IV 301
Libro V 304

Apparati e indici

Bibliografia 309
Abbreviazioni 359
Giuristi citati 361
Fonti antiche 363

COPIA AUTORE

Attribuzioni. Dedica

È di Jean-Louis Ferrary l'apparato critico che accompagna i *fragmenta*, sia delle *institutiones*, sia del *de censibus*.
Sono di Valerio Marotta: il saggio sulla biografia di Ulpiano; la raccolta dei *testimonia* e la loro traduzione; la seconda parte dell'Introduzione alle *institutiones* (pp. 79 ss.) ; la traduzione dei testi del II libro di quest'opera e, nel I libro, di F. 9; l'introduzione al *de censibus*; la traduzione dei suoi *fragmenta*; i commenti al II libro delle *institutiones* e, nel I libro, a F. 9; i commenti ai testi del *de censibus*.
Sono di Aldo Schiavone: la prima parte dell'Introduzione alle *institutiones* (pp. 53 ss.); la traduzione e il commento dei testi del I libro di quest'opera, salvo F. 9.
Sono condivise dai tre autori le scelte palingenetiche, sia delle *institutiones*, sia del *de censibus*.

Quando aveva appena completato il suo lavoro sui due testi ulpianei, Jean-Louis Ferrary ci ha lasciato.
Ogni pagina di questo libro parla di lui.

COPIA AUTORE

COPIA AUTORE

I
Ulpiano: la biografia

COPIA AUTORE

COPIA AUTORE

Fra Tiro e Roma

1. *Il giurista e la sua patria*

Delle vicende di Cnaeus Domitius (forse Annius) Ulpianus[1] e, in particolare, della sua carriera prefettizia, fornisce un prezioso riscontro un'iscrizione onoraria dedicatagli da Tiro, la sua *patria* (*IGLTyr* 28 [T. 2, p. 39, con la trad.])[2]:

> *Domitio Ulpiano praefecto*
> *praetori(i) eminentissimo viro*
> *iurisconsulto item praefecto*

---

[1] Honoré 2002², 8 ss., in part. 9: un'iscrizione su di una *fistula*, ritrovata a circa sette miglia da Centumcellae, nei pressi di Santa Marinella, riferisce queste parole: CNDOMITIAN. NIULPIANI, che si dovrebbero sciogliere così: Cn. Domiti Anni Ulpiani: *CIL* 11.3587 = 15.7773 [T. 1]. In tal caso, qualora questo personaggio possa identificarsi con il nostro giurista (Crifò 1976, 738 s., ne dubita), il *nomen* completo di Ulpiano, ereditato dai suoi antenati, probabilmente era il seguente: Cnaeus Domitius Annius Ulpianus. Il gentilizio Domitius risale verosimilmente al I secolo d.C. e, in particolare, al famoso Cnaeus Domitius Corbulo, il solo Domizio che ha governato la provincia di Siria prima della fine del II secolo. Figliastro di Corbulone era Annius Vicinianus: si spiegherebbe, così, il secondo *nomen* gentilizio attestato dalla *fistula* di Centumcellae. Cfr. anche *PIR*², D 169; Pflaum 1960b, nr. 294, 762 ss.; Kunkel 2001², 252 s.; Carboni 2017, 85-86. Sul *nomen* gentilizio – *Domitius* – attestazioni convergenti, inoltre, in: Dio 80.1.1 [T. 13]; HA. *Alex*. 68.1 [T. 33]; Lact. *div. inst*. 5.11.19 [T. 18]; Aur. Vict. *Caes*. 24.6 [T. 19]; Alex. Sev. C. 4.65.4 [T. 10]; C. 8.37.4 [T. 9]; Diocl. C. 9.41.11.1 [T. 17]; Iust. 6.49.7.1b [T. 37]; Paul. 5 *quaest*., D. 19.1.43 [T. 11]; Mod. 4 *exc*., D. 27.1.13.2 [T. 12]. Attualmente della villa di Santa Marinella che si vorrebbe appartenesse a Ulpiano, sul sito dell'antica Punicum (*Tabula Peutingeriana*: *ad Punicum*), rimangono visibili, presso il porticciolo, solo alcuni brevi tratti di murature in opera reticolata e laterizia pertinenti alle sue mura di terrazzamento. A sostegno della congettura che la villa appartenesse al giurista, si invoca anche un ulteriore, labile indizio, vale a dire la circostanza che in questo sito è stata ritrovata una statua del poeta e filosofo cinico Meleagro di Gadara che trascorse gran parte della propria esistenza (120-60 a.C. ca.) proprio a Tiro. Numerosi altri frammenti architettonici della medesima villa si conservano nei giardini di Castello Odescalchi e dei villini circostanti.

[2] Rey-Coquais 2006, nr. 28. L'iscrizione corre sulla faccia arrotondata di una colonna che misura 3,91 m di altezza, 59 cm di diametro. Il campo epigrafico misura 91 cm di altezza e e 54 cm di larghezza. Le lettere misurano da 8 a 3 cm.

COPIA AUTORE

annonae sacrae Urbis Se{b=v}eria
Felix Aug(usta) Tyrior(um) col(onia) metropol(is)
patria.

Quest'illustre città aveva ottenuto da Settimio Severo[3] lo statuto di *colonia iuris Italici* e di *caput* della *Syria Phoenice* (una *provincia* di recente istituzione, creata nel 194 d.C. dopo la vittoria su Pescennio Nigro e lo smembramento della grande *Syria*). Attraverso un'approfondita analisi paleografica, Jean-Paul Rey-Coquais ha stabilito che, in realtà, la nostra epigrafe – iscritta sulla faccia arrotondata di una colonna sulla quale forse poggiava una statua del giurista – è una copia d'età giustinianea (533 circa) della dedica originale, databile, a sua volta, al tempo della prefettura al pretorio di Ulpiano (222-223) e, perciò, al primo o al secondo anno del principato di Severo Alessandro. Una re-incisione, dunque, che attesta la tenace persistenza della memoria del grande giureconsulto presso la propria comunità di origine[4], allorché si stavano componendo i *Digesta*, con materiali tratti per poco più di un terzo dalle sue opere[5].

Il testo originale dell'iscrizione fu redatto nell'estate o nell'autunno del 222. In effetti Ulpiano divenne *praefectus praetorio* al più tardi nel corso di novembre di quello stesso anno[6]. La città si autodefinisce *Seberia Felix Augusta Tyriorum colonia metropolis*, titolatura che corrisponde perfettamente al recupero del suo *status* anteriore[7]. Tiro, come è noto, era stata punita da Eliogabalo nel 219[8], forse perché aveva preso parte – ma nulla sappiamo di forme e modi del suo coinvolgimento – alla rivolta della *legio III Gallica*[9]. Ulpiano, grazie alla sua influenza, riuscì probabilmente a far reintegrare la propria *patria* nei medesimi privilegi a essa già concessi circa venti anni prima[10]. Il titolo di *Severia*, assunto dalla *colonia*, si spiega, verosimil-

---

[3] Che vi insediò, come *coloni*, i veterani della *Legio III Gallica*: Kunkel 2001² [1967], 247 s.; Guerber 2009, 391.

[4] Cfr. *AÉ* 1988, 1051: v. Feissel 2006, 99-129; *BE* 2007, 513 (D. Feissel). Severo istituisce le province *Syria Coele* (capitale Laodicea) e *Syria Phoenice* (capitale Tiro) e degrada le città ribelli di Antiochia e Berito (194): Birley 1988², 114-115; Haensch 1997, 258-261; Raggi 2015, 225.

[5] Talamanca 1977, 236 e nt. 67: settecento colonne della palingenesi leneliana contro le quattrocentoquindici di Paolo. Differenti i calcoli di Yaron 1987, 3: ottocentoventidue colonne per Ulpiano (32% delle complessive 2543) trecentocinquantotto per Paolo (14% del totale). Nel complesso i frammenti del Digesto escerpiti da una delle opere di Ulpiano sono circa 6000.

[6] C. 4.65.4pr.-1 [T. 10] Imperator Alexander A. Arrio Sabino. *Et divi Pii et Antonini litteris certa forma est, ut domini horreorum effractorum eiusmodi querellas deferentibus custodes exhibere necesse habeant nec ultra periculo subiecti sint. Quod vos quoque adito praeside provinciae impetrabitis. qui si maiorem animadversionem exigere rem deprehenderit, ad Domitium Ulpianum praefectum praetorio et parentem meum reos remittere curabit*. pp. k. Dec. Alexandro A. cons. [1 dic. 222].

[7] L'epiteto *Severia*, senza dubbio, non fu scelto a caso. Questo nome era condiviso da Settimio Severo e Alessandro Severo: così Christol 1997, 53.

[8] *Catalogue of the Greek Coins in the British Museum*, ed. G.F. Hill, *Phoenicia*, London 1910, 275, Tab. cxxvi; Clarysse, Thompson 2006, 92.

[9] Anch'essa colpita da una sorta di temporanea *damnatio*: *ILS* 2657, 5865, 9198. Dopo aver, per prima, appoggiato Eliogabalo nel 218 contro Macrino, forse questa legione si ribellò a causa degli eccessi della sua politica religiosa. Acclamato – così parrebbe – *Augustus* dai *milites*, Vero (*PIR*¹, 1898 [E. Klebs, P. von Rohden, H. Dessau] vol. III, p. 406 no. 292; Dio 79.7.1), allora *legatus* della *legio III Gallica*, pose a Tiro il proprio quartier generale. Cfr. Gonzalez 2003, nonché de Arrizabalaga y Prado 2017, 180 ss. e McHugh 2018, 55.

[10] Da Settimio Severo: e, infatti, sulle sue monete Tiro si celebrava, in quegli anni, come *Septimia Tyrus metropolis colonia*.

COPIA AUTORE

mente, con il mutamento del *nomen* del giovanissimo *princeps*. Mentre da *Caesar* egli era conosciuto – lo attestano alcuni *diplomata* militari[11] – come Marcus Aurel<l>ius Alexander, in quanto *Augustus*, dopo l'eliminazione di Eliogabalo, egli mutò la propria formula onomastica in Marcus Aurelius Severus Alexander[12]. Occorre rilevare incidentalmente che quest'iscrizione conferma – cosa che in effetti già sapevamo grazie al riscontro di altri fonti[13] – che Ulpiano aveva ottenuto il titolo di *iurisconsultus* e, dunque, molto verosimilmente il *ius respondendi ex auctoritate principis*[14].

Un dato ulteriore, che riconnette insieme Tiro e Ulpiano, si può assumere, ovviamente, dalla lettura dei *Deipnosophistae* di Ateneo di Naucrati, un'opera nella quale un grammatico di nome Oulpianòs, *polítēs*, anch'egli, della medesima città, nel dialogo prende la parola molto spesso. In questa sede non posso occuparmi nel dettaglio di tale questione, ma escludo che lo si possa identificare con il nostro giurista. Viceversa, benché non si oltrepassi la soglia della mera congettura, risulta certamente verosimile immaginare che tale personaggio – protagonista dei *Sofisti a banchetto* e strenuo partigiano della tradizione culturale greca – fosse con lui imparentato o, addirittura, ne fosse il padre[15].

---

[11] *RMD*, 4. nr. 307; nr. 308. Cfr. *CIL* 16.140. V. anche *CIL* 7.585.

[12] Christol 2016, 458.

[13] Cfr., in primo luogo, C. 8.37.4 [T. 9] Imperator Alexander A. Sabinae. *Secundum responsum Domitii Ulpiani praefecti annonae iuris consulti amici mei ea, quae stipulata est, cum moreretur, partem dimidiam dotis cui velit relinquere, reddi sibi, cum moreretur, eam partem dotis stipulata videtur*. pp. II k. April. Alexandro A. cons. [a. 222]. Che il titolo fosse attribuito ai giuristi dotati di *ius respondendi*, lo sottolinea Pflaum 1960a, 335 ss. e nt. 6 (nr. 141).

[14] V., a tal riguardo, Magioncalda 2009, 559 ss. e ntt. 22-25, ove altri ragguagli e ampia bibl. Da respingere, almeno in questo caso, le conclusioni di Tuori 2004, in part. 305-307 e nt. 40.

[15] Una congettura formulata da Millar 2005, 36. Cfr., tuttavia, Kunkel 2001², 249 ss., ove già si proponeva un esame della questione. V., inoltre, Honoré 2002², 12-13, con bibl.; Braund 2000, 17-18; Paulucci 2004, 245 e nt. 1; McHugh 2018, 106 s.; Crifò 1976, 715 ss., ha difeso, invece, la tesi dell'identificazione. Possibilista, a tal riguardo, anche Trapp 2007, 470 s. Sul punto, però, rilievi condivisibili in Talamanca 1977, 239 ss. Jacob 2001, XXXI s., scrive a tal riguardo: "Ulpiano di Tiro, uno dei maggiori protagonisti del dialogo, risveglia anche lui un sentimento di familiarità immediata: si tratta forse del grande giureconsulto, autore di un considerevole insieme di opere, tra le quali un compendio di diritto romano utilizzato, nel sesto secolo, dai giuristi di Giustiniano? Ulpiano di Tiro fu attivo sotto Caracalla (212-217), fu esiliato da Eliogabalo, e fu poi prefetto del pretorio sotto Alessandro Severo, prima di essere assassinato nel 223 dalla guardia pretoriana. Anche lui faceva parte del circolo di Giulia Domna (cfr. Ghedini 2020, 101 ss). Ma il personaggio di Ateneo, nonostante l'omonimia, non corrisponde precisamente a questa figura: l'Ulpiano di Ateneo è un retore, un virtuoso della *zétesis*, quella tecnica di indagine grammaticale che anima l'insieme del dialogo. Dalla *zètesis* Ulpiano è, peraltro, ossessionato: non se ne astiene mai, né per strada, né a passeggio, né nelle botteghe dei librai, e nemmeno alle terme. Egli si è guadagnato così il soprannome di *Keitoúkeitos*, 'si trova o non si trova', vero e proprio mantra di lessicografo maniaco, che apre quasi tutti i suoi interventi, preferibilmente quando i suoi compagni si apprestano a degustare un piatto (1.1d-e). Il senso, l'uso delle parole lo ossessionano, e non si dà tregua fino a che non è riuscito ad associare ogni parola a una citazione letteraria che ne attesti l'impiego. Ulpiano è il topografo della lingua greca, ogni parola al suo posto, in uno dei libri della biblioteca. In questo singolare personaggio si riconoscono male i tratti del giurista eminente passato alla posterità. Il silenzio di Ateneo su ciò che costituì la sua gloria, inoltre, pone un ulteriore problema, dal momento che tra i Deipnosofisti si trovano due altri esegeti di leggi, Masurio (14.623e) e lo stesso Larense (*infra*, p. 6). Ma c'è di più. Il giurista perì di morte violenta, trucidato dalla guardia pretoriana ([T. 14] Dio 80.1.2). Il personaggio di Ateneo muore anche lui, poco dopo i banchetti narrati nei *Deipnosofisti*, e la menzione di questa morte, in un futuro estraneo ai limiti temporali entro i quali è contenuto il testo, conferisce al libro XV una tonalità particolare, ove il sorriso si dilegua e lascia spazio a un'emozione non simulata: dopo una brillante trattazione sulle corone vegetali che ornano la testa dei simposiasti, Ulpiano è il primo a prendere congedo dalla compagnia. Egli

COPIA AUTORE

Per altro verso che, nel latino del giurista, sia davvero rilevabile qualche semitismo che suffraghi l'ipotesi che egli fosse di madre lingua siriaca o aramaica, è un problema che, quantunque più volte riproposto dagli interpreti, non ha mai trovato una soluzione[16].

Dunque l'affetto, che la sua città gli manifestava, era certamente corrisposto dal giurista[17]. Fatta questa premessa – verificata, cioè, la concreta possibilità che Ulpiano si sia adoperato per far restituire alla sua *patria* i privilegi e i titoli onorifici dei quali Eliogabalo, per infliggerle una punizione, l'aveva privata – si può allora concludere che alcune recenti congetture risultano a dir poco azzardate se valutate alla luce di quel che emerge dall'insieme della documentazione esistente[18]. Appare senza dubbio fuorviante, come vedremo fra breve, sostenere che, nel *de censibus*[19], Ulpiano avrebbe ricordato la propria *patria* soltanto per ridefinire, nel segno di Roma, la geografia politica della Siria[20]. Il giurista non è affatto reticente[21] sul glorioso passato di Tiro. Benché non si soffermi nel dettaglio sulle sue tante *apoikíai* e, in primo luogo, su Lepcis Magna in *Africa proconsularis* o su quei miti che l'asso-

chiede allo schiavo due corone, una torcia, e si allontana dalla scena. Ateneo aggiunge: "E non molti giorni dopo, come se avesse presagito che il suo silenzio sarebbe stato eterno, Ulpiano morì felicemente, senza concedere alcun tempo alla malattia, ma provocando grande dolore in noi, che eravamo suoi amici (15.686c)". Se il personaggio di Ateneo è il prefetto del pretorio assassinato dalle sue guardie, la formulazione è ambigua. Certo Ulpiano non è morto di malattia. Ma una morte felice? Questo eufemismo tradisce forse un sentimento di paura, una preoccupazione di prudenza da parte di Ateneo, se il dramma fosse stato molto recente? Ma l'Ulpiano di Ateneo muore prima di Galeno, il quale, malgrado le incertezze della cronologia, non era più vivo al momento dell'omicidio del prefetto. Inoltre, in nessun momento il personaggio di Ateneo lascia indovinare una competenza, un interesse per il diritto. Eppure, la somiglianza del patronimico e dell'etnico escludono la pura e semplice coincidenza. Il personaggio di Ateneo è forse il padre del giurista, e non c'è nulla che vieti di speculare sul ruolo di Larense e della sua biblioteca nella vocazione e nella formazione di Ulpiano il Giovane". Così anche Jacob 2020, 50-53. Sui limiti dell'atticismo di Oulpianòs cfr. Harries 2014, 206-208, ove considerazioni di estremo interesse.

[16] Zachariä von Lingenthal 1887, 43 nt. 1; Wilcken 1884, 423 nt. 2, seguiti, in effetti, da Frezza 2000a [1968], 646-448 (a proposito, soprattutto, di Ulp. 37 *ad ed*., D. 50.16.192). Dal canto suo Yaron 1987, 3 ss., 14 s., riprendendo e commentando i ben noti rilievi di Oswald Spengler 2002, 748 ss.), secondo il quale Papiniano, Ulpiano e Paolo erano degli "Aramei", perviene a conclusioni estremamente prudenti, escludendo, però, che negli scritti del giurista si individuino tracce dell'influenza dei diritti semitici o del diritto ebraico così come esso ci è noto attraverso il Talmud. Anche quanto alla presenza di semitismi nella scrittura ulpianea lo studioso israeliano, pur proponendo un quadro compiuto dello *status quaestionis*, non perviene a una soluzione, né in un senso né nell'altro. Mi paiono prive di autentici riscontri anche le congetture di Manthe 1997, 1 ss., in part. 12 ss., che ha creduto di poter individuare, nelle opere ulpianee, tracce della sua conoscenza dei *Tannaim* ebrei. Un quadro già in Kunkel 2001[2] [1967], 251.

[17] Honoré 2002[2], 10; McHugh 2018, 106. Un riferimento a un concittadino di Ulpiano, un tal Isidorus, è in [T. 5] Ulp. 11 *ad ed*., D. 45.1.70 *Mulier, quae dotem dederat populari meo Glabrioni Isidoro, fecerat eum promittere dotem, si in matrimonio decessisset, infanti et decesserat constante matrimonio. placebat ex stipulatu actionem non esse, quoniam qui fari non poterat, stipulari non poterat*. Secondo Frezza 2000a [1968], 645 s., al centro di questo testo si colloca un patto di restituzione di dote a un infante, stilato come stipulazione, e dichiarato invalido, poiché chi non può parlare, non può stipulare. Si trattava, dunque, di un documento con clausola stipulatoria, che dobbiamo immaginare concepito come ricevuta della dote, consegnata fiduciariamente (*parakatathékē*) al marito, con patto di restituzione al figlio (o ai figli) in caso di premorienza della madre (cfr. Paul. 4 *resp*., D. 16.3.26pr.; Paul. 4 *quaest*., D. 36.1.61.1). La decisione di Ulpiano, sulla base di un'interpretazione letterale della clausola, ignora la sottostante *parakatathékē*, in tal modo, risolve la questione a favore di Glabrione Isidoro. Altri rilievi in Frezza 2000c [1983], 530.

[18] Quella di Harries 2014,193.

[19] *Infra*, pp. 7 ss.

[20] Harries 2014, 193

[21] Così, invece, Harries 2014,193.

COPIA AUTORE

ciavano a Cadmos, a Europa e a Didone, egli indica, però, con estrema precisione tutti gli elementi che la rendevano meritevole di essere celebrata come una delle più insigni città di quel tempo.

2. *Splendidissima Tyriorum colonia*

Nel valutare l'esordio dei *libri de censibus* ulpianei, possiamo giovarci[22] di un delizioso articolo di Michel Christol[23] per intero dedicato a questo tema[24]. In effetti lo studioso francese ha dimostrato che, nel paragrafo *pr.* del frammento D. 50.15.1, si individuano tracce evidenti di un elogio di Tiro forse pronunciato in un discorso d'ambasciata composto in base alle regole fissate dai coevi trattati d'oratoria epidittica:

> [T. 7] Ulp. 1 *de cens.*, D. 50.15.1pr. *Sciendum est esse quasdam colonias iuris Italici, ut est in Syria Phoenice splendidissima Tyriorum colonia, unde mihi origo est, nobilis regionibus, serie saeculorum antiquissima, armipotens, foederis quod cum Romanis percussit tenacissima: huic enim divus Severus et imperator noster ob egregiam in rem publicam imperiumque Romanum insignem fidem ius Italicum dedit.*

La *splendidissima colonia* di Tiro, in Siria Fenicia, appare meritatamente famosa per le regioni che la compongono. Una città antichissima, temibile in guerra e tenacemente leale al trattato stretto con i Romani e, di conseguenza, giustamente premiata con il beneficio del *ius Italicum* da Settimio Severo e da Caracalla per la sua rara e celebrata fedeltà verso la *res publica* e l'*Imperium Romanum*.

Che questo testo sia stato assunto per intero dai compilatori del Digesto – sebbene esso non proponga alcun, evidente rilievo di carattere pratico – mi sembra estremamente significativo. Nell'includerlo tra quelli selezionati per comporre un titolo (D. 50.15) – la cui utilità, nel loro presente, non risulta almeno a noi evidente –, i commissari giustinianei intendevano forse manifestare la propria deferenza nei confronti della memoria di Ulpiano (il giurista le cui opere essi hanno utilizzato in proporzione maggiore di quelle di ogni altro nella compilazione del Digesto) e, allo stesso tempo, della comunità cittadina dalla quale egli traeva la propria *origo*. A tal riguardo, però, devo formulare un'osservazione preliminare. Per evitare l'equivoco in cui qualcuno parrebbe incorrere[25], occorre precisare che, in tal modo, il giurista non intende sostenere che Tiro sia il luogo ove egli è nato[26] (eventualità peraltro, in sé e per

---

[22] Un contributo ignorato, invece, da Jill Harries. Invero quest'autrice non si sofferma, a volte, neppure sulla storiografia angloamericana: v., per esempio, Honoré 2002², 9-10.

[23] V. Christol 2003, 163-188, nonché Hostein 2012, 100 ss.

[24] Sul suo rilievo ideologico ha brevemente insistito anche Talamanca 1977, 239 e nt. 71.

[25] Per esempio Harries 2014, 194, che adopera, in effetti, l'ambiguo "native".

[26] Modrzejewski, Zawadzki 1967, 566 s. e nt. 6. Opportuni rilievi, a tal riguardo, anche in Honoré 2002², 9-10. Così correttamente anche Crifò 1976, 715. Assolutamente puntuali, a tal riguardo, le osservazioni di Yaron 1987, 12 s., che non per questo, tuttavia, esclude l'ipotesi che il giurista sia nato e sia stato, almeno nei suoi primi anni di vita, educato a Tiro, nonché di Millar 2005, 35.

sé considerata, non inverosimile). Nell'ordine giuridico romano, in assenza di specifici privilegi concessi a questa o a quella comunità cittadina, l'*origo* paterna non coincide con il luogo di nascita del padre, ma con la città da cui il padre stesso trae l'origine paterna, e così via di seguito, risalendo all'indietro indefinitamente. Dal lato maschile, non c'è limite a questo regresso nel tempo, o, se si preferisce, a quest'immobilizzazione del tempo da parte del diritto. Nell'ordine politico la continuità successoria si fissa in un luogo che non è necessariamente quello della residenza, ma che rimane quello dell'appartenenza civica. Così la cittadinanza degli ascendenti si prolunga nella cittadinanza dei discendenti[27]. Di conseguenza l'*origo* è uno *status* facilmente accertabile, conforme – scrive l'Ulpiano dei *libri opinionum*[28] – alla *naturae veritas*. In altre parole chi volesse contestare la propria appartenenza a una certa *origo*, se quella dei suoi antenati in linea maschile risultava nota, avrebbe dovuto negare la sua ascendenza genealogica e, dunque, la sua stessa paternità.

Tiro aveva ottenuto il titolo e il rango di *colonia* con *ius Italicum* durante il regno di Settimio Severo (morto e divinizzato al momento della redazione del testo da datare, secondo Tony Honoré, attorno al 213 o al 214[29]). Il paragrafo *pr*. di D. 50.15.1 appare estremamente rilevante perché, come ho già sottolineato, richiama gli elementi fondamentali di un elogio dei *merita* di Tiro. Costruito in quattro tempi, le sue parole chiave e le sue espressioni più significative precedono la menzione del *ius Italicum*. Parrebbe quasi che il giurista, così facendo, volesse riassumere le ragioni che avevano giustificato la concessione di un beneficio tanto ambito.

Se consideriamo la disposizione di questa sorta di rubriche riassuntive di un elogio più ampio e il contesto storico in cui esso fu forse scritto e recitato (gli anni immediatamente successivi alla fine delle guerre civili contro i seguaci di Pescennio Nigro e di Clodio Albino), si può supporre che in tal modo si enuncino i temi fondamentali di un discorso molto più lungo, pronunciato nel corso di un'udienza imperiale. Lo stesso Ulpiano, forse già a quel tempo nell'*entourage* del *princeps*, interpretò, probabilmente[30], il ruolo di intercessore attivo, quantunque risulti arduo stabilire se la richiesta di ottenere il rango e i privilegi di *colonia iuris Italici* sia stata fatta da una ambasceria o se la supplica della città sia stata inoltrata con una petizione. Le considerazioni proposte dal giurista, nell'esordio del *de censibus*, furono, perciò, tratte o riprese da un discorso pronunciato dai *legati* di Tiro a Roma o – ed è questa la congettura più persuasiva – nella loro stessa città in coincidenza con un soggiorno di Settimio Severo in Oriente.

Gli elementi di questa breve *laus* nell'ordine risultano i seguenti: *nobilis regionibus*[31]; *serie saeculorum antiquissima*[32]; *armipotens*[33]; *foederis quod cum Romanis percussit tenacis-*

---

[27] Thomas 1996, 55 ss., in part. 61 ss.; Thomas 1990, 151 s. Sulla nozione di *origo* v. anche Nörr 1963, 525 ss.; Nörr 1965, 433 ss.

[28] Ulp. 2 *opin*., D. 50.1.6pr.

[29] Così Honoré 2002², 190 s.

[30] Per Frezza 1974³, 501 nt. 126, forse la concessione del privilegio imperiale è da collegare con un interessamento dello stesso giurista. Sul legame di Ulpiano con Tiro insiste Frezza 2000a [1968], 363 s., nonché Frezza 2000c [1983], 529 s. Ma si v. anche la recensione di Frezza a Nörr: Frezza 2000b [1967], 609 ss., in part. 611.

[31] *Infra*, p. 270.

[32] *Infra*, p. 270.

[33] *Infra*, p. 270 s.

COPIA AUTORE

sima[34]. Al contrario le parole *ob egregiam in rem publicam imperiumque Romanum*[35] *insignem fidem*[36] vanno verosimilmente ascritte al testo della risposta imperiale.

Il quadro che il giurista compone non è il risultato di un'elaborazione personale o, per esprimersi diversamente, finzione, ma il resoconto, piuttosto fedele, di un episodio della storia della propria città e, in particolare, della storia imperiale più recente: di una 'piccola storia', senza dubbio, alimentata, però, dalle continue, incessanti sollecitazioni di *póleis* e *civitates*, nonché, ovviamente, dai circoli aristocratici, talvolta di estrazione equestre o senatoria, che di fatto le governavano insieme con i decurioni locali. Una storia costantemente segnata, nel II e nel III secolo, dall'impiego, nelle relazioni tra autorità centrali o provinciali e *civitates*, di un protocollo diplomatico sostanzialmente uniforme.

Insomma queste parole del *de censibus* utilizzano largamente spunti tratti da un testo più ampio composto qualche anno prima; uno scritto ascrivibile al genere epidittico e, in particolare, alle cosiddette *laudes civitatum*; un discorso del quale il giurista fu quasi certamente uno dei committenti, se non uno dei suoi autori.

3. *Studio e insegnamento del diritto*

Ulpiano – nato probabilmente attorno alla metà degli anni 60 del II secolo[37] – intraprese i primi passi nello studio del diritto o a Berito o – congettura di gran lunga più persuasiva[38] – a Roma. In effetti se le si dà credito, potremmo anche convenire con un'ipotesi formulata da David Braund[39], secondo il quale nella vocazione di Ulpiano per gli studi giuridici avrebbe interpretato un ruolo decisivo un amico dell'Oulpianòs dei *Deipnosofisti* – da identificare, come si è sottolineato[40], con un parente o, forse, con lo stesso padre del giureconsulto – un ricco patrono romano di nome La<u>rense[41], incaricato da Marco Aurelio di sovrintendere ai templi e ai sacrifici, in quanto esperto di riti tradizionali e di cerimonie risalenti a Romolo e a Numa Pompilio[42]. Costui, che offriva banchetti – come sottolinea Ateneo[43] – alle persone dotate della più grande esperienza in tutti i campi della cultura, oltre a possedere una vasta competenza delle leggi politiche e dei decreti del senato, era anche proprietario di una vasta biblioteca. Se, in questa poliedrica figura, individuiamo Publius Livius Larensis[44], influente esponente dell'*ordo* equestre e *procurator patrimonii* alla fine del

---

[34] *Infra*, p. 271 s.

[35] *Infra*, p. 272 s.

[36] *Infra*, p. 272 s.

[37] Crifò 1976, 739.

[38] Di contrario avviso, a suo tempo, Frezza 2000a [1968], 649, per il quale Ulpiano si sarebbe formato a Tiro o, comunque, in Siria Fenicia (quasi certamente, [sulla scorta di una congettura del Bremer 1868, 87 s.], a Berito). Così anche Crifò 1976, 739 s. e, ultimamente, Carboni 2017, 85.

[39] Braund 2000, 17 s. Accolta anche da Jacob 2020, 52.

[40] *Supra*, p. 5 e nt. 15.

[41] *Deipn*. 1.1a.

[42] *Deipn*. 15.702a.

[43] *Deipn*. 1.1a; 8.331b-c; 9. 381f, 14.613c-d.

[44] *PIR*², 5.1 (1970), nr. 297, 72-73. V. già, a tal riguardo, Kunkel 2001² [1967], 250 e nt. 520. Ulteriori rilievi in Jacob 2020, 43 ss., in part. 45 s.

COPIA AUTORE

regno di Commodo[45], nulla vieta di pensare che egli, senz'altro amico del retore e grammatico Oulpianòs, in quanto collezionista dei *libri* dei giuristi più influenti dei secoli precedenti, abbia, in qualche modo, contribuito alla vocazione e alla formazione del giovane Ulpiano.

Come vedremo meglio in seguito, il giurista, nell'intraprendere questa carriera, si conformò, in fondo, a un modello educativo che, nonostante il disappunto dei difensori della tradizione e della *paideía* greca, tanti altri giovani della sua generazione e di quella immediatamente precedente avevano fatto proprio[46]. Sappiamo ben poco dei *curricula* che contrassegnavano l'insegnamento del diritto nella tarda età antonina, tra il 177/78 e il 190, quando Ulpiano, nella sua prima giovinezza, ebbe modo di compiere i primi passi nello studio di questa disciplina. Sarebbe, comunque, vano chiedersi – quantunque tale congettura appaia del tutto plausibile sul piano cronologico – se egli abbia avuto o meno, a quel tempo, l'opportunità di leggere o studiare le opere isagogiche di Pomponio (l'*enchiridion*) e di Gaio (*institutiones* e *res cottidianae*). È però certo che Ulpiano, una volta perfezionanatosi come *auditor* dei grandi giuristi della generazione precedente (Cervidio Scevola e Papiniano[47]), ebbe modo di confrontarsi con l'insieme della letteratura giuridica disponibile a quei tempi e, in primo luogo, con le opere di Giuliano, di Pomponio e, in seguito, di Scevola e di Papiniano. Possiamo supporre che Ulpiano abbia tratto giovamento, negli anni della sua formazione, dell'insegnamento di Scevola, che, accanto a lezioni aperte ai curiosi o ai principianti, certamente meno complesse, ne tenne anche altre, svolte quasi sempre *in auditorio*, a profitto di gruppi ristretti di persone. A queste ultime, senza dubbio più ardue delle prime perché concepite per giovani che avevano già approfondito lo studio del diritto, prese quasi certamente parte anche Ulpiano. Parrebbero attestarlo, in fondo, le sue stesse *disputationes*, che oltre a rappresentare, per tanti versi, un'eredità delle *quaestiones*[48] del giurista antonino[49], non indicano, nel riferirne il pensiero, né l'opera né i libri di riferimento[50]: il che ha autorizzato alcuni studiosi a ipotizzare che Ulpiano, nel comporre le proprie *disputationes*, si basasse, oltre che sui suoi appunti, anche sul ricordo delle dottrine discusse, un tempo da Scevola con i suoi allievi[51].

È possibile che il nostro giureconsulto – una volta conclusa la propria preparazione scolastica – abbia esercitato, per qualche tempo, l'attività di insegnante[52] nella Scuola di Roma[53].

---

[45] HA. *Comm*. 20.1; cfr. *CIL* 6.2126 (= *ILS* 2932).

[46] V., *infra*, *Introduzione Ist*., p. 79 ss.

[47] Si tratta, ovviamente, pur sempre di congetture, dal momento che, lo si constaterà, testimonianze incontrovertibili, a tal riguardo, non esistono.

[48] Spina 2021, in c.s.

[49] Spina 2021, in c.s.

[50] Si pensi a D. 12.1.17, Ulp. 1 *disp*.; D. 23.2.43, Ulp. 3 *disp*.; D. 41.1.33pr., Ulp. 4 *disp*.; D. 36.1.22pr., Ulp. 5 *disp*.; D. 35.2.35, Ulp. 4 *disp*.; D. 18.6.10.1, Ulp. 8 *disp*.

[51] Così sottolinea Bremer 1868, 54 ("woraus wir entnehmen dürfen, dass sie eben nicht schriftlicher, sondern auf mündlicher Mittheilung beruhten"), per poi concludere, individuando una linea di continuità tra le lezioni di Scevola dedicate a Giuliano, alle quali avrebbe partecipato lo stesso Ulpiano, il primo ad averle pubblicate, similmente a quanto sarebbe accaduto per le *notae* di Scevola ai *digesta* di Marcello. Ampiamente Lovato 2003, 3 ss.

[52] Honoré 2002², 17.

[53] Di avviso contrario ancora una volta, Frezza 2000a [1968], 656 s., che pensa a un periodo di insegnamento proprio a Tiro, a Berito o ad Antiochia.

COPIA AUTORE

Ne rimane traccia, a tacer d'altro (i *libri regularum*[54]), nei *libri institutionum*[55] e nei *libri disputationum* (collezione, quest'ultima, di dispute accademiche e, forse, anche forensi)[56]: i primi – che si propongono appunto di *instituere*, di fornire, cioè, una descrizione elementare dei contenuti del *ius civile* e del *ius honorarium*, in altre parole delle nozioni fondamentali indispensabili per approfondire, poi, lo studio del diritto – quantunque nell'edizione utilizzata in età tardoantica siano stati pubblicati dopo il 212[57], potrebbero risalire, nel loro impianto originario, agli anni della prima maturità del giurista (tra il 190 e il 200). Viceversa i secondi – che corrispondono al cosiddetto *audire*, ovvero alla discussione di casi e *disputationes* in pubblico o in privato – sono stati per intero elaborati in seguito[58], a ridosso, probabilmente, della loro pubblicazione e, dunque, tra il 213 e il 217[59].

Tra gli allievi di Ulpiano deve certamente annoverarsi Erennio Modestino. È lo stesso giurista di Tiro ad informarcene in tal modo:

> [T. 3] Ulp. 37 *ad ed*., D. 47.2.52.20 *Si quis asinum meum coegisset et in equas suas* τῆς γονῆς *dumtaxat* χάριν *admisisset, furti non tenetur, nisi furandi quoque animum habuit. quod et Herennio Modestino studioso meo de Dalmatia consulenti rescripsi circa equos, quibus eiusdem rei gratia subiecisse quis equas suas proponebatur, furti ita demum teneri, si furandi animo id fecisset, si minus, in factum agendum*.

Mentre stava, verosimilmente, commentando la formula dell'*actio furti nec manifesti*[60], il giurista definisce Herennius Modestinus *studiosus meus*, citando il contenuto di una risposta data per iscritto a una domanda propostagli dall'allievo, allora dimorante in *Dalmatia*. Senza attardarsi sulle congetture – quasi tutte fuorvianti[61] – formulate per comprendere perché Modestino vi risiedesse, soffermiamoci sull'unico dato incontrovertibile che emerge dall'esame di questo testo: il termine *studiosus* indica che, al momento della richiesta, Modestino, ancor giovane, non avendo superato, probabilmente, i 25 anni, era un ammiratore e un seguace del giurista di Tiro[62]. Qualora accedessimo alle ipotesi di Tony Honoré[63], dovremmo concludere che il

---

[54] Per Honoré 2002², si tratta di un'opera apocrifa. Non è di quest'opinione Frezza 2000c [1983], 531.

[55] *Infra*, p. 53.

[56] Lovato 2003; Stolfi 2004, 1-20.

[57] Quanto al termine *ante quem* delle *institutiones* un argomento decisivo si trae da *Coll*. 16.9.2-3 (*frg*. 24): v., *infra*, *Introduzione*, p. 85 s.

[58] Il che non significa che il materiale non sia stato raccolto in un più lungo lasso di tempo. Su questi meccanismi e su queste procedure – con interessanti rilievi sull'archivio dei giuristi respondenti e insegnanti – v. Talamanca 2000-2001, 496 ss., più in particolare 528 ss.

[59] Honoré 2002², 192 ss.

[60] I problemi interpretativi posti dalla lettura di questo passo sono numerosi, quello fondamentale è il seguente: l'*actio furti* è esperibile solo ove si riscontri l'*animus furandi*. In caso contrario è preferibile chiedere al pretore – così si esprime Ulpiano – la concessione di un'*actio in factum*, espressione che in questo contesto interpreterei nel significato di *actio decretalis*, concessa, cioè, previa cognizione della causa, per uno specifico caso.

[61] Come segnala opportunamente Viarengo 2009, 56 ss. Si può, comunque, presumere o che Modestino avesse assunto l'incarico di *adsessor* del governatore di questa *provincia* o che vi prestasse una *militia* equestre (Devjiver 1992). L'ipotesi che Ulpiano abbia risposto all'allievo con un rescritto non si può nemmeno prendere in considerazione: sulla segreteria *a libellis* del giurista, *infra*, p. 12.

[62] Secondo Viarengo 2009, 61, Modestino, all'epoca, doveva avere all'incirca 20 o 22 anni.

[63] Honoré 2002², in part. 162 ss.

COPIA AUTORE

XXXVII liber del commentario edittale di Ulpiano sia stato scritto tra il 214 e il 217. Ma nulla vieta di congetturare che la consulenza dalla *Dalmatia* sia stata chiesta qualche anno prima, vale a dire agli esordi del decennio precedente. In ogni caso – a prescindere dai problemi di datazione che esso pone – il responso ricordato in questo passo attesta l'esistenza di un rapporto di lunga data rinsaldato, probabilmente, durante il periodo di discepolato di Modestino e, dunque, nel quadro di quelle attività di insegnamento superiore – l'*audire* in primo luogo – che selezionavano quanti avrebbero davvero potuto ambire al titolo e al ruolo di *iuris periti*.

4. *Una carriera equestre*

Le prime testimonianze sull'impegno di Ulpiano negli apparati di governo riconducono al regno di Settimio Severo e di Caracalla, quando egli, assieme al collega Iulius Paulus, divenne *assessor* di Aemilius Papinianus, in quegli anni dapprima *procurator a libellis* e, in seguito, prefetto del pretorio[64]. Quest'ultimo – discepolo a quanto sembra di Cervidius Scaevola – fu nel corso degli anni *advocatus fisci* sotto Marco Aurelio (forse dopo lo stesso Settimio Severo, suo parente[65]), poi *assessor* dei prefetti del pretorio – prima con Marco Aurelio, poi con Commodo –, quindi segretario *a libellis* nei primi anni di Severo (circa 194-198/199), infine *praefectus praetorio* (205-211), assieme al collega Q. Maecius Laetus, dopo la caduta e la morte del potente C. Fulvius Plautianus (*PPO* 197-205).

Tra questi due incarichi (200-205) è estremamente probabile che egli abbia ricoperto una prefettura di alto profilo, verosimilmente quella dell'*annona*[66], dalla quale di solito i più fortunati transitavano al comando del pretorio o al governo dell'Egitto. Alcuni hanno supposto che, attorno al 200, abbia assunto l'incarico di *a memoria*. Dopo l'assassinio di Geta, nel dicembre del 211 o nel gennaio del 212, quest'insigne giurista – al pari del sofista Aelius Antipater, già precettore dei figli di Severo e segretario *ab epistulis Graecis* e dell'erudito Serenus Sammonicus – fu dapprima destituito e, successivamente, messo a morte per ordine di Caracalla, perché avrebbe energicamente rifiutato di giustificare, sul piano giuridico e morale, quest'omicidio[67]. Non di meno Ulpiano e Paolo – ex *assessores* prefettizii e, forse, anche ex allievi di Papiniano – non furono coinvolti nella sua rovina. Anzi, dopo un intervallo, di cui è arduo misurare la durata, avrebbero entrambi scalato le vette del *cursus honorum* equestre[68].

---

[64] Magioncalda 2000, 454 ss. V. anche Okoń 2017, n. 30.

[65] Ma tali notizie dell'*Historia Augusta* aprono il varco, come al solito, a molti dubbi: v., *infra*, nt. 70.

[66] Magioncalda 2000, 456 ss., in part. 459 s.

[67] HA. *Sev*. 21.8 *qui Papinianum, iuris asylum et doctrinae legalis thesaurum, quod parricidium excusare noluisset, occidit, et praefectum quidem, ne homini per se et per scientiam suam magno deesse<t> et dignitas*. (che [*scil*. Caracalla] mise a morte Papiniano, uomo che era tempio del diritto e tesoro della dottrina legale, perché non aveva voluto avallare il suo delitto, colui che [*scil*. Papiniano] era stato elevato [*scil*. da Severo] al rango di prefetto, affinché un uomo così grande per sé stesso e per il suo sapere non avesse a rimanere privo della *dignitas* di una carica). Sulla morte di Papiniano un primo esame delle fonti, piuttosto contraddittorie sulle ragioni della sua eliminazione, si trova in Costa 1894, 14 ss.; Magioncalda 2000, 475 ss., ove altri ragguagli.

[68] Ma non si dimentichi che (cfr., *infra*, nt. 69) l'ipotesi che Paolo sia stato *praefectus praetorio* appare molto controversa. Quanto ad Aemilius Papinianus v. *PIR*^{2}, A 388; Pflaum 1960b, nr. 220 (583 s.); Giuffrè 1976, 632 ss.; Crifò 1976, 748-752; Magioncalda 2000, 451-477, in part. 452 nt. 4, ove altra bibl.; Carboni 2017, 80-81. L'uccisione di Geta è stata posta dagli studiosi, tra il dicembre 211 e il febbraio 212. Ma acquisizioni epigrafiche recenti hanno

COPIA AUTORE

Sullo stretto parallelismo delle carriere di Ulpiano e di Paolo insiste il biografo dell'*Historia Augusta* nelle vite di Pescennio Nigro, di Eliogabalo e di Severo Alessandro. Ma, tenendo conto della qualità complessiva di queste fonti, meglio limitarsi a prendere atto della possibilità che Paolo abbia comandato le coorti pretorie, ma non darla mai per certa, oltre tutto perché sulla sua carriera manca, purtroppo, ogni riscontro epigrafico o papirologico[69].

Del resto l'autentico rilievo dell'*Historia Augusta* non consiste quasi mai nell'apporto che essa può fornire allo studio della cronologia e dei singoli eventi. Si tratta, in effetti, di un'opera 'finzionale' quant'altre mai[70], il cui autore – sebbene inclini sovente, soprattutto per motivi di carattere politico, verso la falsificazione dei documenti e delle testimonianze – possedeva però (come hanno dimostrato gli studi di Tony Honoré[71], Stéphane Ratti[72] e Fara Nasti[73]) una salda conoscenza del diritto[74]. Pertanto la sua testimonianza – sebbene non possa neppure giovarsi, in primo luogo nella *vita Nigri*, del confronto con l'opera di Mario Massimo[75] – va assunta come ragguardevole indizio del fatto che, alla fine del IV secolo, si stava diffondendo la convinzione che Ulpiano e Paolo avessero percorso, negli apparati di governo d'età severiana, due carriere parallele:

permesso di restringere la forcella al solo dicembre 211: cfr. Kienast, Eck, Heil 2017, 160. Iulius Paulus: *PIR*², I 453; Pflaum 1960b, nr. 314; Maschi 1976, 675 ss. Sulle carriere dei giuristi severiani v. Syme 1979 [1970], 794-798; Marcone 2004, 736 ss.; Coriat 2007, 179-198 (Ulpiano: 196, ove altri ragguagli). In particolare sulle prefetture del pretorio dei giuristi v. Howe 1942, 71-72, nr. 22 (Papinianus); 75-76, nr. 36 (Ulpianus); 90, nr. 5 (Paulus?); 100-106 (morte di Ulpiano e presunta prefettura di Paolo).

[69] Appariva profondamente scettico, a tal riguardo, Syme 1979 [1970], 794-796. Un quadro di insieme in Kunkel 2001² [1967], 245 s. In effetti il consueto luogo comune che ascrive anche a Giulio Paolo l'esercizio della *praefectura praetorio* deriva, in primo luogo, da una imperfetta interpretazione di Aur. Vict. *Caes*. 24.6 (*infra*, p. 14) alla luce di HA. *Alex*. 26.5. Trovava, invece, verosimile tale eventualità Salmon 1971, 664-677. Sul punto v., adesso, Pontoriero 2018, 3-11, in part. 6 ss., ove altri ragguagli bibliografici. Arduo dar credito, infine, all'ipotesi di Hay 1911, 208, ripresa, più recentemente, da Liebs 1997, 151, secondo la quale Paolo avrebbe forse assunto tale carica durante il principato di Eliogabalo e, in particolare, nel 219. Da ultimo Brutti 2020, in part. 31.

[70] Posso rinviare a tal riguardo, per un primo quadro, a Marotta 2016, 179 ss. Un invito alla cautela, nell'impiego delle biografie dell'*Historia Augusta*, anche in Marcone 2004, 736 s.

[71] Honoré 1998, 190-211, 190-195 in part.

[72] Ratti 2010; Ratti 2012, 149 ss. in part.; altri rilievi sull'autore di quest'opera in Ratti 2016, in part. 179 ss.

[73] Nasti 2013², 69 ss.

[74] Nella *vita Alexandri* i riferimenti alla figura di Ulpiano e di Paolo ricorrono spesso: [T. 25] 15.6 *negotia et causas prius a scriniorum principibus et doctissimis iuris peritis et sibi fidelibus, quorum primus tunc Ulpianus fuit, tractari ordinarique atque ita referri ad se praecepit*; [T. 26] 26.5 *Paulum et Ulpianum in magno honore habuit, quos praefectos ab Heliogabalo alii dicunt factos, alii ab ipso – 6 nam et consiliarius Alexandri et magister scrinii Ulpianus fuisse perhibetur – qui tamen ambo assessores Papiniani fuisse dicuntur*; [T. 27] 27.1-2 *In animo habuit omnibus officiis genus vestium proprium dare et omnibus dignitatibus, ut a vestitu dinoscerentur, et omnibus servis, ut in populo possent agnosci, ne quis seditiosus esset, simul ne servi ingenuis miscerentur.* 2. *sed hoc Ulpiano Pauloque displicuit dicentibus plurimum rixarum fore, si quidem faciles essent homines ad iniurias*; [T. 28 e 29] 31.2-3 *post epistolas omnes amicos simul admisit, cum omnibus pariter est locutus neque numquam solum quemquam nisi praefectum suum vidit, et quidem Ulpianum, ex assessore s semper suo, causa iustitiae singularis.* 3. *cum autem alterum adhibuit, et Ulpianum rogari iussit*; [T. 30] 34.6 *cum inter suos convivaretur, aut Ulpianum aut doctos homines adhibebat, ut haberet fabulas litteratas, quibus se recreari dicebat et pasci*; [T. 31] 51.4 *Ulpianum pro tutore habuit, primum repugnante matre, deinde gratias agente, quem saepe a militum ira obiectu purpurae suae defendit, atque ideo summus imperator fuit, quod eius praecipue consiliis rem p. rexit*; [T. 33] 68.1 *Et ut scias, qui viri in eius consilio fuerint: Fabius Sabinus, Sabini insignis viri filius, Cato temporis sui, Domitius Ulpianus, iuris peritissimus, Aelius Gordianus, Gordiani imperatoris . . . ipsa res, viri insignis; Iulius Paulus, iuris peritissimus; Claudius Venacus, orator amplissimus; Catilius Severus, cognatus eius, vir omnium doctissimus; Aelius Serenianus, omnium vir sanctissimus; Quintilius Marcellus, quo meliorem ne historiae quidem continent*.

[75] V. *infra*, nt. 80.

COPIA AUTORE

[T. 22] HA. *Nigr.* 7.3-4 *Deinde ne novi ad regendam rem p. accederent praeter militares administrationes, intimavit (scil. Niger), ut assessores, in quibus provinciis adsedissent, in his administrarent. Quod postea Severus et deinceps multi tenuerunt, ut probant Pauli et Ulpiani praefecturae, qui Papiniano in consilio fuerunt ac postea, cum unus ad memoriam, alter ad libellos paruisset, statim praefecti facti sunt*.

[T. 24] HA. *Hel.* 16.4 *Removit (scil. Helagabalus) et Ulpianum iuris consultum ut bonum virum et Silvinum rhetorem, quem magistrum Caesaris (scil. Alexandri) fecerat. Et Silvinus quidem occisus est, Ulpianus vero reservatus*.

[T. 26] HA. *Alex.* 26.5-6 *Paulum et Ulpianum in magno honore habuit (scil. Alexander), quos praefectos ab Heliogabalo alii dicunt factos, alii ab ipso – nam et consiliarius Alexandri et magister scrinii Ulpianus fuisse perhibetur –, qui tamen ambo assessores Papiniani fuisse dicuntur*.

[T. 19] Aur. Vict. *Caes.* 24.6 *Adhuc Domitium Ulpianum, quem Heliogabalus praetorianis praefecerat, eodem honore retinens Paulloque inter exordia patriae reddito, iuris auctoribus, quantus erga optimos atque aequi studio esset, edocuit* (*scil.* Alexander).

[T. 20] Eutrop. 8.23 *Adsessorem habuit* (*scil.* Alexander) *vel scrinii magistrum Ulpianum, iuris conditorem*[76].

I nomi di Ulpiano e di Paolo compaiono, negli scritti degli storici tardoantichi, sovente associati tra loro. La *Vita Nigri* attribuisce a Pescennio il proposito di preservare, nel tempo, il livello qualitativo del personale dell'amministrazione imperiale e, di conseguenza, la decisione di far procedere gli *assessores*, nelle successive e ulteriori tappe del loro *cursus honorum*, soltanto in quelle *provinciae* nelle quali costoro avessero già prestato servizio (*ut assessores, in quibus provinciis adsedissent, in his administrarent*). Essa aggiunge, inoltre, che tale criterio sarebbe stato osservato da Severo e dai suoi successori: lo attesterebbe il fatto – osserva il biografo – che Paolo e Ulpiano, già in servizio (tra il 205 o, a mio giudizio, più verosimilmente, nel caso del secondo, tra il 209 e il 211) presso il *consilium* di Papiniano, allora prefetto del pretorio[77], avrebbero tenuto in seguito rispettivamente le cariche di *a memoria*[78] e di *a libellis*. Dopo di che essi stessi sarebbero subito divenuti (*statim*, ossia senza altre tappe intermedie) prefetti del pretorio.

---

[76] [T. 35] Oros. *hist.* 7.18.8 (…) *Ulpiano usus adsessore summam sui moderationem reipublicae exhibuit* (…).

[77] Nel caso di Paolo lo conferma anche Paul. 3 *quaest.*, D. 12.1.40. Cfr. anche Ulp. 6 *ad Sab.*, D. 24.1.23: il caso riguarda l'interpretazione dell'*Oratio Severi* che convalidò le donazioni tra coniugi qualora il donatore morisse senza revocare l'atto di liberalità. Ulpiano riferisce ciò che Papiniano disse, a tal riguardo, nel corso di una discussione (*recte putabat … non putabat*). Potremmo pensare a una *disputatio* scolastica, o a una causa giudicata da Severo, nel corso della quale entrambi (Papiniano e Ulpiano) presero parte a una riunione del *consilium principis*.

[78] Ne dubita Syme 1979 [1970], 795, 797, seguito anche da Magioncalda 2000, 456 s. Il *procurator a memoria* sovrintendeva alla custodia dei documenti d'archivio riguardanti le attività ufficiali principe. Al pari della segreteria *a libellis* e della segreteria *a cognitionibus*, si trattava di incarichi che si confacevano certamente alla specifica formazione di un giurista. Altre procuratele palatine, come l'*a studiis* (preposto alla raccolta della documentazione d'archivio necessaria allo svolgimento delle attività burocratiche e giudiziarie dell'imperatore) e le due procuratele *ab epistulis*, *Graecis* e *Latinis*, si assegnavano, di solito, a retori e a *litterati* (basti pensare a Svetonio), quantunque siano noti casi di personaggi versatili, passati senza apparenti problemi da un ambito all'altro. Sui procuratori

COPIA AUTORE

Lo sottolineavo in precedenza: quanto alla biografia di Pescennio Nigro, questa notizia offre il destro a molte riserve, dal momento che, come nel caso delle altre *Nebenviten*, anche qui il biografo – a prescindere dalle sue numerose e consapevoli falsificazioni – non poteva giovarsi, se non per quel che eventualmente emergesse dallo spoglio delle sezioni dedicate a Settimio Severo, del confronto con fonti davvero affidabili e, in primo luogo, con Marius Maximus. Ma, nel loro complesso, tali informazioni possono essere, almeno in parte, recepite. Quel che rileva HA. *Nigr.* 7.4 [T. 22] va decisamente contestato soltanto nello snodo in cui il biografo immagina una progressione diretta (*statim*) di carriera dalle procuratele palatine alla prefettura pretoriana[79]. In effetti, proprio nel caso di Ulpiano, le fonti accertano – lo si è già sottolineato – l'esistenza di una carica intermedia: vale a dire la prefettura dell'*annona*. Per il resto l'*Historia Augusta* registra alcune tappe, del tutto verosimili, di un *cursus* equestre compatibile con la carriera di due insigni giureconsulti. Non risulta implausibile che essi abbiano rivestito gli incarichi di *a memoria* (Paolo) e di *a libellis* (Ulpiano) nei primi anni del III secolo[80]. Ma, quanto alla datazione del segretariato *a libellis* di Ulpiano, occorre riconoscere che, al momento, si possono formulare soltanto vaghe congetture. Ben poco si ricava, a tal riguardo, dall'esame di quei luoghi del *de excusationibus* nei quali Modestino ricorda il giurista di Tiro come ὁ κράτιστος Οὐλπιανὸς[81]. Si vorrebbe individuare in tale formula il corrispondente del latino *vir egregius*[82]. Ora pur ammettendo, in linea di ipotesi, che il *de excusationibus* sia stato scritto prima del 222 e che questo termine possa essere assunto, in certi contesti, come equivalente in greco di *vir egregius*[83], un titolo più volte utilizzato per indicare il rango di un *eques* posto al vertice di una procuratela ducenaria o tricenaria (non ancora asceso, cioè, a una delle quattro prefetture maggiori), non si può dimenticare un dato che emerge perfino dalla documentazione raccolta, settant'anni fa, da David Magie[84]. In effetti, sovente nei documenti ufficiali del III secolo d.C., esso era ugualmente attribuito, senza problemi, anche a dignitari investiti di una delle prefetture maggiori, così, per esempio, il *praefectus Aegypti*[85].

equestri incaricati dei segretariati palatini v. Pflaum 1950, *passim*; cfr. Jacques, Scheid 1992, 131-136; Eck 1997, 67-106. In particolare sugli *ab epistulis* e gli *a libellis* di epoca adrianea, antonina e severiana si veda il recente studio di Carboni 2017 (con prosopografia dei segretari, analisi dei documenti e ricostruzione della procedura di lavoro degli *officia*), in part. pp. 75-94 per i segretari dei Severi. Sulla segreteria *a memoria* v. Peachin 1989, 168-208; Klodziński 2013, 57 ss. Sugli *a studiis* v. van't Dack 1963, 177-184.

[79] Da respingere, pertanto, perché smentita da differenti riscontri, la congettura di Ando 2012, 71, secondo la quale Ulpiano sarebbe stato nominato prefetto del pretorio nel periodo di 'corregenza' di Eliogabalo e Alessandro Severo (tra la fine del 221 e i rimi mesi del 222).

[80] Si osservi come le notizie sui giuristi si innestino nella *Vita Nigri* quali elementi esterni, provenienti da un'altra tradizione, che pare affidabile. Sulla produzione storica di Marius Maximus v. Birley 1997, 2678-2757, in part. 2741-2744; Christol 2014, 123-146.

[81] Cfr. D. 26.6.2.5, Mod. 1 *exc*. καὶ Οὐλπιανὸς (Ulpianòs: *sic*! *F*) ὁ κράτιστος οὕτως γράφει, (…). (e così scrive l'eccellentissimo Ulpiano); D. 27.1.2.9, Mod. 2 *exc*. (…) . λέγει καὶ ὁ κράτιστος Οὐλπιανὸς περὶ τῶν τριῶν ἐπιτροπῶν ταῦτα. (e anche l'eccellentissimo Ulpiano a proposito delle tre tutele dice queste cose); D. 27.1.4.1, Mod. 2 *exc*. (…) . γράφει δὲ καὶ Οὐλπιανὸς ὁ κράτιστος ταῦτα. (anche l'eccellentissimo Ulpiano scrive queste cose).

[82] *Ulpianus vir egregius*: Davenport 2018, 334.

[83] Così Viarengo 2009, 61 ss.

[84] Magie 1950, 112.

[85] P. Oxy. 237 (a. 186, ove, però, il riferimento al *praefectus Aegypti* non è sicuro); P. Oxy. 78 (III s. d.C.). Posso ricordare, inoltre, una lettera di Settimio Severo e di Caracalla alla città di Syros (Oliver 1989, nr. 257, 490-492), databile al 208, nella quale il proconsole d'Asia, qualificato come κράτιστος, è ricordato alle linee 16-17 di questo documento: sull'uso di questo titolo, nelle relazioni tra imperatore e proconsoli, v. Hurlet 2006, 288, 300.

Sicché non lo si può assumere, a cuor leggero, quale indice del fatto che Ulpiano, in quanto *vir egregius*, era, quando furono composti i *libri excusationum*, titolare di una specifica funzione amministrativa. In realtà – lo ha ribadito recentemente Ségolène Demougin – l'aggettivo κράτιστος può essere impiegato come come mero titolo onorifico, senza assumere lo specifico significato tecnico di *vir egregius*[86].

Sulla base dei consueti criteri lessicali e stilistici – cui egli si conformò, nelle proprie indagini, dagli 60 del secolo scorso – Tony Honoré[87], un pioniere nell'impiego dell'informatica applicata allo studio delle fonti antiche, ha sostenuto, riformulando una congettura di Detlef Liebs[88], che Ulpiano avrebbe operato nella procuratela *a libellis* dal 30 agosto 202 al 1 maggio del 209, dapprima come semplice assistente *sexagenarius* (202-205), dell'*a libellis tricenarius* già attestato per quel periodo, Publius Aelius Coeranus (Koiranos, 200-205), poi quale segretario *a libellis* in prima persona (205-209). Almeno a un primo sguardo, quest'ipotesi suscita perplessità. Si postula, in effetti, l'esistenza del *ghost-writer* di un *ghost-writer* come l'*a libellis*.

Forse che Coeranus non risultava idoneo all'incarico conferitogli e incapace, pertanto, di gestire, senza il supporto tecnico-giuridico di un esperto, questo strategico ufficio[89]?

D'altro canto però, quasi a voler ridimensionare quel che ho appena sottolineato, si deve tener presente che Coeranus, un cavaliere d'origine egiziana, il primo della sua *provincia* a essere – di lì a a qualche anno – *adlectus* in senato, si giovò, nella fase iniziale della propria carriera, dell'amicizia di Plauziano. Dopo l'eliminazione del suo influente protettore, fu mandato in esilio[90], ma, una volta perdonato da Caracalla, il riconquistato favore del principe permise a lui e a suo figlio di percorrere un fortunato *cursus honorum* senatorio. In tale circostanza l'appoggio del potente *prafectus praetorio* di Settimio Severo, Plauziano, potrebbe forse spiegare – ove si accettase la congettura di Detlef Liebs e di Tony Honoré – le ragioni di questa strana sovrapposizione di incarichi.

Tra i procuratori *a libellis* di Caracalla, si individua con certezza soltanto un nome: Ofellius Theodorus, identificabile con Marcus Ulpius Ofellius Theodorus, legato imperiale della *Cappadocia* dal 219 al 221 nel corso del principato di Eliogabalo. In precedenza, tra il 212 e il 213, egli aveva sottoscritto, in quanto responsabile dell'ufficio *a libellis*, un rescritto in risposta agli abitanti di Takina[91]. Potremmo dunque supporre che questo cavaliere sia stato *adlectus in senatum* in un periodo ricompreso tra il regno di Caracalla e quello di Eliogabalo. Non esiste, invece, alcuna ragione per concludere che Arrius Menander, ricordato dallo stesso Ulpiano

---

[86] V. Demougin 2015, 65-72; Pflaum 1970, 178 s.; da ultimo Davenport 2018, 333 s.

[87] Criteri che Tony Honoré ripropone anche nel suo fondamentale studio sui titolari della segreteria *a libellis* da Settimio Severo all'abdicazione di Diocleziano e di Massimiano: Honoré 1994[2].

[88] Liebs 1983, 496; Liebs 1987, 179; Liebs 1997, 83-217, 176, § 424. Liebs 2010, 55 ss.

[89] Aelius Coeranus (Koiranos): *PIR*[2], A 161; Pflaum 1961, 1022; Liebs 2010, 55 ss.; Carboni 2017, 77-80.

[90] Dio 76.5.3-5.

[91] Rescritto di Caracalla a Takina (212-213): *SEG* 37.1186; Hauken 1998, 217-243, nr. 6. Il provvedimento può datarsi sulla base della titolatura imperiale di Caracalla (*ante* oct. 213: assenza del *cognomen ex virtute* di *Germanicus*) e della larga diffusione del gentilizio *Aurelius* (dipendente dalla *constitutio Antoniniana*) tra i firmatari della petizione: v. Liebs 2010, 59 ss. M. Ulpius Ofellius Theodoros: *PIR*[2], V 839; Carboni 2017, 83-84. Arrius Menander: *PIR*[2], A 1100; Carboni 2017, 81-83, nonché, ovviamente, Liebs 2010, 64 ss.

COPIA AUTORE

come *consiliarius* di Caracalla[92], abbia rivestito tale importante segretariato tra il 212 e il 213. Lo ha ipotizzato Tony Honoré[93]. Ma, invero, a sostegno di tale congettura non si può addurre alcunché a parte i consueti indizi stilistici. Di conseguenza il nome di quest'esperto di diritto militare andrebbe espunto dalla lista degli *a libellis*.

Quanto a quelli in carica tra il 194 e il 226, partendo dai risultati di Tony Honoré, si può comporre il prospetto indicato a p. 18[94].

Una volta eliminato Menander dal novero dei titolari di quest'ufficio, potremmo congetturare che Theodorus – da identificare, di conseguenza, con il nr. 4 della lista – abbia espletato il proprio incarico nei primi anni del regno di Caracalla (211/212-213). In tal caso, il segretariato *a libellis* di Ulpiano andrebbe collocato, quasi per forza di cose, nella seconda parte del regno di Caracalla (213-217). Qualora accogliessimo questa congettura, dovremmo allora rivolgerci all'anonimo nr. 5[95]. In effetti lo stesso Honoré ha notato varie assonanze di stile tra il nr. 2 (che egli identifica con Ulpiano) e il nr. 5[96]. Allo stato attuale delle nostre conoscenze il problema appare irrisolvibile: è però certo che affrontarlo unicamente attraverso il ricorso a criteri di tipo stilistico induce sovente gli studiosi a formulare ipotesi quasi sempre fondate soltanto su altre ipotesi.

Nell'XI dei suoi *libri ad edictum*, composti secondo Tony Honoré nel 213[97], Ulpiano ricorda di aver operato precedentemente (ma pur sempre sotto l'*imperator noster*, vale a dire Caracalla) come assistente legale di un pretore (quello urbano verosimilmente):

> [T. 4] Ulp. 11 *ad ed*., D. 4.2.9.3 (…) *sed ex factio scio, cum Campani metu cuidam illato extorsissent cautionem pollicitationis, rescriptum esse ab imperatore nostro posse eum a praetore in integrum postu-*

---

[92] Ulp. 11 *ad ed*., D. 4.4.11.2 *Ex facto quaesitum est: adulescentes quidam acceperant curatorem Salvianum quendam nomine: hic cum curam administrasset, beneficio principis urbicam procurationem erat adeptus et apud praetorem se a cura adulescentium excusaverat absentibus eis: adulescentes adierant praetorem desiderantes in integrum adversus eum restitui, quod esset contra constitutiones excusatus. cum enim susceptam tutelam non alii soleant deponere, quam qui trans mare rei publicae causa absunt vel hi qui circa principem sunt occupati, ut in consiliarii Menandri Arrii persona est indultum, meruisset autem Salvianus excusationem, adulescentes quasi capti in integrum restitui a praetore desideraverant. Aetrius Severus quia dubitabat, ad imperatorem Severum rettulit: ad quam consultationem successori eius Venidio Quieto rescripsit nullas partes esse praetoris: neque enim contractum proponi cum minore annis viginti quinque: sed principes intervenire et reducere hunc ad administrationem, qui perperam esset a praetore excusatus*. (Sulla base di un caso concreto è stato posto un quesito: alcuni minori di venticinque anni avevano ricevuto come curatore un tale di nome Salviano: questi, dopo aver assunto la curatela, aveva ottenuto per beneficio del principe un incarico nella città e si era fatto esonerare innanzi al pretore dalla curatela dei minori in loro assenza; i minori si erano rivolti al pretore chiedendo un provvedimento di reintegrazione contro di lui, per il fatto che egli era stato esonerato in violazione delle costituzioni. In realtà, dal momento che non sogliono deporre una tutela già assunta se non coloro che sono assenti oltre mare *rei publicae causa*, ovvero coloro che siano stati impegnati presso il principe, come fu concesso alla persona del *consiliarius* Menander Arrius, ed avendo tuttavia Salviano ottenuto l'esonero, i minori, come se tratti in inganno, avevano chiesto di essere reintegrati dal pretore. Etrio Severo, giacchè era incerto, riferì all'imperatore Severo. Questi rispose a tale consultazione stabilendo con rescritto diretto al successore di quello, Venidio Quieto, che non dovesse esserci alcun intervento del pretore: infatti non era stato prodotto davanti a questo un contratto concluso con un minore di venticinque anni; ma che essi, principi, intervenivano per ricondurre all'amministrazione colui che era stato esonerato a torto dal pretore).

[93] Honoré 1994², 88-91.

[94] Honoré 1994², 73, 76-109.

[95] Liebs 2010, 64 s.

[96] Honoré 1994², 91-95, in part. 92 s. Ma Mourgues 1990 pensa a Ofellius Theodorus.

[97] Honoré 2002², 15, 161, 191.

a libellis	inizio dell'incarico	fine dell'incarico	identificazione
nr. 1	26 settembre 194	12 febbraio 202	Papinianus
lacuna 202-203	–	–	
nr. 2	5 aprile 203	1 maggio 209	Ulpianus
nr. 3	15 luglio 209	26 novembre 211	anonimo
nr. 4	28 dicembre 211	28 luglio 213	Arrius Menander?
nr. 5	30 luglio 213	22 febbraio 217	Ofellius Theodorus? (Aelius Marcianus??)
lacuna 217-222	–	–	
nr. 6	3 febbraio 222	1 ottobre 222	autore delle *Pandectae Ulpiani*
nr. 7	15 ottobre 222	27 ottobre 223	anonimo [Licinius Rufinus?]
nr. 8	28 ottobre 223	1 ottobre 225	Modestinus?
nr. 9	6 marzo 226	13 agosto 229	anonimo

lare, et praetorem me adsidente interlocutum esse, ut sive actione vellet adversus Campanos experiri, esse propositam, sive exceptione adversus petentes, non deesse exceptionem.

Quest'assistenza legale (*me adsidente*) – da non confondere[98] con quella prestata, già attorno alla metà del II secolo, da *assessores* appositamente retribuiti[99] – va datata tra il 212 e il 213, dopo la caduta di Papiniano (dicembre 211 o, più verosimilmente, gennaio 212) e la conclusione del servizio quale *assessor* del *praefectus praetorio*. Parrebbe, inoltre, che Ulpiano abbia coadiuvato, nell'esercizio della loro *iurisdictio*, anche altri pretori: forse il *fideicommissarius*[100], quasi certamente il *tutelaris*[101]. Tali attività – che implicavano soltanto un'amichevole assistenza legale[102] – potrebbero aver preceduto di poco, se ci si allontana dal punto di vista dell'Honoré – la nomina a *procurator a libellis*.

Un altro frammento ulpianeo parrebbe, a un primo sguardo, alludere alle attività di *assessor* del giurista:

[98] Esatto, a tal riguardo, il rilievo di Honoré 2002², 15.

[99] Behrends 1969, 192 ss., in part. 203 ss.

[100] Ulp. 2 *fideicomm.*, D. 34.1.14.3 *Quidam libertis suis ut alimenta ita aquam quoque per fideicomissum reliquerat: consulebar de fideicommisso.* (…). (Un tale aveva lasciato per fedecommesso come alimenti ai propri liberti anche l'acqua: ero stato consultato a proposito del fedecommesso […]).

[101] Ulp. 1 *de off. praet. tut.*, Vat. 220. *Memini itaque me suadente …* (Mi ricordo quindi che su mio consiglio …). Questo testo proprio perché propone un'ampia lacuna non è stato inserito tra i *Testimonia*.

[102] Honoré 2002², 15.

[T. 3] Ulp. 5 *ad ed.*, D. 40.2.8pr. *Ego cum in villa cum praetore fuissem, passus sum apud eum manumitti, etsi lictoris praesentia non esset*.

Tuttavia il contesto entro il quale, in quest'occasione, Ulpiano offrì al pretore la sua autorevole consulenza differiva notevolmente da quello che, come abbiamo già sottolineato, D. 4.2.9.3 descrive. In tal caso, invero, il magistrato non stava operando nel proprio *tribunal*, ma in un luogo di riposo e di svago, una *villa*, forse *urbana*[103], una delle tante che, in quel tempo, tra le cinque e le dieci miglia dal pomerio dell'*urbs*, contribuivano a comporre il paesaggio della campagna romana. Quasi sempre fastose, queste dimore ospitavano, in specie durante i mesi della calura estiva o nel periodo della vendemmia, i membri del ceto senatorio ed equestre, le loro famiglie e i loro amici. Come l'aristocrazia britannica, che incontriamo, per esempio, nei romanzi di Jane Austen, anche quella senatoria, dal principato all'età tardoantica, tesseva la trama delle proprie relazioni sociali attraverso un'incessante serie di inviti e di visite, che si prolungavano, a volte, per giorni e giorni[104]. Che Ulpiano[105] condividesse il medesimo stile di vita dei suoi pari non stupisce: dovremmo, anzi, meravigliarci del contrario. Al pretore – da parte di chissà chi – si chiese, approfittando della sua presenza, un favore: la possibilità di effettuare una *manumissio vindicta*; un atto che Marciano[106], di lì a qualche anno, avrebbe definito di *iurisdictio voluntaria*, un rituale che presupponeva, in chi sovrintendava al suo compimento, la titolarità della *legis actio* e, dunque, dell'*imperium*. Sono casi spesso attestati dalle fonti sui quali ebbe modo di indugiare anche Plinio il Giovane[107].

---

[103] Vitruvio (6.6.1-6) ricordava, come è noto, che esistevano due tipi di *villa*: una *urbana*, che poteva essere raggiunta facilmente da Roma, l'altra *rustica*, una residenza in prevalente funzione di fattoria: Ward-Perkins 1974; Torelli, Gros 2010; De Magistris 2010. Alcune *villae* suburbanae, quelle al quinto miglio della *via Appia* appartenenti, rispettivamente, ai Quintilii (Marotta 2020d, 632 s.) e ad Erode Attico, erano comparabili, per vastità e per fasto, con quella adrianea di Tivoli.

[104] E, d'altra parte, alcuni dialoghi ciceroniani sono, non a caso, ambientati o in contesti come questi o con questi comparabili. Sulla rappresentazione della *villa* v. Grassigli 2011, in part. 103 ss.

[105] Si pensi, per esempio, alla Villa di Santa Marinella: *supra*, nt. 1.

[106] Marcian. 1 *inst*., D. 1.16.2pr.: Dursi 2019, 118-120, ove altri ragguagli; Pasquino 2020, 31 ss. Su [T. 3], in particolare, v. Pasquino 2020, 85 s.

[107] Cfr. Plin. *ep*. 7.16 (in part. 7.16.4) *Calestrium Tironem familiarissime diligo et privatis mihi et publicis necessitudinibus implicitum. 2. simul militavimus, simul quaestores Caesaris fuimus. ille me in tribunatu liberorum iure praecessit, ego illum in praetura sum consecutus, cum mihi Caesar annum remisisset. ego in villas eius saepe secessi, ille in domo mea saepe convaluit. 3. Hic nunc pro consule provinciam Baeticam per Ticinum est petiturus. 4. spero, immo confido facile me impetraturum, ut ex itinere deflectat ad te, si voles vindicta liberare, quos proxime inter amicos manumisisti. nihil est, quod verearis, ne sit hoc illi molestum, cui orbem terrarum circumire non erit longum mea causa. 5. Proinde nimiam istam verecundiam pone te que, quid velis, consule! illi tam iucundum, quod ego, quam mihi, quod tu iubes. vale*. (Io ho intima amicizia per Calestrio Tirone, a me legato da private e da pubbliche relazioni. Insieme fummo sotto le armi, insieme fummo questori di Cesae. Egli mi precedette nel tribunato per il *ius liberorum*; e io lo raggiunsi nella pretura, avendomi Cesare concesso l'anticipazione di un anno. Io trascorsi spesso le mie vacanze nelle sue terre, egli spesso nella mia casa durante qualche convalescenza. Ora, passando per Ticinum, va proconsole nella provincia Betica. Spero, anzi confido, di ottenere che nel suo viaggio egli faccia una deviazione fino da te, se tu vorrai liberare definitivamente gli schiavi che recentemente alla presenza di alcuni amici tu affrancasti. Non devi affatto temere di recargli con ciò noia, ché per amor mio a lui non parrebbe troppo lungo fare il giro del mondo. Lascia dunque ogni eccessiva discrezione, e regolati secondo il tuo desiderio. A lui dà tanto piacere il compiacermi quanto a me compiacere te. Ti saluto). *ep*. 7.32 (7.32.1) *Delector iucundum tibi fuisse Tironis mei adventum; quod vero scribis oblata occasione proconsulis plurimos manumissos, unice laetor. cupio enim patriam nostram omnibus quidem rebus augeri, maxime*

Come è noto – e qui si coglie il contesto entro il quale trovano compiuta collocazione le riflessioni di Marciano[108] – anch'egli non si fece scrupolo di chiedere, a profitto di un suo *popularis* e dei *municipes* della sua *patria*, all'*amicus* Caelestrius Tiro di compiere una deviazione, da Ticinum a Comum, sicché potesse, nel corso del viaggio che avrebbe dovuto portarlo da Roma alla *Baetica*, fermarsi in quella città per procedere a un certo numero di *manumissiones*. Purtroppo la scarna informazione riferita da questo breve frammento non consente di formulare ulteriori congetture: si può soltanto aggiungere che l'espressione *passus sum apud eum manumitti* – quantunque in assenza del simbolo stesso dell'esercizio dell'*imperium* (il *lictor*) – denota, nel giureconsulto, un qual certo autocompiacimento per la propria autorevolezza; un'autorevolezza che interviene quasi a garanzia di quella del pretore, sostenendone il fondamento.

Occorre, invece, rassegnarsi a esercitare l'*ars nesciendi* sul problema della datazione dei principali trattati ulpianei, dai *libri ad edictum* e *ad Sabinum* ai *libri de officio proconsulis*. Non si può neppure escludere che il giurista li abbia conclusi, se non per intero composti, nel corso del regno di Caracalla (così come, peraltro, sostiene anche Tony Honoré[109]), contestualmente, però, all'esercizio dell'*officium* di *a libellis*, in un periodo ricompreso tra il 213 e il 217[110].

Infatti, diversamente dall'autorevole studioso inglese, si è ipotizzato che l'incarico *a libellis* di Ulpiano si sia prolungato anche dopo la scomparsa di Caracalla, fino a lambire i primi anni del regno di Eliogabalo o, addirittura, a inoltrarvisi. In tal caso acquisterebbe un senso il rilievo della *vita Heliogabali*, sulla sua rimozione (*removit et Ulpianum iuris consultum … et Silvinum rhetorem*)[111]. Qualora essa sia stata contestuale al licenziamento e alla condanna a morte del retore Silvinus, già nominato maestro del Cesare Alessandro, dovremmo concludere che l'allontanamento del giureconsulto sia stato deciso dopo il 26 giugno 221 (successivamente, dunque, all'elevazione di Alessandro al rango di *Caesar*). In altre parole Ulpiano avrebbe assunto l'incarico di *a libellis* al tempo di Caracalla (tra il 213 e il 217), conservandolo – nonostante la breve cesura del principato di Macrino – fin oltre giugno del 221, allorché, per ordine di Eliogabalo, sarebbe stato rimosso.

Si può dunque proporre una sequenza degli avvicendamenti sensibilmente divergente rispetto a quella fissata da Tony Honoré[112]:

tamen civium numero; id enim oppidis firmissimum ornamentum. 2. *Illud etiam me, non ut ambitiosum, sed tamen iuvat, quod adicis te me que et gratiarum actione et laude celebratos. est enim, ut Xenophon ait, ἥδιστον ἄκουσμα ἔπαινος, utique si te mereri putes. vale*. (Sono lieto che ti abbia recato piacere la venuta del mio caro Tirone. E sono soprattutto felice di ciò che mi scrivi, che cioè la presenza del proconsole abbia dato occasione a moltissime liberazioni di schiavi. Desidero infatti che la patria nostra si accresca, sì, in tutto, ma specialmente in numero di cittadini. È questo il più solido ornamento d'ogni città. E anche mi è grato, non per vanità ma per sé stesso, ciò che aggiungi, che tu e io fummo colmati di ringraziamenti e di lodi. Come infatti dice Senofonte, "la lode è dolcissima a udirsi", quando, s'intende, credi di averla meritata. Ti saluto).

[108] *Supra*, nt. 106.

[109] Honoré 2002², 177 ss.

[110] Quanto ai *libri de officio proconsulis*, adesso occorre tener conto, sulla scorta di quel che ha rilevato Filippini 2019, 111 ss., in part. 122 s., che il rescritto di Caracalla ricordato in Ulp. 1 *de off. proc.*, D. 1.16.4 è stato verosimilmente emanato tra il 215 e il 217. Ne consegue, pertanto, che questi *libri de officio* non sono databili, come vorrebbe Honoré 2002², 184, al 213, ma sono stati pubblicati alemeno due se non, addirittura, tre anni dopo.

[111] [T. 24] HA. *Hel.* 16.4.

[112] Quella adesso proposta da Filippini 2019, in part. pp. 53 s.

Segretari a libellis (*cfr.* CPE III, p. 1022; Suppl. p. 111)

cronologia	*a libellis*
ca. 194-199	Aemilius Papinianus
ca. 200	
ca. 200-205	Aelius Coeranus
ca. 205-211	anonimo *a libellis Aug.* (*AE* 1960, 163: Q. Marcius Dioga? *a libellis* di Caracalla[113])
ca. 212-213	Ofellius Theodoros
ca. 213-217/221?	Domitius Ulpianus*
ca. 214 (ca. 212?-214)	
ca. 214-217?	
ca. 221-222?	–
ca. 222-223?	M. Cn. Licinius Rufinus
sub Alex. Aug.?	

Chi accoglie tale congettura, presume inoltre che l'allontanamento di Ulpiano – nella seconda metà del 221 – si sia prolungato molto meno di quanto parrebbe ricavarsi dall'insieme delle testimonianze letterarie[114]. In effetti, sotto Alessandro Severo, egli scalò velocemente le vette della carriera equestre. Già il 31 marzo del 222 ([T. 9] C. 8.37.4[115]), pochi giorni dopo l'eliminazione di Eliogabalo, Ulpiano risulta *praefectus annonae*. La storiografia antica e, in particolare, Aurelio Vittore paiono incerti sull'autore di queste nomine: *Ulpianum, quem Heliogabalus praetorianis praefecerat* […][116]. Ma tale informazione risulta decisamente smentita da quel che emerge da C. 8.37.4 [T. 9]. Potremmo pensare a un equivoco addebitabile a una confusione tra le due prefetture o, al più, supporre – riprendendo un rilievo di André Chastagnol[117] – che, dopo un breve "esilio", lo stesso Eliogabalo, impegnato negli ultimi mesi della propria vita (tra la fine del 221 e l'inizio del 222) a riguadagnare il consenso di *milites* e senatori[118], abbia richiamato Ulpiano, per conferirgli la direzione dell'*annona*. In effetti questi ne è sicuramente il prefetto il 31 marzo del 222, quando dal *dies imperii* di Alessandro (13 marzo[119]) erano trascorsi appena diciotto giorni.

---

113 Christol 1991, 165-188.

114 Filippini 2019, in part. 40.

115 *Supra*, nt. 13.

116 Aur. Vict. *Caes.* 24.6.

117 Chastagnol, Vezin 1991-1993, 238-251, in part. 240 s.

118 de Arrizabalaga y Prado 2017, 371 ss.; de Arrizabalaga y Prado 2010, in part. il prospetto, 340 s.

119 *Feriale Duranum* (*P. Dura* 54: R.O. Fink, A.S. Hoey, W. Snyder 1940) ll. 23-26: *III I[d]us M[artias quod] Imp(erator) [Caesar M(arcus) Aurelius Severus Alexander im]perator / ap[pellat]u[s sit Io]vi b(ovem) ṃ(arem), [Iunoni b(ovem) f(eminam), Minervae b(ovem) f(eminam), - ca.16 - Ma]rti b(ovem) m(arem); / [quod] [a mi]litib[us imp(eratoris)] Aug(usti) [Marci Aureli Severi Alexandri Alexande]r Aug(ustus) n[oster (?) -ca.?-] / [primo] imp[erator] apel[latus][sit supplicatio -ca.?-].*

COPIA AUTORE

5. La prefettura del pretorio

Come si può constatare, le tappe, anche quelle fondamentali, della carriera di Ulpiano possono essere individuate a stento. Si contendono il campo due divergenti linee interpretative. Entrambe, ovviamente, condividono la medesima premessa: il giurista avrebbe compiuto i primi passi, negli apparati burocratici imperiali, all'ombra di Papiniano, come suo *assessor*. Dopo di che il quadro si ingarbuglia a tal punto, da legittimare ipotesi diametralmente divergenti. Mentre Tony Honoré[120] sostiene che Ulpiano sarebbe succeduto a Papiniano, nella gestione della segreteria *a libellis* tra il 202 e il 209, dapprima come coadiutore di rango sessagenario, poi come capo dell'*officium*, altri[121], viceversa, collocano quest'incarico nella seconda parte del regno di Caracalla (non prima, comunque, del 213). Per Tony Honoré l'esecuzione di Papiniano e l'assassinio di Geta coinciderebbero con l'allontanamento di Ulpiano dai circoli del potere e con l'inizio della sua più feconda stagione scientifica, quella della pubblicazione dei grandi commentari *ad edictum* e *ad Sabinum* e dei *libri de officio proconsulis*; opere che garantirono al giurista una fama imperitura, destinata a sopravvivere nei secoli, e, di conseguenza, la più ampia diffusione possibile – in età tardoantica, fino alla compilazione giustinianea – del suo intero *corpus* letterario[122]. Per Allister Filippini[123], invece, quest'intensa attività si sarebbe addirittura giovata della gestione dell'*officium a libellis* e dei mezzi (personale, archivi e biblioteche) di cui poteva disporre il segretario in carica.

Rivestita per breve tempo la prefettura dell'*annona*, Ulpiano fu ben presto promosso al pretorio. È difatti attestato come *praefectus* il 1 dicembre del 222[124]. Una volta assunto il potere supremo, Alessandro e sua madre Mamea dovettero nominare i nuovi comandanti dei pretoriani. Quelli devoti a Eliogabalo, un certo Antiochiano[125] e un altro personaggio a noi ignoto, furono uccisi, insieme con il loro imperatore, il 13 marzo 222[126]. Zosimo, a tal riguardo, scrive:

---

120 *Supra*, p. 12 ss.

121 *Supra*, p. 16 ss.

122 L'opera ulpianea, alla fine del III secolo, era ampiamente apprezzata: ne rende testimonianza, in primo luogo, una costituzione di Diocleziano del 290, nella quale il giurista è elogiato come *vir prudentissimus* che operò *ad perennem scientiae memoriam* e una famosa iscrizione di Efeso (*Inschriften von Ephesos*, nr. 217). Quanto al giudizio formulato dalla cancelleria dioclezianea v. [T. 17] C. 9.41.11: Imperatores Diocletianus, Maximianus. *Divo Marco placuit eminentissimorum quidem necnon etiam perfectissimorum virorum usque ad pronepotes liberos plebeiorum poenis vel quaestionibus non subici, si tamen propioris gradus liberos, per quos id privilegium ad ulteriorem gradum transgreditur, nulla violati pudoris macula adspergit*. 1. *In decurionibus autem et filiis eorum hoc observari vir prudentissimus Domitius Ulpianus in publicarum disputationum libris ad perennem scientiae memoriam refert*. Su questa costituzione dioclezianea v. Corcoran 2000, 63, che riporta l'ipotesi di Honoré 1994², 156-162, in part. 161, secondo la quale l'estensore dell'elogio di Ulpiano sarebbe stato il giurista Aurelius Arcadius Charisius. Va tenuto conto, inoltre, anche di *Inschr. von Ephesos* nr. 217: sulla fortuna del *de officio proconsulis* tra III e IV secolo e, di conseguenza, su questa ormai famosa iscrizione posso rinviare a Marotta 2004, in part. 19 ss., nonché adesso, il prezioso contributo di Filippini 2019, 53.

123 Filippini 2019, in part. 39 s. Carboni 2017, 86 e 231, viceversa, si attiene alle conclusioni dell'Honoré.

124 [T. 10] C. 4.65.4.1.

125 HA. *Hel*. 14.7. Una messa a punto sui prefetti al pretorio d'età severiana in Coriat 2007, 179-198. Su Antiochianus e il suo ignoto collega (nrr. 18 e [forse] 17) 195 s., ove altri ragguagli.

126 Dio (Xiph.) 79.21.1; Hrd. 5.8.8: v. Modrzejewski, Zawadzki 1967, 586, nonché de Arrizabalaga y Prado 2010, 258.

[T. 36] *hist. nov.* 1.11.1-3 Οὗτος νέος ὢν ἔτι φύσεως εὖ ἔχων ἀγαθὰς ἅπασιν ἐπὶ τῇ βασιλείᾳ δέδωκεν ἔχειν ἐλπίδας, ἐπιστήσας ὑπάρχους τῇ αὐλῇ Φλαυιανὸν Χρηστόν, ἄνδρας τῶν τε πολεμικῶν οὐκ ἀπείρους τὰ ἐν εἰρήνῃ διαθεῖναι καλῶς ἱκανούς. Μαμαίας δὲ τῆς τοῦ βασιλέως μητρὸς ἐπιστησάσης αὐτοῖς Οὐλπιανὸν ἐπιγνώμονα ὥσπερ χοινωνὸν τῆς ἀρχῆς, ἐπειδὴ νομοθέτης ἦν ἄριστος τὸ παρόν εὖ διαθεῖναι τὸ μέλλον εὐστόχως συνιδεῖν δυνατός, ἐπὶ τουτῷ δυσχεράναντες ἀναίρεσιν αὐτῷ μηχανῶνται λαθραίαν οἱ στρατιῶται. Αἰσθομένης δὲ τούτου Μαμαίας, ἅμα τῷ φθάσαι τὴν ἐπίθεσιν τοὺς ταῦτα βουλεύσαντας ἀνελούσης, κύριος τῆς τῶν ὑπάρχων ἀρχῆς Οὐλπιανὸς καθίσταται μόνος. ἐν ὑποψίᾳ δὲ τοῖς στρατοπέδοις γενόμενος (τὰς δὲ αἰτίας ἀκριβῶς οὐκ ἔχω διεξελθεῖν διάφορα γὰρ ἱστορήκασιν περὶ τῆς αὐτοῦ προαιρέσεως) ἀναιρεῖται στάσεως κινηθείσης, οὐδέ τοῦ βασιλέως ἀρκέσαντος αὐτῷ πρὸς βοήθειαν.

Severo Alessandro che era ancora giovane e di buona natura, fece sorgere in tutti buone speranze per il regno, avendo nominato a corte, come prefetti del pretorio, Flaviano e Cresto, uomini non inesperti di questioni militari, e capaci di sistemare bene le questioni di pace. Però, poiché Mamea, madre dell'imperatore, impose a costoro come ἐπιγνώμων e come partecipe del potere Ulpiano, dato che questi era capacissimo 'legislatore' e sapeva ben sistemare la situazione del momento e opportunamente coordinare quella dell'avvenire, i soldati, adiratisi per questo, gli prepararono segretamente la fine. Avvistasi di ciò Mamea e, contemporaneamente all'aver prevenuto l'attacco, avendo fatto uccidere chi aveva concertato queste cose, Ulpiano resta solo padrone del potere dei prefetti. Ma caduto in sospetto presso i soldati – non sono in grado di spiegarne con esattezza la causa, perché gli storici informano in modo differente sui suoi piani –, è ucciso in una sommossa: non gli bastò neppure l'aiuto dell'imperatore.

Più rapidamente ne tratta Dione, ma il passo è sunteggiato da Sifilino:

[T. 13] Dio (Xiph.) 80.1.1 Ἀλέξανδρος δὲ μετ' ἐκεῖνον εὐθὺς αὐταρχήσας Δομιτίῳ τινὶ Οὐλπιανῷ τήν τε τῶν δορυφόρων προστασίαν καὶ τὰ λοιπὰ τῆς ἀρχῆς ἐπέτρεψε πράγματα.

Alessandro divenne imperatore e affidò a un tal Domizio Ulpiano la prefettura del pretorio e le restanti competenze relative al supremo potere (…)[127]

[T. 14] Dio (Xiph.) 80.1.2 ὁ Οὐλπιανὸς πολλὰ μὲν τῶν οὐκ ὀρθῶς ὑπὸ τοῦ Σαρδαναπάλλου πραχθέντων ἐπηνώρθωσε, τὸν δὲ δὴ Φλαουιανὸν τόν τε Χρῆστον ἀποκτείνας, ἵνα αὐτοὺς διαδέξηται, καὶ αὐτὸς οὐ πολλῷ ὕστερον ὑπὸ τῶν δορυφόρων ἐπιθεμένων οἱ νυκτὸς κατεσφάγη, καίτοι καὶ πρὸς τὸ παλάτιον ἀναδραμὼν καὶ πρὸς αὐτὸν τὸν αὐτοκράτορα τήν τε μητέρα αὐτοῦ καταφυγών.

Ulpiano raddrizzò molte cose che non erano state ben fatte da Sardanapalo, dopo aver fatto uccidere Flaviano e Cresto per succedere a loro, non molto tempo dopo fu ucciso anche lui dai pretoriani, i quali lo assalirono di notte, nonostante fosse accorso al *Palatium* e si fosse rifugiato presso l'imperatore stesso e presso la madre di lui (…).

[127] Il testo prosegue, *infra*, p. 27.

COPIA AUTORE

Cosa indica in Zosimo il termine ἐπιγνώμων[128]? Quasi certamente *custos* e, dunque, *lato sensu* protettore[129]. Si concedeva a Ulpiano – in conformità con una visione del potere distante da ogni forma di tirannia o di personalismo – un ruolo particolare quale responsabile dei comportamenti del principe e della sua educazione politico-istituzionale. Non si può supporre – proprio perché questo testo fa parte dell'introduzione della *Storia Nuova* – che Zosimo abbia inventato qualcosa o attribuito al III un concetto del V secolo. Sue fonti per tale periodo furono, da un canto, Dexippos, dall'altro l'*epitome de Caesaribus* e Ammiano Marcellino, del quale, purtroppo, abbiamo perso i primi tredici libri. Appare abbastanza persuasiva la congettura che lo storico antiocheno abbia usato il termine *custos* e che Zosimo l'abbia tradotto con ἐπιγνώμων[130].

Il passo della *historia nova* – che può e deve riconnettersi a quello dioneo[131] – è stato utilizzato come argomento a favore dell'ipotesi della cosiddetta "superprefettura". Lo Howe[132] e lo Pflaum[133] sostengono che, in tre circostanze almeno, la prefettura del pretorio fu tenuta non da un collegio indivisibile di due, ma da tre, dei quali uno in funzione di "superprefetto". I casi di superprefettura risulterebbero non meno di tre: al tempo di Cleandro (189-190), che lo fu assieme a Giuliano e a Regillo; nel 193, quando, nella battaglia diplomatica ingaggiata tra Didio Giuliano e Settimio Severo, il primo nominò *praefecti praetorio* personaggi che anche il secondo aveva indicato perché di suo gradimento[134]; nel 222 con Ulpiano. Si tratta di momenti eccezionali e di brevissima durata – il più lungo, quello di Cleandro, non superò i sei mesi – che confermano la valutazione di Cassio Dione, il quale, nel discorso di Mecenate, definiva foriera di confusione e di tumulti la prefettura a tre[135]. Come si sottolineava, lo Howe e lo Pflaum tentarono di attribuire a questo fenomeno una maggiore estensione. Ma i riscontri – che lo Howe[136] credeva di aver individuato nell'esame delle vicende di Plauziano – non conducono a nulla, dal momento che questi non è mai stato, in senso proprio, un superprefetto, ma, per un non breve periodo di tempo, l'unico prefetto in carica[137]. Lo Pflaum[138], va-

---

[128] Una ricognizione sul suo significato nel vocabolario istituzionale greco, in Faro 2002, 251-287, in part. 260-263.

[129] Il biografo dell'*Historia Augusta* sottolinea come Severo Alessandro non concedesse nessuna udienza privata cui non presiedesse anche Ulpiano e come il giurista fosse sempre al suo fianco nel tribunale imperiale: HA. *Alex*. 31.2-3 [T. 28 e 29]; 67.2 [T. 32]. In HA. *Alex*. 51.4 [T. 31] il biografo sottolinea: (...) *Ulpianum pro tutore habuit*. (...). Egli, inoltre, non concedeva nessuna udienza privata se non a Ulpiano: HA. *Alex*. 67.2 [T. 32]: cfr. Honoré 2002², 34. Una conferma anche in Sincello, p. 673 17D [T. 40] (*infra*, nt. 208).

[130] Grosso 1967, 128.

[131] In Cassio Dione (Xiphilinus) il sostantivo *epanorthotés* (cfr. *diorthotés* e *kartorthotés*) appartiene al medesimo ambito semantico utilizzato per descrivere le riforme delle istituzioni: Freyburger-Galland 1997, 124.

[132] Howe 1942, 51 s.

[133] Pflaum 1948, 43 e nt. 1. Da ultimo concedono ancora credito all'ipotesi della superprefettura Faro 2002, 251-287, in part. 260-263 e McHugh 2018, 103. Così sostanzialmente anche Rocco 2021, 87.

[134] Su tali vicende cfr. Grosso 1968a, 9 ss.

[135] Dio 52.24.1-2 (…) τῶν δὲ δὴ ἱππέων δύο τοὺς ἀρίστους τῆς περὶ σὲ φρουρᾶς ἄρχειν· τό τε γὰρ ἑνὶ ἀνδρὶ αὐτὴν ἐπιτρέπεσθαι σφαλερὸν καὶ τὸ πλείοσι ταραχῶδές ἐστι. Δύο τε οὖν ἔστωσαν οἱ ἔπαρχοι οὗτοι, ἵν᾽ ἂν καὶ ὁ ἕτερος αὐτῶν ἐπαίσθηταί τι τῷ σώματι, μήτι γε καὶ ἐνδεὴς τοῦ φυλάξοντός σε εἴης· καὶ καθιστάσθωσαν ἐκ τῶν πολλάκις τε ἐστρατευμένων καὶ πολλὰ καὶ ἄλλα διῳκηκότων. ([…] i due migliori elementi scelti tra i cavalieri devono essere invece a capo della tua guardia del corpo personale, giacché da un lato è pericoloso affidarne il comando a uno solo, ma dall'altro potrebbe provocare scompiglio il fatto di affidarla a più di due).

[136] Howe 1942, 14, 42-44.

[137] V. Grosso 1968a, 7 ss.

[138] Pflaum 1948, 41-45. *Contra* Grosso 1964, 262-271; Grosso 1968b, 209.

COPIA AUTORE

lendosi di un'iscrizione nella quale Cleandro era ricordato come *a pugione*, concluse che questi fosse prefetto del pretorio *a pugione*[139] e, dunque, superprefetto: qualcosa, dunque, di non dissimile da quello che poi sarebbe stato Ulpiano in quanto ἐπιγνώμων. Ma Fulvio Grosso[140] ha osservato che contrasta con le consuetudini epigrafiche omettere, in un'iscrizione, il titolo di prefetto. L'epigrafe, precedendo la nomina di Cleandro a prefetto, allude, invece, a una carica di più basso profilo, quella, appunto di *a pugione*.

Un dato è certo. Ulpiano ha interpretato, in uno specifico momento della vita di Alessandro, un ruolo eccezionale[141]. Alla fine del II secolo o agli inizi del III ricorre due volte, in testi letterari, il titolo di *parens* (Commodo con il prefetto L. Iulius Vehilius Gratus Giulianus[142], Caracalla con il senatore Fabio Cilone[143]). Ma è più determinante trovarne menzione in un documento ufficiale della cancelleria come C. 4.65.4.1[144], ove Ulpiano è definito *praefectus praetorio et parens meus*. Secondo lo Pflaum il giurista avrebbe legiferato e reso giustizia, mentre i suoi colleghi avrebbero conservato il comando effettivo delle coorti pretorie, occupandosi, in tal modo, della sicurezza del *princeps*[145]. Ma, in tal caso, sarebbero stati Flaviano e Cresto i veri *custodes* di Alessandro: sicché non avrebbe alcun senso attribuire a Ulpiano il ruolo di superprefetto. Appare, pertanto, più fondata l'ipotesi di Fulvio Grosso, secondo il quale con il titolo di ἐπιγνώμων (*custos*) non si istituì alcuna "superprefettura", fornendo tale termine unicamente il pretesto per affiancare un terzo prefetto ai due già in carica[146].

Che Flavianus e Geminius Chrestus[147] siano stati giustiziati (forse durante l'estate del 222[148]) per ordine di Mamea o dello stesso Ulpiano[149] è estremamente arduo, se non addirittura impossibile, stabilire. Però chi esclude *a priori* ogni responsabilità di Ulpiano, si conforma

---

139 V. HA. *Comm*. 6.13 e *CIL* 6.41118 = *AÉ* 1961, 280; *AÉ* 2010, 158; *AÉ* 2011, 123 *T(ito) Aio Sancto co(n)s(uli) / procur(atori) alimentorum / praef(ecto) aerari(i) praef(ecto) / Aegypti a rationibus / proc(uratori) ration(is) privatae / ab epistulis Graecis / M(arcus) Aurelius Cleander / a cubicul(o) et a pugione / Imp(eratoris) Commodi Aug(usti) et / Asclepiodotus a rat(ionibus) / et a memoria / heredes / pro voluntate e[ius] / [- - -?]*.

140 Grosso 1968b, 210 ss.

141 Ripercorre le tappe di questo rapporto McHugh 2018, 87-114.

142 Dio 72.14.1: Grosso 1964, 317 ss., in part. 318.

143 Dio 77.4.2: Grosso 1964, p. 318.

144 [T. 10] *Et divi Pii et Antonini litteris certa forma est, ut domini horreorum effractorum eiusmodi querellas deferentibus custodes exhibere necesse habeant nec ultra periculo subiecti sint. Quod vos quoque adito praeside provinciae impetrabitis. qui si maiorem animadversionem exigere rem deprehenderit, ad Domitium Ulpianum praefectum praetorio et parentem meum reos remittere curabit*. pp. k. dec. Alexandro A. cons. [a. 222].

145 Pflaum 1948, 41 ss.; Pflaum 1960b, 765.

146 Grosso 1967, 130; Grosso 1968b, 210 ss. Lo si percepisce anche alla luce della testimonianza del biografo dell'*Historia Augusta*: [T. 28] HA. *Alex*. 31.3 *cum autem alterum adhibuit, et Ulpianum rogari iussit*. Cfr., inoltre, HA. *Alex*. 31.2 [T. 29].

147 Iulius Flavianus: *PIR*^{2}, F 180; I 312. Geminius Chrestus: *PIR*^{2}, G 144. Quest'ultimo, prefetto d'Egitto dal 219 al 221, era a Roma nel 222 disponibile per la nomina a *praefectus praetorio*. V. la sintesi di Coriat 2007, in part. 196 (nrr. 19 e 20), ove altri riferimenti. Non sappiamo se con Cresto debba identificarsi quel personaggio che, per sottrarsi alla nomina a prefetto del pretorio, si sarebbe addirittura dato alla fuga: HA. *Alex*. 19.1. Su entrambi v. Howe 1942, 75, nr. 34-35. Sul contesto storico-politico in cui si iscrive la prefettura pretoriana di Ulpiano v. Letta 1991, 688-692; Mazza 1996, 295-300.

148 Probabilmente prima del 1 dicembre 222. Altrimenti non si spiegherebbe perché Severo Alessandro, in C. 4.65.4.1, non avesse scritto *ad praefectos meos*: v. Grosso 1968b, 209-210.

149 Sul punto, da ultimo, McHugh 2018, 109 s.

al pregiudizio, in forza del quale, un giurista, in quanto uomo di studi, sarebbe estraneo, per principio, a siffatti modi di interpretare l'attività politica e l'esercizio del potere[150].

La nomina di Ulpiano a prefetto del pretorio deve datarsi alla tarda primavera del 222, poche settimane dopo il 31 marzo, quando egli era ancora, inequivocabilmente, *praefectus annonae*. Secondo l'*Historia Augusta* Mamea inizialmente non gli era favorevole. Forse responsabili della posizione preminente da lui assunta furono Mesa e, secondo Ronald Syme[151], Valerius Comazon[152]. La prima, sorella di Iulia Domna, doveva conoscerlo fin dai tempi di Papiniano:

> [T. 31] HA. *Alex*. 51.4 *Ulpianum pro tutore habuit, primum repugnante matre, deinde gratias agente, quem saepe a militum ira obiectu purpurae suae defendit, atque ideo summus imperator fuit, quod eius praecipue consiliis rem p. rexit*.

Un indizio sui preesistenti legami di Ulpiano con la *familia* imperiale si rinviene, forse, nel II libro del suo *de censibus* (databile, scrive l'Honoré[153], al 213-214), lì dove il giurista ricorda che Caracalla avrebbe permesso alla cugina Iulia Mamaea di conservare la dignità consolare acquistata grazie al suo primo matrimonio, quantunque in seguito ella si fosse coniugata con un personaggio di rango minore[154]. Il suo secondo marito era, in effetti, Gessius Marcianus, padre di Alexianus, il futuro imperatore Alexander Severus[155]. Ulpiano, in questa circostanza, non riferiva il contenuto di un rescritto emanato e pubblicato secondo la normale procedura, ma il mero resoconto di un'*interlocutio de plano* e, dunque, di una decisione decretale assunta al di fuori del tribunale imperiale avente ad oggetto un privilegio concesso da una *constitutio personalis, quae ad exemplum non trah<itur>*[156]. In conclusione un episodio di cui il giurista era venuto a conoscenza per altre vie (*ut scio* […]) rispetto allo spoglio di archivio o alla consultazione della letteratura giurisprudenziale. Una testimonianza che parrebbe confermare – ma nulla più di questo – i rapporti di Ulpiano con il ramo siriano della *familia* imperiale[157].

6. *L'anno della morte*

È arduo da affrontare e da risolvere il problema della datazione della sua morte[158]. I fatti – che conosciamo attraverso l'epitome di Sifilino – si succedettero più o meno così:

---

[150] Ha ragione Grosso 1968b, 210, in polemica con Passerini 1939, 325, a sostenere che Ulpiano non fu soltanto un 'avvocato orientale', alieno da ogni bramosia di potere. V. anche Talamanca 1977, 249 e nt. 94.

[151] Syme 1984, 865.

[152] *PIR*^{2}, V, 59; Pflaum 1960b, 752-756; Leunissen 1989; Okoń 2017, n. 977.

[153] Honoré 2002^2, 189-190. Ma v., *infra*, p. 129 ss.

[154] [T. 8] D. 1.9.12pr. *Nuptae prius consulari viro impetrare solent a principe, quamvis perraro, ut nuptae iterum minoris dignitatis viro nihilominus in consulari maneant dignitate: ut scio Antoninum Augustum Iuliae Mamaeae consobrinae suae indulsisse*: (*frg*. 2, *infra*, p. 285 ss).

[155] Cfr. HA. *Hel*. 5.3.

[156] Ulp. 1 *inst*., D. 1.4.1.2. Cfr. Coriat 1997, 98 ss.; cfr., inoltre, Coriat 2014, 180 s. V., inoltre, Moreno Resano 2008, 461-490, ove altra bibl. *Infra*, frg. 9, p. 237.

[157] Honoré 2002^2, 24.

[158] Zosimo sostiene che esistevano due versioni sulla causa della sua morte. In realtà, alla luce dello spoglio complessivo delle fonti, ce ne è pervenuta una sola. Grosso 1968b, 212, contesta, come una forzatura, il tentativo

[T. 13] Dio (Xiph.) 80.1.1 (…) καὶ αὐτὸς οὐ πολλῷ ὕστερον ὑπὸ τῶν δορυφόρων ἐπιθεμένων οἱ νυκτὸς κατεσφάγη, καίτοι καὶ πρὸς τὸ παλάτιον ἀναδραμὼν καὶ πρὸς αὐτὸν τὸν αὐτοκράτορα τήν τε μητέρα αὐτοῦ καταφυγών.

(…) non molto tempo dopo fu ucciso anche lui dai pretoriani, i quali lo assalirono di notte, nonostante fosse accorso al *Palatium* e si fosse rifugiato presso l'imperatore stesso e presso la madre di lui.

[T. 15] Dio (Xiph.) 80.2.3-4 ζῶντος δ᾽ οὖν ἔτι αὐτοῦ στάσις μεγάλη τοῦ δήμου 2 πρὸς τοὺς δορυφόρους ἐκ βραχείας τινὸς αἰτίας ἐγένετο, ὥστε καὶ ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας μάχεσθαί τε ἀλλήλοις καὶ πολλοὺς ὑπ᾽ ἀμφοτέρων ἀπολέσθαι. ἡττώμενοι δὲ οἱ στρατιῶται πρὸς ἔμπρησιν τῶν οἰκοδομημάτων ἐτράποντο: κἀκ τούτου δείσας ὁ δῆμος μὴ καὶ πᾶσα ἡ πόλις 4. φθαρῇ, καὶ ἄκων σφίσι συνηλλάγη. ταῦτά τε οὖν ἐγένετο, καὶ ὁ Ἐπάγαθος, ὡς καὶ αἴτιος τῷ Οὐλπιανῷ τοῦ ὀλέθρου τὸ 3 πλέον γενόμενος, ἔς τε Αἴγυπτον ὡς ἄρξων αὐτῆς ἐπέμφθη, ἵνα μή τις ἐν τῇ Ῥώμῃ κολασθέντος αὐτοῦ ταραχὴ γένηται, κἀκεῖθεν ἐς Κρήτην ἀπαχθεὶς ἐδικαιώθη.

Mentre egli <Ulpiano> era ancora in vita, a causa di una questione di poca importanza scoppiò contro i pretoriani una ribellione così violenta da parte del popolo che entrambe le fazioni combatterono per tre giorni e persero la vita molti uomini sia da una parte sia dall'altra. Ma quando i soldati, i quali avevano avuto la peggio, si misero a incendiare le case, il popolo, nel timore che l'intera città andasse in rovina, venne suo malgrado a patto con loro. 4. In seguito Epagato, che era stato il principale responsabile della morte di Ulpiano, fu inviato in Egitto con l'incarico di prefetto, affinché a Roma non sorgesse alcun disordine nel caso in cui egli fosse stato punito lì. Condotto poi a Creta, fu giustiziato.

Un conflitto tra popolo e pretoriani aveva dato luogo a scontri di estrema violenza che si protrassero per tre giorni. I secondi si imposero minacciando di dar fuoco alla città[159]. Approfittò del dissidio – allorché il giurista, una volta eliminati Flaviano e Cresto, era di fatto divenuto il capo del nuovo collegio costituito con Didio Marino e con Domizio Onorato[160] – un certo Marco Aurelio Epagato, un'equivoca figura di cortigiano. Costui, un liberto già influente al tempo di Caracalla[161], fu forse il principale artefice di quella concatenazione di eventi che determinò la morte di Ulpiano. I pretoriani aggredirono il loro prefetto di notte. Questi fuggì sul *Palatium*. Ma né Mamea, né Alessandro furono in grado di difenderlo. Epagato avrebbe rivestito il cruciale incarico di capocubicolario: si può forse presumere che, in tali cir-

di intravedere in un breve passo di Sincello – che a suo giudizio si inalvea nella tradizione dionea e dei cronografi (attraverso Eusebio: Schoene 1866, II, 178) – un'altra versione: Sincello, p. 673 17D [T. 40]. V. anche [T. 34] Ieronimus, *chron. ad ann. Abr.* 2240 (a.226), p. 215 Helm, *Ulpianus iuris consultus assessor Alexandri insignissimus habetur*; cfr. Cass. *chronicon* (p. 146 Mommsen MGH a.a., 11) 918. Ma, in senso contrario, si esprime Passerini 1939, 326.

[159] Questi tre giorni di disordini, nel *chronicon Paschale* (διανυκτέρευσις), sono registrati per il 223: *MGH Auctores Antiquissimi* IX, Berlin 1892, 227. I moti sarebbero anteriori, secondo Modrzejewski, Zawadzki 1967, 585, al 9 settembre del 223. Al contrario, secondo Faro 2002, 252-257, διανυκτέρευσις significa semplicemente veglia. Di conseguenza il testo del *chronicon* non potrebbe essere adoperato per datare i disordini che precedettero l'assassinio del giurista.

[160] *Infra*, pp. 30 s.

[161] Dio 77.21.2. Ma capace anche di guadagnare la fiducia di Macrino: 78.39.1.

costanze, si sia adoperato per affrettare o per facilitare l'assassinio del giurista. In effetti la possibilità stessa di accedere al *Palatium* – che poteva risultare tanto ardua quanto quella in una fortezza – implicava qualche complicità interna. In sua assenza, anche una forza militare organizzata avrebbe incontrato più di un ostacolo a penetrarvi. Si è supposto che Epagato, segretamente alleato dei pretoriani, abbia lasciato passare gli assassini del giurista, senza frapporre ostacoli[162]. Probabilmente i progetti di riforma ulpianei colpivano gli interessi non dei soli *milites* e, in primo luogo, dei pretoriani, ma anche dei cortigiani – i Cesariani palatini –, minacciandone privilegi e abusi[163]. Ma in un primo momento – forse perché Alessandro e Mamea non si sentirono sufficientemente forti da sfidare i pretoriani – egli fu promosso[164] e inviato in Egitto come prefetto. Soltanto in seguito, condotto a Creta, vi fu giustiziato.

La situazione di pericolo aveva probabilmente già convinto Ulpiano ad associarsi, nei primi mesi del 223, come colleghi Didio Marino e Domizio Onorato[165]. Ma l'unico dato certo è che il 1 dicembre del 222 Ulpiano era in vita e verosimilmente, dopo l'eliminazione di Flaviano e Cresto, unico *praefectus* in carica[166].

Il 228 come data della morte del giurista[167] – ipotesi prevalente fino a circa cinquanta anni fa – si affermò per due ordini di ragioni. Cassio Dione – legato imperiale in *Pannonia Superior*, secondo la *communis opinio*, tra il 226 e il 228 – fu accusato dai pretoriani "davanti a Ulpiano"[168] (πρὸς τῷ Οὐλπιανῷ):

> [T. 16] Dio (Xiph.) 80.4.2 τοσαύτη γὰρ ἄμα τρυφῇ καὶ ἐξουσίᾳ ἀνεπιπληξίᾳ τε χρῶνται ὥστε τολμῆσαι τοὺς ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ τὸν ἄρχοντα σφῶν Φλάουιον Ἡρακλέωνα ἀποκτεῖναι, καὶ τοὺς δορυφόρους πρὸς τῷ Οὐλπιανῷ καὶ ἐμὲ αἰτιάσασθαι ὅτι τῶν ἐν τῇ Παννονίᾳ στρατιωτῶν ἐγκρατῶς ἦρξα, καὶ ἐξαιτῆσαι, φοβηθέντας μὴ καὶ ἐκείνους τις ὁμοίως τοῖς Παννονικοῖς ἄρχεσθαι καταναγκάσῃ.
>
> La boria, l'arbitrio e la protervia della loro condotta (*scil*. dei soldati) erano tali che quelli che si trovavano in Mesopotamia ebbero persino l'ardire di uccidere il loro comandante, Flavio Eracleone, mentre i pretoriani accusarono me presso Ulpiano per aver comandato i soldati

---

[162] Grosso 1968b, 213-214.

[163] Grosso 1968b, 218. Radicalmente differente la ricostruzione dei fatti proposta adesso da McHugh 2018, 110 ss.: Epagato, nominato *praefectus annonae* come successore di Ulpiano (p. 105), avrebbe artatamente provocato una carestia a Roma (carestia cui, a suo avviso, farebbe riferimento Cedrenus *histor. comp.* 256C 4-5.). Tutto ciò avrebbe contribuito a esarcebare ulteriormente i rapporti tra plebe e pretoriani. Questi ultimi ne avrebbero approfittato: e giovandosi dell'aiuto di Epagato, avrebbero immediatamente colto tale occasione per uccidere il giureconsulto che stava insidiando i loro privilegi al fine di ripristinare la *militum disciplina*. Occorre, però, rilevare, a tal riguardo, che Cassio Dione (80.2.3) [T. 15] tiene a sottolineare che gli scontri tra plebe e pretoriani sarebbero stati innescati da "una questione di poca importanza". Non mi parrebbe tale un problema come una carestia.

[164] Dunque quasi a una sorta di *promoveatur ut amoveatur*: così Mercogliano 1993, 400 ss., 406.

[165] Modrzejewski, Zawadzki 1967, 568 ss. Quanto tempo sia trascorso è però difficile da determinare. Zonara [T. 42] (12.15 [9-21]) che, a volte, riassume molto meglio di quanto non faccia Xiphilinus, l'opera di Cassio Dione, sostiene anch'egli, confermando la notizia che si trae dalla lettura dell'epitome di Xiphilinus (*infra*, nt. 206), che la morte di Ulpiano sarebbe avvenuta poco dopo l'eliminazione di Flavianus e Geminius Chrestus, quando Ulpiano era rimasto unico *praefectus praetorio* in carica: sul punto v. McHugh 2018, 110.

[166] *Supra*, nt. 144.

[167] Sulla quale, invero, insistono ancora Guarino 1994, 431-433 e Bauman 1995, 385-399, nonché, con una più analitica disamina delle fonti, Faro 2002, in part. 264.

[168] Sulla complessa interpretazione di questo passo v. Modrzejewski, Zawadzki 1967, 580 ss.

COPIA AUTORE

della Pannonia con piglio risoluto, reclamando per giunta la mia consegna, nel timore che qualcuno imponesse loro la medesima disciplina militare adottata con le truppe pannoniche.

Questo rilievo, se assunto nel suo significato letterale, mal si concilia a ben vedere con una cronologia alta della morte di Ulpiano[169]. Ma Fulvio Grosso ha ante-datato l'inizio della legazione di Dione in Pannonia al 223[170]. A suo giudizio, non dovrebbe dubitarsi del fatto che gli avvenimenti narrati dallo storico avrebbero avuto luogo quando Ulpiano era ancora in vita e, dunque, nel corso di quell'anno[171]. Inoltre lo stesso Cassio Dione (80.1.2) afferma che il giurista fu ucciso dai pretoriani "non molto tempo dopo" l'assassinio di Flaviano e di Cresto[172].

Come a suo tempo osservò lo Howe[173], la scelta dell'anno 228 si conforma a una convinzione di Sebastien Le Nain de Tillemont[174]. A suo giudizio successori di Ulpiano furono Giulio Paolo e un tale Decimo. Dal momento che il secondo sarebbe divenuto, se si dà credito a una testimonianza del *Codex Iustinianus* successivamente corretta[175], prefetto del pretorio proprio in quest'anno, l'assassinio di Ulpiano avrebbe preceduto di poco tale promozione.

Quanto al problema della datazione dell'assassinio di Ulpiano, prove senz'altro rilevanti emergono dallo spoglio dei papiri e delle epigrafi. Sappiamo che, nel gennaio del 222, Domizio Onorato – celebrato come *patronus clarissimus vir*[176] nell'albo dei decurioni di Canosa

---

[169] In effetti parrebbe quasi che il giurista fosse ancora in vita nel 226-228, quando i pretoriani accusarono Cassio Dione. Proprio per questo Modrzejewski, Zawadzki 1967, 581s. e Cleve 1988, 122, al fine di conciliare la testimonianza dionea con ciò che emerge dal P. *Oxy* 31 2565 e dall'*album Canusinum* (*infra*, p. 30), traducono in tal modo: "giungono (*scil*. i soldati) a un tale livello di mollezza, licenza e dissolutezza che … i pretoriani insorsero, come prima contro Ulpiano, così anche contro di me". Bauman 1995, 389, che accetta la cronologia bassa della morte di Ulpiano, ritiene che, se anche ammettiamo che Dione si riferisse a due episodi distinti, essi devono essere molto vicini nel tempo. Honoré 2002², 32 s. (che accoglie la cronologia alta) non prende posizione esplicita sul problema.

[170] Grosso 1968b, 217; Letta 1979, 130. *Contra* Bauman 1995, 391 e Faro 2002, 258 s. Anche McHugh 2018, 97, ritiene che lo storico abbia assunto il governo della *Pannonia superior* soltanto tra il 226 e il 228.

[171] Grosso 1968b, 217-218.

[172] Come è ovvio l'espressione οὐ πολλῷ ὕστερον non indica necessariamente uno spazio temporale di pochi giorni o di pochi mesi. A tal riguardo l'osservazione di Faro 2002, 258, è pienamente condivisibile, quantunque risulti altrettanto inverosimile prolungarlo (come di fatto vorrebbe Silvano Faro) fino a cinque o, addirittura sei anni (222-223/228). Uno *status quaestionis* del complesso problema della datazione dei fatti narrati in Dio (Xiph.) 80.4.2 si propone in Markov 2016, 57-62, in part. 58 ss., ove altri ragguagli.

[173] Howe 1942, 100-105, che propendeva, in effetti, per il 223, come ricorda opportunamente Marcone 2004, 745. V., per un quadro che non ha potuto tener conto del contributo del Modrzejewski e dello Zawadzki, Kunkel 2001² [1967], 246.

[174] Le Nain de Tillemont 1691, 210-213. Ma come hanno osservato Modrzejewski, Zawadzki 1967, 570, quest'ipotesi fu formulata dall'erudito francese con estrema prudenza

[175] C. 1.54.2: il titolo *p(raefecto) p(raetorioi* dopo il nome del destinatario era riportato in alcuni manoscritti. Nell'edizione del Gothofredus, utilizzata dal Tillemont, lo si riportava. Successivamente gli editori e, in particolare, Paul Krüger l'hanno eliminato, ritenendolo ingiustificato.

[176] HA. *Alex*. 21.3-5 *Praef. praetorii suis senatoriam addidit dignitatem, ut viri clarissimi et essent et dicerentur; 4 quod antea vel raro fuerat vel omnino diu non fuerat, eo usque ut, si quis imperatorum successorem praef. praet. dare vellet, laticlaviam eidem per libertum summitteret, ut in multorum vita Marius Maximus dixit. 5 Alexander autem idcirco senatores esse voluit praef. praet., ne quis non senator de Romano senatore iudicaret*. (Ai suoi prefetti del pretorio conferì in aggiunta la dignità senatoria, affinché entrassero nel rango dei clarissimi, e ne ricevessero l'epiteto; ciò che in passato o era avvenuto raramente o non era avvenuto comunque per lungo tempo, di modo che, come racconta Mario

del 223[177] – era ancora prefetto d'Egitto. Dal momento che il clarissimato e il rango consolare si ottenevano, secondo la prassi adottata durante il regno di Alessandro (ma già inaugurata, secondo Cassio Dione[178], da Settimio Severo), da prefetto del pretorio, sembra logico concludere che nel 223 – quando fu redatto l'albo dei decurioni di questa città – Domizio Onorato comandasse o, addirittura, avesse già comandato le coorti. Parimenti M. Aedinius Iulianus, il suo successore in Egitto nel 223, fu promosso al pretorio nel corso del medesimo anno[179]. In effetti l'albo esordisce elencando i *patroni* della *colonia*: ad Appio Claudio Giuliano[180] console designato per il 224, fanno seguito, subito dopo, i prefetti o gli ex prefetti del pretorio ben noti grazie ad altri riscontri: Lorenio Celso ed Edinio Giuliano, Didio Marino e Domizio Onorato. Se Ulpiano, al più tardi tra ottobre e novembre del 223 (quando l'*album* fu redatto)[181], fosse stato ancora in vita, è certo che i Canosini lo avrebbero senza dubbio annoverato tra i loro *patroni*[182].

La pubblicazione, nel 1966, del papiro latino di Ossirinco nr. 2565, che riferisce un documento databile tra il maggio e il giugno del 224[183], registra come prefetto d'Egitto – carica ottenuta (lo si è già sottolineato) in falsa ricompensa – quel M. Aurelius Epagathus, che Cassio Dione indicò come il principale responsabile della rovina e della morte di Ulpiano[184]:

P. Oxy 31.2565
AD - 224 Oxyrhynchus
a
[Iuli]ạṇ[o] ẹṭ Cṛịṣpino co(n)s(ulibus)
[an]ṇ[o I]ḶḶ Imp(eratoris) Ạaesaris Marci Aureli

Massimo in molte biografie, se un imperatore voleva sostituire un prefetto del pretorio, gli faceva avere, per mezzo di un liberto il laticlavio. Alessandro, invece, volle che i prefetti del pretorio avessero dignità senatoria al fine che nessuno che non fosse senatore lui stesso avesse a giudicare un senatore romano). V. Modrzejewski, Zawadzki 1967, 597 e nt. 95.

[177] *CIL* 9.338 = *ILS* 6121: Chelotti, Gaeta, Morizio, Silvestrini I, 1990, 35.

[178] Dio 78.13.1. Questo problema incrocia quello dei rapporti tra ordine equestre e ordine senatorio e, di conseguenza, quello della prassi attestata spesso nel corso del III secolo e, in particolare, durante il regno di Alessandro, di cooptare i *praefecti praetorio* in senato: cfr. Spagnuolo Vigorita 2013 [1990], 181 e nt. 97. V. anche Jacques 1986, 81 ss.

[179] Domitius Honoratus: *PIR*², D 151. Aedinius Iulianus: *PIR*², A 113. Su entrambi v. Howe 1942, 76, nr. 37-38; 100-105.

[180] Su questo personaggio e sui suoi rapporti con Giulio Paolo v. Liebs 1997, 173; Hammen 2003, 61 ss.; Nasti 2006, 46 e nt. 37; Pontoriero 2018, 6. Cfr. Paul. 14 *resp*., D. 31.87.3 (ove Claudianus va emendato con Claudius). Paolo, quasi certamente, era ancora in vita tra l'estate del 222 e novembre del 223. Ma non è improbabile che sia sopravvissuto ancora qualche anno a Ulpiano.

[181] Modrzejewski, Zawadzki 1967, 600; Amelotti 1996, 893 s. Chastagnol 1970, 45 ss. Così anche McHugh 2018, 113, che data la morte del giurista al mese di ottobre del 223.

[182] Amelotti 1996, 894. Su *CIL* IX 338 v., ovviamente, anche il commento in Chelotti, Gaeta, Morizio, Silvestrini I, 1990, 45 ss., nonché Salway 2000, 115-172, in part. 168. Molto debole, a tal riguardo, il tentativo di Faro 2002, 260, di screditare l'argomento che si assume dal silenzio dell'*album Canusinum*. Non comprendo infine, proprio a questo proposito, cosa si intenda affermare quando si scrive <il quale (*scil*. Ulpiano)> (fra l'altro nell'ottobre del 223 sarà stato pure super-prefetto, ma, forse, non era formalmente *praefectus praetorio*): ma, come è noto, a partire dal 1 dicembre del 222 Ulpiano era certamente prefetto al pretorio (v. [T. 10] C. 4.65.4.1, *supra*, p. 22 e ntt. 6, 144). V. anche Chastagnol 1992, 224 s.

[183] Erano consoli, infatti, Ap. Claudius Iulianus e L. Bruttius Crispinus: Degrassi 1952, 62.

[184] Crifò 1976, 765. M. Aurelius Epagathus: *PIR*², E 67. L. Cassius Dio: *PIR*², C 492 (*Pannonia Superior*); cfr. Millar 1964, 23-24 e, da ultimo, Davenport 2018, 500.

COPIA AUTORE

[Seve]ṛị Alexạnḍṛịi Pii Felicis Aug(usti)
[men]ṣẹ Ṛaụni ḍịẹ
[Alex]ạ[nd]ṛ(iae) ad Aeg(yptum)
[apud] Ṃ(arcum) Ạụṛelium Ẹpagathum pr(a)ef(ectum) Aeg(ypti)
[. Au]ṛẹḷius Marṣus q(ui) e(t) Serenus
[. . . . p]ṛọfessus est sibi filium na-
[tum es]ṣẹ M(arcum) Aurelium Sarapionem
[. . . . .]ḷ. . [.]. . . . ṃ. . . . ϰạὶ ὡς χ(ρηματίζει)
[. . . . .] ṣụa pri(die) Ịḍ(us) Aug(ustas) q(uae) f(uerunt)
[Grato] ẹ[t] Ṣẹḷeụcọ co(n)s(ulibus)
b
(mano 2) Ịụḷiạṇ[-ca.?-]
. a. . . [-ca.?-]
Tibeṛị[-ca.?-]
fort. . . . [-ca.?-]
filiam. . [-ca.?-]
Tḥeọ[-ca.?-]
Iuniaṣ q[(uae) f(uerunt) -ca.?-]

Un tal Aurelius Marsus, detto anche Serenus, dichiara la nascita di suo figlio Sarapio. L'atto è perfezionato innanzi a Marcus Aurelius Epagathus[185]. Ora è evidente che se questi, tra il 26 maggio e il 24 giugno, rivestiva la prestigiosa prefettura d'Egitto, gli avvenimenti che hanno condotto alla morte di Ulpiano ebbero luogo nell'estate del 223, forse nei primi giorni del mese di settembre[186], certamente prima di ottobre o di novembre dello stesso anno, quando l'*album* dei decurioni di Canusium fu compilato[187]. Questo papiro, inoltre, ha tramandato poche linee di una seconda *professio*: la l. 15 propone le lettere iniziali di un nome *Tiberi*[, da identificare con quello del prefetto d'Egitto che ricevette la dichiarazione. Le ll. 14-15 sono state integrate in tal modo: [*apud*] *Tiberi*[*ium Claudium Herennianum praefectum Aegypti*]. Tale personaggio è attestato come prefetto in carica da un papiro del 12 gennaio del 225[188]. Ma, in base alle risultanze del *P. Oxy* 31. 2565, si può congetturare che lo fosse già dalla fine di giugno del 224. Tutto ciò conferma la veridicità del racconto dioneo, dimostrando che la prefettura di Epagato si prolungò, prima di poter procedere alla sua esecuzione, non più dello stretto tempo indispensabile per farlo allontanare da Roma e per far calmare le acque[189].

---

[185] Lévy 1970, 439-449.

[186] Modrzejewski, Zawadzki 1967, 568 ss.; Liebs 1987, 175-183; de Blois 2003, 135-145; Marcone 2004, in part. 743-746.

[187] Modrzejewski, Zawadzki 1967, 600.

[188] *P. Harr.* 68 (= FIRA² *Negotia*, n. 28), 17.

[189] A tal riguardo non persuade, in alcun modo, la ricostruzione di Bauman 1995, 397, che ripropone, in fondo, la medesima ipotesi di Guarino 1994, 431 ss., su una seconda prefettura in Egitto di Epagato. Su questa linea, sostanzialmente, anche Faro 2002, 264, ma con rilievi che, francamente, nel complesso non mi paiono persuasivi.

7. Il giurista e la lotta politica del suo tempo

L'azione riformatrice di Ulpiano ebbe, dunque, breve durata. Il suo programma politico appariva (e, probabilmente, lo fu davvero) ambizioso, in specie se lo si valuta alla luce delle violente reazioni che suscitò. Nell'editto di Severo Alessandro sull'*aurum coronarium* del 30 giugno del 222[190] alcuni studiosi hanno voluto individuare tracce del contributo ulpianeo[191]. Sebbene il testo del provvedimento non possa essere attribuito, né in tutto né in parte, al pensiero del giurista forse ancora *praefectus annonae* quando esso fu emanato[192], è però altrettanto vero che l'annuncio di una politica di restrizione delle spese e, in primo luogo (occorre presumere) di quelle volte ad alimentare il flusso dei donativi ai *milites*, ben si concilia con le principali linee del progetto di governo ulpianeo così come esso può ricostruirsi alla luce delle testimonianze di Cassio Dione e di Zosimo[193]:

> *P. Fayyum* 20, Col. II, ll. 13-16 (…) τ̣ο῀ῦ̣τ̣ο δὲ ο̣ὐ διὰ περιουσίαν πλούτου ποιοῦντα ἀλλὰ δι<ὰ> τὴν ἐμαυτοῦ προαίρεσιν· δε[ῖ] ἐμ[έ, ᾗ ὥ]ρ̣α̣ κ̣α̣ὶ <π>α̣ρ[ί]μει, καίπερ κεκμηκ<ότ>α, τὸ κλῖνον ἀναλήμψασθαι, οὐχ<ὶ> <φ>όρων ζητήσεσειν ἀλλὰ σωφρο[σύνῃ] μόνον, οὐ πρὸς τὸ [ἴ]διον γεινομένων ἀναλωμάτων, οὐδὲ γὰρ τοῦτό μοι σπουδε'ο<ν οὐδ' ἄλλο τι ἔσ>ται [ἐ]ν ἐξαπαιτ̣ή̣[σει τῶν] χρ̣η̣μ̣ά̣τ̣ων πλὴν μᾶλλον φιλανθρωπίᾳ τε καὶ εὐεργεσίαις συναυξῆσαι τὴν ἀρχήν (…)
>
> (…) e questa misura non è per un eccesso di opulenza che la prendo, ma essa risponde a una volontà che, da quando sono imperatore, mi ha ispirato di lottare per arrestare la decadenza, e questo, non mediante esazioni fiscali, ma semplicemente attraverso una politica di restrizioni, che eviti ogni spesa destinata a fini privati. Perché è mia ambizione non possedere ricchezze sottratte a ogni fonte, ma sviluppare questo impero attraverso la mia umanità e i miei benefici (…).

Già nell'esordio di quest'editto Alessandro Severo indica, guardando ai propri predecessori, in Traiano e in Marco Aurelio gli esempi del passato più degni d'ammirazione[194]. I governanti

---

[190] *P. Fayyum* 20: cfr. Préaux 1941, 123-145; Bowman 1967, 59-67; Ando 2000, 180; Motta 2017, 622-648.

[191] In primo luogo, tra gli altri, Crifò 1976, 762 ss.

[192] In tal senso, per esempio, Talamanca 1977, 245 e nt. 83.

[193] *Supra*, pp. 24, 23.

[194] *P. Fayyum* 20, Col. II, ll. 1-13: (…) ὅπ[ω]ς μὴ διὰ τὸ τῆς χαρᾶς τῆ[ς] ἑαυ̣τῶν δήλωσ<ιν> ποιήσασθαι ἐθ{έ}λιν, ἣν ἐπ' ἐμοὶ παρελθόντι ἐπὶ τὴν ἀρχὴν ἔ[χο]υσιν, βιασθεῖεν μείζω ἢ δύνανται, ὅθεν μοι παρέστη τὸ βούλευμα τοῦτο οὐδὲ ἀποδέοντι παραδιγμάτων, ἐν οἷς Τραιανόν τε καὶ Μᾶρκον, τοὺς ἐμαυτοῦ προγόνους αὐτοκράτορά<ς τ>ε μάλλι̣στα δὴ θαυμάσαι ἀξίους γεγενημένους. < > ομεμεῖσθ<αι> ἔμελλον, ὧν καὶ πρὸς τ<ὰ> ἄλλα <τ>ὴν προαίρησειν <ζ>η<λ>ο῀ῦν ἐγὼ γνώμην ποιοῦμαι, ὡς εἴ γε μὴ τὸ τῆς π[α]ρὰ τ̣ο῀ὺς καιροὺς δημοσί<α>ς ἀπορείας ἐνποδὼν ᾖ, πολὺ ἂν φανερωτέραν τὴν ἐμαυτοῦ μεγαλοψυχίαν ἐπιδεικν[ύ]μενος οὐδ' ἂν ἐμέλλησα, καὶ εἴ τι ἐκ τοῦ παρελθόντ<ο>ς χρόνου ἐκ τῆς τοιουτοτρόπου{ς} συντελείας κατιὸν ὠφίλετο καὶ ὁπόσα πρὸς τὴν Καίσαρος προσηγορείαν ἐπὶ τὸ τῶν στεφάνων ὄνομα ἐψηφισμέ<ν>α πρότερον καὶ ἔτι <ποτ>ὲ ψηφισθησόμενα κατὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν ὑπὸ τῶ̣ν πόλεων εἴη, καὶ ταῦτα ἀνεῖναι. ἀλλὰ ταῦτα μὲν οὐκ οἴομαι, δι' ἃ μεικρὸν ἔνπροσθεν εἶπον, ταῦτα δὲ μόνα ἐπ̣α̣ν̣α̣φέρ̣ε̣ιν τὰς πόλις, ὡς ἐκ τῶν παρόντων ὁρῶ, δυναμένα<ς> οὐ παρεῖδον. διόπερ ἴστωσαν ἅπαντ<ε>ς ἐν {μ} ταῖς πόλεσιν ἁπάσαις ταῖς τε κατ' Ειταλείαν κα[ὶ] ταῖς ἐν τοῖς ἄλλοις ἔθνεσιν: καὶ ἐπὶ τῇ προφάσι τῆς ἐμαυτοῦ ἀρχῆς τῆς αὐτοκράτορος, ἐφ' ἧν καὶ βουλομένων καὶ εὐχομένων ἁπάντων παρῆλθον, ἀντ' ἐτ<έρ>ων χρυσῶν στεφάνων χρή μ̣ε̣ τὰ ἀπα[ι]τηθέντα ἀνεῖναι αὐταῖς, (…).

(…) (Che i miei soggetti non siano più costretti a versare un contributo che supera le loro sostanze, per manifestare quest'anno la gioia che provano per il mio accesso all'impero. È così che si propone al mio spirito questa

COPIA AUTORE

– promette il principe –, proprio perché scelti da lui con la massima cura, sapranno ben amministrare, ispirandosi al suo esempio personale, al suo decoro e al suo senso della misura e della fermezza[195]. Sono *tópoi* consueti della retorica politica d'età imperiale: e, in quanto tali, vanno valutati[196]. Non di meno un dato corrisponde, senza dubbio, alla realtà economica, finanziaria e sociale di quel tempo: l'esigenza di limitare le esazioni fiscali e di ritrovare quell'equilibrio tra ceti dominanti – *in primis* l'ordine senatorio – ed esercito; un equilibrio[197] che, avendo caratterizzato, fino a Commodo, l'aurea età degli Antonini, era stato consapevolmente rotto da Settimio Severo. Non è un caso, del resto, che l'ultimo consiglio da lui rivolto, prima di spirare, ai figli Caracalla e a Geta sia stato proprio il seguente:

(…) "ὁμονοεῖτε, τοὺς στρατιώτας πλουτίζετε, τῶν ἄλλων πάντων καταφρονεῖτε"

(…) andate d'accordo, arricchite i soldati e infischiatevene di tutti gli altri[198].

Ulpiano – profondo conoscitore degli apparati amministrativi e dei principali problemi posti dal governo di Roma, dell'Italia e delle province (come confermano, innanzi tutto, i *libri singulares de officio praefecti urbi*, *de officio curatoris rei publicae, de officio consularium*, il monumentale *de officio proconsulis* [in dieci *libri*][199], nonché i pochi resti dei sei *libri de censibus*) – quantunque apparisse il più qualificato per risolvere lo spinoso problema della riduzione delle spese, non fu però in grado di piegare la resistenza dei militari e, in primo luogo, dei pretoriani.

decisione. Per il resto, io non manco d'esempi e, in primo luogo, io desidero imitare Traiano e Marco, miei antenati, questi imperatori che furono estremamente degni d'ammirazione e di cui io prendo la risoluzione di seguire gelosamente la politica negli altri campi. Così, se l'indigenza presente delle finanze pubbliche non lo impedisse, io avrei mostrato in maniera più significativa la mia generosità e non avrei esitato a rimettere anche l'arretrato di questo contributo, qualora ve ne fosse, e tutte le prestazioni votate, a titolo di corona, dalle città in occasione del mio accesso alla dignità di Cesare, così come quelle che devono essere ancora votate da esse in occasione di quest'evento. Ma queste tasse non credo di aver la possibilità di rimetterle, per le ragioni che espongo. Inoltre, io non ho perduto di vista che sono le sole città che possono ancora sostenerle, in base a ciò che io constato nelle circostanze presenti. È perché io faccio sapere a tutti i cittadini di tutte le città d'Italia e delle province che io rimetto loro ogni somma reclamata in luogo e in sostituzione delle corone d'oro in occasione del mio accesso al potere imperiale, potere dove mi hanno portato i desideri e i voti dell'universo, […]).

[195] *P. Fayyum* 20, Col. II, ll. 16-21: (…), ἵνα μου <ἡ ἀγωγὴ> καὶ τοῖς ἡγεμόσιν <τῶν ἐθνῶν τοῖς> καὶ κα<τ'> ἐπιτροπία<ς> παρ' ἐμοῦ ἀπεσσταλμένοις, οὓς ἐγὼ εἰς τὸ ἀκριβέστατον δοκιμ<ά>σας καὶ προελόμενος {ἀ}πέσστιλα, κἀκείνοις συνβουλεύσασα εἴη ᾧ[ς] μετριωτάτους παρέχειν αὐτούς· μᾶλλον γὰρ <δ>ὴ καὶ μᾶλλον [ο]ἱ τῶν ἐθνῶν ἡγεμόνες <οἱ ἐξία>σι καταμάθοιεν ἂν μεθ' ὅσης αὐτοὺς προθυμίας φείδεσθαι καὶ [π]ρο{σ}ρᾶσθαι τῶν ἐθν<ῶν> οἷς ἐπεσστήκασι προσ<ή>κει, <ὁ>πότε κ<αὶ ἐξέσ>ται τὸν αὐτοκράτορα ὁρᾶν πᾶσειν αὐτοῖς μετὰ τοσαύτης κοσμιότητος καὶ σωφροσύνης καὶ ἐνκρατίας τὰ τῆς βασιλίας διοικοῦντα.

(Così i miei prefetti, delegati da me alla tutela dei popoli – questi uomini che ho scelto per la loro missione dopo prove assai severe – assumano, anch'essi, la decisione di comportarsi con la più grande moderazione. Perché, più che mai, in verità, i governatori delle province dovranno comprendere con quale zelo e con quale previdenza conviene che essi amministrino i popoli ai quali essi presiedono, allorché è loro data l'occasione di osservare che per primo l'imperatore gestisce gli affari della sua sovranità con un tale impegno per l'ordine e la misura, e con una tale padronanza di sé).

[196] Posso rinviare, per una sommaria bibliografia, a Marotta 2018a, 103-126.

[197] Questo termine, in realtà, descrive solo approssimativamente gli obiettivi politici di gran parte dell'aristocrazia senatoria.

[198] Dio 76.15.2.

[199] A tal riguardo mi permetto di ricordare, per un primo quadro, Marotta 2004, 151 ss.

Fornisce una traccia, per ricostruire il clima politico nel quale Ulpiano operò, l'ultimo libro (l'LXXX) delle *Storie* di Cassio Dione. Che il giurista e il senatore di origine bitinica si conoscessero è certo[200]. Ma non vi è alcuna prova che essi intrattenessero rapporti di amicizia o di collaborazione. Eppure qualche concidenza oggettiva emerge dall'esame delle loro opere, pur tanto diverse tra loro per temi e scopi[201]. Poco importa, dal nostro peculiare punto di vista, che Ulpiano e Cassio Dione ne avessero già scritto gran parte o la quasi totalità prima della presa del potere di Alessandro Severo. Poco importa, in particolar modo nel caso dello storico, che il cosiddetto 'Discorso di Mecenate' sia stato concepito e divulgato dieci anni prima che il giurista divenisse *praefectus praetorio*[202]. Poco importa! Sul piano strettamente biografico ciò che conta, rivolgendosi a Ulpiano, è che egli abbia tentato di concretizzare certe idee e certi progetti – condivisi, peraltro, da gran parte del ceto di governo di origine senatoria ed equestre.

Anche a non considerare il delicato problema della concessione generale della *civitas Romana*, rispetto al quale già qualche anno fa ho creduto di poter rilevare, proponendo una congettura palingenetica sul XXII dei *libri ad edictum* di Ulpiano (D. 1.5.17), che nelle opere di entrambi, del giurista e dello storico, la menzione della *constitutio Antoniniana* si riconnettesse al ricordo della *decima hereditatium*[203], devo sottolineare – in conclusione – che Ulpiano e Cassio Dione[204] condividevano la medesima linea politica[205]: innanzi tutto il desiderio di restaurare la disciplina, ponendo un argine alle pretese dei soldati[206]. Una testimonianza che ricaviamo dalla *chronographia* di Giorgio Sincello, la "più preziosa"[207] tra le *chronicae* per la qualità delle fonti utilizzate, ricorda esplicitamente che, una volta scomparso Antonino Eliogabalo, Alessandro governò, ispirato dalla γνώμη del giureconsulto Ulpiano, deciso a restau-

---

[200] Così Urso 2005, 176. E tutto questo a prescindere dalla loro eventuale partecipazione al circolo culturale di Iulia Domna, sostenuta prudentemente da Crifò 1976, 734-736 ed esclusa, invece, da Bowersock 1969, 108. Da ultimo Ghedini 2020, 112 nt. 65.

[201] Urso 2005, 177-181. Ma Christol 2016, 461, tenta, con rilievi che meritano, in ogni caso, di essere attentamente meditati, di ridimensionare la portata di queste coincidenze.

[202] Christol 2016, 461 e nt. 65. In Marotta 2000, 172-173 e nt. 24 (ove bibl.), avevo datato, sulla scorta dell'indirizzo storiografico prevalente, la composizione del 'Discorso di Mecenate' e gran parte delle *Storie* (dopo il libro XXXVII) agli anni del ritiro di Cassio Dione in Bitinia. Ultimamente il Christol – sulla base di Sordi 2000, 391-395 e di Millar 2005, 30-32, nonché della loro lettura di Dio 77[76].2.1 – ne anticipa la redazione a un periodo precedente al 218 e al ritorno all'esercizio del potere del senatore di origine bitinica.

[203] Marotta 2009, 103 ss. Ulteriori ragguagli in Marotta 2017, 73 ss. e nt. 48. Infine v., *infra*, p. 259 ss.

[204] Da ultimo McHugh 2018, 106, facendo leva sulle parole Δομιτίῳ τινὶ Οὐλπιανῷ (Dio 80.1.1), conclude che lo storico, pur condividendone gli ideali e i fini, si sarebbe riferito al giurista "with a degree of contempt". Avevano condiviso la medesima impostazione Honoré 2002², 30 e Bauman 1995, 394. Ma, come ha giustamente osservato a suo tempo Grosso 1967, 100 s., qui siamo pur sempre innanzi al riassunto di Xiphilinus. La lettura di Zonara, per esempio ([T. 42] 12.15 [9-12]), non lascia adito né a dubbi né a problemi di questo tipo. Occorre, pertanto, estrema cautela nel servirsi di indizi linguistici così labili. Sul punto, a proposito dell'uso di τις, v. Faro 2002, 257 s.

[205] Christol 2016, 461, nt. 67. V. anche Cleve 1988, 122 ss.; Urso 2005, 163 ss. in part.

[206] Le parole πρὸς τῷ Οὐλπιανῷ in Dio 80.2.4 (*supra*, p. 27), rilevanti invero anche ai fini della datazione della morte del giurista, possono essere intese in un duplice senso: o nel significato più ovvio "i pretoriani accusarono me presso Ulpiano", oppure, come adesso sostiene Markov 2016, 58, sulle orme di Faro 2002, 258 s., "i pretoriani osarono accusare anche me come avevano accusato Ulpiano". In effetti quest'ultima traduzione parrebbe conformarsi meglio (così, in particolare, il compianto Silvano Faro) alla datazione della morte di Ulpiano al 223.

[207] Faro 2002, 266.

COPIA AUTORE

rare e a imporre la disciplina miltare[208]. Cassio Dione, meno esposto del giureconsulto, riuscì a evitare una fine violenta, ma non il ritiro anticipato dalla scena politica. Non è un caso che i pretoriani si lamentassero dello storico presso Ulpiano, chiedendone l'immediata rimozione, perché stava comandando i soldati in Pannonia con fermezza eccessiva. Essi temevano – sottolinea Cassio Dione – di essere costretti a osservare la medesima *disciplina militum* da lui imposta ai Pannoni[209]. Il giurista, dal canto suo, tentò di raddrizzare le tante illegalità commesse da Eliogabalo[210] e di impedire che se ne perpetuassero le sconsiderate elargizioni. L'annuncio di una politica di tagli alle spese – per evitare ogni sperpero e, dunque, ogni esborso non giustificato dall'interesse generale – minacciò le posizioni di quanti, negli anni precedenti, avevano approfittato della *largitas* di Caracalla e di Eliogabalo.

Insomma anche Ulpiano, al pari di Cassio Dione, intendeva contemperare il governo monocratico del principe e il fondamento effettivo del suo potere, la forza e il consenso dell'esercito, con l'attiva partecipazione delle aristocrazie – famiglie senatorie, ceto equestre, ed *élites* cittadine delle province – all'amministrazione dell'Impero e, dunque, con la scrupolosa osservanza della tradizione e delle prerogative del senato.

In conclusione, è senza dubbio vero che l'assassinio di Ulpiano spense ogni slancio ideale. Alessandro e i suoi collaboratori – che avrebbero voluto imporre un governo fermo e decoroso – rinunciarono a qualsiasi velleità riformatrice, lasciandosi costantemente dominare, nella triste pratica del vivere alla giornata, dall'urgenza dei problemi nel loro momentaneo ed episodico apparire[211].

---

[208] Georgius Syncellus *Chronograph*. ed. Dindorf, Bonn 1829, I 673 ss. [T. 40] ὑπαγόμενος Οὐλπιανοῦ τοῦ νομοθέτου τῇ γνώμῃ σφόδρα τῆς στρατιωτικῆς εὐταξίας ἀντεχομένου. Sul punto, recentemente, Giannozzi 2019, 358 ss., in part. 360-361.

[209] [T. 16] Dio (Xiph.) 80.4.2.

[210] [T. 14] Dio (Xiph.) 80.1.2.

[211] Si può, senz'altro, condividere il giudizio di Grosso 1967, 133. V., inoltre, Nasti 2006, in part. 19 ss. Una valutazione complessiva del regno di Alessandro, alla luce dell'opera di Erodiano, in Roberto 2017, 161 ss.

COPIA AUTORE

COPIA AUTORE

II
Testimonia

COPIA AUTORE

COPIA AUTORE

Epigrafi

1 – *CIL* 11.3587 = 15.7773

CNDOMITIAN. NIULPIANI

Di Cneo Domizio Annio Ulpiano

2 – *IGLTyr* 28

Domitio Ulpiano praefecto
praetori(i) eminentissimo viro
iurisconsulto item praefecto
annonae sacrae Urbis Se{b=v}eria
Felix Aug(usta) Tyrior(um) col(onia) metropol(is)
patria.

A Domizio Ulpiano, prefetto del pretorio, personaggio eminentissimo, giureconsulto e prefetto dell'annona dell'Urbe sacra, la colonia Severia Felice Augusta dei Tirii, metropoli, patria.

COPIA AUTORE

COPIA AUTORE

Tradizione manoscritta

Ulpianus

3 – 5 *ad ed.*, D. 40.2.8pr. *Ego cum in villa cum praetore fuissem, passus sum apud eum manumitti, etsi lictoris praesentia non esset.*

Mentre mi trovavo in una villa insieme con il pretore, ho autorizzato che si manomettesse innanzi a lui, benché in assenza del littore.

4 – 11 *ad ed.*, D. 4.2.9.3 (…) *sed ex factio scio, cum Campani metu cuidam illato extorsissent cautionem pollicitationis, rescriptum esse ab imperatore nostro posse eum a praetore in integrum postulare, et praetorem me adsidente interlocutum esse, ut sive actione vellet adversus Campanos experiri, esse propositam, sive exceptione adversus petentes, non deesse exceptionem.*

Tuttavia da un caso concreto so che, avendo i Campani estorto da taluno la stipulazione di garanzia di una promessa unilaterale, mediante il timore indottogli, il nostro imperatore stabilì con un rescritto che questi poteva richiedere al pretore il provvedimento di reintegrazione e che il pretore, essendo io suo assessore, decise con pronunzia interlocutoria che, se intendevava esperire un'azione contro i Campani, questa risultava proposta nell'editto e che, se intendeva valersi di un'eccezione, non mancava nell'editto un'eccezione da opporre agli attori.

5 – 11 *ad ed.*, D. 45.1.70 *Mulier, quae dotem dederat populari meo Glabrioni Isidoro, fecerat eum promittere dotem, si in matrimonio decessisset, infanti et decesserat constante matrimonio. placebat ex stipulatu actionem non esse, quoniam qui fari non poterat, stipulari non poterat.*

Una donna, che aveva dato la dote al mio compatriota Glabrione Isidoro, fece sì che egli promettesse la dote all'infante, qualora essa morisse in costanza di matrimonio. Ed essa morì in costanza di matrimonio. Fu deciso che non competesse l'azione, dal momento che colui il quale non può parlare non può nemmeno stipulare.

6 – 37 *ad ed.*, D. 47.2.52.20 *Si quis asinum meum coegisset et in equas suas τῆς γονῆς dumtaxat χάριν admisisset, furti non tenetur, nisi furandi quoque animum habuit. quod et Herennio Modestino*

studioso meo de Dalmatia consulenti rescripsi circa equos, quibus eiusdem rei gratia subiecisse quis equas suas proponebatur, furti ita demum teneri, si furandi animo id fecisset, si minus, in factum agendum.

Se qualcuno spinse il mio asino ad accoppiarsi con le sue cavalle per averne frutti, non è tenuto con l'*actio furti*, qualora non avesse avuto anche l'intenzione di rubare. Così risposi per iscritto a Erennio Modestino mio allievo, che mi consultava dalla Dalmazia, relativamente ad alcuni cavalli che un tale avesse a tale scopo accoppiato alle sue cavalle, e dissi che fosse tenuto in forza dell'*actio furti*, qualora lo avesse fatto con l'intenzione di rubare, se non lo fece con un tale intento si dovrà procedere con l'*actio in factum*.

7 – 1 *de cens*., D. 50.15.1pr. *Sciendum est esse quasdam colonias iuris Italici, ut est in Syria phoenice splendidissima tyriorum colonia, unde mihi origo est, nobilis regionibus, serie saeculorum antiquissima, armipotens, foederis quod cum Romanis percussit tenacissima: huic enim divus Severus et imperator noster ob egregiam in rem publicam imperiumque Romanum insignem fidem ius Italicum dedit*.

Bisogna tener presente che vi sono alcune colonie di diritto italico, come, in Siria Fenicia, la splendidissima *colonia* di Tiro, della quale io sono originario, famosa per le regioni che compongono <il suo territorio>, antichissima per il lungo volgere di secoli, valorosa, tenacemente leale <nel rispetto> del trattato stretto con i Romani. A essa il divino Severo e il nostro imperatore hanno concesso il diritto italico per la sua rara e celebrata fedeltà verso la *res publica* e l'*Imperium Romanum*.

8 – 2 *de cens*., D. 1.9.12pr. *Nuptae prius consulari viro impetrare solent a principe, quamvis perraro, ut nuptae iterum minoris dignitatis viro nihilominus in consulari maneant dignitate: ut scio Antoninum Augustum Iuliae Mamaeae consobrinae suae indulsisse*.

Le donne che siano state dapprima sposate con un uomo di <dignità> consolare, dopo essersi risposate con un uomo di dignità minore sogliono, quantunque molto raramente, ottenere dal principe di rimanere nondimeno nella dignità consolare: so che Antonino Augusto, per indulgenza, aveva concesso ciò a sua cugina materna, Giulia Mamea.

Alessandro Severo

9 – C. 8.37.4 Imperator Alexander A. Sabinae. *Secundum responsum Domitii Ulpiani praefecti annonae iuris consulti amici mei ea, quae stipulata est, cum moreretur, partem dimidiam dotis cui velit relinquere, reddi sibi, cum moreretur, eam partem dotis stipulata videtur.* pp. II k. April. Alexandro A. cons. [a. 222]

Secondo il responso di Domizio Ulpiano, prefetto dell'annona, giureconsulto e amico mio, colei che stipulò di lasciare, alla sua morte, metà della dote, si considera come se avesse stipulato che, alla sua morte, gli sia restituita quella parte della dote.

10 – C. 4.65.4.1 Imperator Alexander A. Arrio Sabino *Et divi Pii et Antonini litteris certa forma est, ut domini horreorum effractorum eiusmodi querellas deferentibus custodes exhibere necesse habeant nec ultra periculo subiecti sint. Quod vos quoque adito praeside provinciae impetrabitis. qui si maiorem*

animadversionem exigere rem deprehenderit, ad Domitium Ulpianum praefectum praetorio et parentem meum reos remittere curabit. pp. k. dec. Alexandro A. cons. [a. 222]

Dalle *litterae* del divino Antonino Pio è stato fissato un determinato modello cui devono conformarsi i proprietari dei magazzini che, avendo subito un'effrazione, dovrebbero esibire a coloro i quali ne facessero domanda, i custodi dei medesimi magazzini: e non vanno soggetti a nessun altro pericolo. Ciò potrete anche ottenerlo, presentandovi innanzi al *praeses provinciae*, il quale, se appurerà che la questione merita una sanzione più grave, rimetterà la causa a Domizio Ulpiano, prefetto del pretorio e padre mio.

Iulius Paulus

11 – 5 *quaest*., D. 19.1.43 *Titius cum decederet, Seiae Stichum Pamphilum Arescusam per fideicommissum reliquit eiusque fidei commisit, ut omnes ad libertatem post annum perduceret. cum legataria fideicommissum ad se pertinere noluisset nec tamen heredem a sua petitione liberasset, heres eadem mancipia Sempronio vendidit nulla commemoratione fideicommissae libertatis facta: emptor cum pluribus annis mancipia supra scripta sibi servissent, Arescusam manumisit, et cum ceteri quoque servi cognita voluntate defuncti fideicommissam libertatem petissent et heredem ad praetorem perduxissent, iussu praetoris ab herede sunt manumissi. Arescusa quoque nolle se emptorem patronum habere responderat. cum emptor pretium a venditore empti iudicio Arescusae quoque nomine repeteret, lectum est responsum Domitii Ulpiani, quo continebatur Arescusam pertinere ad rescriptum sacrarum constitutionum, si nollet emptorem patronum habere: emptorem tamen nihil posse post manumissionem a venditore consequi.*

Tizio lasciò a Seia per fedecommesso Stico, Panfilo e Arescusa a a condizione che, in base al fedecommesso, si concedesse a tutti la libertà dopo un anno. Dal momento che la legataria non volle accettare questo fedecommesso, senza, però, liberare l'erede, questi vendette i medesimi servi a Sempronio, senza far menzione della libertà loro concessa per fedecommesso. Il compratore, dopo essersi servito per più anni dei servi, manomise Arescusa. Ed avendo gli altri servi conosciuta la volontà del defunto, domandata la libertà fedecommessa, e chiamato l'erede davanti al pretore, vennero, per comando dello stesso pretore, manomessi dall'erede. Anche Arescusa dichiarò di non volere il compratore come patrono. Esperendo il compratore l'*actio empti*, per ottenere la restituzione del prezzo anche per conto di Arescusa; fu esposto il responso di Domizio Ulpiano, nel quale si stabiliva che il caso di Arescusa doveva essere giudicato in conformità con ciò che era stato deciso per iscritto dalle costituzioni imperiali, qualora non volesse avere il compratore come patrono; in ogni caso il compratore non avrebbe potuto conseguire nulla dal venditore dopo la manomissione.

Herennius Modestinus

12 – 4 *excusat*., D. 27.1.13.2 (…) οὕτως γὰρ καὶ Κερβίδιος Σκαίβολας καὶ Παῦλος καὶ Δομίτιος Οὐλπιανὸς οἱ κορυφαῖοι τῶν νομικῶν γράφουσιν, (…).

E così scrivono sia Cervidio Scevola sia Paolo sia Domizio Ulpiano, i principi della scienza del diritto.

Cassio Dione

13 – *historiae Romanae* 80.1.1 Ἀλέξανδρος δὲ μετ᾽ ἐκεῖνον εὐθὺς αὐταρχήσας Δομιτίῳ τινὶ Οὐλπιανῷ τήν τε τῶν δορυφόρων προστασίαν καὶ τὰ λοιπὰ τῆς ἀρχῆς ἐπέτρεψε πράγματακαὶ αὐτὸς οὐ πολλῷ ὕστερον ὑπὸ τῶν δορυφόρων ἐπιθεμένων οἱ νυκτὸς κατεσφάγη, καίτοι καὶ πρὸς τὸ παλάτιον ἀναδραμὼν καὶ πρὸς αὐτὸν τὸν αὐτοκράτορα τήν τε μητέρα αὐτοῦ καταφυγών.

Alessandro divenne imperatore e affidò a un tal Domizio Ulpiano la prefettura del pretorio e le restanti competenze relative al supremo potere non molto tempo dopo fu ucciso anche lui dai pretoriani, i quali lo assalirono di notte, nonostante fosse accorso al *Palatium* e si fosse rifugiato presso l'imperatore stesso e presso la madre di lui.

14 – *historiae Romanae* (Xiph.) 80.1.2 ὁ Οὐλπιανὸς πολλὰ μὲν τῶν οὐκ ὀρθῶς ὑπὸ τοῦ Σαρδαναπάλλου πραχθέντων ἐπηνώρθωσε, τὸν δὲ δὴ Φλαουιανὸν τόν τε Χρῆστον ἀποκτείνας, ἵνα αὐτοὺς διαδέξηται, καὶ αὐτὸς οὐ πολλῷ ὕστερον ὑπὸ τῶν δορυφόρων ἐπιθεμένων οἱ νυκτὸς κατεσφάγη, καίτοι καὶ πρὸς τὸ παλάτιον ἀναδραμὼν καὶ πρὸς αὐτὸν τὸν αὐτοκράτορα τήν τε μητέρα αὐτοῦ καταφυγών.

Ulpiano raddrizzò molte cose che non erano state ben fatte da Sardanapalo, dopo aver fatto uccidere Flaviano e Cresto per succedere a loro, non molto tempo dopo fu ucciso anche lui dai pretoriani, i quali lo assalirono di notte, nonostante fosse accorso al *Palatium* e si fosse rifugiato presso l'imperatore stesso e presso la madre di lui (…).

15 – *historiae Romanae* 80.2.3-4 (Xiph.) ζῶντος δ᾽ οὖν ἔτι αὐτοῦ στάσις μεγάλη τοῦ δήμου 2 πρὸς τοὺς δορυφόρους ἐκ βραχείας τινὸς αἰτίας ἐγένετο, ὥστε καὶ ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας μάχεσθαί τε ἀλλήλοις καὶ πολλοὺς ὑπ᾽ ἀμφοτέρων ἀπολέσθαι. ἡττώμενοι δὲ οἱ στρατιῶται πρὸς ἔμπρησιν τῶν οἰκοδομημάτων ἐτράποντο: κἀκ τούτου δείσας ὁ δῆμος μὴ καὶ πᾶσα ἡ πόλις 4. φθαρῇ, καὶ ἄκων σφίσι συνηλλάγη. ταῦτά τε οὖν ἐγένετο, καὶ ὁ Ἐπάγαθος, ὡς καὶ αἴτιος τῷ Οὐλπιανῷ τοῦ ὀλέθρου τὸ 3 πλέον γενόμενος, ἔς τε Αἴγυπτον ὡς ἄρξων αὐτῆς ἐπέμφθη, ἵνα μή τις ἐν τῇ Ῥώμῃ κολασθέντος αὐτοῦ ταραχὴ γένηται, κἀκεῖθεν ἐς Κρήτην ἀπαχθεὶς ἐδικαιώθη.

Mentre egli <Ulpiano> era ancora in vita, a causa di una questione di poca importanza scoppiò contro i pretoriani una ribellione così violenta da parte del popolo che entrambe le fazioni combatterono per tre giorni e persero la vita molti uomini sia da una parte sia dall'altra. Ma quando i soldati, i quali avevano avuto la peggio, si misero a incendiare le case, il popolo, nel timore che l'intera città andasse in rovina, venne suo malgrado a patto con loro. 4. In seguito Epagato, che era stato il principale responsabile della morte di Ulpiano, fu inviato in Egitto con l'incarico di prefetto, affinché a Roma non sorgesse alcun disordine nel caso in cui egli fosse stato punito lì. Condotto poi a Creta, fu giustiziato.

16 – *historiae Romanae* 80.4.2 (Xiph.) τοσαύτῃ γὰρ ἅμα τρυφῇ καὶ ἐξουσίᾳ ἀνεπιπληξίᾳ τε χρῶνται ὥστε τολμῆσαι τοὺς ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ τὸν ἄρχοντα σφῶν Φλάουιον Ἡρακλέωνα ἀποκτεῖναι, καὶ τοὺς δορυφόρους πρὸς τῷ Οὐλπιανῷ καὶ ἐμὲ αἰτιάσασθαι ὅτι τῶν ἐν τῇ Παννονίᾳ στρατιωτῶν ἐγκρατῶς ἦρξα, καὶ ἐξαιτῆσαι, φοβηθέντας μὴ καὶ ἐκείνους τις ὁμοίως τοῖς Παννονικοῖς ἄρχεσθαι καταναγκάσῃ.

La boria, l'arbitrio e la protervia della loro condotta (*scil*. dei soldati) erano tali che quelli che si trovavano in Mesopotamia ebbero persino l'ardire di uccidere il loro comandante, Flavio

COPIA AUTORE

Eracleone, mentre i pretoriani accusarono me presso Ulpiano per aver comandato i soldati della Pannonia con piglio risoluto, reclamando per giunta la mia consegna, nel timore che qualcuno imponesse loro la medesima disciplina militare adottata con le truppe pannoniche.

Diocleziano e Massimiano

17 – C. 9.41.11 Imperatores Diocletianus et Maximianus AA. Boetho. *Divo Marco placuit eminentissimorum quidem necnon etiam perfectissimorum virorum usque ad pronepotes liberos plebeiorum poenis vel quaestionibus non subici, si tamen propioris gradus liberos, per quos id privilegium ad ulteriorem gradum transgreditur, nulla violati pudoris macula adspergit. 1. In decurionibus autem et filiis eorum hoc observari vir prudentissimus Domitius Ulpianus in publicarum disputationum libris ad perennem scientiae memoriam refert.*

Il divino Marco volle che non fossero assoggetati agli interrogatori sotto tortura e alle pene dei plebei i pronipoti degli eminentissimi nonché dei perfettissimi; se, peraltro, nessuna macchia del pudore violato deturpa i nipoti più vicini, attraverso i quali si trasmette questo privilegio ai nipoti più lontani. 1. Il prudentissimo (vir) Domizio Ulpiano, ad eterna scienza e memoria, riferisce, nei libri delle pubbliche dispute, che ciò va osservato anche rispetto ai decurioni e ai loro figli.

Lactantius

18 – *divinae institutiones* 5.11.19 *Domitius de officio proconsulis libro septimo rescripta principum nefaria collegit, ut doceret quibus poenis adfici oporteret eos qui se cultores dei confiterentur.*

Domizio, nel settimo libro de De officio proconsulis, raccolse gli scellerati rescritti dei principi per mostrare quali pene si dovessero infliggere a coloro che si professavano adoratori di Dio.

Aurelius Victor

19 – *de Caesaribus* 24.6 *Adhuc Domitium Ulpianum quem Heliogabalus praetorianis praefecerat, eodem honore retinens Paullo que inter exordia patriae reddito, iuris auctoribus, quantus erga optimos atque aequi studio esset, edocuit.*

Inoltre, mantenendo Domizio Ulpiano, che Eliogabalo aveva posto a capo dei pretoriani nella medesima carica e avendo fin dall'inizio richiamato Paolo dall'esilio, essendo costoro dei giurecconsulti, mostrò quanto fosse bendisposto nei confronti dei migliori e amante dell'equo.

Eutropius

20 – *breviarium ab urbe condita* 8.23 *adsessorem habuit vel scrinii magistrum Ulpianum iuris conditorem.*

Ebbe come assessore e *magister scrinii* il giurista Ulpiano.

COPIA AUTORE

Rufius Festus (historicus)

21 – *breviarium rerum gestarum populi Romani* 22.18.24 *Hic Alexander scriniorum magistrum habuit Ulpianum iuris consultorem*.

Questi ebbe come *magister scriniorum* il giureconsulto Ulpiano.

Historia Augusta

22 – *Nigr*. 7.4 *quod postea Severus et deinceps multi tenuerunt, ut probant Pauli et Ulpiani praefecturae, qui Papiniano in consilio fuerunt ac postea, cum unus ad memoriam, alter ad libellos paruisset, statim praefecti facti sunt*

Questo principio fu mantenuto da Severo e via via da molti, come testimoniano le prefetture di Paolo e Ulpiano, che furono nel consiglio di Papiniano e, successivamente, dopo essere stati addetti l'uno all'*officium a memoria*, l'altro all'*officium a libellis*, furono subito nominati prefetti.

23 – *Heliog*. 16.2 *Sabinum consularem virum, ad quem libros Ulpianus scripsit, quod in urbe remansisset, vocato centurione mollioribus verbis iussit occidi*

Un ex console, quel Sabino cui Ulpiano aveva dedicato dei libri, era rimasto a Roma: l'imperatore allora, chiamato un centurione, gli ordinò, usando un'espressione eufemistica, di ucciderlo.

24 – *Heliog*. 16.4 *Removit et Ulpianum iuris consultum ut bonum virum et Silvinum rhetorem, quem magistrum Caesaris fecerat. Et Silvinus quidem occisus est, Ulpianus vero reservatus*.

Allontanò anche il giureconsulto Ulpiano, colpevole solo di essere una persona onesta, e il retore Silvino, che aveva fatto precettore del Cesare; Silvino, poi, fu ucciso, mentre Ulpiano venne risparmiato.

25 – *Alex*. 15.6 *negotia et causas prius a scriniorum principibus et doctissimis iuris peritis et sibi fidelibus, quorum primus tunc Ulpianus fuit, tractari ordinari que atque ita referri ad se praecepit*.

Diede disposizioni perché le vertenze e le cause giudiziarie fossero preventivamente esaminate dai capi degli scrinia e da giuristi dottissimi e a lui fedeli, il primo dei quali era allora Ulpiano, e, istruite che fossero, venissero in tal modo rimesse al suo giudizio.

26 – *Alex*. 26.5-6 *Paulum et Ulpianum in magno honore habuit, quos praefectos ab Heliogabalo alii dicunt factos, alii ab ipso – nam et consiliarius Alexandri et magister scrinii Ulpianus fuisse perhibetur – qui tamen ambo assessores Papiniani fuisse dicuntur*.

Tenne in grande considerazione Paolo e Ulpiano, che alcuni dicono essere stati creati prefetti da Eliogabalo, altri proprio da lui – infatti si dice che Ulpiano fosse membro del consiglio di Alessandro e capo della cancelleria –: entrambi comunque, a quel che si dice, furono assessori di Papiniano.

COPIA AUTORE

27 – *Alex*. 27.2 *sed hoc Ulpiano Paulo que displicuit dicentibus plurimum rixarum fore, si <quidem> facile<s> essent homines ad iniurias*.

Questo provvedimento (scil. assegnare a quelli che ricoprivano uffici o cariche un tipo di veste particolare), però, non piacque a Ulpiano e Paolo, in quanto dicevano che ne sarebbe derivata un'infinità di contese, data la facilità con cui gli uomini sono portati ad offendersi.

28 – *Alex*. 31.2 *post epistolas omnes amicos simul admisit, cum omnibus pariter est locutus neque numquam solum quemquam nisi praefectum suum vidit, et quidem Ulpianum, ex assessore[s] semper suo, causa iustitiae singularis*.

Dopo essersi occupato della corrispondenza, faceva entrare tutti insieme gli amici, intrattenendosi allo stesso modo con tutti, né mai riceveva qualcuno isolatamente eccetto il suo prefetto, cioè Ulpiano, dal quale, a motivo del suo grande senso di giustizia, si era sempre fatto assistere.

29 – *Alex*. 31.3 *cum autem alterum adhibuit, et Ulpianum rogari iussit*.

Quando aveva un colloquio riservato con l'altro prefetto, mandava a chiamare anche Ulpiano.

30 – *Alex*. 34.6 *cum inter suos convivaretur, <a>ut Ulpianum aut doctos homines adhibebat, ut haberet fabulas litteratas, quibus se <re>creari dicebat et pasci*.

Quando pranzava con le persone del suo seguito voleva presso di sé o Ulpiano o altri uomini di cultura, per poter condurre una conversazione su temi letterari, dalla quale egli diceva di sentirsi ricreato e nutrito.

31 – *Alex*. 51.4 *Ulpianum pro tutore habuit, primum repugnante matre, deinde gratias agente, quem saepe a militum ira obiectu purpurae sua[m]e defendit, atque ideo summus imperator fuit, quod eius praecipue consiliis rem p. rexit*.

Teneva in conto di tutore Ulpiano – ciò che dapprima suscitò l'opposizione della madre, la quale, però, ebbe successivamente motivo di esprimere la sua gratitudine – e più volte lo difese dall'ira dei soldati, opponendo loro per proteggerlo il suo stesso mantello di porpora; e in effetti, se egli risultò un grandissimo imperatore, fu proprio perché governò la res publica informando principalmente la sua azione ai consigli di lui.

32 – *Alex*. 67.2 *Iam illud insigne, quod solum intra Palatium praeter praefectum, et Ulpianum quidem, neminem vidit nec dedit alicui facultatem vel fumorum vendendorum de se vel sibi de aliis male loquendi maxime occiso T[hr]urino, qui illum quasi fatuum et vecordem saepe vendiderat*.

È inoltre degno di rilievo il fatto che entro il Palazzo non ricevette mai alcuno da solo se non il prefetto, che era, tra l'altro, Ulpiano, né lasciò ad alcuno la possibilità di vendere fumo sfruttando il suo nome o di parlar male di altri alla sua presenza, soprattutto dopo la condanna a morte di Turino, che aveva spesso fatto mercato delle sue parole e dei suoi atti facendolo passare per uno sciocco e un inetto.

33 – *Alex*. 68.1 *et ut scias, qui viri in eius consilio fuerint: Fabius Sabinus, Sabini insignis viri filius, Cato temporis sui, Domitius Ulpianus, iuris peritissimus, Aelius Gordianus, Gordiani imperatoris – ipsa res, vir[i] insignis; Iulius Paulus, iuris peritissimus; Claudius Venacus, orator amplissimus; Ca-*

tilius Severus, cognatus eius, vir omnium doctissimus; Aelius Serenianus, omnium vir sanctissimus; Quintilius Marcell[i]us, quo meliorem ne historiae quidem continent.

Ed ecco, per tua conoscenza, un elenco di persone che fecero parte del suo consiglio: Fabio Sabino, figlio dell'insigne Sabino, il Catone del suo tempo; Domizio Ulpiano, il grande giurista; Elio Gordiano … dell'imperatore Gordiano … uomo insigne; il grande giurista Paolo; Claudio Venaco, oratore di fama; Catilio Severo, suo cognato, uomo di eccezionale sapienza; Elio Sereniano, tra tutti il più irreprensibile; Quintilio Marcello, di cui non si ritrova nella storia una persona migliore.

Ieronimus

34 – *chron. ad ann. Abr.* 2240 (a. 226), p. 215 Helm, *Ulpianus iuris consultus assessor Alexandri insignissimus habetur*[1].

Si rammenta l'insignissimo Ulpiano, giureconsulto, assessore di Alessandro.

Orosius

35 – *historiae adversus paganos* 7.18.8 *Ulpiano usus adsessore summam sui moderationem reipublicae exhibuit; sed militari tumultu apud Mogontiacum interfectus est*.

Valendosi di Ulpiano come assessore, diede prova di una grande moderazione nella gestione della *res publica*, ma fu ucciso presso Magonza in un tumulto dei soldati.

Zosimus

36 – *historia nova* 1.11.1-3 Οὗτος νέος ὢν ἔτι φύσεως εὖ ἔχων ἀγαθὰς ἅπασιν ἐπὶ τῇ βασιλείᾳ δέδωκεν ἔχειν ἐλπίδας, ἐπιστήσας ὑπάρχους τῇ αὐλῇ Φλαυιανὸν Χρηστόν, ἄνδρας τῶν τε πολεμικῶν οὐκ ἀπείρους τὰ ἐν εἰρήνῃ διαθεῖναι καλῶς ἱκανούς. Μαμαίας δὲ τῆς τοῦ βασιλέως μητρὸς ἐπιστησάσης αὐτοῖς Οὐλπιανὸν ἐπιγνώμονα ὥσπερ χοινωνὸν τῆς ἀρχῆς, ἐπειδὴ νομοθέτης ἦν ἄριστος τὸ παρόν εὖ διαθεῖναι τὸ μέλλον εὐστόχως συνιδεῖν δυνατός, ἐπὶ τουτῷ δυσχεράναντες ἀναίρεσιν αὐτῷ μηχανῶνται λαθραίαν οἱ στρατιῶται. Αἰσθομένης δὲ τούτου Μαμαίας, ἅμα τῷ φθάσαι τὴν ἐπίθεσιν τοὺς ταῦτα βουλεύσαντας ἀνελούσης, κύριος τῆς τῶν ὑπάρχων ἀρχῆς Οὐλπιανὸς καθίσταται μόνος. ἐν ὑποψίᾳ δὲ τοῖς στρατοπέδοις γενόμενος (τὰς δὲ αἰτίας ἀκριβῶς οὐκ ἔχω διεξελθεῖν διάφορα γὰρ ἱστορήκασιν περὶ τῆς αὐτοῦ προαιρέσεως) ἀναιρεῖται στάσεως κινηθείσης, οὐδέ τοῦ βασιλέως ἀρκέσαντος αὐτῷ πρὸς βοήθειαν.

Severo Alessandro che era ancora giovane e di buona natura, fece sorgere in tutti buone speranze per il regno, avendo nominato a corte, come prefetti del pretorio, Flaviano e Cresto, uo-

[1] Cfr. Cass. *Chronicon* (p. 146 Mommsen MGH.aa., 11) 918, *His conss. Ulpianus iuris consultus adsessor Alexandri insignissimus habetur.*

COPIA AUTORE

mini non inesperti di questioni militari, e capaci di sistemare bene le questioni di pace. Però, poiché Mamea, madre dell'imperatore, impose a costoro come ἐπιγνώμων e come partecipe del potere Ulpiano, dato che questi era capacissimo 'legislatore' e sapeva ben sistemare la situazione del momento e opportunamente coordinare quella dell'avvenire, i soldati, adiratisi per questo, gli prepararono segretamente la fine. Avvistasi di ciò Mamea e, contemporaneamente all'aver prevenuto l'attacco, avendo fatto uccidere chi aveva concertato queste cose, Ulpiano resta solo padrone del potere dei prefetti. Ma caduto in sospetto presso i soldati – non sono in grado di spiegarne con esattezza la causa, perché gli storici informano in modo differente sui suoi piani –, è ucciso in una sommossa: non gli bastò neppure l'aiuto dell'imperatore.

Iustinianus

37 – C. 6.49.7.1b *Cum autem aliquis hereditatem restituere iussus est et dolo malo vel post litem contestatam vel antea sese contumaciter celaverit, vel si suppositus fideicommissariae restitutioni, antequam restitueret hereditatem, ab hac luce subtractus est nullo herede vel successore existente, vel si fideicommissarius, cui restituta est ex Trebelliano hereditas, alii per fideicommissum restituere iussus fuerit res hereditarias: quemadmodum actionum translatio celebretur in tribus istis casibus, apud veteres dubitabatur: et Domitius Ulpianus constituendum esse super his putavit*. (a. 530)

Quando qualcuno è stato istituito a condizione che restituisca l'eredità a un altro; ma, per evitare di compiere questa restituzione, si è nascosto fraudolosamente dopo o prima la litis contestatio o è morto prima di averla fatta e non ha lasciato alcun erede; o il fedecommessario a cui la restituzione dell'eredità dovrebbe esser fatta, in conformità al senatoconsulto Trebelliano, è tenuto lui stesso a fare la restituzione a un altro. Riguardo a questi tre casi gli antichi <giureconsulti> dubitavano del modo in cui si sarebbe dovuta compiere la traslazione delle azioni: e Ulpiano ha pensato che a tal riguardo fosse necessario <per dirimere i dubbi> decidere con una *constitutio*.

Isidorus Hispalensis

38 – *chronicon* (a.D. 615-616) 295.1 *Origenes Alexandriae claruit 296 et Romae Ulpianus insignis iuris peritus*.

Origene fiorì ad Alessandria e a Roma Ulpiano insigne giusperito.

39 – *chronicon* (a.D. 626) 295.1 *Huius temporibus Origenes Alexandriae claruit 296 et Romae Ulpianus insignis iuris peritus*.

In questi tempi Origene fiorì ad Alessandria e a Roma Ulpiano insigne giusperito.

Georgius Syncellus

40 – *chronograph*. ed. Dindorf, Bonn 1829, I 673 ss. ὑπαγόμενος Οὐλπιανοῦ τοῦ νομοθέτου τῇ γνώμῃ σφόδρα τῆς στρατιωτικῆς εὐταξίας ἀντεχομένου.

COPIA AUTORE

Ispirato (*scil*. Alessandro) dal giudizio del giureconsulto Ulpiano molto ligio alla disciplina militare.

Freuchulfus Leoxouiensis

41 – *historiarum libri XII* pars. 2. 3.2 *Ulpiano usus asessore summam sui moderationem rei publicae exibuit, sed militari tumultu apud' Mogontiam 'interfectus est'*.

Valendosi di Ulpiano come assessore, diede prova di una grande moderazione nella gestione della *res publica*, ma fu ucciso presso Magonza in un tumulto dei soldati.

Johannes Zonaras

42 – *epitome historiarum* 12.15 (9-12) Δομιτίῳ δέ γε Οὐλπιανῷ τῆς τῶν δορυφόρων ἀνατεθείσης ἀρχῆς καὶ τῆς τῶν κοινῶν διοικήσεως, πολλὰ τῶν ὑπὸ Σαρδαναπάλου πραχθέντων παρ' ἐκείνου ἐπηνωρθώθη. Ὃς τὸν Φλαβιανὸν καὶ τὸν Χρῆστον ἀποκτείνας, ἵν' αὐτοὺς διαδέξηται, καὶ αὐτὸς οὐ πολλῷ ὕστερον ὑπὸ τῶν δορυφόρων νυκτὸς ἐπιθεμένων αὐτῷ κατεσφάγη. Ζῶντος δ' ἔτι τοῦ Οὐλπιανοῦ στάσις ἔκ τινος βραχείας λαβῆς μέσον τοῦ δήμου καὶ τῶν δορυφόρων ἐγένετο, καὶ ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας ἀλλήλοις ἐμάχοντο.

Ulpiano prefetto del pretorio riformò una quantità d'abusi introdotti sotto il regno di Sardanapalo (Eliogabalo). Ma i soldati del pretorio lo uccisero ben presto durante la notte, infliggendogli la stessa sorte con la quale lui aveva fatto uccidere Flaviano e Cresto per rivestirne l'incarico. Si ebbe poco prima della sua morte una sedizione insorta per un futile motivo, che si prolungò per tre giorni tra i soldati e il popolo. Dal momento che i primi stavano avendo la peggio, essi diedero fuoco alle cae per costringere il popolo ad accordarsi con loro, per paura che la città patisse un pregiudizio troppo grande dalla loro malvagia astuzia.

COPIA AUTORE

III
Le due opere

COPIA AUTORE

COPIA AUTORE

I. Institutionum libri II

Introduzione

I. Destino dei giuristi e forma dell'impero

1. *Nel cuore del potere*

Al loro apparire le *Istituzioni* dovettero presentarsi come un'opera di scandita brevità, preziosa e smagliante di una luce appena attenuata da quella granulare patina di grigio – l'inimitabile "grigio Ulpiano": un colore del potere, come il rosso pompeiano o il blu di Prussia – che copre in tante occasioni la scrittura del giurista[1]. Un distillato di dottrina e di idee in due soli libri, che gustato per intero – come a noi purtroppo non è dato – doveva rivelare uno scintillio di intelletto e di eleganza che oggi riusciamo soltanto a intravedere, sebbene in misura sufficiente a farcene rendere conto senza incertezze.

Furono redatte velocemente, all'interno di una serrata e ben più vasta attività di composizione, in un periodo compreso fra il 213 e il 214 d.C., secondo le date – condivisibili – proposte da Tony Honoré: un biennio al quale apparterrebbe anche la stesura dei libri 6-31 del commento ulpianeo all'editto, e 1-26 di quello a Sabino[2]. È possibile che l'edizione definitiva avesse alla base una stesura di qualche anno prima – ma è un'ipotesi labile, senza prove dirette[3]. L'opera sarebbe stata comunque destinata a una fortuna millenaria, che in qualche modo dura ancora oggi. Già i compilatori giustinianei l'avrebbero utilizzata ampiamente sia

---

[1] Coglie bene, per quanto fugacemente, l'importanza del testo Bretone 1982² [1970], 33 – in un saggio che è ancora oggi un'autentica miniera di spunti e di interpretazioni.

[2] Honoré 2002², 159 ss., spec. 176, 180, 195; Liebs 2013, 413 ss.; Schiavone 2017²a, 399, 544.

[3] Insiste sul carattere "giovanile" dell'opera Frezza 1983, 416-18 = 2000c, 531-33, anche se poi accetta in sostanza la datazione proposta da Honoré: Frezza 1983, 412 = 2000c, 527. La supposizione delle due stesure è di Marotta, in questo libro, 85. Se così fosse, tornerebbero molti conti.

nei *Digesta*, sia nelle *Institutiones* imperiali[4], riservandole un'attenzione che tradiva un incondizionato rispetto.

Mentre scriveva la versione che oggi conosciamo, sia pure in piccola parte – della cui autenticità non vi è alcuna ragione di dubitare, nonostante qualche incertezza passata, frutto solo di pregiudizi (vedi più avanti pp. 87 ss.) –, Domizio Ulpiano era un uomo giunto alla pienezza della propria maturità (almeno secondo la rappresentazione romana della vita: doveva avere tra i quaranta e i cinquant'anni)[5], e gli stava arridendo un successo cercato e costruito da tempo. La sua posizione era favorita da un insieme felice di circostanze. Intanto dalla protezione della potentissima Giulia Domna, moglie di Settimio Severo, madre di Antonino Caracalla, proveniente come Ulpiano da una famiglia della migliore aristocrazia siriana. E poi, della vicinanza al suo maestro Emilio Papiniano – il più grande giurista dell'epoca, nel cerchio ristretto che si muoveva intorno al principe[6].

Sin dagli anni delle *Istituzioni* possiamo infatti considerare Ulpiano come una figura di primo piano: un personaggio che si preparava a diventare a sua volta, dando prova di un'eccezionale e concentrata capacità compositiva, uno dei giuristi più importanti di tutti i tempi. Il diritto romano che noi conosciamo dipende in modo considerevole dalla sua prospettiva; e senza il suo lavoro, la compilazione stessa dei *Digesta* giustinianei, tre secoli dopo, sarebbe stata impossibile, con le conseguenze che possiamo immaginare per la storia giuridica dell'Occidente. Il giudizio negativo che su di lui ritenne di formulare uno studioso tedesco del tardo Ottocento, Alfred Pernice, in un saggio che riprendeva preconcetti classicisti risalenti sino a Cuiacio, e che ha condizionato a lungo i nostri studi[7], è da considerarsi del tutto fuorviante. Esso ci dice molto di più sui limiti e le idiosincrasie di una pur prestigiosa tradizione culturale tedesca ed europea, di quanto non contribuisca a spiegare la mente e i caratteri dell'autore che pretendeva di interpretare.

Per tutto il secondo secolo, dall'età flavia in poi, i giuristi di più alto livello erano ormai entrati stabilmente a far parte dell'élite che guidava l'impero, e il loro sapere, ormai fortemente tecnicizzato secondo protocolli rigidissimi, risultava sempre più indispensabile nella gestione oculata di un potere politico che non aveva eguali nel mondo antico, e che si stava avvicinando a una metamorfosi decisiva. Di uno di loro – un aristocratico di antica famiglia italica, Nerazio Prisco – si era addirittura tramandato che fosse stato tra i possibili candidati alla successione di Traiano[8]. E un altro, di eccezionale talento, Salvio Giuliano, autore di opere memorabili i cui resti ancor oggi leggiamo con ammirazione, era diventato il consigliere forse più influente di Adriano, il principe illuminato che aveva assicurato all'impero una fulgida stagione di sicurezza e di prosperità[9].

Agli inizi del secolo successivo era stato compiuto un passo ancor più impegnativo in questo coinvolgimento del sapere giuridico nelle vicende della politica. Con il principato

---

[4] V. più avanti, p. 106 ss.

[5] Crifò 1976, 739; Honoré 2002², 14; Marotta, in questo libro, p. 9 ss.

[6] Kunkel 2001² [1967], 224 s., 245 s.; Crifò 1976, 748 ss.; Liebs 1997, 175 ss.; Honoré 2002², 14 ss.; Marotta, in questo libro, p. 12 ss.

[7] Pernice 1885, 443 ss. = 1962, 351 ss. Qualcosa della sua diffidenza è arrivata sino a Syme 1984 [1972], e al suo sarcasmo: 406-409 = 1984, 864-868. Si v. anche Honoré 2002²,126-7.

[8] La notizia è in HA. *vita Hadr.*, 4.8: Schiavone 2017²a, 358 s.

[9] Schiavone 2017²a, 361 ss.

COPIA AUTORE

dei Severi infatti – mentre la forma istituzionale dell'impero entrava in un'età di mutamento e di transizione – l'intreccio fra alto specialismo giuridico e potere politico-militare-burocratico acquisiva l'aspetto di un connotato permanente nella struttura del governo. I giuristi – alcuni fra loro – assumevano adesso direttamente responsabilità di primissimo piano negli apparati dell'amministrazione, fino a occupare posizioni che avevano al di sopra solo quella del principe[10].

Già Papiniano aveva ricoperto, per decisione di Settimio Severo, la prefettura del pretorio, un incarico ai vertici dell'impero: dal 203 o più probabilmente dal 205, sino alla fine, nel 211, quando fu rimosso e poi mandato a morte (forse nel marzo del 212) da Caracalla, con il quale era esploso d'improvviso un dissidio insanabile[11]. E Ulpiano, fra il 222 e il 223, pochi anni dopo la scrittura delle *Istituzioni,* avrebbe a sua volta ricoperto la stessa carica, tenuta infine per qualche tempo da solo senza colleghi, in seguito a un'oscura vicenda che probabilmente non lo vide estraneo, e che gli permise di concentrare nelle sue mani un potere enorme[12]. Ruolo reso ancor più decisivo per la giovanissima età dell'imperatore Alessandro Severo, di cui Ulpiano era diventato una specie di tutore[13]: posizione, quest'ultima, su cui pesò in modo determinante la volontà dalla madre del principe adolescente, Giulia Mamea (nipote di Giulia Domna). Erano le ultime – e fatali – conseguenze di quella specie di "combinazione siriana" che come abbiamo visto aveva sin dagli inizi sostenuto il giurista[14].

Questo intreccio di circostanze favorevoli non evitò infatti a Ulpiano una fine tragica, in cui il potere raggiunto (non sappiamo a che prezzo) si rivelò rovinoso, come lo era stato per il suo maestro Papiniano. Avrebbe infatti portato anch'egli alla morte, ucciso in un breve ammutinamento militare sotto gli occhi del principe quindicenne, presso il quale il giurista si era inutilmente rifugiato[15]. La lotta politica a Roma in quell'epoca era del resto segnata di continuo da esplosioni di violenza, mentre la storia del grande pensiero giuridico, giunta ormai al suo culmine, continuava a coprirsi di sangue[16].

Ma nel 213 (o 214) un epilogo così drammatico era ancora lontano. I rapporti fra Ulpiano e il nuovo imperatore Caracalla, succeduto nel 211 al padre Settimio Severo, morto a febbraio a York, nel corso di una spedizione in Britannia, erano ottimi, nè la catastrofe di Papiniano li aveva (a quanto sappiamo) sostanzialmente intaccati, pur se forse un'intermittenza ci fu nella

---

[10] Schiavone 2017²a, 377 ss.

[11] Kunkel 2001² [1967], 224 (che propone il 203); Magioncalda 2000, 454 ss.; Honorè 2002², 30; Marotta, in questo libro, p. 12 ss.

[12] L'episodio cui mi riferisco è l'esecuzione, nell'ottobre del 222, di Giulio Flaviano e Geminio Cresto, all'inizio colleghi del giurista nella prefettura del pretorio, sebbene forse in una condizione subordinata (Honoré 2002, 35-6). La loro morte consentì a Ulpiano di rimanere come unico prefetto in carica: il che rafforzava, fino a renderlo eccezionale, il suo potere. Che egli fosse coinvolto nell'evento – anzi, che ne fosse il responsabile – è fugacemente riferito come certo da Dione Cassio, 80.2.2 (che leggiamo nel riassunto di Xifilino). Per Zosimo, *hist. nov.* 1.11.1-3, si sarebbe trattato da parte di Ulpiano di un atto di autodifesa, volto a prevenire una congiura contro di lui, ordita dai due colleghi – una ricostruzione da prendere in seria considerazione: Crifò 1976, 773 ss.; Honoré 2002², 31; più prudente Marotta, in questo libro, 25 s.

[13] *Ulpianum pro tutore habuit* scrive il biografo dell'HA. *vita Alex.* 51.4: Marotta, in questo libro, p. 26.

[14] Crifò 1976, 734 ss.; Honoré 2002², 5-7,81-2; Marotta, in questo libro, p. 22 s.

[15] Dio 80.1.1.

[16] Schiavone 2018, 57-8.

carriera del nostro giurista, e proprio in coincidenza con quella gravissima vicenda. La prudenza del principe, il parere dell'ascoltatissima madre e l'opportunismo dello stesso Ulpiano si erano probabilmente incontrati nel favorire un esito senza lacerazioni: compromessi che dovevano allora presentarsi con la forza della necessità nelle pratiche quotidiane degli ambienti intorno alla corte imperiale.

In verità, non sappiamo con certezza se Ulpiano nel biennio in cui va collocata la scrittura delle *institutiones* avesse ricoperto anche incarichi negli apparati di governo; o se la morte di Papiniano avesse comunque coinciso con una interruzione, per quanto non traumatica, della sua vita pubblica. Siamo però sicuri che egli aveva tenuto l'importante segreteria *a libellis*, anche qui sulla scia di Papiniano: un ufficio strategico, nel cuore dell'amministrazione centrale, che lo poneva ai vertici dell'attività legislativa imperiale.

Honorè suppone che Ulpiano avesse ricoperto questo incarico fra l'agosto del 202 e, al più tardi, il maggio del 209: e che quindi, mentre era impegnato con più assiduità nel suo programma di scrittura, non fosse distratto da altre incombenze[17]. Valerio Marotta invece, nel saggio biografico che apre questo volume, sembra propendere per una ricostruzione diversa, secondo cui Ulpiano avrebbe diretto l'ufficio *a libellis* non prima del 213, occupandolo poi verosimilmente fino al 221[18]: in questo caso, la stagione più intensa della sua scrittura avrebbe coinciso con quella di responsabile per l'attività legislativa dell'imperatore, e la fine di Papiniano non avrebbe determinato alcuna interruzione sulla sua carriera.

Qualunque sia stato il corso delle cose, sta di fatto che quando Ulpiano si immerge, dal 213 al 218, nel pieno del suo impegno di composizione – il *quinquennium Ulpiani*, come lo chiama Tony Honorè[19] – egli è già un riconosciuto giurista di alto livello, sicuro di sé e del proprio ruolo, al lavoro con fiducia e in sicurezza: almeno per come era consentito dai tempi. Fu così che nel giro di pochi anni fu in grado di realizzare, oltre alle *institutiones*, il suo grande trittico: l'*ad edictum*, l'*ad Sabinum* e il *de officio proconsulis*[20]; opere che secoli dopo avrebbero costituito l'intelaiatura per la compilazione dei *Digesta* giustinianei. Forse, viveva in una villa sfarzosa presso S. Marinella, sulla costa non lontano da Roma, di cui restano tuttora le tracce: e questo avrà contribuito al suo benessere e alla sua concentrazione[21].

2. *Un manifesto e i suoi modelli*

Non possiamo stabilire se l'idea di scrivere un testo di *institutiones* si sia originariamente collegata, per Ulpiano, all'esercizio di una qualche attività didattica in una scuola di diritto, in un certo periodo della sua vita[22]. Che egli abbia insegnato, all'inizio della carriera – a Berito

[17] Honoré 2002², 18 ss.
[18] Marotta, in questo libro, p. 12 ss.
[19] Honoré 2002², 177.
[20] Lenel 1889.II, 421-903; 1019-1198; 966-991: Honoré 2002², 158 ss., 176 ss., 181 ss.; Marotta 2004, 185 ss.; Liebs 2013, 413 ss.
[21] Molto cauto Marotta, in questo libro, p. 3 nt. 1. Forse più fiducioso Honoré 2002², 9. Si v. anche Crifò 1976, 738 s. e Kunkel 2001² [1967], 252 s.
[22] Crifò 1976, 740; Honoré 2002², 17; Marotta, in questo libro, p. 9 ss., 79 ss.

o, più verosimilmente, già a Roma – è solo un'ipotesi, per quanto plausibile, fondata essenzialmente sul carattere di alcune sue opere successive (i *libri disputationum*, i *libri regularum*, e, appunto, le *institutiones)* che rivelerebbero un'origine didattica[23]. In questo caso, si può anche pensare – e si tratta di una seconda ipotesi, cui abbiamo peraltro già accennato, collegata alla precedente – che lo scritto istituzionale fosse stato redatto in due stesure successive. Una, più o meno negli anni dell'insegnamento: diciamo intorno all'ultimo decennio del secondo secolo; e un'altra, la versione definitiva – quella pervenuta ai compilatori giustinianei, attraverso i quali noi ne leggiamo un gruppo non esiguo di squarci[24] – rielaborata più tardi, nel 213 o 214.

C'è da dire tuttavia che le due congetture non sono legate da un vincolo di necessità. Ulpiano potrebbe benissimo aver svolto attività di insegnamento in età relativamente giovanile senza lasciarne traccia scritta, e aver deciso solo dopo, in modo del tutto indipendente, di pubblicare le *institutiones*. Oppure, aver composto il suo testo nel 213-14 – di getto, o lavorando su un canovaccio anteriore – senza mai aver insegnato in una scuola di diritto, bensì sollecitato da altre motivazioni e intenti. L'opera, del resto, poteva avere un pubblico di lettori molto variegato, ed essere destinata a scopi anche non strettamente didattici: si prestava – come vedremo – a più livelli di comprensione, e questo ne ampliava di molto la fruibilità.

Credo che, nelle intenzioni di Ulpiano, essa – almeno nella versione finale, se accettiamo l'ipotesi della doppia stesura – dovesse soprattutto apparire come una specie di manifesto, sia di iniziazione giuridica, sia di politica del diritto. Un'esposizione sintetica, originale e leggibile con immediatezza di cosa fosse per lui il *ius*, e di quali fossero i compiti che egli assegnava ai giuristi e alla loro scienza in un momento cruciale, di grandi sfide e di profondi cambiamenti. Un riassunto, forte e incisivo, del programma di lavoro che negli stessi anni egli andava sviluppando nei suoi scritti maggiori: un testo con il valore di un annuncio, per quanto dai toni quasi sempre smorzati. In questo senso, le *Istituzioni* vanno considerate come un caso a parte nella letteratura giuridica romana.

Comunque, che si fosse o no dedicato in precedenza all'insegnamento, e quali che fossero gli scopi dell'opera, quando la scriveva Ulpiano aveva certamente ben presenti i pochissimi lavori in qualche modo vicini al suo, disponibili nella tradizione letteraria precedente; e possiamo immaginare che una loro copia fosse addirittura ben in vista sul suo tavolo di lavoro.

Ancora oggi è abbastanza agevole rintracciarli. Di sicuro, in assoluta evidenza, dovevano esserci le *institutiones* di Gaio, rese a noi familiari dal loro casuale e fortunato ritrovamento moderno, che ci consente di leggerle quasi per intero. Composte in quattro libri fra il 150 e il 160, durante l'ultimo tratto del principato di Antonino Pio, sono – a quanto sappiamo – la prima opera tramandata con questo titolo nella tradizione giuridica romana, anche se è possibile che già prima circolassero, in particolare all'interno degli ambienti sabiniani, uno o più testi (di cui nulla ci è rimasto) con finalità esclusivamente didattiche[25]. Senza di-

[23] Marotta, in questo libro, p. 11. Sui *libri regularum* v. più avanti nt. 120.
[24] Lenel 1889.II, 926-930 = in questo libro, p. 106 ss.
[25] Honoré 1962, 18 ss., 61; Schiavone 2017²a, 365 ss.

COPIA AUTORE

menticare peraltro che Gaio stesso usava piuttosto il termine *commentarii* per designare il suo lavoro[26].

Ulpiano in tutta la sua opera, per quel che possiamo ricostruire, non cita mai esplicitamente Gaio: in aderenza, forse, a un esigente canone di esclusione (o, se vogliamo, di selezione), spezzatosi solo in età tardo antica, per essere poi completamente sovvertito in epoca giustinianea, quando fu invece accordato all'antico maestro una consacrazione definitiva[27]. Gaio infatti non è mai direttamente ricordato – per quanto ci è dato di vedere – da alcun giurista sino a tutta l'età severiana, con la sola eccezione di Pomponio[28], anche se i suoi lavori erano di sicuro ben conosciuti.

D'altra parte, nelle *institutiones* ulpianee i giuristi apertamente ricordati non dovevano essere molti. Una scelta in contrasto con quella seguita nell'*ad edictum* o nell'*ad Sabinum*, tutti intessuti di richiami alla letteratura precedente, spesso anche con l'indicazione dell'opera e del libro[29]. Ma un modo di procedere invece in perfetta consonanza con l'estrema rarefazione che riscontriamo nei *libri de officio proconsulis*, per restare all'interno dello stesso trittico[30]. A riprova – se ve ne fosse ancora bisogno – che la frequenza dei rimandi mutava con il variare dei contesti di scrittura in cui Ulpiano si muoveva, e soprattutto degli obiettivi di costruzione giuridica che di volta in volta si prefiggeva. Il ricorso alle citazioni era insomma per lui una scelta strategica, definiva il rapporto con il passato della sua tradizione di studi all'interno di assi tematici ben precisi, e non era una meccanica stereotipia cui non sarebbe riuscito a sottrarsi.

Nei frammenti a noi pervenuti delle *institutiones*, l'unico giurista richiamato è Celso, proprio nelle battute d'apertura[31]. Poi più nulla. Ma sia pure in modo velato, Gaio è tuttavia subito presente, come vedremo (più avanti, p. 187), sin dalle prime righe; e rimane un costante punto di riferimento in tutto il resto dell'opera – una specie di nascosta – ma pure ben presente – stella polare.

Possiamo invece escludere con buona probabilità che Ulpiano potesse consultare, mentre scriveva, le *institutiones* di Elio Marciano, un altro importante giurista severiano, forse suo allievo e collaboratore nell'ufficio *a libellis*: opera in ben sedici libri – la più lunga, in questo genere letterario; tanto estesa da far dubitare della congruità del titolo. Uno scritto anch'esso apprezzato dai compilatori giustinianei, che lo utilizzarono con larghezza sia nei *Digesta*, sia nelle *institutiones Iustiniani* (ce ne rimangono almeno centoquaranta frammenti)[32].

---

[26] Per esempio: Gai. *inst*. 2.1; 2.228; 3.38. Ma Gaio chiamava *commentarii* anche altre sue opere; v., per es., D. 1.2.1: Casavola 1980 [1966] 153.

[27] Honoré 1962, 127-30, sia pure con qualche esagerazione.

[28] In un passo del ventiduesimo libro *ad Quintum Mucium*, in D. 45.3.39 (modifico leggermente quanto ancora sostenuto in Schiavone 2017²a, 366). Anche Honoré 1962, 1 ss.

[29] Honoré 2002², 126 ss.; Schiavone 2017²a, 382-3.

[30] Nei resti a noi pervenuti di questo scritto (Lenel 1889.II, 966-991), ci sono solo una citazione di Celso (nel terzo libro, in D. 26.5.12), e una di Meciano (nell'ottavo libro, in D. 48.9.6), di fronte a un continuo richiamo all'attività normativa dei principi, da Traiano in poi.

[31] V. più avanti, p. 106, 188.

[32] Lenel 1889.I, 652-675; Dursi 2019, 19-23, con bibl.

COPIA AUTORE

La sua datazione è però collocabile non prima del 217-8, in un momento cioè in cui Ulpiano doveva aver già completato il suo testo[33]; per cui è molto meglio pensare all'ipotesi inversa: vale a dire che sia stato Marciano a servirsi del corrispondente e molto più breve lavoro di Ulpiano.

Più difficile – se non impossibile – è invece stabilire un qualunque rapporto tra la composizione delle *institutiones* ulpianee e le altre tre opere recanti lo stesso titolo rintracciabili nella letteratura giuridica romana, tutte peraltro di età severiana: le *institutiones* di Fiorentino (in dodici libri: anche in questo caso dunque di un'ampiezza che potrebbe apparire sorprendente)[34], di Paolo (in due libri)[35], e di Callistrato (in tre)[36]. Posizionamenti cronologici più precisi sono per tutti questi lavori estremamente problematici. Nulla possiamo dire circa quello di Paolo (di cui ci restano solo tre frammenti, cui si deve aggiungere una tarda citazione di Boezio)[37]. Per quello di Fiorentino – di cui abbiamo una quarantina di passi – che rivela alcune significative assonanze rispetto al testo ulpianeo (v. più avanti, p. 207 s.), è forse possibile immaginare una data oscillante fra il principato di Caracalla e quello di Alessandro Severo[38], mentre mi sembra meno plausibile un'ipotesi che lo sposta all'indietro fino all'epoca di Cervidio Scevola, fra Marco Aurelio e Settimio Severo[39]. Per le *institutiones* di Callistrato infine (di cui leggiamo solo cinque frammenti), sono stati proposti con qualche fondamento – ma si tratta pur sempre solo di una congettura – gli anni intorno al 200[40].

Di fronte a tanta incertezza, la scelta preferibile è di considerare le *institutiones* ulpianee come indipendenti rispetto a queste scritture più o meno contemporanee; e nel caso delle coincidenze con Fiorentino, non tentare di stabilire alcuna dipendenza, né in una direzione, né in quella opposta. Anche se va detto che, ove si dovesse comunque ipotizzare una connessione, e gli anni fossero quelli che abbiamo proposto, la più plausibile porterebbe da Ulpiano a Fiorentino – da un grande giurista circondato di successo e di fama, a un personaggio certo non di pari rilievo – e non il contrario.

Ma c'è un'altra opera che credo Ulpiano avesse ben in mente, mentre scriveva. Ancora a suo modo "istituzionale" – che mirava cioè a un *instituere*, a una formazione fondante – pur se, cosa del tutto inconsueta nella cultura giuridica romana, non vi si parlava tanto di diritto, quanto della sua storia; e pur se chi l'aveva composta gli aveva dato un altro nome, più dotto e ricercato. Un testo ancora una volta breve, come le *Istituzioni*, ma non meno sorprendente e concettualmente elegante, di un autore molto caro a Ulpiano, e da lui citatissimo – come nessun altro, escluso Giuliano[41].

Sto pensando all'*enchiridion* di Pomponio[42] – forse l'opera culturalmente più vicina allo scritto ulpianeo: anch'essa, alla sua maniera, un manifesto. Due libri quello (meno probabil-

[33] Dursi 2019, 23-25.
[34] Lenel 1889.I, 171-168.
[35] Lenel 1889.I, 1114.
[36] Lenel 1889.I, 97.
[37] Cossa 2018b, 93 ss.
[38] Querzoli 1996, 33 ss., spec. 42.
[39] Riferimenti e bibl. in Querzoli 1996, 33 e nt. 33.
[40] Puliatti 2020, 20, 27 s.
[41] Honoré 2002², 130, 132.
[42] Lenel 1889.II, 44-52.

mente uno solo); due libri le *institutiones*[43]. E non a caso, è proprio con due loro squarci – dalle *institutiones* e dall'*enchiridion* – collocati in sequenza, che si aprono i *Digesta* giustinianei[44]. Nè è a caso, mi pare, se si tratta delle due opere da cui sono ricavati per larga parte i due titoli d'apertura della grande raccolta (D. 1.1 costituito per circa metà da testi delle *institutiones*, e D. 1.2 formato per la quasi totalità da un lunghissimo brano dell'*enchiridion*)[45]: la connessione tra quegli scritti era evidentemente chiarissima anche nel pensiero dei compilatori bizantini.

Messi insieme, quei due piccoli lavori offrivano infatti al lettore, raccolto in un unico sguardo, l'intero orizzonte del *ius*. Sia la sua storia, anche da Ulpiano conosciuta a fondo, non meno che da Pomponio: quella stessa ricapitolata dall'autore severiano con l'occhio all'effettività delle dottrine e delle prescrizioni, nei commenti a Sabino e all'editto[46]; sia il suo stato presente e le sue prospettive[47]. Che erano quelle di un sapere cui era affidato – a giudizio di entrambi gli autori – il futuro di un'intera civiltà.

In tutti e due – in Pomponio come in Ulpiano – c'era poi, come vedremo, la stessa idea circa il compito dei giuristi di fronte al potere sempre più solitario del principe e all'universalità dell'impero: in un contesto che induceva ancora all'ottimismo, quella coltivata da Pomponio; in una situazione generale assai più difficile, quella formulata da Ulpiano. E si ritrovava infine in entrambi la stessa idea sullo studio del diritto, inteso come vocazione e come destino[48].

Quattro libri, sommati insieme (se si accoglie l'ipotesi che l'originale pomponiano ne comprendesse due): proprio come quelli dei *commentarii* di Gaio: un autore anch'egli utilizzato (con due frammenti) nei due titoli d'apertura dei *Digesta*, e che Pomponio non aveva esitato a chiamare *noster* – il "nostro Gaio"[49]. Ancora un trittico, dunque – di giuristi, in questo caso: Gaio, Pomponio, Ulpiano – e una simmetria nascosta, non semplice da scoprire, e pur tuttavia suggerita da molti indizi.

Poteva prendere corpo così (solo allora, con l'ultimo dei tre autori, non prima) il canone di un vero e proprio genere letterario: il filone delle opere di introduzione e di formazione al diritto – alla sua conoscenza e alla sua pratica – cui forse Ulpiano stesso per la prima volta

---

[43] Schiavone 2017²a, 364,369-374. Sull'*enchiridion* è memorabile la ricerca di Bretone 1965 – una svolta nei nostri studi, ripresa in Bretone 1982², 209-254. Si v. anche Nörr 1976, 497 ss. = 2002, 167 ss. = 2003.II, 985 ss. Del lavoro di Pomponio sta anche per uscire l'edizione con introduzione e commento di Fara Nasti in questa collana. Non entro nel merito della struttura originaria del testo pomponiano (due libri o uno solo): problema legato ai due tipi di *inscriptio* – *liber singularis enchiridii*, oppure *liber primus / secundus enchiridii* – con cui i suoi frammenti sono stati trascritti nei *Digesta* giustinianei (Bretone 1982², 211-223); anche se devo dire che l'ipotesi secondo cui l'opera originariamente composta da Pomponio fosse in due libri (di cui il *liber singularis* costituisse un estratto) mi sembra per molti versi preferibile.

[44] D. 1.1.1 (Ulpiano: v. in questo libro p. 187 ss.) e D. 1.1.2 (Pomponio).

[45] D. 1.1 (*de iustitia et iure*) si compone in tutto di 12 frammenti: 4 di Ulpiano (tra i quali il più lungo del titolo), e poi nell'ordine: 1 di Pomponio, 1 di Fiorentino, 1 di Ermogeniano, 1 di Papiniano, 2 di Marciano, 1 di Gaio, 1 di Paolo. D. 1.2 (*de origine iuris et omnium magistratuum et successione prudentium*) si articola invece in 2 soli frammenti: di Gaio (dal commento alle XII Tavole) e di Pomponio (dall'*enchiridion*: il più lungo di tutti i *Digesta*).

[46] La storia si trovava naturalmente nell'*enchiridion*. Che i commenti ulpianei a Sabino e all'editto (*supra* nt. 20) fossero una specie di grandiosa *summa* dottrinaria e prescrittiva di tre secoli di *ius* è già una felice intuizione di Schulz 1946, 198-201 = 1968, 354-359; Schiavone 2017²a, 383-398.

[47] Queste le si potevano leggere invece nelle *institutiones*, come stiamo per vedere.

[48] V. più avanti, p. 190 ss.

[49] *Supra*, nt. 28. I due frammenti cui mi riferisco sono in D. 1.1.9 e in D. 1.2.1 (v. anche *supra* nt. 44).

COPIA AUTORE

diede consapevolmente, con una reminiscenza quintilianea, il nome che poi sarebbe passato alla storia: quello, appunto, di *institutiones*. E si potrebbe anche pensare al consolidarsi distinto – all'interno di questa letteratura – di due modulazioni del loro impianto: una più densa e breve (Gaio stesso, Pomponio, Ulpiano, Paolo, Callistrato), e un'altra invece più distesa, quasi con l'andamento di un vero trattato (Fiorentino, Marciano).

3. *Oltre la tradizione: presagi di statualità*

Un'idea su tutte sovrasta la scrittura del testo ulpianeo, e ne disciplina in ogni passaggio l'architettura: il panopticismo. Il proposito, cioè, di offrire una visione unitaria – sebbene in una sintesi estrema – dell'intero mondo del *ius*, per come si presentava agli occhi di chi era convinto di poterlo osservare non solo dall'alto della propria dottrina, ma anche dal culmine di una storia lunghissima, che aveva ormai raggiunto il suo compimento.

In sé, il proposito di una esposizione totalizzante, costruita in particolare per fini didattici, non può essere considerato in età severiana del tutto nuovo; già lo stesso Gaio infatti, nei *commentarii*, si era mosso nella stessa direzione[50].

Si trattava comunque di un punto di vista inconsueto nella letteratura giuridica romana, dominata solitamente da un'analiticità casistica lontana da ogni chiusura sistematica, che sviluppava solo in modo puntiforme la trama di concetti e di categorie in grado di irradiarsi sulla massa dei materiali riportati[51].

Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur… – "Tutti i popoli che sono retti da leggi e da consuetudini…" – leggiamo nell'esordio del testo gaiano, che appena dopo continuava: *"Omne autem ius quo utimur…"* – "Tutto il diritto di cui ci serviamo…" – per introdurre infine la celebre tripartizione: … *vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones* – "…o riguarda le persone o le cose o le azioni processuali"[52]. *Omnis* – "tutto, l'intero" – ricorre nove volte (*omnes, omnium, omne)* nei primi nove paragrafi del primo libro dell'opera di Gaio, e ben sei solo in quello d'apertura[53]. Ed è la parola più usata nello studiatissimo *incipit*, martellata quasi a ogni frase: la spia di un'autentica pulsione includente. Nulla doveva sporgere fuori.

In Ulpiano tornava la medesima veduta; ma essa mostrava subito, come diremo (v. più avanti, p. 64 ss.), tratti più complessi, rivelatori di presupposti ben altrimenti ambiziosi: e in particolare di una interpretazione della storia del diritto e dei compiti attuali della giurisprudenza fortemente centrata su una lettura epocale del proprio presente: una prospettiva lontana dalla studiata modestia di Gaio.

E inoltre il raggio d'osservazione era questa volta molto più ampio.

Innanzitutto, perché se Gaio prendeva in esame solo quello che Ulpiano chiamerà *ius privatum*, "diritto privato", identificandolo con il *ius* tout court, il giurista severiano sceglieva

---

[50] Casavola 1980 [1966] 160 s.

[51] Schiavone 2017²a, 173 ss., 241 ss., spec. 243.

[52] Gai. *inst*. 1.1 (che integriamo, per la parte che non leggiamo nel Veronese, attraverso D. 1.1.9 e *inst. Iust*. 1.2.1) e 1.8.

[53] Oltre che in 1.1, lo ritroviamo infatti in 1.7 (*omnium*), 1.8 (*omne*) e 1.9 (*omnes*). Si v. anche 1.117, 3.88, 4.103, 4.118.

subito un'altra strada, utilizzando in modo innovativo una vecchia distinzione, nota già sin dai tempi di Cicerone e di Livio[54], anche se poi lasciata cadere dal pensiero giuridico. Gli affiancava infatti un diverso territorio, quello del *ius publicum*, intendendo quest'ultimo, con una formulazione che possiamo ritenere originale, come il diritto *quod ad statum rei Romanae spectat*, "che attiene allo stato della cosa (pubblica) romana"; mentre il diritto privato si riferiva per lui esclusivamente *ad singulorum utilitatem*, al "bene (al vantaggio) dei singoli"[55] (v. più avanti, p. 202 ss.): e vedremo fra un attimo le conseguenze di questa scelta.

In secondo luogo, perché dove Gaio distingueva il *ius (privatum)* solo in *ius civile* e *ius gentium*, Ulpiano aggiungeva alla classificazione un terzo tassello, il *ius naturale*[56]: il che gli permetteva di acquisire una profondità di campo – noi diremmo: sia storica, sia sociologica – e una articolazione di elementi precluse all'altro angolo d'osservazione. In realtà, di *ius naturale* Ulpiano aveva parlato fin dall'inizio del suo discorso, attraverso i suoi riferimenti alla giustizia e all'equità naturale (v. più avanti, p. 189), ma ora il richiamo non è a un principio generale, bensì a una categoria più specifica: ed è per questo che diremo a suo tempo di una specie di "doppio regime" del suo giusnaturalismo (più avanti, p. 70).

Le due nuove categorie – il *ius publicum* accanto al *ius privatum*, e il *ius naturale* (in questa seconda, e più limitata, accezione) accanto al *ius civile* e al *ius gentium* – servivano così a proiettare la totalizzazione già operata da Gaio verso una dimensione dove i confini del *ius* coincidevano completamente con l'universalità dell'impero: uno spazio nel quale ormai tutti i sudditi liberi e integrati in una qualunque comunità erano diventati cittadini romani. Il *ius* (di Roma), nell'insieme delle sue articolazioni – pubblico, privato, naturale, delle genti, civile – figurava in tal modo come la trascrizione giuridica dell'intero mondo romanizzato, senza che nulla restasse fuori. La sua cartografia – che Ulpiano stava in gran parte esponendo da vicino nei grandi commentari all'editto e a Sabino e nei più ristretti trattati *de officio*, e riassumendo sinteticamente nelle *institutiones* – finiva con il coincidere con la totalità stessa della vita. Ne era – per così dire – la ragione segreta capace di istituirla e di darle una forma: stabiliva l'identità fra romanizzazione e universalità, espressa dal diritto e resa evidente dopo la *constitutio Antoniniana*[57].

Con buoni motivi perciò, per Ulpiano i giuristi potevano ritenersi – come scriveva nel suo *incipit* – i veri e autentici filosofi del tempo che si apriva (v. più avanti, p. 191 ss.). Nel loro sa-

---

[54] Liv. 3.34.6, a proposito della legge delle XII Tavole, di cui diceva che *fons omnis publici privatique est iuris* – ma qui il significato dell'espressione *ius publicum* è diverso, e assai probabilmente più nebuloso: va inteso come un riferimento agli ordinamenti cittadini fondati su *leges publicae*, su provvedimenti, cioè, votati dalle assemblee popolari (da cui *publicae*). Mi sembra modernizzi troppo, in un contributo comunque importante (su cui v. anche più avanti, p. 202) Aricò Anselmo 1983, 768 e nt.387: si v. anche Marotta 2000, 154-163; Marotta 2009, 103 ss.; Schiavone 2017²a, 99.

[55] D. 1.1.1.2.

[56] Sempre in D. 1.1.1.2 (v. più avanti p. 200 ss.). Per Gaio, v. Gai. *inst*. 1.1: *nam quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium est vocaturque ius civile, quasi ius proprium civitatis; quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes populos peraeque custoditur vocaturque ius gentium, quasi quo iure omnes gentes utuntur*: v. più avanti, 204.

[57] Che Ulpiano ricorda non senza eleganza in un passo del ventiduesimo libro *ad edictum*, in D. 1.5.17 *In orbe Romano qui sunt ex constitutione imperatoris Antonini cives Romani effecti sunt*: Marotta 2000, 168-170; Marotta 2009, 103 ss. . Giusta la posizione di Honoré 2002², 5, 76 ss., sebbene con una incondividibile accentuazione della tematica dei "diritti umani (human rights)", che modernizza indebitamente la prospettiva ulpianea: Schiavone 2017²a, 431, 434-441.

COPIA AUTORE

pere si realizzava l'essenza civile dell'impero e del mondo; e la cultura del *ius* si presentava non solo come la misura dell'universalità del dominio romano, ma come l'ideologia che ne giustificava la stessa esistenza.

È in questa chiave che va inteso, credo, l'intero lavoro di Ulpiano nello svolgimento quinquennale che lo realizza, di cui le *Istituzioni* volevano rappresentare un concentrato brillante e (relativamente) facile da comunicare, almeno a un primo livello di comprensione. Ed è così che va capito il giudizio di Schulz (in verità assai acuto, sebbene improprio) sulla "codification in the form of a restatement"[58] – sulla codificazione in forma di consolidazione – che l'autore severiano avrebbe condotto nei confronti dell'intero sapere giuridico precedente.

In effetti, nella prospettiva di Ulpiano la vicenda plurisecolare del diritto romano come diritto di giuristi e di magistrati, come diritto giurisprudenziale – creato per accumulazione casistica dagli esperti privati con i loro pareri e le loro scritture, e dai magistrati giusdicenti con i loro editti – era giunta al suo termine. La consapevolezza di questo epilogo condiziona per intero la veduta di Ulpiano: ed è l'intuizione di questo dato a spiegare il giudizio di Schulz. La produzione normativa era ormai tutta nelle mani del principe, diventato compiutamente, dopo molte esitazioni e oscillazioni, un autentico principe legislatore; e di fronte a questo ruolo debordante non restava ai giuristi che ritagliarsi un compito diverso: non più di creazione del diritto, ma, per così dire, di controllo e di legittimazione del suo prodursi attraverso la volontà dell'imperatore. Le *institutiones* sono, come vedremo (più avanti, p. 193 ss.), chiarissime su questo punto.

L'atteggiamento di Ulpiano si sviluppava per intero a partire dalla presa d'atto di tale realtà. Rispetto alla tradizione della giurisprudenza – un fluire multiforme e ininterrotto che si era svolto dai tempi di Quinto Mucio sino a quelli del suo maestro Papiniano – egli si collocava non diversamente da come Salvio Giuliano si era posto, più di cinquanta anni prima, nei confronti dell'editto del pretore e della sua lunghissima e non sempre omogenea stratificazione[59]. Cercava cioè di realizzarne un consolidamento e una cristallizzazione – una selezione organica di quanto meritava a suo giudizio di sopravvivere – che presupponeva una valutazione del proprio lavoro come il punto d'arrivo di una vicenda prestigiosa e secolare, ma ormai esaurita.

Sarebbe perciò del tutto sbagliato descrivere Ulpiano come un giurista tra i giuristi[60]. Egli fu invece soprattutto, e in modo perfettamente consapevole, il costruttore di una dimensione nuova per il mondo giuridico romano. L'inventore di una testualità – cui partecipavano anche le *institutiones* – che aveva scelto di situarsi all'esterno e come da lontano rispetto alla storia che l'aveva preceduta. Nei confronti di quel passato, Ulpiano riteneva di aver raggiunto un punto di vista più elevato, dal quale si potevano abbracciare in un sol colpo d'occhio secoli di pensiero, per poi riproporli, sotto una nuova luce, attraverso il canone di una stabilizzazione definitiva: più analitica nelle grandi opere di commento, estremamente sintetica nelle *Istituzioni*.

---

[58] Schulz 1946, 198 = 1968, 354.

[59] Schiavone 2017²a, 362 s.

[60] Questo punto cruciale, ben chiaro a Schulz, appare invece meno limpidamente (anche se non lo si può dire del tutto assente) in Honoré 2002², nonostante le molte osservazioni felici di cui è disseminata la sua ricerca.

Dobbiamo intendere quindi la sua opera come un'autentica "scrittura della sistemazione" nei riguardi del diritto giurisprudenziale romano[61]. Una composizione che portava dentro di sé una tonalità quasi legislativa (cui bene si addiceva il «grigio» autorevole della scrittura): quella stessa intuita felicemente da Schulz (le cui interpretazioni si nutrivano di molti pregiudizi, ma erano anche il frutto di un'intelligenza luminosamente inquieta), ed espressa attraverso l'efficace formula del "restatement". Secoli dopo, sarà precisamente il riconoscimento di questo timbro, a loro ben familiare, a rendere Ulpiano il giurista favorito dai compilatori giustinianei, che vedevano in lui, giustamente, una specie di lontano e prezioso predecessore, e che lo tratteranno esattamente come lui aveva trattato i grandi autori dei secoli d'oro dell'impero, a cominciare dal grande Giuliano.

Un'opera con i caratteri di una consolidazione definitiva del diritto giurisprudenziale avrebbe dovuto assumere per Ulpiano una duplice, essenziale funzione. Avrebbe dovuto svolgere nello stesso tempo un ruolo di fiancheggiamento, ma anche di contenimento e di misura, nei confronti dell'attività del principe legislatore (cui il giurista stesso peraltro, attraverso la direzione dell'ufficio *a libellis*, aveva dato, o stava ancora dando voce, mentre scriveva le *Istituzioni*). E infatti l'edificazione di un diritto compiutamente universale – un ordinamento per tutti i sudditi dell'impero, diventati cittadini romani dovunque si trovassero – non poteva reggersi sulla sola legislazione imperiale, per quanto quest'ultima fosse essenziale. Questo punto era per Ulpiano (come vedremo) un assunto irrinunciabile. Bisognava vi fosse un canone esterno al volere (all'arbitrio?) del principe, in grado di frenarne ogni possibile slittamento autocratico, e di ricondurlo a un metro fissato una volta per tutte da una tradizione prestigiosa. Un paradigma elaborato attraverso i secoli da un sapere – la *iuris prudentia* – che era stato in grado di trasformare gli atti di volontà di chi doveva amministrare la giustizia in puri atti di conoscenza, di adeguamento della decisione giurisdizionale ai parametri di una disciplina dotata di un'*episteme* inattaccabile, sottraendoli a ogni possibile manipolazione[62].

Ma quel prestigioso modello di sapere, con la sua fluidità e continua plasmabilità, aveva dispiegato la sua efficacia e aveva svolto perfettamente il suo compito sin quando il diritto romano era stato il diritto di una sola città, sebbene alla guida di un impero sterminato. Aveva bisogno di spazi ristretti, e di numeri relativamente piccoli. Ora perciò esso appariva del tutto inadeguato rispetto ai nuovi tempi – che richiedevano più uniformità nell'ordine giuridico, più certezze materialmente verificabili da parte dell'amministrazione, più gerarchia nell'architettura delle fonti. E tuttavia la sua memoria non doveva scomparire. Per conservarla, l'unico modo era riproporla entro un nuovo quadro: una specie di esposizione enciclopedica che ne ricapitolasse tutte le conquiste, e le proiettasse in avanti, verso nuovi e del tutto inediti scenari. Un'operazione insieme di salvezza e di rigenerazione: esattamente come quella che avrebbero compiuto (almeno nelle loro intenzioni) i maestri bizantini che lavorarono ai *Digesta*.

Questo era (in parte) Ulpiano, ed era esattamente questo che Schulz aveva nebulosamente ma acutamente intuito.

Sullo sfondo di un simile progetto, che era insieme di scienza, di fondazione normativa e di politica del diritto, si intravede, ben definita, la presenza, per quanto solo aurorale, di una nuova

[61] Schiavone 2017²a, 383, 397-8.
[62] Schiavone 2017²a, spec. 196-7.

COPIA AUTORE

figura. L'abbozzo incompiuto – e destinato per un'intera epoca a rimaner tale – ma tuttavia presente, di qualcosa di simile a una vera e propria forma di Stato, costruita intorno all'assolutismo del principe e all'accentramento burocratico che esso produceva, nel segno dell'amministazione uniforme e prevedibile dei territori, della giurisdizione, dell'esercito e della fiscalità. E non a caso proprio in quest'ultima Ulpiano intravedeva, con un ulteriore presagio di modernità, "i nervi della repubblica", come scrive in modo folgorante – caricando di nuovi significati un'antica formulazione ciceroniana, *de imp. Cn. Pompei* 7.17 – in un testo dell'ottavo libro del *de officio proconsulis* (in D. 48.18.1.20), giustamente richiamato da Valerio Marotta in questo libro (p. 130 ss.). L'imposizione fiscale come espressione essenziale dell'effettività dell'impero (noi diremmo: della sovranità dello Stato, e in Ulpiano c'è già in qualche misura l'anticipazione della cosa); e dunque di una nuova e inedita (per l'Occidente antico) configurazione della politica e del governo. Una realtà che stava prendendo corpo proprio in quei decenni come risposta all'incalzare di potenti pressioni disgregatrici che si esercitavano lungo molteplici linee di faglia, in un mondo che non poteva più essere tenuto insieme, come era stato sino ad allora, solo attraverso un velo d'apparati e una sapiente rete di autonomie. Spinte centrifughe che venivano dal profondo, indotte soprattutto dalla crisi economica e dalla stagnazione tecnologica, oltre che – a lungo andare – dalle dimensioni stesse degli spazi coinvolti[63].

Ebbene, del primo incerto apparire di questo nuovo soggetto – l'embrione di un autentico Stato – c'è, nelle *Istituzioni*, come un riflesso e un precorrimento.

Torniamo, per rendercene conto, sulla coppia *ius publicum* – *ius privatum* che abbiamo già considerato, e fermiamoci ancora su quello *status rei Romanae*, usato da Ulpiano per individuare il campo di riferimento del *ius publicum*. Era un'associazione per quanto ne sappiamo senza precedenti, almeno in un tale secco e inequivocabile enunciato, che collegava il *ius publicum* direttamente all'organizzazione politica (nel senso antico) della comunità: ai culti, ai sacerdozi, alle magistrature, indicati complessivamente come *status rei Romanae*: lo stato della cosa romana[64]. Certo, il termine *status* lo troviamo già usato da Cicerone in riferimento alla *res publica*[65]. Ed è anche probabile che l'espressione *ius publicum* avesse già alluso, in qualche non frequente impiego precedente, a un *ius* che atteneva in un certo modo all'assetto che noi diremmo costituzionale della comunità. Come è forse possibile delineare una genealogia di queste tracce che condurrebbe, prima di Ulpiano, a Cicerone e a Gaio (v. più avanti, p. 200 s.), entrambi ben noti al giurista severiano[66]. Ma ciò non toglie che l'enunciato ulpianeo cristallizzasse per la prima volta in un modulo definitorio che aveva la portata di un'autentica fondazione concettuale ciò che prima era tutt'al più un labile giustapporsi di nozioni. E che questo decisivo passo in avanti non possa spiegarsi restando unicamente sul piano della storia delle idee. Vi era in esso qualcosa di più.

Da un lato, la presa d'atto di una nuova realtà istituzionale che si stava consolidando in quegli anni, fatta di apparati e strutture pesanti e centralizzate sconosciute all'Occi-

---

[63] Schiavone 2020a [1996], 164 ss., spec. 186-188, e 1998, 55-7.

[64] Su questo tema è importante Marotta 2000, 9 ss., 111 ss., 146 ss.

[65] Non è tuttavia un ricorso frequente, ed è quasi tutto concentrato nel *de republica*: lo si legge comunque, per es. in 1.26.42: *quare cum penes unum est omnium summa rerum, regem illum unum vocamus, et regnum eius rei publicae statum*: Aricò Anselmo 1983, 188 ss.

[66] Di Gaio abbiamo detto; per Cicerone, v. Aricò Anselmo 1983, 267 ss. e più avanti, p. 202.

dente antico, le cui organizzazioni politiche non avevano avuto, sino ad allora, nulla a che fare con la forma dello Stato moderno (su questo punto cruciale Riccardo Orestano ha scritto pagine memorabili, purtroppo ignote a quasi tutta l'antichistica contemporanea)[67].

Dall'altro, il tentativo di imporre su questa nuova e appena abbozzata figura il sigillo del *ius*, di una regola cioè che avrebbe dovuto sottrarre la creatura che si stava formando a ogni arbitrio dispotico – del principe, dei comandi militari, dei vertici burocratici – per consegnarla invece alla forza normalizzante di un sapere che si autorappresentava come neutrale e oggettivo, al paradigma di una scienza razionale ed equilibratrice.

In verità, sembra davvero che non più di un soffio separi la formulazione di Ulpiano (*quod ad statum rei Romanae spectat*), dal punto di vista della costruzione lessicale e semantica, da un'altra frase celebre – anch'essa un *incipit*: "Tutti gli stati, tutti e' dominii che hanno avuto e hanno imperio sopra gli uomini, sono stati e sono o repubbliche o principati". Vale a dire, dall'autentica nascita, oltre mille anni dopo, della parola e del concetto di Stato come formulata nel *Principe* di Machiavelli[68]: che fa coincidere, nell'Europa del Cinquecento, l'invenzione del nome con la formazione storica – ora sì finalmente compiuta, e non soltanto abbozzata per essere poi presto perduta, come nell'Occidente al tempo di Ulpiano – della cosa che esso designa.

Sembra manchi un niente, dicevo: in entrambe le espressioni si ritrova la stessa poliedrica ambiguità di quel termine – *status*, stato, Stato (nel senso moderno) – riferito da Ulpiano a ciò che è *publicum,* cioè del popolo come comunità organizzata, *res Romana*, *res publica*; da Machiavelli a ciò che attiene alle forme (istituzionali) dell'"imperio sopra gli uomini". E tuttavia in quel piccolo scarto che ancora allontana il linguaggio, pur anticipatore, del giurista antico da quello del fondatore moderno della politica – la stessa distanza che impedisce di sovrapporre alla parola latina il senso più forte del suo calco moderno, ripreso nelle principali lingue dell'Occidente – si cela tutto l'abisso che allontana l'"età nuova" d'Europa dal culmine dell'antichità di Roma[69].

Per Ulpiano tuttavia, alle soglie del tardo antico, la semantica di quell'espressione non riusciva ancora a incorporare con chiarezza i contenuti di significato allusivi alla stabile e separata consistenza delle istituzioni politiche, della macchina amministrativa, degli apparati – insomma: della statualità che si fa soggetto al di là della persona stessa del principe – perché essi non erano ancora tutti identificabili con precisione, nel loro isolamento e nella loro autonomia, né nel presente né tantomeno nel passato della storia di Roma. Per non parlare poi del requisito decisivo costituito dalla sovranità, sfuggente e inafferrabile in quel contesto, sebbene anch'esso non del tutto assente. Ed erano tuttavia proprio questi gli elementi che soli avrebbero consentito un uso pieno e solitario di quel termine: Stato. Ulpiano aveva perciò ancora bisogno di affiancargli un genitivo, una specificazione: *rei Romanae* – lo stato, la condizione stabile della cosa (pubblica, del popolo) romana. I conti non tornavano ancora, perché il cerchio intorno a quella parola si chiudesse – e non sa-

[67] Orestano 1968, 185 ss.
[68] Machiavelli 1997 [1513], 119.
[69] Schiavone 2019, 76 ss.

COPIA AUTORE

rebbero mai tornati nell'antichità, dove il processo di formazione di un'autentica statualità era destinato a non concludersi mai, travolto dalla fine di quell'intera civiltà: e il Leviatano non sarebbe mai davvero nato, pur riuscendosi a intravedere come l'anticipazione della sua ombra.

Per Machiavelli invece il salto era ormai compiuto, consentito da quanto di nuovo stava accadendo nell'Europa del suo tempo; e lo stesso vocabolo usato da Ulpiano poteva già designare da solo, in modo compiutamente astratto (la concretezza dell'astrazione) la realtà che stava prendendo corpo. Il giurista antico si era fermato perché non aveva ancora di fronte, già costituito, l'oggetto, che la parola avrebbe dovuto indicare, pur se già doveva intravederne l'incompiuto, primo profilo. Il pensatore moderno poteva procedere perché l'aveva ormai stagliato dinanzi agli occhi, e gli era possibile trasformarlo in concetto, aprendo un cammino che avrebbe portato, attraverso Bodin, a Hobbes, a Hegel, a Marx, fino (su versanti opposti) a Kelsen e a Schmitt[70].

Tuttavia, nel costruire la sua nuova idea di *ius publicum* Ulpiano aveva anche – come abbiamo già accennato – altri obiettivi che non semplicemente di fondazione teorica di una categoria. Egli voleva rendere chiaro che la nuova macchina che si stava faticosamente aggregando sotto il suo sguardo – la nuova forma costituzionale dell'impero – dovesse nascere nel segno del *ius*. Dovesse avere cioè l'impronta di un ordine superiore e impersonale costruito attraverso i secoli, nel quale si esprimeva la razionalità e l'universalità del dominio di Roma, e non il possibile arbitrio del principe, né tantomeno direttamente quello degli apparati militari che lo sostenevano e potevano averlo in pugno (l'abdicazione della politica a vantaggio dell'esercito: l'ultima raccomandazione di Settimio Severo morente)[71]. Era questo lo scopo della rinnovata accezione del significato di *ius publicum*: costruire, almeno concettualmente, i poteri e l'amministrazione della nuova *res Romana* che stava prendendo corpo in quei decenni dislocandola tutta all'interno della sfera del *ius*; illuminare la posizione preminente dell'imperatore con la luce dell'equità naturale guidata dal calcolo giuridico. Riuscire cioè a combinare razionalità del diritto e assolutezza del potere: un sogno che avrebbe travalicato i confini del mondo antico, e da Ulpiano sarebbe arrivato sino a Kant[72].

Ed era questo il progetto, di cui la scrittura delle *Istituzioni* era parte e insieme disvelamento. Il disegno di riuscire a frenare la corsa verso una incontrollata deriva autocratica, che avrebbe finito con il consegnare la *res Romana* – non ancora Stato, pur contenendone confusamente l'embrione, ma già qualcosa di profondamente diverso e più strutturato rispetto a ogni organizzazione politica precedente – nelle mani dell'esercito e del potere anomico della nuda forza che esso sempre più pericolosamente incarnava.

Il lato propriamente culturale e teorico di questo programma sarebbe stato sviluppato da Ulpiano con straordinaria tenacia, e avrebbe prodotto risultati destinati a sfidare il tempo, molto oltre i confini del mondo antico. Ma il versante strettamente politico sarebbe invece ben presto naufragato, passando per traversie e oscurità che possiamo sol-

[70] Ho toccato questo punto, sia pure in un'altra prospettiva, in Schiavone 2019, 76 ss.
[71] Dio 76.15.2.
[72] Schiavone 2019, 95, 329.

tanto confusamente intuire. E il suo fallimento avrebbe portato il giurista alla rovina e alla morte[73].

4. *Definizioni e quadri sistematici*

Il mondo (romanizzato), visto *sub specie iuris*. E il mondo del *ius* osservato (*positiones studii*) attraverso due sezioni trasversali – *ius publicum* e *ius privatum* – in riferimento a due oggetti raffigurati come distinti, con una limpidezza che pare traguardare oltre l'antico; e poi una di esse, la seconda, cartografata in tre cerchi disposti in modo concentrico sullo stesso piano: da quello con il raggio più ampio, a quello con il più ristretto – *ius naturale*, *ius gentium*, *ius civile*. Noi leggiamo *res Romana* e *utilitas singulorum* ("i singoli": il pensiero romano non conosceva il concetto e la parola di "individuo")[74], e ci sembra già di scorgere, come in un baluginio di moderno, lo Stato e la società civile: la macchina intellettual–burocratica del potere politico, e il sistema dei bisogni quali sarebbero apparsi nello specchio della riflessione da Hegel a Weber.

Questo quadro sistematico, delineato con grande sicurezza (v. p. 200 ss.), costituiva uno scostamento evidente dal modello gaiano: in cui non si parlava, come abbiamo già osservato, né di *ius naturale* né di *ius publicum*; e *ius civile* e *ius gentium*, esaustivi dell'intero universo giuridico, dopo essere stati distinti, venivano sovrapposti nella successiva esposizione[75]. Ma nello stesso tempo Ulpiano manteneva (come diremo subito) i presupposti per una ripresa di quell'impianto.

Nelle articolazioni che seguivano, la struttura del discorso risultava scandita da un'impressionante e martellata sequenza di definizioni, attraverso le quali la messa a nudo dell'essenza delle forme giuridiche – che era il vero obiettivo dell'autore – veniva sempre ottenuta ricorrendo al modulo dell'identità fra soggetto e predicato, rappresentata dalla terza persona (singolare o plurale) del verbo "essere".

Nei ventisette testi di cui si compongono – nella palingenesi che proponiamo – i resti a noi pervenuti delle *institutiones* (p. 106 ss.), questa costruzione ricorre ventiquattro volte – una frequenza impossibile da ritenere casuale: *ius est…*; *publicum ius est…*; *privatum (ius est)…*; *ius naturale*

---

[73] Quel che sappiamo della biografia di Ulpiano (v. Marotta, in questo libro, 3 ss., spec. 12 ss.) non ci consente di riempire i molti vuoti se non con supposizioni. E l'Ulpiano politico resterà per noi avvolto nell'ombra. Ma certo il breve intervallo – non più di un paio d'anni – tra la prefettura dell'annona e quella – nell'ultimo tratto solitaria – del pretorio, con il giurista ormai al culmine del suo prestigio, praticamente al vertice dell'impero, devono essere stati nello stesso tempo esaltanti e tremendi: ed è difficile pensare che Ulpiano non fosse consapevole di mettere la sua vita in gioco, e non solo le sue idee.

[74] Il testo è in D. 1.1.1.2: v. più avanti, p. 106 e 187 ss. Anche Schiavone 2017b, 1 ss., e 2019, 54-5, 91 ss.

[75] Con un'analisi molto intelligente e sottile, sia pure con alcune inutili lungaggini, Aricò Anselmo 1983, 8 ss., 150 ss., ha cercato di dimostrare che anche in Gaio vi sarebbe un riferimento al *ius publicum*, implicito nel *legibus reguntur* di 1.1. Confesso di non esserne persuaso, pur riconoscendo molti meriti all'indagine condotta dall'a., in tutto degna della scuola da cui viene. Ma anche se avesse ragione, la nostra interpretazione sarebbe confermata in pieno: solo che in questo caso non di uno scostamento di Ulpiano rispetto a Gaio si tratterebbe, quanto piuttosto di uno sviluppo. Non vi è dubbio comunque che, mentre scriveva, Ulpiano aveva innanzi agli occhi il testo di Gaio: v. anche più avanti, p. 187.

est…; *ius gentium est…*; *manumissiones… sunt*; *precarium est…*; *ius civile est…*; *scriptum ius est…*; *lex est…*; *plebiscitum est…*; *senatusconsultum est…*; *civium Romanorum quidam sunt…*; *hostes sunt…*; *servitutes rusticorum… sunt…*; *iter est…*; *actus est…*; *via est…*; *aquae ductus est…*; *consanguinei sunt…* ; *hi sunt agnati qui…*; *cognati autem sunt…*; *quaedam etiam interdicta sunt….*[76] Era l'ontologia del *ius*, riflessa nel suo impianto formale, frutto del lavoro stratificato di secoli di pensiero, che rivelava in tal modo per Ulpiano, attraverso questo procedimento di identificazione, sé a sé stessa. La definizione, come spiegazione e disvelamento dell'essenza giuridica del mondo[77].

Noi non sappiamo quali fossero le dimensioni riservate da Ulpiano, nell'andamento originario della sua scrittura, a ciascun segmento del *ius* come risultava della classificazione che aveva proposto. E, in particolare, ignoriamo se e quanto spazio fosse accordato a un'esposizione del *ius publicum* e del *ius naturale*, al di là della sola ricognizione della loro identità. È possibile supporre che un qualche sviluppo ci dovesse essere, pur se la ripartizione delle diverse materie non doveva certo prevedere sezioni della medesima ampiezza[78].

Quanto in particolare al *ius publicum*, ci induce a crederlo l'attenzione prestata da Ulpiano – per le ragioni appena indicate – alle tematiche che rientravano in questa sfera, così come era stata da lui definita (forse anche attraverso una lontana eco ciceroniana: ne diremo più avanti), con l'esplicito riferimento alle magistrature. Si trattava di mostrare come si potesse giuridicizzare – se vogliamo dire così – la struttura amministrativa che stava prendendo corpo, sottraendone le prassi all'arbitrio di poteri sempre più rilevanti nella gestione dell'impero, ma che tuttavia rischiavano di essere esercitati nel vuoto di qualunque forma e di qualunque principio. In altri termini, di esibire come fare del *ius* la misura della romanizzazione burocratica del mondo. Ed è in questa prospettiva che vanno considerati sia l'importantissimo *de officio proconsulis*, composto all'interno dello stesso programma di scrittura in cui rientravano i *libri ad edictum*, e le stesse *Istituzioni*[79], sia i *libri de officio consulis*[80], per non dire dei molti *libri singulares* che trattavano la stessa materia[81]. E vale la pena di aggiungere che anche nella modernità la nascita dello Stato all'ombra dell'assolutismo avrebbe visto svilupparsi – ma con ben altra forza – la medesima spinta verso la sua giuridicizzazione: un tentativo che avrebbe raggiunto il suo culmine tra Montesquieu e Kant (non a caso ammiratori dei giuristi romani). Ancora una volta, è come se il mondo antico, giunto sull'orlo del precipizio, riuscisse ad anticipare, in una sorta di rappresentazione spettrale, temi e contenuti di quella modernità che per altra via gli era definitivamente preclusa[82].

Venendo poi all'idea ulpianea di *ius naturale*, certamente debitrice di una tradizione di pensiero fra diritto e filosofia che arrivava sino al *de legibus*, si trattava di una costruzione che doveva

---

[76] Si tratta di: D. 1.1.1pr.-2 ([F. 1]: 4 volte); D. 1.1.1.3 [F. 2]; D. 1.1.1.4 [F. 3]; D. 1.1.4 [F. 4]; D. 43.26.1 [F. 5]; D. 1.1.6 [F. 7]; I. 1.2.3-5 ([F. 8]: 4 volte); D. 1.6.4 [F. 11]; D. 49.15.24 [F. 12]; D. 8.3.1 ([F. 16]: 5 volte); Coll. 16.6 [F. 21]; Coll. 16.7 [F. 22]; Coll. 16.8 [F. 23]; Vindob. 4 [F. 28]: si v. i commenti in questo libro nelle loro rispettive sedi.

[77] Schiavone 2017²a, 241 ss. Senza dire che anche nel manuale pomponiano è possibile rintracciare definizioni di tipo, diciamo così, ulpianeo: v. per es., quelle in D. 50.16.179.

[78] V. più avanti, p. 204.

[79] V. *supra* nt. 20. Si v. Marotta 2004, 185 ss.

[80] Datati da Honoré 2002², 196-98, al 215.

[81] Per es. il *de officio curatoris rei publicae*, il *de officio praefecti urbi*, il *de officio praefecti vigilum*, il *de officio quaestoris*, sui quali Honoré 2002², 122-3, 186, 197, 201 e Marotta 2004, 151 ss.

[82] Schiavone 2020a [1996] 164 ss., 191 ss.

oltrepassare di molto, per la sua complessità, l'elementare e didascalica cornice di esempi che ne accompagnava la definizione nelle *institutiones*: noi abbiamo già parlato, infatti, di un suo "doppio regime" (v. anche più avanti, p. 204). Basta pensare al rapporto, cui abbiamo già fatto cenno e su cui ritorneremo, fra Gaio e Ulpiano su questo tema: alla relazione, cioè, fra il *ius gentium* gaiano e il *ius naturale* ulpianeo. Oppure al concetto ulpianeo di *aequitas naturalis*, richiamato già nell'apertura delle *institutiones* (v. più avanti, p. 189 ss.) e largamente utilizzato nei *libri ad edictum*[83]; che ritroviamo peraltro in termini molto simili nel quattordicesimo libro del commento di Paolo *ad Sabinum* ("Il diritto si configura in modi diversi: in un modo, quando il diritto si configura come ciò che è sempre buono ed equo, come è il diritto naturale"[84], dove si arriva – come in Ulpiano – a una sorta di identificazione fra *aequum* e *ius naturale*). O ancora alla connessione fra *ius naturale* e condizione delle persone in riferimento alla libertà e alla schiavitù (tema toccato da Ulpiano nelle *institutiones*, come vedremo, e ripreso nei *libri ad Sabinum*)[85].

Sta di fatto comunque che il giurista chiudeva il *ius naturale* entro i confini del *ius privatum*, escludendolo dal campo del *ius publicum*. Quest'ultima sfera di giuridicità era per lui costruita ancora con tanta difficoltà, da non poter reggere al suo interno ulteriori specificazioni, in particolare in riferimento alle norme che regolavano gli assetti di potere della *res Romana*, per le quali ogni richiamo a principi di diritto naturale doveva sembrargli del tutto incongruo: un altro limite – e non da poco – del giusnaturalismo antico[86].

Probabilmente ampiezza maggiore di quanto non ci appaia nei nostri resti era riservata da Ulpiano, all'interno del *ius privatum*, al *ius gentium*; e soprattutto – di questo siamo sicuri – al *ius civile*.

Della trattazione dedicata al primo ci rimangono (sempre riferendoci alla nostra palingenesi: v. più avanti, p. 109 s.) quattro frammenti (cinque secondo quella di Lenel)[87]. Mentre l'esposizione del *ius civile* doveva coprire da sola tutto la residua parte del primo libro – circa un terzo, possiamo immaginare – e l'intero secondo (v. più avanti, p. 111 ss.).

E qui torna in scena Gaio, con la sua sistematica.

È probabile, infatti, che dal momento in cui passava all'esposizione del *ius civile*, Ulpiano riprendesse lo schema dei *Commentarii* – *personae*, *res*, *actiones* – sia pure adattandolo alla propria impostazione. Questa doveva essere, credo, la convinzione di Lenel, sia pure da lui seguita con molta prudenza, e mai formulata esplicitamente nelle note della sua *Palingenesia*[88].

È sicuro in ogni caso che nell'ultimo scorcio del primo libro Ulpiano si occupava di diritto delle persone (v. più avanti, p. 240 ss.). E che nel secondo il giurista, dopo aver delineato una classificazione di carattere generale che potrebbe anche aver aperto il libro (v. più avanti, p. 245 ss.) – spunto senza corrispondenza in Gaio, ma perfettamente in assonanza con lo stile concettuale del proprio lavoro, e che si attagliava perfettamente a fare da introduzione a una

---

[83] Un esempio in Schiavone 2017²a, 384 ss.

[84] In D. 1.1.11.

[85] V. più avanti, p. 207 s.; Schiavone 2017²a, 434-38 e 2019, 64-8. Il riferimento ai *libri ad Sabinum* si fonda su un passo del quarantatreesimo libro, in D. 50.17.32.

[86] Schiavone 2017²a, 438 ss.; 2007, 3 ss.; 2019, 65 ss.

[87] Lenel 1889.II, 927-8, che comprende anche il testo di D. 49.15.24, da noi spostato in altra sede (v. più avanti, p. 114).

[88] Lenel 1889.II, ntt. a 926-30.

sezione sulle *res* – tratta delle servitù, dei fedecommessi e delle successioni *ab intestato*: tutti argomenti collocati nei *commentarii* gaiani fra secondo e terzo libro, e sempre all'interno della parte sulle "cose"[89].

Certo, non abbiamo testi dalle *Istituzioni* ulpianee né in tema di *obligationes* (tranne quelli risalenti al primo libro, e riferiti al *ius gentium*)[90], né sul processo (salvo tre brevi squarci sugli interdetti, di libro incerto, la cui tradizione dobbiamo ai cosiddetti *Fragmenta Vindobonensia*. E non possiamo perciò formulare ipotesi sicure sia sull'effettiva loro presenza nel lavoro ulpianeo – erano materie che in Gaio chiudevano l'opera, sviluppate nell'ultima parte del terzo libro e nell'intero quarto[91] – sia (ove la risposta fosse affermativa) sulla loro collocazione originaria.

Ma un paio d'osservazioni si possono comunque proporre. Innanzitutto, si può supporre che il tema delle *obligationes* dovesse risultare nel discorso di Ulpiano fortemente ridimensionato all'interno della sezione sulle *res*, essendo stato già trattato parzialmente entro la parte sul *ius gentium* (per esempio, per quanto atteneva al sistema delle *conventiones*, che Ulpiano nei *libri ad edictum* attirava in misura rilevante in questa sfera del *ius*[92]; per le *institutiones* ne siamo certi in riferimento alla *locatio conductio*, su cui abbiamo un frammento sicuramente riconducibile al primo libro[93]). L'argomento poteva quindi essere affrontato con una certa rapidità, in un segmento anche molto ridotto del secondo libro.

E poi, va notato che mentre Gaio considerava il processo – da lui visto soprattutto con riguardo al sistema delle *formulae*[94] – parte integrante di quel *ius* che Ulpiano avrebbe chiamato privato, esso aveva ormai agli occhi del giurista severiano, che pensava soprattutto agli sviluppi della *cognitio*, un'autonomia concettuale e funzionale che ne faceva un blocco a sé stante, con connotati che noi diremmo pubblicistici, e che poteva anche non trovar posto in un'opera come le *institutiones*. In altri termini, mentre possiamo credere che Ulpiano si prospettasse già una separazione tra diritto sostanziale e processuale, questa era ancora impensabile per Gaio, per il quale la connessione fra diritti e azioni era ancora un dato imprescindibile. Rimarrebbe in tal caso da spiegare il riferimento agli interdetti nei tre brevi testi ricavati dall'opera ulpianea presenti nei *Fragmenta Vindobonensia* appena ricordati, e prudentemente collocati da Lenel (come da noi stessi del resto, che lo abbiamo seguito) tra quelli di libro incerto[95]. Ma non ho difficoltà a supporre che quei richiami fossero stati formulati originariamente da Ulpiano in rapporto non a una (inesistente) trattazione d'insieme di diritto processuale (*actiones*), bensì solo a un *excursus* sugli interdetti suggerito dal collegamento con una figura di diritto sostanziale, che quegli strumenti processuali tutelavano (*possessiones*?)[96].

---

[89] Gai. *inst*. 2.12-14 (servitù), 2.246-289 (fedecommessi), 3.1-76 (successioni).

[90] V. più avanti, 110.

[91] Gai. *inst*. 3.88-225 (obbligazioni) e tutto il quarto libro (processo).

[92] Sono, appunto, le *conventiones iuris gentium*, di cui Ulpiano si occupa nel quarto libro *ad edictum*, in D. 2.14.7: Schiavone 2017²a, 387 ss.

[93] [F. 5] (= Vindob. 1.2): più avanti, p. 110.

[94] Gai. *inst*. 4.30 ss.

[95] [F. 25], [F. 26], [F. 27]: v. più avanti, p. 124.

[96] La connessione, suggerita peraltro in via generale da Gai. *inst*. 4.139, è palese in [F. 28], e meno diretta ma altrettanto plausibile in [F. 39], soprattutto se accogliamo l'integrazione proposta da Lenel 1889.II,930 (si v. anche FIRA II, 306, nt. V, 1). C'è da dire, comunque, che anche in Gaio la trattazione degli interdetti costituisce un blocco a parte, quasi in chiusura dell'opera (4.139-170).

COPIA AUTORE

Se così fosse, verrebbe confermata l'attitudine che Ulpiano, scrivendo le *institutiones*, credo avesse adottato nei confronti del modello gaiano: considerarlo come un punto di rifermento da non smarrire, ma da utilizzare nello stesso tempo con assoluta libertà.

5. *Giuristi e principe*

Cosa ne era – e cosa, soprattutto, ne sarebbe stato – dei giuristi e del loro ruolo, di fronte alla ormai sovrastante presenza dell'imperatore? Di una figura che, da Settimio Severo in poi, non poteva essere solo rappresentata come un principe che si muoveva nel solco della tradizione augustea o adrianea, ma appariva sempre meglio come il depositario di un potere più forte e diverso, sebbene per molte ragioni, culturali e istituzionali, non riuscisse a incarnarsi, né tantomeno a essere interpretato, nei termini di quella che sarebbe stata un giorno chiamata la sovranità dell'assolutismo moderno?

La risposta era per Ulpiano di importanza cruciale. Da essa dipendeva non soltanto il futuro di un sapere prestigioso, ma l'avvenire stesso dell'impero, e la sua possibilità di sopravvivere riaffermando la peculiarità del proprio carattere, senza rinnegare i tratti storici della propria identità civile e costituzionale in un'avventurosa deriva autocratica.

Erano perciò anni difficili, quelli della scrittura di Ulpiano: ma anche di sfida e, probabilmente, di speranza. Senza presumerle, il programma di lavoro concepito dal giurista sarebbe del tutto incomprensibile.

La realizzazione dell'universalismo romano, che proprio allora, subito dopo la *constitutio Antoniniana*, vedeva il suo pieno compimento, era certo un traguardo straordinario, per come lo si poteva osservare dal centro dell'impero. Appariva come il vertice di una lunga storia di integrazione e di coinvolgimento, iniziata secoli prima, e perseguita con intelligenza e tenacia da un capo all'altro del Mediterraneo. Una vicenda cui i giuristi non erano stati certo estranei, e un cammino che di sicuro Ulpiano era l'ultimo a poter sottovalutare – egli, i cui natali provenivano dall'aristocrazia di una città dell'Oriente, la *splendidissima Tyrus*, come l'aveva chiamata in un testo carico di nostalgia e di appena velato narcisismo[97].

Ma proprio il raggiungimento di quella meta, rendendo ancor più complesso il rapporto tra consenso e sottomissione, tra partecipazione cittadina e dominio imperiale, sembrava costringere a un rafforzamento inaudito del potere centrale, con il comando militare e burocratico che vi faceva capo. Il sistema di autonomie e di pluralismi, che era stato ancora il vanto del modello adrianeo, e insieme gli equilibri tra principe e senato ereditati dall'impianto costituzionale augusteo, venivano sconvolti da una nuova distribuzione di funzioni e di prerogative che stava privilegiando fortemente gli apparati militari e la gerarchia burocratica. Oltre mille anni dopo, del resto, esercito, fiscalità e burocrazia sarebbero stati di nuovo al centro della formazione – questa volta del tutto realizzata, dopo l'incompiuto esordio tardo romano – dell'inedita figura dello Stato moderno.

E dunque, come riuscire a padroneggiare in modo adeguato il nuovo quadro senza abbandonare quella tradizione istituzionale e normativa – un esempio ineguagliato di ordine e

[97] Nel primo libro del *de censibus*, in D. 50.15.1pr. [F. 1]: v. più avanti, p. 267 ss.

COPIA AUTORE

di disciplinamento – che aveva dato per secoli una così efficace prova di sé, e che aveva visto sempre il *ius* e i giuristi come un punto di riferimento dell'intero ordito?

Le *Istituzioni* – almeno nelle intenzioni del loro autore – erano l'indicazione abbreviata di una possibile risposta; il manifesto, abbiamo detto, che annunciava una praticabile via d'uscita – quella stessa in nome della quale Ulpiano stava portando avanti l'intera sistemazione del pensiero giuridico romano, e stava cercando di proiettarne gli esiti sulle nuove strutture di governo dell'impero.

Tutto ruotava intorno all'ipotesi di una specie di diarchia fra principe (il nuovo principe severiano) e giuristi, due volte asimmetrica: un paradigma dove lo sbilanciamento si sarebbe dovuto sviluppare in due direzioni e in due forme diverse, e avrebbe avuto per risultato finale non un annullarsi reciproco, una somma algebrica zero, ma il permanere di un doppio squilibrio, la cui ambivalente dinamica avrebbe potuto determinare una situazione di bilanciamento e di (relativa) armonia.

Descriviamone il meccanismo, seguendo Ulpiano.

Cominciamo dalla posizione del principe.

In un testo celeberrimo sempre del primo libro, che doveva seguire da vicino la definizione del *ius civile*, elencando le fonti di quest'ultimo, il giurista scriveva che "Ciò che il principe ha deciso ha forza di legge" – *Quod principi placuit, legis habet vigorem*[98]. Era un'affermazione lapidaria, perfettamente adeguata allo stile delle *Istituzioni*, che doveva alternare, come i due libri *dell'enchiridion* pomponiano, definizioni e regole[99]. Ed era certo anche una presa d'atto per molti versi scontata al suo tempo: ma Ulpiano aveva buone ragioni per formularla, e non persuadono i tentativi – il più dotto e intelligente è stato certo quello di Paolo Frezza[100] – di ridimensionarne la portata. Una lettura, peraltro – mi sembra – smentita dalla ricostruzione palingenetica da noi proposta, che, riprendendo un suggerimento di Lenel, restituisce in modo perfettamente plausibile il contesto discorsivo della dichiarazione ulpianea, senza doverne in alcun modo sminuire il significato[101].

Innanzitutto, inducevano Ulpiano alla sua dichiarazione motivi di completezza: avendo prima inserito i *principum placita* in una rassegna delle componenti del *ius civile*[102], non poteva subito dopo fare a meno di occuparsene (come aveva fatto per gli altri elementi indicati). Doveva invece ribadirne in modo generale il carattere vincolante, assumendo come parametro quello della *lex*, che restava per lui – come per Gaio[103] – il paradigma per eccellenza di ogni normatività.

---

[98] [F. 9] (D. 1.4.1): v. più avanti, p. 112 e 215 ss.

[99] Si v. Bretone 1982[2] [1965], 217-19 (di cui però non condivido l'ipotesi sulla composizione dei *libri duo enchiridii* come esito della fusione del *liber singularis* con il *liber singularis regularum*: definizioni "lessicografiche" (come le chiama Bretone) e regole potevano ben convivere fin dall'inizio nella stessa opera.

[100] Frezza 2000c, 533-536 = 1983, 418-21.

[101] Si tratta dell'inserimento di [F. 8] tra [F. 7] e [F. 9], come ipotizzato dallo stesso Lenel 1889.II, 928 nt.1: v. più avanti, p. 111.

[102] [F. 8] (da *inst*. 1.2.3-5): Ulpiano ricorda, come componenti del *ius scriptum*, la *lex*, i *plebiscita*, i *senatusconsulta*, i *principum placita*, i *magistratum edicta*, i *responsa prudentium*: le stesse indicate da Gaio in 1.2, come elementi dei *iura populi Romani*, con *placita* al posto di *constitutiones*.

[103] Gai. *inst*. 1. 3-7: Schiavone 2017[2]a, 365-9.

Ma c'era però un'altra ragione, ben più importante, a spingere il giurista. Riproporre la connessione fra *lex* e atti del principe – descritta con un'attenzione che non trovava riscontro né in Gaio né in Pomponio[104] – gli permetteva di introdurre la questione, per lui essenziale in quegli anni di cambiamenti, del fondamento giuridico (noi diremmo: costituzionale) del potere dell'imperatore: una tematica che non poteva mancare nelle *Istituzioni*.

Ulpiano la affrontava apparentemente nell'ambito della tradizione più consolidata, riprendendo ancora una volta la costruzione proposta da Gaio[105]: la giustificazione era costituita dall'esistenza della *lex de imperio* (che nel testo ulpianeo come lo leggiamo nei *Digesta* è chiamata *regia*)[106], attraverso cui il popolo trasferiva il suo potere dalle proprie mani a quelle dell'imperatore. Era una spiegazione che cercava di ricondurre l'avvento del principato nel quadro costituzionale repubblicano, l'unico che il pensiero politico romano avesse mai in qualche modo teorizzato, e che probabilmente era circolata ampiamente nelle dottrine giuridiche fra primo e secondo secolo[107]. Era un'architettura che poteva ancora attagliarsi alla prassi istituzionale fra Augusto e Adriano, nella quale la posizione del principe cercava di mantenersi nei limiti dei formalismi repubblicani, ma che ormai, rispetto alla realtà del nuovo potere imperiale, mostrava tutta la sua inadeguatezza.

E infatti nel discorso di Ulpiano, dietro lo schermo della riproposizione di un topos dottrinario, affiorava una prospettiva del tutto inconsueta. Un punto di vista assente sia in Gaio sia in Pomponio, che risolveva il problema senza nemmeno porlo veramente[108].

Mi riferisco a una sottolineatura che pareva alludere proprio a quel cambiamento di peso nei poteri del principe che esigeva, per essere giustificato, almeno una curvatura nuova della spiegazione tradizionale. E cioè l'esibizione di un'intensità nella connessione tra popolo e imperatore che oltrepassava il richiamo a una semplice delega. *Populus ei et in eum* [al principe] *omne suum imperium et potestatem conferat*, scriveva Ulpiano (v. più avanti, p. 112). Di nuovo quell'*omne* totalizzante, che evocava adesso quasi un'immedesimazione tra il principe e la fonte del suo potere. Una specie di identità organica[109] (starei per dire: mistica) ribadita – secondo una fine osservazione di Valerio Marotta – in un altro famoso passaggio ulpianeo dei libri *ad Sabinum*: quello sul caso di Barbario Filippo, che da schiavo fuggitivo era stato designato pretore[110].

Nell'inaspettata conclusione della sua analisi, Ulpiano affermava che il diritto che il popolo riunito nel comizio poteva ben avere – cioè di trasformare uno schiavo fuggiasco in un pretore – "tanto più possiamo riscontrarlo nell'imperatore": *quod ius multo magis in imperatore observan-*

---

[104] Gaio in 1.5 si limita a dire che *nec umquam dubitatum est, quin id* [la *constitutio principum*] *legis vicem optineat*, *cum ipse imperator per legem imperium accipiat*. Quanto a Pomponio, nell'*enchiridion* (in D. 1.2.2.12), a proposito della *principalis constitutio*, troviamo la sola sbrigativa affermazione che *quod ipse princeps constituit pro lege servetur*.

[105] Schiavone 2017²a, 367: mi riferisco in particolare al richiamo al *populus*, presente in Gaio dietro lo schermo della *lex*, e ripreso, ma con altra pregnanza, da Ulpiano, come vedremo fra un attimo.

[106] V. [F. 9], in questo libro, p. 112 e 215 s. nt. 109.

[107] È evidente che Gaio e Pomponio, pur nella diversità delle loro prospettive (Schiavone 2017²a, 365-74), riflettevano un orientamento consolidato circa la giustificazione costituzionale del potere del principe: basterebbe il gaiano *nec umquam dubitatum est* (già richiamato sopra) – che allude esplicitamente a un'opinione già manifestata all'interno del pensiero giuridico – a rendercene certi.

[108] *Supra* nt. 104.

[109] Vede bene Bretone 1982² [1970] 30-2.

[110] Marotta 2019d, 46. Il testo cui mi riferisco è nel trentottesimo libro *ad Sabinum*, D. 1.14.3. Si v. Marotta 2000, 93 ss. e Rampazzo 2008, 357 ss.

COPIA AUTORE

dum est[111]. Il potere del principe (del nuovo principe severiano) non aveva limiti, perché in lui si esprimeva direttamente e senza mediazioni la volontà e la capacità di discernimento del popolo intero. Ed egli poteva essere quindi davvero *legibus solutus* – sciolto da ogni vincolo (è sempre Ulpiano ad affermarlo, in un passaggio di un'altra opera, scritta forse qualche anno dopo le *Istituzioni*)[112], perché il suo volere era legge; esattamente come per lunga tradizione non aveva confini la volontà del popolo nella sua dimensione comiziale: anch'esso non riconosceva nulla al di sopra di sé stesso. Siamo davvero a un passo dall'idea di sovranità. Ma pur sempre di una sovranità – quella del principe – non originaria, bensì ottenuta, a dir così, per consustanziazione con la sua fonte: il popolo. Ha di nuovo ragione Valerio Marotta[113]: Ulpiano non è Bodin, per quanto impegno avesse messo nel forzare il vecchio paradigma repubblicano – in cui la struttura oligarchica si celava dietro l'ideologia del *populus Romanus* – al fine di fargli dar conto di un potere della cui novità, anche rispetto alla tradizione augustea e adrianea, era perfettamente consapevole. Per costruire cioè una geometria che non riusciva a star più nelle cornici del passato, di una storia dove meno di cento anni prima Plinio aveva potuto elogiare Traiano per essersi attenuto al principio secondo cui *non est princeps super leges, sed legem super principem*[114]; ma quello era il mondo ancora vagheggiato da Pomponio – non più la Roma abitata da Ulpiano.

Se questo era il nuovo principe, dov'erano i giuristi?

Era chiaro che continuare a pensare al diritto romano come a un diritto costruito sul primato del lavoro quotidiano della giurisprudenza – l'ideale ancora inseguito da Pomponio[115] – non aveva più senso. Settimio Severo e Caracalla non erano Traiano o Adriano, e nemmeno Antonino Pio. L'imperatore non era più solo un principe "respondente"[116] – un giurista tra i giuristi, sebbene depositario di un'altissima e ineguagliabile *auctoritas*[117] – ma un autentico principe legislatore, investito di un ruolo quasi autocratico.

Era questo d'altra parte che richiedeva la tenuta dell'impero, la *mutatio* nella *forma* della *civitas* universale, della *res Romana*, per riprendere le antiche parole di Livio[118]. I rescritti che

---

[111] *… cum etiam potuit populus Romanus servo decernere hanc potestatem, sed et si scisset servum esse, liberum effecisset. quod ius multo magis in imperatore observandum est*: infondati i dubbi sulla non autenticità di questa parte del testo. Si v. ancora Rampazzo 2008, 463 ss.

[112] Nel tredicesimo libro del commento *ad legem Iuliam et Papiam*, in D. 1.3.31: *Princeps legibus solutus est: Augusta autem licet legibus soluta non est, princeps tamen eadem illi privilegia tribuunt, quae ipsi habent*. Si v. Honoré 2002², 116-7, 185, 202-3. È nel giusto Bretone, 1982²[1970], 31, sebbene il riferimento a Plinio (ivi, nt. 78) è solo parzialmente congruo: v. più avanti, nt. 114. Si v. anche Crifò 1976, 777-8, ove bibl. precedente, e l'importante richiamo (ivi, nt. 434) alla definizione ulpianea di *imperium*, nel secondo libro *de off. quaest.*, in D. 2.1.3 (sempre che non si debba correggere l'*inscriptio*, e attribuire il testo al secondo libro del *de officio proconsulis*: Liebs 1970, 149-50 e Honoré 2002², 199, nt. 103).

[113] Marotta 2019d, 41-46. Anche Costa 1969, 193 ss.

[114] Il testo di Plinio è in *pan.* 65.1: Crifò 1976, 779 (con un errore nella nota). Certo, Plinio presenta l'atteggiamento del suo principe come eccezionale, in un contesto in cui quando si pensa alle *leges*, si pensa a norme *quas nemo principi scripsit* (ivi). Ma è evidente tuttavia che quella scelta rientrasse in un modello costituzionale non improvvisato da Traiano stesso, ma che rifletteva piuttosto un equilibrio – diciamo anche una dialettica di poteri – che veniva da lontano: un compromesso alle origini stesse del principato, che sarebbe durato più o meno sino agli Antonini.

[115] Schiavone 2017²a, 372-374.

[116] Spagnuolo Vigorita 1992b, 100 ss.; Schiavone 2017²a, 328-9.

[117] Schiavone 2020b, 315 ss.

[118] Liv. 3.33.1: *…iterum mutatur forma civitatis*.

uscivano dalla cancelleria imperiale non erano più comparabili ai *responsa* della giurisprudenza, ma avevano direttamente valore di leggi, come veniva ribadito nelle *institutiones*: erano l'emanazione di un potere assoluto. Il principe era un legislatore, e non un "respondente", sia pure investito di una speciale *auctoritas*. La creazione del diritto era ormai una sua prerogativa esclusiva. Il realismo di Ulpiano non poteva che partire da questo dato di fatto. Indietro non si tornava. Fra principe e giuristi si prendeva atto dell'esistenza di una asimmetria ormai insopprimibile.

E tuttavia, il mutamento – lo squilibrio – poteva non cancellare dalla scena la giurisprudenza, ma essere compensato da un cambiamento nel ruolo di quest'ultima. I giuristi dovevano figurare cioè nel nuovo ordine non più direttamente come produttori di diritto, ma come i custodi della sua legittimità sostanziale. Ed era proprio questo il nocciolo della proposta di Ulpiano, affidata a una scrittura cauta ma esplicita, destinata a chi avesse occhi per intenderla.

Il senso della metafora dei giuristi come sacerdoti nell'*incipit* delle *Istituzioni* – *sacerdotes iuris* – preceduta della sorprendente affermazione sulla derivazione di *ius* da *iustitia* – *est autem* [*ius*] *a iustitia appellatum* – collegata infine alla definizione del diritto come *ars boni et aequi*, non tendeva infatti che a delineare un dispositivo – concettuale, ma anche, in certo modo, operativo – attraverso il quale questa nuova funzione risultava tracciata con sufficiente chiarezza (v. più avanti, p. 187 ss.).

Se il fondamento del *ius* riposava sulla sua identificazione con la *iustitia* – un enunciato senza precedenti nella tradizione del pensiero giuridico romano, quasi esclusivamente chiuso (con la sola parziale eccezione di Papiniano) a giustificazioni di carattere etico[119] – chi potevano essere i garanti di questa congruità, se non i giuristi? Chi, se non loro, "sacerdoti" di quel sapere, che "venerano la giustizia" e "professano la conoscenza del buono e dell'equo", unici in grado "di separare l'equo dall'iniquo" – *aequum ab iniquo separantes* (v. più avanti, p. 191).

La svolta eticista suggerita da Ulpiano al pensiero giuridico romano nelle sue *Istituzioni* aveva dunque un obiettivo preciso: separare il piano della legittimazione formale nella produzione del *ius* – incontrovertibilmente ormai nelle mani del principe legislatore – da quello della sua legittimazione sostanziale. Quest'ultima riposava solo sulla conformità del *ius* alla *iustitia*, di cui Ulpiano stesso dava una definizione che mescolava sapientemente dottrina giuridica e valutazione morale (nei *libri regularum*: ma non possiamo affatto escludere che essa – o una formulazione molto simile – avesse trovato posto già nelle *institutiones*)[120]. Tutto ritornava così nelle mani dei giuristi, che diventavano i custodi – i sacerdoti, appunto – di un sapere che solo era in grado di esprimersi sulla corrispondenza fra *ius* e *iustitia*, e dunque di legittimare in modo sostanziale la produzione formale del *ius*, affidata all'imperatore.

Completava questa costruzione l'idea ulpianea di *ius naturale*, come diremo (v. più avanti, p. 187 ss., 203 ss.). Anche il piano di quel diritto era infatti sottratto al potere imperiale. Ed

---

[119] Schiavone 2017²a, 401-403, 413, 423. Si v. anche Falcone 2004, 3 ss. e Fabry 2014, 489 ss.

[120] Nel primo dei *libri regularum* (della cui autenticità Honoré 2002², 215-7 dubita, seguendo Liebs 1982, 282 ss. spec. 287 ss., e 1989, 67 s. ma non Frezza 2000c, 531-2 = 1983, 416-7: a me pare comunque indiscutibile la provenienza ulpianea di pressoché tutta la scrittura che lo compone), in D. 1.1.10pr.: *Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique* [*tribuendi*] <*tribuens*>. Si v. anche Schiavone 2017²a, 408 e, più avanti, 190 nt. 7. Apocrifo è probabilmente solo il *liber singularis regularum*: qui seguo Honoré 2002², 207-212.

era proprio quella rete di prescrizioni – per quanto evanescente: e si apriva qui una contraddizione profonda[121] – a fare da cornice normativa per ogni legislazione che riguardasse il vantaggio dei singoli, solo all'interno della quale poteva dispiegarsi la volontà del principe legislatore. E si trattava di una sfera di cui l'interpretazione dei giuristi aveva l'unica chiave d'accesso.

L'asimmetria di partenza fra giurisprudenza e imperatore si rovesciava così in un disequilibrio opposto. Adesso erano i giuristi in una posizione di preminenza, rispetto alla potenza del principe legislatore. Era a loro che sarebbe toccata l'ultima parola.

Perduta la funzione di creatori del diritto – tramontato il diritto giurisprudenziale romano, sacrificato alla nuova forma dell'impero – i giuristi avrebbero acquistato in tal modo un nuovo primato. Se lo avessero usato correttamente, la loro funzione non sarebbe stata quella di opporsi alla volontà del principe in una reciproca e funesta paralisi, ma di collaborare con lui, agendo da contenimento, da freno, da barriera – da *katechon,* verrebbe fatto di dire, e forse il richiamo non sarebbe improprio[122] – rispetto all'assolutezza di un potere che non andava contrastato in radice, ma mitigato, trattenuto, messo in forma (giuridica), evitando che diventasse quello in cui pur rischiava di trasformarsi: un autentico dispotismo militare, il regno buio dell'assoluta anomia.

Era, da un punto di vista strategico, un disegno azzardato e velleitario, destinato a fallire rovinosamente, come ben sappiamo. A venir meno fu qualcosa di decisivo, che ancora una volta non riguarda la storia delle idee, e che determinò il completo insuccesso politico del giusnaturalismo antico: la saldatura fra l'elaborazione astratta del diritto naturale come luogo della giustizia e dell'eguaglianza tra gli uomini (v. più avanti, p. 207 ss.) e la costruzione, sul terreno sociale e politico, di un blocco di forze che potesse fare di un individualismo davvero compiuto la propria bandiera ideologica e la propria visione della vita. Mancavano completamente, in quella stagione alla fine di un mondo, le basi economiche, i soggetti e le culture che avrebbero dovuto sostenerlo, senza dei quali ogni programma non poteva che restare tra i libri[123].

E tuttavia, se non avesse concepito quel progetto ambizioso e avventato, Ulpiano non avrebbe portato a termine, e forse nemmeno ipotizzato, il suo straordinario quinquennio di scrittura, e noi moderni avremmo avuto del diritto romano una nozione enormemente più povera e piatta, con conseguenze probabilmente incalcolabili sul cammino dell'Occidente.

La storia conosce strade che persino i suoi protagonisti nemmeno immaginano.

---

[121] V. più avanti, p. 209 s.; anche Schiavone 2007, 8 ss.; 2017², 432 ss.; 2019, 67 s.

[122] Il tema (e la parola) in Paolo, *2Ts*, 2. 5-7 (Merk), e si v. anche Mt. 24.36: Cacciari 2013, 54 ss.; Schiavone 2016, 92-3. Anche senza supporre nessun diretto contatto di Ulpiano con gli scritti di Paolo – e con le dottrine cristiane – non è azzardato pensare che quei motivi circolassero nel mondo intellettuale del giurista (Schiavone 2017²a, 408-9).

[123] Schiavone 2007, 10; 2016, 67-69; 2017²a, 438-42.

COPIA AUTORE

COPIA AUTORE

II. La scrittura e il testo

1. *L'insegnamento del diritto e i libri institutionum*

A partire dall'età antonina, nel panorama della giurisprudenza romana, apparvero – basti pensare ai *commentarii institutionum* di Gaio – opere isagogiche destinate a godere di una durevole fortuna, fino all'epoca giustinianea, nei percorsi di studio del diritto offerti dai principali centri scolastici dell'Impero. Agli inizi del III secolo si dedicarono a questo genere perfino Paolo, Ulpiano e altri autorevoli giureconsulti, legittimandone così, in un certo qual modo, la piena integrazione nel canone letterario del sapere giuridico. È quasi un luogo comune ripetere che i loro scritti istituzionali vollero, innanzi tutto, corrispondere alle nuove esigenze che la romanizzazione, *in primis* giuridica, delle province aveva prodotto: in effetti, in quegli anni, accadde sempre più spesso che i giovani si applicassero allo studio del *ius*: se appartenenti a famiglie delle *élites* locali, per promuovere la propria ascesa sociale; se esponenti, invece, di quel relativamente vasto e variegato ceto di operatori del diritto (come *tabelliones*, retori, *patroni causarum*, *pragmatikoí* o *nomikoí*[1]), per ampliare il corredo delle proprie competenze professionali.

Sulla scorta di un movimento già percepibile alla metà del II secolo, in età severiana si assiste, dunque, a un'ulteriore e, per certi aspetti, straordinaria espansione geografica e culturale del diritto romano. Nelle scuole[2] – in primo luogo nel centro di Bery-

[1] Su queste figure professionali v. Huttner 2020, 144 ss., ove bibl.

[2] Liebs 1976, 289 ss., in part. 356. Uno sguardo d'insieme in Viarengo 2009, 31 ss. e Viarengo 2012, 1 ss., ove ulteriori ragguagli bibl.

tus[3], che, tra III e V secolo, conquistò tanto prestigio da affiancarsi quasi a quello di Roma – va individuata l'istituzione capace di garantire, ancor di più della cancelleria imperiale, la continuità del sapere giuridico nel cinquantennio della cosiddetta anarchia militare (235-284)[4]. Anzi, malgrado il collasso della giurisprudenza e della sua letteratura, le scuole diedero senza dubbio impulso, in specie dal IV secolo in poi, alla crescente diffusione, attestata – a tacer d'altro – sul piano papirologico, della letteratura giuridica.

Su queste nuove realtà – che arricchirono la scena culturale di alcune regioni dell'Impero – si soffermò Modestino, ricordando i νόμων διδάσκαλοι ἐν ἐπαρχίᾳ διδάσκοντες (gli insegnanti di diritto che svolgono la loro attività in *provincia*): a costoro, diversamente da quanti professavano il *ius* a Roma, non si concedeva l'immunità dal *munus* della *tutela*[5]. Ulpiano, che aveva enunciato questa stessa regola[6], ricordò altrove la *civilis sapientia*. Il modello etico, cui avrebbero dovuto attenersi i *iuris civilis professores*[7], nonché (potremmo presumere), nel loro complesso, tutti i *sacerdotes iuris*[8], si volgeva, invece, al passato, anche a dispetto delle impetuose trasformazioni politiche ed economiche subite dalla società romana in età severiana. Nella visione del giurista, ai *iuris civilis professores*, perfino *extra ordinem*, doveva essere interdetta la possibilità di domandare in giudizio il pagamento dei loro onorari.

Insomma, da tempo, insegnanti di diritto operavano al di fuori dell'*urbs*: quasi certamente – oltre a Berytus[9] – in altre celebri città dell'ecumene romana: forse ad Alessandria[10]

---

[3] Collinet 1925, 16-22 (sulla fondazione della scuola e sulle ragioni che l'avrebbero determinata), 26-30 (sulle fonti del secolo III); Jones Hall 2004, 36 s., ove interessanti rilievi sul contributo della Scuola alla prosperità economica di questa citta; sulla sua storia tra III e IV secolo: 195 ss.; Jidejian 2011 (interessante, ma, sovente, incline a formulare, in una prospettiva 'libanocentrica', congetture azzardate, immaginando un possibile ruolo di Ulpiano e, addirittura, dello stesso Papiniano nella sua costituzione); Isaac 2017, 268 ss.

[4] Marotta 2007a, 927 ss.; Giomaro 2011, in part. 13 ss.; ampiamente in Giomaro 2019, ove ulteriori ragguagli.

[5] Mod. 2 *exc*., D. 27.1.6.12: Viarengo 2015², 144 ss.; Viarengo in Maffi, Stolte, Viarengo 2021, in c.s., ove lett. Non penso sia necessario concludere che il passo ulpianeo (*infra*, nt. 6) sia stato interpolato. Si può, al più, supporre che sia stato oggetto di una cesura, in conseguenza della quale i rilievi sugli insegnanti di diritto, che operavano a Roma, sarebbero stati eliminati dal compilatore della raccolta tardoantica.

[6] Ulp. *l. de exc*., Vat. 150 *Neque geometrae neque hi qui ius civile docent a tutelis excusantur*. (Né i geometri né coloro i quali insegnano il *ius civile* sono esonerati dalle tutele).

[7] Ulp. 8 *de omn. trib*., D. 50.13.1.5 *Proinde ne iuris quidem civilis professoribus ius dicent: est quidem res sanctissima civilis sapientia, sed quae pretio nummario non sit aestimanda nec dehonestanda, dum in iudicio honor petitur, qui in ingressu sacramenti offerri debuit. quaedam enim tametsi honeste accipiantur, inhoneste tamen petuntur*. (Di conseguenza [*scil*. i governatori] non eserciteranno le loro attività giurisdizionali riguardo a coloro i quali professano il *ius civile*: in effetti la *civilis sapientia* è una cosa santissima che non deve essere né stimata né svilita da un prezzo in denaro, chiedendo in giudizio l'onorario, che dovrebbe essere offerto al momento dell'ingresso <solenne nel corso>. Infatti vi sono cose che possono essere accettate onestamente, ma onestamente non possono essere domandate).

[8] [F. 1, D. 1.1.1.1].

[9] La più antica attestazione degli studi di diritto in questa città rimonta all'*in Origenem* 5.68 e 5.71. A quel tempo, tuttavia, probabilmente non esisteva un'unica scuola, quanto, piuttosto, differenti centri di insegnamento attorno a maestri più competenti o qualificati di altri: v., a tal riguardo, Sartre 2001, 876. Cfr., inoltre, *supra*, nt. 3.

[10] Si può rammentare *const. Omnem* 7 (…) *quia audivimus etiam in Alexandrina splendidissima civitate et in Caesariensium et in aliis quosdam imperitos homines devagare et doctrinam discipulis adulterinam tradere*. (Poiché abbiamo sentito dire che anche nella assai splendida città di Alessandria, in quella di Cesarea e in altre si aggirano delle persone ignoranti e trasmettono agli allievi un sapere spurio). Ovviamente il contenuto di tale

COPIA AUTORE

e a Cartagine[11]. Già a partire dall'età antonina, le aristocrazie locali dell'Impero, perfino quelle più devote alle forme consuete della παιδεία greca, avevano subito il fascino del diritto, il cui studio schiudeva, almeno ad alcuni, orizzonti, fino ad allora imperscrutabili, di integrazione negli apparati di governo. Queste inclinazioni suscitarono – è noto – il cocente disappunto dei difensori della tradizione. In un passo della *vita Apollonii Tyanaei*, Filostrato, un contemporaneo di Ulpiano, descrive l'incontro, nel carcere di Roma, dell'eroe del racconto – Apollonio – con un ragazzo perseguitato e insidiato da Domiziano. Il giovane deplorava il suo infelice destino incolpandone il padre, il quale, pur essendo un Arcade, aveva voluto che gli fosse impartita un'educazione di tipo romano:

> "ὄντα γάρ με Ἀρκάδα ἐκ Μεσσήνης οὐ τὰ Ἑλλήνων ἐπαίδευσεν, ἀλλ᾽ ἐνταῦθα ἔστειλε μαθησόμενον ἤθη νομικά, καί με ὑπὲρ τούτων ἥκοντα ὁ βασιλεὺς κακῶς εἶδεν".
>
> 'io sono un Arcade di Messene, ma egli non volle darmi un'educazione al modo dei Greci, bensì mi ha inviato qui (a Roma) a studiare diritto: e quando sono giunto per tale scopo, l'imperatore mi ha guardato male'[12].

D'altra parte anche Ulpiano, nella scia di Papiniano e di chissà quant'altri, circa trent'anni prima della pubblicazione del romanzo filostrateo si era inoltrato lungo il medesimo sentiero che tanti giovani aristocratici – originari delle province ellenofone ma decisi a inserirsi, attraverso lo studio del diritto, nei quadri dell'*élite* dirigente dell'Impero – avevano già imboccato, da qualche decennio, in misura sempre crescente. Alleanze familiari e rapporti di patronato, congiunti al desiderio di emulare i migliori o i più fortunati, favorirono oggettivamente la pervasiva diffusione del diritto romano nella parte orientale dell'ecumene[13].

testimonianza non si può proiettare, a cuor leggero, sul III secolo d.C. Non di meno è probabile che ad Alessandria, come ad Efeso in *Asia* (uno spunto, a tal riguardo, in Marotta 2013a, 163 ss., in part. 170 s.), operasse un ampio gruppo di operatori del diritto formatisi in qualche centro scolastico. A tal riguardo v. anche Kantor 2009, 249-265.

[11] Secondo Apul. (*Flor.* 4.20.41 *quae autem maior laus aut certior, quam Karthagini benedicere, ubi tota ciuitas eruditissimi estis, pene<s> quos omnem disciplinam pueri discunt, iuuenes ostentant, senes docent? Karthago prouinciae nostrae magistra uenerabilis, Karthago Africae Musa caelestis, Karthago Camena togatorum.* (Ma quale la lode più grande e più sicura che celebrare Cartagine dove tutti i cittadini siete istruitissimi, presso dei quali i ragazzi imparano ogni disciplina, i giovani ne sono orgogliosi, i vecchi insegnano? Cartagine, maestra venerabile della nostra provincia, Cartagine, Musa celeste dell'Africa, Cartagine Camena del popolo dei togati), in questa città si impartivano lezioni di tutte le discipline.

[12] *Vita Apollonii Tyanaei* 7.42.2 (trad. it. D. Del Corno). Ma ancora nel IV secolo Libanio non nascondeva il suo disprezzo per lo studio del diritto (μάθησις τῶν νόμων) che giudicava conveniente soltanto per le persone lente di comprendonio (*or.* 4.21-23 [Foerster]). Il retore, nelle sue epistole e in differenti luoghi delle sue orazioni, recriminava sul fatto che i giovani venissero inviati a studiare dai loro padri la lingua latina e il diritto a Berytus o a Roma. Tra le posizioni di Filostrato e di Libanio, pur a distanza di tanto tempo, si riscontra, dunque, una perfetta sintonia: anche il secondo, proprio come lo scrittore d'età severiana, condanna lo studio del diritto soprattutto perché esso rischia di distogliere i giovani dalla tradizionale παιδεία greca.

[13] È un punto sul quale opportunamente insiste Millar 2005, 37 ss. Ma un denso contributo, espressamente dedicato a questo tema, è quello di Jones 2007, 1331 ss.

Nelle province dell'Oriente greco-romano poteva accadere che lo stesso insegnamento della lingua latina[14] – conoscenza imprescindibile per chiunque volesse impadronirsi delle nozioni fondamentali del diritto o impegnarsi in una carriera al servizio dell'imperatore – comportasse, fin dall'apprendimento dei primi rudimenti, lo studio dei *nómoi* romani, Appare esplicita, a tal riguardo, la testimonianza dell'*Encomio di Origene*:

> *in Origenem* 5.58 ἐπῆν συμβαλών τινι τῶν ἐμῶν διδασκάλων, ἄλλως τὴν Ῥωμαίων φωνὴν ἐκπαιδεύειν με πεπιστευμένῳ (οὐχ ὡς ἐπ΄ ἄκρον ἥξοντα, ὡς δὲ μὴ ἄπειρος εἴην πάντη καὶ τῆσδε τῆς φωνῆς. ἔτυχε δὲ νόμων οὐκ ἄπειρος ὤν)· 59 τοῦτο ἐπὶ νοῦν βαλών, προὐτρέψατό με δι΄ αὐτοῦ τοὺς Ῥωμαίων ἐκμανθάνειν νόμους. (…) 60. Ὁ δέ με λαβὼν ἀκροατήν, φιλοτίμως μὲν διδάσκειν ἤρχετο· ἐπεφθέγξατο δέ τι, ὃ μοι ἀληθέστατα πάντων ἀποβέβηκε· μέγιστον ἔσεσθαί μοι ἐφόδιον (τοῦτο γὰρ τοὔνομα ἐκεῖνος ὠνόμασεν), εἴτε τις ῥήτωρ τῶν ἐν τοῖς δικαστηρίοις ἀγωνιουμένων, εἴτε καὶ ἄλλος τις εἶναι θελήσαιμι, τὴν μάθησιν τῶν νόμων.
>
> (…) uno dei miei insegnanti, incaricato di insegnarmi il latino (non perché arrivassi a una piena padronanza di questa lingua, ma solo perché non ne fossi del tutto sprovveduto e per caso costui a sua volta non era del tutto ignorante delle leggi): 59 ispirandogli (*scil*. la provvidenza) questa idea, per mezzo suo mi invitò a studiare i *nómoi* romani (…) 60 (…) Presomi come allievo, cominciò a insegnarmi con grande impegno: buttò lì poi una cosa, che si dimostrò più vera di ogni altra: che lo studio dei *nómoi* sarebbe stato per me il miglior viatico (…), sia che volessi diventare un retore di quelli che contendono nei tribunali, sia che scegliessi un altro mestiere (…).

Un insegnante (quasi certamente un *grammaticus*), non del tutto ignorante dei *nómoi*, di quali testi o di quali materiali poteva giovarsi, nelle sue lezioni, durante gli anni 30 del III secolo[15]? Occorre presumere – purtroppo dalla lettura dell'*Encomio* a tal riguardo non si ricava alcunché – che egli, al pari di altri, avesse, a suo tempo, letto, studiato, trascritto e collazionato una o più opere didattiche, e tra queste ultime – per dimensioni, struttura, contenuti, prestigio del loro autore – avrebbe anche potuto servirsi – perché no? – dei *libri institutionum*[16] o dei *libri regularum* di Ulpiano.

È in questo quadro, ben al di là, dunque, delle scuole di diritto propriamente dette, che si spiega il fiorire della manualistica istituzionale tra gli Antonini e i Severi. Quasi all'improvviso, a partire dagli anni del principato di Antonino Pio e di Marco Aurelio, questo genere conobbe un intenso sviluppo[17]. Subito vengono in mente, a tacer d'altro[18], l'*enchiridion* di Pomponio[19],

---

[14] Rochette 1997. Da ultimo, a tal riguardo, v. Isaac 2017, 257 ss., in part. 268-270, ove altri ragguagli bibl.

[15] Interessanti rilievi su questi temi in Santorelli 2019, 73 ss., in part. 87 s.

[16] E i *libri institutionum* ulpianei, al pari dell'omonima opera di Fiorentino, facevano largo impiego, come è noto, di *definitiones*: Ferrini 1929a [1901], 327 e in questo libro, p. 68 ss.

[17] Un interessante quadro di insieme in Wibier 2019, 93 ss.

[18] Senza neppure prendere in considerazione, in questo peculiare contesto, i numerosi *libri regularum* e *definitionum*. Ma, in specie i primi, non possono sempre essere ricondotti a cuor leggero a un ambito propriamente scolastico: si pensi, soprattutto, ai *libri regularum* di Nerazio.

[19] Si v. più avanti in questo libro; e inoltre il lavoro di Fara Nasti, sull'*enchiridion* di Pomponio di prossima pubblicazione in questa collana.

COPIA AUTORE

le *institutiones* e le *res cottidianae* di Gaio[20], le *institutiones* di Florentinus[21], di Callistrato[22], di Paolo[23], di Marciano[24] e, infine, il misterioso *fragmentum Dositheanum*[25].

Le *institutiones* ulpianee – che già a un primo sguardo parrebbero sovente proporre un differente livello di approfondimento[26] rispetto ai *commentarii* gaiani[27] – intendevano, forse, soddisfare le esigenze di un pubblico più vasto dei soli allievi delle scuole superiori di diritto. Un'opera, pertanto, di 'ampio consumo' rispetto ai parametri del tempo, che si situava a metà strada tra un protrettico, un'esortazione allo studio del sapere giuridico, celebrato per esaltarne la rilevanza nella vita della *res publica*, e una sintetica visione di insieme del diritto vigente, indispensabile per impadronirsi della nomenclatura tecnica del *ius*[28]. Un rilievo, quest'ultimo, che, a mio parere, potrebbe contribuire a spiegare – coordinandolo con altri, concomitanti fattori – perché le opere isagogiche di Ulpiano e di Paolo[29] non abbiano mai soppiantato, nell'insegnamento, i *commentarii* gaiani, a dispetto dell'autorevolezza dei loro autori, un'autorevolezza già celebrata con enfasi da Modestino[30], mentre essi erano ancora in vita o, comunque, scomparsi da pochi anni[31]. Quantunque redatti da un oscuro maestro d'età antonina[32], i *commentarii*, non di meno, riuscirono a riassumere, meglio di altri e in soli quattro *libri*, i principali temi del *ius Romanorum*.

Invero è impossibile procedere a un autentico confronto tra i contenuti delle *institutiones* gaiane, che possediamo quasi per intero, e quelli dello scritto ulpianeo del quale leggiamo, invece, soltanto pochi frammenti sparsi. Non di meno, al di là del comunque arduo problema del rapporto tra i 'sistemi' adottati dai due giuristi per esporre i differenti istituti del *ius*[33], subito salta agli occhi un dato che aveva attratto anche l'attenzione di Georg Philip Huschke[34]:

---

[20] Mantovani 2018, 185 ss.

[21] Schulz 1953 [1968], 280 ss., sulla scorta della loro menzione nell'*Index Librorum*, le data all'età antonina. Ma, a tal riguardo, v. Querzoli 1996, in part. 33 ss., che propone, non senza validi argomenti, l'epoca dei Severi.

[22] Puliatti 2019, 61 ss.; Puliatti 2020, 85 ss.

[23] Cossa 2018b, 93 ss.

[24] Dursi 2019, 19 ss.

[25] Honoré 1965, 301 ss.; altri riferimenti in Wibier 2014, 365 ss.; Wibier 2019, 97 s. Frier 2021, in c.s.; Mitchell in c.s. in Redhis; Falcone 2021, 203 ss. ritiene che questo *fragmentum* possa essere identificato con le *Res cottidianae* di Gaio. Anche gli *Hermeneumata Pseudodositheana* e, in particolare, le *Sententiae divi [H]adriani* (*infra*, p. 165 ss.) parrebbero riconducibili ai primi decenni del III secolo. L'ambiente nel quale questi variegati materiali venivano utilizzati era, molto probabilmente, quello della scuola.

[26] Dal momento che l'*Index Florentinus* e le *inscriptiones* dei frammenti escerpiti nel Digesto attestano che l'opera constava di due *libri*. Mommsen 1850, 379 nt. 2 = 1905, 61 nt. 2, tuttavia, riteneva che esse fossero in tre *libri*, l'ultimo dei quali non sarebbe stato utilizzato dai compilatori.

[27] Così Ferrini 1929a [1901], 318 s. *Supra*, in questa *Introduzione*: p. 57 ss.

[28] *Supra*, p. 82.

[29] Se lo chiedeva Schulz 1953 [1968], 305, che adduceva questa considerazione per porre in dubbio l'autenticità di questi due scritti isagogici.

[30] (T. 14) Mod. 4 *exc*. D. 27.1.13.2 (…) οὕτως γὰρ καὶ Κερβίδιος Σκαίβολας καὶ Παῦλος καὶ Δομίτιος Οὐλπιανὸς οἱ κορυφαῖοι τῶν νομικῶν γράφουσιν, (…). Cfr. Ulp. 37 *ad ed*., D. 47.2.52.20 (T. 5): *supra*, p. 11 s.: Viarengo 2009, 56 ss. Quanto ai contenuti del passo v. Viarengo 2012, 48 s., ove altri ragguagli.

[31] Sulla datazione dei *libri excusationum* v. Masiello 1983, 14-15; Honoré 1983 (ma 1986), 164; Viarengo 2009, 61 ss. Altri rilievi in Viarengo 2015, 169 ss.

[32] Honoré 1962a.

[33] *Infra*, p. 91 ss.

[34] Huschke 1886[5], 617 ss., in part. 618 s.

mentre Gaio[35], nell'esordio dei suoi *commentarii*, si sofferma – una volta distinto il *ius proprium* di ogni *populus* dal *ius commune* di tutti gli uomini e, dunque, il *ius civile* dal *ius gentium* – sulle fonti di produzione dei *iura populi Romani*, riservandosi di indicare in seguito o, meglio, *in sede materiae* quali fossero gli istituti del *ius gentium* e quali, invece, quelli del *ius civile*, Ulpiano – poste le premesse sul *ius* e sulla *iustitia*, nonché sulla dicotomia tra diritto pubblico e diritto privato – individua il principale criterio di distribuzione del secondo (il *ius privatum*) nella tripartizione *ius naturale*, *ius gentium*, *ius civile*[36]; un modello costruttivo che, nella sua opera, può certamente compararsi, per rilievo, alla tricotomia *personae*, *res*, *actiones*, utilizzata anch'essa, come parrebbe emergere dalla sequenza delle materie che espongono il *ius quo utimur*[37], nelle sezioni centrali e finali del I e nel II libro[38]. È forse eccessivo – così come, per esempio, hanno fatto nel corso del tempo Georg Philip Huschke[39] o Tony Honoré[40] – cogliere in queste scelte ulpianee un riferimento del tutto esplicito alla nuova situazione determinata, proprio in quegli anni, dell'estensione universale della *civitas*, ma non si può neppure escludere la possibilità che il giurista intendesse, in tal modo, enfatizzare il contenuto virtualmente universale del *ius* cui, adesso, tutti avrebbero dovuto conformarsi in quanto cittadini[41], in specie nel quadro del diritto di famiglia e del diritto delle successioni[42].

2. *Datazione e scelte stilistiche*

Se accediamo alle congetture di Tony Honoré, le *institutiones* ulpianee sarebbero state composte e, in ogni caso, concluse, tra la fine dell'inverno o l'inizio dell'estate del 212 e la prima metà del

---

[35] Gai. *inst*. 1.1.

[36] F. 1 (D. 1.1.1.2): v. più avanti, p. 200 ss.

[37] Gai. *inst*. 1.8: v. più avanti, p. 240 ss.

[38] Quantunque sussistano dubbi sulle sequenze tra le differenti *partes*.

[39] Huschke 1886[5], 618 s.

[40] Honoré 2002[2], 84 ss. A tal riguardo v. Marotta 2017b, 226 ss.

[41] Nella lingua dei giuristi d'età antonina e severiana l'espressione *ius gentium* contrassegna, sovente, quel diritto che, come una sorta di minimo comun denominatore, andrebbe rispettato ovunque e in ogni caso. Nel nuovo contesto dell'Impero ecumenico, chiunque, al di là delle specifiche tradizioni giuridiche del proprio popolo, avrebbe dovuto comunque conformarsi – prima e, a maggior ragione, dopo l'*edictum* di Caracalla – a un parametro condiviso che si considerava universale. A tal riguardo paiono senza alcun dubbio interessante il concetto di *incestus iuris gentium*: Paul. *l.s. ad sc.tum Turpillianum*, D. 23.2.68pr. *Iure gentium incestum committit, qui ex gradu ascendentium vel descendentium uxorem duxerit. qui vero ex latere eam duxerit quam vetatur, vel adfinem quam impeditur, si quidem palam fecerit, levius, si vero clam hoc commiserit, gravius punitur.* (…). (Commette incesto rilevante secondo il *ius gentium* chi ha sposato una donna annoverabile tra i suoi ascendenti e i suoi discendenti; chi invece ha sposato una parente collaterale, che gli è proibita o un'affine che gli è interdetta, qualora l'abbia fatto apertamente è punito più leggermente, ma se abbia compiuto tutto ciò clandestinamente, è punito più severamente [...]). Cfr. Pap. 11 *quaest*., D. 12.7.5.1; Pap. 36 *quaest*., D. 48.5.39.2: cfr. Puliatti 2001, 35 ss.; Moreau 2002, 107 ss. In effetti l'espressione *incestus iuris gentium* evoca l'esistenza di regole, di precetti e di divieti che dovrebbero essere rispettati dappertutto, ossia dall'ordinamento di ciascun popolo.

[42] V., a tal proposito, Marotta 2019a, 557 ss. E, in realtà, come si evince dall'esame dei rescritti d'età tetrarchica le resistenze maggiori alla piena assimilazione dei modelli del *ius Romanorum* si registrarono proprio in questo ambito: per i riferimenti essenziali v. Marotta 2009, 138 ss.

COPIA AUTORE

217: più verosimilmente nel 213 o nel 214[43]. Uno scritto, pertanto, redatto al tempo della piena maturità scientifica del giurista, quando egli – ammesso che lo sia mai stato in precedenza – non era più, da tempo, impegnato a impartire lezioni di carattere istituzionale. Posto questo *caveat*, nessuno, ovviamente, può escludere che Ulpiano abbia ampiamente utilizzato materiali raccolti nel corso delle proprie pregresse esperienze di insegnante, verosimilmente anteriori al suo pieno coinvolgimento negli apparati di governo imperiali. D'altra parte – come si è già posto in evidenza[44] – l'impegno del giurista nella segreteria *a libellis* non va, per forza di cose, datato al 202, accedendo, così, alle congetture di Tony Honoré[45]. In effetti noi non sappiamo, né mai potremo sapere in futuro, a meno che qualche fortunata scoperta epigrafica non ci permetta di far luce in una materia così complessa, se il giurista sia succeduto a Papiniano nella guida di questo strategico *officium* o se, al contrario, tale incarico debba essere collocato nella seconda parte del regno di Caracalla (non prima, comunque, dell'ultima metà del 212)[46].

Quanto al termine *ante quem* delle *institutiones* un argomento decisivo si trae dal F. 24 (Coll. 16.9.2-3 [L. 1929]):

> *Quod si is qui decessit liber fuit* nec *ex remancipatione manumissus* (o liber fuit ex mancipatione citra remancipationem manumissus) *lex quidem duodecim tabularum manumissori legitimam hereditatem detulit, sed praetor aequitate motus decem personas cognatorum ei praetulit has: patrem matrem, filium filiam, avum aviam, nepotem neptem, fratrem sororem, ne quis occasione iuris sanguinis necessitudinem vinceret. sed imperator noster in hereditatibus, quae ab intestato deferuntur, eas solas personas voluit admitti, quibus decimae immunitatem ipse tribuit*.
>
> Che se il defunto divenne libero in quanto manomesso a seguito di una mancipazione senza rimancipazione, la legge delle dodici tavole deferì la eredità legittima al manomissore; ma il pretore, ispirandosi all'equità, gli preferì queste dieci persone di cognati: il padre, la madre, il figlio, la figlia, l'avo, l'ava, il nipote, la nipote, il fratello, la sorella, perché uno non vincesse col pretesto del diritto il vincolo di sangue. Ma il nostro imperatore, alle eredità che si deferiscono *ab intestato*, volle ammesse soltanto quelle persone cui egli stesso aveva accordato l'esenzione dalla decima.

Questo testo, che riguarda il problema dell'*hereditas ex mancipii causa* del *manumissus* (ossia della successione *ab intestato* del *liber nec ex remancipatione manumissus* "libero manomesso a seguito di una mancipazione senza rimancipazione")[47], fa esplicitamente riferimento a una decisione di Caracalla (l'aumento dell'imposta di successione), una misura che Cassio Dione[48]

---

[43] Per Honoré 2002², 195-196, si deve propendere per il 214.

[44] *Supra*, p. 16 ss.

[45] Honoré 1994², 88-91; Honoré 2002², 18-22; Christol 2016, 447 ss.

[46] *Supra*, p. 20 ss.

[47] Cristaldi 2020, 76 ss., ove ulteriori ragguagli bibliografici.

[48] Dio 77(78).9.4-5 (…) τῶν τε τελῶν τῶν τε ἄλλων ἃ καινὰ προσκατέδειξεν, καὶ τοῦ τῆς δεκάτης ἣν ἀντὶ τῆς εἰκοστῆς ὑπέρ τε τῶν ἀπελευθερουμένων καὶ ὑπὲρ τῶν καταλειπομένων τισὶ κλήρων καὶ δωρεᾶς ἐποίησε πάσης, τάς τε διαδοχὰς καὶ τὰς ἀτελείας τὰς ἐπὶ τούτοις τὰς δεδομένας τοῖς πάνυ προσήκουσι τῶν τελευτώντων καταλύσας (οὗ ἕνεκα καὶ Ῥωμαίους πάντας τοὺς ἐν τῇ ἀρχῇ αὐτοῦ, λόγῳ μὲν τιμῶν, ἔργῳ δὲ ὅπως πλείω αὐτῷ καὶ ἐκ τοῦ τοιούτου προσίῃ διὰ τὸ τοὺς ξένους τὰ πολλὰ αὐτῶν μὴ συντελεῖν, ἀπέδειξεν). ([*scil*. Caracalla] decretò inoltre nuove imposte, e portò al 10 %, rispetto all'originario 5 %, le imposte gravanti sulle liberazioni degli schiavi, sulle successioni e

riconnette all'*edictum de civitate*, databile, se accogliamo le recenti congetture di Peter Van Minnen[49], al luglio del 212. Pare che l'imperatore – rispetto alla *lex duodecim tabularum* e a una ormai antica previsione edittale del pretore – abbia definito diversamente il caso del *manumissor extraneus* di un *liber in causa mancipii*. Il principe, infatti, riconobbe il diritto di succedere *ab intestato* soltanto a coloro i quali fossero esentati dal pagamento della *decima hereditatium*. Si può congetturare, sulla scorta del confronto con Cassio Dione[50], che egli abbia negato la *bonorum possessio* a gran parte delle *decem personae cognatorum* enumerate in Coll. 16.9.2. Tutto questo si conformerebbe, peraltro, all'esasperato fiscalismo, che ne caratterizzò il governo. Denunciandone aspramente l'avidità, Cassio Dione ricorda che Caracalla "portò al 10%, rispetto all'originario 5%, le imposte gravanti sulle liberazioni degli schiavi, sulle successioni e sugli altri lasciti e abolì il diritto di esenzione dalle tasse fino ad allora garantito, in casi come questi, ai parenti prossimi"[51]. Un termine *post quem*, per le *institutiones*, si individua, perciò, nelle parole *imperator noster*, con le quali si indica, normalmente, un *princeps* ancora vivente: e Caracalla, come è noto, fu assassinato nell'aprile del 217[52]. Risulta, inoltre, evidente che almeno l'edizione utilizzata dal compilatore della *Collatio* non è stata mai aggiornata, sul piano normativo, dopo la morte di Caracalla: in effetti nessuno si prese cura di precisare che l'imposta fu nuovamente fissata da Macrino al 5%[53] e che le misure introdotte dal suo predecessore, in materia di successioni, vennero revocate[54]. In conclusione le *institutiones* ulpianee sarebbero state certamente composte prima di quelle di Marciano, redatte, a quanto sembra, dopo l'assassinio di Caracalla[55].

Diversamente dal suo consueto stile di scrittura, Ulpiano, nelle *institutiones*, non cita opinioni di giuristi o provvedimenti imperiali, a eccezione della famosa definizione celsina[56] di *ius* (D. 1.1.1pr.) e della *constitutio* di Caracalla riferita in Coll. 16.9.3. Ma – in specie per le decisioni imperiali – tutto questo potrebbe forse rivelarsi soltanto un abbaglio provocato o, meglio, indotto dal caso o dalla scarsa consistenza della nostra documentazione. In effetti, a tal riguardo, è opportuno sottolineare come la costituzione citata in Coll. 16.9.3 si soffermi anche su di un tema, ovvero su di una fattispecie ormai piuttosto marginale – occorre presumere – nella prassi d'età severiana: quella dell'*hereditas ex mancipii causa* del *manumissus nec remancipatus*[57]. Qualora non si proceda dal postulato che la tecnica di citazione del giu-

sugli altri lasciti e abolì il diritto di esenzione dalle tasse che era garantito in questi casi per i parenti prossimi (questo fu il motivo per cui dichiarò cittadini romani tutti gli abitanti dell'Impero, in apparenza per onorarli, in realtà perché in tal modo si accrescessero le sue entrate; infatti i *peregrini* erano esenti dalla maggior parte di queste imposte).

[49] Van Minnen 2016, 211 ss.; Galimberti 2019, 41 ss.

[50] Dio 77(78).9.4-5: *supra*, nt. 48.

[51] *Supra*, nt. 48. Sui *iura cognationis* un primo quadro in Fayer 1994, 280 s. V., inoltre, *infra*, p. 260 ss. e nt. 386.

[52] Galimberti 2019, 149 ss.

[53] *Vicesima*, dunque, e non *decima hereditatium*: Dio 78.12.2: *infra*, p. 87.

[54] *Infra*, p. 259 ss.

[55] Bremer 1863, 8. Un quadro, anche bibliografico, in Dursi 2019, 23 ss.

[56] Tratta, secondo Zimmern 1829, § 88, nt. 28, dalle *institutiones* dell'omonimo giurista. Ma lo scholiasta di Iuv. *ad Sat*. 6.245 (*oratori illius temporis, qui septem libros Institutionum scriptos reliquit*) si riferiva visibilmente all'oratore Cornelio Celso. V., a tal riguardo, Dirksen 1814, 104 e nt. 23 Huschke 1886[5], 85 nt. 79, Rudorff I, 1857, 181, Bremer 1863, 5 s.; Ferrini 1929b [1890], 279.

[57] Ossia manomesso dall'*extraneus* senza essere rimancipato al *parens*: Cristaldi 2020, 73 ss.

COPIA AUTORE

rista, nel redigere le sue *institutiones*, sia stata del tutto difforme dal *modus operandi* altrove usuale, mi pare allora probabile che Ulpiano utilizzasse le decisioni imperiali, ogni volta che a queste ultime si dovesse ascrivere una riforma del *ius civile* e del *ius praetorium*, proprio come accade in tale occasione[58], nella quale si cita un provvedimento che dispose l'esclusione dalla successione legittima, nel patrimonio del *liber nec ex remancipatione manumissus*, dell'*extraneus manumissor* e, forse, anche di un certo numero (non sappiamo quante e quali) di quelle dieci *personae* che, secondo l'editto del pretore, fino a quel momento ne avrebbero avuto il diritto.

3. *La tradizione testuale*

Coll. 16.9.3 fornisce un'informazione preziosa sulla stabilità del testo delle *institutiones* nel corso della loro tradizione manoscritta tra III e IV secolo. In effetti noi già sappiamo che i provvedimenti di Caracalla sulle manomissioni e sulle eredità furono revocati da Opellio Macrino[59]. Quantunque il suo tentativo di guadagnarsi, anche così, il consenso delle aristocrazie provinciali e dei ceti senatorio ed equestre non abbia riscosso successo[60], in seguito nessuno osò reintrodurre nuovamente le misure da lui abrogate nel 217[61], subito dopo l'assassinio del proprio predecessore[62]. I frammenti delle *institutiones* tramandati dalla *Collatio Legum* non furono oggetto, evidentemente, di alcun aggiornamento sul piano normativo. Le edizioni di età tetrarchica e costantiniana – sulle quali tanto insiste il Wieacker nelle sue *Textstufen* per giustificare la presenza, nelle opere giurisprudenziali, di glosse e interpolazioni pregiustinianee[63] – non solo non avrebbero fatto menzione della "controriforma" di Macrino, ma non avrebbero neppure tenuto conto dell'abrogazione di fatto della *vicesima hereditatium*[64] nel corso del III secolo[65]. Abrogazione che, di per sé stessa, non giustificherebbe – qualora si supponga che, nelle edizioni approntate agli inizi del IV secolo, il contenuto normativo delle opere giurisprudenziali d'età severiana venisse aggiornato – la noncuranza dei presunti editori

---

[58] Ma v., in senso almeno parzialmente diverso, Ferrini 1929b [1890], 281; Ferrini 1929a [1901], 308.

[59] Lo attesta questa inequivoca testimonianza di Cassio Dione: 78.12.2 τά τε περὶ τοὺς κλήρους καὶ τὰ περὶ τὰς ἐλευθερίας καταδειχθέντα ὑπὸ τοῦ Καρακάλλου παύσας, καὶ τὸν Αὐρηλιανὸν ἐξαιτηθέντα ὑπ᾽ αὐτῶν οἷα ἀπεχθέστατον σφίσιν ἐν πολλαῖς στρατείαις ταῖς πρόσθε γεγονότα παραιτησάμενος ὡς οὐχ ὅσιον ὂν βουλευτήν τινα ἀποκτεῖναι. ([Macrino] abrogò, inoltre, i provvedimenti introdotti da Caracalla sulle eredità e sulle emancipazioni e revocò la richiesta di arresto di Aureliano da parte dei soldati, ai quali era divenuto oltremodo inviso durante le passate campagne militari, poiché non era lecito mandare a morte un senatore).

[60] Sul dibattito politico-ideologico che ha contrassegnato il passaggio dal regno di Caracalla a quelli di Macrino e di Eliogabalo v. Bérenger 2017, 143 ss.

[61] Cavuoto 1983, 34 s.; Günther 2008, 126.

[62] Databile alla prima decade di aprile.

[63] Wieacker 1960 (1975), 93 ss.

[64] L'ultima iscrizione concernente un *procurator vicesimae hereditatium* è databile all'incirca tra il 251 e il 270: v. *AÉ* 1979, 506 = *AÉ* 2000, 1233.

[65] Neesen 1980, 139 s. Günther 2008, 94; Benoit 2012, 93 ss. In effetti il Neesen, a tal riguardo, osserva, non senza motivo, che la rigidità di quest'imposta l'avrebbe resa superflua nel corso della crisi del III secolo. Ma, invero, all'abolizione della *vicesima hereditatium* fa cenno esclusivamente Giustiniano in C. 6.33.3 (a. 531).

COPIA AUTORE

d'età "epiclassica" o "alto-postclassica", dal momento che almeno in tal caso, a prescindere della diminuzione dell'aliquota dal 10 al 5%, Macrino avrebbe anche ripristinato lo schema di successione predisposto dall'editto e profondamente modificato dalla *constitutio* di Caracalla[66]. Pertanto l'idea che sulle opere della giurisprudenza severiana si sia addensata una fitta coltre di glosse e di interpolazioni sostanziali non trova, in questa come in altre circostanze, alcun appiglio in quel che emerge dall'esame dei loro contenuti: anzi, a ben vedere, l'unico elemento che si trae dalla lettura dei resti sparsi delle *institutiones* ulpianee conforta una conclusione diametralmente opposta.

Non di meno Franz Wieacker – pur non facendo menzione del dato che si ricava da Coll. 16.9.3 e pur dubitando in fondo, al pari di Fritz Schulz[67], dell'autenticità dell'opera isagogica del giurista di Tiro[68] – ritiene che la qualità della copia utilizzata dai commissari delle *Istituzioni* imperiali fosse migliore di quella messa a disposizione dei compilatori del Digesto[69]. In altre parole nel caso della seconda, insieme con la presenza di differenti glossemi[70], ad attestare la sua pertinenza a una tradizione deteriore vi sarebbe anche, sovente, l'uso di una *lectio facilior* rispetto alla *difficilior* adoperata dalla prima[71]. Insomma i testi di quest'opera ulpianea tramandatici dal Digesto – esemplare a tal riguardo il confronto tra D. 1.4.1 e I. 1.2.6[72] – quantunque derivino anch'essi dal medesimo archetipo utilizzato nelle *Istituzioni* imperiali, appaiono al Wieacker, per errori dei copisti o, più spesso, per la presenza di glossemi, meno prossimi all'originale[73]. Noi crediamo che nessun criterio ci consenta di stabilire con assoluta certezza quale *lectio* debba preferirsi all'altra. È però estremamente probabile che le differenze sostanziali, che talvolta si riscontrano, debbano addebitarsi, quasi sempre, a scelte deliberate compiute dai compilatori del Digesto o delle *Istituzioni* giustinianee. Nella nostra edizione, proprio perché la versione delle Pandette ci è esplicitamente pervenuta sotto il nome di Ulpiano, ci serviremo di quest'ultima, non di-

---

[66] Restaurando i *iura cognationis*: v. *infra*, p. 259 ss.

[67] Schulz 1953 [1968], 304 s.

[68] Anche alla luce delle risultanze della *Collatio* e dei *Fragmenta Vindobonensia*: Wieacker 1960 (1975), 212 ss. Più accentuata la posizione di quest'eminente studioso in Wieacker 1949, 598 ss.

[69] Wieacker 1960 (1975), 206.

[70] Ma a volte (Wieacker 1960 [1975] 206 s.) quest'indimenticabile e indimendicato studioso non teneva conto che lo scarto che egli segnalava era, in linea di massima, addebitabile al fatto che, come emerge dal confronto tra I. 1.5pr e D. 1.1.4, nelle prime il testo ulpianeo è quasi per intero rifuso con un passo dei *commentarii* gaiani. In altre parole, l'assenza delle parole *est autem manumissio de manu missio* è addebitabile, a mio giudizio, a una deliberata scelta dei commissari delle *Istituzioni* imperiali.

[71] Per esempio in D. 1.1.1.3 l'impiego di *coniunctio* rispetto a *coniugatio* di I. 1.2pr.

[72] Nel Digesto si legge *quas vulgo constitutiones appellamus*; nelle Istituzioni, viceversa, *quae constitutiones appellantur*. Secondo Wieacker 1960 (1975), 207, in questo caso non è possibile supporre che l'impiego di *appellantur* abbia indotto i compilatori delle *Istituzioni* giustinianee a sopprimere il lemma *vulgo*. Si deve supporre, piuttosto, che esistano due tradizioni testuali differenti: l'una attestata dal Digesto, l'altra dalle *Istituzioni*. Ma, nella Parafrasi di Teofilo (1.2.6), si rinvengono le parole ὀνόματι κοινῷ κέκληται (nell'edizione di Contardo Ferrini: ὀνόματι γενικῷ κέκληται [ossia nella sua retroversione latina: *generali appellatione dicitur*]). Secondo il Wieacker, si tratterebbe di una variante, coincidente con il testo delle Pandette, della tradizione testuale postgiustinianea delle *Institutiones* imperiali, che nulla potrebbe dirci sui due esemplari pregiustinianei dell'opera ulpianea.

[73] Wieacker 1960 (1975) 208.

COPIA AUTORE

scostandoci, dunque dall'esempio di Otto Lenel. Almeno in alcuni casi, tuttavia, le discrepanze che si registrano tra il testo dei *Digesta* e quello delle *Istituzioni* sono tali, sul piano sostanziale, da imporci di prender posizione a favore dell'uno o dell'altro. Per esempio, in base al confronto tra D. 8.3.1pr. (*servitutes rusticorum praediorum sunt hae*) con I. 2.3pr. (*rusticorum praediorum iura sunt haec*), parrebbe, a un primo sguardo, che il secondo si conformi meglio del primo al lessico dei giuristi dell'età del principato. E di tale opinione fu anche Antonio Longo[74], che individuò un'interpolazione nel lemma *servitutes* impiegato in D, 8.3.1. Non di meno, a questo riguardo, Franz Wieacker[75] sostiene che è proprio la visione delle *servitutes* in quanto *iura in re* (e, dunque, il testo delle *Istituzioni* imperiali) ad allontanarsi di più dalla nozione "classica".

Come si osservava, *in limine*, diversamente da noi, che non nutriamo alcun dubbio sull'autenticità di quest'opera e della sua scrittura, l'autore delle *Textstufen* preferisce non esprimersi, sul piano generale, a tal riguardo[76]. Egli si limita a osservare che – quand'anche la si dati all'età di Ulpiano – essa avrebbe comunque subito una profonda revisione in età pregiustinianea[77]. In ogni caso la qualità delle varianti stilistiche che emergerebbero, a suo avviso, dall'edizione utilizzata dai compilatori nella redazione del Digesto non avrebbe nulla a che fare con l'idiosincratico autore del Proemio (D. 1.1.1pr.-1), che lo si voglia o no identificare con Ulpiano. A separare l'editore tardoantico delle *institutiones* da chi ha scritto l'esordio del *titulus De iustitia et iure* non si frapporrebbero soltanto i secoli, ma anche due mondi spirituali radicalmente differenti. E, però, dal momento che, secondo il Wieacker, nulla si ricaverebbe sul profilo dell'autore delle *Istituzioni* neppure dai testi tráditi dalla *Collatio*[78], non si può non sottolineare, ancora una volta, come egli non colga il rilievo dell'indizio fornito dalla menzione, in Coll. 16.9.3, della *decima hereditatium*, una presenza che, a mio giudizio, preserva l'esemplare dell'opera utilizzata dal compilatore tardoantico dal sospetto di esser stata oggetto, al pari di tutti gli altri scritti della giurisprudenza severiana, di un forte rimaneggiamento o di un aggiornamento normativo nel quadro di una sua presunta riedizione "epiclassica" o "alto-postclassica", quando – se accediamo alle ipotesi di Franz Wieacker – anch'essa sarebbe stata trascritta dal *volumen*, in cui era stata originariamente pubblicata, al *codex*[79]. Insomma si può discutere all'infinito sulla qualità del testo di quest'opera ulpianea tramandatoci dal Digesto e dalle *Istituzioni* imperiali, ma, a parte i consueti e, invero, quasi sempre infondati sospetti su glosse scolastiche imputabili a chissà chi, nulla prova che i commissari giustinianei, nella compila-

---

[74] Longo 1898, 287 nt. 1.

[75] Wieacker 1960 (1975), 210 s.

[76] Cfr. Wieacker 1960 (1975), 216 "Wir wagen daher kein endgültiges Urteil, wem die profilierte Individualität gehört, die sich in der eigentümlichen Vorstellungswelt des Proömiums über Wesen des Rechts und Amt des Juristen auspricht, und in der klassischen Jurisprudenz, auch bei den Nichtklassikern des klassischen Zeit (…) kaum erhört ist".

[77] *Ibid*.

[78] Cui egli, peraltro, altrove icasticamente affidava il ruolo di 'stazione di controllo'. Rispetto ai testi delle Istituzioni ulpianee tramandati dalla *Collatio* non potremmo, secondo il Wieacker, neppure azzardare un'ipotesi sulla linea della tradizione (quella del Digesto o quella delle Istituzioni giustinianee) cui essi apparterrebbero: *infra*, nt. 83.

[79] Su questi temi, ho già preso posizione in Marotta 2019c, 24 ss., ove altra bibl. Non la muterei neppure dopo la lettura di Costabile 2020, 245 ss.

zione delle Pandette e delle *Institutiones*, abbiano utilizzato due codici appartenenti a differenti rami della tradizione.

Di quest'opera in due *libri*[80], a eccezione di tredici luoghi (15 nella ripartizione leneliana)[81] inscritti in differenti titoli dei *Digesta* giustinianei (assieme ad altri [al più diciotto[82]] utilizzati nella compilazione delle *Institutiones* imperiali[83], ci sono pervenuti cinque frammenti tráditi dalla *Collatio*[84], nonché un passo riferito dal commentario di Boezio ai *topica* di Cicerone (il quale, tuttavia, non conserva – diversamente da quel che accade nel caso di un frammento delle *institutiones* paoline[85] – il tenore originario dell'opera ulpianea, ma si limita a riassumerne il contenuto giuridico)[86]. A tutto ciò vanno aggiunti cinque frammenti pergamenacei[87], conservati presso la Biblioteca Palatina di Vienna, in scrittura onciale, appartenenti probabilmente a un codice del IV o del V secolo, utilizzati per rinforzare la legatura di un *codex* papiraceo del VI contenente un'opera (il *de Trinitate*) di Ilario di Poitiers (Vindobon. Lat. 1b [*CLA* 10.1471]). Dai frammenti superstiti, risulta che il codice originario doveva essere di formato medio-piccolo, ampio cm. 15,5, con uno specchio di scrittura largo cm 9. Il testo era disposto – come ha verificato Paul Krüger correggendo Theodor Mommsen[88] – a piena pagina, ciascuna – si può congetturare – con 24-28 linee di scrittura. Ogni nuova sezione cominciava con un'iniziale ingrandita e proiettata nel margine. Il tipo di scrittura, dal tracciato spezzato e angoloso, è comparabile con quella del PVindobon. Lat. 94 (*CLA* 10.1534), frammento, anch'esso, di contenuto giuridico[89]. Pubblicati nel 1835 da Stephan Endlicher[90], queste *laciniae* si conservano, dalla fine del XVIII secolo, nella Biblioteca Palatina di Vienna. La loro attribuzione alle *institutiones* ulpianee è pienamente confermata dalla coincidenza delle parole *[ut]i re commodata permittat* in Vindob. 1.1 e in

---

[80] Cfr. *Index Florentinus*, XXIIII, 14. Ma, come abbiamo già rilevato, il Mommsen 1850, 379 nt. 2 = 1905, 61 nt. 2, congetturava, pur in assenza di riscontri, l'esistenza di un terzo libro.

[81] D. 1.1.1pr.-2, L. 1908; D. 1.1.1.3, L. 1909; D. 1.1.1.4, L. 1910; D. 49.15.24, L. 1911; D. 1.1.4, L. 1912; D. 43.26.1, L. 1913; D. 1.1.6, L. 1915; D. 1.4.1, L. 1916; D. 1.6.4, L. 1917; D. 24.3.28, L. 1919; D. 1.3.41, L. 1920; D. 8.3.1, L. 1921; D. 8.4.1, L. 1922; D. 30.115, L. 1923; D. 39.6.5, L. 1924.

[82] Bremer 1863, 81 ss., ascrive alle *institutiones* ulpianee anche I. 1.2.2 (*ius autem - constituerunt*); I. 1.2.2 (*sed ius quidem - Vergilius*); I. 1.3.4 (*in servorum - est*); I. 1.3.5; I. 1.4pr. (*ingenuus - conceptus est*); I. 1.5pr. (*libertini - datio libertatis*); I. 2.3.1; I. 2.3.2; I. 2.3.3; I. 3.13.pr.; I. 3.13.1.

[83] I. 1.1.4; 1.2pr.; 1.2.3; 1.2.4; 1.2.5; 1.2.6; 1.2.7; 1.2.8 [?]; 1.2.9 [?]; 1.3.5; 1.4.pr.; 1.5pr.; 1.9.3; 2.3pr.; 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3. Per i confronti testuali tra queste due serie, cfr. Wieacker 1960 (1975), 206-216, in part. 206-210. Bremer 1863, 83 ss., ascrive alle *institutiones* ulpianee un numero cospicuo di frammenti utilizzati dai compilatori dell'omonima imperiale. Più prudente Krüger 1870, 157-160, sulla scia di Böcking 1855, 130 ss. (il quale, invero, non utilizza i testi delle *institutiones* imperiali) e di Voigt 1856, I, 566 s. V., comunque, Ferrini 1929a [1901], 329 ss.

[84] Coll. 16.5 L. 1925; 16.6 L. 1926; 16.7 L. 1927; 16.8 L. 1928; 16.9 L. 1929.

[85] Boeth. *in top*. 4.19: v. Cossa 2018b, 99, 109 s.

[86] Boeth. *in top*. 3.4 = L. 1918 : v. più avanti, p. 243 s.

[87] Vindob. 1.1 = D. 43.26.1 L. 1913, Vindob. 1.2 L. 1913; Vindob. 2.1 L. 1914, Vindob. 2.2 L. 1914; Vindob. 3 L. 1930; Vindob. 4 L. 1931; Vindob. 5 L. 1932,

[88] Krüger 1870, 144 s., ricorda, tra l'altro (p. 140), di aver proceduto, nell'aprile del 1869, a una ricognizione autoptica di questi frammenti. Per il Mommsen 1850, 372 = 1905, 56, il testo si disponeva su due colonne. Endlicher 1835, 8, aveva correttamente classificato il *codex*, da cui provengono questi frammenti, con un codice di forma non quadrata, nel quale la scrittura correva su di una sola colonna.

[89] Ammirati 2015, 92, 104.

[90] Endlicher 1835.

COPIA AUTORE

D. 43.26.1 *libro primo institutionum*, e da un'intestazione leggibile, secondo il Krüger, su uno dei frammenti[91]. Recentemente Fernand Betancourt[92], prendendo spunto da un cursorio rilievo di Franz Wieacker[93], ha sostenuto che l'attribuzione dei tre frammenti *de interdictis* (nrr. 3, 4 e 5) a quest'opera appare, a un esame più approfondito, tutt'altro che sicura. Il loro stile non coinciderebbe con quello di Ulpiano: il che autorizzerebbe a identificare le cinque *laciniae* Vindobonensi come ciò che resta di un libro miscellaneo di 'età tardo classica' o 'prepostclassica'. I *fragmenta de interdictis*, in particolare, dovrebbero ascriversi a Paolo, come parrebbe attestare, a suo giudizio, il confronto di Vindob. 4 con Paul. *63 ad ed.*, D. 43.1.2.3[94]. Ma si tratta, come si è già posto in evidenza[95], di un'ipotesi che può trovar conforto unicamente nelle premesse che giustificano le conclusioni storiche delle *Texstufen* del Wieacker.

I *libri* delle *institutiones* ulpianee erano, per quanto emerge dalle citazioni trasmesseci dalla *Collatio legum*, suddivisi, al loro interno, in *tituli*. A tal riguardo alcuni studi recenti[96] hanno definitivamente dimostrato che la ripartizione delle opere giurisprudenziali in sezioni *(rubricae* o *tituli*) è molto antica, risalendo, come emerge dall'esame del *P. Mich.* 7. 456r + *P. Yale* inv. 1158r, quanto meno alla metà del II secolo d.C. Sicché parrebbe un estremo segno di ostinazione continuare a supporre, sulla scorta di alcune congetture consacrate, infine, dalle *Textstufen* di Franz Wieacker[97], che quest'elemento del paratesto, assente negli originali d'età severiana, sia stato introdotto nelle opere della letteratura giurisprudenziale soltanto più tardi, forse tra la fine del III secolo e gli inizi del IV, quando esse sarebbero state ricopiate, in nuove edizioni, dal rotolo al *Codex*.

4. *Problemi palingenetici*

Stabilire quale potesse essere, nelle *institutiones* ulpianee, l'ordine di successione dei frammenti riconducibili al I e al II dei suoi *libri*, è un'impresa più ardua di quanto non emerga da

---

[91] Krüger 1870, 145: "Unter den Abweichungen von der bisherigen Lesung hebe ich hier nur folgende hervor: über der Überschrift *Lib. I* (sicher nicht *II*) sind mit noch kleinerer Schrift einige kurze Zeilen geschrieben, von denen man ohne Anwendung von Reagenzien nur die Worte Lib. X erkennen kann und auch die Richtigkeit dieser Lesung ist zweifelhaft; die Buchstaben sind deshalb nur punctirt".

[92] Betancourt 1997, 670 ss.

[93] Wieacker 1960 (1975), 212 ss., per il quale si può dubitare dell'autenticità delle *institutiones* nel loro complesso: "Ob aber Ulpian sein Urheber war, oder in welchen späteren Stadium es entstand, können uns zwei Exemplare der Kompilatoren nicht mehr lehren". Anche i frammenti restituitici dalle *laciniae* vindobonensi e dalla *Collatio*, a suo giudizio, non apporterebbero alcun contributo alla soluzione di questo problema.

[94] *Infra*, p. 263 s.

[95] *Supra*, p. 88 ss.

[96] Mantovani 2015, 590; Mantovani 2018, 241 ss. V., inoltre, il sito Redhis: http://redhis.unipv.it/ (ultimo accesso 28 febbraio 2021).

[97] Wieacker 1960 (1975), 72 ss., 93 ss. Invero anche Krüger 1870, 154, riteneva che, al pari di quel che sarebbe accaduto nelle *institutiones* gaiane, anche in questo caso le *rubricae* o i *tituli* non sarebbero stati apposti dal medesimo autore. Ma dovremmo chiederci, allora, perché non provvedere ad aggiornare, sul piano normativo, i contenuti dell'opera? Non di meno, come abbiamo già sottolineato (*supra*, p. 88 ss.), l'edizione adoperata dal compilatore della *Collatio* non fu in alcun modo rivista dopo la morte di Caracalla. È ancora su queste posizioni Sperandio 2013, 165 ss.

una prima, sommaria valutazione dei loro contenuti. La palingenesi di Otto Lenel riprende, in molti punti, le congetture di Theodor Mommsen[98] e di Adolf Rudorff[99]. Difatti egli dispone il *fragmentum Vindobonense* 1.1 (*precarium*) – coincidente, *in fine*, con D. 43.26.1 (Lenel 1913) –, 1.2 (*locatum-conductum*), 2.1 (*mutuum*) e 2.2 (*depositum*), che trattano dei rapporti del *ius gentium*, in una sezione introduttiva denominata convenzionalmente *de iure gentium*, collocandoli prima di quella intitolata *de iure civili*, a sua volta, dedicata, come si evince dal confronto con alcuni passi delle *institutiones* imperiali (I. 1.2.3-7)[100], all'esame delle fonti del diritto, passi che, pur utilizzando le *Istituzioni* di Gaio, fanno anche uso, verosimilmente, di materiali estratti da quelle di Ulpiano. In I. 1.2.8 la frase *responsa-iura condere* va certamente ascritta ai *commentarii* gaiani, ma la congettura di Paul Krüger[101], secondo la quale anche il giurista di Tiro avrebbe ricordato i *responsa prudentium* e il loro valore normativo, non appare del tutto azzardata: sicché, forse, potremmo attribuire alle *institutiones* ulpianee le parole *qui-constitutum*, ossia quelle che fanno seguito a una breve inserzione dei compilatori giustinainei, introdotta allo specifico scopo di riferire al passato l'istituto del *ius publice respondendi* (*nam antiquitus-datum est*).

Benché – come è ovvio che sia – Otto Lenel non prenda esplicitamente posizione sulle congetture di Georg Philip Huschke[102], secondo il quale Ulpiano avrebbe suddiviso almeno parte del *Liber I* in base alla tricotomia *ius naturale*, *ius gentium*, *ius civile*, la sua *Palingenesia*, ripropone, se si esaminano le nomenclature convenzionali dei *tituli* che egli ipotizza, la medesima tripartizione[103]. A nostro parere, Georg Philip Huschke procedette da un presupposto non irragionevole.

Come attesta il confronto tra Vindob. 1.1 e D. 43.26.1, i primi due frammenti vindobonensi (1.1-2 e 2.1-2) devono essere certamente ascritti al *Liber I* dell'opera, mentre i tre rimanenti seguivano a distanza imprecisabile. Chi suppone, al pari di gran parte degli editori di Vindobon. Lat. 1b (*CLA* 10.1471), che fosse breve[104], o congettura, accedendo all'ipotesi di Paul Krüger, che queste tre *laciniae* si situassero all'esordio del *liber II*, o concorda con il Mommsen e con lo Huschke, secondo i quali esse avrebbero dovuto essere collocate nel *I*[105]; oppure – non diversamente dal Bremer, che si conformò al modello dei *commentarii institutionum* di Gaio[106] – inserisce la trattazione ulpianea degli *interdicta* nella *pars de actionibus*[107] e, dunque, nel *liber II*, subito dopo la *pars de obligationibus*.

---

[98] Mommsen 1850, 379-382 = 1905, 61-63.

[99] Rudorff 1857, 190. Ma il Mommsen e il Rudorff riferivano a questa parte del I libro anche l'esame degli *interdicta*.

[100] Cfr. Lenel 1889.II, 928 nt. 1: "suspicor totum comma I. 1.2.3-7 ex *Ulpiani institutionum* <*libris*> petitum esse".

[101] Krüger 1870, 156 s.

[102] Huschke 1886, 620-621.

[103] Lenel 1889.II, 927 s.

[104] Così l'Endlicher, il Mommsen, il Bremer e il Krüger, ma, invero, senza fornire, a tal riguardo, alcun riscontro.

[105] Per Mommsen 1850, 379-382 = 1905, 61-63, subito dopo l'esame dei contratti della nozione di *ius gentium*. Huschke 1886[5], 620-621, che, nelle edizioni più antiche della sua *Iurisprudentiae anteiustinianae*, supponeva, seguendo il Böcking, che Ulpiano discutesse, dapprima, degli *interdicta restitutoria et exhibitoria*, poi del *precarium*, del *locatum conductum*, del *mutuum*, del *depositum* e, infine, degli *interdicta adipiscendae* e *reciperandae possessionis*, in quelle successive, sulla scorta della nuova ricognizione di Krüger 1870, 151 ss., ha mutato opinione.

[106] *Infra*, p. 103.

[107] Bremer 1863, 43.

COPIA AUTORE

Ma quest'ultima ipotesi va subito incontro a due decisive e gravi obiezioni: la collocazione nel primo libro di Vindob. 1.1, alla luce del confronto con D. 43.26.1, risulta certa[108], talché lo studioso, che volesse far proprie le conclusioni di Peter Franz Bremer, sarebbe costretto a contestare l'affidabilità, nel loro insieme, delle *inscriptiones* della *Florentina*, con tutte le conseguenze che comporterebbe un tale criterio di indagine, se, sul piano generale, in assenza di altri riscontri forniti, per esempio, dai manoscritti della *Vulgata*[109], esso fosse assunto senza alcuna cautela[110]. Inoltre, nella sua ricostruzione, la distanza, che egli prospetta, tra la sezione dedicata ai contratti del *ius gentium* e quella riservata agli *interdicta* è tutt'altro che breve, tanto da rendere quasi superflua l'esigenza di individuare un loro reciproco legame e, di conseguenza, la necessità di collocare tutti i *Fragmenta Vindobonensia* nel medesimo libro o, comunque, in *tituli* tra loro, più o meno, vicini.

Invero Paul Krüger[111] ha dimostrato che anticipare il discorso sulle *obligationes* e sugli *interdicta*, rispetto alle sequenze che emergono dal manuale gaiano, non porrebbe, in linea di principio, difficoltà insormontabili. Anche Fiorentino (nei *libri VII* e *VIII*) prende in esame le obbligazioni prima delle successioni (*libri X* e *XI*)[112]. Quanto, invece, alla sezione (*titulus*) dedicata agli *interdicta*, mentre il sistema edittale ne trattava quasi *in fine* (prima delle eccezioni e delle stipulazioni pretorie), i *libri ad Sabinum* si attenevano anche ad altri criteri: Pomponio, per esempio, discute degli *interdicta* nel *Liber XXIX* e di possesso, usucapione e servitù nel *XXXII* e nel *XXXIII*[113]. Paolo si occupa dei primi nel *Liber XIII* e dei secondi nel *XV*[114]. Nelle sue *institutiones*, Ulpiano, secondo Paul Krüger[115], si sarebbe, appunto, conformato a tale modello.

Sicché, in base a queste premesse, egli sostiene che il giurista severiano, una volta introdotto, nell'esordio del *Liber II*, il tema della tutela dei diritti e della circolazione giuridica (F. 15: D. 1.3.41 = Lenel 1920), si rivolgesse agli *interdicta*, alle servitù[116], alla *traditio* e infine, nel loro complesso, alle successioni[117]; mentre è probabile che di *mancipatio* e di *in iure cessio*, nonché delle

---

[108] Secondo Krüger 1870, 142, nel margine superiore del primo *scamellum* si leggerebbero queste lettere: *ULP. INST. LIB. I*. Cfr. Huschke 1886[5], 618.

[109] Risalenti – si può supporre – a un archetipo diverso dalla *Littera Florentina*.

[110] Non disporremmo di alcun criterio sicuro per utilizzare, per esempio, la teoria delle masse bluhmiane: *infra*, p. 94 ss.

[111] Krüger 1870, 149-151. Ferrini 1929a [1901], 318 nt. 2, quanto all'ordine palingenetico segue Krüger.

[112] Così come Modestino nei suoi *libri regularum*: *libri II-VIII*: *obligationes*, *liber IX*: diritto ereditario: cfr. Krüger 1870, 150.

[113] Lenel 1889.II, 140-143.

[114] Lenel 1889.I, 1287, 1288-1291.

[115] Krüger 1870, 151.

[116] Subito dopo, Ulpiano avrebbe, ovviamente affrontato l'istituto dell'usufrutto: a tal riguardo occorre ricordare che Ferrini 1929a [1901], 361 s., ascrive parzialmente alle sue *institutiones* il contenuto della seconda parte di I. 2.5.2: in effetti l'impiego dell'espressione *nec non* parrebbe una peculiarità, a suo giudizio, della scrittura ulpianea. La prima al contrario, per la slegatura che si coglie con quella che segue, va ascritta a un altro autore (forse a Gaio). Quanto a I. 2.5.5, esso deve essere attribuito, in via di ipotesi, all'opera del giurista di Tiro, sulla base del confronto con D. 7.8.10pr. Invero per Gaio l'*habitatio* parrebbe rientrare senza altro nell'*usus*. Viceversa, nel testo del Digesto, Ulpiano pone quanto meno il problema. Di conseguenza potremmo presumere – così il Ferrini – che i compilatori ne approfittassero per inserire la menzione della costituzione giustinianea.

[117] Ferrini 1929a [1901], 365, attribuisce, in base al confronto con Tit. Ulp. 20.1, alle *institutiones* ulpianee I. 2.10pr. Cfr., a tal proposito, anche I. 2.14.5 (Ferrini 1929a [1901], 368, così sulla scorta del confronto con D. 28.5.[51]50.2) e I. 2.14.9 (Ferrini 1929a [1901], 368: per ragioni stilistiche e, in particolare, l'uso di *denique* per ac-

COPIA AUTORE

loro più complesse applicazioni negoziali, come l'*emancipatio* o l'*adoptio in iure* etc., si discutesse già nel *Liber I* in coincidenza con la trattazione della *patria potestas* e della *conventio in manum*. Non di meno, benché le osservazioni di Paul Krüger debbano essere tenute nel conto che meritano, preferiamo attenerci, a tal riguardo, al prudente avviso di Otto Lenel[118], evitando, di conseguenza, di prender partito sullo spinoso problema della collocazione palingenetica dei *Fragmenta Vindobonensia* 3, 4 e 5, rispetto ai quali, in assenza di un qualunque riscontro sulla distanza che li separava dai primi due[119], non azzarderemmo, attenendoci alle scelte della Palingenesi leneliana, neppure una congettura sul *Liber* – il *I* o il *II* – al quale ascriverli.

Quanto alla suddivisione delle materie del diritto successorio, Paul Krüger[120], diversamente dal Bremer[121], in base a una congettura del Böcking[122], concluse che la trattazione dei legati e dei fedecommessi seguisse quella dell'*hereditas ab intestato*. A suo giudizio che Gaio e, sulla sua scia, i *Tituli ex corpore Ulpiani* invertano quest'ordine non rileverebbe granché: in effetti – egli sottolinea – si potrebbe, a tal riguardo, proporre un confronto con le *institutiones* marcianee, nelle quali le sequenze adottate da Gaio sono rovesciate, posponendo l'esame dei legati a quella della *legitima hereditas*[123]. Invero anche in questa circostanza, in assenza di ulteriori riscontri, non vediamo ragioni per derogare dall'ordine definito, nella sua Palingenesi, da Otto Lenel[124].

5. *Congetture sulle sequenze dei due libri*

Ogni indagine sulle sequenze palingenetiche delle sezioni introduttive del *Liber I* delle *institutiones* ulpianee impone preliminarmente una compiuta ricognizione dei contenuti del *titulus De iustitia et iure* dei *Digesta*, nel quale si concentrano sei dei tredici frammenti eccerpiti dai compilatori dal manuale ulpianeo, nonché quelli di maggior ampiezza e rilievo. Sebbene nessun elemento della ricostruzione leneliana confligga con la teoria bluhmiana delle masse, mi pare comunque opportuno verificare se i compilatori nel comporre questa sezione del Digesto abbiano, almeno in parte, assunto a proprio modello le sequenze dell'opera ulpianea.

Procederei da un rilievo formulato in *Über die Ordnung der Fragmente* di Friedrich von Bluhme[125] sulle modalità di composizione di alcuni titoli. Le *institutiones* ulpianee – ricordate da Severino Boezio col titolo di '*Instituta*'[126] – furono collazionate nella massa Sabiniana[127].

cennare a un rapporto di conseguenza). Quanto ai legati v. I. 2.20.1 e I. 2.20.4 (Ferrini 1929a [1901], 371 s.): nel primo caso la definizione è identica a quella data da Modestino, che riproduce (D. 31.36) solitamente il pensiero del suo maestro. Nel secondo la derivazione sarebbe asseverata dalla circostanza che, l'ultima parte di questo § (la prima coinciderebbe con Gai. *inst*. 2.202, 2.262), riprende, per certi aspetti, la forma di D. 30.39.7-10.

[118] *De interdictis*: cfr. Lenel 1889.II, 930.

[119] *Supra*, nt. 104.

[120] Krüger 1870, 153 s.

[121] Bremer 1863, 68-70, 88-90.

[122] Böcking 1855, 140.

[123] Lenel 1889.I, 659.

[124] Lenel 1889.II, 929 s.

[125] Bluhme [1820] 257-472, in part. 265 = 1960, 50 ss., in part. 52 s.

[126] Boeth. *in Top*. 3.4.

[127] Bluhme, Krüger, *Pars Sabiniana* 23: cfr 21. Florentin. l. 12 *inst*., 22. Marcian. l. 16 *inst*., 24. Gai. l. 7 *rer. cott*., 25. Gai. l. 4 *inst*.

COPIA AUTORE

Pertanto è probabile che allo spoglio dei suoi frammenti, in quanto coordinatore dei lavori di questa 'sottocommissione' (che era la più autorevole), abbia presieduto lo stesso Triboniano. In effetti, nella costruzione del titolo 1.1 (*de iustitia et iure*) dei *Digesta*, la parte assegnata ai due *libri institutionum* ulpianei appare, già a un primo sguardo, essenziale.

È ben noto che, quanto all'ordine dei frammenti nei singoli titoli, i compilatori – come osservava Friedrich von Bluhme[128] – furono del tutto abbandonati a sé stessi. L'ordine cronologico, utilizzato nel *Codex*, non era utilizzabile. Quello sistematico, esistito originariamente negli scritti da cui li avevano estratti, lo avevano alterato essi stessi nelle operazioni di spoglio. Sicché, inevitabilmente, finì per prevalere quasi sempre l'ordine di sequenza corrispondente a quello di lettura di ogni singola opera collocata in una determinata massa.

Tuttavia, in alcune circostanze, i compilatori disposero insieme alcuni frammenti in ragione del loro specifico contenuto. È un fenomeno tanto raro da confermare, di per sé stesso, ciò che emerge dall'esame di differenti casi particolari: ossia che i commissari giustinianei non si lasciarono scappare l'occasione – sempre che, più o meno accidentalmente, se ne offrisse l'opportunità – di fondere, ossia di impastare insieme certi frammenti.

Regole fisse – osservò a suo tempo Friedrich von Bluhme – non se ne possono indurre in alcun modo. In effetti soltanto tre titoli (D. 1.3, 1.5, 1.7) risultano a tal punto ricchi di tali congestioni o copule da far presumere che essi siano stati disposti secondo un piano perfettamente meditato e che solamente le difficoltà dell'esecuzione abbiano costretto i compilatori a desistere, in seguito, da quest'obiettivo in altri titoli[129]. Se non lo avessero fatto, si sarebbe allora prodotto – nonostante la presenza delle *inscriptiones* – qualcosa di più simile, nel suo insieme, alle *institutiones* imperiali[130] che alla redazione finale dei *Digesta*.

Sebbene per gli storici del pensiero giuridico romano sia senza dubbio un bene che i compilatori non abbiano perseguito quest'obiettivo fino in fondo, dovremmo, per ciò stesso, tenerne conto, qualora, per esempio, se ne rinvenga qualche traccia anche in altri titoli, in specie del *Liber I*. In effetti non si tratta di tentativi irrilevanti e senza alcun riscontro. Se si esamina il *titulus De iustitia et iure* ci si rende subito conto che in esso l'accidentale convive con un tentativo parzialmente riuscito di definire, nonostante la successione dei frammenti, un discorso nel complesso unitario.

Invero, per realizzare un titolo ben costruito, capace, cioè, di comporre – senza fratture – una trattazione compiuta e priva di cesure, sarebbe stato necessario incastrare i frammenti 9-12 in quelli precedenti. Ma così non è stato. Se i *frgg*. 9 e 10 rispettano rigorosamente la sequenza di spoglio della massa Sabiniana, viceversa l'11° e il 12° [D. 1.1.11, Paul. 14 *ad Sab*. e D. 1.1.12, Marcian. 1 *inst*. (provenienti anch'essi dalla medesima massa)] rappresentano o una coda – ossia frammenti eccerpiti per un differente titolo, progettato all'inizio dei lavori, ma poi, per qualche ragione, non elaborato dai compilatori giustinianei – o, più verosimilmente, un'apposizione – in altre parole frammenti di proposito accostati dai compilatori per ragioni

---

[128] Mantovani 1987, in part. 13-16, ove i riferimenti bibliografici essenziali e ulteriori rilievi.

[129] Bluhme [1820] 290 ss. = 1960, 64 ss.

[130] Sul punto Ferrini 1929a [1901], 308.

di contenuto, perché segnati dalle peculiari prospettive del loro discorso (piuttosto che, almeno in questo caso, dalla loro costruzione sintattica) e, di conseguenza, irriducibili a unità con quanto li precede. Il che avrebbe impedito di procedere a una fusione[131].

Anche i frammenti 9 e 10, pur rispettando l'ordine storico di spoglio, non si amalgamano pienamente, sul piano dei contenuti, con quelli che li precedono. Lo si è sottolineato, ma inferendone spesso conclusioni non plausibili, quasi che, per esempio, i compilatori e Triboniano potessero, senza avvedersene, contraddirsi, collocando, nel medesimo titolo, Ulp. 1 *inst*., D. 1.1.1 e Ulp. 1 *regul*., D. 1.1.10[132]. Nessuna contraddizione; nessun contrasto, ma, al più, una mera differenza di impostazioni.

Viceversa l'ordine dei frammenti 1-8 risulta assolutamente coerente, rispettando, nelle sue sequenze, un compiuto svolgimento logico. Di questa circostanza deve tenere costantemente conto chi voglia valutare i rapporti tra le *institutiones* ulpianee e i frammenti del *titulus I* dei *Digesta* estratti da altri scritti e congetturare, perciò, il contenuto di quelle sezioni del testo che divennero oggetto di cesure compilatorie. Come è noto, in questo titolo, i passi eccerpiti dalla massa Sabiniana sono quasi costantemente inframezzati da inserimenti provenienti da quella Papiniana (*frg*. 2: Pomp. *l.s. ench*.; *frg*. 5: Hermog. 1 *epitom*.; *frg*. 7: Papin. 2 *defin*.). Mi soffermerei, per la sua oggettiva rilevanza, soltanto sulla connessione tra il *frg*. 4 (Ulp. 1 *inst*.) e il *frg*. 5 (Hermog. 1 *epitom*.).

Non di meno, prima di proporre, a tal riguardo, una congettura, è opportuno formulare alcuni cursori rilievi sulla tripartizione del *ius privatum* in *ius naturale*, *ius gentium*, *ius civile* nelle *institutiones* ulpianee e nel *titulus I de iustitia et iure*. Se si guarda al *ius naturale* e al *ius gentium*, occorre riconoscere che i giuristi e Ulpiano in particolare, pur procedendo da nozioni assunte soprattutto dalla tradizione stoica e ciceroniana, producono un pensiero autonomo. Il trattamento giuridico del diritto naturale dimostra che la trascendenza non è la dimensione entro la quale essi inscrissero le loro norme[133]. La *natura* non rappresentava, pertanto, una norma ultima e costituente, ovvero, per esprimersi diversamente, un principio capace d'imporsi al legislatore umano.

Nel suo disegno, Ulpiano[134] rovesciò l'ordine delle cose, assegnando, prudentemente, al *ius naturale* la sola sfera del diritto privato. A ben vedere, dunque, una distanza ragguardevole da Aristotele[135], nelle cui opere, come ha sottolineato Leo Strauss[136], la discussione sul diritto naturale è, invece, inclusa in quella sul diritto politico.

La tripartizione *natura / gentes / civitates* segue immediatamente la *summa divisio* del *ius* in pubblico e privato. Nel momento in cui la *natura* entra in scena, *res publica* e privati sono già stati collocati su due piani distinti. Pertanto Ulpiano – al pari degli altri giuristi – quando celebra il diritto naturale nel suo spazio circoscritto, evoca questa *natura* universale e questa umanità senza *status* e senza frontiere. Ma, come ha osservato Yan Thomas[137], la contraddizione è palese

---

131 Bluhme [1820] 294 = 1960, 66 s.
132 V., per esempio, Gallo 2006, 1949 ss., in part. 1960 ss.
133 Thomas 2011, 21 ss. = 2020, 23 ss.
134 Al pari delle *Institutiones* imperiali.
135 *Eth. Nic.* 1134b 18-19; *pol.* 1253a 38.
136 Strauss 1990, 155.
137 Thomas 2011, 22 = 2020, 23.

COPIA AUTORE

tra l'universalità, che le inerisce, e l'angustia dello spazio riservatole nella casuistica del diritto, in quanto finzione interna al *ius civile* (nel suo più ampio significato di *ius civitatis*).

Non posso e non voglio – oltretutto non avrebbe senso farlo in una ricerca rivolta, in primo luogo, ad approfondire temi di rilievo palingenetico – entrare in questioni di dettaglio[138]. Ma devo, quanto meno, sottolineare che le *institutiones* di Ulpiano considerano il diritto naturale "nella sua più ampia estensione"[139]. Anche altri *libri institutionum*, per esempio quelli di Marciano[140] e di Fiorentino[141], e a ben vedere, quantunque solo implicitamente, le *iuris epitomae* di Ermogeniano[142]

---

[138] *Supra*, in questa *Introduzione*, p. 69 ss., *Commento*, p. 204 ss.

[139] Ma, allo stesso tempo, il *ius naturae* è una *pars* del *ius privatum*: v. in questo libro p. 204 ss.

[140] De Giovanni 1989, 13 ss.; rispetto ai temi oggetto di questa ricerca cfr. 22 ss.; Lambertini 1995, 281 ss. Dursi 2019, 154 ss.

[141] Querzoli 1996, 135 ss., con lett.; Querzoli 2004, 277 ss., con altra bibl.

[142] V. sul punto Cascione 2003, 367 ss. Giliberti 2015, 12 s.; Giliberti 2019; Dovere 2005², 107 ss.; Dovere 2004, 163 ss., in part. 176; Dovere 2017, 85 ss. sostiene che dal testo si trae solo la cognizione che il giurista avesse evitato di trattare, intenzionalmente, dei tradizionali argomenti fino ad allora legati al diritto naturale. V. anche Dovere 2020, 365 ss. Ma il rinvio al *ius naturale* risulta implicito. Basti un solo esempio: soffermiamoci sull'espressione *dominia distincta*. Essa presuppone, evidentemente, un inizio nel quale *iure naturali* tutti gli uomini godevano dei beni: cfr. Marcian. 3 *inst.* D. 1.8.2 pr.-1 *Quaedam naturali iure communia sunt omnium, quaedam universitatis, quaedam nullius, pleraque singulorum, quae variis ex causis cuique adquiruntur. Et quidem naturali iure omnium communia sunt illa: aer, aqua profluens, et mare, et per hoc litora maris.* (Alcune cose, per diritto naturale, sono comuni a tutti ; alcune cose sono di una collettività; alcune, di nessuno; le più numerose sono dei singoli, e vengono acquistate da ciascuno a vario titolo. Sono comuni a tutti, per il diritto naturale, le <cose> ben note: l'aria, l'acqua corrente, il mare e, in ordine a questo, i lidi del mare). I testi di Marciano e di Ermogeniano devono essere posti a confronto soprattutto con Cic. *de off.* 1.21 *Sunt autem privata nulla natura, sed aut vetere occupatione, ut qui quondam in vacua venerunt, aut victoria, ut qui bello potiti sunt, aut lege, pactione, condicione, sorte; ex quo fit, ut ager Arpinas Arpinatium dicatur, Tusculanus Tusculanorum; similisque est privatarum possessionum discriptio. Ex quo, quia suum cuiusque fit eorum, quae natura fuerant communia, quod cuique optigit, id quisque teneat; e quo si quis [quaevis] sibi appetet, violabit ius humanae societatis.* (Non vi sono, però, cose private per natura, ma per antico possesso, come accade per quelli che vennero un tempo in luoghi non occupati o per quelli che se ne impadronirono per vittoria bellica, o per legge, per accordo, per condizione o per sorteggio; e così avvenne che il territorio di Arpino è chiamato *ager* degli Arpinati, quello di Tuscolo dei Tuscolani; e simile è la definizione dei possedimenti privati. Ma poiché questi beni che erano comuni per natura diventano propri di ciascuno, ognuno si tenga ciò che ebbe in sorte; se poi qualcuno desidererà per sé l'altrui, violerà il diritto dell'umana società). Su questi punti osservazioni condivisibili in Stolfi 2002, 417 ss., 425, 431, 437, in part. 442. Da ricordare anche Thryph. 7 *disp.* D. 12.6.64 *Si quod dominus servo debuit, manumisso solvit, quamvis existimans ei aliqua teneri actione, tamen repetere non poterit, quia naturale adgnovit debitum: ut enim libertas naturali iure continetur et dominatio ex gentium iure introducta est, ita debiti vel non debiti ratio in condictione naturaliter intellegenda est.* (Se il padrone doveva qualcosa al servo e glielo ha pagato dopo la manomissione, anche se <lo ha pagato> pensando di essere tenuto da qualche azione nei confronti del servo, tuttavia non potrà ripeterlo, dal momento che ha riconosciuto un debito naturale: infatti, come la libertà è contenuta nel diritto naturale e la potestà dominicale è stata introdotta dal diritto delle genti, così, nell'azione <di ripetizione> per intimazione, il fondamento di ciò che è dovuto o non dovuto si deve riconoscere conforme alla natura). Marcian. 1 *inst.* D. 40.11.2 *Interdum et servi nati ex post facto iuris interventu ingenui fiunt, ut ecce si libertinus a principe natalibus suis restitutus fuerit. illis enim utique natalibus restituitur, in quibus initio omnes homines fuerunt, non in quibus ipse nascitur, cum servus natus esset. hic enim, quantum ad totum ius pertinet, perinde habetur, atque si ingenuus natus esset, nec patronus eius potest ad successionem venire. ideoque imperatores non facile solent quemquam natalibus restituere nisi consentiente patrono.* (Talvolta anche quelli che sono nati servi divengono ingenui per intervento del diritto. Per esempio, se un liberto riceve dal principe la grazia d'essere ristabilito nei diritti della sua nascita; infatti si è ristabiliti in quei diritti di nascita nei quali furono tutti gli uomini in origine, e non in quelli della sua propria nascita, poiché egli è nato schiavo. Di conseguenza, in tutte le situazioni giuridiche, il beneficiario è considerato come se egli fosse nato ingenuo; il suo patrono non può essere chiamato alla successione. In effetti gli imperatori non sogliono ristabilire taluno nei diritti di nascita con facilità, a meno che il patrono non manifesti il suo consenso). Sul testo Kaser 1993, 78 s.

offrono indici convergenti della presenza, nelle opere dei giuristi, di un medesimo sistema, nel quale lo sviluppo delle istituzioni dell'*humanum genus* si compie nel quadro del *ius gentium*[143].

Il *ius naturale* governa l'insieme degli esseri viventi, unendo sotto la medesima obbligazione di riprodursi gli uomini e gli animali della terra, del mare e dell'aria. A questo diritto comune obbediscono tutti gli *animalia*, chiamati a procreare e ad allevare la loro progenie[144].

Ma un altro cerchio, racchiuso in quello ora descritto, definisce, invece, le istituzioni propriamente umane, che si sviluppano in due fasi distinte e successive. Nella prima domina ancora la *natura*: gli uomini – liberi, eguali, non discriminati in *status* differenti – godono tutti insieme dei beni della terra senza essere sottomessi ad alcun potere[145]. Le distinzioni appaiono soltanto in una fase ulteriore, allorché nasce un regime giuridico, ovunque osservato, che s'identica con il *ius gentium*. Esso raggruppa le "istituzioni propriamente umane" e, innanzi tutto, la guerra[146], perché è quest'ultima a segnare la prima fondamentale scissione produttrice di diritto. E dal *ius belli*, ossia dalle modalità del diritto di guerra derivano *captivitas*, schiavitù e *postliminium*, nonché, di conseguenza, le manomissioni[147], i popoli, i regni, i dominî privati, i confini[148]. Da questo *ius gentium* sono stati, infine, introdotti gli scambi e, perciò, i contratti che li concernono.

Il riferimento agli scambi e ai contratti è un rilievo che, a un primo sguardo, ove non tenessimo conto di quel che emerge dai Frgg. Vindobon. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, parrebbe assente nei *libri duo institutionum*[149]. Ma – sebbene la nostra ricostruzione non deroghi significativamente da quella definita da Otto Lenel – occorre tener sempre presente, nel valutare i F. 3 (D. 1.1.1.4) e 4 (D. 1.1.4) della nostra Palingenesi, che, a parte i pochi luoghi delle *Institutiones* imperiali integrati, come abbiamo già sottolineato, dallo studioso tedesco[150] nelle sequenze di que-

---

[143] Thomas 2011, 21 = 2020, 15 ss.

[144] V. [F. 2] (D. 1.1.1.3).

[145] [F. 3] (D. 1.1.1.4) *Ius gentium est, quo gentes humanae utuntur. quod a naturali recedere facile intellegere licet, quia illud omnibus animalibus, hoc solis hominibus inter se commune sit*. Sul testo Talamanca 1998, 203 s. e nt. 39 e, soprattutto, Thomas 2011, 21 = 2020, 15 ss.

[146] Così Thomas 2011, 21 s. = 2020, 16. Io direi, più che la guerra, le modalità del diritto di guerra (v. Cascione 2003, 368), che regolano anche la riduzione in schiavitù dei prigionieri. Come spiega Talamanca 1954, 157 s., in riferimento a Florus *Epit.* 4.12.52, il *ius belli*, da identificare con una particolare accezione del *ius gentium*, si limitava a riconoscere la legittimità dela riduzione in schiavitù e della vendita del nemico vinto e catturato.

[147] F. 4 (D. 1.1.4) *Manumissiones quoque iuris gentium sunt. est autem manumissio de manu missio, id est datio libertatis: nam quamdiu quis in servitute est, manui et potestati suppositus est, manumissus liberatur potestate. quae res a iure gentium originem sumpsit, utpote cum iure naturali omnes liberi nascerentur nec esset nota manumissio, cum servitus esset incognita: sed posteaquam iure gentium servitus invasit, secutum est beneficium manumissionis. et cum uno naturali nomine homines appellaremur, iure gentium tria genera esse coeperunt: liberi et his contrarium servi et tertium genus liberti, id est hi qui desierant esse servi*. V. Kaser 1993, 66 ss. e più avanti in questo libro p. 206 ss.

[148] Hermog. 1 *iur. ep.* D. 1.1.5 *Ex hoc iure gentium introducta bella, discretae gentes, regna condita, dominia distincta, agris termini positi, aedificia collocata, commercium, emptiones venditiones, locationes conductiones, obligationes institutae: exceptis quibusdam quae iure civili introductae sunt*. (In base a questo diritto delle genti, sono state introdotte le guerre, separate le genti, fondati i regni, distinte le proprietà, posti i termini ai campi, collocati gli edifici, istituiti il commercio, le compravendite, le locazioni-conduzioni, le obbligazioni, eccetto alcune che sono state introdotte dal diritto civile).

[149] E, in particolare, nel F. 3 e 4.

[150] Cfr. Lenel 1889.II, 928 nt. 1: v., *supra*, nt. 100.

COPIA AUTORE

st'opera ulpianea[151], ve ne sono tanti altri che il Bremer, il Krüger e il Ferrini comunque le ascrivono.

È, perciò, proprio il confronto – sul quale poc'anzi ci si era soffermati – con un famoso passo ermogenianeo[152] e la consapevolezza che i giuristi d'età severiana e postseveriana avevano elaborato un sistema, nel quale genesi del *ius gentium* e delle istituzioni propriamente umane coincidono, ad indurmi a riconsiderare, riformulandola, una congettura palingenetica – già prospettata da alcuni studiosi del XIX secolo[153] – sul contenuto di quelle parti dello scritto di Ulpiano non utilizzate dai compilatori del Digesto. A legare i F. 4 (*institutiones* di Ulpiano) e 5 (*iuris epitomae* di Ermogeniano) del *titulus de iustitia et iure* non si ritrova alcuna particella come *plane*, *quod si*, *vero*, *autem*, *ergo*, *enim* etc. Ma, in questo come in altri casi, benché manchino mezzi di congiunzione grammaticale, il contenuto stesso dei passi pone fuori di dubbio che essi siano stati connessi per formare quasi un nuovo insieme e che, in uno dei due o in entrambi, sia stato reciso quanto era già stato detto dall'altro e, pertanto, ritenuto superfluo. Tutto ciò, in tale occasione, appare particolarmente rilevante, qualora si intenda individuare un ulteriore indizio a sostegno delle congetture di quanti attribuiscono almeno parte del contenuto di I. 1.2.2 alle *institutiones* ulpianee[154]:

> *bella etenim orta sunt et captivitates secutae et servitutes, quae sunt iuri naturali contrariae (iure enim naturali ab initio omnes homines liberi nascebantur); ex hoc iure gentium et omnes paene contractus introducti sunt, ut emptio venditio, locatio conductio, societas, depositum, mutuum, et alii innumerabiles*
>
> Sorsero così le guerre, col loro seguito di prigionie e servitù, che sono in contrasto col diritto naturale. Per diritto naturale, invero, tutti gli uomini inizialmente nascevano liberi. Da questo

---

[151] *Supra*, nt. 100.

[152] *Supra*, nt. 142.

[153] Bremer 1863, 49 ss. Cfr. Voigt 1856, I, 568 nt. 3. Ma, a ben vedere, benché proceda con la sua consueta prudenza, anche Lenel 1889.II, 927 s., ne tiene conto.

[154] Bremer 1863, 51 s., 82; Huschke 1886[5], 618. Secondo Böcking 1855, 130, i compilatori delle *Iustiniani institutiones* avrebbero pretermesso le parole *manumissiones quoque iuris gentium sunt*. Bremer 1863, 51 s., contestava tale conclusione, sostenendo che questo passo è eccessivamente lungo e non propone una compiuta congiunzione con quelli che dovrebbero precederlo e seguirlo. Inoltre, a suo giudizio, si potrebbe invocare il confronto con Isid. *etym*. 5.6.1 *Ius gentium est sedium occupatio, aedificatio, munitio, bella, captiuitates, se<r>uitutes, postliminia, foedera pacis, indutiae, legatorum non uiolandorum religio, conubia inter alienigenas prohibita*, un testo nel quale, pur trattando del *ius gentium*, non si fa menzione della *manumissio*. *Et inde ius gentium, quia eo iure omnes fere gentes utuntur*. (Il diritto delle genti regola l'occupazione di sedi, la costruzione di edifici e fortificazioni, le guerre, la prigionia, i rapporti di sottomissione, il rientro in patria degli esiliati, i trattati di pace, le tregue, il vincolo di inviolabilità dei legati, la proibizione di matrimonio tra stranieri. Da qui la denominazione di diritto delle genti, in quanto quasi tutte le genti si servono di esso). In precedenza lo stesso Bremer 1863, 50 s., contestando le conclusioni del Voigt 1856, 567 ss., escludeva che l'enumerazione dei contratti, che si propone in I. 1.2, potesse ricondursi alle *institutiones* di Marciano o di Fiorentino. Un esame della questione in Krüger 1870, 155-157, secondo il quale tale problema – ossia l'attribuzione di I. 1.1.2 a Ulpiano oppure a Marciano o a Fiorentino – era destinato a rimanere irrisolto. Propenso, invece, ad attribuirle, sulla scia di Kalb 1893, 213, all'opera di Fiorentino era Ferrini 1929a [1901], 381s. Ma l'argomento che si formula – ovvero sia che Ulpiano parlava, nelle sue *institutiones*, prima del *ius gentium* e quindi del *ius civile* – non mi pare particolarmente convincente. In effetti i compilatori, una volta proposta per prima, nel § 1.2.1, la definizione del *ius civile*, dovettero, per forza di cose, derogare da questo criterio di esposizione nel § 1.2.2.

> diritto delle genti sono stati introdotti anche quasi tutti i contratti, come la compravendita, la locazione conduzione, la società, il deposito, il mutuo e innumerevoli altri[155].

Constatata la compiuta fusione di D. 1.1.4 con D. 1.1.5, alla luce dei presupposti fissati dal Bluhme[156], potremmo supporre che, in tale circostanza, i compilatori abbiano coordinato questi due testi, forse invertendone, quanto meno nel caso delle *institutiones* ulpianee, l'originaria sequenza tematica. Non di meno – proprio perché, in assenza di ulteriori riscontri, quella adesso proposta rimarrebbe, pur sempre, una mera congettura – inserire il contenuto di I. 1.2.2 nella nostra Palingenesi delle *institutiones* ulpianee rappresenterebbe senza dubbio un azzardo.

Come abbiamo già segnalato, nessun elemento della ricostruzione leneliana confligge con la teoria bluhmiana delle masse: anzi vi si conformano tutti con estrema puntualità. Al di là di una falsa apparenza, la medesima conclusione, sia pur con qualche incertezza, si potrebbe, forse, formulare anche a proposito delle congetture di Paul Krüger[157]. In effetti l'aver collocato il *frg*. D. 1.1.6 prima del *frg*. D. 1.1.4 – inserendo quest'ultimo non già nella sezione dedicata al *ius gentium*, ma in quella concernente il *postliminium*, la schiavitù e le *manumissiones* – parrebbe contraddire, a un primo sguardo, la teoria bluhmiana, per la quale l'ordine costante, in cui si succedono i frammenti all'interno dei titoli del Digesto, coincide (o dovrebbe coincidere) con quello di lettura delle opere da cui essi furono scelti. Ma, in questo titolo, i passi tratti dalla massa Sabiniana sono – lo ribadisco – costantemente inframezzati dai compilatori mediante inserimenti provenienti da quella Papiniana (*frg*. 2: Pomp. *l.s. ench*.; *frg*. 5: Hermog. 1 *epitom*.; *frg*. 7: Papin. 2 *defin*.), sicché non si può sostenere, senza tema di smentita, che quello definito nel Digesto corrisponda all'ordine originario dell'opera del giurista. Inoltre queste linee ricostruttive, correlando reciprocamente le tre definizioni di *ius naturale*, *ius gentium* e *ius civile*, parrebbero restituire una compiuta coerenza a uno degli snodi più rilevanti dell'esordio delle *institutiones*.

Non di meno, se prendiamo in esame lo schema del Lenel, ci rendiamo immediatamente conto che il *frg*. 4, facendo seguito al 3° (tratto dal *Liber I* delle *institutiones* di Fiorentino - n. 21 Bluhme-Krüger) doveva riferirsi, nell'impianto originario dell'opera ulpianea (n. 23), o al *ius gentium* o a un tema trattato in una delle *rubricae* successive (la schiavitù e le *manumissiones*). Pertanto, seguendo l'ipotesi del Krüger, dovremmo, inevitabilmente, accettare anche la sua ricostruzione palingenetica e concludere che, nelle *institutiones* ulpianee, non esisteva una specifica sezione dedicata al *ius gentium*[158] o che della stessa oggi potremmo leggere soltanto la breve definizione riferita in D. 1.1.1.4[159]. Tuttavia l'ordine stabilito dal Lenel – oltre

---

[155] Secondo Bremer 1863, 50, questo testo sarebbe stato preceduto da un altro passo delle *Iustiniani institutiones*: 1.2.2 *ius autem gentium omni humano generi commune est. nam usu exigente et humanis necessitatibus gentes humanae quaedam sibi constituerunt*: (…). (Il diritto delle genti è invece comune a tutto il genere umano. Infatti, richiedendo la pratica e per le umane necessità, i popoli si crearono alcune cose: […]).

[156] Bluhme [1820] 292 = 1960, 65 s.

[157] Krüger 1870, 161 s., 164 s.

[158] Di conseguenza, conformandoci al Krüger, dovremmo spostare i frgg. Vindob. 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2, dedicati ai contratti del *ius gentium*, in una sezione *de obligationibus*.

[159] A meno che non si congetturi l'esistenza di esordi delle specifiche sezioni sul *ius gentium* e sul *ius civile* non pervenutici.

COPIA AUTORE

ad apparire, nel suo complesso, più persuasivo – trova, per di più, conforto nel fatto che esso, alla luce della teoria bluhmiana, si conforma senza dubbio meglio dell'altro ai criteri seguiti il più delle volte dai compilatori giustinianei[160]. In altre parole il *frg*. 4, facendo seguito al 3° (eccerpito dal *Liber I* dell'opera isagogica di Fiorentino), si colloca pur sempre – quantunque non si possa neppure azzardare l'ipotesi di una lettura parallela – in una breve sequenza della massa Sabiniana (3 e 4). Sicché, qualora (nella nostra palingenesi) posponessimo il *frg*. 4 al 6°, formuleremmo una congettura, a mio giudizio, forse temeraria, perché dovremmo comunque concludere che i compilatori, nel comporre il *titulus de iustitia et iure*, abbiano deliberatamente alterato l'ordine di lettura di quest'opera ulpianea: ma, in mancanza di ogni riscontro di segno contrario, non vedo ragioni per preferire alla regola la sua eccezione e, dunque, alla ricostruzione del Lenel quella del Krüger. Se, come siamo propensi a credere, una *rubrica* intitolata *de iure gentium* esisteva, è probabile che, in essa, il giurista severiano si intrattenesse sulle manomissioni e, in forma solo cursoria (al più per proporne una definizione[161]), sulla *captivitas*, dal momento che D. 49.15.24 – collocato da Otto Lenel tra D. 1.1.1.4 e D. 1.1.4[162], introduce una precisazione, che si spiegherebbe meglio, piuttosto, nel quadro di un esame di casi nei quali l'*alieni iuris* usciva dalla potestà paterna e, dunque, nello specifico contesto di una più o meno breve trattazione del tema della *patria potestas*. È, quest'ultima, a ben vedere l'unica occasione nella quale ci discosteremo dall'ordine definito dalla *Palingenesia* leneliana[163].

Doveva far seguito, secondo il Mommsen[164], il Rudorff[165] e il Lenel[166], una sezione relativamente ampia dedicata a una descrizione dei contratti del *ius gentium*: il *precarium* e, forse, il *commodatum*; probabilmente l'*emptio venditio*, la *societas* e il *mandatum*; certamente la *locatio conductio*, il mutuo e il deposito etc. Ulpiano, in questo contesto, si limitava a fornire informazioni di carattere, almeno in apparenza, piuttosto elementare, senza concedersi – è quel che parrebbe emergere da Vindob. 1.2 e 2.2 (*locatum conductum* e *depositum*) – lo spazio per alcun approfondimento ulteriore o per un esame della casistica.

Possiamo inoltre ricostruire, senza gravi difficoltà, la sezione che Otto Lenel intitola *De iure civili*, una parte suddivisa, forse, nell'originale ulpianeo in più titoli, e dedicata – una volta definito il *ius civile* – alle fonti di produzione normativa[167]. Non sappiamo se Ulpiano riuscisse,

---

[160] I frammenti all'interno dei titoli si dispongono secondo l'ordine di lettura delle opere da cui essi furono tratti.

[161] In conformità allo stile che ritroviamo a proposito delle brevi trattazioni dedicate alla *locatio-conductio*, al mutuo e al deposito.

[162] Lenel 1889.II, 927.

[163] Devo questo rilievo al profondo acume di Jean-Louis Ferrary: cfr., a tal riguardo, Tit. Ulp. 10.4, nonché Gai. *inst*. 1.129. Il Mommsen 1850, 379 nt. 2 = 1905, 61 nt. 2, posponeva tale frammento a quelli concernenti la *patria potestas* e la *dos*. Ma, a ben vedere, le ragioni della sua scelta differiscono da quella adottate in questa sede. Nella sua Palingenesi il Böcking 1855, 134 s., collocava il titolo *de captivis et postliminio* alle rubriche dei titoli *de his qui sui vel alieni iuris sunt* e *de soluto matrimonio*.

[164] Mommsen 1850, 379 nt. 2 = 1905, 61 nt. 2.

[165] Rudorff I, 1857, 190.

[166] Lenel 1889.II, 927. *Contra* (cfr., *supra*, nt. 111), a suo tempo, il Krüger 1870, 147 s., per il quale il *precarium*, il *locatum conductum* e il *depositum* erano oggetto della parte finale del I libro dell'opera ulpianea.

[167] Secondo Ferrini 1929a [1901], 381 s., sarebbero ascrivibili alle *institutiones* ulpianee, le parole *sed ius quidem civile - commune est* in I. 1.2.2.

nel suo scritto, a sottolineare adeguatamente, in conformità con le premesse da lui stesso poste nella parte iniziale del titolo *De iure gentium*, che le città sorgono in questo "movimento progressivo" inaugurato, per l'appunto, dal *ius gentium*. Il loro diritto, il diritto delle *civitates*, il *ius civile*, non dato ma istituito, nasce insieme con le *res publicae* e presiede al loro instaurarsi[168]. Quantunque, contrariamente al modello ciceroniano, il diritto naturale non si imponga al legislatore umano, anche il *ius civile* rappresenta, però, una "proiezione interna di un diritto universale, una sua versione particolare vigente nei limiti di un'unica comunità"[169].

Chi voglia recupere, in questo contesto, la trama della scrittura ulpianea, deve, per forza di cose, rivolgersi alle *Iustiniani institutiones*. In effetti differenti studiosi – Franz Peter Bremer[170], Wilhelm Kalb[171], Paul Krüger[172], Contardo Ferrini[173] e, in fondo, lo stesso Otto Lenel[174] – hanno attribuito, con minime varianti, l'intero comma I. 1.2.3-7 al manuale ulpianeo. Di conseguenza è probabile che, in queste *institutiones*, si leggesse un puntuale elenco dei cosiddetti *iura populi Romani*: *la lex*, il *plebiscitum*, il *senatusconsultum*, le *constitutiones principum*, gli *edicta magistratuum*, i *responsa prudentium*.

Subito dopo avremmo incontrato alcuni titoli *de iure personarum*, nell'ordine quelli sulla *dominica* e sulla *patria potestas*, sulla *manus* e sulle forme della sua costituzione[175] e, dunque, si può presumere, su alcuni atti negoziali come la *mancipatio*, l'*in iure cessio*, la *manumissio vindicta*[176], l'*adrogatio*, l'*adoptio in iure*, l'*emancipatio*. Infine, per quanto possiamo saperne, chiudeva il libro una sezione dedicata alla dote. Un punto di riscontro per questa connessione lo si ritrova nei *Tituli ex corpore Ulpiani*[177], nei quali il titolo *de dotibus* segue, per l'appunto, il titolo *de his qui in potestate sunt*. Si deve presumere, inoltre, che il giurista prendesse in esame anche *tutela* e *cura*: a tal riguardo Contardo Ferrini ascrive alle *institutiones* alcuni paragrafi di I. 1.23[178].

Pertanto la palingenesi del Lenel suppone l'esistenza di una prima parte, subito dopo la rubrica d'esordio (*de iustitia et iure*), suddivisa in tre sezioni (*de iure naturali*, *de iure gentium*, *de iure civili*). Ma quest'illustre studioso, pur posponendo, in conformità con quel che emerge dallo spoglio delle testimonianze, la *pars de rebus*[179] alla *pars de personis*[180],

---

[168] F. 7 (D. 1.1.6pr.) *Ius civile est, quod neque in totum a naturali vel gentium recedit nec per omnia ei servit*: *itaque cum aliquid addimus vel detrahimus iuri communi, ius proprium, id est civile efficimus*: v. più avanti in questo libro p. 212 ss.

[169] Si è seguito, nella ricostruzione del percorso che conduce dal *ius naturale* al *ius civile*, Thomas 2011, 21-26 = 2020, 15-25 e, in questo libro, p. 204 ss. La natura, insomma, non è mai utilizzata come figura d'una norma ultima e costituente. Nel pensiero dei giuristi non si istituisce una gerarchia tra diritto naturale e diritto civile.

[170] Bremer 1863, 83 s.

[171] Kalb 1893, 213.

[172] Krüger 1870, 146, 161-164.

[173] Ferrini 1929a [1901], 381 ss.

[174] Lenel 1889.II, 928 nt. 1.

[175] Boeth. *in Top*. 3.4 = F. 13.

[176] V. I. 1.5pr., che anche Ferrini 1929a [1901], 337, come il Bremer del resto (*supra*, nt. 154) ascrive alle *institutiones* ulpianee. Krüger 1870. 164, attribuisce a Ulpiano anche il § 1, che invero coincide con Gai. *inst*. 1.11.

[177] Cfr. Tit. Ulp. 5.1-10 e 6.1-17.

[178] Quanto alla *cura*, cfr. Ferrini 1929a [1901], 348 s.: verosimilmente, a suo giudizio, I. 1.23pr. (sulla base del confronto con Tit. Ulp. 12.4) e I. 1.23.5 (in ragione della caratteristica dizione *ut puta*); dubitativamente I. 1.23.1 (per ragioni stilistiche e sintattiche), I. 1.23.3 (cfr. Tit. Ulp. 12.2), I. 1.23.4 (cfr. D. 26.5.12).

[179] Né si comprende ove, eventualmente, avrebbe collocato l'esame generale delle fonti delle obbligazioni e, in particolare, dei *delicta*.

[180] Lenel 1889.II, 928-930.

COPIA AUTORE

non prende posizione sulla collocazione palingenetica della cosiddetta *pars de actionibus*[181].

Viceversa (come abbiamo già sottolineato[182]), secondo Paul Krüger, la definizione di *ius gentium* (D. 1.1.1.4) seguiva[183] quella di *ius naturale*, ma, diversamente dal Lenel[184], egli la colloca immediatamente prima della definizione di *ius civile*. Infatti – sulla scorta del *comma* 1.2.3-7 delle Istituzioni imperiali e sulla base del presupposto che, nell'esame dei *fontes iuris*, Ulpiano si attenesse al medesimo ordine dell'opera di Gaio (e delle *Istituzioni* giustinianee[185]) – il Krüger inserisce, subito dopo, i brevi *excursus* su *lex*, *plebiscitum*, *senatusconsultum*, *constitutio principis*, *edicta praetorum* e *responsa prudentium*. Immediatamente oltre la sezione dedicata alle fonti della schiavitù, egli sistema i frammenti concernenti la *condicio personarum*, le *manumissiones*[186], la *patria potestas*, la *manus maritalis* e i modi della sua costituzione.

A tutto questo, pur sempre nel *Liber I*, avrebbero fatto seguito, a suo giudizio, le definizioni di *precarium* e – alla luce di quel che si ricava dai *Fragmenta Vindobonensia* – di locazione, mutuo e deposito[187].

Quanto al *liber II*, gran parte degli studiosi, se si prescinde dai dissensi sulla collocazione dei frammenti vindobonensi concernenti gli *interdicta*[188], si attiene a criteri grosso modo coincidenti. In effetti, a tal riguardo, il Krüger, a differenza del Lenel, si limita, come sottolineavo poc'anzi, a posporre i testi concernenti legati e fedecommessi a quelli riguardanti la *legitima hereditas*. Soltanto il Bremer, convinto che le *institutiones* ulpianee si conformassero al medesimo sistema dei *commentarii* gaiani, ordinò le materie del *liber II*[189] in base a una ripartizione che forza – quasi sempre artatamente – le risultanze delle fonti: in primo luogo l'*incriptio* di D. 43.26.1 e, in secondo, i dati paleografici che emergono dall'esame dei *Fragmenta Vindobonensia* 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2[190].

---

[181] Lenel 1889.II, 928.

[182] *Supra*, p. 100.

[183] Come in Lenel 1889.II, 1910.

[184] Lenel 1889.II, 928 (nr. 1915).

[185] Cfr., pertanto, anche *I.* 1.2.8.

[186] Cfr. F. 4 (D. 1.1.4).

[187] Krüger 1870, 148, 166 s.

[188] Il Krüger 1870, 149, 167 s., li sistema in apertura del *Liber II* (immediatamente dopo il nostro F. 15 = D. 1.3.41), mentre il Lenel – lo si è già sottolineato (*supra*, p. 93) – si è astenuto dal formulare qualsiasi congettura.

[189] Nel *liber I*, Ulpiano avrebbe preso in esame la *pars de personis*.

[190] Bremer 1863, 61-64, ritiene anch'egli che D. 1.3.41, nel sottolineare che *totum ius consistit aut in adquirendo aut in conservando aut in minuendo*, fosse posto all'esordio del *liber II* e propone, nel complesso, queste sequenze: *De rebus*: A) *de singularum rerum adquisitionibus et alienationibus* (*de servitutibus*, D. 8.3.1; 8.4.1). B) *Quibus modis per universitatem res nobis adquiratur*: *de fideicommissis*, D. 30.115; *De mortis causa donationibus*, D. 39.6.5; *Ab intestato quoque hereditas defertur aut per ius civile aut per praetoris beneficium* (Coll. 16.5pr.; a) *de gentiliciorum hereditatibus*: 1) *ex iure civili* (Coll. 16.5, 6, 7.1); 2) *ex iure honorario* (Coll. 16.7.2; 16.8.1); b) *de libertinorum successionibus* (Coll. 16.8.2 e 16.9.1); c) *de hereditate ex mancipii causa manumissi* (Coll. 16.9.2-3). C) *De obligationibus*: *Obligationis definitio*; *omnes obligationes aut civiles sunt aut honorariae*: 1) *civiles aut legibus constitutae sunt aut certe iure civili comprobatae*: a) *obligationes ex legibus nostris constitutae*; b) *obligationes ex gentium quidem iure descendentes*, *sed civili comprobatae* (*precarium*: D. 43.26.1 Frg. Vind. 1.1; *locatum et conductum* (Frg. Vindob. 1.2), *mutuum* (Frg. Vindob. 2.1), *depositum* (Frg. Vindob. 2.2); *de obligationibus honorariis*. *de Actionibus*: *de interdictis* (Frg. Vindob. 3, 4 e 5).

COPIA AUTORE

In quest'edizione, pur conformandoci, sostanzialmente, alla Palingenesi di Otto Lenel, segnaleremo le congetture formulate dal Bremer, dal Krüger e dal Ferrini, indicando, di volta in volta in nota, i testi che essi ascrivono alle *institutiones* ulpianee.

6. *La fortuna tardoantica*

Una considerazione conclusiva: nel valutare i *libri duo institutionum* di Ulpiano occorre tener ben presente che i compilatori, al di fuori dei titoli iniziali del Digesto (1.1, 1.3, 1.4 e 1.6), hanno scarsamente utilizzato quest'opera: soltanto sei frammenti in tutti i restanti titoli, uno dei quali, invero, consta di tre parole appena. Ben poco, dunque, se con l'opera isagogica di Ulpiano confrontiamo quelle di Gaio, Marciano e Fiorentino[191]. Non di meno – lo si è già posto in evidenza[192] – l'impiego che ne fecero i commissari giustinianei, nel *titulus I de iustitia et iure*, dimostra come, almeno agli occhi di Triboniano, esse celebrassero, molto meglio di altre, compiti e funzioni dei giuristi e della giurisprudenza.

Del resto, in età tardoantica, quest'opera non scomparve mai del tutto dall'orizzonte. In effetti rappresentano altrettanti indizi della sua persistente fortuna i passi della *Collatio legum*, i *Fragmenta Vindobonensia* e la testimonianza di Boezio[193]. È possibile che anche Servio grammatico[194], nel suo commentario all'*Eneide*[195], ne abbia tenuto conto a proposito del rituale della *coemptio*[196]: ma, invero, lo stesso Franz Peter Bremer ammise, a tal riguardo, che questi avrebbe potuto attingere anche da Gaio, come si constata, per esempio, nel caso di *Verg. ad georg.* 3.306[197].

Non sappiamo se Isidoro[198] abbia avuto l'opportunità di leggere le *institutiones* ulpianee nella loro versione originale o se – nel riferirne, rielaborandoli come era solito fare[199], alcuni

---

[191] Ferrini 1929a [1901], 314.

[192] Schiavone § 2, p. 56 ss.; *supra*, § 1; Marotta 2006, 303 ss. in part.

[193] F. 13 = 2.3.14 *Coemptio vero certis sollemnitatibus peragebatur, et sese in coemendo invicem interrogabant, vir ita: an sibi mulier materfamilias esse vellet? Illa respondebat, velle. Item mulier interrogabat: an vir sibi paterfamilias esse vellet? Ille respondebat, velle. Itaque mulier viri conveniebat in manum, et vocabantur hae nuptiae per coemptionem, et erat mulier materfamilias viro loco filiae. Quam sollemnitatem in suis institutis Ulpianus exponit.*

[194] Ser. *ad Virg. Aen.* 1.4.

[195] 4.214.

[196] Ser. *ad Georg.* 1.31 *Quod autem ait 'emat', ad antiquum nuptiarum pertinet ritum, quo se maritus et uxor invicem emebant, sicut et habemus in iure. Tribus enim modis apud veteres nuptiae fiebant* (…). (Ciò che dice <con la parola> 'acquisti', riguarda l'antico rito delle nozze, in virtù del quale marito e moglie si comperavano vicendevolmente, così anche riscontriamo nel diritto. In tre forme, infatti, si celebravano le nozze presso gli antichi […]).

[197] Cfr. Gai. *inst.* 3.141.

[198] Cfr. *etym.* 5.4.1 *Ius naturale [est] commune omnium nationum, et quod ubique instinctu naturae, non constitutione aliqua habetur; ut uiri et feminae coniunctio, liberorum successio et educatio, communis omnium possessio, et omnium una libertas, adquisitio eorum quae caelo, terra mari que capiuntur.* (Il diritto può essere naturale, civile o delle genti. Il diritto naturale è comune a tutti i popoli ed esiste ovunque in virtù non già di qualche costituzione, bensì di un istinto di natura: ad esempio, il diritto all'unione del maschio e della femmina, il diritto al riconoscimento e all'educazione dei figli, il diritto al possesso e alla libertà comune a tutti, il diritto all'acquisto di quanto conseguito in cielo, terra e mare). 5.8.1 *Ius publicum est in sacris et sacerdotibus, in magistratibus.* (Il diritto pubblico riguarda il culto divino, i sacerdoti e i magistrati).

[199] In effetti le presunte citazioni di Isidoro non sono mai davvero tali: il vescovo di Siviglia modificava quasi sempre qualche lemma della propria fonte.

COPIA AUTORE

contenuti – abbia utilizzato, come tramite, i *Digesta* giustinianei. È una questione ancora aperta, destinata a rimanere tale forse per sempre. Di congetture, fin dai tempi di Friedrich Karl von Savigny e di Moritz Voigt[200], ne sono state proposte tante: ma, invero, ogni ipotesi a tal riguardo, in assenza di indizi di segno contrario, equivale a quelle che le si contrappongono. È certo che Leandro[201], il fratello di Isidoro[202], maggiore di circa venti anni, aveva vissuto per un lungo periodo di tempo a Costantinopoli, ove ebbe anche l'opportunità di incontrare e conoscere il futuro papa San Gregorio Magno. Nell'ampia biblioteca raccolta da Leandro, Isidoro avrebbe potuto, in linea di principio, disporre o dei volumi della compilazione giustinianea e, in particolare, dei *Digesta*[203] o di ampie trascrizioni degli stessi oppure, perché no, di alcune opere dei giureconsulti nella loro versione integrale[204].

---

[200] von Savigny 1888, 75, *contra* Voigt 1856, 576 ss., in part. 581. Per identificare le fonti giuridiche di Isidoro v. Stella Maranca 1927) (le 32 pagine pubblicate sono ora disponibili sul sitowww.ravenna-capitale.it/materiali); García Gallo 1961, p. 133-142; de Churruca 1973, 429-443. Su Isidoro e il diritto v., inoltre, Tabera 1942, 23-45; Sanchez de la Vega 1974, 33-58; Lemosse 2001, 139-152. Altra lett. in Nasti 2008, 603-616, in part. 608 s. e ntt. 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23.

[201] Ferreiro 1988, 305 ss., ove ampia lett.

[202] Ferreiro 1988, 325 ss., ove un quadro bibl.

[203] Se Isidoro ha attinto alla compilazione giustinianea, a proposito della definizione di *ius publicum* (*supra*, nt. 198), deve aver, per forza di cose, consultato i *Digesta*.

[204] Per spiegare il silenzio di Isidoro sulla compilazione giustinianea, si deve, inoltre, senza dubbio tener presente che egli, nella seconda recensione della sua *chronica* (del 626), descrive Giustiniano come un eretico: 397 *Iste Acefalorum heresem suscipiens omnes in regno suo episcopos tria Calcedoniensis concilii capitula damnare conpellit*. (Questi, facendo propria l'eresia degli Acefali, costrinse tutti i vescovi nel suo regno a condannare i tre capitoli del Concilio Calcedonese). Insomma, mentre nella prima (databile al 615/616) gli imperatori della linea di Giustino I compaiono come semplici riferimenti cronologici, nella seconda Isidoro aggiunge tre aneddoti che di fatto descrivono una progressiva degenerazione eretica della dinastia. La mancata menzione della compilazione giustinianea, nelle opere di Isidoro, può forse essere più a fondo compresa alla luce di questo parametro di giudizio.

COPIA AUTORE

FRAGMENTA*

Liber I

[*De iustitia et iure*]

1. D. 1.1.1pr.-2 (Lenel 1908)

Iuri operam daturum prius nosse oportet, unde nomen iuris descendat. est autem a iustitia appellatum: nam, ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et aequi. 1. *Cuius merito quis nos sacerdotes appellet: iustitiam namque colimus et boni et aequi notitiam profitemur, aequum ab iniquo separantes, licitum ab illicito discernentes, bonos non solum metu poenarum, verum etiam praemiorum quoque exhortatione efficere cupientes, veram nisi fallor philosophiam, non simulatam affectantes*. 2. *Huius studii duae sunt positiones, publicum et privatum. publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem: sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim. publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consistit. privatum ius tripertitum est: collectum etenim est ex naturalibus praeceptis aut gentium aut civilibus*.

constitit *F*: consistit *PVU*, *συνίσταται B*, *haesitante Mommsen in ed. maiore* – etenim est F^{pc}: estenim est F^{ac}, est enim *PV Inst*., enim est *U*.

* In conformità alle convenzioni consuete nelle edizioni dei testi si mettono tra parentesi oblique <> le parole assenti dai manoscritti ma che si ritiene opportuno aggiungere o restituire, e tra parentesi quadre [ ] quelle che al contrario sono presenti nei manoscritti ma che si ritiene opportuno sopprimere. [J.-L.F.]

Vengono restituite tra parentesi quadre [ ] anche le rubriche indicate da Lenel per l'individuazione degli argomenti.

F. 13 viene riportato in tondo e non in corsivo perché si tratta di una scrittura non direttamente riferibile a Ulpiano [V.M., A.S.].

COPIA AUTORE

Fragmenta

Libro I

[*De iustitia et iure*]

1. D. 1.1.1pr.-2 (Lenel 1908)

Per chi intenda dedicarsi al diritto (*ius*), è necessario conoscere prima da dove venga il nome diritto (*ius*). Ora esso è chiamato così da giustizia (*iustitia*); infatti, secondo l'elegante definizione di Celso, il diritto è la disciplina del buono e dell'equo, 1. di cui a ragione c'è chi chiama noi sacerdoti: e infatti coltiviamo la giustizia (*iustitiam*), e professiamo la conoscenza del buono e dell'equo, separando l'equo dall'iniquo, distinguendo il lecito dall'illecito, cercando di formare i buoni non solo con il timore delle pene, ma anche con l'incoraggiamento dei premi, aspirando, se non sbaglio, alla vera, e non alla falsa filosofia. 2. Di questo studio vi sono due declinazioni: il pubblico e il privato. Diritto pubblico (*ius publicum*) è ciò che attiene allo stato della cosa (pubblica) romana; privato, al vantaggio dei singoli: vi sono infatti talune cose pubblicamente vantaggiose, tali altre in modo privato. Il diritto pubblico riposa sulle cerimonie religiose, sui sacerdoti, sui magistrati. Il diritto privato è diviso in tre parti: si compone infatti di precetti naturali, o delle genti o civili.

COPIA AUTORE

[*De iure naturali*]

2. D. 1.1.1.3 (Lenel 1909)

Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit: nam ius istud non humani generis proprium, sed omnium animalium, quae in terra, quae in mari nascuntur, avium quoque commune est. Hinc descendit maris atque feminae coniunctio, quam nos matrimonium appellamus, hinc liberorum procreatio, hinc educatio: videmus etenim cetera quoque animalia, feras etiam istius iuris peritia censeri.

etenim F^{pc} *P*: est enim F^{ac}, enim *V*.

[*De iure gentium*]

3. D. 1.1.1.4 (Lenel 1910)

Ius gentium est, quo gentes humanae utuntur. quod a naturali recedere facile intellegere licet, quia illud omnibus animalibus, hoc solis hominibus inter se commune sit[1].

4. D. 1.1.4 (Lenel 1912)

(…) *Manumissiones quoque iuris gentium sunt. est autem manumissio de manu missio, id est datio libertatis: nam quamdiu quis in servitute est, manui et potestati suppositus est, manumissus liberatur potestate. quae res a iure gentium originem sumpsit, utpote cum iure naturali omnes liberi nascerentur nec esset nota manumissio, cum servitus esset incognita: sed posteaquam iure gentium servitus invasit, secutum est beneficium manumissionis. et cum uno naturali nomine homines appellaremur, iure gentium tria genera esse coeperunt: liberi et his contrarium servi et tertium genus liberti, id est hi qui desierant esse servi*[2] [3] [4].

---

[1] I. 1.2.2 (…) bella etenim orta sunt et captivitates secutae et servitutes, quae sunt iuri naturali contrariae (iure enim naturali ab initio omnes homines liberi nascebantur); ex hoc iure gentium et omnes paene contractus introducti sunt, ut emptio venditio, locatio conductio, societas, depositum, mutuum, et alii innumerabiles. (…) sorsero così le guerre, con il loro seguito di prigionie e servitù, che sono in contrasto con il diritto naturale (per diritto naturale, invero, tutti gli uomini inizialmente nascevano liberi). Da questo diritto delle genti sono stati introdotti anche quasi tutti i contratti, come la compravendita, la locazione conduzione, la società, il deposito, il mutuo e innumerevoli altri (…). Cfr. I. 1.2.2 (ius autem - constituerunt): Bremer 1863, 82.

[2] Cfr. I. 1.5pr. … nam quamdiu quis in servitute est, manui et potestati suppositus est, et manumissus liberatur potestate. quae res a iure gentium originem sumpsit, utpote cum iure naturali omnes liberi nascerentur nec esset nota manumissio, cum servitus esset incognita: sed posteaquam iure gentium servitus invasit, secutum est beneficium manumissionis. et cum uno naturali nomine homines appellaremur, iure gentium tria genera hominum esse coeperunt, liberi et his contrarium servi et tertium genus libertini, qui desierant esse servi. ([… La manomissione è la dazione della libertà:] infatti fin che uno è in servitù è soggetto a mano e a potestà, mentre, manomesso, è liberato dalla soggezione a potestà. Il che è derivato dal diritto delle genti, in quanto per diritto naturale tutti na-

COPIA AUTORE

[*De iure naturali*]

2. D. 1.1.1.3 (Lenel 1909)

Diritto naturale è quello che la natura ha insegnato a tutti gli esseri viventi: infatti questo diritto non è proprio del genere umano, ma di tutti gli animali che nascono in terra e nel mare, ed è comune anche agli uccelli. Da qui discende l'unione del maschio e della femmina, che noi chiamiamo matrimonio, da qui la procreazione dei figli, da qui la loro educazione: vediamo infatti che anche gli altri animali, persino le fiere, sono stimate esperte in questo diritto.

[*De iure gentium*]

3. D. 1.1.1.4 (Lenel 1910)

Il diritto delle genti è quello di cui si servono le genti umane. Che esso si allontani da quello naturale si può comprendere facilmente, poiché quello è comune a tutti gli animali, questo, ai soli uomini tra loro.

4. D. 1.1.4 (Lenel 1912)

Anche le manomissioni sono di diritto delle genti. Viene infatti 'manomissione' da lasciar andare con la mano, e cioè dazione di libertà: infatti, fin quando qualcuno è in schiavitù è sottoposto alla 'mano' e alla potestà; se è manomesso, è liberato dalla potestà. Il che è derivato dal diritto delle genti, dal momento che, nascendo tutti liberi per diritto naturale poiché vi è ignota la schiavitù, non era conosciuta la manomissione; ma dopo che per diritto delle genti si affermò la schiavitù, ne conseguì il beneficio della manomissione. E mentre dovremmo chiamarci con il solo nome naturale di uomini, per diritto delle genti cominciarono a farsi tre generi: i liberi, e in contrario a essi gli schiavi, e un terzo genere, i liberti, cioè coloro che avevano smesso di essere schiavi.

scerebbero liberi, né sarebbe nota la manomissione perché sarebbe sconosciuta la servitù: ma dopo che per diritto delle genti invalse la servitù, ha fatto seguito il beneficio della manomissione. E mentre dovremmo chiamarci con l'unico comune nome di uomini, per diritto delle genti cominciarono a esserci tre sorte di uomini: i liberi, e, in loro contrapposto, i servi, e, terza sorta, i libertini, cioè coloro che hanno cessato di essere servi).

[3] Cfr. I. 1.3.5 In liberis multae differentiae sunt: aut enim ingenui sunt aut libertini. (Fra i liberi ci sono molte differenze. Sono infatti ingenui o libertini).V. Krüger 1870, 164.

[4] Secondo Bremer 1863, 85, andrebbero ascritti a quest'opera anche I. 1.3.5 e I. 1.4pr. (ingenuus - conceptus est).

5. D. 43.26.1 (= Vindob. 1.1) + Vindob. 1.2 (Lenel 1913)

D. 43.26.1 = Vindob. 1.1 *Precarium est, quod precibus petenti utendum conceditur tamdiu, quamdiu is qui concessit patitur.* 1. *Quod genus liberalitatis ex iure gentium descendit.* 2. *Et distat a donatione eo, quod qui donat, sic dat, ne recipiat, at qui precario concedit, sic dat quasi tunc recepturus, cum sibi libuerit precarium solvere.* 3. *Et est simile commodato: nam et qui commodat rem, sic commodat, ut non faciat rem accipientis, sed ut ei uti re commodata permittat.*
Vindob. 1.2 *Locatum quoque et conductum ius gentium induxit. Nam ex quo coepimus possessiones proprias et res habere, et locandi ius nancti sumus et conducendi res alienas, et is, qui conduxit, iure gentium tenetur ad mercedem ex*soluendam.

ut]i re commodata permittat: fr. Vindob. 1.

6. Vindob. 2.1-2.2 (Lenel 1914)

<non eadem nummorum corpora> *reddis, quae accepisti, sed aliam pecuniam eiusdem quantitatis. Mutuae autem dari possunt res non aliae, quam quae pondere numero mensura continentur.*
Vindob. 2.2 *Depositi quoque utilitatem ius gentium prodidit, ut quis custodiendum rem suam animalem vel ...*

<non eadem nummorum corpora> *restituit Krueger*

[*De iure civili*]

7. D. 1.1.6 (Lenel 1915)

Ius civile est, quod neque in totum a naturali vel gentium recedit nec per omnia ei servit: itaque cum aliquid addimus vel detrahimus iuri communi, ius proprium, id est civile efficimus. 1. *Hoc igitur ius nostrum constat aut ex scripto aut sine scripto, ut apud Graecos: τῶν νόμων οἱ μὲν ἔγγραφοι, οἱ δὲ ἄγραφοι.*[5]

ei seruit *F*: *αὐτοῖς ἕπεται B, quod ducit ad lectionem* eis seruit, *haesitante Mommsen in ed. maiore –*

8. I. 1.2.3-5 (cfr. Lenel 1889.II, 928 nt. 1)

Scriptum ius est lex, plebiscita, senatusconsulta, principum placita, magistratuum edicta, responsa prudentium. 4. *Lex est quod populus Romanus <senatorio> magistratu interrogante, veluti consule, constituebat. plebiscitum est, quod plebs plebeio magistratu interrogante, veluti tribuno, constituebat. plebs autem a populo eo differt quo species a genere: nam appellatione populi universi cives significantur, connumeratis etiam patriciis <et senatoribus>: plebis autem appellatione sine patriciis <et senatori-*

[5] Cfr. I. 1.2.2 (Sed - Vergilius): Bremer 1863, 82.

COPIA AUTORE

5. D. 43.26.1 (= Vindob. 1.1) + Vindob. 1.2 (Lenel 1913)

Precario è ciò che, a chi lo chieda pregando, si concede da usare per tanto tempo, per quanto tempo accetta chi lo concede. 1. Questo genere di liberalità deriva dal diritto delle genti. 2. E si differenzia dalla donazione in questo, che chi dona dà in modo da non riavere, ma chi concede in precario dà come per riavere allorquando preferirà risolvere il precario. 3. Ed è simile al commodato: infatti anche chi dà una cosa in commodato, la dà in commodato non per farla di chi la riceve, ma per permettergli di usare la cosa commodata.
Anche il locato e il condotto è stato introdotto dal diritto delle genti. Infatti, da quando cominciammo ad avere possedimenti e cose nostre, abbiamo anche ottenuto il diritto di locarle, e di condurre le cose altrui, e chi ha avuto in conduzione è tenuto per diritto delle genti a pagare la mercede.

6. Vindob. 2.1-2.2 (Lenel 1914)

Non restituisci <la medesima materia delle monete> che ricevesti, ma altro denaro della medesima quantità. Non si possono dare a mutuo cose altre da quelle suscettibili di peso, di conteggio, di misura.
Il diritto delle genti ha scoperto anche il vantaggio del deposito, per cui qualcuno, per far custodire una cosa propria, o un animale, o ...

[*De iure civili*]

7. D. 1.1.6 (Lenel 1915)

Il diritto civile è ciò che né si discosta completamente dal diritto naturale o delle genti, né ne dipende in tutto: pertanto, quando aggiungiamo o sottraiamo qualcosa al diritto comune, costruiamo diritto particolare, e cioè civile. 1. Orbene questo diritto nostro si compone di scritto e di non scritto, come presso i Greci: delle leggi, alcune sono scritte, altre non scritte.

8. I. 1.2.3-5 (cfr. Lenel 1889.II, 928 nt. 1)

Diritto scritto è la legge, i plebisciti, i senatoconsulti, le disposizioni dei principi, gli editti dei megistrati, i responsi dei giuristi. 4. Legge è ciò che stabiliva il popolo romano su domanda di un magistrato dell'ordine senatorio, come per esempio un console. Plebiscito è ciò che stabiliva la plebe su domanda di un magistrato plebeo, come per esempio un tribuno. La plebe differisce dal popolo come la specie dal genere: infatti con il termine popolo sono denominati i cittadini nel loro insieme, comprensivi anche dei patrizi e dei senatori; invece con il termine plebe sono denominati tutti gli altri cittadini, senza i patrizi e i senatori. Ma anche i plebisciti, dopo l'emanazione della legge Ortensia, cominciarono

bus> ceteri cives significantur. sed et plebiscita, lege Hortensia lata, non minus valere quam leges coeperunt. 5. *Senatusconsultum est quod senatus iubet atque constituit* (cfr. Gai. *inst.* 1.4) *nam cum auctus est populus Romanus in eum modum ut difficile sit in unum eum convocari legis sanciendae causa, aequum visum est senatum vice populi consuli.*

senatorio: senatore *BPEW,* patricio *A, συνκλητικοῦ ἄρχοντος Theoph.* – et senatoribus (*bis*) *Inst.*: *deest in Gai. I. 3.* Non si è individuato l'autore della correzione *senatorio* e l'atetesi in due occasioni di *et senatoribus*.

9. D. 1.4.1 (Lenel 1916)

… (*Sed et*) *Quod principi placuit, legis habet vigorem: utpote cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat.* 1. *Quodcumque igitur imperator per epistulam et subscriptionem statuit vel cognoscens decrevit vel de plano interlocutus est vel edicto praecepit, legem esse constat. haec sunt quas volgo constitutiones appellamus.* 2. *Plane ex his quaedam sunt personales nec ad exemplum trahuntur: nam quae princeps alicui ob merita indulsit vel si quam poenam irrogavit vel si cui sine exemplo subvenit, personam non egreditur.*

10. I. 1.2.7-9 (cfr. Lenel 1889.II, 928 nt. 1)

I. 1.2.7 *Praetorum quoque edicta non modicam iuris optinent auctoritatem. haec etiam ius honorarium solemus appellare, quod qui honorem gerunt, id est magistratus, auctoritatem huic iuri <dant>. <proponunt> et aediles curules edictum de quibusdam casibus, quod edictum iuris honorarii portio est.*
(I. 1.2.8 [da Gai. 1.7] Responsa prudentium sunt sententiae et opiniones eorum quibus permissum erat iura condere. nam antiquitus institutum erat ut essent qui iura publice interpretarentur, quibus a Caesare ius respondendi datum est), *qui iurisconsulti appellabantur. quorum omnium sententiae et opiniones eam auctoritatem tenebant ut iudici recedere a responso eorum non liceret, ut est constitutum.*
I. 1.2.9 *Ex non scripto ius venit quod usus comprobavit. nam diuturni mores consensu utentium comprobati legem imitantur.*

dant: dederunt *Inst.* – proponunt: proponebant *Inst.* – erat iura condere: est *B, Gai I. 7,* erat *VAP.*

[*De his qui sui vel alieni iuris sunt*]

11. D. 1.6.4 (Lenel 1917)

Nam civium Romanorum quidam sunt patres familiarum, alii filii familiarum, quaedam matres familiarum, quaedam filiae familiarum. patres familiarum sunt, qui sunt suae potestatis sive puberes sive impuberes: simili modo matres familiarum; filii familiarum et filiae, quae sunt in aliena potestate.

COPIA AUTORE

a non valere meno delle leggi. 5. Senatoconsulto è ciò che il senato ordina e stabilisce. Infatti, quando il popolo romano crebbe a tal punto da rendere difficile convocarlo tutto insieme per approvare una legge, sembrò giusto che al posto del popolo fosse consultato il senato.

9. D. 1.4.1 (Lenel 1916)

Quel che il principe ha ordinato, ha valore di legge, in quanto che con la legge regia, emanata in rapporto al suo imperio, il popolo a lui e in lui trasferisce ogni proprio imperio e potestà. 1. Qualunque cosa quindi l'imperatore abbia stabilito con lettera e con scritto in calce, o in sede di processo decretato, o fuori del tribunale pronunciato, oppure ordinato con un editto, consta essere legge. È ciò che comunemente chiamiamo costituzioni. 2. Certo alcune di esse sono personali e non vengono prese a modello, perché quanto il principe abbia concesso a taluno per i suoi meriti, o se abbia irrogato una pena, o abbia senza precedenti sovvenuto uno, non trascende quella persona.

10. I. 1.2.7-9 (cfr. Lenel 1889.II, 928 nt. 1)

Anche gli editti dei pretori hanno non piccola autorità giuridica. Questi, siamo soliti chiamarli altresì diritto onorario, perché coloro che esercitano "gli onori", e cioè i magistrati, danno autorità a questo diritto. Anche gli edili curuli propongono un editto per alcuni casi, il quale editto è parte del diritto onorario. 8. (I. 1.2.8 [da Gai. 1.7] I responsi dei giuristi sono i pareri e le opinioni di coloro ai quali era stato concesso di creare diritto. Infatti anticamente era stato disposto che vi fosse chi interpretava pubblicamente il diritto, ai quali dall'imperatore fu concesso il *ius respondendi*), che erano chiamati giuristi, dei quali tutti, i pareri e le opinioni possiedono un tale valore, che il giudice, secondo quanto è stato stabilito, non si può scostare dal loro responso. 9. Dal non scritto viene il diritto che è stato confermato dall'uso. Infatti le consuetudini stabili, confermate dal consenso di chi se ne serve, imitano la legge.

[*De his qui sui vel alieni iuris sunt*]

11. D. 1.6.4 (Lenel 1917)

Infatti dei cittadini romani alcuni sono padri di famiglia, altri figli di famiglia, alcune madri di famiglia, alcune figlie di famiglia. Padri di famiglia sono coloro che hanno potestà su sé stessi, sia puberi, sia impuberi; allo stesso modo le madri di famiglia; figli e figlie di famiglia,

COPIA AUTORE

nam qui ex me et uxore mea nascitur, in mea potestate est: item qui ex filio meo et uxore eius nascitur, id est nepos meus et neptis, aeque in mea sunt potestate, et pronepos et proneptis et deinceps ceteri[6].

12. D. 49.15.24 (Lenel 1911)

Hostes sunt, quibus bellum publice populus Romanus decrevit vel ipse populo Romano: ceteri latrunculi vel praedones appellantur. et ideo qui a latronibus captus est, servus latronum non est, nec postliminium illi necessarium est: ab hostibus autem captus, ut puta a Germanis et Parthis, et servus est hostium et postliminio statum pristinum recuperat.

13. Boeth. *in top*. 3.4 (Lenel 1918)

Tribus – enim modis uxor habebatur, usu, farreatione, coemptione; sed confarreatio solis pontificibus conveniebat. Quae autem in manum per coemptionem convenerant, hae matresfamilias vocabantur. Quae vero usu vel farreatione, minime. Coemptio vero certis solemnitatibus peragebatur, et sese in coemendo invicem interrogabant, vir ita, an mulier sibi materfamilias esse vellet. Illa respondebat velle. Item mulier interrogabat an vir sibi paterfamilias esse vellet, ille respondebat velle. Itaque mulier, viri conveniebat in manum, et vocabantur hae nuptiae per coemptionem, et erat mulier materfamilias viro, loco filiae. – Quam solemnitatem in suis Institutis Ulpianus exponit[7].

[*De dotibus*]

14. D. 24.3.28 (Lenel 1919)

Facere posse maritus etiam id videtur, quod a muliere consequi potest: scilicet si iam ei aliquid absit, quod pro muliere aliquid expendit vel mandato eius praestitit: ceterum si nondum ei abest, ut puta sub condicione est obligatus, nondum videtur facere posse[8].

---

[6] Cfr. I. 1.9.3 Qui igitur ex te et uxore tua nascitur, in tua potestate est: item qui ex filio tuo et uxore eius nascitur, id est nepos tuus et neptis, aeque in tua sunt potestate, et pronepos et proneptis et deinceps ceteri. Qui tamen ex filia tua nascitur, in tua potestate non est, sed in patris eius. (Chi dunque nasce da te e da tua moglie è in tua potestà; analogamente chi nasce da tuo figlio e da sua moglie, cioè tuo nipote e tua nipote, sono pure in potestà, e così il tuo pronipote e la tua pronipote e gli altri ulteriori. Invece chi nasce da tua figlia non è in tua potestà, bensì in quella del padre suo).

[7] [De nuptiis?] I. 1.9.1 Nuptiae autem sive matrimonium est viri et mulieris coniunctio, individuam consuetudinem vitae continens (Nozze o matrimonio sono la congiunzione dell'uomo e della donna, che implica una inseparabile intimità di vita). Attribuiscono queste parole a Ulpiano, Ferrini 1929a [1901], *339*; Fadda 1910, *235* nt. 2; Bonfante 1963 [1925], 1.263.

[8] Quanto alla *cura*, Ferrini 1929a [1901], 348 s. ascriveva alle *institutiones* ulpianee I. 1.23pr. e I. 1.23.5; dubitativamente I. 1.23.3, I. 1.23.4.

COPIA AUTORE

quelli che sono nella potestà di un altro. Infatti chi nasce da me e da mia moglie è in mia potestà; parimenti chi nasce da mio figlio e da sua moglie, cioè mio nipote e mia nipote, sono egualmente in mia potestà, e il pronipote e la pronipote, e i successivi altri.

12. D. 49.15.24 (Lenel 1911)

Nemici sono quelli ai quali il popolo romano abbia pubblicamente dichiarato guerra, o essi stessi (l'abbiano dichiarata) al popolo romano; gli altri si chiamano briganti o predoni. E perciò, chi è catturato dai briganti non è schiavo dei briganti, né per lui è necessario ricorrere al postliminio; se è catturato invece dai nemici, per esempio dai Germani e dai Parti, è schiavo dei nemici, e recupera il suo stato originario per effetto del postliminio.

13. Boeth. *in top*. 3.4 (Lenel 1918)

In tre modi si prendeva moglie: per uso, per focaccia di farro, per compera congiunta; ma la confarreazione si addiceva solo ai pontefici. Quelle donne che entravano in potestà attraverso la compera congiunta, quelle si chiamavano madri di famiglia. Quelle invece che erano prese per uso o attraverso la focaccia di farro, per niente. La compera si svolgeva con precise solennità, e i concelebranti si interrogavano l'un l'altro: l'uomo chiedeva se la donna volesse essere per lui madre di famiglia. Quella rispondeva di volere. Parimenti la donna domandava se l'uomo volesse essere per lei padre di famiglia, e lui rispondeva di volere. E così la donna entrava nella potestà dell'uomo, e queste erano chiamate nozze per compera congiunta, e la moglie diventava madre di famiglia rispetto all'uomo, come una figlia. E questa solennità la racconta Ulpiano nei suoi Istituti.

[*De dotibus*]

14. D. 24.3.28 (Lenel 1919)

Anche questo sembra rientrare in "ciò che il marito può fare", quello che egli può ottenere dalla moglie; per esempio, se ha avuto una diminuzione perché ha speso qualcosa per la moglie, oppure ha prestato su mandato di lei; peraltro, se non ha avuto ancora una diminuzione, per esempio se si è obbligato sotto condizione, questo non sembra ancora rientrare in "ciò che può fare".

COPIA AUTORE

Liber II

[*De iure quod ad res pertinet*]

15. D. 1.3.41 (Lenel 1920)

Totum autem ius constitit aut in adquirendo aut in conservando aut in minuendo: aut enim hoc agitur, quemadmodum quid cuiusque fiat, aut quemadmodum quis rem vel ius suum conservet, aut quomodo alienet aut admittat.

constitit F^b: constituta F^a, consistit *PU* cfr. *συνίσταται B, haesitante Mommsen in ed. maiore (cfr. fr. 1)*

[*De servitutibus*]

16. D. 8.3.1 (Lenel 1921)

Servitutes rusticorum praediorum sunt hae: iter actus via aquae ductus. iter est ius eundi ambulandi homini, non etiam iumentum agendi. actus est ius agendi vel iumentum vel vehiculum: itaque qui iter habet, actum non habet, qui actum habet, et iter habet etiam sine iumento. via est ius eundi et agendi et ambulandi: nam et iter et actum in se via continet. aquae ductus est ius aquam dicendi per fundum alienum. 1. *In rusticis computanda sunt aquae haustus, pecoris ad aquam adpulsus, ius pascendi, calcis coquendae, harenae fodiendae.* 2. *Traditio plane et patientia servitutium inducet officium praetoris*[9].

eundi et agendi et ambulandi *F, Inst.*: *τὸ περιέναι καὶ διακινεῖν καὶ ἐλαύνειν B, unde Mommsenius in ed. maiore, secutus a Kruegero in ed. Inst. et in ed. minore Dig., credit uerba* et ambulandi *non esse Ulpiani.*

[9] Cfr. I. 2.3pr. *Rusticorum praediorum iura sunt haec: iter, actus, via, aquae ductus. iter est ius eundi, ambulandi homini, non etiam iumentum agendi vel vehiculum: actus est ius agendi vel iumentum vel vehiculum. itaque qui iter habet, actum non habet; qui actum habet, et iter habet eoque uti potest etiam sine iumento. via est ius eundi et agendi et ambulandi: nam et iter et actum in se via continet. aquae ductus est ius aquae ducendae per fundum alienum.* (I diritti dei fondi rustici sono questi: passaggio di persone [*iter*], passaggio con animali [*actus*], *via*, acquedotto. L'*iter* è il diritto per un uomo di passare e passeggiare, ma non anche di condurre un giumento o un vicolo; l'*actus* è il diritto di condurre o un giumento o un veicolo. Per ciò chi ha l'*iter*, non ha l'*actus*. Chi ha l'*actus*, ha anche l'*iter*, e se ne può servire anche senza giumento. La *via* è il diritto di passare, di condurre e passeggiare; infatti la *via* contiene in sé l'*iter* e l'*actus*. L'acquedotto è il diritto di condurre acqua attraverso un fondo altrui).

COPIA AUTORE

Libro II

[*De iure quod ad res pertinet*]

15. D. 1.3.41 (Lenel 1920)

Tutto il *ius* si risolve in acquisto, mantenimento o diminuzione: o si tratta invero del come una cosa diventi di uno, o del come uno conservi la sua cosa o il suo diritto, o del come uno alieni o perda. (…)

[*De servitutibus*]

16. D. 8.3.1 (Lenel 1921)

Le servitù dei fondi rustici sono queste: passaggio di persone (*iter*), passaggio con animali (*actus*), *via*, acquedotto. L'*iter* è il diritto per un uomo di passare e passeggiare, ma non anche di condurre un giumento. L'*actus* è il diritto di condurre un giumento o un veicolo: di conseguenza chi ha l'*iter* non ha l'*actus*, mentre chi l'*actus* ha anche l'*iter*, ossia il passaggio anche senza giumento. La *via* è il diritto di passare, condurre e passeggiare: onde la *via* racchiude in sé e l'*iter* e l'*actus*. L'acquedotto è il diritto di far scorrere l'acqua attraverso un fondo altrui. 1. Fra le servitù rustiche sono da annoverare l'attingimento d'acqua, l'abbeveramento del bestiame, il diritto di pascolo, di cuocer la calce, di cavare la sabbia. 2. Certamente 'consegna e tolleranza di servitù' apre la strada all'ufficio del pretore.

COPIA AUTORE

17. D. 8.4.1 (Lenel 1922)

D. 8.4.1 *Aedificia urbana quidem praedia appellamus: ceterum etsi in villa aedificia sint, aeque servitutes urbanorum praediorum constitui possunt.* 1. *Ideo autem hae servitutes praediorum appellantur, quoniam sine praediis constitui non possunt: nemo enim potest servitutem adquirere vel urbani vel rustici praedii, nisi qui habet praedium*[10]. …[11]

[*De fideicommissis et mortis causa donationibus*][12]

18. D. 30.115 (Lenel 1923)

(D. 30.114.19 Marcian. 8 *inst*. Interdum etiam cum lucro heredis moritur servus legatus vel per fideicommissum relictus, veluti si alienus vel licet proprius, pluribus tamen separatim ita relictus, ut unusquisque in solidum capiat, scilicet si sine culpa heredis mortuus sit):

D. 30.115 *etiam hoc modo: "cupio des" "opto des" "credo te daturum" fideicommissum est*[13].

19. D. 39.6.5 (Lenel 1924)

(D. 39.6.3, Paul. 7 *ad Sab*. Mortis causa donare licet non tantum infirmae valetudinis causa, sed periculi etiam propinquae mortis vel ab hoste vel a praedonibus vel ab hominis potentis crudelitate aut odio aut navigationis ineundae, D. 39.6.4 Gai. 1 *rer. cott*. aut per insidiosa loca iturus),

D. 39.6.5 *aut aetate fessus*.

(D. 39.6.6 Paul. 7 *ad Sab*. Haec enim omnia instans periculum demonstrant).

---

[10] Cfr. I. 2.3.1-3 *Praediorum urbanorum sunt servitutes quae aedificiis inhaerent, ideo urbanorum praediorum dictae quoniam aedificia omnia urbana praedia appellantur, etsi in villa aedificata sunt. item praediorum urbanorum servitutes sunt hae: ut vicinus onera vicini sustineat: ut in parietem eius liceat vicino tignum immittere: ut stillicidium vel flumen recipiat quis in aedes suas vel in aream, vel non recipiat: et ne altius tollat quis aedes suas, ne luminibus vicini officiatur. In rusticorum praediorum servitutibus quidam computari recte putant aquae haustum, pecoris ad aquam adpulsum, ius pascendi, calcis coquendae, harenae fodiendae. Ideo autem hae servitutes praediorum appellantur, quoniam sine praediis constitui non possunt. nemo enim potest servitutem adquirere urbani vel rustici praedii, nisi qui habet praedium, nec quisquam debere, nisi qui habet praediam.* (Le servitù dei fondi urbani sono quelle che ineriscono ad edifici: dette fondi urbani perché tutti gli edifici si chiamano fondi urbani, anche se costruiti in campagna. Le servitù dei fondi urbani sono queste: che il vicino supporti i pesi del vicino; che il vicino possa immettere una trave nel muro del vicino; che uno riceva, o non riceva, uno stillicidio o un canale in casa sua o in area propria; e che uno non sopraelevi il proprio edificio, per non pregiudicare le luci del vicino. Fra le servitù dei fondi rustici reputano alcuni giustamente che siano da annoverare: l'attingimento d'acqua, l'abbeveramento del bestiame, il diritto di pascolo, di cuocere la calce, di cavare la sabbia. Queste sono dette 'servitù dei fondi', perché senza fondi non si possono costituire. Non può infatti acquistare una servitù di fondo urbano o rustico, se non chi abbia un fondo, e non può doverla, se non chi abbia un fondo).

[11] Ferrini 1929a [1901], 361 s., ascrive parzialmente a queste *institutiones* il contenuto della seconda parte di I. 2.5.2, nonché I. 2.5.5.

[12] Ferrini 1929a [1901], 365, attribuisce alle *institutiones* ulpianee I. 2.10pr. Cfr., a tal proposito, anche I. 2.14.5: Ferrini 1929a [1901], 368 e I. 2.14.9: Ferrini 1929a [1901], 368.

COPIA AUTORE

17. D. 8.4.1 (Lenel 1922)

Gli edifici li chiamiamo fondi urbani: ed anche se gli edifici siano in campagna possono ugualmente costituirsi delle servitù di fondi urbani. 1. Queste si chiamano 'servitù dei fondi', poiché senza fondi non si possono costituire: invero, nessuno che non abbia un fondo può acquistare servitù di fondo urbano o rustico.

[*De fideicommissis et mortis causa donationibus*]

18. D. 30.115 (Lenel 1923)

(Talvolta la morte del servo legato o lasciato per fedecommesso avviene anche a vantaggio dell'erede, come, ad esempio, se (un servo) altrui, o anche proprio, sia stato lasciato a più (persone) separatamente, in modo che ciascuno lo prenda per intero; certo purché sia morto senza colpa dell'erede).

anche così: "desidero che tu dia", "spero che tu dia", "credo che darai", è fedecommesso.

19. D. 39.6.5 (Lenel 1924)

(D. 39.6.3, Paul. 7 *ad Sab*. È lecito donare *mortis causa* non soltanto a causa di una salute malferma, ma anche del pericolo della morte prossima (rappresentato) dal nemico, dai predoni o dalla crudeltà o dall'odio di un uomo potente o dall'inizio di un viaggio per nave, D. 39.6.4 Gai. *rer. cott*. o dall'inoltrarsi in luoghi pieni di insidie)

D. 39.6.5 o (perché) debilitato dall'età:

(D. 39.6.6, Paul. 7 *ad Sab*. tutte queste cose indicano un imminente pericolo).

De successionibus ab intestato[14]

20. Coll. 16.5 (Lenel 1925)

Ab intestato quoque hereditas defertur aut per ius civile aut per praetoris beneficium: per ius civile suis heredibus vel liberis, qui in potestate fuerunt, qui sunt filii filiae et deinceps qui in locum defuncti parentis, quia ex eodem nati sunt, succedunt.

uerba <qui sunt> *add. Mommsen, abnuente Frakes ut inutilia*

21. Coll. 16.6 (Lenel 1926)

Post suos ab intestato legitimi admittuntur, primum consanguinei. Consanguinei sunt frater et soror, qui in eiusdem potestate patris fuerunt, etsi ex diversis matribus nati sunt. Consanguineos et adoptio facit et adrogatio et causae probatio et in manum conventio.

<consanguinei> *ante* sunt *add. Lenel* - <et> *ante* causae probatio *add. Huschke 1861*

22. Coll. 16.7 (Lenel 1927)

Deficientibus consanguineis legitimi vocantur. Hi sunt agnati qui nos per patris cognationem contingunt virilis sexus: nam sciendum feminis ultra consanguineas hereditates legitimas non deferri. 2. *Suis praetor solet emancipatos liberos itemque civitate donatos coniungere data bonorum possessione, ita tamen, ut bona si qua propria habent, his qui in potestate manserunt conferant. Nam aequissimum putavit neque eos bonis paternis carere per hoc, quod non sunt in potestate neque praecipua bona propria habere, cum partem sint ablaturi suis heredibus*.

<deficientibus> consanguineis *add. Mommsen* : et consanguineis *B*, et consanguinei *W*, post consanguineos *Huschke 1861*, *Lenel (cfr. Ulpianus, D. 27.2.2.pr.)* – uirilis *Krüger 1870*: uirili *W*, uiris *B*.

23. Coll. 16.8 (Lenel 1928)[15]

Post agnatos praetor vocat cognatos: cognati autem sunt, qui nos per patrem aut matrem contingunt: post cognatos virum et uxorem. 2. *Et haec, si qui decessit non fuit libertinus vel stirpis libertinae: ceterum si libertinus est vel libertina, patrono eius legitima hereditas patronaeve lege duodecim tabularum defertur*.

patrono *Huschke 1861*: patronum *B* – patronae lege *Huschke 1861*: patronauae legem *B* – defertur *Krüger 1870*: refertur *B*.

---

[13] V. I. 2.20.1 e I. 2.20.4: Ferrini 1929a [1901], 371 s.
[14] Ma v. Lenel 1889.II, 929, nt. 2.
[15] *Sub titulo de suis heredibus*.

COPIA AUTORE

De successionibus ab intestato

20. Coll. 16.5 (Lenel 1925)

Anche *ab intestato* l'eredità è deferita o in base al diritto civile o per beneficio accordato dal pretore: in base al diritto civile lo è agli eredi propri, ossia ai discendenti che furono in potestà, figlio o figlia e ulteriormente coloro che succedono in luogo dell'ascendente defunto, che sia nato dall'ereditando.

21. Coll. 16.6 (Lenel 1926)

Dopo i *sui* (*heredes*) vengono ammessi *ab intestato* i parenti per legge: anzitutto i consanguinei. Consanguinei sono il fratello e la sorella, che furono in potestà dello stesso padre, anche se sono nati da madri diverse. Consanguinei rende anche l'adozione, l'arrogazione, la prova del dato e il venire in mano.

22. Coll. 16.7 (Lenel 1927)

In mancanza di consanguinei (di fratelli e sorelle figli del medesimo padre) vengono chiamati gli altri parenti per legge. Costoro sono gli agnati, che sono in relazione con noi per parentela di padre, e sono di sesso maschile: bisogna infatti sapere che alle femmine al di là delle consanguinee le eredità legittime non vengono deferite. 2. Il pretore suole unire ai *sui heredes* i figli emancipati e, parimenti, quelli beneficiati della cittadinanza, dando il possesso dei beni; perché però, se abbiano dei beni propri, li conferiscano a coloro che erano rimasti in potestà. Ritenne invero molto equo sia che non fossero privati dei beni paterni per il fatto di non essere in potestà sia che non avessero beni propri particolari mentre portavano via una parte ai *sui heredes*.

23. Coll. 16.8 (Lenel 1928)

Dopo gli *agnati* il pretore chiama i *cognati*: *cognati* sono coloro che sono parenti nostri per padre o madre; dopo i *cognati*, il marito e la moglie. 2. E ciò se il defunto non era libertino o di stirpe libertina: se invece è un libertino o una libertina, l'eredità legittima è deferita per la legge delle XII Tavole al patrono o alla patrona.

COPIA AUTORE

24. Coll. 16.9 (Lenel 1929)[16]

Post familiam patroni vocat praetor patronum et patronam, item liberos et parentes patroni et patronae, deinde virum et uxorem, mox cognatos patroni et patronae. 2. Quod si is qui decessit liber fuit nec ex remancipatione manumissus, lex quidem duodecim tabularum manumissori legitimam hereditatem detulit, sed praetor aequitate motus decem personas cognatorum ei praetulit has: patrem matrem, filium filiam, avum aviam, nepotem neptem, fratrem sororem, ne quis occasione iuris sanguinis necessitudinem vinceret. 3. Sed imperator noster in hereditatibus quae ab intestato deferuntur eas solas personas voluit admitti, quibus decimae inmunitatem ipse tribuit.

<nec> *ante* ex remancipatione *add. Mommsen*: libero fuit ex remacipationem manumissus *B*, fuit ex <mancipatione citra> remancipationem manumissus *Huschke 1861, Lenel*.

[16] *Sub titulo de suis heredibus*.

COPIA AUTORE

24. Coll. 16.9 (Lenel 1929)

Dopo la famiglia del patrono il pretore chiama il patrono e la patrona, poi i discendenti e ascendenti del patrono e della patrona; quindi il marito e la moglie; poi i cognati del patrono e della patrona. 2. Che se il defunto era pervenuto alla libertà in quanto manomesso dopo una mancipazione senza rimancipazione, la legge delle XII Tavole deferì l'eredità legittima al manomissore; ma il pretore ispirandosi a equità, gli preferì queste dieci persone di cognati: il padre, la madre, il figlio, la figlia, l'avo, l'ava, il nipote, la nipote, il fratello, la sorella; perché uno non vincesse col pretesto del diritto il vincolo di sangue. 3. Ma il nostro imperatore, alle eredità che si deferiscono ab intestato, volle ammesse soltanto quelle persone cui egli stesso aveva accordato l'esenzione dalla decima.

COPIA AUTORE

Ex libro incerto

[*De interdictis*][17]

25. Vindob. 3 (Lenel 1930)

... <com>paratum est interdictum velut cui ini<tium est>...

26. Vindob. 4 (Lenel 1931)

*... quae<dam etiam interdicta sunt tam> adipiscendae quam reciperandae possessionis, qualia sunt interdicta QVEM FVNDVM et QVAM HEREDITATEM. Nam si fundum vel hereditatem ab aliquo petam nec lis defendat*ur, *cogitur ad me transferre possessionem, sive numquam possedi sive an<te posse>di, deinde amisi possessionem.*

quae<dam etiam interdicta sunt tam> *Huschke 1861*: <sunt et alia> quae <duplicia uocantur interdicta tam> *Krüger 1870, ex D. 43.1.2.3,* <sunt et alia> quae<dam interdicta duplicia tam> *Krüger 1878*

27. Vindob. 5 (Lenel 1932)

... <Restitutoria et exhibitoria interdicta aut per formulam> arbitrariam explicantur aut per sponsionem, prohibitoria vero <semper> per sponsionem explicantur. Restitutorio vel exhibitorio interdicto reddito si quidem arbitrum postulauerit is cum quo agitur, formulam ac<cipit> arbitrariam, per quam arbiter, nisi <arbitratu suo restituatur uel exhibeatur, quanti ea res est condemnare iubetur>[18].

<restitutoria ... formulam> *restituit Böcking 1836, ex Gai. IV.141* – prohibitoria uero semper *Rudorff, apud Böcking 1836* : semper prohibitoria uero *fr. Vind.* – explicant<ur> *Böcking 1836*: explicant *fr. Vind.* - <arbitratu ... iubetur> *Krüger 1870*, cfr. < nisi arbitrio eius restituatur uel exhibeatur, quanti ea res sit, condemnare eum iubetur> *Huschke 1861 – cum uerbo* arbiter *desinit fragmentum in Lenelii Palingenesia*.

[17] Il Lenel non prende posizione: *supra*, p. 94.

[18] Bremer 1863, 90, ascrive alle *institutiones* ulpianee anche I. 3.13pr. e I. 3.13.1: ma, ovviamente, si tratta di una congettura non persuasiva.

COPIA AUTORE

Da libro incerto

[*De interdictis*]

25. Vindob. 3 (Lenel 1930)

fu apprestato un interdetto come quello che inizia così[19] […].

26. Vindob. 4 (Lenel 1931)

(…) ci sono anche alcuni interdetti tanto per acquisire che per recuperare il possesso, quali gli interdetti 'quel fondo' e 'quella eredità'. Se io, invero, chieda a uno un fondo o un'eredità, e la lite non venga difesa, lui è costretto a trasferirmi il possesso sia che non avessi mai posseduto sia che prima avessi posseduto ma poi perso il possesso.

27. Vindob. 5 (Lenel 1932)

Gli interdetti restitutori ed esibitori si effettuano o mediante una formula arbitraria o mediante una *sponsio*, quelli proibitori, invero, si effettuano sempre mediante una *sponsio*. Accordato un interdetto restitutorio o esibitorio, se, per esempio, colui con il quale si è agito abbia domandato un *arbiter*, egli riceve una formula arbitraria in forza della quale l'arbitro, a meno che in conformità alla <sua> valutazione arbitraria non sia stato restituito o esibito, è tenuto a condannare a una somma pari al valore che ha la cosa.

[19] O, se si accoglie la congettura del Bluhme (*cui*<*ius*) "del quale l'inizio è …".

COPIA AUTORE

Conspectus siglorum

Digesta
F: Florentinus
F^a, F^b: Florentinus corretto dallo stesso scriba
F^1, F^2: Florentinus corretto dall'abituale revisore contemporaneo
F^{ac}, F^p: Florentinus corretto da una mano non identificabile

P: Parisinus Latinus 4450 (fine XI - inizi XII)
V: Vaticanus Latinus 1406 (fine XI - inizi XII)
U: Padova, Biblioteca Universitaria 941 (XII)

B: traduzione greca dei Basilici

Iustiniani Institutiones
V: Verona, Biblioteca Capitolare, XXXVIII (*36*)
A: Parisinus Latinus 12448 (X)
B: Bamberg, Biblioteca Pubblica, D II *3* (IX/X)
P: Parisinus Latinus 4421 (XI)
E: Bamberg, Biblioteca Pubblica D II 4 (XI/XII)
W: Colonia, Biblioteca Municipale X 8 (XII)

Theoph.: Theophili paraphrasis Graeca

Collatio
B: Berolinensis Lat. fol. 269
V: Vercellensis 122
W: Vindobonensis 2160
Mommsen: *Collectio librorum iuris anteiustiniani in usum scholarum ediderunt Paulus Krueger, Theodorus Mommsen, Guilelmus Studemund*, III. *Fragmenta Vaticana, Mosaicarum et Romanarum legum collatio recognouit Th. Mommsen. Consultatio ueteris cuiusdam Iuris Consulti, Codices Gregorianus et Hermogenianus, alia minora edidit Paulus Krueger*, Berlin, 1890.
Frakes: R. M. Frakes, *Compiling the Collatio Legum Mosaicarum et Romanarum in Late Antiquity*. New York, 2011.

COPIA AUTORE

Fragmenta Vindobonensia

Böcking 1836: *Domitii Ulpiani fragmenta quibus in codice Vaticano inscriptum est Tituli ex corpore Ulpiani. Accedunt fragmenta ex Ulpiani Institutionibus ab Endlichero in Biblioteca Palatina Vindobonæ nuper reperta aliaque quædam veteris iuris Romani fragmenta. Iterum edidit Eduardus Böcking*, Bonn, 1836.

Huschke 1861: *Iurisprudentiæ anteiustinianæ quæ supersunt, in usum maxime academicum, composuit, recensuit, adnotavit Ph. Eduardus Huschke*, Leipzig, 1861.

Krüger 1870: P. Krüger, *Kritische Versuche im Gebiete des römischen Rechts*, Berlin, 1870, p. 140-172.

Krüger 1878: *Collectio librorum iuris anteiustiniani in usum scholarum ediderunt Paulus Krueger, Theodorus Mommsen, Guilelmus Studemund*, II, *Ulpiani liber singularis regularum. Pauli libri quinque sententiarum. Fragmenta minora saeculorum p. Chr. n. secundi et tertii. Edidit Paulus Krueger*, Berlin, 1878.

COPIA AUTORE

COPIA AUTORE

II. De censibus libri VI

Introduzione

Fiscalità e governo dell'ecumene

1. *Rei publicae nervi: i tributa in Italia e nelle province*

I sei libri del *de censibus* ulpianeo – databili secondo Tony Honoré[1] tra il 213 e il 214[2] – furono certamente composti all'indomani della *constitutio Antoniniana*, una circostanza forse non del tutto ininfluente nella genesi di un'opera che senza dubbio affronta un tema strategico per la stabilità di qualsiasi sintesi politica[3]: in effetti, come ha scritto Edmund Burke[4], «le entrate dello Stato sono lo Stato». Ulpiano – che aveva trascorso, in posizioni eminenti, parte della propria esistenza all'interno degli uffici burocratici centrali – non poteva non aver piena cognizione dell'entità delle spese necessarie per il mantenimento dell'esercito e del *comita-*

[1] Honoré 2002², 189 s. Non ho elementi per contestare tale datazione (ma v., *infra*, nt. 2). In effetti, quando l'opera fu conclusa, Settimio Severo era già scomparso (come emerge da 1 *de cens*., D. 50.15.1pr., D. 50.15.1.2, D. 50.15.1.3, D. 50.15.1.7, D. 50.15.1.9), mentre Caracalla era ancora in vita: 1 *de cens*., D. 50.15.1pr., D. 50.15.1.4, 2 *de cens*., D. 1.9.12pr., D. 50.15.3.1. Pertanto i *libri de censibus* possono essere stati composti tra la fine del 211 e la primavera del 217.

[2] Se si accoglie un rilievo di Guerber 2009, 388, che data la concessione del *ius Italicum* a Palmyra tra il 213 e il 216, dovremmo necessariamente posticipare la data di composizione di quest'opera al triennio 213-216.

[3] Sul punto, *infra*, p. 173. Talamanca 1976, 146 nt. 149, osserva che dai frammenti di quest'opera non traspare alcuna influenza della *constitutio Antoniniana*: il che è senza dubbio corretto, se ci si limita a valutare i loro contenuti. È, però, altrettanto vero – come ho più volte sottolineato (Marotta 2019a, in part. 568 ss.; Marotta 2020b, in part. 67 ss.) – che essa, nel breve periodo, ha avuto scarsa rilevanza dal punto di vista fiscale, dal momento che il provvedimento imperiale – quantunque determinato, in gran parte, dalle difficoltà di cassa e di liquidità del *fiscus* e dell'*aerarium* – ha confermato, nonostante il conferimento della cittadinanza agli abitanti liberi dell'ecumene, tutti gli statuti preesistenti: sicché il 'divino dono' di Caracalla non ha modificato la condizione fiscale dei nuovi *Aurelii*.

[4] "The Revenue of State is the State": Burke 1874-1878 [1999], 341.

tus[5], ossia dei due principali pilastri di quell'apparato di governo che parrebbe quasi prefigurare "qualcosa di simile a una vera e propria forma di Stato"[6]. Pertanto il giurista era certamente consapevole dell'esigenza inderogabile di mantenere costante nel tempo il flusso dei tributi riscossi ogni anno nelle province. La parsimonia – una virtù che costò cara a Ulpiano[7] – e il rifiuto di ogni vana o sterile *largitas* connotarono la sua breve esperienza di governo[8]. Ma il giurista, per il fatto stesso di conoscere dall'interno la macchina amministrativa dell'Impero, sapeva anche – come emerge dal *de officio proconsulis*, ove propose un'implicita, ma non per questo meno evidente, citazione d'un famoso passo ciceroniano – che i *tributa*, in quanto *nervi* della *res publica*, ne costituiscono l'autentico nerbo, il nucleo della sua forza vitale[9]:

> 8 *de off. procos*., D. 48.18.1.20 *In causa tributorum, in quibus esse reipublicae nervos nemini dubium est, periculi quoque ratio, quod servo fraudis conscio capitalem poenam denuntiat, eiusdem professionem exstruat*.
>
> Nelle cause concernenti i *tributa*, nei quali nessuno dubita che siano riposti i *nervi* della *res publica*, anche la *ratio periculi*, poiché essa commina al servo complice la pena capitale, apporta un elemento di valutazione della *professio* del medesimo.

Questa metafora ricorre, per la prima volta, nella *de imperio Cnaei Pompei* (*pro lege Manilia*) di Cicerone[10]. In tal modo l'Arpinate enfatizzava l'ideale della *concordia ordinum*: ovvero la necessaria articolazione dell'organismo politico in varie parti disposte, tutte insieme, a coope-

---

[5] Un lemma che proprio, in quegli anni, come emerge da Pap. 6 *resp*., D. 29.1.43 e Macer 2 *de re milit*., D. 49.16.13.3, assume un nuovo significato istituzionale: v. Alessandrì 2020, 104 ss.

[6] Schiavone (*supra*, p. 61 ss.).

[7] *Supra*, p. 27 ss. Una virtù su cui insisteva anche Cassio Dione: 52.29.2.

[8] *Supra*, p. 22 ss.

[9] La medesima attitudine si coglie nell'*edictum* sull'*aurum coronarium* emanato da Alessandro Severo quasi agli esordi del suo principato: v., a tal riguardo, *supra*, p. 33, ove bibl.

[10] Cic. *de imp. Cn. Pompei* (*pro lege Manilia*) 7.17 *Ac ne illud quidem vobis neglegendum est quod mihi ego extremum proposueram cum essem de belli genere dicturus, quod ad multorum bona civium Romanorum pertinet; quorum vobis pro vestra sapientia, Quirites, habenda est ratio diligenter. Nam et publicani, homines honestissimi atque ornatissimi, suas rationes et copias in illam provinciam contulerunt, quorum ipsorum per se res et fortunae vobis curae esse debent: etenim si vectigalia nervos esse rei publicae semper duximus, eum certe ordinem qui exercet illa firmamentum ceterorum ordinum recte esse dicemus*. (E c'è pure un'altra questione che non dovete trascurare, una questione che, accingendomi a parlare della particolare natura di questa guerra, che coinvolge gli averi di molti cittadini romani, m'ero proposto di esaminare per ultima; ebbene Romani, voi, con quella saggezza che vi distingue, dovete tenerne particolarmente conto. Sono anzitutto i pubblicani, tutte persone assai rispettabili e facoltose, che hanno trasferito in quella *provincia* i loro interessi e i loro capitali, e proprio ai loro affari e ai loro patrimoni dovreste, anche prescindendo dall'interesse pubblico, rivolgere le vostre cure; se infatti abbiamo sempre considerato le entrate tributarie come il nerbo della *res publica*, allora diremo senza tema di essere smentiti che quell'ordine che ne ha la gestione è il sostegno degli altri ordini). Secondo l'oratore, la sola presenza dell'esercito di Mitridate nei pressi della provincia d'*Asia* e la paura della guerra rischiavano di mandare in fumo il gettito tributario di un anno, ponendo in pericolo gli interessi e i capitali dei *publicani*. Dal momento che i *vectigalia* costituivano il fulcro della *res publica* (*si vectigalia nervos esse rei publicae*), l'*ordo publicanorum* rappresentava il vero sostegno degli altri ordini. Alla rovina di un così gran numero d'imprenditori avrebbe inevitabilmente fatto seguito anche quella della *res publica*. Cfr. anche Cic. *Planc.* 23. A tal riguardo v. Günther 2008, 1, 18.

COPIA AUTORE

rare per il perseguimento del medesimo fine[11]. Il suo impiego in Ulpiano[12] non obbedisce a meri intenti esornativi[13]. Il giurista, nel riflettere su un provvedimento – il rescritto rivolto a Spicius Antigonus[14] – destinato a incidere sulla disciplina normativa della *quaestio servi in caput domini*, indicava con enfasi, nelle frodi tributarie, un grave pericolo per la saldezza della *res publica*; un'enfasi che, sia pur implicitamente, non poteva non richiamare alla mente le espressioni adoperate per biasimare gli attentati alla *salus principis*[15].

L'immagine dei *tributa* come *nervi rei publicae* ha, in quanto metafora, funzione costitutiva. Si presuppone, equiparando la *res publica* a un organismo, l'esistenza di una dimensione col-

---

[11] V. Hellegouarc'h 1972², in part. 125 ss.; Cerami 1996³, 169 ss., con altri riferimenti bibliografici, sottolinea la rilevanza 'costituzionale' del tema della *concordia*.

[12] Occorre tener conto, però, anche della distanza che separa e divide la visuale d'Ulpiano da quella di Cicerone. Mentre l'oratore adoperava questa metafora per enfatizzare il rilievo strategico di quel reticolo di interessi che univa i *publicani* ai loro concittadini, Ulpiano, elaborando un argomento teorico in grado di giustificare il particolare regime della *quaestio servorum in caput domini* in alcune ipotesi criminose di particolare rilievo, poneva, sia pur implicitamente, sul medesimo piano la *salus principis* nel *crimen maiestatis* e la saldezza della *res publica* nell'*accusatio fraudati census*.

[13] Può non apparire subito chiaro come questo passo si coordini con gli altri, che, nel *de officio proconsulis,* lo precedono *sub titulo de quaestionibus.* Il giurista sostiene che, nella procedura relativa ai tributi, nei quali nessuno dubita debba riconoscersi il sostegno della *res publica,* la stessa previsione del pericolo (*periculi quoque ratio*), coincidente con la pena capitale comminabile allo schiavo complice della *fraus*, determina un positivo elemento di valutazione della sua deposizione sotto tortura. Il passo interferisce con il problema della disciplina della 'legittimazione passiva' del servo, dal momento che, com'è noto, questi, sottratto a ogni tipo di *poena pecuniaria,* solo nelle ipotesi criminose sanzionate con *poena capitalis* poteva essere formalmente accusato e assumere la condizione di *reus*. Se, come sembra plausibile, la fattispecie criminosa presa in esame da Ulpiano è la *fraus census,* questo testo deve essere vagliato insieme con quanto lo precede nel medesimo frammento (Lenel 1889.II, 2209) dell'VIII libro del *de officio proconsulis.* L'ambito, entro il quale l'uso della *quaestio de servis contra dominos* e il ricorso agli *indicia servorum* vengono ammessi, è molto ristretto e coincide con le ipotesi fissate tassativamente dal rescritto di Settimio Severo a Spicio Antigono, emanato il 1° gennaio del 196 (*crimen adulterii; fraudati census accusatio; crimen maiestatis,* soltanto in connessione con l'ipotesi di attentato alla *salus principis*). Questo provvedimento imperiale, forse identificabile con un'*epistula,* è stato tramandato in due differenti versioni, sia dal Codice giustinianeo, sia da Ulpiano nei *libri de officio proconsulis*. Dal loro confronto si evince che il giurista prendeva in considerazione solo parte del suo contenuto normativo, senza far esplicita menzione delle eccezioni, previste dal rescritto, al divieto assoluto di *quaestio servorum contra dominos*. Cfr. Hermog. 1 *iuris epit*., D. 5.1.53pr. Sul punto esaustivamente Mantovani 1993-1994, 253 ss., in part. 258 ss.

[14] In effetti, nel paragrafo immediatamente precedente (D. 48.18.1.19), Ulpiano affermava che, secondo un rescritto di Traiano, qualora gli schiavi complici avessero rivelato, sotto tortura, qualche elemento a carico del loro padrone, il giudice doveva pronunziare la sua sentenza *prout causa exegerit*. Tale regola, che rischiava di compromettere la posizione dei *domini,* fu poi abbandonata – sostiene Ulpiano – dalle costituzioni più recenti, identificabili, probabilmente, con il rescritto a Spicio Antigono. In base a questo provvedimento, nei casi in cui vigesse il principio del divieto assoluto di *quaestio de servis contra dominos* (tutti i rimanenti, a eccezione delle sole tre ipotesi esplicitamente previste), le eventuali confessioni degli schiavi imputati, pregiudizievoli per i loro *domini,* non dovevano esser ritenute tali da equivalere all'accertamento del fatto, a meno che altre prove non sorreggessero la convinzione del giudice. In D. 48.18.1.20, senza ricordare la *fraus census,* quale esplicita eccezione al divieto di *quaestio contra dominos,* il giurista adduce un argomento diretto a giustificare, da un altro punto di vista, questa prassi istruttoria. L'entità della sanzione – una *poena capitalis* – non solo consente di formulare un'accusa formale contro lo schiavo *conscius,* ma fornisce anche, in base ai princìpi fissati dal rescritto a Spicius Antigonus, un positivo elemento di valutazione della sua confessione sotto tortura.

[15] Quest'espressione è ricordata esclusivamente nel testo del rescritto tramandato dal *Codex*. Le due metafore [*nervi rei publicae* (D. 48.18.1.20) e *salus principis* (C. 9.41.1)] evocano, non di meno, la medesima realtà organicistica.

lettiva infinitamente più rilevante delle parti che la compongono. Per il giurista, non diversamente da Cicerone, la *res publica* configura una concreta comunità d'interessi e di vincoli solidali, che obbligano ciascuno dei suoi membri al dovere civico. Il valore costitutivo di questa, come d'altre metafore organicistiche, nel pensiero d'età imperiale, si comprende ancor meglio, confrontandosi con un lessico politico, che – a differenza di quello moderno con la sua nozione di 'Ragion di Stato' – non tentò mai di personificare[16] il potere in quanto tale, rendendolo soggetto di un interesse trascendente. Non di meno, nei suoi impieghi ulpianei, si coglie, rispetto al passato, il tentativo di innalzare, attorno agli apparati amministrativi imperiali, una vera e propria rete di protezione giuridica e, dunque, ben oltre la pretesa esistenza di un interesse collettivo, lo sforzo di salvaguardare una delle principali istituzioni del potere: il fisco e la sua complessa articolazione.

Il testo ulpianeo – se proiettato sull'intero spazio dell'ecumene romana – parrebbe, a un primo sguardo, consacrare una nuova concezione del *tributum* in quanto funzione politica da adempiere nell'interesse dell'intera comunità imperiale. Esiste, in effetti, una linea di pensiero, attestata in Plinio il Giovane[17], in Tacito[18] e in altri autori vissuti tra I e IV secolo d.C., che pone in costante relazione *tributa* e *arma*, *tributa* e *salus rei publicae* o *imperii*. Benché le parole *in causa tributorum, in quibus esse rei publicae nervos nemini dubium est* non ricorrano mai altrove, almeno in questa forma[19], il loro contenuto – nonostante il ricorso a immagini in parte differenti – è più volte oggetto di un reimpiego nella pubblicistica e nella legislazione tardoantica, da Sant'Agostino[20] alle novelle postgiustinianee[21]. Ovviamente, nel collocare il pensiero ulpianeo in un quadro storicamente definito, il nostro punto di osservazione deve rivolgersi, non tanto agli esiti tardoantichi della riflessione sui *tributa*, quanto, piuttosto, alle idee espresse tra I e III secolo.

---

[16] Né avrebbe avuto alcun incentivo o ragione per farlo, dal momento che, nella visione dei giuristi romani, la nozione di *persona* si riduce al ruolo che esso riveste nei rapporti giuridici. La *persona* è un artificio tecnico, un doppio del soggetto reale, che permette di conferire a quest'ultimo, a prescindere dalle sue particolarità soggettive e sociali, un'identità in qualche modo univoca e stabile, opponibile ad altri sulla scena del diritto. In questo senso, uno stesso individuo era chiamato ad assumere successivamente differenti ruoli e a rappresentare tante 'persone' quanti erano i rapporti giuridici nei quali era impegnato. È stata soltanto la teologia scolastica a far passare la *persona* dal registro della finzione a un regime pienamente esistenziale, in quanto unità indivisa di corpo e anima. Si comprende, perciò, perché i giuristi romani, a differenza di quelli del Medioevo cristiano, non potessero neppure concepire la possibilità di un contrasto tra la *persona vera* del singolo essere umano e la *persona ficta* delle successioni giacenti, delle comunità religiose e degli "Stati": v. Thomas 1998, 85-107; Thomas 2004, 110 ss.

[17] Plin. *pan*. 37.1 *Onera imperii pleraque vectigalia institui ut pro utilitate communi, ita singulorum <cum> iniuriis coegerunt*. (Per fare fronte alle gravose necessità dell'impero, si sentì la necessità di istituire numerose imposte, che come erano conformi all'*utilitas communis*, così pure ledevano gli interessi dei singoli).

[18] *Infra*, p. 133 s.

[19] Com'emerge da un'analisi dei lessici. Ma v., a tal riguardo, Grelle 1963, 102.

[20] Aug. *contra Faustum* 22.74 *sed quia Manichaei Iohannem aperte blasphemare consuerunt, ipsum dominum Iesum Christum audiant hoc stipendium iubentem reddi Caesari, quod Iohannes dicit debere sufficere militi. Reddite, inquit, Caesari, quae Caesaris sunt, et deo, quae dei sunt. Et hoc enim tributa praestantur, ut propter bella necessario militi stipendium praebeatur*. (Ma poiché i Manichei hanno preso l'abitudine di offendere apertamente Giovanni, ascoltino lo stesso Signore Gesù Cristo che ha ordinato di rendere questo tributo a Cesare, perché Giovanni sostiene che deve bastare al soldato. Restituite, dice, a Cesare, quelle cose che sono di Cesare e a Dio quelle cose che sono di Dio. E per questo, infatti, si versano i tributi, affinché si dia, a causa delle guerre, la paga all'indispensabile soldato).

COPIA AUTORE

Nelle scuole di retorica, a partire dall'età antonina, si affrontò questo tema in termini convenzionali, ma, proprio per questo, ancor più indicativi. Le pseudo-quintilianee *Declamationes minores*[22] conservano riflessioni di notevole interesse. La stessa *res publica* – immagina il retore – potrebbe sostenere che l'imposizione tributaria e i *vectigalia*, in particolare, sono necessari alla sopravvivenza della *civitas*. Gli eserciti ricevono il loro salario (*exercitus stipendium accipiunt*), giorno dopo giorno si combattono guerre contro popolazioni barbare estremamente bellicose (*bella cotidie geruntur adversus barbaras et bellicosissimas gentes*), le frontiere militari dell'Impero sono difese (*defendimus ripas et flumina et litora*); si costruiscono templi, si spendono somme notevoli per il culto, si apprestano spettacoli (*templa extruuntur*, *multum inpendiorum sacra ducunt*, *aliquid et spectacula*).

Plinio, a proposito della *vicesima hereditatium*[23], aveva rilevato che, per far fronte alle gravose necessità dell'Impero, si era reso indispensabile istituire numerose imposte, che, come erano a vantaggio della collettività, così pure ledevano gli interessi dei singoli individui[24]. Tacito qualche anno dopo, in un discorso attribuito a Petilio Ceriale, aveva rielaborato le proprie fonti componendo una vigorosa apologia del governo romano e dei suoi vantaggi. Contro gli attacchi dei Germani e le scorrerie dei Britanni non si potrebbe organizzare nessuna efficace difesa senza Roma e il suo esercito. Le Gallie diverrebbero preda di tiranni e teatro di guerre; un campo di battaglia ove entrerebbero inevitabilmente in conflitto le ambizioni e l'avidità di molti popoli (*bellum omnium inter se gentium*). Ma non si possono ottenere protezione e pace senza armi e armi senza tributi. Il pagamento delle imposte permette, dunque, alle comunità provinciali di partecipare alla difesa comune. Dal momento che – osserva Petilio Ceriale – i notabili della *Gallia Chomata* sono stati chiamati, insieme con i senatori italici, a governare l'Impero e posti anch'essi, dunque, al comando di legioni e di province, ogni barriera è venuta meno: tutto è stato messo in comune. Si attenua così il contrasto tra prestazione tributaria e partecipazione attiva alla comunità romana[25].

Negli scritti degli 'intellettuali' grecofoni d'età antonina si percepiscono, ancor più chiaramente, accenti di novità difficilmente comparabili con le posizioni più tradizionaliste dei coevi autori di lingua latina[26]. Per Elio Aristide le imposte rappresentano unicamente un con-

---

[21] Novv. 148 *praef.* (a. 566); 163 *praef.* (a. 575): cfr. Puliatti 1984, in part. 116 ss.

[22] [Quint.] *Decl. min.* 341 *Res furtiva improfessa apud publicanos* (…). *Sed res publica quoque, cum qua queri poteris, habet quod respondeat. Primum illud, necessaria esse vectigalia civitati. Exercitus stipendium accipiunt, bella cotidie geruntur adversus barbaras et bellicosissimas gentes, defendimus ripas et flumina et litora. Huc adice et illud: templa extruuntur, multum inpendiorum sacra ducunt, aliquid et spectacula. Opus est vectigalibus* (…). *Et † vectigal quidem ipsum necessarium, non iniquum* (…). [La refurtiva non dichiarata innanzi ai pubblicani (…). Ma anche la *res publica* con la quale potresti lamentarti, ha cosa risponderti. Ciò in primo luogo: ossia che le imposte sono indispensabili per la città. Gli eserciti ricevono lo stipendio, guerre si combattono quotidianamente contro popoli barbari ed estremamente bellicosi, difendiamo sponde e fiumi e lidi. A questo aggiungi anche tale <rilievo>: si edificano templi, i riti sacri comportano spese rilevanti, qualcosa <assorbono> anche gli spettacoli. È indispensabile <far ricorso> alle imposte (...). E, dunque, l'imposta è necessaria, non iniqua]. Sui contenuti giuridici della *declamatio* 341, v. Klingenberg 1977, 105 ss. part.

[23] A tal proposito v., *infra*, p. 259 ss. e, in part., nt. 386.

[24] *Supra*, nt. 17: cfr. Günther 2008, 45 ss.

[25] Tac. *hist*. 4.73-74.

[26] V. Marotta 2000, 123 ss.

tributo alle spese comuni della 'Lega' delle città egemonizzata da Roma[27]. Invero la sensibilità delle *élites* cittadine dell'Oriente greco parrebbe, a tal riguardo, molto distante dall'elaborazione dottrinale dei giuristi del II secolo. Nel pensiero giuridico di questo periodo – lo vedremo meglio in séguito[28] – la connessione fra imposta fondiaria e ordinamento provinciale si radica nel dominio pubblicistico del *populus Romanus*[29]. Ma, nel suo complesso, l'età severiana propone un quadro almeno in parte differente. Cassio Dione coglie compiutamente il nesso inscindibile tra *arma* e *tributa*: "Perché noi – è il Mecenate della finzione dionea a parlare – non possiamo sopravvivere senza truppe e certi uomini non possono servire nell'esercito senza salario"[30] (...). Occorre procedere a una stima delle risorse disponibili, ossia del complesso delle entrate, fiscali e patrimoniali del *princeps* e della *res publica*, per poi metterla a confronto con il calcolo delle spese militari e di quelle che garantiscono una buona amministrazione della città[31]. Definita questa sorta di bilancio di previsione, è possibile stabilire l'imposta per ogni proprietà che produca profitto[32]: "(ed) è giusto e necessario che nessuno di loro – né come privato, né come popolo – sia esente da tributi ... visto che, al pari degli altri, <tutti> godranno dei vantaggi che ne derivano"[33].

Il processo che lo storico di Nicea parrebbe auspicare, vale a dire l'uniformazione, dal punto di vista fiscale, dei territori dell'Impero, troverà compimento, almeno in parte, soltanto con Diocleziano, negli ultimi decenni del III secolo[34], ma i giuristi – che, in età severiana, annoveravano, tra le proprie fila, molti esponenti delle aristocrazie cittadine delle *póleis* greco-orientali[35] – si erano già emancipati dall'angusta visuale ereditata da Pomponio e da Gaio, ancora fedeli, entrambi, alle tradizionali dottrine giuridiche sull'imposta elaborate in età tardorepubblicana e augustea. Per Emilio Papiniano le *civitates*, nel chiamare al conferimento del tributo, non impongono un *munus* di cui esse siano destinatarie, ma una funzione pubblica che torna a immediato vantaggio dell'amministrazione centrale[36]. Ulpiano

---

[27] Ael. Arist. *or*. 26 (Keil) § 67b. Sull'apologia del dominio romano e della politica tributaria imperiale v. la rassegna di France 2021, 375 ss.

[28] *Infra*, p. 136 ss.

[29] V. Marotta 2000, 124.

[30] Dio 52.28.1 οὐ γὰρ οἷόν τε οὔτ᾽ ἄνευ στρατιωτῶν ἡμᾶς σώζεσθαι οὔτ᾽ ἀμισθί τινας στρατεύεσθαι.

[31] Dio 52.28.4-5. V., a tal riguardo, France 2021, 342 ss., in part. 349 ss.

[32] *Infra*, [F. 4]: p. 291 ss.

[33] 52.28.6 ἔσται δαπανᾶσθαι· κἀκ τούτου πρὸς πᾶν τὸ λεῖπον φόρον τε ἐπιτάξαι πᾶσιν ἁπλῶς τοῖς ἐπικαρπίαν τινὰ τῷ κεκτημένῳ αὐτὰ παρέχουσι, καὶ τέλη καταστῆσαι παρὰ πᾶσιν ὧν ἄρχομεν. καὶ γὰρ καὶ δίκαιον καὶ προσῆκόν ἐστι μηδένα αὐτῶν ἀτελῆ εἶναι, μὴ ἰδιώτην, μὴ δῆμον, ἅτε καὶ τῆς ὠφελίας τῆς ἀπ΄ αὐτῶν ὁμοίως τοῖς ἄλλοις ἀπολαύσοντας. (Dopo aver fatto questa valutazione, dovrai definire l'imposta assolutamente per tutte le proprietà che producono un profitto a beneficio del possessore e dovrai stabilire delle tasse per tutti quelli che comandano: infatti, non solo è giusto ma anche opportuno che nessuno di essi, né alcun cittadino né alcun popolo, sia escluso dalla tassazione, dal momento che traggono profitto come gli altri dalle risorse comuni).

[34] V. Marotta 2000, 124 s.

[35] Un primo quadro in Kunkel 2001[2] [1967], 95 ss., 105 ss., e, soprattutto, Jones 2007, 1331 ss.

[36] Cfr. Pap. 1 *resp*., D. 50.5.8.3 *Qui muneris publici vacationem habet, per magistratus ex improviso collationes indictas recte recusat; eas vero, quae e lege fiunt recusare non debet* (colui il quale gode dell'esenzione dal *munus publicum*, sfugge a quelle contribuzioni che vengono improvvisamente imposte dai magistrati; ma non deve ricusare quelle che sono imposte per legge), e Pap. 1 *resp*., D. 50.1.17.5 *Sola ratio possessionis civilibus possessori muneribus iniungendis citra privilegium specialiter civitati datum idonea non est* (la sola *ratio possessionis* non basta, in assenza di uno speciale privilegio concesso alla città, a imporre al possessore *munera civilia*): sul punto seguo l'interpretazione di Grelle 1963, 87 ss., in part. 92-94.

COPIA AUTORE

dal canto suo, ricorrendo a una metafora tratta dal lessico politico ciceroniano, riconosce nel tributo un onere che occorre assolvere nell'interesse della *res publica* e, dunque (in particolar modo dopo l'estensione della *civitas* a tutti gli abitanti dell'ecumene), dell'intero organismo imperiale.

Un giurista, tuttavia, non poteva ignorare – quantunque, forse, condividesse alcuni dei progetti esposti dal Mecenate di Cassio Dione[37] – che il pagamento dei tributi non rappresentava esclusivamente la linfa che alimentava la sofisticata macchina amministrativa e militare dell'Impero[38]. La loro riscossione finiva per incidere, inevitabilmente, anche sullo *status* delle comunità sottomesse e, di conseguenza, su quello dei loro cittadini. Ulpiano sapeva che i destinatari della *Theía Dōreá* di Caracalla, sebbene fossero divenuti *cives Romani*, restavano purtuttavia gravati dal medesimo fardello di imposte – in primo luogo il *tributum soli* e il *tributum capitis* – che incombeva sulle loro spalle prima del 212[39]. Il potere imperiale, determinando le modalità del pagamento dei tributi e la possibilità, in virtù d'un privilegio, d'esserne – in quanto privati o in quanto membri di una *civitas* o di un ordine – esonerati in tutto o in parte, aveva sancito, nei secoli precedenti, stratificazioni sociali corrispondenti, in ciascuna *provincia*, a un preciso ordine di precedenze. Dall'alto verso il basso si disponevano differenti città, *politéumata*, *génē*, *tágmata* e, di conseguenza, anche individui con statuti variamente definiti[40]. In base a criteri senza dubbio non uniformi, la realtà giuridica e sociale d'ogni *provincia* riproponeva, con qualche variante, suddivisioni gerarchiche e di rango di volta in volta corrispondenti a questa o a quella realtà regionale. Ulpiano, nel comporre la sua opera, non poté non tenerne conto[41].

Se si guarda alla geografia politica e istituzionale dell'Impero, è senza dubbio la dicotomia tra l'*Italia* e le *provinciae* a connotare, fin dall'età augustea, il sistema fiscale romano. L'*ager provincialis* era considerato, sul piano giuridico, 'proprietà' del *populus* e, di conseguenza, soggetto a imposta fondiaria[42]: il *tributum soli*. Diversamente dai *fundi Italici*, gli *agri provinciales*, in quanto *stipendiarii*, non avendo alcun rilievo sul piano del *ius Quiritium*, erano inidonei a divenire oggetto d'un *nexum* o ad essere alienati con la

---

[37] *Supra*, p. 34 s. e nt. 202.

[38] Ulp. 8 *de off. proc.*, D. 48.18.1.20: *supra*, p. 130.

[39] Per ampliare la base contributiva dell'imposta di successione, Caracalla non avrebbe mai rinunciato alla quasi totalità delle altre entrate fiscali, certamente ancor più cospicue di quelle volte a finanziare prioritariamente l'*Aerarium militare*, come la *decima hereditatium* e la *centesima manumissionum*: Marotta 2020b, 67 s.

[40] Si stabilivano, così, tra queste unità politiche divaricazioni e infine, al loro interno, complesse gerarchie sociali. Tali differenze, non a caso, erano connotate mediante l'impiego di un vocabolario comune alle persone e alle città (onore, splendore, dignità, pieno diritto): v., a tal riguardo, il bel volume di Lendon 1997, in part. 272 ss.

[41] Se anche si ammette che condividesse il medesimo punto di vista espresso da Cassio Dione in 52.28.6, il che rimane, pur sempre, una mera congettura: *supra*, nt. 33.

[42] Gai. *inst*. 2.7 (cfr. Gai. *inst*. 1.53): v. Grelle 1963, 3 ss.; Grelle 2004b [1990], 293 ss.: quest'illustre studioso, sottolineando come il *dominium* attribuito da Gaio al *populus* e al *princeps* derivasse dal potere che l'uno o l'altro esercitavano nelle province in virtù dell'*imperium*, ha chiarito, da par suo, che esso, in ultima istanza, emana pur sempre, in fondo, dal *populus* in quanto soggetto politico che si esprime, secondo determinati rituali, nelle assemblee comiziali; Giliberti 1996, 199-228; Lo Cascio 2000, 178 nt. 7, ove altri ragguagli, cui *adde* France 2009, 143 s. e Kantor 2017, 55-74. Una sintesi magistrale in France 2021, in part. 352 ss.

mancipatio[43], ovvero a essere usucapiti in due anni in base al dettato della disposizione decemvirale[44].

Il pagamento dell'imposta fondiaria – come in una sorta di quasi-enfiteusi – assumeva valore ricognitivo della proprietà eminente del *populus Romanus*, il quale, dopo aver conquistato queste terre, le restituiva in tutto o in parte ai loro ex occupanti. Un passo dello pseudo-Agen-

---

[43] Gai. *inst*. 2.18-19, 2.21. I *praedia stipendiaria* e – occorre presumere – quelli delle *civitates liberae*, che potrebbero forse definirsi *iuris peregrini* (Plin. min., *ep*. 10.50) risultavano inidonei a gran parte delle attività sacrali (Gai., *inst*. 2.7) non erano alienabili mediante *mancipatio*, non potevano essere usucapiti (Gai. *inst*. 2.21). Inoltre, come segnalò Cicerone nella *pro Flacco* (Cic. *pro Flacc*. 79-80: cfr. Fest. 50 Lindsay e anche Liv. 43.14.5-6). Essi, almeno in linea di principio, non venivano registrati dai censori e dai loro collaboratori, sì da apparire ininfluenti, in quanto *res nec mancipi*, ai fini della determinazione della classe e della tribù di ciascun membro della comunità. Insomma la loro estraneità all'organizzazione cittadina spiega per quale ragione forse già i *veteres* rilevassero che [*soli Italici nexum*] *esse, prouincialis soli nexum non e*[*sse*]. Se si accoglie un'ipotesi di ricostruzione del testo gaiano, condivisa da numerosi studiosi, e che parrebbe collimare con il contenuto giuridico della *pro Flacco* ciceroniana [cfr. Cic., *pro Flacc*. 80 e, in particolare, le parole (…) *sint necne sint mancipi*, (…)]) – un'opera confrontabile, in un suo snodo significativo, con un passo muciano (*l.s. horon*, D. 41.1.61): ma, da ultimo, v. Stolfi 2018, 366 s. – in età imperiale questa stessa dicotomia era prospettata adoperando una nomenclatura differente rispetto a quella in uso attorno alla metà del II secolo a.C.: mentre 'il suolo italico' doveva considerarsi 'màncipi', quello 'provinciale' era da ritenersi 'non màncipi' (David, Nelson 1960, 251-253). Di conseguenza – proprio perché, ai fini dell'assegnazione d'ogni *civis* a una delle cinque classi, nelle operazioni del censimento (Cic. *pro Flacc*. 79-80 e Fest., 50 Lindsay: v. Nicolet 1980, 64 ss., in part. 89 s., 91 s.; Lo Cascio 2001, 565-603, in part. 598; Lo Cascio 2008, 239-256; Eberle 2016, 50-69, in part. 54 ss.) potevano essere prese in considerazione, secondo Cicerone (*pro Flacco*, 80), esclusivamente *res mancipi* – ritengo plausibile che sia questo il motivo per il quale Gaio le definì *pretiosiores* in un rapido cenno al di fuori della *sedes materiae* (Gai. *inst*. 1.192). Non vi è – a mio giudizio – nell'impiego di quest'aggettivo alcuna vaga reminiscenza del passato precivico di Roma, allorché sarebbero state considerate tali le cose di particolare utilità economica per la *gens* e per i suoi capi. Qui, in realtà, si allude – forse mediante un implicito riferimento alla mitica costituzione serviana di Roma e alle tradizioni timocratiche dell'*urbs* – a quelle *res* con le quali, proprio perché oggetto di *mancipium* (oppure, nel lessico di Gaio, di *dominium*), si commisurava la *dignitas* di tutti i membri della comunità all'entità delle loro sostanze, assegnando così a ogni *civis* il posto che gli spettava in un insieme percepito come organico e unitario. V., inoltre, Capogrossi Colognesi 2002, 193 ss. Ciò non vuol dire che la *mancipatio* non fosse utilizzata, talvolta (basti far menzione della famosa *emptio domus*, rammentata in *FIRA*², III *Negotia*, n. 90, nonché delle altre riferite nei nn. 87, 88, 89), anche dai *peregrini*. In questi atti negoziali (databili attorno alla metà del II secolo d.C.), il formulario *emit mancipioque accepit* (ha comprato e ha acquistato), la sottoscrizione di almeno cinque testimoni (ora Romani, ora tutti stranieri, ora *cives* e *peregrini*), e altri elementi che richiamano la *mancipatio*, sono adoperati in atti d'acquisto di schiavi tra Romani e stranieri e tra stranieri. Nel documento contenente l'atto di acquisto di una casa (*emptio domus*), una *peregrina* e un Romano utilizzarono il formulario dell'atto librale per l'alienazione di metà d'una casa, non suscettibile, in linea di principio, né di usucapione né di trasferimento mediante *mancipatio*, perché situata in una regione (*Alburnus Maior* nel *vicus Pirustarum*) soggetta, come gli altri *fundi* provinciali, a imposta fondiaria. È davvero estremamente improbabile che ad Aburnius Maior sia stato attribuito il *ius Italicum*, così come ha congetturato, tra gli altri, anche Cataudella 1987, 131 s. In questa tavoletta cerata (*FIRA*², III *Negotia*, n. 90) della Transilvania il *mancipio dans* era una *peregrina*: sicché, in ogni caso, mediante la *mancipatio* alla acquirente non si sarebbe potuto trasferire trasferire nulla di più rispetto a ciò di cui fosse titolare l'alienante: cfr., a tal riguardo, Ulp. 29 *ad Sab*., D. 41.1.20pr. *Traditio <Mancipatio> nihil amplius transferre debet vel potest ad eum qui accipit, quam est apud eum qui tradit <mancipio dat>*. (La *mancipatio* non deve e non può alienare a chi acquista più di quel che è presso di colui che dà a mancipio). In questo testo, in luogo del termine *mancipatio*, i compilatori hanno ovviamente interpolato la parola *traditio*.

[44] Gai. *inst*. 2.46. Sul *ius civile* e sul regime gromatico delle terre romane v. Capogrossi Colognesi 2002, 209 ss.

nius fa un esplicito riferimento a tale distinzione[45]: in effetti, in *Italia*, nessuna terra risultava tributaria, ma dipendeva o da una *colonia* o da un *municipium* o da un *castellum* o da un *conciliabulum* o da un dominio privato. Nelle province, viceversa, oltre a terre coloniali contrassegnate dal loro specifico *ius*, ma, a volte, esenti dal pagamento dell'imposta fondiaria, se ne annoveravano altre tra le stipendiarie. Lo pseudo-Agennius indica – così pare – le terre coloniali, che godono degli stessi diritti delle italiche, distinguendole dalle terre coloniali semplicemente immuni e da quelle soggette, invece, allo *stipendium*. Anton von Premerstein[46] propose di conservare, nel testo dell'agrimensore, il termine *stipendiarii*, che appare sui manoscritti, e di leggere *habent et colonicos stipendiarii* (<*iuris*>). Le terre *immunes* sarebbero, quindi, *agri* coloniali che, qualora non avessero ottenuto un'esenzione, sarebbero state assoggettate al *ius stipendiarium*. Altri editori, in primo luogo Charles Saumagne[47] e Brian Campbell[48], hanno preferito restituire il testo in tal modo: *At si ad provincias respiciamus, habent agros colonici quidem iuris,* [*habent et colonicos stipendiarii*] *qui sunt in*[*com*]*munes, habent*[*em*] *et colonic*<*os*> *stipendiarios*, identificando con una glossa la frase *habent et colonicos stipendiarii*[49]. Se accediamo a questa congettura, lo pseudo-Agennius avrebbe contrapposto le terre coloniali immuni a quelle tributarie, non facendo menzione del *ius Italicum*. Quel che segue, in questo passo, appare, invece, meno problematico: dopo aver fatto riferimento alle terre delle colonie, si ricordano gli *agri municipales* e quelli ricompresi nel territorio delle *civitates peregrinae*. In questo contesto, lo pseudo-Agennius costruisce una precisa tipologia, incrociando *status* giuridico e *status* fiscale di ciascuna comunità. Distingue tre condizioni giuridiche: la *colonia*, il *municipium* e la *civitas peregrina* e due o tre trattamenti fiscali (a seconda della versione prescelta[50]). Le terre, che godono di *ius Italicum*, e le terre immuni sarebbero perciò, in forza della loro speciale *condicio possidendi*, esenti da imposte[51], indipendentemente dalle condizioni legali della comunità cui esse appartenevano: *colonia*,

---

[45] *De controversiis agrorum* 23.5-23.14 Th = 62.19-63.2 Lachmann {*Prima enim condicio possidendi haec extat per Italiam; ubi nullus a[iu]ger est tributarius, sed aut colonicus aut municipalis, aut alicuius castelli aut conciliabuli, aut saltus priuati. At si ad prouincias respiciamus, habent agros colonici quidem iuris*}, [*habent et colonicos stipendiarii*] {*qui sunt in*[*com*]*munes, habent*[*em*] *et coloni*<*co*>*s stipendiarios. habent autem prouinciae et municipales agros aut ciuitatium peregrinarum. Et stipendia*|*rios, qui nexum non habent neque possidendo ab alio quaeri possunt. possidentur tamen a priuatis, sed alia condicione*[*m*]*: et ueneunt, sed nec mancipatio eorum legitima potest esse. possidere enim illis quasi fructus tollendi causa et praestandi tributi condicio*<*ne*> *concessum est*. [In effetti, in Italia, la prima condizione per possedere è questa: qui nessun terreno è tributario, ma dipende o da una colonia, o da un municipio, o da un castello, o da un *conciliabulum* o da una proprietà privata. E se ci rivolgiamo verso le province, esse hanno terreni che si giovano del diritto delle colonie (le stipendiarie hanno anche terre coloniali), <*agri*> che sono immuni da imposte, esse hanno anche terre coloniali stipendiarie. Ma le province hanno anche terreni municipali o di città peregrine. E gli *stipendiarii* sono quelli che non sono suscettibili di <divenire oggetto> di *nexum*, che non possono essere acquistati da un altro in base al possesso. Tuttavia essi sono posseduti dai privati, ma in base a un'altra condizione: essi sono venduti ma la loro mancipazione non può più essere legittima. In effetti si concede loro di possedere in qualche modo per beneficiare dei frutti e a condizione di pagare i tributi]. V. Capogrossi Colognesi 2002, 199 s.

[46] Von Premerstein 1918, 1247.

[47] Saumagne 1965, 83.

[48] Campbell 2000, 20, 334-335.

[49] Le Teuff 2014, 43, n. 123.

[50] *Supra*, in questa pagina.

[51] Le comunità d'*Italia* o titolari del *ius Italicum* non avrebbero versato i *tributa* in virtù dello specifico statuto dei loro territori. Viceversa le terre *immunes* ne sarebbero state esenti non in ragione della loro natura, ma a causa di uno speciale privilegio: Saumagne 1965, 83.

municipium o *civitas peregrina*. Del pari esistono terre tributarie non soltanto nelle città *peregrinae*, ma anche nei *municipia* e nelle *coloniae*. Pertanto, nelle province, non si configurerebbe, in linea di principio, alcun legame diretto tra lo stato giuridico della comunità e la condizione fiscale delle terre ricomprese nel loro territorio.

La nozione di *ius Italicum* (o *ius Italiae*) – espressione che ricorre in Plinio il Vecchio, nella compilazione giustinianea e, in particolare, nel I libro del *de censibus* ulpianeo[52] – è stata elaborata all'inizio dell'èra imperiale, quando, con Augusto[53], si stabilirono i confini dell'*Italia*[54]. Alle sue comunità si concesse un certo numero di privilegi, in primo luogo l'immunità dal *tributum soli*. Soltanto allora, probabilmente, ci si interrogò sul destino di quei popoli e di quelle *civitates* appartenenti all'ex *provincia* Transpadana, che, in precedenza, avevano goduto della medesima condizione delle altre *civitates* di questa regione e che erano state aggregate, adesso, alla *provincia* Narbonense come Antipolis[55], o all'Illyria come le città della Liburnia. Se una comunità ha appartenuto all'*Italia*, ciò vuol dire che essa conserverà per sempre i privilegi che vi si riconnettevano. In altri termini il *ius Italicum* fu automaticamente concesso quando, in un un momento posteriore alla *discriptio* augustea, queste città, perduta l'appartenenza all'*Italia*, conservarono, non di meno, il privilegio che avevano acquisito, ottenendo – grazie a una nuova nozione come il *ius Italicum*[56] – una piena equiparazione alle *civitates* della nostra penisola. Similmente occorreva definire la *condicio* delle terre assegnate alle numerose colonie di veterani fondate fuori dei confini dell'*Italia* al termine delle guerre civili. La concessione del *ius Italicum* – mediante, probabilmente, una *lex data*[57] – permise di risolvere una serie di situazioni problematiche, estendendo a tutte queste comunità i privilegi di cui godeva l'*Italia*[58]. Il *ius Italicum* non si limita a concedere una mera immunità fiscale, ma modifica la natura stessa della relazione con la terra. Quest'ultima, estranea adesso al *solum provinciale*, può essere alienata o acquistata *ex iure Quiritium*[59]. Insomma il conferimento del *ius Italicum* trasforma una comunità co-

---

[52] [F. 1] (D. 50.15.1pr.-10). Sul *ius Italicum*, espressione adoperata per la prima volta da Plinio il Vecchio, per la bibl. più recente v. Sherwin-White 1973², 316 ss.; De Martino 1975², 757-762; Watkins 1983, 219-336; Malavolta 1985, 2333 ss.; Malavolta 1987, 65 ss.; Watkins 1988-1989, 117-136; Hermon 2002, 209-241; altri rilievi in Vitelli Casella 2015, 1673-1680. Jacques, Scheid 1992, 311-313; Zack 2014, 247 ss. (ove una compiuta rassegna – dal Sigonius in poi – della storiografia su questo tema). Zack 2015, 27-83, 115-178. Sul *ius Italicum* nel *liber I* del *de censibus* ulpianeo sintetico quadro in Bretone 1976, 89 s.

[53] Da ultimo, in tal senso, Carlà Uhink 2017, 231.

[54] Sherwin-White 1973², 318; De Martino 1975², 759 e nt. 52. Sulla nozione di *terra Italia* v. Catalano 1962, 15 ss.; Mazzarino (II.1) 1974⁵a, 99 s.; Catalano 1978, 525 ss.; Carlà Uhink 2017, 189 ss. Sulla prima *Italia* e sull'emersione della nozione di *Italia* tra Cesare e Augusto v. il classico di Pallottino 1984, 168 ss., in part. 180 ss., 193 ss., e Massa 1996, in part. 75 ss. Notevole Russo 2012, 11 ss. Sul processo di municipalizzazione dell'*Italia* fondamentali Gabba 1994, 17 ss. e Laffi 2007, 81-117. Sull'identità italica v. Giardina 1997, 3 ss. (sul quale condivido le valutazioni di Luraschi 2000, 315 ss., in part. 317 ss.). V. anche Rampazzo 2014, 197 ss. Ulteriori rilievi in Marotta 2020a, 261-263, ove altri ragguagli. Da ultimo Capogrossi Colognesi 2020, 137 ss.

[55] Strab. 4.1.9: Von Premerstein 1918, 1240. *Contra* Sherwin-White 1973², 317 nt. 2, per il quale non esiste alcun indizio a supporto del fatto che una comunità latina potesse essere titolare del *ius Italicum*: cfr. Plin. *n.h. 3.35*.

[56] Kubitschek 1889, 105 nt.142; Degrassi 1954, 94 ss.; Mazzarino 1980, 207 s.; Gabba 1994, 26 s.

[57] Ampiamente Coriat 1997, 106 ss.

[58] Malavolta 1987, 69 s.

[59] *Supra*, nt. 43. V., in ogni caso, De Martino 1975², 760 ss.

COPIA AUTORE

stituita sul suolo provinciale in una comunità che vanta privilegi fondati sulla finzione che essa si trovi in *Italia*[60].

Non sappiamo esattamente quante città godessero di tale privilegio. Anton von Premerstein[61] ha concluso che, sebbene quasi tutte le comunità onorate in tal modo fossero colonie romane, esso non si riservò esclusivamente a queste ultime. La città di Stobi, che Paolo annovera tra le *civitates* della Macedonia con *ius Italicum*, era un *municipium civium Romanorum*[62]; Antipolis, nella Narbonense, un *oppidum Latinum*[63]. Inoltre dalla lettura del *de censibus* di Paolo emerge chiaramente come la concessione del *ius Italicum* alle colonie non fosse automatica, rappresentando, invece, un ulteriore segno di distinzione. Il giurista fa esplicitamente menzione di Antiochia, che aveva ricevuto da Antonino Pio il *ius coloniae* ma non il *ius Italicum*[64]. Era cruciale, per l'amministrazione fiscale periferica, conoscere quali *civitates* godessero di tale privilegio. Si trattava di dati indispensabili per quanti sovrintendessero ai censimenti locali, quando dovevano ripartire l'imposta tra le varie comunità di ciascuna *provincia*[65]. Le liste di Ulpiano e Paolo[66] si completano a vicenda. Il loro confronto mostra che solo tre province furono prese in esame da entrambi: la Siria Fenicia e Cava, nonché la Siria-Palestina. Da un punto di vista quantitativo, Paolo[67] parrebbe, alla luce di quel che ci è pervenuto, più preciso di Ulpiano[68]. Fa menzione di un maggior numero di città, non omettendo di includere nella sua lista le province occidentali: segnatamente la *Lusitania*, l'*Hispania Citerior*, la *Lugdunensis*, la Narbonense, la *Germania inferior* e l'*Africa proconsularis*. Omissioni, tuttavia, si rilevano anche nel suo elenco: in effetti le comunità di *Dacia*, *Pontus-Bithynia* e *Cilicia* titolari del *ius Italicum* non vengono indicate[69]. Ulpiano, vice-

---

[60] Mazzarino 1974b, 146; Triantaphyllopoulos 1963, 131; von Premerstein 1918, 1252. Quanto agli altri rapporti di diritto privato, si deve tener conto che il *ius Italicum* riguardava certamente l'inalienabilità della cosiddetta *lex Iulia de fundo dotali*; la territorialità della *lex Furia de sponsu* (Triantaphyllopoulos I 1957, 43, 141); l'*exceptio annalis Italici contractus* (Amelotti 1958, 63 e nt. 124; Amelotti 1956, 219 e nt. 114); l'*excusatio quattuor* (*trium*) *liberorum* o *tutelarum* (von Premerstein 1918, 1252; Triantaphyllopoulos 1963, 132; Triantaphyllopoulos 1974, 156); la qualifica di tesoro attribuita a una cosa o quella di santo attribuita a un luogo. Non comprendo perché De Martino 1975², 762, dubiti di tali conclusioni.

[61] Von Premerstein 1918, 1240.

[62] Von Premerstein *ibid*.

[63] Ma v., *supra*, nt. 55.

[64] Paul. 2 *de cens*., D. 50.15.8.5 (cfr. Paul 2 *de cens*., D. 50.15.8.7).

[65] Dal momento che l'imposta avrebbe dovuto essere ripartita tra le sole comunità tenute a pagarla, a esclusione, dunque, delle *póleis* libere e immuni, delle *coloniae immunes* e, ovviamente, delle *coloniae iuris Italici*.

[66] Quelle di Celso (25 *dig*., D. 50.15.6) e di Gaio (6 *ad l. Iul. et Pap*., D. 50.15.7), invece, si soffermano su punti particolari. Sebbene sia difficile ricostruire con precisione il contesto in cui questi giuristi sono stati portati a menzionare quelle comunità che godono del *ius Italicum*, sembra, a un primo sguardo, che nessuno dei due fosse specificamente interessato al problema della tassazione della terra.

[67] Nella lista paolina si comincia dall'Occidente (Spagna, *Galliae*, *Germaniae*) per giungere in Oriente (*Syriae*, Arabia), per risalire in *Macedonia*, tornare in Asia minore e concludere con l'*Africa*: Talamanca 1976, 145 e nt. 143.

[68] Ulpiano, come sottolinea Talamanca 1976, 145, accentua, rispetto a Paolo, la considerazione di *coloniae* che non hanno né immunità né *ius Italicum*: in effetti [F. 1] (§ 3) si considerino le notizie sulla *Ptolemaeensium colonia*, nel § 6 sulle *duae coloniae* della Palestina, Elia Capitolina e Cesarea. Del resto le *coloniae* nominate nei §§ 5, 7, 10 e 11 non sono contrassegnate esplicitamente come titolari del *ius Italicum*, quantunque von Premerstein 1918, 1240, le annoveri in questa categoria.

[69] Questo è, in particolare, il caso di due colonie dell'*Hispania Citerior*, situate nel *conventus* di Cartagine Nova, Accitana Gemellense e Libiosa soprannominate Foroaugusta, che secondo la testimonianza di Plinio, possedevano il *ius Italicum*.

versa, parrebbe più informato sulle circostanze che giustificarono, ogni volta, l'attribuzione di questo privilegio.

Come è noto, Friedrich Karl von Savigny[70] ravvisò nel *ius Italicum* un diritto conferito non a singoli individui ma esclusivamente a determinate comunità[71]. Ma l'iscrizione di Didyma, scoperta nei pressi di Mileto, ha riacceso, circa sessanta anni fa, il dibattito. L'epigrafe – databile probabilmente all'età flavia – riferisce una dedica posta da una certa Iulia (Gaiou), sacerdotessa di Artemide. Sua madre – *Claudia [- -]is Paula* – è detta di diritto italico (Ἰταλικοῦ δικαίου)[72]. Jean Triantaphyllopoulos[73], riprendendo, in parte, una teoria del Sigonius[74], ha sostenuto che questo privilegio le era stato conferito individualmente[75], così come accadeva nel caso della *civitas Romana*. Adrian Sherwin-White[76] ha osservato, a tal riguardo, che la presenza, in specie nelle province orientali, di individui che, quantunque titolari del *ius Italicum* o di un "similar status", non erano, comunque, originari di una *colonia*, potrebbe spiegarsi in base a quel che si ricava dall'esame di tre provvedimenti emanati tra l'età triumvirale e il principato di Domiziano[77]: alcuni soggetti, già *cives Romani* o inquadrati nella *civitas* al momento del reclutamento, forse ricevevano, all'atto del congedo, l'equivalente del *ius Italicum* quasi come una sorta di '*bonus*'. Tutto ciò al fine di distinguerli, al pari dei loro discendenti, da quei provinciali, arruolati negli *auxilia*, che, dopo l'*honesta missio*, dovevano accontentarsi esclusivamente della cittadinanza.

In ogni caso occorre sottolineare che, per il Savigny, il *ius Italicum*, proprio perché conferito a una specifica *civitas*, è del pari concesso anche a tutti i suoi cittadini. Come ha osservato Santo Mazzarino[78], esso coincide, in fondo, con il diritto a una *res publica*, ossia a una forma di diritto pubblico, che è, a un tempo, collettiva e individuale: in effetti Ulpiano, ricordando che Heliopolis ottenne da Settimio Severo *Italicae coloniae rem publicam*[79], presuppone l'equazione tra πολιτεία (nel doppio senso del diritto pubblico greco di costituzione e cittadinanza) e *res publica*. Insomma il *ius Italicum*, o *ius Italiae*, conferisce al cittadino romano una distinzione di cui altri *cives* non godono[80]. Quanto al diritto all'immunità – costantemente correlata, nei nostri studi, al *ius Italicum* – non si può neppure escludere che – nei primi tempi della

---

[70] Savigny 1850, 29 ss.

[71] V. Zack 2014, 269 ss., ove ulteriore bibl.

[72] *Dydima Inscriptions* nr. 441; Robert 1959, 658 s.; Robert 1960, 467 s.; Habicht 1960, 145 s.; Malavolta 1985, 2336.

[73] Triantaphyllopoulos 1963, 109 ss., in part. 112; Robert 1960, 467 s.: l. 5; Triantaphyllopoulos 1974, 135 ss., in part. 137. Ampia lett. su quest'iscrizione in Zack 2014, 293 ss.

[74] Sigonius 1562, 38 ss. Cfr. Zack 2014, 270 s.

[75] Triantaphyllopoulos 1963, 128; Triantaphyllopoulos 1974, 161 ss., il quale sottolinea che la nozione di *ius Italicum* personale potrebbe forse contribuire a risolvere il *puzzle* degli Εἰταλικοί di *P. Dura* 45.6.

[76] Sherwin-White 1973², 321.

[77] *FIRA*² I, 55, 1-3 (*Epistula Octaviani Caesaris de Seleuco Navarcha*: Raggi 2006; 68 (*Edicta Augusti ad Cyrenenses*), 3; 76 (a. 88) (*Edictum Domitiani de privilegiis veteranorum*).

[78] Mazzarino 1980, 193. Ampia bibl. sul tema in Kofanov 2007, 1233 ss.; Coriat 2014, 71, il quale opportunamente ricorda (facendo menzione della letteratura specialistica sul tema) che *res publica* è lemma che designa la comunità civica, con l'ulteriore precisazione, in questo caso, della sua natura giuridica.

[79] D. 50.15.1.2 [F. 1]: *infra*, p. 272. Anche Nikopolis sul Lykos in *Armenia minor*, che ha goduto del *ius Italicum*, si autorappresentava come *Italica colonia*: un testo epigrafico la celebra in tal modo: ἡ μη/τρό[πολις] καὶ δὶς / [ν]εω[κόρος] Νικοπο/λιτῶν [Ἰτ]α[λ]ικὴ κολωνία: Grégoire 1909, 35, n. 13.

[80] Mazzarino 1980, 196. Triantaphyllopoulos 1974, 153 ss., ritiene che il *ius Italicum* potesse anche esser concesso con un privilegio speciale. A loro volta le *civitates* insignite del *ius Italicum* si sottraevano al *census* provinciale. V. anche Lepore 1981, 90 e Giardina 1997, 62.

COPIA AUTORE

storia di quest'istituto, contrariamente a quel che poi si verificherà in età severiana – alcune comunità così privilegiate non di meno non ne godessero[81].

Da un differente versante la concessione del *ius Italicum* poteva favorire almeno parte dei gruppi aristocratici di una comunità. In effetti, come è noto, i senatori prendevano *domicilium* a Roma[82] ed erano tenuti, in forza di una disposizione di Traiano[83], a investire un terzo del loro patrimonio[84] in *Italia*. La trasformazione di una *civitas* in *colonia* non avrebbe, di per sé stessa, fatto ritornare i patrimonii senatori nella disponibilità delle loro comunità d'origine, né avrebbe comportato vantaggi fiscali, se non fosse stata accompagnata dal *ius Italicum*[85].

A quanto sembra, le città che godevano del *ius Italicum* non erano sottoposte al controllo amministrativo del governatore provinciale[86], ma, senza dubbio, alla sua normale competenza in materia giudiziaria.

---

[81] Così Mazzarino 1980, 198 ss., in base a un'interpretazione di Plin. *n.h.* 3.139 (*ius Italicum habent ex eo conventu Alutae, Flanates, a quibus sinus nominatur, Lopsi, Varvarini inmunesque Asseriates, et ex insulis Fertinates, Curictae*) (in questa giurisdizione hanno diritto italico gli Aluti, i cittadini di Flanona, dalla quale prende nome il golfo Flanatico; quelli di Lopsica, i Varvarini, quelli di Asseria; e, tra le popolazioni delle isole, i Fertinati e gli abitanti di Curico), che mi pare convincente. Dal momento che è impossibile attribuire a *-que* in Plin *n.h.* 3.139 valore avversativo o anche solo di differenziazione, le comunità liburniche con *ius Italicum* (tutti *municipia*) erano sette non già quattro (Aluona, Flanona, Lopsica, Varuaria): ma una soltanto di quelle sette godeva dell'immunità, quella degli Asseriates. Una prova ulteriore emerge, inoltre, da Plin. *n.h.* 3.19 *reliqua in ora flumen Tader, colonia inmunis Ilici, unde Ilicitanus sinus* (continuando lungo la costa si trovano il fiume Tader e la colonia, esente da tributo, di Ilici, da cui prende il nome di il golfo Ilicitano) se lo si pone a confronto con Paul. 2 *de cens*., D. 50.15.8pr. *In Lusitania Pacenses et Emeritenses iuris Italici sunt. idem ius Valentini et Licitani habent: Barcinonenses quoque ibidem immunes sunt*. [Nella *Lusitania* Pacensi ed Emeritensi sono <titolari> del *ius Italicum*. <Godono> del medesimo status (*ius*) Valentini e <I>licitani. I Barcinonensi, nello stesso luogo [ossia nella stessa *provincia*] sono esonerati <dal pagamento del tributo>]. In effetti, se si accetta la correzione del Cuiacio, Licitani dovrebbe leggersi Ilicitani. Dovremmo presumere, di conseguenza, che questa *colonia* originariamente era stata *immunis*, senza godere del *ius Italicum*, ottenendolo soltanto in séguito. Nel Tardo Impero, quando la capitazione, nella sua nuova dimensione, fu universalmente estesa, il *ius Italicum* continuò a sussistere per Costantinopoli (sugli aspetti giuridici della sua fondazione e, dunque, anche del *ius Italicum*, v. Tondo 1999, 255-268; Tondo 2010, 125 ss.). Ma ciò non implicava l'immunità, l'esenzione dal pagamento del tributo, che avrebbe comportato l'esonero delle campagne di questa città dalla capitazione. Come sottolineava Sozomeno (7.9.3) questo *ius* permetteva, piuttosto, che i συμβόλαια (*mancipatio* e *in iure cessio*) si svolgessero secondo il costume dei Romani d'Italia. Insomma, tra i Flavi e Commodo, si compì, secondo il Mazzarino, un processo, per cui le città di *ius Italicum*, che prima potevano anche non essere immuni, lo furono, invece, costantemente. Von Premerstein 1918, 1239, presumeva che il *ius Italicum* conferisse alla comunità un certo grado di autonomia amministrativa, in particolare nei confronti del governatore provinciale. Quindi il *ius Italicum* non va confuso con l'*immunitas*: da un lato, il *ius Italicum* copriva una serie di privilegi più grandi di quest'ultimo, dall'altro l'*immunitas* poteva benissimo essere concessa a una città estranea al *ius Italicum*. Sul persistente rilievo del *ius Italicum* in età tardoantica v. Mazzarino 1974b, 99 ss., 133 ss., 143 ss.

[82] Paul 45 *ad ed*., D. 1.9.11.

[83] Plin. *ep*. 6.19: cfr. Sherwin-White 1985[3], 376 ss. Questa disposizione attenuava, forse, una norma di Cesare, in forza della quale i detentori di grandi patrimoni, che ne impiegavano parti considetnti in mutui feneratizi e, dunque, anche i senatori avrebbero dovuto avere due terzi delle sue proprietà immobiliari in *Italia*: Tac. *Ann*. 6.17; Suet. *Tib*. 48: Mazzarino 1986, 146 ss.; D'Alessio 2018, in part. 106 ss., ove altri ragguagli.

[84] Poi ridotto a un quarto: HA. *Marc*. 11.8 *leges etiam addidit de vicensima hereditatum, de tutelis libertorum, de bonis maternis et item de filiorum successionibus pro parte materna, ut qu[a]e senatores peregrini quartam partem in Italia possiderent*. (Emanò inoltre nuove leggi concernenti l'imposta sull'eredità, sulla tutela dei liberti, sui beni materni, e parimenti sulla successione dei figli nel possesso dell'eredità materna, e sull'obbligo dei senatori di origine straniera di investire un quarto del loro patrimonio in Italia).

[85] Grelle 1973, 90.

[86] Sen. *ep*. 91.10; Plin. *ep*. 10.47.1; 10.48: v., *supra*, nt. 81.

COPIA AUTORE

Come abbiamo già sottolineato, nella visione dei giuristi – in Gaio per esempio[87] –, conquista e contribuzione forzata rappresentano due distinte fasi della sottomissione di un territorio. Cicerone[88], in un celebre passo delle *Verrine*, aveva definito, valutando, invero, la peculiare realtà della Spagna e di gran parte delle popolazioni puniche dell'*Africa*, il *tributum* come la ricompensa del vincitore e come la pena imposta al popolo sconfitto, costretto, d'ora in poi, a scontare le conseguenze della guerra che esso aveva intrapreso contro i *Romani* (*uictoriae praemium ac poena belli*)[89]. Benché i suoi giudizi di valore siano di segno opposto rispetto a quelli dell'Arpinate e – come pare – di Gaio, anche Tertulliano condivide, in fondo, il loro medesimo punto di vista:

> Tert. *apol*. 30.2 *Recogitant quousque uires imperii sui ualeant, et ita Deum intellegunt*: *aduersus quem ualere non possunt, per eum ualere se cognoscunt*. *Caelum denique debellet imperator, caelum captiuum triumpho suo inuehat, caelo mittat excubias, caelo uectigalia imponat*. *Non potest*.
>
> Ripensano fino a che punto giungano le forze del loro impero, e così comprendono Dio; riconoscono di avere il potere mediante colui contro il quale non hanno potere. Insomma, l'imperatore debelli il cielo, conduca nel suo trionfo il cielo come prigioniero, mandi le sue guardie al cielo, imponga un tributo al cielo: non può.

Nel tempo, secondo l'Apologista[90], l'annientamento del nemico e la conquista di una regione precedono l'occupazione militare e l'introduzione dell'imposta. Una *provincia*, in quanto tri-

---

[87] *Supra*, nt. 43.

[88] Cic. *2 Verr*. 3.12 *Inter Siciliam ceteras que provincias iudices, in agrorum vectigalium ratione hoc interest, quod ceteris aut impositum vectigal est certum, quod stipendiarium dicitur, ut Hispanis et plerisque Poenorum quasi victoriae praemium ac poena belli, aut censoria locatio constituta est, ut Asiae lege Sempronia*. (Ecco, signori giudici, la differenza esistente tra la Sicilia e le altre province per quel che riguarda le imposte fondiarie: le altre, come per esempio le Spagne e la maggior parte delle popolazioni puniche, devono pagare un tributo fisso detto stipendium – una sorta di ricompensa per la nostra vittoria e punizione per la guerra fattaci –, oppure l'Asia in forza della legge Sempronia, un canone fisso, la cui riscossione viene messa all'asta dai censori).

[89] Cerami 1986; Lo Cascio 2000, 178 nt. 5.

[90] Cfr., inoltre, Tac. *Agr*. 30.7-31.4 *Auferre trucidare rapere falsis nominibus imperium, atque ubi solitudinem faciunt, pacem appellant. Liberos cuique ac propinquos suos natura carissimos esse voluit: hi per dilectus alibi servituri auferuntur; coniuges sorores que etiam si hostilem libidinem effugerunt, nomine amicorum atque hospitum polluuntur. Bona fortunae que in tributum, ager atque annus in frumentum, corpora ipsa ac manus silvis ac paludibus emuniendis inter verbera et contumelias conteruntur. nata servituti mancipia semel veneunt, atque ultro a dominis aluntur: Britannia servitutem suam cottidie emit, cottidie pascit. ac sicut in familia recentissimus quisque servorum etiam conservis ludibrio est, sic in hoc orbis terrarum vetere famulatu novi nos et viles in excidium petimur; neque enim arva nobis aut metalla aut portus sunt, quibus exercendis reservemur*. [Rubare, massacrare, rapinare, questo essi, con falso nome, chiamano impero e là dove hanno fatto il deserto, dicono d'aver portato la pace. La natura ha voluto che ciascun uomo considerasse figli e parenti come le persone più care: questi a noi sono portati via dalle leve, destinati a servire in luoghi lontani; le nostre mogli e le nostre sorelle, anche se sfuggono alle brame dei nemici, restano pur contaminate da coloro che si chiamano ospiti e amici. I beni (del patrimonio) si consumano in imposte, il frutto annuale dei campi in tributi di grano, gli stessi nostri corpi e le nostre braccia si logorano, tra le percosse e gli insulti, nel fortificare selve e paludi. Gli schiavi nati sono messi in vendita una sola volta e sono nutriti dal padrone, la Britannia, invece, compera ogni giorno la sua servitù e la nutre. E come in una famiglia l'ultimo venuto fra gli schiavi è oggetto di scherno anche ai suoi compagni, così in questa antica famiglia di servi del mondo, noi gli ultimi venuti, e per di più senza valore, siamo destinati a morire, poiché noi non abbiamo né campi, né miniere né porti, per lavorare i quali i Romani ci debbano conservare].

COPIA AUTORE

butaria, deve sottomettersi, a differenza – occorre presumere – dell'*Italia*, al pagamento dei *vectigalia*[91]. Anche a Gaio, del resto, imposizione fondiaria e signoria del popolo o del principe sulle province[92] apparivano fenomeni strettamente correlati tra loro. Nella visione dei grammatici, che si rispecchia, in fondo, in quella dei giuristi, *provincia* è termine che, di per sé stesso, evoca la piena sottomissione dello sconfitto[93]. Una visione che trova conferma perfino negli *Oracoli Sibillini* e, dunque, in scritti composti – se si guarda ai sentimenti nutriti nei confronti del dominio romano – sul fronte opposto dell'ecumene imperiale di quel tempo. I loro autori, Giudei e cristiani influenzati dalle letterature profetiche popolari d'Asia Minore e di Siria, descrissero i rapporti tra governanti romani e sudditi come un'ingrata servitù[94], nella quale il tributo conservava integralmente il suo carattere vessatorio di sopraffazione[95].

Alla fine del II secolo d.C., in *Africa proconsularis*, Tertulliano documentò con toni vivaci le divaricazioni di *status* che connettevano il pagamento del tributo alla soggezione giuridica di un certo numero di individui:

> *ad nat.* 1.10.23 *Sed enim <agri tri>buto onusti uiliores, hominum capita stipendio censa ign<obiliora> (nam hae sunt captiuitatis notae, <poenae>): dei uero, qui magis tr<ibutarii>, magis sancti; immo, qui magis sancti, magis tributarii.*
>
> Ma i campi su cui grava un tributo hanno meno valore, gli uomini sottoposti a imposta valgono meno [questi infatti i marchi di infamia dei prigionieri (degli sconfitti); al contrario, quanto più alto è il tributo che grava sugli dèi, tanto più sono santi; anzi, quanto più sono santi, tanto più sono soggetti a tributo.
>
> *apol.* 13.6 *Sed enim agri tributo onusti uiliores, hominum capita stipendio censa ignobiliora, nam hae sunt notae captiuitatis; dei uero, qui magis tributarii, magis sancti; immo qui magis sancti, magis tributarii.*
>
> E mentre le terre gravate da tributo sono di minor valore (rispetto alle *pretiosores*, i *fundi Italici*, i quali, in quanto *res mancipi*, sono sottratte all'imposta fondiaria) e le teste degli uomini soggette a tributo sono meno stimate (rispetto a quelle dei *cives Romani*), perché sono questi dei segni della sconfitta; invece, più gli dèi sono soggetti a tributi, più sono santi, o meglio, più sono santi e più sono soggetti a tributi.

Al pari dei campi su cui grava il tributo – che hanno minor valore di quelli che vi sfuggono – gli uomini sottoposti a imposta vivono, rispetto ai cittadini romani *immunes*[96], in una con-

---

[91] V., *infra*, Tert. *ad nat.* 1.10.23 e *apol.* 13.6.

[92] Grelle 1963, 65 ss.

[93] Si coglie, a tal riguardo, un'autentica regolarità: il nesso inscindibile tra vittoria, sconfitta e sottomissione. Cfr. Fest., 253 Lindsay *provinciae appellantur quod populus Romanus eas provicit, id est ante vicit*. V. Grelle 2004b [1990], in part. 333 s.

[94] *Orac. Sibyl.* 8.87.

[95] Nel libro ottavo, la vittoria futura di un re d'Oriente coincideva con la condanna di Roma e dell'*Italia* a restituire all'Asia i tesori maltolti. Cfr., inoltre, *orac. Sibyl.* 3.350 ὁππόσα δασμόφορου Ἀσίης ὑπεδέξατο Ῥώμη, (…). [quante ricchezze Roma ricevette dall'Asia tributaria, (…)].

[96] *Supra*, p. 137.

dizione deteriore (*capita … ignobiliora*[97]). È questo, infatti, lo stigma dello sconfitto, la *nota* che attesta la sua sottomissione. Viceversa, quanto più alto è il tributo che si impone agli dèi, tanto più essi sono santi; anzi, quanto più sono santi, tanto più sono soggetti a tributo.

Le parole dell'apologista presuppongono due piani paralleli: da un canto i *tributarii*, dall'altro i *cives Romani*; da una parte i *fundi immunes* o *iuris Italici*, dall'altra gli *agri tributo onusti*. Lo *status* politico-giuridico dei *tributarii* appare deteriore se lo si commisura alla condizione dei *Romani*[98] membri di comunità *liberae et immunes*[99]. Il confronto tra *fundi Italici* e *agri tributo onusti* può assumere significati sensibilmente differenti a seconda che il suolo provinciale dei campi soggetti a tributo – suscettibile di divenire oggetto di appropriazione privata ma in base a un titolo giuridico radicalmente differente[100] dal *dominium ex iure Quiritium* – si compari con un suolo di tutt'altra natura: vale a dire o con terreni assimilati agli *agri Romani* a seguito della concessione del *ius Italicum*[101], o forse – dal momento che Cartagine (la città dell'apologista) sarebbe stata (fino al 198[102]), una *colonia immunis*[103] e *immunes* erano, sin dalla nuova deduzione di Ottaviano del 29 a.C., i campi della sua vasta *pertica* concessi ai coloni romani provenienti

---

[97] *Ignobiliores* (*ignobiliora*) indica il contrario di *nobiliores* (*nosco*). *Ignobiliores* sono quegli uomini che perdono o che non hanno mai goduto d'alcuna stima o dignità sociale. V. Waltzing 1984², 100.

[98] V., per un interessante termine di confronto, Petr. *sat*. 57.4.

[99] Marotta 2004, 54.

[100] Agennius Urbicus ex Frontino parla, a tal riguardo, di *alia condicione*: *Grom*., ed. Lachmann, I. 35.13 e ss. = Thulin 23.5 *et stipendiarios <agros> qui nexum non habent, neque possidendo ab alio quaeri possunt; possidentur tamen a privatis, sed alia condicione; et veneunt, sed nec mancipatio eorum legitima potest esse* (*supra*, nt. 43). Il termine *nexum* significa, nell'espressione *nexun habere*, lo statuto della terra sottomessa al *ius Quiritium* cristallizzato dalle XII Tavole. Queste terre erano – potremmo dire – di piena proprietà privata. V., per un esame approfondito del problema, Capogrossi 2002, 193 s. e Behrends 2005, 210.

[101] Ma è improbabile che, al momento della composizione dell'*ad nationes* e dell'*apologeticum* Cartagine avesse già ottenuto quest'ambito privilegio. In effetti l'*ad nationes* (come emerge da 1.17.4, un passo nel quale si allude alle campagne militari condotte da Settimio Severo contro Pescennio Nigro e Clodio Albino, con un preciso riferimento alla battaglia di Lione combattuta il 19 febbraio 197) è stato scritto nei primi mesi del 197. E anche l'*apologeticum* è certamente di poco posteriore a questa data. Sul punto v. Moreschini 2006, 159-169, in part. 165 ss.; Moreschini 2006, 341 s.; Moreschini 2007. Se si accoglie quest'ipotesi (contestata, invero, sulle orme di alcune congetture di Marta Sordi, da Minelli 2000, 187-189, che si orienta – ma per il solo *apologeticum* – verso il 199-201) le conclusioni di Cataudella 1987, 125, appaiono smentite *in limine*. Questi fonda l'intera sua ricostruzione sulla base del presupposto che l'*apologeticum* sarebbe stato composto dopo il 202. Ma l'a. di questo saggio, peraltro pregevole, non si interroga nemmeno sul rapporto tra *ad nationes* e *apologeticum*, né ritiene opportuno citare il primo di questi due scritti tertullianei. Ma v. Dupuis 1996, 57 ss., il quale, con argomenti degni di essere presi in considerazione, ritiene inverosimile un'attribuzione del *ius Italicum* a Cartagine anteriore al 211.

[102] Paul. 2 *de cens*., D. 50.15.8.11 *In Africa Carthago, Utica, Leptis Magna a divis Severo et Antonino iuris Italici factae sunt*. (In Africa Cartagine, Utica e Leptis Magna sono state erette a <*coloniae*> di *ius Italicum* dai divini Severo e Antonino). Ma questa testimonianza non può essere assunta come prova del fatto che la concessione del *ius Italicum* a Cartagine debba essere datata al periodo della co-reggenza di Settimio Severo con i figli Caracalla e Geta. Così Dupuis, 1996, 57-65.

[103] Cfr. *AÉ*, 1963, 94 (pp. 20-21), che, per l'appunto, attesterebbe l'esistenza di un [*de*]*fensor immunitatis perticae Carthaginiensium*. La parola *pertica* – che designa l'omonimo strumento dell'agrimensore – rappresenta la parte centuriata o assegnata di una *colonia* e, per estensione, il territorio della medesima. La portata del beneficio dell'*immunitas* fu forse ulteriormente ampliata da Settimio Severo prima del 202-205: a tale iniziativa parrebbero alludere le monete recanti la legenda *Indulgentia Augg. in Carthaginem*. L'estensione di questo privilegio – che comportava l'esenzione totale dai tributi – fu concessa, forse, per compensare la città della riduzione territoriale della sua *pertica* e della conseguente contrazione dei *vectigalia* a séguito dell'istituzionalizzazione dei nuovi municipî creati per unire in una sola comunità le antiche *civitates peregrinorum* con i *pagi civium Romanorum* siti, per l'appunto, nell'antica *pertica* della colonia cartaginese. V. Jacques, Scheid 1992, 312.

COPIA AUTORE

dalla penisola[104] – con i *fundi* di questa lunga[105], ma a volte angusta, striscia che, inoltrandosi, a sud, verso l'interno per più di cento chilometri[106], intersecava i territorî di un cospicuo numero di comunità, in origine tutte *peregrinae*, al pari della della maggioranza delle loro popolazioni. Nel corso del tempo si costituirono *pagi* di coloni *cives Romani*[107], incistati, come *énclaves*, nelle preesistenti *civitates* puniche e numidiche. Così (e in tal modo si coglie davvero il senso del rilievo tertullianeo) vivevano, gli uni accanto agli altri, indigeni – soggetti per intero al pagamento dell'imposta fondiaria, nonché, a maggior ragione se *peregrini*, al *tributum capitis*[108] – e *coloni* romani della *pertica Carthaginiensis*, largamente privilegiati rispetto ai loro vicini[109].

Se l'apologista ha considerato la contestuale esistenza di comunità peregrine e romane appartenenti al medesimo quadro territoriale e, dunque, la frastagliata realtà della *provincia* nella quale viveva, chiunque avrebbe colto il senso della sua allusione a suoli, a volte, di eguale valore sul piano agronomico (perché sovente contigui gli uni agli altri), ma nettamente distinti in ragione delle loro rispettive condizioni giuridiche e fiscali.

2. *La compilazione e i problemi palingenetici*

Del *de censibus* – un'opera di medie dimensioni, della quale, per il tramite esclusivo della compilazione giustinianea, sono purtroppo pervenuti unicamente sette frammenti di varia lunghezza[110]

---

[104] Broughton 1969, 265-275; Poinssot 1962, 55-76; Gascou 1988, 67-80; Christol 2005, 85-98.

[105] Mastino, Porcheddu 2006, 144 s.

[106] Ben al di là, dunque, della *Fossa Regia,* una struttura composta di un antico fossato e di una strada militare, che, allungandosi dalla foce del a *Thabraca* (Tabarka), scendeva poi verso sud, passando a nord di *Thugga* (Dougga) e raggiungendo infine, dopo aver aggirato il Djebel Zaghouan, la costa sulla piccola Sirte (Golfo di Gabès) a *Thaenae* (Henchir Tina): cfr. Broughton 1969, 265 ss. *Thugga*, ove era costitutito – ben oltre la metà del II secolo d.C. – un *pagus* di *cives Romani*, si situa a più di centoventi chilometri da Cartagine.

[107] Sui *pagi Romani* della *pertica Carthaginiensis* e le finitime *civitates peregrinae* v. Luzzatto 1973 = 1984, 489-508, ove precedente lett. V. Capogrossi Colognesi 2002, 64 s. e nota 60; Aounallah 2010, in part. 59-118; Gagliardi, 2015, 353-370, in part. 360-364. Qualche altro rilievo in Aounallah-Maurin 2013, 27-55. In ogni caso, sul piano generale, accedo alle conclusioni di Jacques, Scheid 1992, 319 s.

[108] Ma è pur sempre possibile che Tertulliano intendesse riferirsi ai terreni non *immunes*, quanto meno prima della concessione del *ius Italicum*, della stessa Cartagine, quelli cioè appartenenti, in origine, a coloro i quali, sebbene non fossero giunti dall'*Italia*, erano stati egualmente integrati, nella comunità, nel corso del processo di costituzione della *colonia*.

[109] Tertulliano descrive, del resto, una realtà istituzionale e sociale destinata, di lì a poco, a essere radicalmente sovvertita (come si è già osservato: *supra*, ntt. 101 e 102) da alcuni decisivi provvedimenti severiani. A tal riguardo Jacques 1991, 583-606, riconsiderando le fasi del processo di municipalizzazione dell'Africa proconsolare al tempo di Settimio Severo, ha concluso che il titolo di *municipium liberum* – come è, per l'appunto, il caso di Thugga – portato da alcuni centri ricompresi, prima del suo smantellamento, nell'antica *pertica Carthaginiensis*, non intendeva enfatizzare una presunta liberazione dalla soggezione nei confronti di questa prestigiosa colonia romana. A suo avviso il termine *liberus* si riferiva, piuttosto, all'estensione anche ai nuovi municipî dei privilegi – in primo luogo l'immunità fiscale – di cui avevano goduto fino ad allora soltanto Cartagine e i suoi *coloni* abitanti nei *pagi* costituiti nel territorio della *pertica*. Sul tema anche Aounallah 2010, 142-155.

[110] D. 50.15.1; D. 1.9.12; D. 50.15.3; D. 50.15.4; D. 41.1.34; D. 47.15.7; D. 44.7.26. Cîrjan 2004, 13, appoggiandosi all'*auctoritas* di Bleicken 1974, 383 s., a proposito del titolo D. 50.15 scrive: "La lecture de ces fragments nous fait l'image d'une mauvaise conception de la rédaction: il est bien évident qu'il n'y a aucune systématisation, ni géographique, ni chronologique. Bien plus, les informations ne coincident que partiellement, ceux qui rend évident le traitement incomplet et superficiel de la matière". Ma in tal modo, evidentemente, non si tiene conto del fatto che i compilatori, anche in questo caso, si sono attenuti alle consuete regole che hanno presieduto allo spoglio delle opere giurisprudenziali.

– sappiamo, invero, molto poco. Fatta questa premessa – constatata, cioè, la scarsezza delle testimonianze disponibili – parrebbe, almeno a un primo sguardo, illusorio tentare di individuarne gli snodi principali: quelli attorno ai quali il giurista decise di disporre i materiali normativi da lui raccolti. Non di meno – sebbene, in più di un caso, sia arduo oltrepassare la soglia della congettura – esistono indizi che permettono di formulare ipotesi più persuasive di altre.

Sul piano palingenetico nulla o quasi si ricava dal confronto con la teoria bluhmiana delle masse e con le sue successive revisioni. L'opera, nel procedimento di compilazione, è stata letta dai commissari addetti allo spoglio della *massa Sabiniana*: sicché risulta interdetta, *in limine*, l'ipotesi di una lettura contestuale con i *libri de censibus* di Paolo, che appartengono, invece, alla *massa edictalis*[111]. Si tratta, nel complesso, di due lavori che non trovano un posizionamento certo. Se si presta fede alla ricostruzione di Dario Mantovani[112], ciò vale tanto per il *de censibus* di Ulpiano, che l'ordine Bluhme-Krüger colloca al n. 13 della *massa Sabiniana*, quanto per quello di Paolo, posto al n. 159 di quella 'edittale'. Invero non è possibile andare oltre la generica constatazione che essi vennero letti nella parte finale dell'attività della propria commissione. Tony Honoré da parte sua, pur accettando la sede del primo, riteneva, al contempo, che, quanto al secondo (il paolino), occorresse ricollocarlo in un'altra massa[113]. Dario Mantovani, più recentemente, ha sottolineato, prendendo in esame le sequenze degli scritti giurisprudenziali nelle masse bluhmiane, così come esse sono state proposte a corredo delle edizioni ottocentesche e novecentesche del Digesto, "che si può avere l'impressione che (...) costituiscano una serie numerica rigorosa", nella quale "i numeri si succedono secondo un ordine necessario". In realtà esclusivamente "la posizione delle opere maggiori è sicura. Per una parte non piccola di opere, non siamo", invece, in grado "di accertare in quale punto della serie esse furono lette. Per alcune non siamo sicuri nemmeno a quale massa appartenessero". È questo il caso dei *libri de censibus*:

10. Ulpianus 10 *disputationes*
11. Ulpianus 10 *de omnibus tribunalibus*
12. Ulpianus 6 *opiniones*
13. Ulpianus 6 *de censibus*

A un primo sguardo potremmo pensare di trovarci innanzi a "due gruppi simmetrici perfettamente scanditi", a due insiemi di scritti rispettivamente di dieci e di sei *libri*. Ma così non è: "in questa serie c'è un intruso: la posizione del *de censibus* ulpianeo non è affatto al n. 13 (come figura nell'*Ordo* Bluhme-Krüger), bensì molto più in là nello scaffale" dei compilatori. Il Digesto – lo abbiamo poc'anzi rilevato – di quest'opera conserva soltanto sette frammenti. I primi quattro, nella sequenza del Lenel (cui anch'io accedo), appartengono tutti al titolo D. 50.15 (*de censibus*): il loro esame può, al più, confermare che "si tratta di un'opera di *massa Sabiniana*". I frammenti 6 e 7 parrebbero trovare, invece, una precisa posizione bluhmiana: in effetti il primo ([F. 6] - D. 47.15.7) conclude il titolo *de praevaricatione*,

[111] Cossa 2018a, 480 ss. (ove ulteriori ragguagli).
[112] Mantovani 1987, 90 e 96.
[113] Honoré 1978, 152 e 160.

mentre il secondo ([F. 7] - D. 44.7.26), nel titolo *de obligationibus et actionibus*, chiude, comparendo per ultimo, la serie dei ventisei frammenti di *massa Sabiniana*[114]. Tony Honoré ha sostenuto che questi due testi risultano inservibili per stabilire la posizione del *de censibus* nell'*Ordo*: a suo giudizio, proponendo entrambi un «contenuto generalizzante», devono la loro posizione a uno spostamento volontario dei compilatori, sovente inclini a chiudere masse o titoli con frammenti che propongono regole di siffatto carattere, così come, per esempio, accade nel titolo *de furtis*[115]. Questi rilievi, secondo Dario Mantovani[116], non possono ritenersi persuasivi, dal momento che concedono la propria preferenza a un testo (D. 47.2.93) «che è sicuramente fuori ordine, essendo stato incluso in una catena, mentre i due frammenti ritenuti da Tony Honoré fuori ordine, poiché sarebbero stati posti volontariamente in chiusura in quanto generalizzanti», tali in realtà non sono[117]. In effetti, a ben vedere, mentre Ulp. 38 *ad ed*., D. 47.2.93 esprime davvero un valore generalizzante, perché il suo contenuto si proietta sull'intero titolo *de furtis*, mutandone il significato [*Meminisse oportebit nunc furti plerumque criminaliter agi* (occorrerà ricordare che il più delle volte si agisce per furto sul piano criminale)] al pari di Hermog. 5 *epitom*., D. 47.10.45 nel titolo *de iniuriis et famosis libellis* [*De iniuria nunc extra ordinem ex causa et persona statui solet* (adesso si suole giudicare dell'*iniuria* anche *extra ordinem* a seconda della causa e della persona)], i frammenti 6 (D. 47.15.7) e 7 (D. 44.7.26) del *de censibus* non definiscono una regola generalizzante, concepita in maniera tale da connotare, sul piano normativo, l'intero titolo nel quale essi furono collocati. Invero, quantunque i frammenti 6 e 7 elaborino entrambi una regola generale, si tratta pur sempre di asserzioni che non si proiettano oltre sé stesse. Proprio per questo non si comprenderebbe perché disporli in chiusura, se la loro posizione non corrispondesse a quella originaria dell'ordine bluhmiano[118]. Invero esclusivamente la collocazione di [F. 5] {D. 41.1.34: *Hereditas enim non heredis personam, sed defuncti sustinet, ut multis argumentis iuris ciuilis comprobatum est*. [L'eredità non interpreta il ruolo dell'erede ma del defunto, così come è stato comprovato con molti argomenti del *ius civile* (del sapere dei giuristi)]} – che, a un primo sguardo, parrebbe, invece, suonare a conferma della decisione di inserire il *de censibus* ulpianeo al n. 13 nella sequenza dell'*Ordo* Bluhme-Krüger[119] – potrebbe spiegarsi con uno spostamento volontario dei compilatori: in altre parole – quantunque si tratti (lo sottolineo) soltanto d'una congettura – azzarderei l'ipotesi che essi abbiano di proposito accostato D. 41.1.34 alla parte finale di Ulp. 4 *disp*., D. 41.1.33.2 per la prossimità dei temi presi in esame dai due frammenti.

Quanto alle sequenze della palingenesi del *de censibus*, le scelte di Otto Lenel[120] paiono, anche a una disamina approfondita, del tutto plausibili. Invero, su sette frammenti pervenu-

---

[114] Mantovani 2006, 306 s.

[115] Honoré 2004, 30.

[116] Mantovani 2006, 308. Di conseguenza la sequenza riferita in epigrafe darebbe stata, in realtà, tale: 10. Ulpianus 10 *disputationes*; 11. Ulpianus 10 *de omnibus tribunalibus*; 12. Ulpianus 6 *opiniones*.

[117] Mantovani 2006, 308.

[118] Mantovani 2006, 308 e nt. 6. Altri rilievi in Cossa 2018, 474 ss.

[119] In effetti, nel titolo *de adquirendo rerum dominio*, il frammento segue al 33, escerpito dal IV libro delle *disputationes* di Ulpiano, precedendo un altro (n. 35) tratto dal VII libro delle *disputationes* del medesimo giurista.

[120] Lenel 1889.II, 24-25.

tici, soltanto in due circostanze, per il libro II ([F. 2] = Lenel 20 = D. 1.9.12pr.-1; [F. 3] = Lenel 21= D. 50.15.3pr.-1) e per il *Liber IV* ([F. 5] = Lenel 23 = D. 41.1.34); [F. 6] = Lenel 24 = D. 47.15.7), si constata la presenza di altrettante occorrenze. Negli altri, viceversa, ricorre sempre e soltanto un'unica citazione per ciascun libro (I, III e V[121]). Il Lenel, verosimilmente, si è attenuto, anche in quest'occasione, al suo consueto *modus operandi*, disponendo i testi nel medesimo ordine nel quale egli li leggeva scorrendo i *libri* del Digesto. Ciò nonostante, quanto meno nel caso dei frammenti 2 e 3, si può addurre un ulteriore indizio di ordine sostanziale in grado di avvalorare la sua scelta palingenetica: in effetti, come meglio vedremo in séguito[122], è probabile che Ulpiano, nel comporre parte o gran parte del *Liber II*, abbia descritto la complessa e stratificata società imperiale del proprio tempo, procedendo dal vertice della piramide e, dunque, in primo luogo dall'ordine senatorio ([F. 2] = Lenel 20 = D. 1.9.12pr.-1), per poi concludere la propria trattazione, soffermandosi sui *provinciales* soggetti al pagamento del testatico ([F. 3] = Lenel 21 = D. 50.15.3pr.).

3. *Census e fiscalità provinciale*

Quanto ai contenuti sostanziali del *de censibus*, come si sottolineava poc'anzi, non è possibile, il più delle volte, oltrepassare la soglia della congettura. Non di meno, pur procedendo costantemente da quei pochi frammenti che la compilazione giustinianea ci ha trasmesso, è possibile cogliere alcuni snodi fondamentali di quest'opera di medie dimensioni.

Nel tempo i meccanismi di esazione consentirono agli apparati amministrativi di perseguire i loro principali obiettivi: drenare risorse dalle province per finanziare le spese della corte imperiale, garantire il sostentamento dell'esercito o nutrire la *plebs frumentaria* dell'*urbs*. Riscuotere le imposte presuppone necessariamente una raccolta accurata di tutte le informazioni disponibili sulle dimensioni effettive della popolazione di *provinciae* e *civitates* e sulle loro capacità contributive. Il *de censibus*, un'opera della quale quasi nulla sappiamo e che quasi scompare nell'orizzonte della monumentale produzione letteraria di Ulpiano, fornì forse al giurista l'occasione di riflettere su questi problemi.

La parola *census* poteva assumere, nella lingua del diritto e dell'amministrazione di età antonina e severiana, significati a volte sensibilmente differenti. Essa indica, senza dubbio, le procedure del censimento, ma rivestì anche altre accezioni, innanzi tutto quella di *origo*, il luogo nel quale ciascuno avrebbe dovuto, in linea di principio, sostenere i *munera* che gli compevano ed effettuare la *professio censualis*[123]. In altre circostanze, invece, tale termine compare come sinonimo di patrimonio[124]. In un quadro più ampio, nel generico senso di inizio, *census* può sostituirsi, ancora una volta, ad *origo*[125]. Anche *censeri*, oltre a denotare la condizione di chi è iscritto sulle liste compilate dai *censores* o

[121] Del VI nulla ci è pervenuto.
[122] *Infra*, p. 165 ss.
[123] Plin. *ep.* 10.6. Cfr. Tert. *apol.* 7.3, 10.6, 21.27.
[124] V. *infra*, nt. 269.
[125] Cfr. *apol.* 12.5; 15.6; 21.21; 39.8: cfr. Waltzing 1984², 61. Altri rilievi in Marotta 2020c, in part. 115.

dal *princeps* o, nel caso dei *census* provinciali, dai *censitores*, si utilizza sovente nel valore di *originem ducere*[126].

L'analisi storica dei pochi frammenti del *de censibus* trasmessici dai compilatori e, a maggior ragione, dei contenuti che Ulpiano distribuì nelle sue differenti sezioni di fatto impone, preliminarmente, a chi intenda studiare i frammenti di quest'opera una rassegna dei principali problemi della fiscalità nell'età del principato[127]. In effetti ho la sensazione che questi *libri*, sebbene non coincidessero con quel che, recuperando una nota e fortunata immagine di Claude Nicolet[128], potremmo definire un 'inventario del mondo' o dell'Impero, intendessero non di meno indicare i procedimenti da seguire e i criteri generali cui attenersi per predisporlo e per aggiornarlo nel corso del tempo. Sulla loro struttura complessiva possiamo formulare soltanto poche, vaghe e incerte congetture. Una, a mio giudizio, non pare del tutto inverosimile. In un paragrafo di [F. 4] [*Illam aequitatem debet admittere censitor, ut officio eius congruat* (il *censitor* deve osservare quell'equità che si conforma al proprio dovere)][129], il giurista si rivolge in prima persona al *censitor* incaricato di sovrintendere alle operazioni del censimento in una certa provincia[130]. Salta sùbito agli occhi come, in questo contesto, Ulpiano proponga a un 'funzionario' – il più delle volte o lo stesso governatore provinciale o un *legatus Augusti* di rango consolare incaricato di sovrintendere a quest'operazione in aree geografiche ancor più estese[131] – il modello di comportamento cui occorre conformarsi, prendendo spunto da una fonte normativa identificabile o con un'*epistula* imperiale o, più verosimilmente, con una sezione dei *mandata*. Gli elementi testuali, di cui disponiamo, non ci permettono, ovviamente, di procedere oltre in

---

[126] Ter. *apol*. 12.5: cfr. Waltzing 1984², 96. Come abbiamo posto in evidenza, *census*, sovente, compare come mero sinonimo di *origo*: così, per esempio, in Plinio il Giovane, il quale, rivolgendosi a Traiano (*ep*. 10.6.1), osservò che egli, nel momento in cui si rivolse ai liberti imperiali che sovrintendevano – occorre presumere – al *commentarius civitate Romana donatorum*, per iscrivervi il nome dello *iatraleiptēs* Harpocras, dichiarò, in base alle direttive del *princeps*, l'età e il *census* (ossia l'*origo*) di quest'ultimo: *sed cum annos eius et censum, sicut praeceperas, ederem, admonitus sum a peritiorubus debuisse me ante ei Alexandrinam civitatem impetrare, deinde Romanam, quoniam esset Aegyptius*. V., a tal riguardo, Marotta 2017b, 172-198, in part. 177 ss. Anche Tertulliano – in *de anima* 39-41, un Trattato che rappresenta un ideale proseguimento del non pervenutoci *de censu animae* – al di là delle apparenze fa uso di una nozione (il *ius originis*) che disciplina, nell'ordine giuridico romano, la trasmissione della cittadinanza, *in primis* di quella locale, e degli *status*. È l'istituto che sovrintende al principale meccanismo delle operazioni del censimento. Il dispositivo, che lo regola, null'altro è che la filiazione civica e di conseguenza, nel caso dei *cives Romani*, la *patria potestas*. Tertulliano, nei §§ 39-41 del *de anima*, precisa che soltanto una seconda nascita, quella che ha origine dall'acqua e dalla suprema virtù, conduce, eliminata la cortina della precedente corruzione, l'anima alla luce e, attraverso la rinascita in Cristo, a una nuova *professio*, cui consegue, una volta espletate le operazioni del *census*, l'iscrizione nei ranghi della sua sequela. E, invero, unicamente una seconda nascita può attribuirle un'*origo* differente da quella che resterebbe altrimenti fissata dalla discendenza genealogica da Adamo. V. Marotta 2020c, 113 ss.

[127] Al *ius Italicum* ho già fatto cenno: *supra*, p. 138 ss.

[128] Nicolet 1989.

[129] [F. 4] (§ 1).

[130] Pertanto non si possono condividere in tutto e per tutto le conclusioni di Talamanca 1976, 145 s., secondo il quale è vero che, nel *de censibus*, i rapporti provinciali risultavano in primo piano nella considerazione del giurista, ma l'angolazione complessiva in cui questi rapporti erano osservati era sempre rappresentata dal punto dell'amministrazione centrale, della burocrazia accentratrice, in uno dei momenti – quello tributario – nevralgico per la saldezza degli apparati di governo nell'età del principato. Direi che la prospettiva è, senza dubbio, quella degli apparati amministrativi romani: ma pur sempre in un contesto, che per quanto emerge dal *liber III*, è, allo stesso tempo, centrale e provinciale.

[131] Bérenger 2009, 196.

questo confronto con i *libri de officio* e, in particolare, con i *libri de officio proconsulis*. In altre parole sarebbe, a dir poco, azzardato ipotizzare che i *libri de censibus* fossero incentrati sulla figura del *censitor* così come i *libri de officio proconsulis* lo erano su quella del *proconsul*[132]. Non di meno è possibile che il giurista, in particolar modo nei *libri* IV, V e (forse) VI, prendesse in esame, più o meno compiutamente, il variegato contenzioso nel quale i *censitores* potevano imbattersi nell'espletamento del loro incarico. Come è ovvio, anche i *libri de censibus*, non diversamente dai *libri de officio proconsulis*, furono composti per un pubblico di operatori del diritto molto più ampio dei soli governatori o dei soli funzionari che li coadiuvavano, rivolgendosi a tutti coloro i quali, nelle loro attività professionali, dovessero occuparsi, in qualità di *assessores* o di *advocati* o di *patroni causarum*, delle liti riguardanti la riscossione delle imposte[133].

I *principes* procedettero regolarmente al censimento della popolazione dell'Impero. Il fine che si proposero, almeno inizialmente, fu quello di redigere, nel miglior modo possibile, la lista dei cittadini romani per definire la composizione di tribù e centurie nei comizi, sebbene, come ha sottolineato Claude Nicolet[134], tutto ciò potesse rivestire, anche sul piano fiscale, una certa importanza dopo l'introduzione (nel 6 d.C.) della *vicesima hereditatium*[135]. In ogni caso, una volta venuto meno il rilievo politico dell'esercizio del *ius suffragii*[136], divenne prioritario un altro obiettivo: censire l'insieme della popolazione dell'ecumene romana.

Le procedure, almeno in alcune circostanze, potevano risultare meno agevoli di quanto la lettura dei pochi frammenti dei giuristi, riguardanti questi temi, permetta di supporre. In ciascuna città ogni capo famiglia – come osserva Ulpiano[137] – doveva dichiarare il numero dei propri figli, degli schiavi, le loro funzioni, la loro età[138], i beni immobili e la loro localizzazione precisa, nonché la loro natura. I papiri d'Egitto[139] attestano l'esistenza di una serie di censimenti effettuati regolarmente e la presenza di archivi locali che registravano le modifiche intercorse tra l'uno e l'altro. Un'operazione complessa, almeno in questa *provincia*, che combinava uomini e cose, come attesta il suo stesso nome (κατ΄οἰκίαν ἀπογραφή)[140]: un censimento, dunque, condotto casa per casa su dichiarazione del proprietario o del fittavolo. Ognuno doveva rendere la propria ἀπογραφή presso il suo ἐφέστιον o la sua *idía*, quantunque

---

[132] Dell'Oro 1960, 117 ss.; Talamanca 1976, 129 ss.; Mantovani, 1993-1994, 203 ss., in part. 206 s.; Marotta 2004, 185 ss.

[133] Come emerge in particolar modo da D. 41.1.34 [F. 5] e D. 44.7.26 [F. 7]: Talamanca 1976 146 e nt. 147, sottolinea giustamente che Ulpiano trattava anche argomenti, in apparenza almeno, marginalmente connessi con l'oggetto principale dell'opera. Ma, come si osservava poc'anzi, la prospettiva che si deve assumere è quella del contenzioso che poteva determinarsi nel quadro della definizione delle imposte e della loro riscossione.

[134] Nicolet 1989, 142.

[135] Günther 2008, 23 ss.

[136] In effetti perfino i *Romani* d'*Italia* andavano incontro a gravi difficoltà per recarsi nell'urbe e prender parte alle assemblee.

[137] [F. 4] (D. 50.15.4pr. e 5-7).

[138] Quanto all'età, noi sappiamo, grazie al *de mirabilibus et longaevis libellus* (Περὶ μακροβίων) di Flegonte di Tralle, un liberto di Adriano, che i documenti dei censimenti conservavano accurate attestazioni dell'età di quanti compivano la *professio*. V. Giacomini 1990, 137-222, in part. 137. L'attenzione di Flegonte, che prese in considerazione i documenti del censimento di età flavia del 72 d.C., si incentra, ovviamente, sui nomi di quanti avevano raggiunto o superato i cento anni di età in *Italia* e nelle *provinciae*: §§ 1-68; 69-90; 91-95.

[139] Bagnall 1991, 155-265.

[140] Le Teuff 2014, 6.

COPIA AUTORE

risiedesse altrove (editto di Vibio Massimo: 104 d.C.[141]). Occorreva, inoltre, fornire l'indicazione dell'immobile denunciato. A ben vedere, dunque, si seguiva un criterio topografico, procedendo per villaggi e, nelle città, per quartieri (in base a un neccanismo che ricorda da vicino i censimenti urbani di Cesare e di Augusto[142]).

Nei registri (τόμοι συγκολλήσιμοι) ogni dichiarazione, congiunta con le altre, era numerata e disposta o secondo l'ordine alfabetico dei proprietari o in ordine cronologico[143]. Si riscontra, in tal caso, una sorprendente analogia con la *professio* disciplinata dalla tavola di Eraclea[144]. Questi elenchi della popolazione erano definiti per poterla poi suddividere in varie categorie. Ma gli uffici, a livello provinciale, possedevano anche liste topografiche delle case, utilizzate per vagliare i dati che si ricavavano dall'esame dei registri[145].

Il censimento generale dei cittadini romani in tutto l'Impero non è stato mai più rinnovato dopo la censura di Vespasiano e di Tito anche a causa della sua estrema complessità. Non di meno, nelle città, i magistrati quinquennali – che poi provvedevano a trasmettere al governatore della *provincia* i dati da loro raccolti – lo effettuavano ogni cinque anni. Il censimento dei provinciali era compiuto al fine di riscuotere il *tributum capitis* e il *tributum soli*, ossia le imposte dirette sui beni e sulle persone appartenenti alle comunità provinciali[146]. Non sappiamo se Augusto abbia mai ordinato un censimento universale e, in particolare, quello a cui parrebbe alludere il Vangelo di San Luca[147]. Ma – come si è scritto – non è improbabile che, nel 27 o negli anni immediatamente successivi, sia stata assunta la decisione di procedere a un censimento generale. Le erronee indicazioni forniteci da Luca, riprese in séguito da Orosio[148] e da Isidoro di Siviglia[149], non devono fuor-

---

[141] *P. Lond*. 3. 904 = Wilcken *Chrest*. 2021 = *ESAR*, II, 250. Strassi Zaccaria 1988, in part. 81, ove altri ragguagli.

[142] Suet. *Divus Iulius* 41.3 *Recensum populi nec more nec loco solito, sed uicatim per dominos insularum egit atque ex uiginti trecentis que milibus accipientium frumentum e publico ad centum quinquaginta retraxit; ac ne qui noui coetus recensionis causa moueri quandoque possent, instituit, quotannis in demortuorum locum ex iis, qui recensi non essent, subsortitio a praetore fieret*. (Fece il censimento della popolazione senza seguire le tradizioni né per il metodo né per il luogo, ma quartiere per quartiere, con l'aiuto dei padroni di casa. Ridusse da trecentoventimila a centocinquantamila il numero dei plebei che ricevevano il frumento pubblico e, per evitare che qualcuno fosse tentato di fomentare dei torbidi in occasione di revisioni di liste, stabilì che ogni anno il pretore dovesse sostituire i defunti tirando a sorte tra i non iscritti). Cfr. Dio 43.21.4: v. Nicolet 1989, 138, Virlouvet 1995, 168 s., 173.

[143] Hombert, Préaux 1952, 2.

[144] *Tabula Heracleensis* ll. 142-158.

[145] Hombert-Préaux 1952, 129, 132 s., 142; Bagnall, Frier 1994 = 2006. Non sappiamo se queste liste fossero corredate da documenti grafici o da mappe catastali: Spiegelberg 1908, 261, n. 31163 (tav. 105) *Flurkarte von Aphroditopolis* con frammenti di libri catastali e disegni a colori. Possediamo, tra complete e frammentarie, circa 250 dichiarazioni fiscali: la più recente si data alla vigilia della riforma fiscale di Diocleziano, la più antica all'età augustea (5-6 d.C.). A partire da questa data il ritmo quattordecennale può dirsi acquisito: *P. Med*. 1.3 = Montevecchi, tav. 37; Mélèze-Modrzejewski 1982, 266). Ma, quanto all'imposta di capitazione, v., *infra*, p. 167 ss.

[146] France 2009, 142.

[147] Luc. 1.1: v., a tal riguardo, Firpo 1983, 119 ss. (ove approfondito riesame della storiografia su questo tema), per il quale (p. 178 ss.) il censimento d'età erodiana si conformerebbe, nelle sue procedure, oltre che ai modelli amministrativi ellenistici (soprattutto tolemaici), anche ad alcune peculiari tradizioni giudaiche. Il passo lucano va posto a confronto con Ios. *a.I*. 18.1.1 (v. *ILS* 2583, che conferma la correttezza della testimonianza di Giuseppe Flavio che data la legazione di P. Sulpicio Quirinio in Siria al 5-6 d.C.): Firpo 1983, in part. 232 ss. Ulteriori ragguagli in France 2021, 360 ss.

[148] *Hist. adv. pag*. 6.22.5.

[149] *Etym*. 5.36.4.

viarci. Altre fonti, anche cristiane, appaiono sul punto certamente più affidabili. Cassiodoro, a proposito dell'arte dei geometri, ricorda: "al tempo di Augusto il mondo romano fu diviso nei territori e censito nelle persone"[150]; un'affermazione, che pur in assenza di una datazione precisa, non può ritenersi perciò stesso falsa. La *Suda* fa menzione a due distinte circostanze in altrettante voci. Per un verso allude a un computo (ἀριθμεῖ) di "tutti gli abitanti sottomessi ai Romani", per calcolarne il numero, aggiungendo che si raggiunse "la cifra di 411700"[151]. In questo caso si tratta di un'eco del *census* del 14 d.C., fraintesa, come se essa si riferisse a tutti gli abitanti dell'Impero. Per altro, invece, nella voce 'ἀπογραφή, computo', ricorda: "L'imperatore Cesare Augusto scelti venti illustri personaggi, in base alla loro vita e ai loro costumi, li inviò in tutte le province e per il loro tramite fece un censimento delle persone e dei beni, imponendo loro di versare una parte di questi ultimi nel Tesoro[152]. Questo censimento fu il primo; coloro che lo avevano preceduto al potere non avevavano preteso nulla dai proprietari, di modo che la ricchezza fosse un motivo di vergogna per i ricchi possidenti"[153]. La fonte o le fonti a cui ha attinto il redattore della *Suda* appaiono certamente indipendenti dalla tradizione evangelica[154]: pertanto, come ha sottolineato Claude Nicolet[155], potremmo concludere che Augusto, pur non avendo ordinato un unico censimento generale, abbia disposto che essi avessero luogo dappertutto, ossia in ogni *provincia* dell'Impero.

In effetti *census* e fiscalità provinciali erano istituzioni strettamente correlate tra loro. Claudio, a tal riguardo, per giustificare l'ammissione dei *primores* della Gallia Chomata agli onori delle magistrature, nella sezione che chiude l'*oratio* da lui pronunciata in senato nel 48 d.C., ricordò, tra l'altro, come i Galli avessero garantito, durante le operazioni del censimento, piena collaborazione a suo padre Druso (impegnato, allora [10 a.C.], a soggiogare la *Germania*). Se – osservava il *princeps* – il *census*, a Roma e in *Italia*, pur consistendo unicamente in un'inchiesta il cui fine era *ut publice notae sint facultates nostrae*[156], costituiva non di meno un fastidio, nelle *provinciae* lo era in misura certamente maggiore, perché lo si effettuava per poi procedere alla regolare riscossione dei tributi. È una riflessione che possiamo accostare a un rilievo di Cassiodoro, che individuò uno stretto legame tra censimento, calcolo delle risorse finanziarie e, di conseguenza, ammontare delle imposte. Il censimento sarebbe stato istituito per individuare ciascuna proprietà, di modo che ognuno potesse conoscere il carico gravante sulle proprie terre[157]. L'osservazione di Claudio consente, inoltre, di supporre che si procedesse a un periodico aggiornamento del *Breviarium totius imperii* lasciato, alla sua morte, da

---

[150] *Variae* 3.52.

[151] S.v. Αὔγουστος Καῖσαρ (p. 410 Adler).

[152] Firpo 1983, 121 s. e nt. 15.

[153] S.v. Ἀπογραφή (I, p. 293 Adler) Ὁ δὲ Καῖσαρ Αὔγουστος, ὁ μοναρχήσας, εἴκοσιν ἄνδρας τοὺς ἀρίστους τὸν βίον καὶ τὸν τρόπον ἐπιλεξάμενος, ἐπί πᾶσαν τὴν γῆν τῶν ὑπηκόων ἐξέπεμψε δι' ὧν ἀπογραφάς ἐποιήσατο τῶν τε τῶν ἀνθρώπων, καὶ οὐσιῶν, αὐτάρκη τινά προστάξας τῷ δημοσίῳ μοῖραν ἐκ τούτων εἰσφέρεσθαι. Αὕτη ἡ ἀπογραφή πρώτη ἐγένετο, τῶν πρὸ αὐτού τοῖς κεκτημένοις τί μή αφαιρουμένων, ὡς εἶναι τοῖς εὐπόροις δημόσιον ἔγκλημα τὸν πλούτον.

[154] Ne ritroviamo l'eco anche in Malalas (p. 226 Dindorf). Diverge, rispetto a quella del Nicolet, l'opinione di Firpo 1983, 128.

[155] Nicolet 1989, 140.

[156] *CIL* 13. 1668 = *ILS* 212, l. 40.

[157] Cass. *variae* 3.52.

COPIA AUTORE

Augusto[158]. Parrebbe attestarlo anche Flavio Giuseppe[159], che, probabilmente, si servì di questo documento per elaborare un preciso prospetto delle risorse umane e delle capacità contributive dell'Impero nel 66 d.C.

Il censimento si eseguiva, di solito, dopo la conquista e la *redactio in formam provinciae*. Con quale regolarità si svolgessero quelli successivi noi non sappiamo[160]. In ogni caso un censimento generale, in questa o in quella provincia, era imposto il più delle volte da una situazione di crisi, a seguito d'una guerra civile o di una riforma amministrativa. In Egitto, fino alla metà del III secolo, essi si tenevano ogni quattordici anni. In qualche regione delle Gallie e in Tracia[161] si constata una certa regolarità: ogni quindici o ogni trent'anni a partire da Settimio Severo. Il censimento era organizzato dal governatore, incaricato di questa missione e investito di specifici poteri, che comportavano una sorta di delegazione della *potestas censoria*. Egli doveva giovarsi, nell'espletamento delle proprie funzioni, della collaborazione di *equites* preposti a specifici settori. Il caso delle tre *provinciae* della *Gallia chomata* è particolare: qui il censimento era diretto in *Lugdunensis*, *Aquitania* e *Belgica* da un senatore consolare, sovraordinato, pertanto, ai governatori di rango pretorio[162]. Alcuni *officiales* equestri, posti ai suoi ordini, sovrintendevano a distretti meno vasti, che riunivano un certo numero di popoli e di *civitates*. Le informazioni raccolte, conservate nella città *caput provinciae*, erano, in seguito, trasmesse a Roma. Ma noi ignoriamo quasi tutto di questi procedimenti e degli uffici che se ne occupavano.

4. *Fonti e materiali normativi: la segreteria a censibus, archivi e registri*

Ulpiano – lo si è già posto in evidenza[163] – ha rivestito la carica di segretario *a libellis*, quantunque non esistano indizi davvero affidabili sull'esatta cronologia di quest'incarico. Al contrario, allo stato attuale delle nostre conoscenze, possiamo escludere che – nel corso di questa relativamente lunga esperienza direttiva di un settore fondamentale dell'apparato amministrativo centrale – egli abbia contestualmente assunto anche le funzioni di *a censibus*[164]. In ogni caso – proprio perché, come ha dimostrato Ségolène Demougin[165], l'*a censibus* e il suo

---

158 Il *princeps* aveva redatto, fin dal 23 a.C., un documento già disponibile che riassumeva, tra l'altro, le rendite pubbliche: Dio 53.30.2.

159 *Bellum Iudaicum* 2.16.

160 Abbiamo più d'una testimonianza sulle operazioni del *census* nelle province d'età imperiale: in Brunt 1983, 172 s., una tavola riassuntiva estremamente utile.

161 Le Glay 1981, 175-184.

162 Jacques 1977, 258-228.

163 *Supra*, p. 12 ss.

164 Come, per esempio, Iulius Celsus e Volusius Maecianus al tempo di Antonino Pio. In effetti queste due segreterie parrebbero esser rimaste tra loro congiunte fino a Settimio Severo: v. Carboni, 2017, 41 s.; Carboni 2019, 431. Il fatto che, per un certo periodo, l'attività dell'*a censibus* sia stata gestita contemporaneamente a quella dell'*a libellis* mette probabilmente in evidenza l'importanza delle richieste individuali per ottenere agevolazioni fiscali o anche – aggiungerei – per ottenere il beneficio dell'a*dlectio* negli ordini equestre e senatorio.

165 Demougin 2001, 621-631. Secondo Eck 2003, 70, l'*a censibus* si sarebbe occupato anche delle *leges datae* o *constitutiones* con le quali si concedevano ai veterani i beneficii attestati dai *diplomata militaria*. Ma, quantunque la congettura che riconnette l'acquisto della cittadinanza romana con le attività proprie dell'*a censibus*, non sia del tutto sprovvista di indizi a suo sostegno (cfr., per esempio, Plin. *ep*. 10.6), concordo con quel che, a tal riguardo, ha scritto Carboni 2019, 431, secondo la quale la cittadinanza romana non dà, di per sé stessa, diritto a benefici fiscali.

COPIA AUTORE

officium sovrintendevano alla raccolta delle informazioni concernenti i censimenti effettuati nelle province – possiamo presumere che questo procuratore di rango equestre[166], controllando l'insieme dei dati più rilevanti da trasmettere al fisco (nell'ordine, il numero degli abitanti sottomessi alla capitazione, quello dei cittadini romani tenuti al pagamento della *vicesima hereditatium*, le superfici dei terreni soggetti a imposta fondiaria), dovesse costantemente coordinarsi, nell'espletamento delle proprie incombenze, con l'*a libellis*. In effetti, come verificheremo tra breve prendendo in esame un famoso testo delle *divi* [*H*]*adriani sententiae et epistulae*[167], nel disbrigo di determinati affari i due *procuratores* e gli *officia*, cui essi erano preposti, dovevano per forza di cose coordinarsi vicendevolmente.

Fatta questa premessa, possiamo senz'altro supporre che Ulpiano, nel quadro dei suoi impegni al servizio del *princeps* e dei suoi rapporti con gli apparati burocratici centrali, abbia raccolto, disponendo, forse, dei registri e dei documenti gestiti dalle due segreterie *a libellis* e *a censibus*, tutti i materiali indispensabili per elaborare un'opera che, nei suoi intenti, doveva fornire ai *censitores* e ai funzionari degli apparati centrali quel corredo di conoscenze essenziali per amministrare un Impero di dimensioni mondiali. E nessun'altra opera ulpianea, neppure i *libri de officio proconsulis*, poté corrispondere meglio del *de censibus* all'esigenza di individuare le prassi e di catalogare le regole, seguite e fissate nel corso dei due secoli precedenti, che disciplinavano le procedure di riscossione dei tributi.

Gli archivi centrali e periferici conservavano elenchi dettagliati (le *formulae provinciales*), regolarmente aggiornati, delle città e dei regimi fiscali delle loro terre. Forse Ulpiano se ne servì per redigere la lista delle città onorate con il conferimento del *ius Italicum*. Purtroppo nessuna *formula* è sopravvissuta né per tradizione indiretta, né, tanto meno, in originale. Tuttavia Plinio il Vecchio[168] fece uso, nella sezione geografica della *naturalis*

---

166 A partire da Domiziano, che assunse in modo permanente la *censoria potestas*, quest'ufficio fu conferito a un *libertus*. Con Adriano alla sua testa fu posto un cavaliere, pur sempre coadiuvato, però, da un *adiutor* di condizione libertina: Demougin 2001, in part. 625 ss. L'ufficio fu verosimilmente creato al tempo di Claudio: Boulvert 1970, 235.

167 *Infra*, p. 165 s.

168 Plin. *n.h.* 3.31-37 [31] *Narbonensis provincia appellatur pars Galliarum quae interno mari adluitur, antea dicta, amne ab Italia discreta Alpiumque vel saluberrimis Romano imperio iugis, a reliqua vero Gallia latere septentrionali montibus Cebenna et Iuribus, agrorum cultu, virorum morumque dignatione, amplitudine opum nulli provinciarum postferenda breviterque Italia verius quam provincia.* [32] *In ora regio Sordonum intusque Consuaranorum, flumina , , oppida Illiberis, magnae quondam urbis tenue vestigium, Ruscino Latinorum, flumen , e Pyrenaeo Rubrensem permeans lacum, XII p. mari distans, flumina , . de cetero rara praeiacentibus stagnis:* [33] *quondam Massiliensium et regio Volcarum Tectosagum atque ubi Rhoda Rhodiorum fuit, unde dictus multo Galliarum fertilissimus amnis, ex Alpibus se rapiens per Lemannum lacum segnemque deferens nec minus se ipso torrentes et . appellantur duo eius ora modica, ex his alterum Hispaniense, alterum Metapinum, tertium idemque amplissimum Massalioticum. Sunt auctores et Heracleam in ostio Rhodani fuisse.* [34] *Ultra fossae ex , C. Mari opere et nomine insignes, stagnum Mastromela, oppidum Maritima Aviaticorum, superque Campi Lapidei, Herculis proeliorum memoria, regio Anatiliorum et intus Dexivatium Cavarumque; rursus a mari Tricorium et intus Tritollorum Vocontiorumque et Segovellaunorum, mox Allobrogum. at in ora Massilia Graecorum Phocaeensium , promunturium Zao, Citharista portus, regio Camactulicorum, dein Suelteri supraque Verucini.* [35] *In ora autem Athenopolis Massiliensium, , quae Pacensis appellatur et Classica, amnes nomine Argenteus, regio Oxubiorum Ligaunorumque, dum Latinum Antipolis, regio Deciatium, amnis Varus, ex Alpium monte Caenia profusus.* [36] *In mediterraneo Arelate Sextanorum, Baeterrae Septimanorum, Arausio Secundanorum, in agro Cavarum Valentia, Vienna Allobrogum. oppida Latina Aquae Sextiae Salluviorum, Avennio Cavarum, Apta Iulia Vulgientium, Alebaece Reiorum Apollinarium, Alba Helvorum, Augusta Tricastinorum, Anatilia, Aerea, Bormani, Comani, Cabellio, Carcasum, Volcarum Tectosagum, Cessero, Carantorate, Meminorum, Caenicenses, Cambolectri qui Atlantici cognominantur,* [37]

COPIA AUTORE

historia[169], di una raccolta di formule redatta probabilmente in epoca augustea, permettendoci, così, di prospettare qualche congettura sulla loro struttura interna[170]. Queste liste in effetti, lungi dal limitarsi a indicare soltanto i nomi delle città straniere assoggettate (*civitates peregrinae*), facevano menzione anche di quelli delle colonie e dei municipi di diritto romano o di diritto latino[171]. Possiamo supporre, pertanto, che le comunità provinciali fossero enumerate in base al loro *status* e, all'interno di ciascuna categoria, per ordine alfabetico. La con-

Forum Voconi, Glanum Libii, Lutevani qui et Foroneronienses, Nemausum Arecomicorum, Piscinae, Ruteni, Samnagenses, Tolosani Tectosagum Aquitania contermini, Tasgoduni, Tarusconienses, Umbranici, Vocontiorum duo capita Vasio et Lucus Augusti, vero ignobilia XVIIII, sicut XXIIII Nemausiensibus adtributa. adiecit Galba Imperator ex Inalpinis Avanticos atque Bodionticos, quorum Dinia. longitudinem provinciae Narbonensis CCCLXX p. Agrippa tradit, latitudinem CCXLVIII. (Si chiama provincia Narbonese la parte della Gallia che si affaccia sul Mediterraneo; un tempo era detta Bacrata. È separata dall'Italia dal fiume Varo e dalla catena delle Alpi, provvidenziale baluardo della sicurezza dell'impero romano; dal resto della Gallia la separano i monti Cevenne e Giura. Per la sua agricoltura, per il livello degli abitanti e dei costumi, per l'ampiezza delle risorse non è seconda ad alcuna provincia, e anzi, per dirla in breve, più che una provincia si può considerare una parte d'Italia. Sulla costa si trovano la regione del Sordoni e, all'interno di questa la regione dei Consuarani; poi i fiumi Teco e Vernodubro. Seguono Illiberi, misero vestigio di quella che fu un tempo una grande città; Rossiglione, città di diritto latino; il fiume Atace, che scendendo dai Pirenei sfocia nel lago Rubrense; Norbona, colonia fondata dai soldati della decima legione, distante 12 miglia dal mare; i fiumi Arari e Liria. Per il resto le città sono poco frequenti perche la costa è paludosa: tra esseè Agde, già dipendente dai Marsigliesi; poi il territorio dei Volci Tectosagi e quello dove sorgeva Roda, colonia rodiese, da cui ha preso il nome Rodano, fiume di gran lunga il più impetuoso tra quelli delle Gallie. Esso scende con corso precipitoso dalle Alpi fino ad attraversare il lago Lemano; riceve poi il lento Arar e l'Isère e la Durance, che hanno invece rapidità pari alla sua. Le due bocche piccole del Rodano sono chiamate Libiche: di esse, l'una è detta Ispaniense, l'altra Metapino; la terza, la più grande, si chiama Massaliotica. Secondo alcuni autori, alla foce del Rodano sorgeva anche la città di Eraclea. Al di là è il canale, derivato dal Rodano, che ricorda nel nome l'insigne opera di Gaio Mario, quindi lo stagno Mastromela; Marittima, città degli Avatici e, all'interno, i Campi delle Pietre, ricordo della battaglia di Ercole; il territorio degli Anatili e, procedendo verso l'interno, quelli dei Dexivati e dei Cavari. Tornando sul mare, si susseguono il territorio dei Tricori e, spingendosi da questo verso nord, quelli dei Tritolli, dei Voconzi, dei Segovellauni e degli Allobrogi. Sulla costa sono di nuovo Marsiglia, fondata dai Greci di Focea, città alleata; il capo Zaone, il porto di Citarista, il territorio dei Camactulici; poi i Suelteri, a nord dei quali sono i Verucini. Sulla costa segue Atenopoli, dipendente dai Marsigliesi: Forum Iulii fondata dai soldati dell'ottava legione e chiamata anche Pacense e Classica; poi il fiume Argenteo, il territorio degli Oxubii e dei Ligauni, al di là dei quali sono i Suebri, i Quariati e gli Adunicati. Sulla costa è la città di diritto latino di Antibes, il territorio dei Deciati e il fiume Varo, che nasce sulle Alpi, dal monte Cenia. All'interno si trovano le seguenti colonie: Arles, della sesta legione; Béziers, della settima legione; Orange, della seconda legione; Valenza, nel territorio dei Cavari; Vienne, in quello degli Allobrogi. Le città di diritto latino sono Acque Sestie, città dei Salluvii; Avignone, dei Cavari; Apt Giulia, dei Vulgienti; Alebece, dei Reii Apollinari; Alba, degli Elvi; Augusta, dei Tricastini; Anatilia; Aerea; le città dei Bormanni e dei Comani; Cavaillon; Carcassonne, dei Volgi Tectosagi; Cesserone; Carpentras, dei Memini; le città dei Cenicensi e dei Cambolectri Atlantici, Forum Voconi, Glanum Libii, Luteva Forum Neronis, Nîmes, degli Arecomici; Pézenas; le città dei Ruteni e dei Samnagensi; Tolosa, città dei Tectosagi, al confine con l'Aquitania; la città dei Tasgoduni; Tarascona; la città degli Umbranici; Vasione e Luco di Augusto, le due capitali dei Voconzi, popolazione alleata; e altre 19 città poco importanti, cosi come le 24 dipendenti da Nîmes. L'imperatore Galba ha aggiunto all'elenco le popolazioni alpine degli Avantici e dei Bodiontici, ai quali appartiene la città di Digne. Secondo Agrippa la provincia Narbonese è lunga 370 miglia e larga 248).

169 Pallu de Lessert, 1908, 275-298, in part. 279 ss.

170 Detlefsen 1908; Pallu de Lessert 1908; Sallmann 1971; Christol 1994b; Christol 2010, 129 ss.

171 Il modo con cui tali nomi erano organizzati variava grandemente da *provincia* a *provincia* e doveva riflettere il particolare contesto di ciascuna annessione. Ad esempio, le città incluse nelle tre province ispaniche, nella Dalmazia e nell'Asia erano raggruppate sulla base dei distretti giudiziari (*conventus*), ma questo non significa che nelle altre province tali distretti non esistessero: per la Sicilia, infatti, ne abbiamo testimonianza già dal 200 a.C., benché la *formula* – per come è ricordata da Plinio – non ne faccia menzione (Haensch 1997). Alcune formule usavano divisioni regionali o etniche; altre, invece, mettevano tutte le comunità sullo stesso piano: così Dalla Rosa 2015, 22.

COPIA AUTORE

dizione giuridica di una città (l'esser, per esempio, una *colonia* o un *municipium*) non si riverberava direttamente – lo abbiamo già sottolineato[172] – sul regime fiscale del suo territorio e, dunque, sul *ius* cui i suoi *agri* avrebbero dovuto conformarsi. Queste *formulae* proponevano la lista di *gentes* e *civitates* che, a partire dal momento della costituzione d'ogni *provincia*, sarebbero state soggette all'*imperium* del promagistrato incaricato di governarle. Oltre a fissarne i confini, ogni *formula*, proprio perché una *provincia* null'altro era che la somma dei territori delle comunità che vi fossero ricomprese, doveva delimitare, al contempo, anche questi ultimi. Plinio adoperava la parola *formula* in un significato molto preciso. Quando si creava una *provincia*, i legati inviati a questo scopo redigevano un documento intitolato *formula provinciae* che proponeva l'elenco di tutte le città ricomprese nella *provincia*[173]. Conosciamo, grazie a Livio, un esempio concernente l'Illirico. I cinque legati, inviati dal *populus Romanus*, radunati i capi di tutta la zona in un *conventus*, si pronunciarono, nel loro *tribunal*, sullo statuto di ciascuna comunità, suddividendo l'intero territorio in tre parti[174]. Queste decisioni vennero poi trascritte in una *formula* (*hac formula dicta*)[175]. Il documento, così confezionato, riferiva nell'ordine: il nome delle comunità libere; quello delle comunità stipendiare; la definizione dei confini dei tre *conventus* in cui l'Illirico fu diviso[176].

La concessione del *ius Italicum*, al pari del conferimento dello statuto municipale, si formalizzava mediante l'emanazione di una *lex data*: in senso lato, pertanto, essa può essere annoverata nelle decisioni classificabili tra le *constitutiones principum*[177], decisioni che, al più tardi da Marco Aurelio, erano normalmente archiviate a Roma nei cosiddetti *semenstria*[178]. È probabile che Ulpiano potesse agevolmente consultare questi materiali, a maggior ragione se si accolgono quelle congetture che collocano il suo segretariato *a libellis* durante il principato di Caracalla[179], negli stessi anni, dunque, della composizione del *de censibus*[180]. L'accesso agli archivi centrali e, in particolare, alle collezioni dell'*officium a memoria*, che s'occupava di prender nota delle liberalità imperiali[181], gli permise, in ogni caso, di disporre delle informazioni indispensabili per comporre quest'opera[182].

---

[172] *Supra*, p. 137 s.

[173] Viceversa le città libere non erano soggette al governatore: ciò era simboleggiato dal fatto che non erano incluse nella *formula provinciae* (Bernhardt 1999, 49 ss.; Ferrary 1999; Guerber 2009).

[174] *Infra*, nt. 175.

[175] Liv. 45.26.

[176] Disponiamo di un altro esempio riferito da Velleius Paterculus: 2.38.1 *Haud absurdum videtur propositi operis regulae paucis percurrere, quae cuiusque ductu gens ac natio redacta in formulam provinciae stipendiaria facta sit, ut quae partibus notavimus, facilius simul universa conspici possint*. (Non mi pare contrario al piano dell'opera, che mi sono proposto riepilogare in breve quali genti e nazioni, e per merito di chi, siano state ridotte a *provincia* e rese tributarie, onde render più facile una visione complessiva di ciò che segnalammo partitamente); 2.38.2 (…) *sed post centum et novem annos P. Scipio Aemilianus eruta Carthagine abhinc annos centum septuaginta tris Africam in formulam redegit provinciae*. (…) [centonove anni più tardi cioè centosettantrè anni fa Publio Scipione Emiliano, distrutta Cartagine, ordinò l'Africa a *provincia*].

[177] Coriat 1997, 106 ss.

[178] Coriat 1997, 631 s.

[179] *Supra*, p. 20 ss.

[180] *Supra*, p. 129.

[181] Cfr. Coriat 1997, 254 ss.; Peachin 1989, 168-208; Klodziński 2013, 57 ss.

[182] In questo contesto, alcuni errori, che si rilevano nello scorrere l'insieme delle concessioni, non devono essere necessariamente attribuiti a Ulpiano: è più probabile che, nella tradizione manoscritta del *de censibus*, alcuni copisti abbiano, per distrazione o per qualche altro errore meccanico, compiuto delle trasposizioni: cfr, *infra*, D. 50.15.1.8 (p. 279 ss.).

COPIA AUTORE

Non sappiamo, infine, se Ulpiano facesse almeno menzione anche delle *póleis* libere, estranee, cioè, al regolamento provinciale. Città come Atene, Delfi, Sparta, Rodi, Aphrodisia e tante altre, evidentemente si sottraevano, per statuto, alle operazioni del censimento, proprio perché non soggette, nel senso pieno del termine, all'*imperium populi Romani*[183].

5. *L'imposta fondiaria*

Come si è già sottolineato, il tributo produceva divaricazioni di *status*, anche al di là del mero ambito delle condizioni individuali, determinando perfino, secondo Tertulliano, l'affermarsi di un'autentica gerarchia delle cose[184]. I *libri de censibus* ulpianei fissavano – tra l'altro – le procedure cui dovevano conformarsi i governanti dell'Impero preposti al periodico aggiornamento dell'inventario delle risorse disponibili, indicando al contempo, sulla scorta dei materiali normativi e delle prassi amministrative degli ultimi due secoli, i criteri cui attenersi per predisporre una lista dettagliata delle comunità dell'Impero e del loro differente *status*. In effetti, quanto alle *civitates*, sappiamo con assoluta certezza che il giurista enumerò[185] i nomi di quelle cui si riconobbe l'ambito privilegio del *ius Italicum*[186], non riservato – almeno in linea di principio – alle sole comunità che potessero fregiarsi del sempre più prestigioso titolo di *colonia*. Queste informazioni risultavano senza dubbio rilevanti al momento del *census* provinciale. Nel quadro di una fiscalità di ripartizione, un privilegio concesso a una certa comunità implicava automaticamente un aumento della pressione fiscale sulle altre[187]. Nel corso di tutto l'Alto Impero, la città ha sempre rappresentato l'unità fiscale di base. Appaiono abbastanza numerose le fonti che attestano la persistente vitalità di questo principio. Due passi di Tacito – l'uno concernente le Gallie, l'altro l'*Asia* e la *Cilicia* – collocano entrambi la *civitas* al centro del sistema fiscale. Il primo riguarda la rivolta gallica del 21 a.C. Nel vagliarne le cause, lo storico conferisce un particolare rilievo all'indebitamento delle città[188] (*ob magnitudinem aeris alieni*), il che dimostra come, dal punto di vista romano, fossero sempre queste ultime a essere considerate, come si suol dire, debitrici di 'ultima istanza'. Il secondo concerne le città di Cibyra in *Asia* e di Ageion in *Cilicia*, colpite da un terremoto durante il regno di Tiberio: fu loro concessa una *remissio tributorum* per tre anni[189]. È la *civitas*, pertanto, che, in

---

183 Un quadro di sintesi in Guerber 2009, 67 ss.

184 Così Grelle 1963, 76.

185 Ma, nell'elenco di Ulpiano, non si prendono in considerazione le province occidentali.

186 Von Premerstein, 1918, 1240.

187 France 2001b, 370 s.

188 Tac. *ann*. 3.40.1 *Eodem anno Galliarum civitates ob magnitudinem aeris alieni rebellionem coeptavere, cuius exstimulator acerrimus inter Treveros Iulius Florus, apud Aeduos Iulius Sacrovir*. (In quello stesso anno le città galliche tentarono di ribellarsi, non potendo più sopportare il peso dei debiti contratti per pagare le imposte. Giulio Floro fra i Treviri, Giulio Sacroviro, presso gli Edui, furono i violenti sobillatori di questa rivolta).

189 Tac. *ann*. 4.13.1 *At Tiberius nihil intermissa rerum cura, negotia pro solaciis accipiens, ius civium, preces sociorum tractabat; facta que auctore eo senatus consulta, ut civitati Cibyraticae apud Asiam, Aegiensi apud Achaiam, motu terrae labefactis, subveniretur remissione tributi in triennium*. (Tiberio frattanto, senza interrompere le cure del governo poiché trovava nel lavoro un conforto, si occupava della condizione dei cittadini e delle richieste degli alleati, e provocava quei decreti del senato coi quali si venne in soccorso con un esonero per tre anni dai tributi alle città di Cibira in Asia e di Egio nell'Acaia, distrutte dal terremoto).

quanto soggetto fiscale, beneficia, nel suo insieme, dell'*indulgentia* imperiale. Di conseguenza l'amministrazione fiscale considera, in primo luogo, la capacità contributiva della comunità piuttosto che quella dei singoli individui.

Sulla scia di Walter Goffart[190], Jerôme France[191] ha sottolineato che è opportuno non lasciarsi fuorviare dalla meticolosità delle disposizioni concernenti il censimento: l'amministrazione imperiale non calcolava l'imposta che avrebbe riscosso da ogni contribuente. Essa valutava, al contrario, l'ammontare complessivo che ogni provincia avrebbe dovuto versare, demandando a ciascun governatore il compito di ripartirne il carico tra le comunità soggette. Pertanto la concessione a una o a più città del privilegio del *ius Italicum* comportava necessariamente una nuova perequazione del carico fiscale e, probabilmente, nuove valutazioni dei terreni[192]. Il *tributum soli* non è mai stata una tassa di quota, vale a dire una tassa con un importo complessivo variabile, basata su un censimento generale di persone e proprietà[193]. Il criterio fondamentale cui, nel corso dell'Alto Impero, si è attenuta l'amministrazione, nel campo della fiscalità diretta, è rimasto sempre quello distributivo: di conseguenza il principio di proporzionalità interveniva, quando interveniva, esclusivamente come meccanismo di perequazione[194].

Nelle province l'imposta fondiaria, il *tributum soli*, si riscuote determinandone ogni volta l'ammontare, tenendo conto, in primo luogo, dello specifico contesto cittadino in cui ciascun terreno si situa. Lo chiarisce con estrema precisione Ulpiano, che si sofferma sulla situazione di un contribuente proprietario di più terreni in differenti comunità: chiunque

---

[190] Goffart 1974, 15.

[191] France 2001, 371; cfr. Lo Cascio 2000, 187 s.

[192] *Supra*, p. 157.

[193] France 2003, 209; France 2009, 152; France 2021, 375 ss.

[194] Un editto d'Augusto, scoperto verso la fine del secolo scorso nella regione di Leon, fornisce informazioni preziose sulle effettive modalità di funzionamento della fiscalità provinciale. Si constata che l'unità base, che struttura lo spazio fiscale provinciale, rimane costantemente la *civitas*. Promulgato nel febbraio del 15 a.C., l'editto di El Bierzo (*AÉ* 1999, 915 = *AÉ* 2000, 760 = *AÉ* 2001, 1214 = *AÉ* 2002, 763 = *AÉ* 2002, 764 = *AÉ* 2002, 765 = *AÉ* 2003, 17 = *AÉ* 2005, 846 = *AÉ* 2005, 847 = *AÉ* 2007, 785 = *AÉ* 2009, 467 = *AÉ* 2009, 467 = *AÉ* 2009, 583 = *AÉ* 2012, 769) premia gli abitanti del *castellum* di Paemeiobriga, del popolo Susarri, perché si erano conservati fedeli a Roma, a differenza dei loro vicini che avevano, invece, partecipato alla rivolta. La decisione imperiale comprende quattro clausole: la concessione di un'immunità perpetua e totale (*immunitas perpetua* e *immunitas omnium rerum*) ai Paemeiobrigenses; il riconoscimento di un possesso senza controversie di determinati territori (*agros sine controversia possidere*); la restituzione di Aiiobrigiaecines ai Paemeiobrigenses (*eorum loco restituto castellano <s> Aiiobrigiaecinos ex gente Gigurrorum*) e, infine, l'allocazione fiscale di Aiiobrigiaecines, dalla città di Gigurri, alla città di Susarri (*eosque castellanos Aiiobrigiaecinos omni munere fungi iubeo cum Sussaris*). Sebbene questo testo non proponga seri problemi di lettura, la sua interpretazione non di meno va accuratamente meditata. La decisione imperiale fu assunta poco dopo una rivolta, che ebbe certamente inizio nel 22 a.C. Quando i Romani conquistarono questa regione, incontrarono una seria resistenza nelle Asturie e in Cantabria. Una volta ristabilita la pace, Augusto premiò quanti si erano mostrati leali, castigando tutti gli altri. La fedeltà dei Paemeiobrigenses fu largamente ricompensata: non ottennero soltanto l'immunità perpetua e totale, ma anche il riconoscimento dei loro possedimenti entro i confini stabiliti al tempo del governatorato di L. Sestius Quirinalis, nonché la "restituzione" di Aiiobrigiaecini. L'esame di questo testo conferma quel che potevamo già congetturare sulla base di altre testimonianze. Il sistema fiscale provinciale si basava su un principio cardine: l'indicazione dell'ammontare globale dell'imposta, fissato dal procuratore finanziario e corrispondente il più delle volte a una *provincia*, e, in séguito, la sua ripartizione tra le varie unità componenti contributive di quest'ultima, ossia tra le *civitates*. In altre parole, la concessione dell'immunità a una *civitas* non comportava una diminuzione del gettito fiscale complessivo, poiché l'importo riscosso a livello provinciale rimaneva pur sempre il medesimo. Ovviamente il peso fiscale, che ricadeva sulle altre comunità non privilegiate, sarebbe aumentato in proporzione. Le Roux 2001, 334 ss.; Alföldy 2001, 398 ss., 403 ss.

possiede un fondo in un'altra città deve dichiararlo lì dove esso si trova: in effetti, l'imposta va pagata tenendo conto del territorio che lo ricomprende[195]. Questo principio, collocando ogni *civitas* al centro del sistema di riscossione, si conforma perfettamente a quel che sappiamo sui meccanismi di funzionamento della fiscalità provinciale. Benché il pagamento del *tributum soli* competesse al proprietario[196], l'esazione avveniva costantemente su base locale o municipale.

La dichiarazione di Babatha consente di affrontare questo problema alla luce di un concreto confronto con la prassi. Nell'ἀπογραφή, da lei resa nel 127, Babatha afferma che i suoi frutteti di datteri si trovano all'interno dei confini di Maoza: ἐν ὁρίοις Μαωζων. Ogni terreno non è solo localizzato, ma anche correlato a uno spazio fiscale, quello di Maoza. Ma Maoza non è una città, bensì un villaggio. Della città se ne fa menzione poche righe prima, quando Babatha richiama i suoi dati anagrafici: Βαβθα Σίμωνος Μαωζηνὴ τῆς Ζοαρηνῆς περιμέτρου Πέτρας[197], ossia «Babatha, figlia di Simone, di Maoza, (villaggio situato) nel (distretto di) Zoarene, (situato) all'interno dei confini di Petra». Questa formula si articola su tre differenti livelli: il villaggio, il distretto e, infine, la città[198], che, non di meno, rappresenta, per l'amministrazione provinciale, l'unità fiscale di base. Dell'*origo*, cruciale per la determinazione del carico tributario, si fa menzione all'inizio, ma essa connota, implicitamente, ogni altra parte della dichiarazione. Possiamo anche osservare che, per introdurre il nome della città (da cui dipende il villaggio di Maoza), si adopera un lemma – περίμετρος – che indica l'idea di uno spazio circoscritto e dunque, in tale specifico contesto, del territorio cittadino.

Il principio enunciato da Ulpiano, ovvero l'obbligo in capo al possessore di dichiarare le sue proprietà nella città in cui esse si trovano, non è scevro da conseguenze. A livello individuale, la sua vigenza implicherebbe, per i proprietari di terreni situati in differenti città, il dovere di presentare più d'una dichiarazione. A causa della mancanza di fonti, è arduo stimare il numero di contribuenti in tale situazione e precisare a quali procedure essi dovessero conformarsi[199]. Tuttavia alcuni documenti epigrafici permettono di valutare, almeno a grandi linee, la distribuzione della proprietà terriera in alcune aree dell'Impero. Quantunque la proprietà fosse concentrata nelle mani di pochi individui, è altrettanto vero, però, che la gran parte di essi possedeva fondi in più d'una città[200]. Athanasios Rizakis[201] ha approfondito lo studio delle strategie familiari dei grandi notabili del Peloponneso, che cercavano di estendere la loro influenza, acquistando terreni in diverse città della regione. Questa linea di tendenza,

---

[195] [F. 4] (D. 50.15.4.1). Da ultimo, France 2021, 368 s.

[196] Le Teuff 2014, 115.

[197] Chouquer, Favory 2001, 103-110.

[198] Su questi tre differenti livelli v. Cotton 1999, 90-91; Sartre 2001, 776. L'esistenza dei distretti è attestata anche nella città di Bostra.

[199] Le Teuff 2014, 118 s.

[200] Un fenomeno descritto da MacMullen 1986, 14 s. Un passo di Siculus Flaccus fa riferimento all'aggregarsi, in un solo patrimonio, di proprietà situate in differenti contesti: 116.6-9 Th = 152.5-8 Lachmann: *Praeterea et in multis regionibus comperimus quosdam possessores non continuas habere terras, sed particulas quasdam in diversis locis, intervenientibus complurium possessionibus*. (Inoltre, in molte regioni, noi troviamo certi possessori che non hanno terre tra loro confinanti, ma particelle in luoghi differenti, separate, inframezzate da <proprietà> appartenenti a più persone).

[201] Rizakis 2007, 8, nt. 29.

che si manifestò a pieno in epoca romana, già si percepiva in età ellenistica, in specie nel II secolo a.C., quando gli Achei dell'omonimo κοινόν concessero ai *polítai* di ciascuna comunità della Lega la possibilità d'acquistare proprietà anche al di fuori dei confini della propria città. Un'iscrizione d'epoca adrianea[202], che attesta l'alta concentrazione fondiaria dell'Attica romana, fornisce un quadro piuttosto preciso di questo fenomeno, sebbene, in tal caso, i fondi appartengano tutti al territorio di Atene[203]. L'epigrafe contiene un elenco di proprietari: per ognuno di essi si indica il nome di uno o più fondi, il *demo* in cui ciascun terreno si situa, e la sua stima in denaro (dracme e frazioni di dracma). Si tratta non già di un registro fondiario, simile a quelli incisi, alla fine del III o all'inizio del IV secolo a.C. nelle città di Astypalaea o Thera in Asia Minore[204], ma d'una *obligatio praediorum*[205]. Ulrich Kahrstedt[206] ha recensito diciassette proprietari e cinquantotto fondi[207]. In sintesi, i cinque individui più ricchi possedevano trentuno fondi, più della metà degli *agri* recensiti nell'elenco. La proprietà fondiaria era, in rapporto al numero dei proprietari, molto concentrata, e al contempo, considerando questo stesso problema dal punto di vista topografico, estremamente frammentata. È probabile, quindi, che l'obbligo di presentare più d'una dichiarazione riguardasse, in definitiva, un numero limitato di persone, ma che quanti vi fossero tenuti, lo dovessero fare in due, tre o, addirittura, quattro *póleis*.

Se si considera la *civitas* come specifica unità di base, la prescrizione di Ulpiano implica una precisa delimitazione dei confini del proprio territorio: nessuna comunità, altrimenti, avrebbe potuto conoscere in anticipo su quali terre far conto per corrispondere ai suoi obblighi fiscali. Le controversie sui *fines*, cui sovente alludono le fonti antiche, al pari delle numerose operazioni di *limitatio* che si ripetevano nelle province, attestano quanto questo problema fosse acutamente percepito a quel tempo.

L'imposta fondiaria non si riscuoteva in tutte le province in base ai medesimi criteri. A volte il prelievo corrispondeva a percentuali fisse del raccolto, secondo il modello della *decima* siciliana, talaltra si determinava mediante una stima. Per affrontare siffatto problema, disponiamo, nel prendere in esame [F. 4] (sulla *forma censualis*), di un interessante termine di confronto[208]: la dichiarazione Babatha, databile – lo si è già ricordato – al dicembre del

---

[202] *IG* 2.-3. 2776 e *IG* 3. 61.

[203] La maggior parte degli individui possiede particelle di terreno situate in differenti *demi*: è il caso, in particolare di Arria Athenion le cui proprietà sono indicate alle ll. 11-19 e che sono disperse in almeno cinque *demi*: *Aethalidae*, *Gargettus*, *Ionidae*, *Eiphistiadae*, *Colonus*: Day 1947, 233.

[204] I registri fondiari d'Astypalaea (*IG*, 12. II, 180) e di Thera (*IG* 12. III, 343-9) sono stati studiati da Jones 1953.

[205] Questa ipotesi è stata difesa dagli editori del *Corpus* delle *Inscriptiones Graecae*. Così anche John Day che ha comparato tale iscrizione alle *tabulae alimentariae* d'*Italia*, in particolare alla *tabula* di Benevento (*CIL* 9. 1455) e a quella di Veleia (*CIL* 10. 7147 = *ILS* 6675): Day 1942, 232 s. Sulla ripartizione delle proprietà fondiarie nelle tavole di Benevento e di Veleia v. Leveau *et alii* 1993, 152-154. Sulla nozione di *obligatio praediorum* v., da ultimo, Laurendi 2018, 89 ss.; Mannino 2019, in part. 96 ss.

[206] Kahrstedt 1954, 46-47.

[207] Gli individui possessori di un solo fondo sono due; due con quattro, tre con tre; uno con quattro e, infine, cinque con cinque o con un numero ancor maggiore di fondi. Per esser più precisi, due possiedono, rispettivamente, cinque proprietà; uno ne possiede sei, un altro sette; l'ultimo otto.

[208] Lo Cascio 2015, 788, sottolinea che la forma della dichiarazione, in questo documento, è analoga a quella definita dalla *forma censualis* ulpianea, ma il terreno dichiarato è un palmeto e l'imposta è in datteri (*infra*, p. 163).

127[209]. Proprio perché è in questione un tema centrale nello studio dell'imposta fondiaria, mi parrebbe inopportuno posticiparne l'esame – che presuppone la piena integrazione dei

[209] Lewis 1989, 65-70, tavv. 13-14: ἐγγεγραμμένον καὶ ἀντιβεβλημένον ἀντίγραφον πιτακίου ἀπογραφῆς προκειμένης ἐν τῇ ἐνθάδε βασιλικῇ, καὶ ἔστιν ὡς ὑποτέτακται. r,ext ἐγγεγραμμένον καὶ ἀντιβεβλημένον ἀντίγραφον πιτακ̣ίου ἀπογρ̣αφῆς πρ̣ο̣κ̣ειμένης ἐν τῇ ἐνθάδε βασιλικῇ, καὶ ἔστιν ὡς ὑποτέτακται· ἐπὶ Αὐτοκράτορος Καίσαρος θεοῦ Τραιανοῦ Παρθικοῦ υ̣ἱοῦ θεοῦ Νέρουα υἱωνοῦ Τραιανοῦ Ἁδριανοῦ Σεβαστοῦ ἀρχιερέως μεγίστου δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ δωδέκατον ὑπάτου τὸ τρίτον, ἐπὶ ὑπάτων Μάρκου Γα<ου>ίου Γαλλικανοῦ καὶ Τίτου Ἀτειλίου Ῥούφου Τιτιανοῦ πρὸ τεσσάρων νωνῶν Δεκεμβρίων, κατὰ δὲ τὸν τῆς νέας ἐπαρχείας Ἀραβίας ἀριθμὸν ἔτους δευτέρου εἰκοστοῦ μηνὸς Ἀπελλαίου ἑκκαιδεκάτῃ ἐν Ῥαββαθμωβοις πόλει. ἀποτιμήσεως Ἀραβίας ᾰ̣γομένης ὑπὸ Τίτου Ἀνεινίου Σεξστίου Φλωρεντείνου πρεσβευτοῦ Σεβαστοῦ ἀντιστρατήγου, Βαβθα Σίμωνος Μαωζηνὴ τῆς Ζοαρηνῆς περιμέτρου Πέτρας, οἰκοῦσα ἐν ἰδίοις ἐν αὐτῇ Μαωζ̣ᾳ̣, ἀπογράφομ̣αι ἃ κέκτημαι, συνπαρόντος μοι ἐπιτρόπου Ἰουδάνου Ἐλαζάρου κώμης Αἰνγαδδῶν περὶ Ἰερειχοῦντα τῆς Ἰουδαίας οἰκοῦντος ἐν ἰδίοις ἐν αὐτῇ Μαωζ̣ᾳ· κῆπον φοινικῶνος ἐν ὁρίοις Μαωζων λεγόμενον Αλγιφιαμμα σπόρου κρειθῆς σάτου ἑνὸς κάβων τριῶν τελοῦντα φοίνικος συρου καὶ μείγματος σάτα δεκα- πέντε πατητοῦ σάτα δέκα στεφανικοῦ μέλαν ἓν λεπτὰ τριάκοντα γείτονες ὁδὸς καὶ θάλασσα, κῆπον φοινικῶνος ἐν ὁρίοις Μαωζων λεγόμενον Αλγιφιαμμα σπόρου κρειθῆς κάβου ἑνὸ<ς> τελοῦντα τῶν γεινομένων καθ' ἔτος καρπῶν μέρος ἥμισυ γείτονες μοσχαντικὴ κυρίου Καίσαρος καὶ θάλασσα, κῆπον φοινικῶ- νος ἐν ὁρίοις Μαωζων λεγόμενον Βαγαλγαλὰ σπόρου κρειθῆς σάτων τριῶν τελοῦντα φοίνικος συρου καὶ νοαρου κόρον ἕνα πατητοῦ κόρον ἕνα στεφανικοῦ μελαίνας τρεῖς λεπτὰ τριάκοντα γ̣ε̣ί̣τ̣ο̣ν̣ε̣[ς κλ]ηρ̣ο̣ν̣ό̣μοι Θησαίου Σαβακ̣α̣ καὶ Ἰαμιτ Μανθανθου, κῆπον φοινικῶνος ἐν ὁρίοις Μαωζων λεγόμενον Βηθφααραια σπόρου κρειθῆς σάτων εἴκοσι τελοῦντα φο̣ίνικος συρ[ο]υ κ̣αὶ νοαρου κόρους τρεῖς πατητοῦ κ̣όρ̣ο̣υ̣[ς] δύο στεφανικοῦ μελαίνας ὀκτὼ λεπτὰ τεσσαράκοντα π̣έ̣ν̣τ̣ε γ̣ε̣ί̣τονες Θαμαρὴ Θαμοῦ καὶ ὁδός. ἑρμηνεία ὑπογραφῆς· Βαβθα Σίμωνος ὄμνυμι τύχην κυρίου Καίσαρος καλῇ πίστει ἀπογε- γ̣ρ̣ά̣φ̣θ̣α̣ι ὡς προγέγραπ̣[τα]ι. Ἰουδάνης Ἐ̣λ̣α̣ζ̣ά̣ρ̣ο̣υ̣ ἐπιτρ̣όπευ[σ]α καὶ ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῆς. (hand 2) ἑρμηνεία ὑπογραφῆς τοῦ ἐπάρχου· Πρεῖσκος ἔ̣παρχος ἱππέων ἐδεξάμην τῇ πρὸ μιᾶς νωνῶν Δεκεμβρίων ὑπατίας Γαλλικ̣[αν]ρ̣οῦ [καὶ Τιτιανο]ῦ̣.

Testo interno "Copia autenticata del documento di registrazione, esposto qui nella basilica; ed è affisso come è (scritto) sotto".

Testo esterno "Copia autenticata del documento di registrazione, esposto qui nella basilica, ed è affisso come (scritto) sotto. Durante il regno dell'imperatore Cesare, figlio del divo Traiano Partico, nipote del divo Nerva, Traiano Adriano Augusto pontefice massimo, con la dodicesima *tribunicia potestas*, console tre volte, sotto il consolato di Marco Gavio Gallicano e Tito Atlio Rufo Tiziano, quattro giorni prima delle Idi di dicembre, oppure secondo il computo della nuova provincia di Arabia nell'anno ventiduesimo, il giorno sedicesimo del mese di Apellaios, nella città di Rabbath Moab. In occasione del censimento dell'Arabia condotto da Tito Aninio Sestio Florentino *legatus Augusti pro praetore* io Babtha (*sic*) figlia di Simonos di Maoza nella Zoarene della circoscrizione di Petra, abitante nella sua proprietà nella stessa Maoza, registro ciò posseggo, essendo presente con me il mio tutore Ioudanes figlio di Elazaros del villaggio di En Gedi nel distretto di Gerico in Giudea, abitante nella sua proprietà nella stessa Maoza. Nei confini di Maoza, una piantagione di datteri chia-

COPIA AUTORE

due punti di vista complementari, forniti dal Papiro della collezione Yadin e dal testo ulpianeo, sul calcolo delle imposte sulla proprietà – al commento riservato a questo specifico frammento del *de censibus*[210]. Secondo il giurista[211] occorre far menzione, per ciascun fondo, del suo nome e della sua posizione, indicando, al contempo, città e *pagus*[212] da cui esso dipende, nonché i nomi dei *fundi* confinanti, la natura della cultura e l'area coltivata totale. Il giurista ricorda differenti categorie di terreni: seminativi (*arvum*), vigneti (*vinea*), oliveti (*olivae*), prati *(pratum*), pascoli (*pascua*), bosco ceduo (*silvae caeduae*). L'indicazione della superficie coltivata può, invece, variare a seconda del tipo di coltura: numero dei *iugera* seminati nel caso dell'*arvum*, numero dei piedi per le viti; per gli ulivi quanti iugeri e quanti alberi; per il *pratum* quanti iugeri saranno falciati nei prossimi dieci anni; infine, in quanti iugeri paiano consistere i pascoli. Il proprietario, per i *iugera* seminativi e i *prata*, doveva indicare il numero di iugeri coltivati negli ultimi dieci anni. Si può presumere, a tal riguardo, che egli ne determinasse il valore sulla base di una media delle variazioni annuali. Ulpiano prosegue affermando che spetta al dichiarante stimare la propria proprietà: *omnia ipse qui defert aestimet*[213]. In altre parole, quest'ultimo deve indicare la categoria a cui appartiene la sua terra e calcolare il valore della superficie coltivata. In tal caso, è possibile che a chi proponeva la propria *professio* si richiedesse maggior o minor rigore a seconda della categoria di terreno presa in esame. Parrebbe suggerirlo lo stesso Ulpiano, impiegando le parole *quot iugerum sit* nel caso dei fondi seminativi e *quot iugerum esse videantur* in quello delle aree di pascolo. L'uso del verbo *videri* consente di presumere che i pascoli costituiscano l'oggetto d'una stima più approssimativa. Questa precisazione, che chiude la presentazione della *forma censualis*, autorizza a concludere che la *professio*, nel censimento, consistesse in una procedura dichia-

mata Algifiamma: di semina di orzo di un *suton* (e) tre *kaboi* di cui paga come imposta quindici *sat* di datteri siriani e misti, e dieci *sata* dei (datteri) succosi e come imposta per la corona una 'nera' e trenta sessantesimi, confinante con la strada e il mare; nei confini di Maoza, una piantagione di datteri chiamata Algifiamma, di semina di orzo di un *kabos*, di cui paga come imposta la mettà dei frutti che crescono ogni anno, confinante con la prorietà Moschantike dell'imperatore Cesare e il mare. Una piantagione di datteri entro i confini di Maoza; una piantagione di datteri chiamata Bagalgala, di semina d'orzo di tre *sata*, di cui paga come imposta un *koros* di datteri siriani e noarii, un (altro) di (quelli) succosi e come imposta per la corona tre 'nere' e trenta sessantesimi, confinante con gli eredi di Thesaios figlio di Sabakas e Iamit figlio di Manthanthes. Una piantagione di datteri entro i confini di Maoza chiamata Bethphaaraia, di semina di orzo di venti *saia*, di cui paga come imposte tre *koroi* di datteri siriani e noarii e due *koroi* di datteri succosi e come imposta per la corona otto 'nere' e quarantacinque sessantesimi, confinante con Tamar figlia di Thamos e la strada. Traduzione della sottoscrizione: io Babtha figlia di Simonos giuro per la fortuna dell'imperatore Cesare di avere registrato in buona fede quanto è scritto sopra. Io Ioudanes figlio di Elazaros fungevo da tutore e ho scritto per lei. (*di altra mano*) Traduzione della sottoscrizione del prefetto: Prisco, prefetto dei cavalieri (*praefectus equitum*), ho ricevuto il giorno primo delle None di dicembre sotto il consolato di Gallicano [e Tizian]o" (trad. it. Hartman 2016, 96-98, modificata in alcuni punti).

[210] *Infra*, p. 291 ss.

[211] [F. 4] (D. 50.15.4.pr.-10).

[212] *Infra*, p. 293 s.

[213] Ulpiano, a tal propostito, lascia intendere che l'amministtrazione fiscale intendeva ottenere una serie di informazioni e di precisazioni nelle *professiones* patrimoniali effettuate dai privati. Questi ultimi, proprio perché dovevano procedere a una valutazione dei propri beni, dovevano al contempo, nella gestione quotidiana del loro patrimonio, disporre di un'accurata contabilità che permettesse ai dichiaranti di giustificare i dettagli necessari all'assolvimento di questo, purtroppo, inevitabile obbligo legale: v., a tal riguardo, il bel volume di Minaud 2014, 110.

COPIA AUTORE

rativa ed estimativa, dal momento che essa prevedeva, al contempo, una *descriptio* e un'*aestimatio*. La *forma censualis*, descrivendo nel dettaglio le informazioni che il dichiarante doveva fornire al *censitor*, permette di identificare i principali elementi di cui si doveva tener conto per procedere all'esazione del *tributum soli* su un determinato *fundum*. Il legame civico rappresentava – come più d'una volta si è sottolineato – un fattore determinante nel quadro di un'imposta di ripartizione: era in tale contesto che si prendevano in esame, al fine di stabilire la capacità contributiva d'ogni proprietà, la natura delle colture e delle superfici. Il giurista severiano, tuttavia, non precisa come fissare, partendo dall'analisi di questi dati, il valore fiscale di ciascun fondo.

La dichiarazione presentata da Babatha, nel 127 d.C., nella *provincia* dell'Arabia Nabatea consente di confrontare il quadro definito da Ulpiano con un concreto documento della prassi. Se, per esempio, prendiamo in esame la sua dichiarazione, a proposito del primo fondo, subito rileviamo che – dopo averlo identificato specificandone la natura ("un frutteto di datteri chiamato Algiphiamma") e dopo averlo localizzato, ("nei confini di Maoza", i nomi dei vicini sono indicati *in fine*) – Babatha indica l'estensione coltivabile ("corrispondente all'area di semina di un *saton* e di tre *kaboi* di orzo", ossia 1176 m^2). A parte l'uso di unità di misura locali, la forma utilizzata dalla dichiarante parrebbe, fino a questo punto, allinearsi, in tutto e per tutto, a quella che Ulpiano, circa ottanta anni dopo, descriverà nel suo *de censibus*. La parte restante dell'ἀπογραφή risulta invece, almeno a un primo sguardo, più sorprendente: vi si legge, in effetti, che questo frutteto è "di semina di orzo di un suton (e) tre *kaboi* di cui <Babatha> paga come imposta quindici *sat* di datteri siriani e misti, e dieci *sata* dei (datteri) succosi e come imposta per la corona una 'nera' e trenta sessantesimi". Come spiegare che l'ammontare delle imposte dovute compare nel documento utilizzato, in teoria, per stabilire il valore fiscale del fondo?

La presenza di questo dato è stata interpretata in vari modi dagli studiosi. Hanna M. Cotton ritiene che tali importi non rappresentino l'ammontare delle tasse pagate, ma l'affitto dovuto su ciascun fondo. In un articolo[214] dedicato al regime giuridico della terra nella *provincia* d'*Arabia*, la studiosa israeliana riesamina, tra una vasta serie di documenti, le *professiones* di Babatha (*P. Yadin* 16) e di Sammouos[215], anch'essa proposta nel corso del medesimo *census*. A suo giudizio, le espressioni τελοῦντα e τελοῦν φόρου[216], che leggiamo, rispettivamente, nella dichiarazione di Babatha e in quella di Sammouos, indicherebbero l'ammontare dell'affitto annuale su ciascun fondo. Supponendo che la somma menzionata rappresenti un affitto e non un'imposta, è possibile spiegare la presenza di queste informazioni nella descrizione del fondo. L'affitto rappresenterebbe una delle sue caratteristiche, proprio come il suo nome, la sua posizione, i suoi confini e la sua estensione. D'altra parte, è arduo comprendere perché questi appezzamenti dati in locazione siano stati inclusi in una *professio* del censimento. Forse il fatto stesso che queste proprietà siano state dichiarate ai responsabili del *census*, secondo forme analoghe a quelle descritte da Ulpiano, dimostra che esse facevano parte del patrimonio del possessore. Situati sul *solum provinciale*, erano tassabili in segno di

[214] Cotton 1997b.
[215] *P. Hever* 62.
[216] Secondo l'autrice, il termine φόρος designa, a un tempo, il tributo e la locazione: Cotton 1997b, 258.

riconoscimento dell'eminente "proprietà" di Roma. Un'altra ipotesi di interpretazione – senza dubbio meritevole d'un esame più dettagliato di quel che posso proporre in queste pagine – è stata avanzata da Benjamin Isaac: egli, riferendo gli importi al *tributum*, ritiene che la loro presenza indichi il modo in cui il sistema fiscale provinciale operava in *Arabia*. L'eminente storico israeliano approfondisce l'esame delle operazioni del censimento: Babatha si reca a Rabbath Moab per dichiarare le proprie terre alle autorità provinciali. Queste ultime valutano, sulla base informazioni raccolte, l'ammontare dell'imposta, consegnando a Babatha una copia certificata della sua dichiarazione, in cui compare l'indicazione dell'importo dovuto. Non si fa menzione delle autorità cittadine di Petra, quantunque queste terre si trovino nel suo territorio. La *forma* definita da Ulpiano, di conseguenza, non parrebbe esser stata rispettata. Per giustificare tale incongruenza alcuni interpreti adducono l'esistenza di ragioni d'ordine pratico. Babatha si recò a Rabbath Moab e non a Petra, perché la prima era più vicina al suo luogo di residenza. Si presume che le autorià di Petra avrebbero recuperato, in un modo o nell'altro altro, le informazioni riguardanti i propri contribuenti. Ma Benjamin Isaac dubita che la trasmissione di documenti, da una città all'altra, avesse davvero luogo. A suo parere, *P. Yadin* 16 attesterebbe che i magistrati di Petra, addetti alla riscossione delle imposte nel distretto di Zoara e, in particolare, a Maoza, non possedevano copia delle dichiarazioni del censimento raccolte a Rabbath Moab. Esclusivamente i proprietari la conservavano, per certificare l'ammontare dell'imposta fissato dalle autorità della *provincia* ed evitare, perciò, il rischio di richieste *ultra modum* e, dunque, di prelievi eccessivi. Insomma, per Benjamin Isaac, la dichiarazione di Babatha equivarrebbe a una sorta di *diploma*, perché, come quest'ultimo attesta la concessione di un privilegio. Del pari la copia rilasciata alla dichiarante, comprovando quel che ella effettivamente doveva, la poneva al riparo dagli eventuali abusi delle autorità cittadine o di quelle provinciali. È una soluzione estremamente acuta[217], ma anch'essa non va esente da una seria obiezione. Supporre che le autorità provinciali procedessero alla stima del carico fiscale su ogni fondo, sulla base delle informazioni fornite dal suo proprietario, ci costringerebbe a ridiscutere il principio di ripartizione, che, al contrario, ha costantemente caratterizzato la tassazione provinciale dell'Alto Impero. Le autorità provinciali avevano il compito di fissare l'importo del *tributum*, ma ragionavano comunque a livello di città e non di individui. In altre parole non erano a conoscenza del carico fiscale che gravava su ciascun contribuente. Per comprendere il perché della menzione delle tasse nella dichiarazione di Babatha, è opportuno riandare allo specifico contesto nel quale essa è stata proposta. Nelle righe 9-11, leggiamo chiaramente queste parole: ἀποτιμήὸσεως / Ἀραβίας ἀγομένης ὑπὸ Τίτου Ἀνεινίου Σεξστίου Φλωρεντείνου / πρεσβευτοῦ Σεβαστοῦ ἀντιστρατήγου. Il censimento fu condotto sull'intero territorio provinciale, ma lo scopo di queste operazioni non consisteva nel calcolare il peso fiscale che ricadeva su ciascun contribuente[218]. È più probabile, quindi, che l'ammontare delle imposte, nella dichiarazione di Babatha, sia stato calcolato dai magistrati di Petra, e che quest'ultima lo abbia, poi, puntualmente indicato alle autorità provinciali[219].

---

[217] Isaac 1994 = 1998.
[218] Sui limiti dell'interpretazione di Benjamin Isaac, v. Lo Cascio 2000, 210 s.
[219] Le Teuff 2014, 321.

COPIA AUTORE

6. *Ordini, status e imposte dirette sulle persone*

Quanto alle persone o agli individui, siamo, invece, certi del fatto che Ulpiano, in questo scritto, si soffermava anche sullo statuto di senatore e sulle condizioni che avrebbero consentito a una donna – qualora si risposasse con un individuo di rango inferiore (un cavaliere per esempio) – di conservare la *dignitas consularis*[220]. A tal riguardo, risulta sùbito evidente che, a prescindere dalla specifica forma di accesso all'ordine senatorio (ereditaria o per concessione del laticlavio), occorreva, in ogni caso, procedere a una verifica periodica del censo, un procedimento che disciplinava l'ammissione ai due ordini privilegiati, una sorta di *condicio sine qua non* in assenza della quale non si poteva né ottenere né conservare il proprio *status*. Ogni modifica del censo minimo – fissato da Augusto a un milione di sesterzi – poteva comportare conseguenze estremamente gravi per la dignità degli individui di rango senatorio e delle loro famiglie[221]. Questo vaglio diventava ancor più scrupoloso quando in senato dovevano accedere uomini provenienti dall'ordine equestre o dalle aristocrazie provinciali, dal momento che a ben pochi di loro si poteva in concreto concedere una così prestigiosa distinzione. I ruoli, proprio per questo, dovevano essere verificati regolarmente per prendere atto della dissipazione di alcuni patrimoni e del conseguente venir meno del censo minimo senatoriale. Inoltre ogni anno il *princeps*, nell'esercizio della sua *censoria potestas*, doveva ridefinire il numero degli effettivi, registrare i decessi, le eventuali perdite del rango e, di conseguenza, colmare i vuoti che si determinavano.

È molto probabile – quantunque nulla abbia trasmesso, a tal riguardo, la compilazione giustinianea – che il giurista si occupasse anche delle condizioni di accesso al ceto equestre e, di conseguenza, delle procedure che disciplinavano il conferimento o la conservazione dello *status* di *eques Romanus*[222]. Lo si può supporre, con qualche fondamento, dal momento che l'*a censibus* era specificamente preposto, in quanto coadiutore del *princeps* titolare della *censoria potestas*, al *census equitum Romanorum*[223]. A tal riguardo, Claude Nicolet[224] ha avuto il merito di valorizzare una risposta di Adriano a un individuo che, soddisfacendo tutti i criteri di accesso al ceto equestre, domandava (*petere*) l'*equus publicus*[225]. L'imperatore, non di meno, fu tutt'altro

---

220 V. [F. 2] (D. 1.9.12): *infra*, p. 283 ss.

221 Nicolet 1976, 20-38; Chastagnol 1992, 49-56.

222 Cfr., per esempio, Suet. *div. Aug*. 39.1 *Impetratisque a senatu decem adiutoribus unum quemque equitum rationem uitae reddere coegit atque in exprobratis alios poena, alios ignominia notauit, plures admonitione, sed uaria*. (Ottenuti dieci aiutanti dal Senato, costrinse ciascun cavaliere a dargli conto della sua vita e a coloro che risultavano colpevoli inflisse una pena, ad altri una *nota* di disonore, ai più un'ammonizione, ma sotto varie forme).

223 Demougin 2001, 628 ss.; Davenport 2018, 224 s.

224 Nicolet 1967, 411-422, in part. 418 s.

225 § 5 (Flammini [p. 70.1801 - 71.1808]) *Per libellum petente quodam esse sibi facultatem equestris dignitatis, sed cum equum publicum peteret, praeteritum eum fuisse, ante biennium decreto praefecti uno anno municipio excedere ***, quoniam crimen intervenerat, quod servi concitaverant: [H]adrianus dixit: qui equum petit publicum, emendatus esse debet; cetera autem vitae tuae probabis*. [Avendo taluno fatto presente, mediante libello di supplica, di possedere un patrimonio corrispondente a quello <necessario> per <ottenere> la dignità eguestre, ma, avendo chiesto l'*equus publicus*, di essere stato omesso, essendo stato, in forza di un decreto del prefetto <dell'urbe>, allontanato dal municipio per un anno (…) dal momento che un crimine era sopravvenuto: in effetti i (suoi) schiavi avevano dato vita a disordini: Adriano disse: chi domanda l'*equus publicus*, deve essere senza macchia; orbene dovrai dar prova degli altri aspetti della tua vita]. Ulpiano si è occupato dell'*equus publicus* e, probabilmente, della *transvectio equitum* in 5 *ad ed*. D. 2.4.2.4pr.: v. Angelosanto, nel volume, di cui si prevede la pubblicazione nei prossimi mesi, dedicato ai libri IV-VI dell'*ad edictum* di Ulpiano.

che incoraggiante a tal riguardo: occorreva, in effetti, un'indagine più approfondita sulla situazione reale del candidato, che non doveva limitarsi a stabilire se questi possedesse o meno il censo minimo, ma prendere in esame anche le sue qualità morali, ossia, per esprimersi diversamente, l'assoluta irreprensibilità dei suoi costumi. In effetti tempo prima (due anni) il richiedente, i cui *servi* avevano dato luogo a disordini (*concitaverant*), a seguito della decisione del *praefectus* era stato interdetto, per un anno, dal proprio *municipium*. L'ingenuo traduttore[226] del testo originale ha reso in termini non compiutamente tecnici il senso della risposta imperiale. Le parole *qui equum petit publicum, emendatus esse debet* devono intendersi in tal modo: l'interessato è tenuto a fornire la prova dell'irreprensibilità dei propri costumi e della propria vita[227]. La richiesta, per quanto emerge da tale passo delle *divi* [*H*]*adriani sententiae et epistulae*[228], era stata inoltrata *per libellum*, il che consente di ricostruire, almeno nelle sue linee essenziali, la procedura che si seguiva in casi come questi. L'elevazione al rango di cavaliere si domanda: di conseguenza l'ufficio competente, quello addetto a raccogliere queste suppliche, va identificato con la segreteria *a libellis*. Ma l'espletamento dell'inchesta ufficiale, dell'*inquisitio*, richiede il concorso della segreteria *a censibus* per calcolare l'ammontare del patrimonio del candidato. Il libello, una volta conclusa l'indagine, va trasmesso all'imperatore. È il *princeps* ad assumere la decisione, non sappiamo se in forma di *adnotatio*[229], secondo la prassi delle risposte ai *libelli*, o mediante *codicilli*, in conformità con quel che si rileva nel caso delle nomine a cariche procuratorie. Il nuovo cavaliere, una volta perfezionato il suo accesso al rango equestre, si sottomette periodicamente a una verifica della propria situazione patrimoniale e della propria condizione personale, due fasi che presuppongono entrambe la consultazione degli archivi e dei registri della segreteria *a censibus*[230]. Una prova ulteriore della loro esistenza presso l'ufficio *a censibus* si ricava dall'esame della carriera di M. Aquilius Felix[231], nominato, al tempo di Settimio Severo, *a censibus equitum Romanorum*, una funzione temporaneamente dissociata, così pare, da quelle gestite dalla segreteria *a censibus*[232]. Dopo le purghe sanguinose, seguite alla vittoria finale di Settimio Severo nelle guerre civili, occorreva, evidentemente, mettere ordine nella lista dei cavalieri. Pur non conoscendo le procedure osservate, in tale circostanza, da M. Aquilius Felix, possiamo presumere che anch'egli utilizzasse i ruoli del censo archiviati – come suppone Ségolène Demougin[233] – presso l'ufficio *a censibus*.

Ulpiano tenne forse conto, nella propria opera, di tante altre questioni connesse con le operazioni di censimento e con il controllo della popolazione: in primo luogo, probabilmente, delle condizioni di accesso alla *plebs frumentaria* o, per meglio dire, alla 'plebe urbana delle trentacinque tribù' (*plebs urbana quinque et triginta tribuum*)[234]. Questo consistente gruppo di individui che, a prescindere dalla loro *tribus*[235], godeva – diversamente da tutti gli altri *cives*

---

[226] Così Volterra 1971 = 1994, 60. Un cenno in Lewis 1991, 278.
[227] Volterra 1971 = 1994, 60.
[228] Schiller 1971, 717 ss.; Lewis 1991, 267 ss.; Flammini 1994, 245 ss.; Rochette 2012, 807 ss., ove altri ragguagli.
[229] Coriat 1997, 320.
[230] Demougin 2001, 628 s.
[231] Pflaum 1960b, nr. 225, 598 ss.: *CIL* 10. 6657 = *AÉ* 2014, 304; *AÉ* 1945, 20 = *AÉ* 1950, 83.
[232] Hirschfeld 1905, 67 nt. 2.
[233] Demougin 2001, 629.
[234] *CIL* 6. 909 = *ILS* 168; *CIL* 6. 910 = *ILS* 176. Cfr. *CIL* 6. 955.
[235] Ma la loro *origo* e il loro *domicilium* coincidevano con Roma.

COPIA AUTORE

Romani[236] – del diritto di usufruire delle periodiche distribuzioni di frumento e di altri generi alimentari, doveva essere sottoposto a più o meno frequenti *recensiones*, cui corrispondevano altrettante revisioni della lista dei cittadini privilegiati[237].

Sarebbe a dir poco azzardato formulare ulteriori congetture sulla composizione del II libro. Invero siamo certi, osservando la base della piramide gerarchica della società imperiale di quel tempo, che, nel F. 3[238], Ulpiano si occupava, più nel dettaglio, della condizione di quanti erano vincolati al pagamento del *tributum capitis*[239]. A differenza del *tributum soli*, che gravava sul proprietario del fondo – non importa se *civis* o straniero –, il *tributum capitis* si esigeva, almeno in origine, dai soli *peregrini*. Mentre i testi giuridici – come ha mostrato la storiografia romanistica[240] – paiono esaurienti quanto al fondamento del pagamento del *tributum soli*, precisando esplicitamente che la tassa sulla terra si configurava come effetto del *dominium* pubblicistico di Roma sul suolo provinciale, le fonti pervenuteci non lo sono per nulla sui presupposti del cosiddetto testatico. A quale titolo i *peregrini* si sottomettevano al suo pagamento?

Il tributo alle soglie del III secolo – lo abbiamo sottolineato poc'anzi – era ancora considerato da alcuni come una *nota captivitatis* e, dunque, come un segno di soggezione dello sconfitto. È un punto di vista ampiamente condiviso nell'intera ecumene imperiale. La condizione deteriore – rispetto agli Alessandrini, agli altri *astoí* e, ovviamente, ai *cives Romani* – di quanti fossero soggetti al testatico si palesa, quasi drammaticamente, in un passo degli *Acta martyrum Alexandrinorum*. Durante il principato di Claudio, un nobile alessandrino, Isi-

---

[236] Appartenenti, a volte, a famiglie integrate nella *civitas* da molte generazioni.

[237] Nicolet 1980, 236 ss., in part. 253 ss.; Virlouvet 1995, 168 ss.; Virlouvet 2009, 49 ss. Simili procedure si svolgevano anche nelle *provinciae*, come emerge dai fondamentali studi di Carrié 1975, 995 ss., in part. 1026-1029. Di estremo interesse, a tal riguardo, i dati che emergono dalla lettura di *P. Oxy*. 40. 2892, col. 1, ll. 4-5 (Carrié 1998, 271 ss.), un documento dal quale si evince che, per prender parte alle distribuzioni annonarie, occorreva sottostare, anche dopo l'emanazione della *constitutio Antoniniana*, alla prova delle tre generazioni, sottomettendosi, dunque, a un procedimento di verifica che rinviene il proprio fondamento in un principio radicato dell'ordine giuridico romano o, per meglio dire, in un'antica regola dell'ordine geneaologico della filiazione. In effetti, nel diritto come nelle pratiche sociali, un tempo morto di tre generazioni interrompeva la trasmissione in linea diretta: Thomas 1996, 165.

[238] [F. 3] (D. 50.15.3pr.-1).

[239] *Supra*, nt. 238: *infra*, p. 285 ss.

[240] Gaio – diversamente da quel che accade nel caso dell'*habere in bonis*, rispetto al quale, per definire i rapporti di quest'ultimo con il *dominium ex iure Quiritium*, parla di *duplex dominium* – per i *praedia stipendiaria* non adopera questo termine. Ciò, in gran parte, è addebitabile al fatto che, nella prospettiva del giurista antoniniano, questi *praedia* sono *dominium populi Romani vel Caesaris*: *Inst*. 2.7. V. Luzzatto 1950 = 1984, 205-241; Grelle 1963, 101-112; Grosso 2001 [1974], 755-766; Luzzatto 1974 = 1984, 525-569, in part. 527 ss.; Grelle 2004b [1990], 293-312. Senza soffermarsi nuovamente sulla *vexata quaestio* della distinzione tra *praedia tributaria* e *stipendiaria* (Gai. *inst*. 2.21), è opportuno sottolineare che, per il Grelle, vi è un'assoluta irriducibilità del *dominium populi Romani* agli schemi patrimonialistici della proprietà pubblica e privata, visto che la signoria sulle province veniva considerata soprattutto come potere di prelievo e di gestione di ricchezze economiche. Per il Luzzatto, viceversa, questa tesi, secondo la quale Gaio avrebbe ragionato in termini di sovranità, al di fuori degli schemi privatistici, è da respingere nettamente. A conclusioni analoghe perviene anche Giuseppe Grosso, quando rileva che, a differenza dell'*in bonis habere* (per il quale Gaio non esita ad adoperare, sia pur in una più ampia accezione, il termine *dominium*), di fronte alla qualifica di *dominium populi vel Caesaris* adoperata dal maestro antoniniano per il *solum provinciale*, il diritto del privato fa genericamente capo, invece, al concetto di *possessio vel usus fructus*. E, in effetti, le categorie utilizzate da Gaio, sebbene *abusive* (allorché, come in tal caso, si imponga il ricorso alla cosiddetta κατάχρησις), rinviano, senza dubbio alcuno, alla sfera del *ius privatorum*.

doro, riferendosi ai Giudei, al fine di rimarcarne l'inferiorità e respingere, allo stesso tempo, la loro pretesa di godere della *isopoliteía* ad Alessandria, si esprimeva in tal modo:

> "essi non hanno lo stesso temperamento degli Alessandrini (οὔκ εἰσιν Ἀλ[εξανδρεύσι]ν ὁμοιοραθείς), ma vivono piuttosto alla maniera degli Egizi (τρόπῳ δὲ Αἰγυπτί[ων ὁμοίοι]). Non sono forse al medesimo livello di coloro che pagano il tributo (οὐκ εἰσι ἴσοι τοῖς φόρον τελοῦσι;)?"[241].

Isidoro, per denigrare la comunità ebraica, ne equipara i membri agli Egizi autoctoni soggetti al pagamento del testatico. Con perfetta reciprocità, circa cinquanta anni dopo, anche Giuseppe Flavio, nel suo *contra Apionem*, non trovò di meglio, per colpire la reputazione del retore giudeofobo Apion, che definirlo sprezzantemente Egizio tra gli Egizi, ma a tal punto consapevole dell'indegnità del proprio genere da occultare sistematicamente ogni traccia che lo accomunasse a esso[242].

Da un differente versante, il discorso di Boudicca[243] riassume, invece, gran parte delle recriminazioni che le popolazioni provinciali, una volta sconfitte e sottomesse al *tributum capitis*, avrebbero potuto esprimere. Esso gravava, perpetuamente, sui singoli individui, su quanti, in ragione della

---

[241] *Acta Isidori <et Lamponis>* C27 (ed. Musurillo): v. Magnani 2009, 20-22, 4158, 79-110, ove ampia lett.

[242] Ios. *contra Apionem* 2.28-29 (…) Καὶ τί γε δεῖ θαυμάζειν, εἰ περὶ τῶν ἡμετέρων ψεύδεται προγόνων λέγων αὐτοὺς εἶναι τὸ γένος Αἰγυπτίους; [29] αὐτὸς γὰρ περὶ αὐτοῦ τοὐναντίον ἐψεύδετο καὶ γεγενημένος ἐν Ὀάσει τῆς Αἰγύπτου πάντων Αἰγυπτίων πρῶτος ὤν, ὡς ἂν εἴποι τις, τὴν μὲν ἀληθῆ πατρίδα καὶ τὸ γένος ἐξωμόσατο, Ἀλεξανδρεὺς δὲ εἶναι καταψευδόμενος ὁμολογεῖ τὴν μοχθηρίαν τοῦ γένους. [(…) Perché meravigliarsi, d'altronde, se mente a proposito dei nostri antenati e dice che sono d'origine egiziana. Mente, infatti, anche su sé stesso, ma in un senso inverso: nato nell'Oasi d'Egitto, Egizio tra gli Egizi – si potrebbe dire – ha rinnegato la sua vera patria e il suo genere, e quando mente fingendosi Alessandrino, riconosce la indegnità del suo genere]; 2.40-42 Ἡ δὲ Ῥωμαίων φιλανθρωπία πᾶσιν οὐ μικροῦ δεῖν τῆς αὐτῶν προσηγορίας μεταδέδωκεν οὐ μόνον ἀνδράσιν ἀλλὰ καὶ μεγάλοις ἔθνεσιν ὅλοις; Ἴβηρες γοῦν οἱ πάλαι [41] καὶ Τυρρηνοὶ καὶ Σαβῖνοι Ῥωμαῖοι καλοῦνται. Εἰ δὲ τοῦτον ἀφαιρεῖται τὸν τρόπον τῆς πολιτείας Ἀπίων, παυσάσθω λέγων αὐτὸν Ἀλεξανδρέα· γεννηθεὶς γάρ, ὡς προεῖπον, ἐν τῷ βαθυτάτῳ τῆς Αἰγύπτου πῶς ἂν Ἀλεξανδρεὺς εἴη τῆς κατὰ δόσιν πολιτείας, ὡς αὐτὸς ἐφ' ἡμῶν ἠξίωκεν, ἀναιρουμένης; καίτοι μόνοις Αἰγυπτίοις οἱ κύριοι νῦν Ῥωμαῖοι τῆς οἰκουμένης μεταλαμβάνειν ἡστινοσοῦν πολιτείας ἀπειρήκασιν. Ὁ δ' οὕτως ἐστὶ γενναῖος, ὡς μετέχειν ἀξιῶν αὐτὸς ὧν τυχεῖν ἐκωλύετο συκοφαντεῖν ἐπεχείρησε τοὺς δικαίως λαβόντας. [La filantropia dei Romani non ha forse dato quasi a tutti il loro nome, non solo a singoli uomini, ma anche a interi grandi *éthnē*? Così gli antichi Iberi, i Tirreni e i Sabini si chiamano Romani. Se elimina questo tipo di cittadinanza, Apione cessi di dirsi Alessandrino; nato, come abbiamo detto, nel più profondo Egitto, come potrebbe essere Alessandrino se escludesse l'attribuzione della cittadinanza come proprio lui chiede nei nostri confronti? Anzi i Romani, che oggi sono padroni dell'ecumene, ai soli Egiziani hanno vietato di prendere una qualunque cittadinanza (μεταλαμβάνειν ἡστινοσοῦν πολιτείας ἀπειρήκασιν). E costui è così nobile che mentre ha chiesto di partecipare di un diritto da cui era interdetto, ha preso a calunniare coloro che lo avevano ricevuto a giusta ragione (…)].

[243] Dio 62.3.2-4 οὐ τῶν μὲν πλείστων καὶ μεγίστων κτημάτων ὅλων ἐστερήμεθα, τῶν δὲ λοιπῶν τέλη καταβάλλομεν; οὐ πρὸς τῷ τἆλλα πάντα καὶ νέμειν καὶ γεωργεῖν ἐκείνοις, καὶ τῶν σωμάτων αὐτῶν δασμὸν ἐτήσιον φέρομεν; καὶ πόσῳ κρεῖττον ἦν ἅπαξ τισὶ πεπρᾶσθαι μᾶλλον ἢ μετὰ κενῶν ἐλευθερίας ὀνομάτων κατ΄ ἔτος λυτροῦσθαι; πόσῳ δὲ ἐσφάχθαι καὶ ἀπολωλέναι μᾶλλον ἢ κεφαλὰς ὑποτελεῖς περιφέρειν; καίτοι τί τοῦτο εἶπον; οὐδὲ γὰρ τὸ τελευτῆσαι παρ΄ αὐτοῖς ἀζήμιόν ἐστιν, ἀλλ΄ ἴστε ὅσον καὶ ὑπὲρ τῶν νεκρῶν τελοῦμεν· παρὰ μὲν γὰρ τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις καὶ τοὺς δουλεύοντάς τισιν ὁ θάνατος ἐλευθεροῖ, Ῥωμαίοις δὲ δὴ μόνοις καὶ οἱ νεκροὶ ζῶσι πρὸς τὰ λήμματα. (…). [(…) Non siamo forse stati interamente privati della maggior parte dei nostri possedimenti, tra l'altro quelli più considerevoli, mentre su quelli che ci hanno lasciato paghiamo pure le tasse? Oltre a pascolare e a coltivare a loro beneficio (*scil*. dei Romani) tutto il resto del nostro territorio, non versiamo forse anche un tributo annuale sui <nostri> corpi? Quanto meglio sarebbe stato, allora, essere venduti a dei padroni una volta per tutte piuttosto che riscattarci annualmente con

COPIA AUTORE

loro deteriore condizione, andavano annoverati tra i *tributarii*. Il testatico, nella visione della regina degli Iceni, si configurava quasi come una sorta di riscatto annuale che i vinti erano tenuti a versare in cambio di un vano titolo di libertà. La capitazione sanciva così, fin dal momento della sua istituzione, la piena e incondizionata sottomissione dei provinciali al potere di Roma.

La ripartizione ineguale delle fonti non permette d'affermare, con assoluta certezza, che il *tributum capitis* fosse imposto in tutte le province dell'Impero[244], ma proprio perché, almeno in origine, esso gravava sui non cittadini, possiamo credere che lo si esigesse in gran parte di esse.

Quantunque esemplare nel suo genere, il discorso di Boudicca non può essere assunto come tale senza proporre almeno qualche *caveat*. Esso esprime, verosimilmente, a prescindere dall'evidente mediazione di Cassio Dione e delle sue fonti, il punto di vista dei provinciali o quello che poteva presumersi lo fosse, ma il pensiero romano sul *tributum* appare, alla luce delle testimonianze, molto meno uniforme. Claude Nicolet[245] ha sottolineato, a tal proposito, che non è il fatto d'essere soggetto a imposizione che distingue il *peregrinus* dal cittadino romano. Roma aveva avuto sovente bisogno di ricorrere all'imposta in numerose circostanze, sebbene, a eccezione degli anni delle guerre civili, dopo il 167 a.C. questa prassi non sia stata perpetuata. Il vero discrimine tra *civis Romanus* e *peregrinus* coincide con il pagamento del testatico. Nella tradizione repubblicana lo si riconnetteva alla tirannide dell'ultimo re[246]: esso, pertanto, sarebbe apparso indegno di figurare tra i contributi che la città, perfino in caso di estrema necessità, poteva imporre ai propri cittadini. Del resto – sebbene Cicerone avesse sostenuto il contrario – sarebbe stato arduo configurare, in ogni corcostanza, il *tributum soli* come una sorta di *poena belli*[247]. In effetti molte terre non erano state conquistate a fil di spada, ma ereditate a titolo testamentario. Perfino il *tributum capitis* non può essere costantemente assimilato a una sorta di riscatto, che il popolo sconfitto deve versare per conservare una sorta di libertà condizionata. L'*Asia*, la Bitinia o Cirene, per esempio, non erano state integrate nell'Impero dopo una guerra vittoriosa. Dal canto suo il *tributum capitis* va definito, piuttosto, come una sorta di contributo imposto da Roma a individui che, in ragione del loro deteriore statuto, dovevano considerarsi inferiori per *dignitas*. Quanto più ci si inoltra nei secoli del principato, tanto meno la contrapposizione *civis* / *peregrinus* risulta appagante, dal momento che, se per un verso l'immunità fiscale era talvolta concessa, senza procedere all'integrazione del beneficiario nei ranghi della *civitas*[248], per altro, invece, gli imperatori accordavano la cit-

titoli fittizi che attestano la condizione di libertà! Quanto meglio sarebbe stato essere trucidati e andare alla malora piuttosto che sopravvivere con tasse che gravano sulle nostre teste! Ebbene perché ho detto tutto questo? Perché presso di loro neppure la morte è esente da una forma di tassazione, e sapete bene quante imposte paghiamo persino sui morti: presso le altre genti la morte affranca anche coloro che sono schiavi di altri, mentre presso i Romani, e solo presso di loro, i morti addirittura rimangono in vita per contribuire ai loro guadagni. (…)].

[244] Neesen 1980, 117 s., ha raccolto le fonti testimonianti la riscossione del *tributum capitis* nelle differenti province (Egitto, Africa, Giudea, Siria, Bretagna), nelle città di Lampsakos e d'Assos e sulle isole di Tenos, Andros e, forse, d'Ebeusus: Cic., *ad Att*. 5.16.2; *ad fam*., 3.8.5 et 15.4.2. Su questi tassi di capitazione *ad hoc*, v. Neesen 1980, 118. Nel *nomós* dell'Arsinoite, il tasso di capitazione è definito, in certi contratti privati e in alcune dichiarazioni di decesso, come λαικὴ σύνταξις, non già come λαογραφία. Rathbone 1993, 88, 92 383; 92; Clarysse, Thompson 2006, 2, 19-20, 384: cfr. *P. Tebt*. I, 103; *P. Tebt*. I, 121; *P. Tebt*. I, 189.

[245] Nicolet 1976, 10 s.

[246] Dion. H. 4.43.2.

[247] Cic. *2 Verr*. 3.12.

[248] Suet. *Aug.* 40.6.

tadinanza, ma non conferivano, al contempo, l'immunità fiscale[249]. Insomma, in età imperiale, l'accesso alla cittadinanza romana non garantì più, di per sé stesso, l'immunità dai tributi e, in particolare, dal *tributum capitis*[250].

L'istituzione del testatico non rappresenta un'innovazione augustea. Già in età repubblicana, i governatori procedevano puntualmente alla sua riscossione, come attesta il fatto che, nel 52 a.C., Appio Claudio abbia imposto l'ἐπικεφάλια alla *provincia* di Cilicia[251]. Se l'amministrazione romana ha ereditato, in certe regioni, forme di capitazione introdotte dai precedenti governanti, la maggior parte degli studiosi concorda sul carattere innovativo del *tributum capitis*. La eterogenea documentazione, proveniente dall'Egitto tolemaico e romano, permette di confrontarsi con la questione della continuità tra la σύνταξις d'epoca tolemaica[252] e la λαογραφία[253] d'età imperiale. La prima era certamente riscossa basandosi sulle liste della popolazione riviste, ogni anno, dagli scribi di ciascun villaggio[254]. Questa procedura, che permetteva la registrazione dei contribuenti, era definita λαογραφία[255]. Proprio perché il testatico riscosso in Egitto, a partire da Augusto, fu contrassegnato dallo stesso nome utilizzato per connotare la procedura di calcolo della popolazione soggetta all'imposta personale, alcuni studiosi ritengono che esista una linea di continuità tra la capitazione lagide e la capitazione romana[256]. Altri invece, dopo aver aver sottolineato le differenze tra queste due forme di tassazione, preferiscono individuare, in quella romana, un'istituzione del tutto nuova[257]. In effetti il

---

[249] È ciò che accadde, per esempio, nel caso di *FIRA* 1. 70 (*IAM* 2. 448), che riferisce una decisione di Claudio che attribuì la cittadinanza romana agli abitanti del *municipium* di Volubilis, accordando loro anche l'immunità fiscale per dieci anni (*infra*, nt. 250). A me pare probabile (così Neesen 1980, 255) che tale immunità si applicasse unicamente al *tributum capitis*. Allo stesso modo la *tabula Banasitana*, che contiene un estratto dal *commentarius civitate Romana donatorum*, accordò a Iulianus e alla sua famiglia la cittadinanza *salvo iure gentis et sine deminutione tributorum et vectigalium populi Romani et fisci*: *IAM* 2. 94, ll. 36-38.

[250] Lo si ricava, *a contrario*, dall'esame dell'*edictum Claudii de ciuitate Volubilitanorum*: in effetti – come abbia sottolineato (*supra*, nt. 249) – agli abitanti del *municipium* di Volubilis, il conferimento della cittadinanza romana non si connetteva costantemente con l'immunità dal pagamento dei tributi: *FIRA* 1. 70 = *IAM* 2. 448 = *Inscriptions latines d'Afrique* n. 634 ll. 11-16 *ciuitatem Ro/manam et conubium cum per/egrinis mulieribus immunitatem / annor(um) X incolas bona ciuium bel/lo interfectorum quorum here/des non extabant*. In altre parole il fatto stesso che, in questo caso, l'immunità sia ricordata dopo la concessione della cittadinanza e del *conubium* lascia pensare che essa completava logicamente i privilegi precedentemente enumerati. Se le cose stavano in questi termini, tale documento attesta la dissociazione tra l'accesso alla cittadinanza e l'immunità dal pagamento dei tributi: la prima è accordata a vita. La seconda, viceversa, è solo temporanea. Su questo *edictum Claudii* v. Gagliardi 2006, 290 ss.

[251] App. *Lib*., 135.640-641. Dominique Rathbone pensa che non esistesse un tasso di capitazione regolare durante la Repubblica. Egli giudica erronea la testimonianza d'Appiano, considerandola una retrodatazione della situazione d'età imperiale: Rathbone 1993, 95, nt. 43.

[252] Questa tassa attestata nel *nomós* Arsinoite, nella prima metà del I secolo a.C. Essa era pagata esclusivamente dagli uomini (*P. Tebt*. I, 103; *P. Tebt*. I, 189; *O. Mich*. II, 709-714). Per il III e il II secolo a.C., altre tasse di capitazione erano in uso, in particolare l'ἀλίκη nel III secolo a.C., che era pagata da uomini e donne. Dominique Rathbone pensa che, verso la fine del II secolo a.C., le differenti tasse di capitazione furono fuse in una sola, la σύνταξις: Rathbone 1993, 91-92.

[253] Nel *nomós* Arsinoite, la tassa di capitazione è definita in alcuni contratti privati e in alcune dichiarazioni di decesso come λαικὴ σύνταξις, e non come λαογραφία. Rathbone 1993, 88, 92, 383; Clarysse, Thompson 2006, 2, 19-20. 384: cfr. *P. Tebt*. I, 103; *P. Tebt*. I, 121; *P. Tebt*. I, 189.

[254] Rathbone 1993, 92; Clarysse, Thompson 2006, 2, 19-20

[255] *P. Tebt*. I, 103; *P. Tebt*. I, 121; *P. Tebt*. I, 189.

[256] Wallace 1938a, 116; Wallace 1938b; Brunt 1981, 162 (= Brunt 1990, 327-328): "the fact that from Augustus' time *laographia* has become the usual name for the poll-tax is perhaps best explained by the hypothesis that it had been levied so long that the term for the *census* on which it was based had been tansferred by custom to the tax itself".

[257] Tcherikover 1950; Evans 1957; in questo senso, v. anche Rathbone 1993, 90-97.

COPIA AUTORE

censo quattordecinale, attestato a partire dal 33-34 d.C.[258], scandendo ritmicamente la vita dell'Egitto per circa duecentocinquanta anni, propone, rispetto al passato, un decisivo mutamento.

Sulla natura del *tributum capitis* si è acceso un aspro dibattito. Occupa il centro di questa controversia un passo d'Appiano, ove si ricorda il testatico riscosso dai Giudei. Egli, soffermandosi sul trattamento loro riservato da Vespasiano, scrive: «Ecco perché, per tutti i Giudei, l'imposta sulle persone è più gravosa di quella sul patrimonio. Per i Siriani e i Cilici, quest'ultima è annuale e consiste per ciascuno in un centesimo del loro patrimonio»[259]. Appiano allude, evidentemente, all'imposta supplementare di due dracme prevista per i Giudei[260]. Ma sulla restituzione del testo non si registra un consenso unanime. Per certuni, in effetti, il termine περιουσίας, ben leggibile sui manoscritti e tradotto con 'patrimonio'[261], dovrebbe essere sostituito con περιοικίας, lemma che indicherebbe i popoli confinanti con i Giudei, ossia gli abitanti della Siria e della Cilicia[262]. Questa soluzione fu accolta da Horace White nella sua edizione del 1912[263]. Di conseguenza il testatico pagato dagli Giudei risulterebbe più gravoso di quello richiesto ai loro vicini, perché, per questi ultimi, il *tributum capitis* ammontava soltanto all'1% della ricchezza stimata. Ma questa congettura interpretativa rischia, però, di suscitare più dubbi di quanti riesca a risolverne. In effetti dovremmo presumere che le autorità provinciali romane stimassero, ogni volta, la fortuna di ciascun contribuente per determinare l'ammontare del suo *tributum capitis*. Di conseguenza pare preferibile assumere il testo di Appiano così com'è, concludendo che l'autore intendeva rimarcare, in primo luogo, la peculiare condizione dei Giudei, per i quali l'imposta personale risultava sovente più pesante di quella sul patrimonio. Il riferimento all'importo pagato dai popoli vicini rappresenterebbe una mera base di confronto[264]. Pertanto non è possibile utilizzare questo testo per sostenere che il *tributum capitis*, nelle province di Siria e Cilicia, consistesse in una parte

---

[258] Secondo Roger Bagnall, il primo censimento provinciale in Egitto daterebbe all'11-10 a.C. In un primo tempo sembra che le operazioni avessero luogo ogni 7 e non ogni 14 anni. Così, sotto il regno d'Augusto, la provincia sarebbe stata sottoposta a censimento quattro volte: nel 11-10 a.C., nel 4-3 a.C., nel 4-5 d.C., et, infine, nell'11-12 d.C.: Bagnall 1991.

[259] App., *Syr*. 50.253: Καὶ διὰ ταῦτ᾽ἐστιν Ἰουδαίοις ἅπασιν ὁ φόρος τῶν σωματων βαρύτερος <τοῦ> της ἄλλης περιουσίας. Ἔστι δὲ καὶ Σύροις καὶ Κίλιξιν ἐτησιος, ἑκατοστὴ τοῦ τιμητατος ἑκαστῳ. [E quindi (a causa di tutto ciò), il *tributum capitis* è più pesante per tutti i Giudei rispetto al *tributum* sulle proprietà fondiarie. Per i Siriani e per i Cilicii quest'ultimo è annuale e ammonta a un centesimo della loro fortuna].

[260] La creazione di questa imposta addizionale è anche nota grazie alla testimonianza di Flavio Giuseppe (Ios., *B.I*., 7.6.218):Φόρον δὲ τοις ὁπουδηποτοῦν οὖσιν Ἰουδαίοις ἐπέβαλεν δύο δραχμὰς ἕκαστον κελεύσας ἀνὰ τᾶν ἔτος εἰς το Καπετώλιον φέρειν, ὥσπερ πρότερον εἰς τὸν ἐν Ἱεροσολύμοις νεὼν συνετέλουν. [Egli (*scil*. Vespasiano) impose a tutti i Giudei, dovunque risiedessero, un tributo di due dracme *pro capite* da versare annualmente al Campidoglio, come prima l'avevano versato al Tempio di Gerusalemme].

[261] La maggior parte degli studiosi ritiene che, mediante quest'espressione, Appiano designi il *tributum soli*. Neesen 1980, 119-120; Brodersen 1989, 83-87.

[262] Se ne troverà una sintesi in Brodersen 1989, 83-87. Quest'ultimo pensa che il testo debba essere conservato come tale e che il passo possa essere tradotto così: «Und deshalb (wegen all dieser Auseinandersetzungen) ist für alle Juden das *tributum capitis* höher als das *tributum* für (Land-)besitz. Dieses (letzteres) ist sowohl für Syrer als auch für Kiliker jährlich ein Hundertstel des Schätzwertes für jeden». (p. 85).

[263] App., *Syr*., 50.253 (edizione Loeb, 198-199): Καὶ διὰ ταῦτ᾽ἐστιν Ἰουδαίοις ἅπασιν ὁ φόρος τῶν σωματων βαρύτερος <τοῦ> της ἄλλης περιοικίας. Ἔστι δὲ καὶ Σύροις καὶ Κίλιξιν ἐτησιος, ἑκατοστὴ τοῦ τιμητατος ἑκαστῳ. Henry White propone a sua volta la seguente traduzione: "On account of these rebellions the poll-tax imposed upon all Jews is heavier than that imposed upon the surrounding people. The Syrians and Cilicians also are subject to an annual tax of one hundredth of the assessed value of the property of each man".

[264] Benché ritenga che il testo debba essere mantenuto così com'è, bisogna sottolineare che da un punto di vista logico, non è molto soddisfacente confrontare un'imposta che consiste in una somma fissa (e che sarà quindi

della fortuna stimata[265]. È proprio un passo del *de censibus* – quello da cui abbiamo preso le mosse [F. 3] – a indurci a concludere altrimenti: gli unici criteri di cui si teneva conto per il calcolo dell'imposta nella *provincia* di Siria erano, dal quel che emerge, l'età e il sesso[266]. Per Lutz Neesen, il passo appianeo, da correlare alle altre testimonianze sul *tributum capitis*, conferma la tesi secondo la quale, nell'Alto Impero, la tassa di capitazione consistesse in una somma fissa, senza alcun rapporto con la consistenza del patrimonio di ciascun contribuente[267]. Al contrario Peter Brunt[268] ha concluso che il testatico e la determinazione del suo importo presupponessero l'esistenza di un procedimento più complesso. In un altro passo ulpianeo[269], si adopera, in effetti, il lemma *census* per designare tutto ciò che un uomo possiede. A suo giudizio, per fissare l'ammontare complessivo dell'imposta, le autorità provinciali avrebbero preso in considerazione l'insieme dei beni mobili di ciascuno, non trascurando anche mezzi di trasporto come le navi. Per Peter Brunt il sistema fiscale d'età severiana potrebbe essere posto a confronto con quello d'età tardoantica. Dovremmo supporre, allora, un'evoluzione nella natura della capitazione. Inizialmente si configurerebbe come mera imposta sulle persone, incorporando via via, ma solo nel corso degli anni, in stretta connessione con lo sviluppo delle procedure del censimento, nuovi elementi, fino a trasformarsi, nel Tardo Impero, in un'autentica tassa sul patrimonio.

Ovviamente che la capitazione coincida con un importo fisso, e non con una percentuale del patrimonio, non equivale a dire che esistesse un'imposta identica per tutte le province o, addirittura, per tutti i distretti e, in ciascuno di essi, per ogni individuo. Lo dimostra il caso egiziano, l'unico rispetto al quale possiamo giovarci di un'ampia documentazione della prassi amministrativa. L'importo variava da un *nomós* all'altro e, perfino, al loro interno: per esempio gli abitanti della χώρα erano tassati più duramente di quelli delle metropoli. Nell'Arsinoite i metropoliti pagavano venti dracme, mentre i contadini dei villaggi erano tenuti a versarne il dop-

la stessa per tutti i contribuenti) con una tassa, la cui entità varia in base alla ricchezza del contribuente. In altre parole, è estremamente probabile che i "proprietari terrieri" più ricchi pagassero una tassa sulla ricchezza più elevata del testatico. Pertanto, mi sembra che Appiano ragioni qui sul caso generale e spieghi che, per la maggior parte dei contribuenti Giudei, il testatico è più gravoso della tassa sulla ricchezza. Vale a dire che, da un punto di vista complessivo, le somme estorte dall'amministrazione romana ai Giudei, nel caso del *tributum capitis*, risultavano superiori di quelle ricavate dalla riscossione del *tributum soli*.

[265] Wilcken 1889, I, 247; Jones 1974, 164; Neesen 1980, 119; Lo Cascio 1986, 50, n. 68 (= Lo Cascio 2000, 194, n. 68). *Contra* Marquardt 1888, 255-256; Schwahn 1939, 68; Garnsey 1978, 239.

[266] [F. 3] (D. 50.15.3pr.) *veluti in Syriis a quattuordecim annis masculi, a duodecim feminae usque ad sexagensimum quintum annum tributo capitis obligantur*. V., a tal riguardo, il commento di Neesen 1980, 119.

[267] Neesen 1980, 117-120. A questo proposito, possiamo citare un passo di Dionigi d'Alicarnasso, in cui l'autore confronta molto chiaramente due forme di tassazione: *tributum ex censu* e capitazione. Il secondo è ben al di sotto del primo perché i poveri e i ricchi contribuiscono allo stesso modo. Il *tributum ex censu* consente invece di distribuire equamente il carico. Sembra quindi che, nella tradizione romana, la capitazione fosse associata all'idea di una tassa uguale per tutti. Dion. H. 4.43.2. V. Le Teuff 2014, 151 s.

[268] Peter A. Brunt non si rifa esplicitamente al passo di Appiano ma scrive: "We must then infer that *tributum capitis* had a wider connotation than Neesen admits, and that caput must have meant something like 'personnality'; for analogies we may think of its sense as 'civic status' or its use in the late empire as a unit of taxable wealth, equivalent to *jugum*". Brunt 1981, 168 (= Brunt 1990, 338).

[269] Ulp. 4 *fideicomm*., D. 36.1.17pr. *cogi poterit: hoc idem et si "patrimonium" fuerit rogatus et si "facultates" et si "quidquid habeo" et si "censum meum" et si "fortunas meas" et si "substantiam meam". et si "peculium meum" testator dixerit, quia plerique* ὑποκοριστικῶς *patrimonium suum peculium dicunt, cogendus erit:* (…). [Potrà essere forzato ad adire. Parimenti potrà essere forzato se il testatore lo incaricò di restituire il patrimonio o gli averi o tutto quello che ho o il mio censo o le mie fortune, o la mia sostanza o il mio peculio, perché molti per diminuzione chiamano peculio il loro patrimonio: (…)].

COPIA AUTORE

pio[270]. Nel *nomós* di Ossirinco, ai metropoliti si chiedevano dodici dracme, a chi abitava nella χώρα sedici[271]. Nei centri urbani più popolosi esistevano anche altre categorie, che, in alcune circostanze, godevano di un trattamento fiscale peculiare. Nell'Arsinoite, i κάτοικοι potevano vantare una condizione ancor più privilegiata di quella dei metropoliti, dal momento che i membri di questo gruppo, istituito molti secoli prima dal re Tolomeo Filadelfo, risultavano del tutto esenti dal pagamento del testatico[272]. A Oxyrhynchos, gli ἀπὸ γυμνασίου[273] costituivano un'*élite* ereditaria distinta dai semplici metropoliti. Non di meno, tutto ciò non si tradusse in un trattamento fiscale più favorevole, ma unicamente in un ruolo politico-sociale di gran lunga più rilevante.

Se prendiamo in esame l'insieme dei dati che emerge dall'esame del titolo XV del L libro del Digesto sul *tributum capitis* ci rendiamo subito conto che, a pochi anni di distanza dall'emanazione della *constitutio Antoniniana*, il testatico era ancora riscosso – come osserva Ulpiano – quanto meno nelle tre *Syriae*[274]. Qui, a eccezione dei cittadini delle comunità cui fosse stato accordato il *ius Italicum*, tutti gli altri, perfino quelli delle *coloniae Romanae* non *immunes*, erano soggetti alla capitazione. Un indizio, a tal riguardo, si coglie in:

> Paul 2 *de cens*., D. 50.15.8.7 *Divus Vespasianus Caesarianses colonos fecit non adiecto, ut et iuris Italici essent, sed tributum his remisit capitis: sed divus Titus etiam solum immune factum interpretatus est. Similes his Capitulenses <Capitolienses>*
>
> Il divino Vespasiano rese coloni i *Caesarienses* senza aggiungere che lo fossero di *ius Italicum*, ma li esentò dal *tributum capitis*: non di meno il divino Tito interpretò <tale beneficio> come se anche il suolo < della colonia> fosse stato reso immune. A loro simili sono i *Capitolienses*[275],

un passo da porre a confronto con:

> Paul. 2 *de cens*., D. 50.15.8.5 *Divus Antoninus Antiochenses colonos fecit salvis tributis*.
>
> Il divino Antonino rese coloni gli Antiocheni, esentandoli dal <pagamento dei> tributi[276].

Ne consegue che, almeno in Siria, anche i cittadini delle colonie romane prive del *ius Italicum* o non *immunes* erano soggette al pagamento del testatico[277]. Non meraviglia, pertanto, che in Egitto nessuno dei destinatari della *Theía Dōreá* di Caracalla sia stato esonerato, dopo il 212, dal pagamento della λαογραφία, se in precedenza, prima di divenire *civis Romanus*, vi era assoggettato.

---

[270] *P. Lond*. II, 257 (94 d.C).

[271] Wallace 1938a, 121-128; Neesen 1980, 127, n. 5. Si dovrà far menzione anche dell'ἐπίκρισις, che permetteva ai discendenti delle classi privilegiate di farsi riconoscere il loro statuto e non pagare la stessa capitazione degli abitanti della χώρα.

[272] Nelson 1979, 36-39; a suo tempo *contra* Wallace 1938a, 117 s. È molto probabile che certi membri di questa classe privilegiata fossero discendenti dei coloni greci che avevano ricevuto terre nel *nomós* di Arsinoite in epoca tolemaica.

[273] Questo *tágma* è attestato anche ad Hermopolis ed esisteva, presumibilmente, anche altrove: Nelson 1979, 26-35.

[274] [F. 3] (D. 50.15.3pr.).

[275] Cfr. [F. 1] (D. 50.15.1.6).

[276] *Infra*, p. 279 ss.

[277] Cfr. *supra*, nt. 249, l'*edictum Claudii de ciuitate Volubilitanorum*.

COPIA AUTORE

Fragmenta

Liber I

[*De iure Italico*]

1. D. 50.15.1 (Lenel 19)

Sciendum est esse quasdam colonias iuris Italici, ut est in Syria Phoenice splendidissima Tyriorum colonia, unde mihi origo est, nobilis regionibus, serie saeculorum antiquissima, armipotens, foederis quod cum Romanis percussit tenacissima: huic enim divus Severus et imperator noster ob egregiam in rem publicam imperiumque Romanum insignem fidem ius Italicum dedit. 1. *Sed et Berytensis colonia in eadem prouincia Augusti beneficiis gratiosa et (ut divus Hadrianus in quadam oratione ait) Augustana colonia, quae ius Italicum habet*. 2. *Est et Heliupolitana, quae a divo Severo per belli civilis occasionem Italicae coloniae rem publicam accepit*. 3. *Est et Laodicena colonia in Syria Coele, cui divus Seuerus ius Italicum ob belli civilis merita concessit. Ptolemaeensium enim colonia, quae inter Phonicen et Palaestinam sita est, nihil praeter nomen coloniae habet*. 4. *Sed et Emisenae civitati Phoenices imperator noster ius coloniae dedit iurisque Italici eam fecit*. 5. *Est et Palmyrena civitas in provincia Phoenice prope barbaras gentes et nationes collocata*. 6. *In Palaestina duae fuerunt coloniae, Caesariensis et Aelia Capitolina, sed neutra ius Italicum habet*. 7. *Divus quoque Severus in Sebastenam civitatem coloniam deduxit*. 8. *In Dacia quoque Zernensium colonia a divo Traiano deducta iuris Italici est*. 9. *Zarmizegetusa quoque eiusdem iuris est: item Napocensis colonia et Apulensis et Patavissensium vicus, qui a divo Severo ius coloniae impetravit*. *10. Est et in Bithynia Apamena et in Ponto Sinopensis*. 11. *Est et in Cilicia Selinus <quae> et Traianopolis*.

3 Ptolemaeensium: Ptolemensium *F* – 8 in Dacia *Cuiacius, obs. 10, 35 secundum B* (ἐν Δακίᾳ): indicia *F* – 11 quae *inserere prop. Mommsen in ed. maiore* (*cfr. Dio 68, 33:* Σελινοῦντα τῆς Κιλικίας ἣν δὴ καὶ Τραιανούπολιν καλοῦμεν).

COPIA AUTORE

Fragmenta

Libro I

[*De iure Italico*]

1. D. 50.15.1 (Lenel 19)

Bisogna tener presente che vi sono alcune colonie di diritto italico, come, in Siria Fenicia, la splendidissima *colonia* di Tiro, della quale io sono originario, famosa per le regioni che compongono <il suo territorio>, antichissima per il lungo volgere di secoli, valorosa, tenacemente leale <nel rispetto> del trattato stretto con i Romani. A essa il divino Severo e il nostro imperatore hanno concesso il diritto italico per la sua rara e celebrata fedeltà verso la *res publica* e l'*Imperium Romanum*. 1. Ma, nella stessa provincia c'è anche la colonia di Berito, favorita dai benefici di Augusto e (come ha detto il divino Adriano in qualche suo discorso) colonia d'Augusto, che gode del diritto italico. 2. Anche Eliopoli che, cogliendo l'occasione della guerra civile, ha ricevuto dal divino Severo lo statuto civico (*res publica*) di colonia italica. 3. E ancora vi è la colonia di Laodicea in Siria Cava, alla quale il divino Severo concesse il diritto italico per i suoi meriti nella guerra civile. Ebbene la colonia di Tolemaide, sita tra la Fenicia e la Palestina, non ha null'altro che il titolo di *colonia*. 4. Ma anche alla città (della Fenicia) Emesa il nostro imperatore ha attribuito lo statuto di *colonia* e le ha concesso il diritto italico. 5. E vi è poi la città di Palmira, nella provincia (Siria) Fenicia, situata presso genti e popoli barbari. 6. In Palestina ci sono due *coloniae*, Cesarea ed Elia Capitolina, ma nessuna delle due ha il diritto italico. 7. E ancora il divino Severo dedusse una *colonia* nella città di Sebaste. 8. In Dacia, anche la colonia di Tierna, dedotta dal divino Traiano, è di diritto italico. 9. E così anche Sarmizegetusa e le colonie di Napoca e Apulo e il *vicus* dei Patavissiensi, che impetrò (e ottenne) dal divino Severo lo statuto di colonia. 10. In Bitinia c'è Apamea e nel Ponto Sinope. 11. In Cilicia Selinunte, che ha anche <il nome di> Traianopoli.

COPIA AUTORE

Liber II

[*De iure immunitatis*]

2. D. 1.9.12 (Lenel 20)

Nuptae prius consulari viro impetrare solent a principe, quamvis perraro, ut nuptae iterum minoris dignitatis viro nihilominus in consulari maneant dignitate: ut scio Antoninum Augustum Iuliae Mamaeae consobrinae suae indulsisse. 1. *Senatores autem accipiendum est eos, qui*[1] *a patriciis et consulibus usque ad omnes illustres viros descendunt, quia et hi soli in senatu sententiam dicere possunt.*

3. D. 50.15.3 (Lenel 21)

Aetatem in censendo significare necesse est, quia quibusdam aetas tribuit, ne tributo onerentur: veluti in Syriis a quattuordecim annis masculi, a duodecim feminae usque ad sexagensimum quintum annum tributo capitis obligantur. aetas autem spectatur censendi tempore. 1. *Rebus concessam immunitatem non habere debere intercidere rescripto imperatoris nostri ad Pelignianum recte expressum est: quippe personis quidem data immunitas cum persona extinguitur, rebus numquam extinguitur.*

[1] *a patriciis* (… descendunt: non sunt Ulpiani) (Lenel).

COPIA AUTORE

Libro II

[*De iure immunitatis*]

2. D. 1.9.12 (Lenel 20)

Le donne che siano state dapprima sposate con un uomo di (dignità) consolare, dopo essersi risposate con un uomo di dignità minore sogliono, quantunque molto raramente, ottenere dal principe di permanere nondimeno nella dignità consolare: so che Antonino Augusto, per indulgenza, aveva concesso ciò a sua cugina materna, Giulia Mamea. Sono da intendere, quali senatori, coloro che dai patrizi e dai consoli scendono fino a (ricomprendere) tutti gli *illustres*; anche perché questi soltanto possono parlare e votare in senato.

3. D. 50.15.3 (Lenel 21)

Nelle dichiarazioni del censo bisogna indicare l'età, perché ad alcuni l'età concede di non essere gravati dal tributo, così nelle Sirie (province di Siria) i maschi, dal compimento del quattordicesimo anno, le donne dal dodicesimo, fino al sessantacinquesimo sono tenuti al pagamento del testatico. L'età si considera al momento del censimento. 1. Da un rescritto del nostro imperatore a Peligniano è stato opportunamente chiarito che l'immunità concessa alle cose non si estingue: infatti l'immunità concessa alle persone si estingue con le medesime persone, quella concessa alle cose non si estingue mai.

COPIA AUTORE

Liber III

[*De forma censuali*]

4. D. 50.15.4 (Lenel 22)

Forma censuali cavetur, ut agri sic in censum referantur. nomen fundi cuiusque: et in qua civitate et in quo pago sit: et quos duos vicinos proximos habeat. et aruum, quod in decem annos proximos satum erit, quot iugerum sit: vinea quot vites habeat: olivae quot iugerum et quot arbores habeant: pratum, quod intra decem annos proximos sectum erit, quot iugerum: pascua quot iugerum esse videantur: item silvae caeduae. omnia ipse qui defert aestimet. 1. *Illam aequitatem debet admittere censitor, ut officio eius congruat relevari eum, qui in publicis tabulis delato modo frui certis ex causis non possit. quare et si agri portio chasmate perierit, debebit per censitorem relevari. si vites mortuae sint vel arbores aruerint, iniquum eum numerum inseri censui: quod si exciderit arbores vel vites, nihilo minus eum numerum profiteri iubetur, qui fuit census tempore, nisi causam excidendi censitori probaverit.* 2. *Is vero, qui agrum in alia civitate habet, in ea civitate profiteri debet, in qua ager est: agri enim tributum in eam civitatem debet levare, in cuius territorio possidetur.* 3. *Quamquam in quibusdam beneficia personis data immunitatis cum persona extinguantur, tamen cum generaliter locis aut cum civitatibus immunitas sic data videtur, ut ad posteros transmittatur.* 4. *Si, cum ego fundum possiderem, professus sim, petitor autem eius non fuerit professus, actionem illi manere placet.* 5. *In servis deferendis observandum est, ut et nationes eorum et aetates et officia et artificia specialiter deferantur.* 6. *Lacus quoque piscatorios et portus in censum dominus debet deferre.* 7. *Salinae si quae sunt in praediis, et ipsae in censum deferendae sunt.* 8. *Si quis inquilinum uel colonum non fuerit professus, vinculis censualibus tenetur.* 9. *Quae post censum editum nata aut postea quaesita sint, intra finem operis consummati professionibus edi possunt.* 10. *Si quis veniam petierit, ut censum sibi emendare permittatur, deinde post hoc impetratum cognoverit se non debuisse hoc petere, quia res emendationem non desiderabat: nullum ei praeiudicium ex eo quod petiit, ut censum emendaret, fore saepissime rescriptum est.*

pr. aruum: ad aruum *F* - intra? *Mommsen in ed. maiore (cfr. l. 4)*: in *codd.* – *post* uinea, quot iugerum sit et *inserere prop. Mommsen in ed. maiore* – arbores habeat: habeant *F* - *post* quot iugerum, sint *inserere prop. Mommsen in ed. maiore* – 1 possit: posset *F* - relato? *Mommsen in ed. maiore*: delato *codd.* – iubetur: iuuetur *F* - 2 in *post* tributum *del.* Cuiacius – 3 quamquam in quibusdam beneficia personis *codd.*: quamquam quibusdam personis beneficia? *proposuit Mommsen in ed. maiore* – *post* immunitas, datur *inserere proposuit Mommsen in ed. maiore* – post censum editum *Cuiacius, obs. 10, 35 secundum B* (μετὰ τὸ δοῦναι τὴν ἀπογραφήν): post censum edictum *F* –

COPIA AUTORE

Libro III

[*De forma censuali*]

4. D. 50.15.4 (Lenel 22)

Si ha cura, nei documenti del censo (*forma censualis*), che i campi siano dichiarati al censo così: si indichi il nome di ciascun fondo, in quale città e in quale *pagus* esso si trova e quali sono i suoi due vicini più prossimi; e i campi: quanti iugeri saranno lavorati nei prossimi dieci anni; le vigne: quanti piedi; gli uliveti: quanti iugeri e quanti alberi; il prato: quanti iugeri saranno falciati nei prossimi dieci anni; i pascoli: in quanti iugeri paiano consistere; egualmente per i boschi cedui. Colui il quale dichiara proceda in prima persona alla stima. 1. L'incaricato a fissare le imposte (*censitor*) deve osservare quell'equità che si conforma al proprio dovere, e condonare a colui che per <certe> cause non può godere di quel che ha denunciato nelle pubbliche tavole. Pertanto, se anche una parte del campo venne sommerso, (egli) dovrà essere sollevato dal *censitor*; e se le viti fossero morte, o gli alberi disseccati, sarebbe ingiusto inserire nel censo il medesimo numero di piante. Che se avesse tagliato gli alberi o le viti, si dovrà tuttavia denunciare quel numero che esisteva al momento del censo, qualora non ne avesse provato la causa al *censitor*. 2. Colui poi che ha un campo nel territorio di altra città, deve farne colà la dichiarazione; infatti il tributo del campo si deve pagare in quella città nel territorio della quale esso è posseduto. 3. Benché alcuni benefici d'immunità concessi alle persone si estinguano con la persona; non di meno quando l'immunità pare sia stata concessa in forma generale ai luoghi o alle città, che essa si trasmetta ai posteri. 4. Se io, possedendo un fondo, lo dichiarai e l'attore non ne fece <menzione nella> dichiarazione, si è ritenuto che (egli) conservi l'azione. 5. Nel denunciare i servi occorre tener presente che si deve indicare puntualmente di quale nazione essi siano, la loro età, i loro compiti e i loro mestieri. 6. Il proprietario deve denunciare nel censo anche i laghi da pesca. 7. Anche le saline, se ve ne sono nei fondi, si devono denunciare nel censo. 8. Si risponde dei vincoli censuali se l'inquilino o il colono non sia stato denunciato. 9. Quelle cose poi che sono nate o si sono acquistate dopo che il censimento sia stato indetto, si possono dichiarare entro i termini di svolgimento delle procedure (di registrazione) del censimento. 10. Se qualcuno domandò il permesso di correggere la sua dichiarazione del censimento, e dopo averlo domandato, seppe che non avrebbe dovuto domandarlo, perché la correzione non era necessaria, dalla sua domanda non può, come sovente è stato disposto per rescritto, derivargli alcun pregiudizio.

COPIA AUTORE

Liber IV

[*De hereditate censenda*]?

5. D. 41.1.34 (Lenel 23)

Hereditas enim non heredis personam, sed defuncti sustinet, ut multis argumentis iuris civilis comprobatum est.

[*De falsis professionibus*]?

6. D. 47.15.7 (Lenel 24)

In omnibus causis, praeterquam in sanguine, qui delatorem corrupit, ex senatus consulto pro victo habetur.

sanguine *codd.*: sanguinis? *Mommsen in ed. maiore, post Brencmannum* – uicto *codd.*: conuicto? *Mommsen in ed. maiore, post Cuiacium*

COPIA AUTORE

Libro IV

[*De hereditate censenda*]?

5. D. 41.1.34 (Lenel 23)

L'eredità non svolge il ruolo dell'erede ma del defunto, così come è stato comprovato da molte attestazioni del *ius civile* (del sapere dei giuristi).

[*De falsis professionibus*]?

6. D. 47.15.7 (Lenel 24)

In tutte le cause, a eccezione di quelle aventi a oggetto un fatto di sangue, chi ha corrotto il delatore è equiparato al colpevole.

COPIA AUTORE

Liber V

[*De heredibus conveniendis*]?

7. D. 44.7.26 (Lenel 25)

Omnes poenales actiones post litem inchoatam et ad heredes transeunt.

COPIA AUTORE

Libro V

[*De heredibus conveniendis*]?

7. D. 44.7.26 (Lenel 25)

Tutte le azioni penali, dopo l'inizio del processo, si trasmettono anche agli eredi.

COPIA AUTORE

COPIA AUTORE

IV
Commento ai testi

COPIA AUTORE

COPIA AUTORE

Institutionum libri II

Libro I

F. 1 – D. 1.1.1pr.-2 (L. 1908)

1. Questo testo è stato scelto dai compilatori giustinianei per l'apertura della loro raccolta, e, con certezza quasi assoluta, era anche quello con cui cominciavano le *institutiones*. L'*incipit* dei *Digesta* non poteva infatti – per ragioni di simmetria – che riprodurre un altro inizio: quello dell'opera utilizzata per ricavarne la prima tessera del grandioso mosaico.

Nel dar forma all'avvio del suo scritto, Ulpiano aveva avuto a sua volta in mente un altro esordio, da lui citato silenziosamente: le prime righe del commento di Gaio alle XII Tavole, anch'esse usate poco dopo dai giustinianei per aprire il secondo titolo sempre del primo libro dei *Digesta*[1].

Le connessioni stilistiche tra i due squarci sono evidenti: l'uso, nelle battute iniziali, del participio futuro, abbastanza raro in Ulpiano; la somiglianza fra il modulo ulpianeo *prius nosse oportet* ("è necessario conoscere prima") con quello gaiano *necessario prius existimavi*, dove *prius* non è – come riteneva Mommsen – l'abbreviazione di *populi Romani ius*; infine l'identico ricorrere dell'espressione *nisi fallor* ("se non sbaglio"), anch'essa del tutto inusuale nel giurista severiano. Iniziare le proprie *Istituzioni* richiamando un *incipit* di Gaio, sia pure non dell'opera corrispondente (i *commentarii*), voleva essere per Ulpiano una sorta di tacito omaggio al (solo) giurista che l'aveva preceduto nel medesimo genere letterario[2].

Nel testo che abbiamo di fronte dobbiamo distinguere due piani di scrittura, e tre piani di significato.

---

[1] Lenel 1889.I, 242 (n. 418), in D. 1.2.1. La ricostruzione che sto per proporre presuppone e riprende Schiavone 2017²a, 399 ss. ove altra bibl. Da tener presenti anche Marotta 2007b, 563 ss.; Falcone 2004, 3 ss. e 2007, 353 ss. Prima, Scarano Ussani 1997, 121 ss.; Mantello 1984, 963 ss., spec. 978 ss.; Nörr 1973, 555 ss. (= 2003, II, 851 ss.). Più di recente, Fabry 2014, 489 ss.; Cerami 2019, 35 ss.; Maganzani 2020, 583 ss.

[2] Schiavone 2017²a, 399 s.

I primi sono, rispettivamente, quello di Ulpiano, autore del passo, e quello di Celso, citato da Ulpiano per una definizione cui viene dato un rilievo importante ("secondo l'elegante definizione di Celso"); mentre subito dopo il "buono ed equo" oggetto dell'enunciato celsino ritornava come uno dei fili conduttori dell'intera argomentazione: "professiamo la conoscenza del buono e dell'equo separando l'equo dall'iniquo…".

I secondi sono invece costituiti, procedendo cronologicamente a ritroso: a) dal significato del testo per i compilatori giustinianei, che gli avevano conferito l'onore assoluto di collocarlo in apertura dei *Digesta*, dandogli quindi una visibilità senza eguali. Poi, b) dal significato che quella scrittura doveva avere per lo stesso Ulpiano, che l'aveva composta incastonandovi la citazione celsina. Infine, c) dal significato che Celso aveva dato alla sua affermazione sul *ius* come *ars boni et aequi*, indipendentemente dal senso che essa avrebbe acquistato nel montaggio che la integrava all'interno della prosa di Ulpiano.

Questi livelli sono da considerarsi, sino a prova contraria, non coincidenti; vengono da contesti storicamente diversi e lontani; e hanno, per così dire, il diritto di essere interpretati ciascuno secondo l'ordine dei pensieri che lo aveva prodotto.

2. Cominciamo da Ulpiano, autore del testo, e autore della citazione di Celso.
Nel suo discorso si possono individuare tre passaggi. Il primo consiste nella derivazione di *ius* da *iustitia*. Si tratta con evidenza di una falsa etimologia, o meglio, di una inversione etimologica: un modo di procedere cui Ulpiano ricorre anche in altri casi. Si vedeva infatti facilmente che era vero il contrario: era *iustitia* a derivare da *ius*, e non viceversa. Il rovesciamento suonava tanto più clamoroso, in quanto serviva a dare risalto a una parola – *iustitia* – che era una rarità assoluta nel lessico e nell'apparato concettuale dei giuristi. Oltre che in questo testo, la ritroviamo solo in due passi di Trifonino, in uno di Modestino, e ancora in tre squarci ulpianei, dai *libri regularum*, dall'*ad edictum*, e dal commento alla *lex Iulia de adulteriis*[3]. Ulpiano apriva dunque le sue *institutiones* con un doppio colpo di scena: un'affermazione palesemente infondata, e la sottolineatura di una nozione del tutto estranea alla storia del pensiero giuridico romano.

Cosa lo aveva indotto a una scelta così azzardata?

Per quanto riguarda l'inversione etimologica, siamo di fronte a una specie di inganno teso ai lettori: la scrittura antica, del resto, è disseminata di simili astuzie, che potevano avere, come nel nostro caso, una funzione didascalica: il significato letterale e immediatamente percepibile, quello cioè che conteneva l'errore – che cioè fosse *ius* a derivare da *iustitia* – valeva solo come via per il raggiungimento di una verità diversa e più profonda.

Nelle parole di Ulpiano lo sbaglio etimologico infatti faceva da tramite per un altro messaggio, che era l'autentico pensiero che il giurista voleva trasmettere: che non vi potesse essere diritto, se non fondato sulla giustizia. L'inversione nella derivazione lessicale serviva solo a mostrare quale fosse, per Ulpiano, la vera connessione, l'autentica genealogia – dal punto di vista concettuale e non morfologico – fra i due termini: la dipendenza di *ius* da *iustitia*. Vi era davvero, dunque, la derivazione dichiarata: ma essa riguardava le idee, non i segni che le esprimevano.

---

[3] Trifonino: 1 *disp*., D. 11.4.5 e 9 *disp*., D. 16.3.31.1; Modestino: 8 *pand*., D. 4.1.3; Ulpiano: 56 *ad ed*., D. 47.10.1pr. e 2 *ad leg. Iul. de adult*., D. 48.5.18.6.

COPIA AUTORE

Il quadro che così si componeva esibiva un salto fuori della tradizione, con conseguenze assai importanti. La dipendenza appena enunciata impediva infatti al *ius* di giustificarsi rimanendo chiuso solo all'interno del proprio isolamento formale, come accadeva da secoli. Al contrario, la legittimazione finale dell'ordine giuridico – e cioè la sua conformità alla giustizia – poteva arrivare solo da una valutazione esterna, che fosse in grado di assumere il dato normativo come oggetto di un giudizio problematico, che lo misurasse rispetto alla sua aderenza a un ideale di giustizia dato al di fuori di esso: che lo considerasse cioè come termine di confronto, e non come una certezza assoluta e autoreferente.

Era una posizione forte, non esplicitamente formulata, ma perfettamente distinguibile, sia pure non da un lettore alle prime armi, cui era sufficiente arrivasse comunque la nozione di un legame inscindibile fra *ius* e *iustitia*. E soprattutto era una prospettiva che sollevava subito un problema assai grave, la cui portata non poteva certo sfuggire a Ulpiano. Se il *ius* doveva ispirarsi alla giustizia, cosa dire di un diritto che, pur posto da un potere abilitato a crearlo, non risultasse tuttavia aderente al suo riferimento? E chi deteneva le chiavi di questo decisivo giudizio di conformità?

Come si vede, basta inoltrarsi di pochi passi nell'interpretazione della scrittura di Ulpiano per scoprire tutta la profondità delle implicazioni che vi erano nascoste: la possibilità, sia pure in termini ipotetici, di una vera e propria critica del diritto positivo – che in quegli anni coincideva ormai con il diritto del principe – nel nome di un'idea superiore di giustizia.

Passiamo ora al secondo snodo del discorso di Ulpiano: la citazione di Celso. Il richiamo al giurista adrianeo si sviluppava sotto il segno della derivazione appena dichiarata. Il rapporto era stabilito dalla presenza di quell'"infatti", dalla forza sintattica di quella connessione. Quanto stava per essere riportato si doveva concepire come una spiegazione di ciò che era stato già asserito: la dipendenza di *ius* da *iustitia*. Il *ius* si fondava sulla *iustitia* proprio perché era "la disciplina del buono e dell'equo". In altri termini, per Ulpiano, *iustitia* e *bonum et aequum* erano la medesima cosa.

Purtroppo, non possiamo immaginare a che proposito Celso avesse formulato quel che Ulpiano chiamava una "definizione", ma non abbiamo alcun elemento per ritenere che anche nella sua scrittura dovesse esistere la stessa equazione. Ulpiano si comportava qui con Celso come soleva fare con gli autori da lui citati nei grandi commentari a Sabino e all'editto: estraeva chirurgicamente dal contesto originario una scheggia del loro pensiero, e la inseriva con disinvoltura nella trama del proprio discorso, se era utile alla dimostrazione che stava costruendo[4].

E però noi sappiamo che il confronto fra *ius* e *iustitia* aveva dei precedenti, per quanto lontani, anche se essi non riguardavano Celso. Si rifacevano invece a un movimento di idee ancora più risalente, fra retorica e filosofia, che aveva avuto con Cicerone uno sviluppo importante[5]. Ulpiano non lo richiamava direttamente, ma ne assumeva il pensiero accogliendone in pieno l'opzione giusnaturalistica, i cui paradigmi circolavano da tempo nella cultura giuridica romana[6].

---

[4] Schiavone 2017²a, 383, 386 ss., 398.

[5] Schiavone 2017²a,144 ss., 290 ss., 403 ss.

[6] Schiavone 2007, 3 ss.; 2017²a, 278 ss.

La rielaborazione ulpianea si svolgeva in particolare lungo due direzioni. Innanzitutto, riproponendo il collegamento fra *iustitia*, *ius* e *aequitas*, ribadito in apertura dei *libri regularum* (ancora un *incipit*) con la citazione letterale di un'espressione risalente al *de inventione* e alla *rhetorica ad Herennium*[7]. E poi, mettendo in campo un concetto di equità naturale parallelo alle nozioni di diritto e di giustizia, e utilizzato dal giurista come una delle chiavi per l'interpretazione giusnaturalistica di alcuni fondamenti dell'editto del pretore[8].

Per Ulpiano, in altri termini, l'assimilazione fra *iustitia*, *ius* e *bonum et aequum* era proponibile solo riportando il *bonum et aequum* celsino entro il paradigma di equità naturale, elaborato da una linea di pensiero che andava da Cicerone a Labeone, a Gaio[9]. Per lui, insomma, Cicerone e Celso figuravano come completamente omogenei su questo punto: e d'altra parte una simile lettura del *bonum et aequum* non era inusuale in età severiana: essa era ripresa, per esempio, in un importante testo di Paolo[10].

Ma era proprio così? Davvero l'idea di Celso e quella di Cicerone si equivalevano? Rimandiamo per ora la risposta, e arriviamo al terzo e ultimo snodo del discorso di Ulpiano.

"Di cui a ragione c'è chi chiama noi sacerdoti" continua il nostro testo; e dobbiamo intendere quel *cuius* come riferito non solo all'*ars boni et aequi* appena richiamata, ma anche al *ius* che vi si identificava, e a *iustitia*: dunque, sacerdoti di questa intrinseca corrispondenza tra equità naturale, diritto e giustizia.

Stilisticamente, quel "noi" – *nos* – martellato fra il relativo – "di cui" – e il sostantivo – "sacerdoti" – si carica di una forza particolare. "Noi giuristi", significa: e l'onda semantica dell'inclusione inevitabilmente ricomprendeva anche i lettori destinatari delle *Istituzioni*. È come se Ulpiano avesse detto: voi tutti, in quanto siete (o sarete) giuristi, siete (o diverrete) custodi di un *ius* che non può fondarsi se non sull'equità naturale e sulla giustizia.

Possiamo pensare che il ricorso all'immagine del sacerdozio dovesse avere un intenso valore evocativo. Quello che all'epoca di Ulpiano era solo una identificazione metaforica – i giuristi sotto forma di sacerdoti – era stato un tempo, alle origini del diritto e della Città, un fatto reale: i primi cultori e creatori romani di *ius* nulla erano davvero se non sacerdoti – i pontefici[11]. Ulpiano così chiudeva idealmente un circolo: la più antica storia di Roma e la sua archeologia giuridica venivano riproposte nel presente. Sacerdoti una volta, i giuristi; sacerdoti oggi e sempre, sia pure di una diversa religione, e sia pure solo attraverso l'invenzione letteraria di un elegante gioco di analogie e di simmetrie.

Ed era ancora sul filo della stessa metafora che Ulpiano completava questa parte del suo discorso. Di nuovo, egli adoperava l'"infatti" per esprimere la consequenzialità che scandiva il suo pensiero. "… Coltiviamo la giustizia e professiamo la conoscenza …": veniva innanzitutto ribadito il rapporto strettissimo fra giustizia e *bonum et aequum*, non solo dal punto di vista teorico, ma nella pratica quotidiana dei giuristi; mentre l'uso del verbo *colere* richiamava

---

[7] Ulp. 1 *reg.*, D. 1.1.10pr.: *Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique* [*tribuendi*]<*tribuens*>. La correzione è ipotizzata sulla base di Cic. *de inv.* 2.53.160; *rhet. ad Her.* 3.2.3. V. anche *supra*, p. 76 nt. 120.

[8] Schiavone 2017²a, 384 s.

[9] Schiavone 2017²a, 295 s., 404, 547 nt.17.

[10] Paul. 14 *ad Sab.*, D. 1.1.11.

[11] Schiavone 2017²a, 67 ss.

uno stilema ciceroniano[12] e, insieme al *profitemur*, continuava a trattenere – sia pure in modo attenuato, come in una dissolvenza – l'immagine sacerdotale appena evocata.

Seguiva poi un'incalzante sequenza di participi, tutta retta da quel "noi" iniziale, che stringeva in una identificazione comune l'autore e i suoi lettori. Le attività designate dai verbi descrivevano il modello ulpianeo di buon giurista. Le prime due dobbiamo considerarle un'ulteriore variazione del tema dominante: il rapporto fra *ius* e *bonum et aequum* (nel senso di equità naturale). La terza, con il suo contrappunto fra premio e pena, riprendeva uno spunto della filosofia morale greca (lo ritroviamo, per esempio, nella *Retorica* di Aristotele[13]: la scrittura di Ulpiano conserva in più occasioni tracce aristoteliche: di una di esse diremo fra un attimo), e serviva a rafforzare con una certa enfasi quello che Ulpiano presentava come il fondamento etico della vocazione dei suoi lettori. La quarta infine – "aspirando, se non sbaglio, alla vera e non alla falsa filosofia" – merita invece maggiore attenzione.

Alcuni interpreti hanno decifrato con sottigliezza il retroterra intellettuale di questa affermazione: il pensiero di Origene, e, più indietro, il *didascalicus* di Alcinoo – opere che rimandavano alle letture e alle simpatie neoplatoniche delle élite cittadine siriane negli anni della formazione del giovane Ulpiano, anche se nulla ci autorizza a supporre rapporti diretti fra Origene e il nostro giurista[14].

Si è anche instaurato il confronto con le dottrine esposte nell'apertura dei *libri regularum*, che abbiamo già ricordato, in cui Ulpiano riprendeva da Alcinoo – ma senza dimenticare una tradizione che risaliva ancora una volta a Cicerone – la definizione della gurisprudenza, riferita nell'originale alla sapienza (*sophia*)[15]. E in particolare è sembrato intravedere lo sforzo di ribadire il primato dell'insegnamento del diritto rispetto alle scuole di retorica e di filosofia[16].

Che lo sfondo sia quello giusto, è difficile dubitare. E sembra anche plausibile ricondurre lo schema impiegato da Ulpiano a un motivo fluttuante nella tradizione fra Origene e Gregorio Taumaturgo: avendo presente comunque che il confronto tra filosofia (greca) e diritto (romano) e l'esaltazione del valore etico della filosofia erano anch'essi motivi già ciceroniani[17]. Credo tuttavia che si possa spingere oltre il nostro sguardo.

In realtà, Ulpiano usava il paradigma *vera … simulata philosophia* non per contrapporre il diritto alla filosofia – come forse gli doveva bastare che percepissero i suoi lettori meno provveduti – ma per raggiungere un obiettivo diverso. Quello, cioè, di integrare la scienza giuridica all'interno della filosofia, in una posizione così importante, da poterle attribuire un rapporto privilegiato (se non esclusivo) con la verità. Ulpiano non voleva sostenere che il diritto fosse superiore alla filosofia, né tantomeno che andasse semplicemente paragonato alla filosofia, ma che i giuristi fossero in quanto tali filosofi, gli unici autentici filosofi.

---

[12] *Pro Arch.* 1.7.16; *de off.* 1.2.5; 1.41.149; *Brut.* 31.117; 91.315. Vede bene Albanese 1995, 11 nt. 5 (= 2006, 257 nt. 5).

[13] Arist. *rhet.* 1.13.11-12,1374a; 1.14.7,1375a: Cambiano 2007, 59 ss.

[14] Frezza 1968, 367 ss. (= 2000a, II, 649 ss.) e 1983, 416 s. (= 2000c, III, 531 s.); Nörr 1973, 555 ss. (= 2003, III, 851 ss.). Anche Tarrant 2000, 88 s.; Dillon 1993, IX ss.; Göransson 1995, 105 ss.

[15] Alcin. *didasc.* 1 (= 1 Whittaker, Louis = 152, ll.5-6 Hermann). Da tener presente altresì Sen. *ep.* 89.5. Insiste sulla derivazione ciceroniana, escludendo (mi sembra) altre presenze Falcone 2004, 82 s. e nt. 163.

[16] Schiavone 2017²a, 408 s.

[17] Orig. *in genes. hom.* 11.2 Baehrens (= *PG* 12.222-3) ed *ep. ad Greg.* 1 Crouzel (= *PG* 11.88); Greg. Thaumat. *or. pan. in Orig.* 1.1-7 Crouzel (= *PG* 1052-53); Cic. *de rep.* 1.2.2. In particolare intravede nell'affermazione di Ulpiano spunti quintilianei e ciceroniani (*inst. or.* 5.10.82 e *de div.* 2.1.3) Marotta 2007b, 587 s.

COPIA AUTORE

Cicerone aveva già a suo tempo cercato di fondare il diritto romano *ex intima philosophia*[18], e Ulpiano doveva averlo ben presente. Allora però quel tentativo era stato condotto da un oratore esperto di filosofia scavalcando i giuristi, in un progetto di proiezione universalistica del loro sapere. Adesso invece era proprio un giurista ad assimilare, per così dire dall'interno, la propria dottrina alla filosofia: una novità senza precedenti. Il punto è che, attraverso la strada di questa identificazione, Ulpiano voleva trasmettere un'indicazione ancora più impegnativa. L'idea che esistesse un nesso privilegiato fra ricerca della giustizia e raggiungimento della verità, e che i giuristi fossero i custodi per eccellenza di questo legame.

Se il diritto, per essere sé stesso, doveva uniformarsi alla giustizia, e se quest'ultima andava identificata con quella equità naturale della quale solo i giuristi erano gli interpreti, allora il loro lavoro quotidiano, con tutto il patrimonio di tecnicità e di specialismo accumulato nei secoli, diventava l'unica garanzia che quella essenziale conformità potesse essere raggiunta e conservata. E poiché la giustizia e il diritto che ne discendeva erano la verità – in questo integrarsi di concetti, implicito ma inequivocabile, si concentrava tutta la forza e l'eleganza del ragionamento di Ulpiano – e la filosofia era ricerca della verità (in aderenza anche qui alla tradizione neoplatonica), allora i giuristi che difendevano la giustizia non erano altro se non autentici filosofi.

Una potente barriera di protezione si innalzava così intorno al lavoro dei custodi del diritto: esso era davvero un operare in certo modo sacralizzato (la *civilis sapientia* – la giurisprudenza – era definita *sanctissima* sempre da Ulpiano in un passo del *de omnibus tribunalibus*, scritto probabilmente negli stessi anni)[19]: nelle sue strategie concettuali si svelava (e si nascondeva) l'istituirsi dell'agire civile degli uomini.

Ma se i giuristi erano i veri filosofi, con chi dovremo identificare quelli falsi (*simulatam* [*philosophiam*] *affectantes*)?

Nel panegirico attribuito a Gregorio Taumaturgo, pronunciato in onore di Origene a Cesarea nel 238 (Ulpiano era morto da una quindicina d'anni) veniva abbozzato un tema destinato a una notevole fortuna: la fuga del filosofo dal mondo[20]. Solo la filosofia permetteva di vivere la vera vita, lontano dalle piazze, dalle armi, dallo studio delle leggi: occupazioni che distoglievano dalla contemplazione del *logos*, unica attività degna di essere praticata.

Non erano motivi nuovi, la cui diffusione possiamo far risalire almeno alla metà del secondo secolo, da Apuleio a Luciano, da Apollonio (nel racconto di Filostrato) a Elio Aristide, sino ad Artemidoro, e allo stesso Marco Aurelio.

Sarebbe stato solo dopo Ulpiano che questi pensieri e atteggiamenti avrebbero raggiunto il loro culmine. Ma già ai tempi del giurista intorno alla pratica della filosofia si era cristallizzato un vero e proprio modello mentale e di comportamento, che richiamava un'immagine diventata presto ben nota: quella del filosofo barbuto, avvolto nel proprio mantello, fornito di bisaccia e bastone, che se andava per il mondo, libero da vincoli e condizionamenti, in grado di badare a sé stesso e di parlare e pensare in assoluta libertà: un modo di condursi che

---

[18] Cic. *de leg.* 1.5.17.

[19] D. 50.13.1.4-5; Honoré 2002², 184, 196 s.

[20] *Or. pan. in Orig.* 6.73-79 Crouzel (= *PG* 10.1068-69): Dillon 1996², 298 ss.; Rizzi 2002, 9 ss.

COPIA AUTORE

attirava ammirazione e consenso anche al di là della cerchia ristretta dei dotti[21]. Racconta Erodiano che l'imperatore Macrino, pochi anni dopo il presumibile completamento delle *Istituzioni* ulpianee, avesse suscitato l'ilarità degli abitanti di Antiochia facendosi crescere la barba e parlando in pubblico – egli, illetterato aduso solo ai bivacchi – "con tale lentezza e fatica, che spesso non si riusciva a udirlo a causa della voce bassa"[22], cercando cioè di imitare il comportamento di un filosofo, secondo la moda del momento.

Negli anni di Ulpiano, il nucleo culturale e stilistico, anche gestuale e visivo, di questa tendenza si era già formato, grazie in particolare all'apporto di autori e correnti di quel neoplatonismo fra paganesimo e prime elaborazioni cristiane tanto vicino agli ambienti intellettuali frequentati dal giurista[23]. Ed era proprio contro questo mondo che Ulpiano sferrava il suo attacco. In quell'aggettivo – *simulata* – al quale veniva inchiodata la dottrina contestata, c'era l'allusione a un modo di agire, e non solo di pensare, a una maniera di condursi che fingeva la filosofia – il suo rigore, il suo amore per la verità – ma quanto più credeva di riprodurla, tanto più se ne allontanava, imitandone solo una vuota esteriorità. Ulpiano voleva contrastare l'attrazione che sui giovani aristocratici portati agli studi poteva esercitare un messaggio di disimpegno e di fuga, al quale opponeva la superiorità della milizia civile nei ranghi dell'impero. Solo su questo sfondo le sue parole ritrovano il loro senso più compiuto, e riusciamo davvero a riportarle nel loro tempo.

Egli non stava mettendo a confronto due saperi, il diritto e la filosofia – non ne aveva bisogno – ma due scelte di vita, due stili mentali. Da una parte, il campo dei giuristi, fatto ormai di uomini delle istituzioni, sempre più coinvolti nella gestione dell'impero e della macchina statale che si stava appena abbozzando[24], impegnati attraverso l'esercizio del loro sapere nella realizzazione della giustizia attraverso la buona amministrazione (quei participi che si rincorrevano l'un l'altro – *separantes*, *discernentes*, *cupientes* – concentravano un'allusione vibrante a una quotidianità che non si interrompeva mai), e perciò trasfigurati in autentici filosofi. Dall'altra, quello di coloro che usurpavano il nome della filosofia, per giustificare, dietro l'icona di un atteggiamento da disinteressati sapienti, un'abdicazione, un abbandono, che non avvicinavano alla verità, ma ne davano soltanto l'illusione. Etica dell'impegno e della responsabilità al servizio dell'impero (di un impero giusto, proprio perché illuminato dai giuristi), primato della ragion pratica al servizio dello Stato, potremmo dire con una modernizzazione forte ma non fuorviante; oppure ritiro dal mondo, alla ricerca di una salvezza personale nell'ascesi dell'introspezione e nelle tenebre degli "uomini notturni".

Questa ricostruzione permette di chiarire anche un altro aspetto del pensiero di Ulpiano, per come emerge dal nostro testo. La ripresa del motivo giusnaturalistico dell'identità fra diritto, giustizia ed equità (naturale) non spostava il baricentro del *ius* lontano dal pensiero giuridico nella direzione di una indistinta filosofia (come pure si potrebbe credere), ma finiva con l'affidare ancora ai giuristi – a giuristi in grado di interpretare il diritto alla luce dell'equità naturale – la garanzia e la custodia di un ordine normativo felicemente ispirato da una bene-

---

[21] Schiavone 2020²a [1996], 8 ss.

[22] Hrd. 5.2.3.

[23] Schiavone 2017²a, 411 s.

[24] V. *supra*, p. 61 e Schiavone 2017²a, 379.

fica etica universalistica. L'autonomia del diritto non ne usciva intaccata, purchè esso integrasse al suo interno una giurisprudenza vigile e consapevole del proprio ruolo, ancora decisivo, anche se mutato rispetto al passato.

Affiorava però qui qualcosa di nuovo nella prospettiva ulpianea, rispetto alla trama di idee consueta alla tradizione dei giuristi: la ricerca – iniziata già con Papiniano[25], ma qui portata avanti con molta maggiore chiarezza – di un fondamento etico del diritto, che se pure non spezzava l'isolamento e la separatezza tecnicistica della disciplina, la riferiva per la prima volta dopo Cicerone a uno sfondo intellettuale che affermava l'esigenza di un rapporto privilegiato fra tecnica e moralità, fra etica e formalismo, fra costruzione giuridica e giustizia universale. Quella stessa giurisprudenza che pure nei grandi commentari severiani celebrava il culmine del proprio sapere, cominciava nello stesso tempo a percepirne i limiti, nel momento in cui cercava di irradiare la potenza dei suoi concetti sulla costruzione di un apparato di governo che aveva la pretesa di includere il mondo. Il suo sorprendente moralismo era una risposta (probabilmente non priva di una certa ansia) alla crisi che incombeva, non un tradimento della propria storia[26].

Fra i giuristi custodi della legittimità sostanziale del *ius* – della sua aderenza alla giustizia – e il principe legislatore Ulpiano immaginava un rapporto di piena collaborazione. Rivendicando una funzione cruciale per la giurisprudenza, egli non intendeva certo oscurare il potere dell'imperatore, unico ormai autorizzato a creare diritto. E tuttavia, il suo arbitrio, la sua possibile tentazione autocratica che poteva arrivare sino al dispotismo militare risultava, nella visione di Ulpiano, come fronteggiato, contenuto, circoscritto. Il principe poteva legiferare secondo quanto riteneva opportuno. La sua investitura formale, che copriva e legalizzava il peso del suo potere, gliene dava piena facoltà: e Ulpiano stesso lo ribadiva sempre nel primo libro delle *Istituzioni*, in un altro passaggio cruciale che sarà commentato più avanti (F. 9, p. 215 ss.), e che costituisce come il contrappunto del nostro testo. Ma la verifica sulla corrispondenza dei provvedimenti imperiali alla verità e alla giustizia – in altri termini: sulla legittimità sostanziale dell'ordine giuridico universale – non gli apparteneva. Riposava sulla scienza – e sull'etica – dei giuristi, che dovevano sapersene fare gelosi garanti: esserne, appunto, i sacerdoti.

Nel prospettare questa specie di divisione di compiti, non vi era – si badi – nessuna critica o presa di distanza dall'assolutismo imperiale. Nulla di più fuorviante che immaginare un Ulpiano 'democratico', o anche semplicemente di spiriti repubblicani, alla Labeone, o (semmai) alla Cassio Longino.

Egli tendeva solo a difendere la presenza di un'impronta civile ispirata dal diritto sul governo e sull'amministrazione dell'impero, a garantire l'esistenza di una certa dialettica nella

---

[25] Credo che il pensiero di questo giurista andrebbe indagato a fondo, come non è mai stato fatto finora. Ho sempre di più l'impressione che il suo lavoro segni il punto di giuntura fra la grande giurisprudenza adrianea e il mondo di Ulpiano: una transizione che non coinvolge Paolo (v. anche Brutti 2020, 3 ss.), che si colloca invece come all'esterno di questo passaggio, nel tentativo di mantenere una continuità con il passato che proprio Papiniano aveva per primo avvertito in tutta la sua nuova problematicità. Come sempre nei giuristi romani questi motivi culturali, che possiamo anche chiamare ideologici, non vivono in uno spazio separato, ma si depositano (e si lasciano scoprire) soprattutto al fondo delle loro tecniche, nella misura in cui le condizionano: facendo emergere la storicità delle loro logiche. Pensavo già così cinquanta anni fa (Schiavone 1971, 1 ss.), e tanto più ne sono convinto adesso.

[26] Nel senso di un allontanarsi deliberato da quella tradizione di isolamento che era stata costitutiva del loro sapere, e che aveva permesso l'invenzione di un diritto formale: Schiavone 2017²a, 40 ss., 190 ss.

COPIA AUTORE

cancelleria del principe, e a fare dei giuristi l'ago della bilancia in questioni anche cruciali di strategia politica e di gestione degli apparati. Era una posizione non priva di coraggio: per quanto esposta con molta prudenza, e come tra le righe.

3. Veniamo adesso al piano di scrittura di Celso.
Come abbiamo già detto, non riusciamo a ricostruire il contesto nel quale il giurista aveva formulato quella che Ulpiano chiamava una "definizione". L'enunciato si compone, nella trascrizione delle *Istituzioni*, di due segmenti: la qualificazione del *ius* come *ars*, e l'assimilazione di quest'ultima al *bonum et aequum*. Ed è proprio da qui che vogliamo cominciare, ponendoci una domanda essenziale: possiamo credere che per Celso questa espressione avesse lo stesso significato di *aequitas naturalis* che abbiamo visto attribuirle da Ulpiano?

Le due formulazioni rimandavano a storie diverse. Quella adottata da Ulpiano era legata alla nascita del giusnaturalismo a Roma, lungo la linea che andava da Cicerone, a Labeone, a Gaio, a Ulpiano stesso, ed era segnata, sotto il profilo lessicale, dall'introduzione del sostantivo *aequitas* come esito di una elaborazione astratta e filosoficamente fondata della nozione[27]. L'altra, quella dell'*aequum* e del *bonum et aequum*, riportava invece a un passato più lontano, che risaliva fino al cuore dell'età repubblicana: ed era proprio questa seconda e più antica accezione quella che Celso cercava di recuperare; essa aveva per lui il valore di un ritrovamento, l'invito a riscoprire un'attitudine che si stava perdendo. Quella di usare volta per volta, nel diritto, regole flessibili, misurate sul caso concreto, mutevoli nel corso del tempo, adatte a ristabilire equilibri spezzati dalle circostanze: una capacità romana formatasi nel pensiero giuridico al di fuori di qualunque retroterra giusnaturalistico, o comunque riconducibile alla riflessione greca, ma che rimandava piuttosto alle basi empiriche, e mai rinnegate, del sapere dei giuristi[28].

Celso voleva riconnettersi esplicitamente a questo stile di cultura e di abitudini interpretative, per riproporlo, sia pure tecnicamente aggiornato, come unico adeguato a risolvere i problemi della matura realtà imperiale; e cercava nello stesso tempo di evitare che il suo suggerimento fosse confuso con quell'elaborazione filosofica dell'equità condotta da Cicerone a Labeone (e forse anche da Servio), dalla quale invece voleva tenersi con cura distante[29]. Non solo: egli intendeva anche usare le due antiche (e per lui preziose) parole come una bandiera e un'arma. Ma contro chi esattamente?

Agli inizi del secondo secolo, la cultura giuridica romana era caratterizzata da divisioni profonde. Quando Giavoleno scriveva della "pericolosità" di ogni definizione in campo giuridico, e quando scopriamo Nerazio affermare con convinzione la compiutezza dogmatica del *ius*, vediamo due mondi scontrarsi, veramente[30]. Da un lato (quello di Giavoleno), il rifiuto

---

[27] Schiavone 2017²a, 131 ss., 144 ss., 286 ss.

[28] Schiavone 2017²a, 241 s.

[29] Schiavone 2017²a, 360 s.

[30] Iav. 2 *ep.*, D. 50.17.202: *Omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enim, ut non subverti potest*. (Ogni definizione è pericolosa nel diritto civile: è infatti ben raro che non si possa sovvertire). Ner. 5 *membr.*, D. 22.6.2: *In omni parte error in iure non eodem loco quo facti ignorantia haberi debebit, cum ius finitum et possit esse et debeat, facti interpretatio plerumque et prudentissimos fallat*. (Sotto ogni aspetto l'errore in diritto non si dovrà ritenere che occupi il medesimo posto dell'ignoranza del fatto, poiché il diritto può e deve essere un insieme finito, mentre l'interpretazione del fatto spesso inganna anche i più saggi).

della *definitio* non poteva che investire tutto l'impianto concettuale del razionalismo erede diretto della grande trasformazione del pensiero giuridico che nel primo secolo a.C. aveva trascritto la vecchia *sofia* degli esperti di *ius* – la loro tradizionale *prudentia* – nei termini di una nuova e rigorosa *episteme*. Dall'altra parte, invece, quella di Nerazio, affioravano le persuasioni di un convinto scientismo, irrigidito da chiusure dogmatiche che forse avevano anche una coloritura politica[31].

Celso, sia pure con alcune importanti novità, stava dalla parte di Giavoleno. La *scientia iuris* che induceva all'errore – come scriveva in un testo importante[32] – era la stessa che, a giudizio di Giavoleno, eleborava "definizioni pericolose": una giurisprudenza votata ai concetti, alle regole, alle rigide costruzioni analogiche sulla base di princìpi astratti. Da questi eccessi poteva proteggere solo un sapere capace di dimenticare schemi troppo vincolanti, in nome di pratiche orientate dalla duttilità, dal ritorno al qualitativo, dalla ricerca senza preclusioni dogmatiche della soluzione più adeguata agli interessi in gioco, caso per caso. Per indicarne la specificità, Celso aveva recuperato l'antica espressione a suo tempo vessillo della flessibilità della giurisdizione pretoria di fronte ai non più accettabili ritualismi del vecchio *ius civile*. Adesso però, mentre Celso scriveva, non erano più quelli gli ostacoli da sormontare. Il posto dell'antico bersaglio era tenuto da un altro avversario, che ne rinnovava la capacità di rovesciare il *ius* nel suo contrario (*incivile est… "*è del tutto contrario alla civilità – ma con una intraducibile allusione al *ius civile…"* scriveva il giurista in un altro passo dei suoi *Digesta*)[33]: il nuovo concettualismo degli eredi troppo radicali di Mucio, di Servio, di Labeone (per certi versi, dello stesso Cicerone). Era contro un simile orientamento che Celso stava portando la sua sfida. Come il *bonum et aequum* era servito un tempo a ridimensionare i vincoli ritualistici del *ius civile*, così la ripresa e l'aggiornamento dei suoi motivi ispiratori poteva valere a superare i nuovi condizionamenti di una scienza giuridica prigioniera delle sue definizioni e della potenza del suo impianto formale. Era l'antica *sofia* che cercava di limitare la troppo invadente nuova *episteme*.

Ulpiano, dal suo punto di vista, non aveva più alcun interesse alla polemica celsina, né tantomeno era sollecitato a recuperare l'antica distinzione fra il *bonum et aequum* e l'*aequitas naturalis*. Si identificava in quest'ultima, che portava a compimento in un quadro giusnaturalistico più vasto, e vi faceva confluire la prima, senza andar troppo per il sottile, ma realizzando una semplificazione utilissima per i lettori, che gli consentiva di schierare dalla sua parte l'autorevolezza di Celso e una definizione probabilmente già famosa al suo tempo. Certo, la sua scrittura travolgeva così il disegno originario del giurista adrianeo, che pure citava fedelmente: la nozione originaria di *bonum et aequum* veniva a essere interamente schiacciata sull'equa-

---

[31] Schiavone 2017²a, 358 ss.

[32] Lo apprendiamo attraverso una citazione di Paolo, nel diciassettesimo libro *ad Plautium*, D. 45.1.91.3 … *et Celsus adulescens scribit eum, qui moram fecit in solvendo Sticho quem promiserat, posse emendare eam moram postea offerendo: esse enim hanc questionem de bono et aequo: in quo genere plerumque sub auctoritate iuris scientiae perniciose, inquit, erratur.* (e Celso il giovane scrive che colui il quale si trovò in ritardo nella consegna dello schiavo Stico che aveva promesso, potesse liberarsi di questo ritardo offrendolo successivamente: [scrive] infatti essere questa una questione che verte sul buono e sull'equo, un genere nel quale per lo più si sbaglia rovinosamente, sotto l'autorità della scienza giuridica).

[33] Cels. 9 *dig.*, D. 1.3.24: *Incivile est nisi tota lege perspecta una aliqua particula eius proposita iudicare vel respondere.*

zione fra *ius* e *iustitia*, e il suo autentico significato – tutto riferito alle contingenze e alla varietà delle situazioni e delle circostanze – spariva sotto una pesante coltre giusnaturalistica, che lo trasfigurava in un insieme di valori con la pretesa dell'universalità e dell'immutabilità.

Ma era tuttavia un modo di procedere usato da Ulpiano nei confronti di Celso, e sempre a proposito dell'equità, non solo nelle *Istituzioni*. In un passo dell'*ad edictum*, a proposito di un caso di esperibilità della *condictio indebiti* (un procedimento per la restituzione di una somma indebitamente pagata), nel chiosare una decisione celsina, Ulpiano osservava infatti come il giurista richiamato fosse arrivato alla soluzione proposta "spinto dall'equità naturale", *naturali aequitate motus*[34]. Ma era un commento di Ulpiano, e solo suo. Nulla nel testo fa pensare che quell'espressione si trovasse già nell'opera dell'autore più antico: il passo è tutto un riassunto ulpianeo, e non contiene nemmeno una parola direttamente riconducibile a Celso. Né Ulpiano voleva far credere il contrario: non stava falsificando, stava interpretando, e si trattava, come nelle *Istituzioni*, di una lettura che forzava in modo sostanziale le idee del giurista citato, nel quale, con ogni probabilità, al posto dell'*aequitas naturalis* – concetto mai presente nel pensiero di Celso – vi era solo un richiamo – questo sì perfettamente in linea con la dottrina celsina – al *bonum et aequum*.

Per Ulpiano però *bonum et aequum, aequum* ed *aequitas naturalis* erano la medesima cosa. Nell'esordio delle *Istituzioni* egli aveva riportato letteralmente le parole di Celso, salvo poi inserirle in un contesto argomentativo che ne cancellava il significato originario. Nell'*ad edictum* si limitava invece a riassumere e chiosare l'autore precedente, e sostituiva in modo del tutto trasparente ai termini autentici (il *bonum et aequum*) i propri (l'*aequitas naturalis*), che gli dovevano apparire più adeguati. Letto correttamente, insomma, quest'ultimo testo rappresenta come il retroscena dell'*incipit* delle *Istituzioni*, e mostra con limpidezza la pressione alla quale, sul nostro tema, Ulpiano sottoponeva sistematicamente le parole (e il pensiero) dell'autore che stava utilizzando.

Torniamo ora alla prima parte della definizione celsina riferita da Ulpiano: *ius est ars* …

Dobbiamo considerare la combinazione fra le due parole (*ius*, *ars*) un evento eccezionale nella storia della giurisprudenza romana. Per quel che sappiamo, nessun giurista prima di Celso aveva mai proposto una simile connessione, né alcuno lo avrebbe fatto dopo (se si esclude il nostro testo, in cui Ulpiano integrava senza riserve l'affermazione celsina all'interno della propria argomentazione). Fuori della tradizione giurisprudenziale possiamo registrare, fra il primo e il secondo secolo, non più di qualche isolata traccia. L'idea di associare alle *artes* la conoscenza del *ius* appare infatti, di sfuggita e in modo concettualmente marginale, in due squarci di Tacito e di Gellio, entrambi, curiosamente, riferiti a Labeone (e vi è, forse, un implicito richiamo al sapere del *ius* anche in un passo di Livio)[35]. Mentre è possibile che nell'impianto di un trattato enciclopedico la cui seconda parte ci è pervenuta come il *de medicina* di Aulo Cornelio Celso (nulla a che vedere con il nostro giurista) la giurisprudenza figurasse in un elenco di *artes*, accanto all'agricoltura, alle discipline militari, alla retorica e alla filosofia[36]. Poi, in quest'arco di tempo, più nulla.

---

[34] Ulp. 26 *ad ed.*, D. 12.4.3.7. Un altro testo significativo è in Ulp. 2 *disp.*, D. 15.1.32pr., su cui Lovato 2003, 119 ss.

[35] Tac. *ann.* 3.75; Gell. *noct. Att.* 13.10.1; Liv. 9.42.4.

[36] Dipende da come interpretiamo Quint. *inst. or.* 12.11.23-4: Schiavone 2017²a, 425, 557.

Dovremmo supporre allora un'invenzione (o quasi) di Celso? Non credo. Di nuovo – come già per il *bonum et aequum* – il giurista si limitava a riprendere e a rigenerare. La connessione fra *ius* e *ars* era stata, infatti, molto prima, una bandiera degli studi giuridici di Cicerone, e la necessità di trasformare in *ars* la pratica del *ius* un suo programma mai smentito: una posizione che nessun giurista avrebbe potuto ignorare[37]. E dunque, quando Celso scriveva, non poteva che pensare a lui.

Nella lingua della tarda repubblica *ars* era una parola che poteva assumere significati diversi. Nella *rhetorica ad Herennium* ne possiamo leggere uno importante, riferito appunto alla retorica, ma applicabile anche ad altre discipline, che possiamo rendere come "dottrina razionale dell'eloquenza"[38]; mentre in altri usi possiamo registrare una gamma di accezioni che vanno da "sistema" a "metodo sistematico", a "padronanza epistemologica", a "teoria"[39]. Ma in tutti questi impieghi è sempre possibile ritrovare un fondo comune: *ars* alludeva comunque a una conoscenza strutturata secondo regole razionali, a un sapere a statuto forte, a "ciò che si trova disposto in una connessione e in un ordine…che consente…di ottenere un certo scopo"[40].

Il disegno di Cicerone non sopravvisse al suo autore. I giuristi scelsero un'altra strada per la trasformazione in *episteme* del loro sapere, e quella parola finì con l'apparire troppo legata a un progetto caduto nel vuoto, e all'interno del pensiero giuridico nessuno la usò più.

Cosa spinse dunque Celso a far riaffiorare quel contatto?

Possiamo immaginare che egli, in realtà, non ne condividesse le implicazioni. La sua idea di *ius* non andava in quella direzione: ma si orientava piuttosto verso un diritto flessibile, adeguato alle concrete situazioni da regolare, guidato da una valutazione empirica delle circostanze, lontano da qualunque irrigidimento teorico e concettuale. Dobbiamo considerare perciò la possibilità che le due parti del suo enunciato (*ius est ars*, e *ius est bonum et aequum*), prese alla lettera, dovessero essere intese come sostanzialmente contraddittorie. Se il *ius* doveva fondarsi sul *bonum et aequum* (nel significato che gli dava Celso stesso), non poteva essere identificato nello stesso tempo come un'*ars* in senso ciceroniano (che era d'altra parte il solo paradigma di quella connessione cui si poteva pensare al suo tempo). E allora?

L'ipotesi da me preferita è che Celso qui stesse facendo qualcosa che, come sappiamo, gli era molto congeniale. Stava riprendendo quella parola – *ars* – in modo polemico, con una tonalità quasi beffarda, come gli accedeva talvolta, sull'onda della difesa veemente delle proprie convinzioni[41]. C'è stato chi ha sostenuto (egli diceva) che il *ius* debba essere *ars*, e cioè sistema, teoria, *episteme* (Celso si rivolgeva, ben al di là di Cicerone, a tutta il filone della

---

[37] Schiavone 2017²a, 179 ss.

[38] *Rhet. ad Her.* 1.2.3: *ars est praeceptio, quae dat certam viam rationemque decidendi.*

[39] Schiavone 2017²a, 425 s.

[40] Le parole tra virgolette sono di Severino 1999², 265. Anche in Quintiliano troviamo una definizione di *ars*, in *inst. or.* 2.17.41, che va nella medesima direzione. Ma quando parla del sapere giuridico, egli usa la parola *scientia*, e non *ars*: *Iuris quoque civilis necessaria huic viro scientia est*, in *inst. or.* 12.3.1.

[41] Il temperamento di Celso non era sfuggito nemmeno a osservatori antichi esterni al pensiero giuridico: si v. Plin. *ep.* 6.5.4-7. *Ridiculum est* per distruggere una posizione non condivisa ricorre per es., in Cels. 5 *dig.*, D. 28.1.27 (che contiene anche un memorabile *valde stulte est consultatio tua*), 12 *dig.*, D. 47.2.68.2, 23 *dig.*, D. 41.2.18.1, per non dire di 11 *dig.*, D. 16.3.32: *quod Proculo displicebat, mihi verissimum videtur*, o della sua probabile inimicizia con il contemporaneo Giuliano. Importanti Wieacker 1962, 1 ss.; Bretone 1982², 191 ss. Da tener presente anche Albanese 1973, 79 ss. (= 1991, 1219 ss.)

giurisprudenza razionalista da Servio a Labeone a Nerazio, che ne aveva seguito l'ispirazione anche se non letteralmente il programma). Ebbene, se il *ius* è davvero solo scienza, esso è la scienza di ciò che intrinsecamente non può mai esserlo, di ciò che sfugge a ogni rigidità e a ogni classificazione precostituita: è la scienza… del buono e dell'equo. Una specie di battuta, spiazzante ma all'altezza del suo stile: almeno per chi era in grado di intenderla.

Quanto a Ulpiano, a lui comunque non interessava restituire Celso secondo l'ordine dei suoi pensieri. È ben possibile che con il proprio colpo d'occhio di conoscitore, il maestro severiano fosse ben in grado di cogliere tutte le sfumature dell'autore che stava citando. Ma esse finivano coperte e cancellate dalla coltre della scrittura ulpianea che le avvolgeva, e delle sue intenzioni comunicative. Una volta trasformato il *bonum et aequum* celsino in *aequitas naturalis*, l'impatto dirompente dell'empiria valutativa e della polemica antiteoricista che vi erano contenute era già completamente svanito; come spariva di conseguenza il contrasto che aveva segnato in origine i due segmenti dell'enunciato. E la stessa identificazione del *ius* come *ars*, agli inizi del terzo secolo, doveva risultare, per quanto ancora abbastanza inusuale, non più sorprendente, resa accettabile dall'enciclopedismo della cultura antoniniana. Ulpiano intendeva la parola come sinonimo della *scientia* di Pomponio nell'*enchiridion*, e l'intera affermazione di Celso poteva adesso suonare soltanto come il riconoscimento che il *ius* dovesse essere identificato con l'autentica dottrina dell'equità naturale: una limpida consacrazione della prospettiva giusnaturalista abbracciata dal giurista.

Non possiamo stabilire se già Celso avesse chiamato "definizione" la sua affermazione: sembra difficile, anche se egli usava la parola, impiegata tuttavia da lui assai raramente, e accompagnata peraltro da valutazioni negative[42]. Con ogni probabilità nel nostro caso era stato Ulpiano a scegliere quel verbo, cui amava peraltro ricorrere: e ne ribadì il peso con un avverbio – *eleganter* – che usava spesso quando voleva sottolineare l'importanza e la dignità concettuale della citazione. Presentarla come una "definizione" elegante doveva sembrargli il modo più adeguato per completare la trasformazione cui aveva sottoposto l'originario pensiero di Celso: da spunto polemico, denso di sarcasmo e di echi, alla pacata esposizione di una regola, in grado di ricapitolare e concludere una lunga storia.

4. Infine qualche osservazione sul significato del testo per i compilatori giustinianei, che gli avevano conferito l'altissima dignità (e visibilità) dell'*incipit* dei loro *Digesta*.

Nella prospettiva dei giuristi bizantini la posizione di Celso – di Celso al di fuori del trattamento ulpianeo – doveva apparire sfocatissima e lontana: un mondo perduto. Più vicina e percepibile quella di Ulpiano, di cui coglievano ancora alcuni tratti. E la sequenza che vi leggevano – diritto, giustizia, equo (nel senso di equità naturale) – aveva per loro un sapore assai familiare, quasi l'avessero scritta essi stessi: ed è per questo che l'avevano scelta per una collocazione così prestigiosa.

Le parole durano talvolta più dei concetti che esprimono. E quelle usate da Ulpiano sembravano portar dritto al cuore di una dottrina tipicamente bizantina, e poco importava se per

[42] Si v. Cels. *35 dig.*, D. 34.7.1: … *quae definitio in quibusdam falsa est*, e *6 dig.*, D. 15.1.6: *Definitio peculii quam Tubero exposuit, ut Labeo ait, ad vicariorum peculia non pertinet, quod falsum est*.

intenderle così bisognava cancellare il pensiero per la cui espressione erano state in origine scelte. Occorreva solo uno scambio, che per i maestri di Giustiniano doveva apparire quasi come un riflesso automatico. Bastava che il giusnaturalismo razionalista ed eticista di Ulpiano scivolasse verso i colori e i caratteri di una teoria di tipo teologico e trascendente, come quella che circolava nelle biblioteche di Costantinopoli, e il gioco era fatto. Evidentemente, il progetto di politica del diritto di Ulpiano (v. p. 56 ss.) ne risultava annientato, ma quello era stato già sconfitto dalla storia, come abbiamo detto.

Doveva inoltre piacere ai dottori bizantini quel riferimento al sacerdozio: nella loro veduta, quella metafora non si levava più ad arginare il potere dell'imperatore, né aiutava a collocare i giuristi in una posizione privilegiata rispetto alla produzione del diritto. Serviva solo a conferire una specie di cornice mistica al sapere giuridico, che doveva risultare consona alla sensibilità dei tempi, e alla giustificazione teologica del potere imperiale. E quello stesso "noi" – così carico di effetti in Ulpiano (p. 190) – poteva essere interpretato in tutt'altro modo: poteva cambiare, per dir così, il suo riferimento. Non più i giuristi come ceto, in un'estrema e orgogliosa rivendicazione di indipendenza, ma gli apparati della burocrazia, con al vertice la maestà stessa dell'imperatore, custode supremo di una legalità totalizzante, che non aveva bisogno di alcuna altra legittimazione. Come spesso, anche in questo caso per i giustinianei non era necessario interpolare: a loro, bastava fraintendere[43].

5. Agganciato solidamente il *ius* all'*aequitas naturalis* – avendone ricondotto cioè la misura a un chiaro parametro giusnaturalistico – Ulpiano passa poi a isolarne e indicarne gli ambiti (e da questo punto il testo è riprodotto anche nelle *Institutiones* imperiali, in I. 1.1.4)[44].

La prima distinzione segna un'altra novità in questa straordinaria apertura delle *Istituzioni*, mai prima di allora formulata nei termini che ritroviamo nella scrittura ulpianea: la separazione del *ius* in due campi – il diritto pubblico e il diritto privato. Inizia così, esattamente dalle parole di Ulpiano, la storia di una polarità che ha dominato quasi due mila anni di storia giuridica, e che, per quanto logora e inadeguata essa possa oggi apparire, si continua a usare come un punto di riferimento quasi insostituibile.

È possibile, come ha sostenuto Giuseppina Aricò Anselmo in una ricerca importante già qui ricordata, che quella di Ulpiano non fosse un'invenzione tutta sua, e che l'idea di una duplicità tra "pubblico" e "privato" nella descrizione dell'insieme del *ius* avesse preceduto di molto, per quanto con minore chiarezza e in modo quasi criptico, l'enunciato del giurista severiano, e che i precedenti vadano rintracciati in Cicerone e in Gaio (a sua volta nell'esordio dei propri *commentarii*).

Ora, mentre per Cicerone mi sembra che qualche indizio effettivamente ci sia in questo senso, molto più deboli appaiono le tracce che dovrebbero ricondurre a Gaio. Ma non è questo il punto sul quale dobbiamo adesso fermarci. Ammesso anche che una genealogia della separazione *ius publicum* – *ius privatum* sia davvero delineabile prima di Ulpiano, e che essa conduca indietro sino a Cicerone, resta il fatto, indiscutibile, che la limpidezza della costruzione prospettata nelle *Istituzioni* non ha confronti nella storia del pensiero giuridico antico,

[43] Schiavone 2017²a, 428 ss.

[44] Nel tratto *Huius studii* – *pertinet*, con due varianti non sostanziali: v. *supra*, p. 106.

COPIA AUTORE

e che essa è la prima a collocare esplicitamente, accanto al campo tradizionale del *ius* dedicato a regolare le relazioni tra cittadini privati (tra i "singoli", come scrivono i giuristi romani), un nuovo spazio, riguardante esclusivamente la costituzione della *res (publica) Romana*.

Si impone tuttavia molta cautela. In realtà Ulpiano non parla propriamente di una bipartizione di materie tra due settori del diritto (di *partes iuris*, secondo una terminologia consolidata, più avanti richiamata nello stesso testo), da collocarsi sul medesimo piano. Egli si limita a scrivere in modo più sfumato di *positiones studii* – di temi, di posture di studio: stabilendo certo una tendenziale separazione, anticipatrice della polarità destinata ad avere una fortuna lunghissima in età moderna; ma non ci mette però già di fronte all'enunciato di una oggettiva bipartizione, con un autentico valore di fondazione sistematica[45]. Quest'ultima inizia solo appena dopo nel testo, quando si arriva al più solido terreno del *ius privatum*. Per ora, Ulpiano non va oltre una prudente distinzione di prospettive (*positiones*): c'è la presa d'atto di una nuova realtà dal punto di vista delle conoscenze; non ancora la sua trasposizione sul piano del sistema.

Perché tanta esitazione, che accompagna l'indubitabile novità della scelta? Possiamo intuirne il motivo, dopo quanto detto anche nell'Introduzione.

Il *ius publicum*, così come Ulpiano riusciva a rappresentarlo, non poteva essere al suo tempo, né per tradizione, né per elaborazione concettuale, una parte del *ius* in grado di stare sullo stesso livello di quella costituita dal *ius privatum*, cui quasi esclusivamente era andata fino ad allora l'attenzione dei giuristi romani; e non poteva perciò costituire il secondo e compiuto polo di una vera e propria classificazione. Ulpiano tuttavia voleva indicarne senza equivoci l'autonoma esistenza, spinto dalle esigenze che abbiamo già chiarito: proprio a esso stava dedicando molta della sua fatica di studioso, a cominciare dai suoi fondamentali libri *de officio*, per non dire del suo impegno di politica del diritto. Egli percepiva la presenza sulla scena di un nuovo quadro istituzionale, sia pure ancora in formazione: quell'embrione di statualità che stava prendendo corpo in seguito all'accentramento militare-burocratico del potere; e sentiva che era essenziale imporre su di esso la misura del *ius*. Doveva avvertire che gli sviluppi del proprio lavoro erano un segno dei tempi che si annunciavano e del loro significato[46]: riuscire a ricondurre al *ius* – a un *ius* nuovo, ma tuttavia formatosi sempre nell'alveo di quello tradizionale – l'abbozzo (noi diremmo) di Stato che stava nascendo, di una struttura di amministrazione e di governo non più identificabile né direttamente con il popolo (*res populi*), né con la sola persona del principe: una specie di nuovo soggetto al quale proprio la sua giuridicizzazione avrebbe potuto conferire forza e autonomia, nel segno di una universale legalità[47].

Ed ecco spiegata la sua scelta. La presentazione delle diverse sfere del *ius* nell'apertura delle *institutiones* avrebbe avuto un andamento duplice. Un inizio più sfumato, dove non venivano in questione vere *partes iuris*, ma semplicemente *positiones studii*, e dove però si dava conto delle novità del presente. E poi un seguito meglio scandito, con l'andamento di una vera classificazione, una volta raggiunto il campo più fermo del *ius privatum*.

---

[45] Come sarebbe accaduto nel pensiero giuridico moderno: vede bene Sordi 2020, 7 ss., 11 ss., 97 ss.

[46] V. *supra*, p. 61 ss.

[47] V. *supra*, p. 67 s.

Nella prima parte, all'interno del *ius publicum*, integrate nello spazio appena delineato, accanto alla presenza cruciale delle magistrature – in cui gli assetti costituzionali del passato si congiungevano alle pratiche contemporanee del nuovo potere – venivano ricordate tematiche ai confini del desueto, come i sacerdozi e i *sacra*, in omaggio, possiamo credere, e come è stato giustamente osservato[48], a una connessione fra queste istituzioni molto più antica[49].

È possibile infatti, come dicevamo, che nella costruzione della nozione di *ius publicum* e nella sua successiva articolazione (magistrati, *sacra*, sacerdozi) vi fosse un'eco ciceroniana. Il primo secolo a.C. era stato uno straordinario laboratorio di forme nuove, con tratti che addirittura anticipavano la modernità[50]. E non si può escludere che di fronte alla crisi dei vecchi assetti repubblicani, ogni giorno più evidente, Cicerone avesse avuto anch'egli l'idea di un campo del sapere giuridico, strettamente connesso al pensiero politico, e rivolto soprattutto a preservare quegli equilibri istituzionali sempre più in pericolo e ormai quasi completamente travolti[51]. Ma certamente egli non poteva vedere al suo tempo quel che invece era sotto gli occhi di Ulpiano: la formazione di un dispositivo di potere, di governo e di amministrazione con caratteristiche sconosciute all'Occidente antico. In altri termini: non poteva scorgere quel che ancora non c'era: l'emergere di una autentica dimensione statuale come risposta alla disgregazione dei vecchi ordinamenti repubblicani. La crisi di cui Cicerone era spettatore non aveva gli stessi caratteri di quella che stava coinvolgendo Ulpiano, anche se entrambe si rimandavano l'un l'altra per più di un segno[52]. In tutte e due un aspetto essenziale era dato dall'esaurirsi del quadro istituzionale che fino ad allora era riuscito a guidare la società romana: nel primo caso, l'assetto oligarchico repubblicano; nel secondo, la forma del principato fra Augusto e gli Antonini. E proprio la distanza storica tra le due crisi, insieme al loro lato comune, spiega perché Ulpiano poteva cogliere distintamente (sebbene in modo ancora incompiuto) quel che Cicerone, forse, non poteva se non vagamente presentire: il cristallizzarsi, determinato dal peso dell'impero, di una nuova dimensione istituzionale della politica, e del conseguente coinvolgimento del diritto in questo cambiamento. Nel primo caso, si sarebbe trattato del principato augusteo; nel secondo, dell'abbozzo di un autentico assolutismo che a sua volta si apriva su una forma embrionale di statualità.

Il *ius privatum*, da parte sua – che attiene alla sfera privata della vita, all'utilità dei singoli[53] – poteva essere direttamente presentato da Ulpiano come *tripertitum*; diviso, cioè, esso sì, in

---

[48] Aricò Anselmo 1983, 740 s.

[49] Parla giustamente di "inconfondibile stampo repubblicano" Aricò Anselmo 1983, 461. In questa tradizione la parola *magistratus* includeva anche il riferimento a *senatus, populus* e *tribuni*, e questa identificazione doveva valere anche per Ulpiano: Aricò Anselmo 1983, 706 s., 741.

[50] Schiavone 2020²a [1996], 168 ss.

[51] Per altri versi, le oscillazioni del pensiero politico ciceroniano, ben ricostruite in uno studio ormai classico (Lepore 1954, e poi 1990, 737 ss. e 760 ss.), sono una testimonianza importante del mondo di idee formatosi in quegli anni tumultuosi. Ed è ben possibile che in quella riflessione, sempre tesa fra politica e diritto, affiorassero idee in qualche modo anticipatrici rispetto al loro tempo, poi lasciate cadere fino alla loro riscoperta nel grande laboratorio ulpianeo.

[52] Schiavone 2020²a [1996], 187 ss.

[53] Sull'uso, in questo contesto, del concetto di *utilitas*, Aricò Anselmo 1983, 460, 478 ss., 670. Va tenuto presente Giuliano, 86 *dig.*, D. 9.2.51.2, su cui Scarano Ussani 1987, 3 ss. e Navarra 2002, 211 ss. Si può vedere anche l'ampia rassegna in Scevola 2012, II. Va aggiunto che l'antichità romana (come quella greca, del resto) non conosce né la parola né il concetto di "individuo" – una costruzione che appartiene solo alla modernità – ma unicamente la nozione di *singulus* o di *privatus*: Schiavone 2019, 37 ss., 53 ss., 91 ss.

tre autentiche *partes*[54], a differenza della precedente distinzione: diritto naturale, diritto delle genti, diritto civile. Il *ius naturale* così, nell'esordio delle *Istituzioni*, finiva con il campeggiare in un duplice ruolo – noi abbiamo detto di un suo "doppio regime". Una prima volta – non esplicitamente nominato, ma senza dubbio identificato in quanto tale, attraverso i concetti di *iustitia* e di *bonum et aequum* come *aequitas naturalis*. E una seconda, questa volta direttamente richiamato, come *pars* autonoma del *ius privatum*. Insieme, chiave universale del *ius* (non c'è *ius* senza *iustitia*, ma quest'ultima altro non è se non *aequitas naturalis*), e sezione distinta della sua componente principale, accanto al *ius gentium* e al *ius civile*.

Due secoli e mezzo dopo il *de legibus*[55], in uno scenario intellettuale e politico incomparabilmente diverso, e adesso attraverso la scrittura di un giurista tra i massimi della sua disciplina e non solo di un oratore esperto di diritto e di filosofia, il giusnaturalismo faceva quindi il suo gran rientro nella luce della più importante cultura giuridica imperiale. Ed era un ritorno che non possiamo spiegarci restando solo nell'orizzonte della storia delle idee. Come la sua prima comparsa si era legata a uno sforzo di legittimazione del diritto romano, che fosse in grado di oltrepassare le ristrettezze dell'antico *ius civile* e dei suoi cultori più miopi, sulla spinta dallo sviluppo di una società ormai pienamente mediterranea, così il suo rientro in campo, oltre due secoli dopo, era determinato da un'esigenza politica non meno stringente: la fondazione del sapere giuridico come ragione universale dell'impero. E se è certo vero – come è stato anche di recente sostenuto – che il richiamo ulpianeo alla natura non istituisce quest'ultima come depositaria di una normatività definitiva e, per dir così, "costituente", e non fissa alcuna subordinazione del *ius civile* rispetto al *ius naturale* nella tripartizione appena richiamata (tanto è vero che la schiavitù, sconosciuta al *ius naturale*, è civilisticamente del tutto legittima), non mi sentirei di affermare che questo valga anche nella derivazione di *ius* da *iustitia*, e nella identità fra quest'ultima e l'*aequitas naturalis* (come risulta dal secondo regime del *ius naturale*). Qui, infatti, il riferimento alla naturalità assume in Ulpiano il valore di criterio fondante e giustificativo rispetto all'insieme del *ius civile* (e dell'editto), anche se in questo modo si finisce con l'aprire uno spazio di potenziale schisi o, quanto meno, di ambiguità, fra i due regimi del *ius naturale*: quello solamente affiancato al *ius civile*, e quello che si eleva a criterio guida di tutto il *ius*. E proprio la schiavitù finisce col trovarsi al centro di questa sconnessione: la sua giustificazione civilistica riposa anch'essa sull'*aequitas naturalis*? Ma adesso è tutto il mondo cui appartiene Ulpiano che vacilla – nell'impossibilità di dedurre eticamente ciò che appariva socialmente indispensabile – non solo il suo pensiero, e le sue sistematiche[56].

Anche Gaio, nell'esordio dei *commentarii* aveva identificato nel *ius gentium* – posto già da lui, come da Ulpiano, accanto al *ius civile* – la presenza di una *naturalis ratio*[57], e di ragione

---

[54] Sulla nascita del concetto di *partes iuris*, un'ottima ricerca rimane quella di Arico Anselmo 1987, 3 ss. pur se non tutti i risultati mi sembrano condivisibili. Anche Nörr 1972, 1 ss. (= Nörr 2003, 711 ss.).

[55] Che è l'opera di riferimento per il pensiero ciceroniano su questi temi: un lavoro certamente letto da Ulpiano. Su di esso, Aricò Anselmo 1983, 648 ss.; Schiavone 2007, 5 ss., 2017², 287 s., e 2019, 60 s.

[56] Schiavone 2007, 8 ss., e 2017², 409 s. Thomas 2011, 21-26 e 2020, 15-25; Marotta in questo libro 102 (sul valore normativo del richiamo alla natura); v. anche più avanti, p. 206 s.

[57] Gai. *inst.* 1.1: *quod* [*ius*] *vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes populos peraeque custoditur vocaturque ius gentium …*: v. più avanti, p. 206.

naturale (ma in un significato molto più ristretto) aveva forse già parlato qualche giurista[58]. Ma ora il ritorno era molto più imponente: il *ius naturale* era nello stesso tempo una cornice capace di ricomprendere l'intero *ius* e di dargli un senso, e insieme una sua parte dotata di un'autonoma attitudine normativa. Le conseguenze di questa specie di "doppio regime", come lo abbiamo già chiamato (v. *supra*, p. 62, 70) – per dir così, di un giusnaturalismo più ampio di quanto non appaia dalla sezione di *ius* esplicitamente chiamata *ius naturale* – saranno, come vedremo, di grande rilevo.

F. 2 – D. 1.1.1.3 (L. 1909)

Il passo d'apertura dei *Digesta* (D. 1.1.1) continua poi con l'identificazione del *ius naturale* (*ius naturale est*…) che, insieme a quelle di *ius* (in generale), di *ius publicum* e di *ius privatum* appena esaminate, apre la lunga catena di definizioni attraverso le quali prende corpo l'intero tessuto delle *institutiones* (v. p. 68 s.).

Opportunamente, Lenel ha considerato il testo, riprodotto anche nelle *Institutiones* giustinianee di seguito a quello appena esaminato (I. 1.2.1), come indipendente (e noi con lui), sotto la rubrica *de iure naturali*, sebbene si possa pensare che nell'originaria composizione ulpianea non vi dovesse essere una qualche ulteriore scrittura fra le due parti di D. 1.1.1, poi omessa nella trascrizione dei Compilatori[59].

C'è dunque, scrive Ulpiano, una parte del *ius* che si compone di precetti fissati direttamente dalla natura nei comportamenti di tutti i viventi, non solo umani. Prende corpo in tal modo quella specie di doppio regime del *ius naturale* cui accennavamo: da un lato quello di una naturalità solo umana, che detta princìpi cui avrebbe dovuto ispirarsi l'insieme del diritto – regole universali di una condotta sociale virtuosa come l'equità e la giustizia (cui il giurista si era riferito nella prima parte del suo discorso); e dall'altro quello di una naturalità che gli uomini condividevano con il mondo animale (di cui si sta adesso occupando), e che riguardava una serie di norme particolari, in grado di incidere su quegli aspetti della vita che univano gli esseri umani a tutti gli animali del cielo e del mare. Ed è evidentemente solo a questo secondo – al *ius naturale* come specifica *pars iuris privati*, e non come principio pervasivo dell'intero *ius* – che è rivolta la definizione di Ulpiano. L'altro, era stato già richiamato nella prima sezione del suo discorso.

Alla definizione (*ius naturale est* …) seguiva infatti una esemplificazione che restringeva il campo di quel diritto a pochi automatismi riguardanti la struttura e il funzionamento più elementari dei rapporti di parentela: un quadro in cui si possono ancora scorgere lontani echi aristotelici. Ma non era affatto così: quegli scontati riferimenti non avevano alcun valore esaustivo; non esaurivano la sfera del *ius naturale*: indicavano solo uno dei suoi regimi, quello della naturalità condivisa dagli uomini e dagli animali. Insieme, come abbiamo visto, quel diritto agiva – in quanto riflesso di una naturalità solo umana – come un principio equilibratore che invadeva ogni sfera del *ius*, orientandone il significato; fondava l'idea stessa di *ius* come *iustitia*;

---

[58] Sto pensando a Servio e a Labeone, e in particolare all'uso che quest'ultimo fa del concetto di *aequitas naturalis* (che presuppone appunto la fiducia in una *naturalis ratio*), come apprendiamo da una citazione di Ulpiano, 38 *ad ed.*, D. 47.4.1pr.-1: *Haec autem actio* [un'azione utile contro il comportamento doloso di un ex schiavo ormai manomesso], *ut Labeo scripsit*, *naturalem potius in se quam civilem habet aequitatem*: Schiavone 2017²a, 293 ss.

[59] Lenel 1889.II, 927.

reggeva quella di *aequitas naturalis*, che aveva a sua volta un raggio d'applicazione assai vasto, offrendo una chiave d'interpretazione dell'intero ordine giuridico; si rifletteva su una dottrina degli *status* personali, affermando, come vedremo, il principio dell'eguaglianza naturale fra tutti gli uomini; e arrivava sino a giustificare, come abbiamo detto (v. p. 64), un certo controllo dei giuristi rispetto all'illimitatezza costituzionale del potere normativo del principe[60].

Né deve ingannare l'apparente semplicità – quasi elementare – della spiegazione proposta, e degli esempi addotti: gli uccelli, i pesci ("gli animali che nascono nel mare"). L'idea che in realtà Ulpiano voleva trasmettere era più complessa: e cioè di un diritto che, in quanto appunto "naturale", fosse (in entrambi i suoi regimi) completamente svincolato dall'azione o dalla volontà dei singoli, e dalle trasformazioni e dalle convenienze indotte dalla storia, puro riflesso di un inviolabile ordine metafisico. Non era stato così nella prospettiva di Gaio, che costituiva senza dubbio il punto di riferimento più vicino. Per lui infatti, la "ragione naturale" – la *naturalis ratio* – si manifestava interamente sul piano della storicità, sia pure di una storicità non solo romana, ma universale: e questo giustificava perfettamente l'inesistenza di un *ius naturale* distinto dal *ius gentium*, che finiva anzi con il ricomprenderlo tutto[61]. Ma per Ulpiano il *ius gentium* era ormai perfettamente integrato nell'ordinamento dell'impero, che ricapitolava l'intera storia del mondo civilizzato. Per lasciare che sopravvivesse un punto di vista ancora esterno a questo processo di assorbimento – un punto di vista rispetto al quale l'ordine dell'impero fosse una parte, e non il tutto – non si poteva che svincolare totalmente la ragione naturale (e le sue regole) dal piano della storia. E fare del *ius naturale* – in entrambi i suoi regimi – un'istanza che, se pur priva in quanto tale di qualunque diretto valore cogente, fosse tuttavia in grado di fissare il parametro di una conformità, di un adeguamento a un piano di regole più profondo, in cui si rispecchiasse interamente la naturalità dell'umano – sia nella sua parte più specifica, sia in quella condivisa con gli animali. In questa operazione, Ulpiano poteva del resto appoggiarsi a consolidate impalcature di pensiero, cui aveva già attinto a suo tempo lo stesso Cicerone, a lui comunque ben presente: da un filone più direttamente aristotelico, a una linea stoica orientata verso una specie di innatismo dogmatico, che vedeva nella natura il luogo di un insegnamento (*docuit*), le cui prescrizioni erano impresse una volta per tutte sul terreno vergine dei comportamenti primari di ogni essere vivente[62].

Certo, questa visione, pur nella sua relativa complessità, non fu mai capace di tradursi per Ulpiano in un'autentica dottrina dei diritti umani, anche nel momento in cui un simile traguardo pareva più vicino[63]. E anche la stessa possibilità di esercitare un controllo efficace sugli atti del principe rimase non più di un'ipotesi appena debolmente prospettata. Ma essa tuttavia apriva in qualche modo una strada, quella della subordinazione dello Stato al diritto: anche se si trattava, come abbiamo detto, di una via che sarebbe stata percorsa solo fuori del mondo antico[64].

---

[60] Schiavone 2017²a, 384 ss., 413 ss.

[61] V. *supra* nt. 56: Schiavone 2017²a, 433 s.

[62] Schiavone 2017²a, 438.

[63] Come crede invece Honoré 2002², IX e 76 ss., in un inutile e superficiale tentativo di 'modernizzazione' del pensiero di Ulpiano: ma la piena valorizzazione storiografica della figura del giurista severiano non passa per queste scorciatoie illusorie quanto dannose, che sovrappongono l'una all'altra epoche e culture; né la ricerca pregevole di Honoré ha bisogno di simili espedienti per apparire più attuale e per accrescere la sua indiscutibile importanza.

[64] Schiavone 2019, 65 ss., 105 ss.

F. 3 – D. 1.1.1.4 (L. 1910)
Con questo testo (non riprodotto nelle Istituzioni giustinianee) si conclude il lungo squarcio riportato dai compilatori in D. 1.1.1. Qui la sua trascrizione separata indica anche che non siamo certi che nella stesura originaria il solo spazio dedicato da Ulpiano al *ius naturale* fosse quello occupato dalle poche frasi riprodotte appena sopra dai Compilatori.

Siamo di fronte a un'altra definizione, la quarta che incontriamo dall'inizio delle *institutiones*. Dopo il *ius naturale*, è adesso la volta del *ius gentium* a essere identificato, seguendo la tripartizione che Ulpiano aveva poco prima formulato (v. p. 202 s.). L'aver introdotto come *pars* autonoma del *ius privatum* il *ius naturale*, impediva al maestro severiano di seguire più da vicino l'impianto di Gaio. Questi, come abbiamo già detto (v. *supra*, p. 204), aveva impostato la sua definizione di *ius gentium* proprio sul concetto di *naturalis ratio* (… *quod vero naturalis ratio inter omnes homines consituit, id apud omnes omnes populos peraeque custoditur vocaturque ius gentium, quasi quo iure omnes gentes utuntur* – "quel diritto che invece la ragione naturale costituisce tra tutti gli uomini, esso viene tenuto fermo senza eccezione presso tutti i popoli, ed è chiamato diritto delle genti, come a dire che è il diritto di cui si servono tutte le genti", leggiamo in Gai. *inst*. 1.1)[65]. E ora Ulpiano, che aveva fatto proprio di quella nozione la base del suo *ius naturale* in quanto distinto dal *ius gentium*, non poteva riproporla per definire anche quest'ultimo.

Doveva perciò introdurre un diverso criterio: quello cioè di un *ius gentium* senza più una base naturalistica, ma come prodotto esclusivo della storia comune a tutti gli uomini – della storicità universale dell'umano, potremmo dire – ritrovabile identico nelle vicende di tutti i popoli. Mentre a sua volta il diritto naturale, ritrattosi ormai lontano dal piano della storia, restava invece completamente svincolato da ogni scelta umana: puro riflesso – in entrambi i suoi regimi, come li abbiamo chiamati (v. *supra*, p. 62, 70) – di una naturalità del tutto esterna alle vicende storiche. Non c'era altro se non questo radicale discrimine tra natura e storia, tra prescrittiva immobilità del *bios* come *physis* e sviluppo incessante della civilizzazione – in una prospettiva quasi rousseauviana – nella distinzione, banale solo in apparenza, tra uomini e animali, che chiudeva questo tratto della riflessione ulpianea. E va anzi detto come la duplicità dei livelli di lettura – uno più semplificato e diretto, l'altro più sottile e sofisticato – che avevamo già visto segnare l'avvio del discorso delle *institutiones* (v. *supra*, p. 187 ss.), e che poi ritornava più avanti con la metafora del sacerdozio (v. *supra*, p. 190 ss.), sia una chiave che qui trova un'ulteriore, piena conferma. La dissimulazione si addiceva a quei tempi difficili, e l'eleganza della scrittura nascondeva le sue profondità proprio dove meno ci si sarebbe aspettato di trovarle: nella superficie delle parole usate.

F. 4 – D. 1.1.4 (L. 1912)
Alla definizione di *ius gentium* doveva seguire, nella stesura originaria dell'opera ulpianea, una sezione – non sappiamo quanto ampia – dedicata ad illustrare i contenuti essenziali di questa *pars* del *ius privatum*. Dell'esposizione che ne seguiva a noi resta qualche frammento.

[65] V. *supra* nt. 56. Va comunque tenuto presente che nel pensiero di Paolo la distinzione fra *ius naturale* e *ius gentium* sembra meno netta rispetto a Ulpiano: si v., per es., *33 ad ed.*, D. 18.1.34.1, e *3 quaest.*, D. 50.17.84.1. Da vedere Nörr 2007, 521 ss.

COPIA AUTORE

E a un certo punto – non possiamo dire in quale di preciso: forse abbastanza agli inizi, ma non per primo, altrimenti non ci spiegheremmo quel *quoque* d'apertura – veniva toccato il tema delle manomissioni.

Queste erano un'istituzione molto antica, attraverso la quale, per concessione insindacabile del suo padrone, si faceva di uno schiavo non solo un uomo libero, ma un cittadino romano, sia pure di una condizione che, fin quando durava la sua vita, subiva alcuni limiti e restrizioni, che sparivano peraltro con la generazione successiva. Il plurale (*manumissiones*) indicava la molteplicità dei modi con cui si poteva ottenere questo risultato. La più remota tradizione repubblicana ne conosceva già tre: per testamento, oppure con il rito della bacchetta (*vindicta*), o infine attraverso l'iscrizione nelle liste del censo[66].

Ulpiano spiegava il significato della parola scomponendola, e identificandolo con la concessione della libertà: lo schiavo era nella completa *potestas* del suo padrone: dimetterlo da questi vincoli valeva come restituirlo alla condizione di uomo libero. Ma in realtà con quegli atti si otteneva molto di più; l'ex schiavo, ormai affrancato, acquistava anche la cittadinanza del padrone che lo liberava: una prassi sconosciuta fuori di Roma (per esempio in Grecia e ad Atene, dove il prigioniero liberato diventava solo uno straniero)[67]. La specificità romana trasformava in tal modo le manomissioni in uno strumento duttile e potente di integrazione sociale e di controllo delle masse servili. Un meccanismo attraverso il cui uso sapiente si realizzava quell'intreccio fra promozione e repressione, fra completo riscatto e schiacciante subalternità (il padrone aveva sullo schiavo – sulla sua vita, sui suoi comportamenti, sul suo corpo – un potere assoluto, compreso quello di trasformarlo da cosa disumanizzata in un cittadino della potenza padrona del mondo), che era stato una delle peculiarità storiche che avevano reso lo schiavismo romano unico nel mondo antico[68].

Ulpiano sapeva benissimo quindi che, in quanto tali, le manomissioni non potevano rientrare nella sfera del *ius gentium*, perché, nella loro più intrinseca peculiarità, appartenevano al nucleo più risalente del solo diritto cittadino, del *ius civile* (su cui più avanti, p. 212 ss.). Ma poiché aveva deciso, come renderà chiaro subito dopo, di attribuire proprio al *ius gentium*, e solo a questo, l'istituzione e la pratica della schiavitù – era indotto ad attrarre in questa orbita anche le manomissioni, che alla schiavitù erano funzionalmente collegate.

Queste ultime, scrive Ulpiano, appartengono al *ius gentium* perché è a esso che pertiene la schiavitù, cui sono necessariamente collegate. È infatti al diritto delle genti che si riferiscono le distinzioni derivanti dai diversi *status* personali (*tria genera esse coeperunt*: liberi, schiavi e liberti, cioè coloro che, essendo stati manomessi, avevano smesso di essere schiavi), sconosciute al diritto naturale, per il quale tutti gli esseri umani nascono liberi, e hanno quindi un sol nome, quello appunto di uomini. E qualche anno dopo, nel quarantatreesimo libro *ad Sabinum*, che abbiamo già richiamato, il giurista avrebbe ribadito, spingendosi ancora più avanti: "Per ciò che attiene al diritto civile gli schiavi è come se non esistessero: ma non tuttavia per diritto naturale, perché, per quanto attiene al diritto naturale, tutti gli uomini sono eguali"[69],

---

[66] Cantarella, in Schiavone 2010², 175.

[67] Stolfi 2006, 174 ss.

[68] Schiavone 2020c, 12 ss.

[69] V. *supra*, 70. Il testo è in D. 50.17.32: *Quod attinet ad ius civile, servi pro nullis habentur: non tamen et iure naturali, quia, quod ad ius naturale attinet, omnes homines aequales sunt*.

dove l'affermazione delle *Istituzioni* si traduceva direttamente in una dichiarazione d'eguaglianza per tutti gli uomini. Ulpiano, del resto, non era il solo a muoversi in quella direzione, al suo tempo. Anche in due altri giuristi severiani – Fiorentino e Trifonino – troviamo posizioni simili, e il primo arrivava persino a definire la schiavitù un'istituzione "contro natura"[70]. Tutti e tre ripetevano la medesima dottrina: il distacco dello schiavismo dal piano della naturalità, per spostarne il fondamento su quello di una convenzione sociale unanimemente accolta, e, di conseguenza, l'identificazione fra condizione sancita dal diritto naturale e libertà degli uomini.

Che peso dobbiamo dare a questo enunciato, che per il suo potere evocativo letteralmente sembra aprirsi sul cuore stesso della modernità?

La crisi del paradigma naturalistico nella giustificazione della schiavitù non era recente, al tempo di Ulpiano. Quella spiegazione era stata difesa con forza da Aristotele nella *Politica* ("un essere che per natura non appartiene a sé stesso ma a un altro, pur essendo uomo, questo è per natura schiavo")[71]. Ma quando il filosofo scriveva, era già una concezione contestata da un filone significativo di pensiero sofistico[72]. Cicerone l'avrebbe poi abbandonata, nel *de republica*, per sostituirla con una teoria nella quale il tratto caratterizzante della schiavitù non era il rispecchiamento di una differenza ontologica, inscritta nella natura dell'umano, ma l'attitudine coercitiva e repressiva di un disciplinamento del tutto artificiale, aspro e severo, aperto alla violenza[73]. Dove in Aristotele si imponeva il richiamo alla *physis* – alla natura – insistito sino alla ridondanza, nell'ottica ciceroniana emergeva invece il duro lessico della sorveglianza e della punizione: "domare", "castigare", incalzare"[74]. Nel passaggio dalla natura alla forza pesava – più di qualunque ascendenza filosofica – l'esperienza storica dello schiavismo romano, e dei problemi che esso aveva posto all'apice del suo affermarsi mediterraneo (dalle rivolte in Sicilia alla guerra di Spartaco)[75].

Di fronte allo svilupparsi di forme di organizzazione dello sfruttamento schiavistico del tutto inedite, è verosimile che l'algida interpretazione aristotelica potesse apparire, dal punto di vista romano, del tutto inadeguata. Si dovevano elaborare parametri più dinamici e realistici, in grado di dar conto di una materia incandescente, in cui era forte il bisogno di prescrizioni solide ma flessibili, e di profili operativi che il mondo greco non aveva conosciuto. A Roma, a essere ridotti in schiavitù non erano soltanto "barbari", ma spesso donne e uomini che arrivavano da ambienti culturalmente più sviluppati rispetto a quelli romani, per i quali sarebbe stato difficile parlare di un'inferiorità "naturale"[76].

La variante di Cicerone cercava proprio di esprimere il passaggio dalla natura alla storia; da una schiavitù come riflesso dell'essere, a una schiavitù come potere-dovere etico dei pa-

---

[70] Flor. 9 *inst.*, D. 1.5.4.1 [= I. 1.3.3] *Servitus est constitutio iuris gentium, qua quis dominio alieno contra naturam subicitur.* Il testo di Trifonino, 7 *disp.*, è in D. 12.6.64: *ut enim libertas naturali iure continetur et dominatio ex gentium iure introducta est …*

[71] *Pol.* 1.4, 1254a.

[72] *Pol.* 1.3, 1253b.

[73] Il testo cui mi riferisco è *de rep.* 3.25.7: Ferrary 2014[2] [1988], 370 ss., Schiavone 1997, 173 ss. e 2019, 63 ss.

[74] Schiavone 2017[2]a, 435: i verbi impiegati sono *coercere, frangere, fatigare*.

[75] Schiavone 2011, 3 ss., 50 ss., e 2020b, 16 ss., 21 ss.

[76] Schiavone 2017[2]a, 435 s.

droni: un'idea che sarebbe arrivata sino alla letteratura anti-abolizionista americana alle soglie della guerra civile[77].

Ulpiano, e con lui gli altri giuristi severiani, non erano certo ostili al sistema schiavistico; ne furono piuttosto gli ultimi grandi interpreti, e le loro dichiarazioni non avevano nulla di eversivo rispetto all'ordine costituito – anche se creavano una frattura fra ordine (giuridico) naturale e ordine (giuridico) storico: cercavano soltanto di dare sistemazione concettuale alle peculiarità strutturali e funzionali della schiavitù-merce, per come si presentava al termine di un lungo percorso sia economico, sia giuridico[78].

Il distacco del *ius gentium* dal diritto naturale serviva anche a dare una risposta a esigenze come questa. Consentiva, come abbiamo già detto (v. *supra*, p. 62) maggiore profondità di campo allo sguardo dei giuristi, e permetteva di articolare meglio la loro veduta d'insieme all'interno di quelle che potremmo chiamare le 'dottrine generali' in tema di *status* personali. Non era più necessario del resto che l'universalizzazione dell'ordine giuridico romano poggiasse direttamente su una base naturalistica, come era stato per Cicerone, e come ancora aveva ripetuto Gaio, forse già in ritardo rispetto al suo tempo. La lunga gestione di un impero sterminato rendeva ora possibile una prospettiva storico-comparatistica all'inizio impensabile. Adesso, si potevano distinguere i piani: quello dei processi storici e delle convenzioni sociali – dell'incivilimento comune degli uomini – da quello dell'etica e della filantropia, e servirsi di quest'ultimo, in determinate circostanze, non per una fondazione normativa in senso stretto (per questa non vi sarebbero stati i presupposti), ma come misura ideale senza autentico valore cogente, verso cui avrebbero dovuto tendere, nei limiti del possibile, le azioni e i progetti dei governanti: la realizzazione di quell'"equità naturale" che Ulpiano stesso aveva elevato a categoria generale dell'intero *ius privatum*.

Il confinamento della schiavitù nel *ius gentium* e nel *ius civile*, lontano dal diritto naturale, risultava in tal modo come il precario e oscillante tentativo di sintesi di due istanze, rimaste sino ad allora separate. Da un lato, era il compimento di un'idea storicizzata e sociologizzata della schiavitù, basata sull'empiria di una lunga pratica d'integrazione e di repressione, piuttosto che su un dogma ontologico; dall'altro, risultava come la valorizzazione delle suggestioni etiche proprie dell'"umanesimo" dell'età degli Antonini, che spingevano verso enunciati di grande impatto morale, per quanto di modesta (o nulla) portata istituzionale[79].

Eppure, detta da Ulpiano, al culmine della cultura e della politica del diritto a Roma, quella piccola frase – "tutti gli uomini sono eguali" – si carica di risonanze e di echi che non dobbiamo perdere, e che forse non sfuggivano (almeno in parte) allo stesso giurista. Era l'estremo e contraddittorio confine della giuridicità, in quel mondo – e sia pure di una giuridicità priva di sanzione, come quella del *ius naturale* nella concezione dottrinaria severiana. Il punto d'incontro, per quanto spostato oltre i confini della storia, fra etica e diritto; una giunzione che raccoglieva non solo un insegnamento filosofico che veniva da lontano, ma soprattutto la lezione del formalismo, la grande scoperta del pensiero giuridico romano: il dissolvimento della potenza nell'astrazione separata della norma; per quanto, in questo caso, di una norma

---

[77] Schiavone 2020²a [1996], 107 ss.

[78] Schiavone 2020²a [1996], 125 ss. e Schiavone 2020c, 23 ss.

[79] Casavola 1980, 197 ss. (= Casavola 1968, 251 ss.).

priva di effettività e smentita dalla storia, ma confermata tuttavia dall'etica. La legalità come misura di ogni grandezza – davvero un "ordine della terra" senza del quale la modernità dell'Occidente non avrebbe potuto mai realizzarsi[80].

F. 5; F. 6 – D. 43.26.1 (= Vindob. 1.1) + Vindob. 1.2 (L. 1913); Vindob. 2.1; 2.2 (L. 1914)
Attraverso due dei frammenti vindobonesi di Ulpiano, integrati da un testo dei *Digesta* (D. 43.26.1), possiamo recuperare alcuni brevi squarci della trattazione che il giurista dedicava, dopo averlo definito, ai contenuti del *ius gentium*. Vediamo così che in questa sezione egli si occupava del precario, della locazione, del mutuo, del deposito: figure contrattuali tutte da lui ricondotte al diritto delle genti (lo dice esplicitamente a proposito del precario, della locazione e del deposito, mentre il riferimento manca per il mutuo – ma quel che abbiamo è solo un testo incompleto, e non sappiamo cosa Ulpiano scrivesse nella prima parte del suo discorso sul tema).

È una classificazione che non deve sorprendere, anche se non corrisponde a quella tradizionale, abbozzata già da Quinto Mucio, e ripresa poi da Gaio, che riportava al *ius gentium* solo i quattro contratti cosiddetti consensuali: locazione, compravendita, società, mandato, e non anche quelli che Mucio e Gaio identificavano come realizzati *re* o *verbis* (mutuo e stipulazione, per esempio), riconducibili piuttosto al *ius civile*[81]. Ulpiano, infatti, come spiega nel quarto libro del suo *ad edictum*, composto nello stesso arco di tempo in cui scriveva le *Istituzioni*), riconduce tutti i contratti (e non solo quelli in cui il consenso è di per sé sufficiente a produrre effetti obbligatori) all'esistenza di una convenzione, e qualifica questo elemento convenzionale sempre presente in ogni figura, come *iuris gentium* (*iuris gentium conventiones*: in omaggio forse alla lontana origine storica del primo riconoscimento giuridico della consensualità)[82]. Ecco perché può correttamente ricondurre al *ius gentium* non solo i contratti propriamente consensuali, ma ogni figura contrattuale, comunque posta in essere, tipica o atipica che fosse: in ciascuna di esse era infatti sempre rinvenibile una *conventio iuris gentium*. Una soluzione di impeccabile consequenzialità.

Due ulteriori aspetti emergono poi dai testi di cui ci stiamo occupando.

Il primo riguarda il carattere dell'esposizione ulpianea in quest'opera – direi il suo stile – quando non toccava questioni generali, che attenevano cioè più direttamente alla visione del *ius* o dei compiti da attribuire ai giuristi: quando, cioè, si usciva da quell'ambito che potremmo definire programmatico-dottrinario, cui era riservata la parte più luminosa delle *Istituzioni*. Allora la scrittura cambiava registro, e assumeva l'andamento pacato proprio di una composta sinteticità assertiva e definitoria, in cui materie complesse e stratificate venivano padroneggiate con maestria e matura sicurezza, senza mai lasciare spazio a dubbi o perplessità. Si voleva trasmettere l'architettura di un sapere convinto delle sue certezze.

Il secondo, invece, concerne ancora i profili sistematici delle *Istituzioni*. Ci si è chiesto in più occasioni quale fosse lo spazio (e se ve ne fosse) riservato da Ulpiano alle *obligationes*, ri-

[80] Le parole tra virgolette riprendono il titolo di un famoso libro di Carl Schmitt 1950, rist. 1974, trad. it. 1991.

[81] Quinto Mucio, in un passo del suo *ius civile*, che noi conosciamo attraverso un lemma trascritto da Pomponio, nel quarto libro del suo commento, in D. 46.3.80: Schiavone 1987, 54 ss., poi 2017², 204 ss. e Stolfi 2018, 196 ss. (con una parziale divergenza rispetto alla mia ricostruzione: si v. Schiavone 2018, 49 e 124).

[82] Schiavone 2017²a, 387 ss.

COPIA AUTORE

spetto, per esempio, alla collocazione adottata da Gaio, che vi dedicava tutta la seconda e più cospicua parte del terzo libro dei *commentarii*[83].

Ebbene, se consideriamo quanto appena detto a proposito dei contratti, la risposta è evidente. Il riferimento al *ius gentium* dell'elemento consensuale, presente per Ulpiano in ogni rapporto contrattuale, gli permetteva di sistemare nella sezione sul diritto delle genti, nella prima parte del primo libro, gran parte di quella materia. Sarebbero rimaste fuori solo le *obligationes ex delicto* (per continuare a riferirci al modello gaiano). Ma queste ultime, cui già nei *commentarii* non veniva assegnato un particolare rilievo[84], potevano facilmente o essere del tutto tralasciate in uno scritto come quello ulpianeo, o ridotte a un piccolo cenno di cui non è restata più traccia: forse nella seconda parte del secondo libro, o forse, per attrazione tematica, alla fine della stessa sezione sul *ius gentium*.

Poco da dire rimane invece sui contenuti propriamente giuridici dei testi che stiamo esaminando. In F. 5 si definisce l'essenza del *precarium*: una figura costruita dalla giurisprudenza del principato, protetta attraverso un'*actio praescriptis verbis*, alla quale Ulpiano avrebbe ancora dedicato la sua attenzione nel settantunesimo libro *ad edictum*, riconoscendo un'*aequitas naturalis* nell'interdetto restitutorio a tutela del concedente[85]. Il suo tratto distintivo viene identificato nella liberalità, e se ne stabilisce la differenza rispetto alla donazione rintracciandola nel diritto, escluso per il donante, di richiedere in ogni momento la cosa concessa. Da questo punto di vista, veniva poi sottolineata la somiglianza strutturale con il comodato (*et est simile comodato*): in entrambi i casi infatti la proprietà della cosa ceduta non veniva trasferita (*non faciat rem accipientis*), e restava nella titolarità di chi cedeva il bene. Nel gioco delle differenze (in questo caso: con la donazione) e delle somiglianze (con il comodato) si fissava la struttura ontologica di ogni figura, delineata in poche battute con geometrica precisione.

Continuando la sua ricognizione dei tipi contrattuali dell'esperienza romana, nella seconda parte di F. 5 Ulpiano ricordava la locazione – figura giuridica elaborata dai pretori e dai giuristi sin dall'età repubblicana – individuandone l'elemento caratterizzante nel pagamento di un canone per la cosa ottenuta in locazione (*qui conduxit, iure gentium tenetur ad mercedem exsolvendam*)[86]. Ma del suo discorso non ci restano che poche linee.

In F. 6 vengono invece ricordati, anche in questo caso molto rapidamente, il mutuo e il deposito. Del primo – l'unico contratto *re* esaminato da Gaio[87] – viene sottolineato l'obbligo a restituire non la stessa cosa ricevuta – per esempio le stesse monete – ma cose del medesimo genere (*sed aliam pecuniam eiusdem quantitatis*). Intorno al secondo – uno schema anch'esso risalente all'età repubblicana, tutelato probabilmente in origine da un'*actio in factum*[88] – non ci restano se non pochissime parole, che facevano evidentemente parte della descrizione del contratto che Ulpiano stava proponendo.

---

[83] Gai. *inst.* 3.88-225.

[84] Occupano solo lo spazio che va da 3.182 a 225.

[85] D. 43.26.2pr.-2: *hoc interdictum … naturalem habet in se aequitatem …* Più in generale, Zamorani 1969, 1 ss.

[86] Un lavoro sulla locazione che resta un indispensabile punto di partenza è quello di Amirante 1959.

[87] In 3.90-91.

[88] Marotta in Schiavone 2010², 380 ss.

F. 7; F. 8 – D. 1.1.6 (L. 1915); I. 1.2.3-5 (*cfr*. L. 1889.II, 928 nt. 1)
Esaurita – non possiamo dire in che modo, né dopo aver occupato quanto spazio – l'analisi del *ius gentium*, Ulpiano passava poi (in F. 7) alla terza delle componenti in cui aveva distinto il *ius privatum*: cioè il *ius civile*. E secondo il modo di procedere adottato in precedenza, partiva dalla sua definizione. Ma mentre nei casi del *ius naturale* e del *ius gentium* queste si fondavano sull'individuazione del punto di riferimento di quei campi di norme – sulla loro origine, si potrebbe dire – identificata rispettivamente nella natura e nella condivisione da parte di tutti i popoli – ora Ulpiano, invece di affermare, come pure ci si sarebbe aspettato, e come in buona sostanza aveva già fatto Gaio sempre in apertura dei suoi *commentarii*[89], che il *ius civile* era il *ius* proprio del popolo romano, stabilendo così l'impeccabile sequenza *natura*, *gentes humanae*, *populus Romanus*, lascia implicita questa successione, e preferisce piuttosto cambiare bruscamente la sua prospettiva.

Adesso, non è più la fonte che viene in questione, ma, per così dire, la composizione interna di questo segmento di *ius* (chiamato *proprium*, particolare), ricostruita attraverso un singolare e indeterminato gioco di scostamenti e sovrapposizioni, addizioni e sottrazioni: il *ius civile* non si distingueva del tutto, né totalmente si confondeva, con gli altri due; ma per isolarlo occorreva ogni volta aggiungere o sottrarre qualcosa al "diritto comune" (cioè alla loro somma, mai prima indicata con questo nome).

Perché un simile cambiamento, che al posto di una definizione di chiara evidenza, perfettamente conseguente rispetto a quanto argomentato sino ad allora da Ulpiano, la sostituiva con un'altra, del tutto inaspettata, e di indubbia vaghezza e macchinosità?

Una risposta conclusiva è evidentemente impossibile, e tuttavia un'ipotesi si può azzardare. Credo che Ulpiano volesse evitare di chiudere il *ius civile* – che, nella sua classificazione, restava ancora la parte più significativa dell'intero *ius* – entro la gabbia di una identificazione esclusiva con il solo popolo romano. Egli scriveva quando ormai la peculiarità di quell'appartenenza si era completamente sciolta nella totalità dell'impero e nella universalità della sua cittadinanza, appena sancita dalla *constitutio Antoniniana*; e per giunta egli stava per inserire tra gli elementi di quel diritto – come già aveva fatto Gaio[90] – anche gli atti normativi del principe (lo vedremo fra un attimo, in F. 8 e F. 9): che legiferava da signore del mondo (stando a quanto aveva da poco detto di sé stesso Antonino Pio)[91]. Il *ius civile* non poteva dunque essere più riconosciuto come il diritto soltanto del popolo romano – secondo la prospettiva ancora seguita da Gaio – ma doveva anch'esso, come il *ius naturale* e *il ius gentium*, figurare come un diritto "delocalizzato", riferibile in qualche modo all'intera ecumene. E a ben guardare, è proprio questo l'effetto che si otteneva attraverso il gioco del togliere e dell'aggiungere, in apparenza scolasticamente meccanico, ma in realtà inventato con sapiente abilità: di finire con l'attirare il *ius civile* entro la sfera di un ordine giuridico del mondo, la cui descrizione e il cui compimento (almeno nel pensiero) era proprio l'obiettivo di Ulpiano.

A questo punto viene introdotta un'altra distinzione: "questo nostro diritto" (il *ius civile*), scrive Ulpiano – e il "nostro", non allude al popolo romano, sinora mai evocato, ma al diritto

[89] Gai. *inst*. 1.1: *quasi ius proprium civitatis*.
[90] Gai. *inst*. 1.2.
[91] Come riferito da Volusio Meciano <*de*> *lege Rhodia*, in D. 14.2.9: ἐγὼ μὲν τοῦ κόσμου κύριος ...

positivo (*proprium*) dell'impero, di cui sta per indicare le parti – consta di scritto e di non scritto; e richiama a questo proposito una tradizione greca: la classificazione dei *nomoi* (leggi) in *eggraphoi* e *agraphoi*.

È un'altra novità ulpianea, non rintracciabile in Gaio, né – a quanto sappiamo – in Papiniano, di cui ci è tuttavia nota una definizione/classificazione del *ius civile*[92], certamente ben presente all'autore delle *Istituzioni*. Essa rimandava piuttosto a lontani echi ciceroniani (e quintilianei)[93], fino ad allora non ripresi dai giuristi: anche se Pomponio aveva parlato, a proposito del più antico *ius civile*, di un *ius sine scripto*[94], e Giuliano aveva già accennato a *scriptis legibus*, in alternativa a *moribus et consuetudine*[95].

Ulpiano probabilmente recupera quella distinzione come premessa per poter introdurre il riferimento ai *nomoi* greci, ed accrescere così, a proposito del *ius civile*, quell'effetto delocalizzante di cui abbiamo appena detto. La comparazione greca a proposito della legge ricorre del resto anche altrove nella giurisprudenza severiana, e possiamo ritenerlo un tema del tempo. Essa ritorna in Marciano, in un passo sempre del primo libro delle sue *institutiones*, dove vengono citati per esteso Demostene e Crisippo[96]; anche se, come abbiamo detto (v. *supra*, p. 58 s.) non siamo in grado di stabilire con certezza quella che appare una possibile derivazione di questo *excursus* dal testo ulpianeo. Nel pensiero greco, la polarità tra legge scritta (*ghegrammenos*) e non scritta (*agraphos*) era leggibile in Aristotele[97], mentre il vocabolo *eggraphos*, ricordato nelle *institutiones*, risulta usato solo molto più tardi[98].

Ulpiano passa poi a individuare da vicino il *ius scriptum*, quello di gran lunga più importante nella bipartizione (F. 8). E lo fa indicandone le parti. Da questo punto, egli segue la scrittura di Gaio[99], certamente sotto gli occhi anche di Papiniano. Ulpiano elencava infatti sei componenti – legge, plebiscito, senatoconsulto, atti normativi del principe, editti dei magistrati, responsi dei giuristi – che nell'ordine seguito da Gaio erano riferite al *ius civile* tout court. Questo schema, ripreso con una sola variante dal testo di Papiniano[100], non era stato invece utilizzato direttamente da Pomponio nella classificazione delle sezioni del *ius civitatis* che ritroviamo nell'*enchiridion*, costruita in una prospettiva completamente diversa[101].

È possibile che il modello gaiano rielaborasse a sua volta un precedente dettato sabiniano, risalente ai *topica* di Cicerone e alla *rhetorica ad Herennium*[102]. Resta il fatto comun-

---

92 Mi riferisco a Pap. 2 *def*., D. 1.1.7, dove il *ius civile* viene presentato come distinto dal *ius praetorium*.

93 Penso a Cic. *part. or.* 37.130: … *ea quae scripta sunt et ea quae, sine litteris, aut gentium iure aut maiorum more retinentur* (su cui Aricò Anselmo 1987, 63 ss.) e a Quint. *inst. or.* 12.3.6: *Namque omne ius, quod est certum, aut scripto aut moribus constat*.

94 Pomp. *l.s. ench.*, D. 1.2.2.12: … *aut est proprium ius civile, quod sine scripto in sola interpretatione prudentium consistit*. Del resto, Pomponio lo aveva già detto, sempre nell'*enchiridion*, D. 1.2.2.5: *hoc ius quod sine scripto venit compositum a prudentibus* (Bretone 1982², 226 ss.).

95 Iul. 84 *dig.*, D. 1.3.32 (Bove 1971, 106 ss.).

96 Marc. 1 *inst.*, D. 1.3.2 (Bretone 1982², 32; Dursi 2019, 107 ss.).

97 Arist. *rhet*. 1.10.1368b. e *pol.* 3.16.1287b.

98 Stolfi 2020, 154 ss. V. anche Kaser 1959, 35 s. e ntt. 24-25.

99 Gai. *inst*. 1.2-7.

100 V. *supra* nt. 92: Papiniano non ricomprende all'interno del *ius civile* gli editti dei magistrati, come fanno Gaio e Ulpiano, perché li considera come componente (unica) del *ius praetorium*.

101 Il testo è quello cit. e parzialmente riportato alla nt. 94: Schiavone 2017²a, 366 ss.

102 Si tratta di Cic. *top.* 5.28 e di *rhet. ad Her.* 2.13.19: Schiavone 2017²a, 367 e 537.

que che nell'esposizione di Gaio l'accento era posto sulla prima delle componenti indicate, la *lex*, e attraverso di essa sul *populus* di cui esprimeva la volontà: cui era ricondotto, in modo più o meno esplicito e in una rappresentazione carica d'ideologia, l'intero ordine giuridico romano – ma si trattava di un'impostazione che non ritroviamo né in Pomponio né in Papiniano[103].

Nemmeno Ulpiano la riprende più: per lui il *populus* evocato ideologicamente da Gaio – nel contesto della cultura politica del principato antoniniano – rimaneva un soggetto assai più debole e sfocato. La sua attenzione, diciamo così costituzionale, è attirata da altro: i poteri del principe – ormai quasi un sovrano – e la figura appena profilata ma già invasiva della nascente macchina statale (v. *supra*, p. 61 ss.). È piuttosto un altro elemento a emergere dal suo discorso, già presente peraltro anche in Gaio (e lo abbiamo a suo tempo notato)[104], ma tanto più valido per Ulpiano, che non a caso lo segue pressoché letteralmente su questo punto, pur in un clima culturale e politico completamente mutato.

Confrontiamo l'elenco del paradigma gaiano-ulpianeo (possiamo ormai chiamarlo così) con l'effettività dell'ordine giuridico imperiale in età severiana. Tranne una, tutte le forme di produzione del *ius* che vi sono indicate o andavano considerate esaurite, e individuavano solo piani normativi completamente cristallizzati, come la *lex*, i plebisciti (per la illustrazione di entrambi questi modi Ulpiano doveva riprendere da vicino il dettato gaiano, che ne enfatizzava proprio la lontananza storica, risalente all'età repubblicana), e gli editti dei magistrati (il più importante dei quali, quello del pretore urbano, era stato definitivamente consolidato da Giuliano, insieme a quello degli edili curuli, su incarico di Adriano)[105]. Oppure descrivevano procedure che riflettevano unicamente la volontà dell'imperatore: direttamente i *placita principum*; in modo più obliquo, ma non meno stringente, i senatoconsulti[106]. La figura del principe si stagliava perciò come quella di un legislatore solitario, l'unico rimasto; ed è proprio questo l'effetto d'insieme che quell'elenco voleva offrire. Isolare quella posizione, proiettandola nel vuoto che circondava la sua preminenza: era già così per Gaio (in questo un precursore, apprezzato, come vedremo, dai giustinianei), e tanto più era vero per Ulpiano[107].

Eppure, al di fuori sembrava restare qualcosa, sia in Gaio, sia in Ulpiano che lo seguiva. Era l'attività della giurisprudenza, i *responsa prudentium*, collocati all'esterno di quella specie di duplice inclusione: questi non erano solo attività del passato, e tuttavia non erano nemmeno immediatamente riconducibili alla volontà imperiale. Ma vedremo più avanti (F. 10) quali problemi testuali e interpretativi sollevi – nel passaggio da Gaio a Ulpiano – il regime effettivo della loro autonomia.

---

[103] Schiavone 2017²a, 367 ss.

[104] Schiavone 2017²a, 367 s.

[105] Gai. *inst*. 1.3, dove si parla della *lex* e del *plebiscitum*, ha tutto il tono di una rievocazione storica, senza più alcun rapporto con il presente. Quanto all'editto del pretore, ormai anch'esso, in età severiana, era un testo consegnato alla storia (Schiavone 2017²a, 346 ss.): l'intero commento di Ulpiano assume questa definitività come un indiscutibile punto di partenza.

[106] Schiavone 2017²a, 368.

[107] Honoré 1962, 129 s.; Schiavone 2017²a, 374.

COPIA AUTORE

F. 9 – D. 1.4.1 (L. 1916)

1. In età severiana, la *constitutio principis*, la decisione normativa dell'imperatore, si correlava, presupponendone l'esistenza, alla nozione di *lex publica*[108]: in effetti quel che il principe dispone, ha o, per meglio dire, potrebbe avere valore di legge, proprio perché con la *lex regia*[109],

---

[108] Per l'età antonina v. Gai. *inst*. 1.5. Gaio, nell'esordio dei *commentarii institutionum* – in un lungo, famosissimo brano, elencò le diverse sfere normative, fissandone il concetto. Il suo discorso, con un'unica eccezione (cfr. Gai. *inst*. 1.6, ove si fa menzione del *ius edicendi* e degli *edicta* dei magistrati giusdicenti), si snoda attorno alla nozione di *lex*, definita come *quod populus iubet atque constituit*: difatti, tenendone luogo o facendone le veci, intrattengono o possono intrattenere con essa un rapporto di equivalenza il *plebiscitum*, il *senatusconsultum*, la *constitutio principis* e, infine, le *opiniones* e le *sententiae prudentium*, qualora esse concorrano a definire una dottrina condivisa. Gai. *inst*. 1.2-7 *Constant autem iura populi Romani ex legibus, plebiscitis, senatus consultis, constitutionibus principum, edictis eorum, qui ius edicendi habent, responsis prudentium.* 3. *Lex est, quod populus iubet atque constituit. plebiscitum est, quod plebs iubet atque constituit. plebs autem a populo eo distat, quod populi appellatione uniuersi ciues significantur, connumeratis et patriciis; plebis autem appellatione sine patriciis ceteri ciues significantur; unde olim patricii dicebant plebiscitis se non teneri, quae sine auctoritate eorum facta essent; sed postea | lex Hortensia lata est, qua cautum est, ut plebiscita uniuersum populum tenerent: itaque eo modo legibus exaequata sunt.* 4. *Senatus consultum est, quod senatus iubet atque constituit; id que legis uicem optinet, quamuis de ea re fuerit quaesitum.* 5. *Constitutio principis est, quod imperator decreto uel edicto uel epistula constituit. nec umquam dubitatum est, quin id legis uicem optineat, cum ipse imperator per legem imperium accipiat.* 6. *<Edicta sunt praecepta eorum qui ius edicendi habent>. Ius autem edicendi habent magistratus populi Romani. sed amplissimum ius est in edictis duorum praetorum, urbani et peregrini, quorum in prouinciis iurisdictionem praesides earum habent; item in edictis aedilium curulium, quorum iurisdictionem in prouinciis populi Romani quaestores habent; nam in prouincias Caesaris omnino quaestores non mittuntur, et ob id hoc edictum in his prouinciis non proponitur.* 7. *Responsa prudentium sunt sententiae et opiniones eorum, quibus permissum est iura condere. quorum omnium si in unum sententiae concurrunt, id, quod ita sentiunt, legis uicem optinet; si uero dissentiunt, iudici licet quam uelit sententiam sequi; id que rescripto diui Hadriani significatur.* (2. Gli ordinamenti giuridici del popolo romano derivano da leggi, plebisciti, senatoconsulti, costituzioni dei principi, editti di coloro che hanno il potere di farli, responsi dei *prudentes*. 3. Legge è ciò che prescrive e stabilisce il popolo. Plebiscito è ciò che prescrive e stabilisce la plebe. La plebe si differenzia dal popolo, in quanto col termine popolo si indicano tutti i cittadini, compresi anche i patrizi; invece col termine plebe si indicano, esclusi i patrizi, gli altri cittadini. Per cui, un tempo, i patrizi dicevano di non essere vincolati dai plebisciti, perché fatti senza loro deliberazione; ma poi fu emanata una legge Ortensia, la quale dispose che i plebisciti vincolassero tutto il popolo; e così, per tal verso, sono equiparati alle leggi. 4. Senatoconsulto è ciò che prescrive e stabilisce il senato, e tien luogo di legge, benché se ne sia discusso. 5. Costituzione del principe è ciò che l'imperatore stabilisce con decreto, editto o lettera. Né mai si è dubitato che ciò tenga luogo di legge, dato che lo stesso imperatore è investito dell'imperio con legge. 6. <Editti sono i precetti di coloro che han diritto di ordinanza>. Questo diritto, invero, hanno i magistrati del popolo romano: amplissimo lo si riscontra negli editti dei due pretori, urbano e peregrino, la cui giurisdizione compete nelle province ai presidi delle stesse; similmente negli editti degli edili curuli, la cui giurisdizione compete nelle province del popolo romano ai questori, mentre nelle province di Cesare questori non se ne mandano, e, per ciò, questo editto in tali province non è proposto. 7. I responsi dei *prudentes* sono i pareri e le opinioni di coloro ai quali è consentito fare diritto. Se i pareri di essi tutti siano concordi, ciò che quelli pensano tien luogo di legge; se invece siano discordanti, può il giudice seguire l'opinione che vuole: e ciò è indicato in un rescritto del divino Adriano). Tra tante belle esegesi di questo lungo brano, ricordo quella di Peppe 2012, 685-705.

[109] Solitamente si identifica l'aggettivo *regia* con un'interpolazione giustinianea (v. per es. Lenel 1889, II, 928 nt. 3): si tratta di una congettura certamente plausibile. Non di meno, a prescindere da alcune ipotesi che, mediante l'impiego di argomenti sovente persuasivi, ne presuppongono la genuinità (v., per esempio, Tondo 1993, 396 s.), si deve tener presente che, nell'*Historia Augusta* e nella *vita Taciti* in particolare, proprio a proposito della *tribunicia potestas*, leggiamo queste parole: HA. *Tac*. 1.5 *video mihi posse obici curules magistratus apud maiores nostros quadriennium in re p. non fuisse, sed erant tribuni plebis cum tribunicia potestate, quae pars maxima regalis imperii est*. (Comprendo bene che mi si può obiettare che presso i nostri antenati la *res publica* restò per un quadriennio senza magistrati curuli: ma vi erano i tribuni della plebe dotati della potestà tribunizia, che costituisce la parte più im-

emanata per istituire la sua 'posizione imperatoria'[110], il popolo gli ha trasferito ogni proprio imperio e potestà. Non è vero pertanto, sebbene lo si ripeta sovente, che il *populus*, nel corso del principato, abbia perso tutte le sue competenze normative. La *lex publica* aveva smarrito la sua rilevanza pratica già a partire dal principato di Nerva[111], ma chi sostiene che, nella prospettiva gaiana o in quella ulpianea, il richiamo alla legge, in ragione della sua inattualità, avrebbe conservato un'attrattiva soltanto ideologica, non prende in esame alcuni dati di fatto di cui, invece, si dovrebbe tener conto nel valutare la nozione di *lex* in Gai. *inst*. 1.2-7[112] e, di conseguenza, anche in questo F. (§ pr.).

Il *iussum populi*[113], nei cosiddetti *comitia tribuniciae potestatis*[114], assumeva la forma e i contenuti di un atto legislativo. Sicché, nella cosiddetta investitura del *princeps*[115], i *comitia* legislativi, quantunque svuotati di qualsiasi effettivo rilievo politico, continuavano a operare. Sul piano giuridico-costituzionale senato e imperatore non avrebbero potuto agire altrimenti: difatti quel che noi, in prima approssimazione, definiamo costituzione imperiale si fondava, al pari di quella d'età tardo-repubblicana, sulla nozione di sovranità popolare[116]. Che la cosiddetta *lex de imperio* sia sempre stata – e così certamente al tempo dei giuristi severiani – la

portante del *regale imperium*). Si sottolinea che la situazione determinatasi dopo l'assassinio di Aureliano poteva esser posta a confronto con l'assenza di magistrati (protrattasi in un caso, secondo Livio [6.35.10] per almeno un quadriennio. Ma osserva il biografo, a quel tempo, non mancavano tribuni della plebe dotati della *tribunicia potestas*, "che costituisce la parte più importante del potere supremo", vale a dire della "posizione imperatoria" (*quae pars maxima regalis imperii est*): v. Marotta 2018b, 43-45. Sulla *tribunicia potestas* come *summum fastigium* del principato risulta controversa l'interpretazione di Tac. *ann*. 3.56.1: *id summi fastigi uocabulum Augustus repperit, ne regis aut dictatoris nomen adsumeret ac tamen appellatione aliqua cetera imperia praemineren*t. (Questo titolo [*tribunicia potestas*], conferito alla massima autorità, era stato formulato da Augusto, per evitare di assumere l'appellativo di re o dittatore, e purtuttavia sorpassare gli altri poteri con una determinazione qualsiasi). L'espressione *summum fastigium* può forse essere posta a confronto con le parole pronunciate dallo stesso Augusto nella *laudatio funebris* per Agrippa: πλεῖστον ὕψος (*P. Colon*. inv. 4701 / A. Kölner Papyri VII, 6, Opladen 1987, n. 249, 113-115). Secondo Koenen 1970, 239, in esse si potrebbe cogliere un preciso riferimento alla *tribunicia potestas*, dal momento che in Tac. *ann*. 3.56.1 le parole *summi fastigii vocabulum* ricorrono a proposito del conferimento di questo potere a Druso Cesare. Diversamente il Fraschetti 1990, 291-292, sulla base di un confronto con un numero più ampio di testimonianze. V. anche Tac. *ann*. 1.2: cfr. De Martino 1974², 474.

[110] Intendo così il termine *imperium*: cfr., *infra*, p. 217.

[111] È l'ultima attestazione certa: cfr. Call. 5 *de cogn.*, D. 47.21.3.1 … *Alia quoque lege agraria, quam divus Nerva tulit*, … (Anche altre cose <stabilite> dalla legge agraria, che il divino Nerva ha rogato …). Rotondi 1964 [1912], 471 s., ricorda, tuttavia, una *lex,* certamente anteriore al 176/177, menzionata in quel che, in prima approssimazione, possiamo definire un *senatusconsultum* (ma si tratta in realtà del testo del discorso coincidente con la *prima sententia* pronunciata dal senatore che ne aveva diritto, un discorso che riproponeva, però, parti consistenti del provvedimento normativo oggetto della discussione) sulle spese dei giochi pubblici *(de sumptibus ludorum gladiatorum minuendis (FIRA*², I, *Leges,* n. 49, 294 ss.): un quadro bibl. in Beggio 2020, 18 ss. nt. 13, ove altri ragguagli. È dubbio, però, che quella qui ricordata sia, per davvero, una legge comiziale. In ogni caso essa può essere stata emanata al più tardi durante il principato adrianeo.

[112] Nelle parole *nec umquam dubitatum est, quin id legis uicem optineat* non scorgerei una finzione nel senso pieno del termine, quanto, piuttosto, un'equiparazione. La medesima cosa può dirsi anche a proposito di Pomp. *l.s. ench*., D. 1.2.2.12 *quod ipse princeps constituit pro lege seruetur*: sul tema v. Thomas 2011 (= 2016), 182.

[113] Poco importa, dal mio peculiare punto di vista, se le complesse procedure di voto delle *leges*, secondo molti studiosi, si limitassero alla sola *renuntiatio*: ma, a tal riguardo, v., *infra*, nt. 134.

[114] Un quadro in Marotta 2016, 20 ss., 63 ss.

[115] O quella del correggente o del collega dell'imperatore regnante: v. Hartke 1972², in part. 155.

[116] Sulla *lex* come base legale del regime imperiale v. Loewenstein 1973, 245 s.

COPIA AUTORE

presa d'atto di decisioni assunte in altra sede, non ha alcuna importanza. È sufficiente sapere che a questo rituale non si rinunciò mai, forse neppure – benché gli indizi disponibili non abbondino – in età tardoantica[117].

Questo F. (§ pr.) è stato sottoposto a letture estremamente tendenziose, volte a interpretarlo come una sorta di legittimazione *a posteriori* del potere imperiale. Si sostiene che, nel corso del I secolo d.C., la posizione imperatoria e, in particolare, i poteri normativi del *princeps* non avrebbero trovato fondamento in una *lex*[118]. Dimostrano l'inconsistenza di siffatte affermazioni, quanto meno fino all'81 d.C., gli *Acta fratrum Arvalium*[119]. Invero i *vota publica* per la salute del nuovo *princeps*, mai coincidenti dal punto di vista temporale con l'*adclamatio* e con i senatoconsulti, erano sempre pronunciati immediatamente dopo le leggi che conferivano ai *principes* la pienezza dei loro poteri.

Pertanto, quel che correttamente Theodor Mommsen[120] ha definito 'posizione imperatoria', era costantemente conferito *per legem*[121]. Per quanto eccezionali fossero, i poteri erano accordati al *princeps* (acclamato *Augustus* e *imperator* dal senato, dai *milites*[122] o dal *populus* su proposta dell'assemblea senatoria), secondo procedure in tutto conformi alle prassi costituzionali d'età tardorepubblicana e augustea[123].

---

[117] Marotta 2017a, 93 ss.

[118] Lucrezi 1982, 174 ss.

[119] Scheid 1992, 221 ss., 233 ss., in part. 236; Scheid 1990, 309-311. Una sintesi, con attenta valutazione dello *status quaestionis*, in Jacques, Scheid 1992, 31 ss.; v. anche Giliberti 2003, 1 ss., nonché l'ampio quadro di Hollard 2010, in part. 96-120.

[120] Mommsen 1888, 876 s., 877 nt. 1, ritiene che il termine *imperium*, in Gaio (1.5) e in Ulpiano (D. 1.4.1pr.-1: cfr., *infra*), indichi la 'posizione imperatoria' del principe, bastando, invece, per l'*imperium*, in senso proprio, l'acclamazione militare o senatoria. Sul punto v. anche Mantovani 2006, 1038 e nt. 12. In ogni caso proprio questa nomenclatura, adoperata dal Mommsen, non esclude la possibilità che i modi d'esercizio dell'*imperium* fossero disciplinati anch'essi dalla cosiddetta *lex* di investitura su conforme decisione del senato: tra le altre cose, si sarebbe dovuto quanto meno prevedere che esso non si estinguesse quando l'imperatore attraversava il *pomerium*. Inoltre si doveva stabilire che esso fosse sempre *maius* rispetto a quello dei governatori delle province proconsolari.

[121] Che la 'posizione imperatoria' fosse a volte accordata *uno actu*, non significa, però, che essa costituisse un potere indivisibile. Parsi 1963, 85 e Béranger 1953, 55-61, 68-74 hanno, a tal riguardo, più semplicemente segnalato che la *lex* di investitura, con Caligola, accordò, verosimilmente, una somma di poteri concessi, precedentemente e, in particolare nel caso di Augusto, in differenti momenti e in differenti circostanze. Questi due aspetti, non percepibili se si seguono esclusivamente i modelli di derivazione sociologica, appaiono, invece, perfettamente distinguibili l'uno dall'altro sul piano giuridico. In altre parole all'esistenza, quanto meno dal II secolo d.C., di una sola *lex* di investitura non consegue necessariamente l'idea dell'unitarietà della carica imperiale. In ogni caso, a mio giudizio, occorre distinguere la 'posizione imperatoria', valutata nel suo complesso e nei suoi singoli elementi costitutivi, dal *principatus*. A rigor di termini, come ha scritto Mommsen 1888, 841, esiste, per costituire quest'ultimo, un'unica attribuzione non solo assolutamente necessaria, ma anche, allo stesso tempo, sufficiente: l'*imperium*, vale a dire il comando supremo ed esclusivo delle forze militari.

[122] Una disamina delle fonti e della storiografia è in Milazzo 1989, 7 ss.

[123] Si tratta d'un tema complesso, che imporrebbe di procedere a una sua preliminare definizione, individuando, dapprima, l'allocazione della sovranità in Roma repubblicana (forma di Stato) e, in seguito, le modalità di esercizio del potere (forma di governo): v. Mannino 2006, 585 ss.; Arena 2016, 73 ss. (ove ampia bibl. sulla riflessione ciceroniana). Più di un barlume di consapevolezza sulle tre forme di governo, individuate dal pensiero politico greco, in Sen. *ep*. 14.5 e 7 *Cogita hoc loco carcerem et cruces et eculeos et uncum et adactum per medium hominem qui per os emergeret stipitem* (...) *Demus itaque operam, abstineamus offensis. Interdum populus est quem timere debeamus*; *interdum, si ea civitatis disciplina est ut plurima per senatum transigantur, gratiosi in eo viri*; *interdum singuli quibus potestas populi et in populum data est*. (Pensa al carcere, alla croce, al cavalletto, al palo cacciato attraverso il corpo

Sul piano politico anche Cassio Dione colse compiutamente questo processo (ossia il trasferimento d'ogni potere del popolo e del senato al *princeps*):

> 53.17.1 Οὕτω μὲν δὴ τό τε τοῦ δήμου καὶ τὸ τῆς γερουσίας κράτος πᾶν ἐς τὸν Αὔγουστον μετέστη, καὶ ἀπ΄ αὐτοῦ καὶ ἀκριβὴς μοναρχία κατέστη.
>
> in questo modo il potere che apparteneva al popolo e al senato passò sotto il controllo di Augusto e da quel momento si costituì una monarchia nel vero senso della parola.

Ma lo stesso senatore bitinico, quasi al termine del LIII libro delle sue *Storie*, sottolinea che da Augusto in poi gli imperatori esercitarono sempre legalmente la *tribunicia potestas* e gli altri poteri loro conferiti[124]. Ulpiano – benché, di fatto, la *lex de imperio*[125] si configuri come una cerimonia di rinuncia alla volontà politica e a quella di governare[126] – concepiva la "sovranità del popolo", nel suo momento comiziale, come realtà ancora operante[127]. Nella famosa *lex Barbarius*[128], il *populus Romanus*, secondo Ulpiano, è da considerare capace, in quanto

così che spunti fuori dalla bocca (…). Perciò badiamo a star lontani da queste avversità. Talora è il popolo che dobbiamo temere; talora, se per l'ordinamento di una città i pubblici affari sono trattati dal senato, dobbiamo temere i senatori di maggior prestigio; altre volte bisogna temere quell'uomo che dal popolo ha ricevuto il potere per esercitarlo sul popolo stesso). È senza dubbio interessante il fatto che, in Seneca, la monocrazia, come forma di governo, consegua allo specifico conferimento della *potestas populi* a un singolo <individuo>.

[124] Dio 53.32.6.

[125] Gai *inst*. 1.5; Sev. Alex. C. 6.23.3 (a. 232), testo nel quale si riferisce la *solutio legibus* alla *lex de imperio*; D. 1.4.1, Ulp. 1 *inst*. (ripreso in I. 1.2.6 e in C. 1.17.1.7). Così Parsi 1963, in part. 79-86; *contra* Ferrary 2012, 543 = 2016, 160 s., ove altra bibl. Ma forse lo studioso francese sottovaluta, a tal riguardo, il rilievo di Alex. Sev. C. 6.23.3. La casistica (I. 2.17.8; C. 6.23.3 *Imp. Alexander A. Antigono* [a. 232], PS. 5.12.9a. [= Paul. 5 *sent.*, D. 32.23] = Liebs 5.17.15, PS. 4.5.3 = Liebs 4.4.3, Dio Chrys. *or*. 3.3-4; Serv. *ad Aen*. 11.206, ma v. anche Isid. *sent*. 3.51, 3.53) della *solutio legibus* (cfr. Ulp. 13 *ad l. Iul et Pap*., D. 1.3.31 e la cosiddetta *lex de imperio Vespasiani* [cl. VII] in Crawford 1996, I, 549 n. 39, ll. 22-28; Dio 53.18.1, 53.28.1-2) dimostrano che l'imperatore, benché sciolto dall'osservanza delle regole, doveva ritenersi obbligato a comportarsi come un semplice cittadino, sottomettendosi pertanto, in assenza di un superiore interesse pubblico, alle leggi e al *ius civile*. Questa consapevolezza emerge anche dall'*Historia Augusta*. In uno scorcio della *vita Antonini Caracalli* 10.1-3 si legge: *Interest scire quemadmodum novercam suam Iuliam uxorem duxisse dicatur. Quae cum esset pulcherrima et quasi per neglegentiam se maxima corporis parte nudasset dixissetque Antoninus "Vellem, si liceret", respondisse fertur: "si libet, licet. An nescis te imperatorem esse et leges dare, non accipere?". Quo audito furor inconditus ad effectum criminis roboratus est nuptiasque eas celebravit, quas, si sciret se leges dare vere, solus prohibere debuisset*. (Può essere interessante sapere in che modo si dice che sia giunto a sposare la sua matrigna Giulia. Una volta che costei, una donna di singolare bellezza, gli si era mostrata seminuda in atteggiamento di ostentata trascuratezza, Antonino le disse: "Vorrei, se fosse lecito"; al che essa, a quanto si dice, rispose: "se tu lo vuoi, puoi. Non sai che tu sei l'imperatore, e che sei tu che fai le leggi, non le ricevi?". All'udire queste parole la sua sfrenata passione trasse vigore per portare ad effetto un atto scellerato, e fu così che egli celebrò quelle nozze che, se fosse stato veramente consapevole di essere lui a fare le leggi, avrebbe più che chiunque dovuto proibire). L'episodio, riferito nella *vita Caracalli*, è stato, certamente inventato (e, non di meno, largamente attestato dalla tradizione storiografica ostile a questo *princeps*: Eutr. 8.20.1; HA. *Sev*. 20.2, *Geta* 7.3, Aur. Vict. *Caes*. 21.3; *epit. de Caes*. 21.5), dal momento che Iulia Domna era madre e non matrigna di Caracalla. Le riflessioni del biografo possono essere proficuamente poste a confronto con PS. 4.5.3 (= Liebs 4.4.3): *eum enim qui leges facit pari maiestate legibus obtemperare convenit*.

[126] A tal proposito potremmo forse adoperare, e solo a fini descrittivi, la nozione di "cittadinanza irresponsabile".

[127] V. la sintesi di Hecketsweiler 2009, 17 ss. part., con ampia bibl., nonché Marotta 2016, 64 ss.

[128] Ulp. 38 *ad Sab*., D. 1.14.3: cfr. Marotta 2016, 55 ss., ove ulteriori ragguagli.

tale, di *decernere*, *scire*, *facere*. Per il giurista, la schiavitù, causa assoluta di ineleggibilità, è sanabile in conseguenza di una conforme decisione del popolo, titolare dell'*imperium* e della *potestas*. I comizi, per l'illimitatezza del loro potere, sono in grado di attribuire la pretura a uno schiavo e, conoscendone lo stato servile, possono affrancarlo: a maggior ragione, infine, ciò che compete al *populus* può farlo il *princeps*. Ulpiano, dunque, riconosce al *populus Romanus* – in quanto aggregato di uomini che deliberano nelle forme organizzative loro proprie – una specifica volontà. Appare senza dubbio evidente il fine ultimo di quest'affermazione, che soggiace all'esigenza di giustificare, nell'imperatore, un potere pari o superiore a quello dei comizi (*quod ius multo magis in imperatore observandum est*). Presupposto e fondamento della possibilità propria del *princeps* di derogare all'ordine giuridico esistente è, dunque, la sua piena equiparazione con il *populus* nel suo momento comiziale.

Se, nella prospettiva ulpianea, è il *populus* a conferire al *princeps* ogni suo *imperium* e ogni sua *potestas*[129], non dovremmo stupirci se ai comizi e alle loro prerogative politiche faceva esplicito riferimento anche Erodiano. Lo storico, attorno alla metà del III secolo, nel riferire i contenuti del discorso che l'imperatore Marco Clodio Pupieno Massimo avrebbe rivolto (probabilmente tra la fine di maggio e gli inizi di giugno del 238) all'esercito schierato sulla pianura ai margini di Aquileia dopo l'eliminazione di Massimino il Trace, adoperò queste inequivocabili parole:

> 8.7.5 (…) Οὐ γὰρ ἑνὸς ἀνδρὸς ἴδιον κτῆμα ἡ ἀρχή, ἀλλὰ κοινὸν τοῦ Ῥωμαίων δήμου ἄνωθεν, καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ πόλει ἡ τῆς βασιλείας ἵδρυται τύχη ἡμεῖς δὲ διοικεῖν καὶ διέπειν τὰ τῆς ἀρχῆς σὺν ὑμῖν ἐγκεχειρίσμεθα[130].
>
> (…) Il potere infatti non è bene privato di un singolo uomo, ma dall'origine è <bene> comune del popolo romano: ed è in quella città <che> risiede il potere (vale a dire la *týchē*) imperiale (*basileía*): noi siamo soltanto (delegati) incaricati a occuparci degli affari dell'impero e ad amministrarli col vostro aiuto.

---

[129] A proposito di Dio 53.17.1 (*supra*, p. 217, cfr. Freyburger-Galland 1997, 58-59; Urso 2005, 178).

[130] Come tradurre τῆς βασιλείας τύχη? *Imperii fata*? o *imperii fortuna*? A mio giudizio, in forza di altri riscontri in Erodiano (cfr. 1.5.5), τύχη si può intendere nel significato di forza o d'entità che designa all'esercizio dell'*imperium*, conferendo poi il potere: cfr., in HA. *Clod. Alb.* 13.5, questo brano di un discorso ai soldati attribuito dal biografo a Clodio Albino. Costui, in tal modo, avrebbe spiegato perché doveva rifiutare (si tratta – è ovvio – di un'invenzione) il titolo di Cesare offertogli da Commodo: *Si senatus p. R. suum illud vetus haberet imperium nec in unius potestate res tanta consisteret, non ad Vitellios, neque ad Nerones neque ad Domitianos publica fata venissent*. (Se il senato del popolo romano avesse ancora quella sua autorità di un tempo e un potere di tale portata non fosse racchiuso nelle mani di uno solo, le sorti della *res publica* non sarebbero finite in balia dei Vitelli, dei Neroni o dei Domiziani). Per ciò che concerne l'espressione *fortuna imperii*, esempi interessanti in Tac. *hist.* 3.49.1 *Dum hac totius orbis nutatione fortuna imperii transit, Primus Antonius nequaquam pari innocentia post Cremonam agebat, satis factum bello ratus et cetera ex facili, seu felicitas in tali ingenio avaritiam superbiam ceteraque occulta mala patefecit.* (Mentre, in mezzo a questo universale scompiglio, passava la fortuna dell'impero, Antonio Primo non si comportava affatto, dopo il successo di Cremona, con la lealtà di prima, convinto di aver dato abbastanza alla causa della guerra e che il resto non presentasse più difficoltà, o che la facilità del successo, in indole di tal fatta, avesse messo in luce l'avidità, la prosopopea e le altre sue tare prima latenti). Tac. *hist.* 4.57.2; Plin. *ep.* 10.58.9; Plin. *pan.* 51.2 *praeterea pater tuus usibus suis detrahebat, quae fortuna imperii dederat, tu tuis, quae pater.* (Ma non basta: tuo padre sottraeva al proprio godimento quei beni che la *fortuna imperii* gli aveva offerto, tu sottrai al tuo quelli avuti da tuo padre).

COPIA AUTORE

La fonte del potere imperiale – ed Erodiano[131], nel suo riferimento all'Urbe, tenta di conformarsi non senza difficoltà, alle nomenclature istituzionali – si rinviene in un complesso procedimento che culmina nell'investitura per iniziativa del senato e dei *comitia* popolari.

Nel medesimo libro, al paragrafo 4° (8.7.4), ossia in quello che precede immediatamente il passo appena preso in esame, tutto questo si coglie in termini ancor più espliciti: "… Occorre che voi (*scil*. i soldati) anche in futuro restiate fermi in questa privilegiata situazione, serbando fede ai Romani, al senato, e ai vostri imperatori, che sono stati scelti dal popolo e dal senato per la loro nobiltà, e sono giunti al trono dopo una lunga serie di attività pubbliche, come per una promozione"[132].

Non si può dubitare della persistenza in vita del rituale dei comizi – e, a scanso d'equivoci, sottolineo la parola rituale – anche in età severiana. Hanno pesato molto, forse troppo, nella ricerca delle testimonianze ancor prima che nella loro valutazione, criteri d'indagine pregiudiziali imposti dalla *communis opinio* cristallizzata dalla trattatistica[133]. Ma, in effetti, Cassio Dione[134],

---

[131] Sul passo un cenno in Neri 1995, 227. Una trattazione più ampia in Moatti 2018, 379 ss., che sottolinea opportunamente come questo testo, oltre a sottolineare l'ideologia della missione pubblica dell'imperatore, riprenda formule di stampo propriamente repubblicano. V., inoltre, Buongiorno 2017, 226 ss., in part. 227, ove interessanti rilievi e altra bibl. sull'intero scorcio ricompreso in Hrd. 8.7.2-7.

[132] Χρὴ δ´ ὑμᾶς καὶ τοῦ λοιποῦ διὰ παντὸς τούτων ἀπολαύειν, τὰ πιστὰ τηροῦντας Ῥωμαίοις τε καὶ συγκλήτῳ καὶ αὐτοκράτορσιν ἡμῖν, οὓς ἐξ εὐγενείας καὶ πολλῶν πράξεων {καὶ} μακρὰς διαδοχῆς ὥσπερ κατ´ ἀκολουθίαν ἐπὶ τοῦτο ἀναβάντας κρίναντες ὁ δῆμος καὶ ἡ σύγκλητος ἐπελέξαντο. Cfr. HA. *Max et Balb*. 15.2: *Huc accedit quod multis honoribus ac potestatibus explorati sunt, cum alter bis consul et praefectus {urbis}, alter <bis> consul [et praefectus] ad imperium longaevi pervenissent, amabiles senatui et populo etiam, qui Maximum iam leviter pertimescebat*. (A ciò si aggiunge che essi avevano già dato prova di sé rivestendo molte cariche e poteri, dato che erano giunti all'impero in età avanzata, l'uno dopo essere stato due volte console e prefetto dell'urbe, l'altro due volte console, benvoluti dal senato e anche dal popolo, che pure nutriva un po' di timore nei confronti di Massimo).

[133] Sintomatiche le conclusioni di Hammond 1959, 8, secondo il quale, a partire da Nerva, "the *comitia* were reduced (…) to a simple announcement to the people that a new emperor had received the powers from the senate and had been saluted by the soldiers".

[134] 37.28.1-3: Τοῦτο δέ, τὸ κατὰ τὸ σημεῖον, τοιόνδε τί ἐστι. Πολλῶν τὸ ἀρχαῖον πολεμίων τῇ πόλει προσοικούντων, φοβούμενοι μή ποτε ἐκκλησιαζόντων σφῶν κατὰ τοὺς λόχους ἐπίθωνταί τινες τῇ πόλει τὸ Ἰανίκουλον καταλαβόντες, ἐνόμισαν μὴ πάντες ἅμα ψηφίζεσθαι, ἀλλά τινας ἀεὶ ἐνόπλους τὸ χωρίον ἐκεῖνο ἐκ διαδοχῆς φυλάττειν. Καὶ αὐτό, ἕως μὲν ἡ ἐκκλησία ἦν, ἐφρούρουν, ὁπότε δὲ διαλυθήσεσθαι ἔμελλε, τό τε σημεῖον καθῃρεῖτο καὶ οἱ φύλακες ἀπηλλάσσοντο· οὐ γὰρ ἐξῆν μὴ φρουρουμένου τοῦ χωρίου ἐκείνου οὐδὲν ἔτι χρηματισθῆναι. Τοῦτο δὲ ἐν μόναις ταῖς κατὰ τοὺς λόχους ἀθροιζομέναις ἐκκλησίαις ἐγίγνετο, ὅτι τε ἔξω τοῦ τείχους, καὶ ὅτι πάντες οἱ τὰ ὅπλα ἔχοντες ἀνάγκην εἶχον ἐς αὐτὰς συνιέναι καὶ ἔτι {τε} καὶ νῦν ὁσίας ἕνεκα ποιεῖται. (Quanto al vessillo, l'uso di esporlo è nato così. Siccome nei tempi antichi molti nemici vivevano nelle vicinanze dell'Urbe, i Romani, temendo che qualche gruppo di essi occupasse il Gianicolo, mentre essi tenevano i comizi centuriati, e assalisse la città, decretarono che non tutti i votanti dessero il voto contemporaneamente, ma che alcuni di essi, armati, stessero sempre, a turno, di guardia su quel luogo. Ciò avveniva finché durava l'assemblea. Quando essa stava per sciogliersi, il vessillo veniva tolto e gli uomini di guardia si ritiravano; e non era permesso di trattare alcuna questione nel tempo in cui il colle non era custodito. Ciò avveniva soltanto durante i comizi centuriati, perché essi si tenevano fuori delle mura, e tutti gli uomini atti a portare le armi erano obbligati a partecipare all'assemblea. Quest'uso rimane ancora per una sacra consuetudine).V. Freyburger-Galland 1997, 95. Sebbene il volume di Hollard 2010, 224 s., si fermi purtroppo alle soglie del II secolo d.C., lanciando solo uno sguardo, attraverso il *Panegirico* di Traiano, alla *destinatio* senatoriale che doveva preludere alla *designatio* popolare, la sua impostazione di fondo è, a mio parere, assolutamente condivisibile, dal momento che l'autrice mostra come il voto popolare, pur enfatizzando ancor di più quei connotati rituali che già lo definivano in epoca repubblicana, proprio per questo conservi intatta la sua dimensione simbolica legittimante. A ulteriore riscontro va ricordato anche

agli inizi del III secolo[135], guardava ancora ai riti che celebravano le riunioni dei comizi centuriati come a sacre consuetudini da osservare scrupolosamente[136].

2. Lo studio della potestà normativa dei *principes* ha dato luogo a molti equivoci. Non è mai stata in discussione, in fondo, la loro facoltà di stabilire disposizioni vincolanti (largamente attestata[137] già nel I secolo). Si dubita soltanto del loro potere d'emanare provvedimenti equi-

Dio 58.20.3-4: Καὶ περὶ μὲν τοὺς ὑπάτους ταῦτα διὰ πάσης ὡς εἰπεῖν τῆς ἡγεμονίας αὐτοῦ ἐγίγνετο· τῶν δὲ δὴ τὰς ἄλλας ἀρχὰς αἰτούντων ἐξελέγετο ὅσους ἤθελε, καί σφας ἐς τὸ συνέδριον ἐσέπεμπε, τοὺς μὲν συνιστὰς αὐτῷ, οἵπερ ὑπὸ πάντων ᾑροῦντο, τοὺς δὲ ἐπί τε τοῖς δικαιώμασι καὶ ἐπὶ τῇ ὁμολογίᾳ τῷ τε κλήρῳ ποιούμενος. Καὶ μετὰ τοῦτο ἔς τε τὸν δῆμον καὶ ἐς τὸ πλῆθος οἱ προσήκοντες ἑκατέρῳ, τῆς ἀρχαίας ὁσίας ἕνεκα, καθάπερ καὶ νῦν, ὥστε ἐν εἰκόνι δοκεῖν γίγνεσθαι, ἐσιόντες ἀπεδείκνυντο. Εἰ δ΄ οὖν ποτε ἐνέλιπόν τινες ἢ καὶ φιλονεικίᾳ ἀκράτῳ ἐχρήσαντο, καὶ ἐλάττους προεχειρίζοντο. (… Queste irregolarità circa i consoli continuarono a ripetersi per quasi tutto il periodo del suo principato. Per quanto riguarda invece coloro che si candidavano alle altre cariche, egli sceglieva quelli che desiderava e li mandava di fronte al senato, alcuni con la sua raccomandazione (in tal caso essi venivano eletti all'unanimità), altri attenendosi alle loro legittime richieste e alla loro idoneità o al sorteggio. In seguito i candidati si presentavano di fronte al popolo e alla plebe, a seconda che la loro elezione dipendesse dall'uno o dall'altra, e venivano eletti: tale procedura veniva seguita conformemente a quella antica solo per salvare l'apparenza, proprio come avviene oggi. Nel caso in cui mancassero dei candidati o in cui questi facessero ricorso a una competizione senza esclusione di colpi, venivano eletti in numero minore). V. Freyburger-Galland 1997, 68, 95. L'intervento di Cassio Dione deve essere riferito al suo tempo. D'altra parte sostenere che l'affermazione dello storico è tratta di peso dalla sua fonte, di poco posteriore agli eventi descritti (32 d.C.), è congettura priva di senso perché, come testimonia Plin. *pan.* 63.2; 76.9-77.1, Traiano (vale a dire un contemporaneo di Tacito) sopportava pazientemente il *longum carmen comitiorum,* fermandosi *in illa vetere potestatis suae sede*, e vi attendeva la *renuntiatio*. Lo stesso imperatore, come console, adempiva al suo ufficio nel foro e nel campo, ed era sempre presente ai comizi consolari e alla *renuntiatio*.

[135] Alla fine del IV o agli inizi del V secolo il biografo dell'*Historia Augusta*, pur sempre in *Tac.* 7.2-4, ricorda esplicitamente le acclamazioni che precedettero o seguirono, nel campo Marzio, il voto della *lex de imperio*: HA. *Tac.* 7.2-4 *Inde itum ad campum Martium. ibi comitiale tribunal ascendit, ubi praef. urbis <A>elius Cesettianus sic loquutus est: 'vos sanctissimi milites et sacratissimi vos Quirites, habetis principem, quem de sententia omnium exercitu<u>m senatus elegit: Tacitum dico, Augustissimum virum, ut qui hactenus sententiis suis rem p., nunc <a>diu<v>et iussis atque consultis'. adclamatum est a populo: 'felicissime Tacite Auguste, dii te servent', et reliqua quae solent dici*. (Ci si recò poi al Campo di Marte. Lì Tacito salì sulla tribuna dei comizi, dove il prefetto dell'urbe Elio Cesettiano così parlò: "Voi, o nobilissimi soldati e veneratissimi Quiriti, avete un principe eletto dal senato per volontà di tutti gli eserciti: parlo dell'Augustissimo Tacito, come di colui che, se fino a questo momento ha offerto alla *res publica* il prezioso contributo del suo pensiero, ora potrà aiutarla con i suoi ordini e decreti". Il popolo acclamò: "Felicissimo Tacito Augusto, gli dèi ti salvino", con le altre consuete acclamazioni). Non si può escludere, peraltro, che, anche in tal caso, trascorresse del tempo, forse qualche giorno, prima di porre formalmente in votazione la *lex de imperio*. Detto diversamente, quella descritta dalla *vita Taciti* potrebbe anche essere una semplice *contio*, una riunione preparatoria al vero e proprio svolgimento rituale dei *comitia tribuniciae potestatis*.

[136] Anche da Amm. 14.6.6, che occorre coordinare con Tac. *dial.* 41, non si può ricavare più di quel che effettivamente dice. Lo storico antiocheno si limita a sottolineare che, da tempo, è venuta meno ogni competizione elettorale (*suffragiorum certamina*). Ma ciò non significa, però, che l'antico rituale non avesse luogo. Cfr. Mod. 2 *de poen.*, D. 48.14.1pr. *Haec lex in urbe hodie cessat, quia ad curam principis magistratuum creatio pertinet, non ad populi favorem* (Questa legge non trova più applicazione nell'urbe, poiché la nomina dei magistrati spetta alla cura del principe, non al favore del popolo): v. Marotta 2015, 344 s.: Modestino rilevava semplicemente che, ai suoi tempi, la *lex Iulia de ambitu* non si applicava (*cessat*), che restava, cioè, in quiescenza. Il che, almeno in astratto e in linea teorica, non parrebbe escludere la possibilità – sia pur remota – di una sua, pur improbabile, reviviscenza.

[137] Per quanto si discuta animatamente del fondamento del potere normativo dei *principes*. Cfr., per esempio, la *lex Portus Asiae* § 39, ll. 88-93 (ed. M. Cottier et al. 2008) = *SEG* 39-1180. Nell'appalto asiatico, i consoli richiamavano l'immunità accordata dall'imperatore, aggiungendo il genitivo assoluto (δημαρχικῆς ἐξουσίας): dunque, in un'ideale retroversione latina, la formula suonerebbe in tal modo: *beneficio imperatoris Caesaris Augusti tribunicia potestate*. Hurlet 1997, 332 e nt. 48, ha sostenuto che alla *tribunicia potestas* dovesse ricondursi il potere di Augusto di riconoscere im-

parati alle leggi comiziali e, dunque, di per sé stessi efficaci *iure civili*[138]. Questo problema che, se ci si limitasse al tenore letterale delle asserzioni di Gaio e di Ulpiano, dovrebbe ritenersi risolto per il II e il III secolo, ha viceversa suscitato, soprattutto per il I, un animato dibattito[139]. Ma forse se ne può venire a capo in base a una semplice rassegna di alcuni materiali trasmessici da Tacito e dai *commentarii* gaiani[140].

munità ed esenzioni fiscali. Si è controbattuto che essa – al di là della *sacrosanctitas* e del *ius auxilii* – si traduceva sostanzialmente in una posizione privilegiata nella convocazione del popolo e nella direzione del senato. Si trattava, in sostanza, di un potere d'impulso affinché l'una o l'altra assemblea votassero una proposta del *princeps*. Come ha osservato Peppe 2012, 660 s., tenuto conto del fatto che il *monumentum Ephesenum* già contempla *leges* e *senatusconsulta*, si può escludere che la χάρις di Augusto si estrinsecasse in una semplice iniziativa imperiale da tradurre nel deliberato dell'assemblea senatoria o di quella popolare. Sicché, proprio in ragione del fatto che tale riferimento alla *tribunicia potestas* non trova una spiegazione appagante sul piano giuridico, si è pensato – così da ultimo, sulle orme di Jean-Louis Ferrary, Pellecchi 2015, 484 s. e nt. 184 – che esso possa trovarla, invece, in un differente contesto: quello della comunicazione politica. In altre parole nella *tribunicia potestas* non può individuarsi la base giuridica del potere di concedere immunità. Se si trattasse solo di questo potrei anche convenire con tale soluzione. Ma non penso che, in un documento normativo, il riferimento alla *tribunicia potestas* possa ricondursi esclusivamente alla cosiddetta propaganda. Non lo si constata, del resto, neppure nell'unico documento invocato a confronto: il *senatusconsultum* sui *ludi saeculares* del 17 a.C., ove Augusto e Agrippa risultano ricordati come direttori dei medesimi *tribunicia potestate*: *CIL* 6. 32323, l. 53: sul punto, da ultimo, con rilievi che condivido Merola 2016, 69 ss., ove ulteriore letteratura.

[138] Marcian. 4 *inst*., D. 28.7.14 sembra postulare addirittura un maggior rango della norma imperiale (ormai *lex* per eccellenza) rispetto alle stesse leggi pubbliche: *Condiciones contra edicta imperatorum aut contra leges aut quae legis vicem optinent scriptae vel quae contra bonos mores vel derisoriae sunt aut huiusmodi quas praetores improbaverunt pro non scriptis habentur et perinde, ac si condicio hereditati sive legato adiecta non esset, capitur hereditas legatumve*. (Si considerano non scritte le condizioni contrarie agli editti degli imperatori o alle leggi o alle prescrizioni che hanno forza di legge, o ai buoni costumi o che sono derisorie e quelle di questo tipo che furono disapprovate dai pretori. E l'eredità o il legato si consegue come non fosse stata apposta alcuna condizione). V., a tal riguardo, Marotta 2000, 81-83; Dursi 2019, 189 ss.

[139] Mi limito a ricordare Lucrezi 1982, 198 ss., il quale giustamente osserva che, mentre in Gaio la *constitutio principis* è semplicemente equiparata alla *lex*, in Ulpiano (F. 9 = D. 1.4.1pr.-1) le parrebbe, invece, propriamente assimilata. Pur senza negare l'indubbia efficacia della funzione consultiva ed esortativa del *princeps*, questi, secondo il Lucrezi, non avrebbe avuto ancora, nel I secolo d.C., la facoltà di 'legiferare', vale a dire di porre in essere atti che avevano luogo di legge. In tal modo, però, si disconosce di fatto alla decisione imperiale il potere di abrogare una preesistente *lex publica*, il che è in effetti smentito da più d'una testimonianza. V., perciò, le puntuali osservazioni di Gallo 1999 [1982], 271 ss.

[140] A tal proposito Spagnuolo Vigorita 1992a, 53 ss., ha posto in evidenza che un esempio di valore inequivocabile di senatoconsulto con efficacia legislativa, in grado, cioè, di incidere sul *ius* preesistente, si registra già nell'anno 11 a.C. Si limitò ai *sacra* la *manus* acquistata dal marito attraverso la *confarreatio* (Gai. *inst*. 1.136: *Maximi et Tuberonis cautum est, ut haec quod ad sacra tantum videatur in manu esse, quod vero ad ceteras causas proinde habeatur, atque si in manum non convenisset*. (Un senatoconsulto emanato su relazione di Massimo e Tuberone [circa la moglie del flamine di Giove] ha stabilito che costei risulti in *manus* soltanto per ciò che attiene al culto, mentre per tutto il resto sia considerata come se non fosse sottoposta a *manus*); Tac. *ann*. 4.16.3). Si può presumere che questo provvedimento normativo si limitasse a ordinare ai magistrati giusdicenti di concedere alla *uxor* del *Flamen Dialis* tutte le le azioni e tutti gli strumenti di tutela che ella avrebbe potuto utilizzare ove non fosse stata soggetta alla *manus maritalis*. Già con Augusto la decisione senatoria affianca e talora sostituisce, con pari efficacia, la *lex*. La loro equivalenza appariva chiara a Tiberio che, secondo Tacito, alla difficoltà di trovare patrizi nati da nozze confarreate da proporre come *flamen Dialis* voleva rimediare *senatus decreto aut lege*: *ann*. 4.16.1-3 *Sub idem tempus de flamine Diali in locum Servi Maluginensis defuncti legendo, simul roganda nova lege disseruit Caesar. nam confarreatis parentibus genitos tres simul nominari, ex quis unus legeretur, vetusto more; neque adesse, ut olim, eam copiam, omissa confarreandi adsuetudine aut inter paucos retenta (pluresque eius rei causas adferebat, potissimam penes incuriam virorum feminarumque; accedere ipsius caerimoniae difficultates quae consulto vitarentur) et quoniam exiret e iure patrio qui id flamonium apisceretur quaeque in manum flaminis conveniret. ita medendum senatus decreto aut lege, sicut Augustus quaedam ex horrida illa antiquitate ad praescentem usum flexisset. igitur tractatis religionibus placitum instituto flaminum nihil de-*

COPIA AUTORE

Un'esegesi, anche approfondita, della cosiddetta clausola discrezionale (VI) della *lex de imperio Vespasiani*[141], allo stato attuale delle nostre conoscenze, non risulta risolutiva per dirimere la di-

mutari: sed lata lex qua flaminica Dialis sacrorum causa in potestate viri, cetera promisco feminarum iure ageret. (In quel tempo Cesare [Tiberio] trattò la questione che riguardava l'elezione del flamine Diale, in luogo del defunto Servio Maluginense, e, contemporaneamente, la necessità di proporre una nuova legge. Infatti, secondo l'antico costume si designavano insieme tre patrizi nato da un matrimonio celebrato con la confarreazione, tra i quali se ne doveva scegliere uno; tuttavia, la cosa non era più facile come una volta, poiché la confarreazione era caduta in disuso o rimaneva solo in pochi casi. A spiegare ciò Cesare portava parecchie ragioni; la più importante stava nell'indifferenza degli uomini e delle donne; si aggiungevano poi le difficoltà insite nella cerimonia stessa, e che deliberatamente si evitavano, e il fatto che veniva così a sottrarsi alla patria potestà colui che assumeva l'ufficio di flamine e colei che passava sotto la *manus* maritale del flamine. Tiberio diceva che a tutto ciò si doveva porre rimedio con un decreto del senato o con una legge, così come aveva fatto Augusto, che aveva piegato alle presenti esigenze istituzioni create dalla rude e severa mentalità degli antichi. Esaminate, pertanto, le ragioni rituali, si decretò di non mutare nulla nell'istituto religioso dei flamini, ma si propose, invece, una nuova legge per cui la moglie del flamine di Giove fosse sottoposta alla potestà del marito per quanto riguarda i sacri riti; per il resto vivesse secondo il diritto comune delle altre donne). Quando l'imperatore o il senato abrogano una *lex* o ne mutano un *caput*, essi incidono o meno, al pari d'un provvedimento comiziale, sul *ius legitimum*? A tal riguardo, per rispondere positivamente a questa domanda, è sufficiente leggere Gai. *inst*. 1.83-86: 83. *Animadvertere tamen debemus, ne iuris gentium regulam vel lex aliqua vel quod legis vicem optinet, aliquo casu commutauerit*. 84. (...). 85. *[Item e lege –] ex ancilla et libero poterant liberi nasci; nam ea lege cauetur, ut si quis cum aliena ancilla, quam credebat liberam esse, coierit, siquidem masculi nascantur, liberi sint, si uero feminae, ad eum pertineant, cuius mater ancilla fuerit. sed et in hac specie diuus Vespasianus inelegantia iuris motus restituit iuris gentium regulam, ut omni modo, etiamsi masculi nascantur, serui sint eius, cuius et mater fuerit*. 86. *Sed illa pars eiusdem legis salua est, ut ex libera et seruo alieno, quem sciebat seruum esse, serui nascantur. itaque apud quos talis lex non est, qui nascitur, iure gentium matris condicionem sequitur et ob id liber est*. (83. dobbiamo tuttavia stare attenti che una legge o quel che tien luogo di legge non abbia in qualche caso modificato la regola di diritto delle genti … 85. Similmente in base alla legge … da una schiava e da un libero potevano nascere dei liberi; infatti quella legge dispone che se uno si sia unito con una schiava altrui che credeva libera, se nascano dei maschi, siano liberi, se femmine, appartengono a colui del quale la madre era schiava. Ma anche in questo caso, mosso dalla illogicità della norma, il divino Vespasiano ristabilì la regola del diritto delle genti, in modo che, anche se nascono dei maschi, siano servi di colui di cui anche la madre lo era. 86. Ma è intatta quella parte di detta legge onde da una libera e da un servo altrui, che lei sapeva essere servo, nascono servi. Presso i popoli che non hanno una tale legge, il nato segue per diritto delle genti la condizione della madre, e perciò è libero). Soltanto una legge o quel che tien luogo di legge può modificare – come sembrerebbe suggerire il tono complessivo del discorso di Gaio – una *regula iuris gentium*. Di Cintio 2019, 36 s., legge diversamente le parole *vel quod legis vicem optinet*. Cfr., inoltre, Gai. *inst*. 3.32: *Quos autem praetor uocat ad hereditatem, hi heredes ipso quidem iure non fiunt; nam praetor heredes facere non potest; per legem enim tantum vel similem iuris constitutionem heredes fiunt, veluti per senatusconsultum et constitutionem principalem*. (Coloro che il pretore chiama all'eredità, non diventano eredi di pieno di diritto; infatti il pretore non può creare eredi. Infatti si creano eredi soltanto tramite una legge o una fonte del diritto della stessa forza, come un senatoconsulto o una costituzione imperiale).

[141] Io concordo con quanti ritengono che si tratti di un provvedimento sostanzialmente tralatizio: v. Brunt 1977, 95 ss. e, soprattutto, Mantovani 2006, 1035 ss. e 2009, 125 ss. (ove ampia lett., cui *adde* Buongiorno 2012, 513-528, ove altra bibl.). Va a merito di quest'a. (ossia di Mantovani) l'aver dimostrato l'infondatezza di ogni lettura 'stratigrafica' del testo di quest'insigne documento epigrafico (Crawford 1996, I, n. 39). L'omissione del nome dei predecessori nelle clausole III, IV e VIII non implica che a Vespasiano tali sezioni della legge attribuissero poteri di cui essi, invece, non fossero titolari. La loro mancata menzione si spiega col fatto che si trattava di clausole totalmente differenti per natura da quelle che le contenevano. Le sezioni I, II, V, VI e VII attribuivano poteri. Le tre restanti – la III, la IV e l'VIII – si limitavano, al contrario, a regolare gli effetti degli atti del *princeps* (per il futuro, la III e la IV, per il passato, l'VIII). Argomenta in senso contrario Pérez López 2006, 282 ss., per il quale, in conformità a Lucrezi 1982, 183, la *lex de imperio Vespasiani* costituì un caso unico dovuto alla specialissima situazione congiunturale determinatasi con la fine della dinastia giulio-claudia. Quest'opinione, oltre a sorvolare, pur richiamandone il contenuto, sulla testimonianza di Tac. *hist*. 4.3.3 (*at Romae senatus cuncta principibus solita Vespasiano decernit*, […] (Intanto a Roma a Vespasiano il senato decretava tutte le cose consuete a un principe […]) e sull'insieme dei dati tratti dalla

battuta questione delle origini e del fondamento del potere normativo dei *principes*[142]. Tuttavia, a ben vedere, le clausole III[143] e VIII[144] postulano la piena legalità dei poteri imperiali[145]: anzi la finzione repubblicana del principato opera – per quanto emerge dal loro dispositivo che utilizza il meccanismo della *fictio legis* – sul piano giuridico ancor prima che su quello politico.

Finzioni di conformità alla legge o al *ius* si incontrano anche nel *caput* XXIV della *lex Irnitana*[146] e – dato per noi ancor più significativo – in C. 8.48.2.1, che riferisce un rescritto dioclezianeo del 286 d.C:

lettura dei *commentarii fratrum Arvalium* (ma Xavier Pérez López ignora la relativamente recente edizione curata da John Scheid), lascia senza risposta – come osserva Mantovani 2009, 125-155, in part. 128 nt. 8 – una "domanda colossale, ben più grande di quella cui vuole dare risposta: se la *lex* conservata sull'epigrafe fu l'unica mai votata nel Principato, a che cosa si riferiscono i giuristi quando parlano di *lex* che conferiva l'*imperium* ai *principes*".

[142] Crawford 1996, 549 n. 39, ll. 17-21 (cl. VI): *utique quaecumque ex usu rei publicae maiestate diuinarum huma<na>rum publicarum priuatarum rerum esse {e} censebit, ei agere facere ius potestasque sit, ita uti diuo Aug(usto), Tiberioque Iulio Caesari (Aug(usto), Tiberioque Claudio Caesari Aug(usto) Germanico fuit*. (Che egli abbia il diritto e il potere di fare tutto ciò che riterrà utile alla *res publica* e alla *maiestas* delle cose divine e umane, pubbliche e private, come fu concesso al divino Augusto, a Tiberio Giulio Cesare Augusto, a Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico). Non saprei dire se a questa clausola debba ricondursi la forza obbligatoria delle costituzioni imperiali: così Mommsen 1888, 909 s.; *contra* Arangio-Ruiz 1957, 241; Barbieri 1957, 750 ss. Magdelain 1947, 77 ss., 90 ss., con altra bibl., si sofferma, in particolar modo sulla connessione di tale clausola con il *quod principi placuit legis habet vigorem* ulpianeo (D. 1.4.1pr.). Per molti la ragione vera della generalità e perpetuità delle costituzioni imperiali risiederebbe nel cumulo di potestà dei *principes*, in concomitanza di quella peculiare autorità di fatto, di cui essi fruivano. Ad atti di così grande autorità nessuno si permetteva di disubbidire. In tal modo, da una situazione di fatto, si poté venire all'opinione comune e alla dotttrina e, infine, al diritto. In tal senso soprattutto Orestano 1937, 30 ss., 92 ss. *Contra*, a mio giudizio con fondati argomenti, Gallo 1999 [1982], 276 ss. Sul tema, per un primo *status quaestionis*, v. anche Pellecchi 2015, 431-434, ove altra bibl. Preziosa, a tal riguardo, un'osservazione di Ferrary 2003, 427, il quale, prendendo spunto dall'*epistula* del proconsole d'*Asia* L. Vinicius alla città di Kyme (*SEG*, 18 n. 555; *RGDE*, 61, in part. ll. 15-16 e l. 19) sottolinea che fu l'*auctoritas* a permettere ad Augusto di trarre il massimo vantaggio dai poteri a lui conferiti da leggi e da senatoconsulti. Proprio per questo è così difficile, il più delle volte, individuare l'origine precisa di questo o quel potere del *princeps*. Merola 2016, 69 ss., ove altri ragguagli.

[143] Crawford 1996, 549, n. 39, ll. 7-9: *Utique cum ex voluntate auctoritateve iussu mandatuve eius praesenteve eo senatus habebitur, omnium rerum ius perinde habeatur servetur, ac si e lege senatus edictus esset habereturque*. (Che inoltre quando il Senato sia convocato per sua volontà, iniziativa, ordine, o da un suo rappresentante o da lui personalmente, tutto quanto sia deciso, si consideri e si osservi come valido, come se l'assemblea sia stata convocata e tenuta conformemente alla legge).

[144] Crawford 1996, 549, n. 39, ll. 29-32: *utique quae ante hanc legem rogatam acta gesta decreta imperata ab imperatore Caesare Vespasiano Augusto iussu mandatuve eius a quoque sunt, ea perinde iusta rataque sint, ac si populi plebisve iussu acta essent*. (Che tutti gli atti, fatti, decreti, ordini, posti in essere dall'imperatore Cesare Vespasiano Augusto, o dietro suo ordine o mandato da chiunque altro, prima di questa legge, siano considerati come validi e ratificati, come se fossero stati posti in essere per ordine del popolo o della plebe).

[145] È un'acuta osservazione di Thomas 2011, 145 s. = 2016, 41 s.

[146] Caput XXIV *R(ubrica). De praefecto imp(eratoris) Caesaris Domitiani Aug(usti). Si eiius municipi decuriones conscriptive municipesve imp(eratoris) Caes(ari) Domitiano Aug(usto), p(atri) p(atriae), du<u>mviratum communi nomine municipum eius municipi detulerint, imp(erator)que Caesar Domitianus Aug(ustus), p(ater) p(atriae), eum duoviratum receperit et loco suo praefectum quem esse iusserit, ((i))is praefectus eo iure esto, quo esset, si eum Iivirum ex h(ac) l(ege) solum creari oportuisset, isque ex h(ac) l(ege) solus duumvir iuri dicundo creatus esset*. (Rubrica. Il prefetto dell'imperatore Cesare Domiziano Augusto. Se i decurioni, i *conscripti* e i *municipes* di questo municipio avranno conferito all'imperatore Cesare Domiziano Augusto, padre della patria, il duovirato a nome di tutti i *municipes* di questo municipio, e l'imperatore Cesare Domiziano Augusto, padre della patria, avrà accettato il duovirato, ordinando che sia un prefetto a fare le sue veci, e quest'ultimo sia prefetto con gli stessi poteri che avrebbe avuto se fosse stato necessario – in base alla presente legge – nominarlo unico duoviro, e – in base alla presente legge – fosse stato nominato unico duoviro *iure dicundo*). In forza di questo precetto i prefetti del *princeps*, nei *municipia* e nelle *coloniae*, erano equiparati ai magistrati regolarmente eletti: v. Lamberti 1993, 74; Laffi 2006, 121.

C. 8.47(48).2.1 Impp. Diocletianus et maximianus AA. Timotheo. *Adrogatio etenim ex indulgentia principali facta, proinde valet apud praetorem vel praesidem intimata, ac si per populum iure antiquo facta esset*.

E infatti l'*adrogatio* effettuata *ex indulgentia principis* vale, una volta annunciata in pubblico presso il pretore o il governatore, come se fosse stata effettuata, secondo l'antico *ius*, mediante <*rogatio*> del *populus*.

L'*adrogatio* effettuata *ex indulgentia principis*[147] equivale, una volta resa nota al pretore o al governatore, a quella che si conformava al rituale dell'antico *ius*, mediante *rogatio* del *populus*. Si equipara, così, la decisione imperiale all'atto compiuto innanzi agli antichi *comitia curiata* e, di conseguenza, al *iussum populi*. Torna in mente, a tal riguardo, un'oscura testimonianza ciceroniana. Secondo l'oratore, una *lex* (la *Valeria* dell'82 a.C.) avrebbe riconosciuto a Silla la potestà di emanare disposizioni equiparate, mediante *fictio*, alle leggi nel loro valore normativo, senza dover far ricorso ogni volta al voto popolare:

Cic. *Verr.* 2.3.82 *ille, de quo legem populus Romanus iusserat, ut ipsius voluntas ei posset esse pro lege*[148].

Egli [*scil*. Silla], la cui volontà era in luogo di legge per il popolo romano, e proprio in virtù di una legge che aveva ordinato il popolo romano.

La volontà del *dictator*, in virtù d'una legge comiziale, sarebbe stata equiparata, nel suo valore normativo, alla *lex publica*. Cicerone allude, in tal modo, a una facoltà formalmente ancor più ampia del semplice potere di statuire norme vincolanti per ordinare leve, scegliere magistrati, fondare colonie, battere moneta, imporre o rimettere tributi. Appare altrettanto interessante – nella prospettiva d'un confronto – un frammento paolino:

16 *ad Plaut.*, D. 40.1.14pr.-1 *Apud eum, cui par imperium est, manumittere non possumus: sed praetor apud consulem manumittere potest. Imperator cum servum manumittit, non vindictam imponit, sed cum voluit, fit liber is qui manumittitur ex lege Augusti*.

Presso chi detiene un *par imperium* non è possibile manomettere: ma il pretore può manomettere presso il console. L'imperatore invece, quando manomette un servo, non impone la *vin-*

---

147 V. Seelentag 2014, 147 ss., in part. 149-150, ove accurata rassegna della bibliografia.

148 Cfr. anche Cic. *leg. agr.* 3.5: *Omnium legum iniquissimam dissimillimamque legis esse arbitror eam, quam L. Flaccus interrex de Sulla tulit, ut omnia, quaecumque fecissent, essent rata*. (Ritengo che tra tutte le leggi la più iniqua e la più lontana da ciò che dovrebbe essere la legge è quella che l'interrè Flacco ha rogato a proposito di Silla, in forza della quale tutte le cose, che costui avesse fatto, fossero considerate valide). Su Silla e i suoi poteri si v., in primo luogo, Tondo 1993, 304 s., 393 ss. Cfr., inoltre, Hurlet 1993, 162 (ma quest'a. non si sofferma su tale testimonianza) e Mancuso1993-1994, 269 ss.; Vervaet 2004, 15, 38 s.; Baroni 2007, 775-792. Contenuti analoghi presentavano, forse, anche la *lex Aemilia* del 49 a.C. e la *lex Titia* del 43 a.C.: in ogni caso, ai triumviri (e anche a Cesare probabilmente), si concesse la facoltà di statuire norme vincolanti per imporre tributi, ordinare leve, nominare governatori, scegliere altri magistrati, fondare colonie, battere moneta. V. anche Spagnuolo Vigorita 1992a, 18; Laffi 1993, 14.

dicta, ma nel momento stesso in cui manifesta la propria volontà, rende libero, *ex lege Augusti*, colui il quale è manomesso[149].

Anche Silla, in quanto *dictator*, al pari dei *principes* d'età imperiale, non avrebbe potuto manomettere secondo le consuete forme della *vindicta*, a maggior ragione perché, in età tardo-repubblicana, non sarebbe stato ancora possibile *apud se manumittere*, come al contrario attesta Giuliano, per la fine del I secolo d.C., invocando l'esempio di Giavoleno[150]. Perciò chi, come il *dictator*, era titolare di un *imperium maius* rispetto a quello di consoli e pretori[151] – un *imperium*, oltretutto, non definito, in questo caso, da un termine certo – non avrebbe potuto utilizzare alcuni schemi negoziali, e, segnatamente, quelli che poi Marciano ricondurrà alla nozione di *voluntaria iurisdictio*[152].

Le parole *ex lege Augusti*, a un primo sguardo, parrebbero riferirsi a una *lex* comiziale, ma i giuristi, quando citano questi provvedimenti legislativi, adoperano costantemente altre formulazioni[153]. Di conseguenza alcuni commentatori dei *Digesta*, così, per esempio, il Cujas[154] nel secolo XVI, vi hanno intravisto un generico riferimento alla legge di investitura (vale a dire alla cosiddetta *lex de imperio*)[155].

---

[149] Marotta 2016, 70 ss., ove lett.; Pasquino 2020, in part. 149 s., con altri rilievi.

[150] Iulian. 42 *dig*., D. 40.2.5: *An apud se manumittere possit is qui consilium praebeat, saepe quaesitum est. ego, qui meminissem Iavolenum praeceptorem meum et in Africa et in Syria servos suos manumississe, cum consilium praeberet, exemplum eius secutus et in praetura et consulatu meo quosdam ex servis meis vindicta liberavi et quibusdam praetoribus consulentibus me idem suasi.* (Spesso si è domandato se colui il quale presiede al consiglio possa manomettere innanzi a sé. Io, sovvenendomi che Giavoleno, il mio precettore, benché presiedesse il consiglio, manomise, tuttavia tanto in Africa quanto in Siria i suoi servi, anch'io, seguendo il suo esempio, quando esercitai la pretura e il consolato, liberai alcuni dei miei schiavi *per vindictam* e ho persuaso alcuni pretori che mi consultarono a fare la medesima cosa). V., inoltre, Gai. *inst*. 1.20: *Consilium autem adhibetur in urbe Roma quidem quinque senatorum et quinque equitum Romanorum puberum, in prouinciis autem uiginti recuperatorum ciuium Romanorum, id que fit ultimo die conuentus; sed Romae certis diebus apud consilium manumittuntur. maiores uero triginta annorum serui semper manumitti solent, adeo ut uel in transitu manumittantur, ueluti cum praetor aut pro consule in balneum uel in theatrum eat.* (… e la cosa [<*in provincia*>] si fa nell'ultimo giorno del *conventus*; mentre a Roma le manomissioni davanti al Consiglio hanno luogo in determinati giorni. Per contro i servi più che trentenni si sogliono manomettere sempre, tanto che si manomettono anche per strada, ad esempio quando il pretore o il proconsole va al bagno o al teatro).

[151] In tema, ampiamente, Masi Doria 2000, 137 ss.; sulla collegialità imperfetta di consoli e pretori, 215 ss.

[152] Marcian. 1 *inst*., D. 1.16.2. V. Dursi 2019, 118 ss.; Pasquino 2020, 11 ss.

[153] V. Ulp. 15 *ad ed*., D. 1.17.1: *Praefectus Aegypti non prius deponit praefecturam et imperium, quod ad similitudinem proconsulis lege sub Augusto ei datum est, quam Alexandriam ingressus sit successor eius, licet in provinciam venerit: et ita mandatis eius continetur* (Il prefetto dell'Egitto non depone la prefettura e l'imperio, che sotto Augusto gli è stato dato con legge a somiglianza del proconsole, prima che il suo successore sia entrato ad Alessandria, sebbene sia giunto nella provincia; e così è contenuto nei *mandata* che lo riguardano), da confrontare con Mod. 1 *pand*., D. 40.2.21: *Apud praefectum Aegypti possum servum manumittere ex constitutione divi Augusti*. (Presso il prefetto d'Egitto posso manomettere un servo in forza della costituzione del divino Augusto). Il genitivo *Augusti* compare associato al termine *edictum* in Paul. 2 *de adult*., D. 28.2.26 e in Paul. 3 *sent*., D. 48.18.8pr.

[154] Cujacius IX, 1839, 1425; cfr. *ibid*., 1081.

[155] Da ultimo così anche Petrucci 2012, 137, che coglie, nel dispositivo definito da questo testo, un caso di *solutio legibus*. Ma, in effetti, queste ipotesi non possono essere, allo stato attuale, oggetto d'una compiuta dimostrazione. Anche il Lenel, alla nota 4 di col. 1171 del I volume della *Palingenesia iuris civilis*, osserva che l'originaria formulazione di Paolo avrebbe potuto essere la seguente: *"ex lege Augusti] quae de imperio eius lata est"*.

Forse è possibile formulare un'altra congettura. Credo sia significativo che, in tale sezione dei *libri ad Plautium*, le osservazioni di Paolo sulle reciproche interrelazioni, nelle attività di volontaria giurisdizione, dei magistrati titolari di *imperium*, nonché su questa speciale prerogativa attribuita all'imperatore, trovassero posto in una *disputatio de iure collegarum*, nella quale si prendevano in esame anche i meccanismi della collegialità dei magistrati municipali[156].

L'esercizio dell'*imperium maius*[157], impedendo all'imperatore d'affrancare gli schiavi *inter vivos* (*manumissio vindicta*) o di utilizzare gli schemi negoziali dell'*adoptio in iure* e dell'*emancipatio*[158], rendeva necessario il ricorso a un dispositivo in grado di conciliare queste esigenze con i principî del diritto pubblico di tradizione repubblicana. Si escogitò, perciò, una finzione di conformità alla legge, che, in casi come questi, equiparò la manifestazione di volontà del *princeps* al *iussum populi*.

È pertanto plausibile che l'espressione *ex lege Augusti*, collocata in un contesto che parrebbe richiamare quel che Cicerone scrisse a proposito dei poteri normativi di Silla (*ille, de quo legem populus Romanus iusserat, ut ipsius voluntas ei posset esse pro lege*), lungi dal riferirsi a uno specifico provvedimento augusteo o alla cosiddetta *lex de imperio* e, in particolare, alla clausola della *solutio legibus*, alluda a una mera manifestazione di volontà dell'*Augustus* in carica, vale a dire a una dichiarazione verbale equiparabile nei suoi effetti, pur in assenza degli elementi

---

[156] Come emerge da un esame complessivo dei numeri 1219-1223 della palingenesi leneliana: 1219. *Apud filium familias magistratum manumitti potest, etiamsi ipse filius manumittere non potest.* (Presso il *filius familias* magistrato si può manomettere, anche se lo stesso figlio non può manomettere) – D. 40.2.18pr. / 1220. *Apud collegam suum praetor manumittere non potest.* (Presso il proprio collega il pretore non può manomettere) – D. 40.2.18.1 *Apud eum, cui par imperium est, manumittere non possumus: sed praetor apud consulem manumittere potest.* (Presso colui il quale detiene un *par imperium*, non possiamo manomettere: ma il pretore può manomettere presso il console) – D. 40.1.14pr. / 1221. *Ubi absunt hi, qui tutores dare possunt, decuriones iubentur dare tutores, dummodo maior pars conveniat: ubi non est dubium, quin unum ex se dare possint. Magistratus municipalis collegam suum quin dare tutorem possit, non est dubium.* (Quando sono assenti coloro che hanno il potere di nominare i tutori, sono chiamati a nominarli i decurioni, purché la maggioranza concordi <sulla nomina>; su un punto non vi è dubbio, che possano nominare uno di loro. Non vi è dubbio che un magistrato municipale possa nominare tutore un suo collega) – D. 26.5.19pr. / 1222. *Imperator cum servum manumittit, non vindictam imponit, sed cum voluit, fit liber is qui manumittitur ex lege Augusti* – D. 40.1.14.1 / 1223. *Filius quoque voluntate patris apud patrem manumittere poterit* (Anche il figlio, per volontà del padre, potrà manomettere presso il padre) – D. 40.2.18.2 [(African. *3 quaest.*, D. 5.1.77) *In privatis negotiis pater filium vel filius patrem iudicem habere potest.*] *quippe iudicare munus publicum est.* (Negli affari privati il padre può avere il figlio per giudice, o il figlio il padre, poichè il giudicare è un incarico publico) – D. 5.1.78 (Paul. 16 *ad Plaut.*) / 1224. (…) – D. 44.7.18 / (...) – D. 26.4.11. Cfr. Lenel 1889.I, 1171. Altri rilievi su questa sequenza palingenetica in Marotta 2015, 335 ss., ove ulteriori ragguagli bibliografici.

[157] Su tale nozione e sulla sua compiuta emersione nell'ordine costituzionale del principato v. Ferrary 2012, 513 ss., 544 ss. part. e Dalla Rosa 2014, pp. 177 ss. part., ove altra bibl.

[158] Parrebbe smentire tale asserzione Suet. *div. Aug.* 64.3: *Gaium et L. adoptauit domi per assem et libram emptos a patre Agrippa* (…). (Adottò Caio e Lucio, comperandoli in casa, dal padre loro Agrippa, col rito dell'asse e della bilancia […]). Ma questo testo (che allude a un episodio del 17 a.C.), in ogni caso, non appare risolutivo, dal momento che è pur sempre possibile che Augusto, dopo aver proceduto assieme ad Agrippa alle tre *mancipationes* prescritte, abbia poi manifestato la propria volontà, senza ricorrere, pertanto, alla consueta *in iure cessio*, che chiudeva questo complesso *iter* negoziale. In effetti Svetonio, che si voglia connettere il termine *domi* ad *adoptavit*, contrapponendolo, pertanto, o a *in foro* o a *in re publica*, oppure ad *emptos*, non propone riferimento alcuno alla presenza d'un magistrato *cum imperio*. V. sul testo Russo Ruggeri 1990, 154 ss., 162 nt. 58 part.

COPIA AUTORE

rituali (altri direbbero formali) che permetterebbero di ritenere equivalenti parole e diritto[159], a quelle pronunciate, come attesta C. 8.48.2.1, innanzi ai *comitia curiata* nell'*adrogatio* o nel *testamentum calatis comitiis*[160].

Ad Augusto o ai suoi successori è stato formalmente attribuito il potere di emanare atti aventi valore di legge. Che, al pari di Silla, essi non ne facessero uso o non ne facessero uso frequente ben si conforma alle prassi e all'ideologia del principato. Ma, non per questo, siamo tenuti a credere che lo impedisse qualche ostacolo di carattere costituzionale.

3. Ribadita la piena facoltà dell'imperatore di emanare provvedimenti direttamente incidenti sul *ius* e sulle *leges*, non si può negare, guardando al solo diritto privato[161] e, in questo specifico contesto, al processo formulare e all'editto del pretore, che mai il titolare della suprema carica decise di creare – entro il medesimo orizzonte dell'editto e nel quadro delle tradizionali competenze dei magistrati giusdicenti – nuove azioni civili. Il Wlassak[162] certamente non sbagliava, quando sosteneva che senato e imperatore avrebbero avuto, volendo, il potere di farlo[163]: senonché *principes* e assemblea dei *patres* non esercitarono un potere che nessuno avrebbe osato contestare loro.

In tutto questo si coglie qualcosa di più d'uno scrupolo istituzionale. In effetti i meccanismi di produzione del diritto dell'età del principato si conformarono a una tradizione radicata da tempo. A partire dalla *lex Aebutia*[164] il legislatore cessò di creare nuove azioni civili, e quando le competenze normative passarono a senato e principe, anche questi ultimi non si discostarono da tale prassi, né introdussero, senza la cooperazione dei magistrati giusdicenti, alcuna innovazione tra i meccanismi di tutela garantiti entro il quadro del processo formulare.

L'assenza d'azioni civili *ex senatusconsulto* o *ex constitutione principum* non è un caso e non può dipendere solo dalle lacune della nostra documentazione. Se esse fossero esistite, avrebbero lasciato qualche traccia nella letteratura giurisprudenziale. Il 'non interventismo' del senato e del *princeps* si spiega senza problemi, in perfetta continuità con una strategia che il legislatore popolare aveva già definito negli ultimi secoli della repubblica, privandosi volontariamente, a profitto del pretore, di quella che era stata, nel diritto più antico, una delle sue principali attribuzioni[165]. L'epoca di maggior sviluppo delle azioni utili *ex constitutione principis* è senz'altro successiva alla cosiddetta codificazione dell'editto. Esse contribuirono, in misura notevole, a colmare le lacune dell'opera di Giuliano. Il pretore e gli altri magistrati

---

[159] Per esempio la *nuncupatio* pronunciata contestualmente al *nexum* o al *mancipium* nel caso di XII Tab. 6.1 (ed. Ricc.).

[160] Altri rilievi, a tal riguardo, in Marotta 2016, 70.

[161] Per quello criminale il discorso sarebbe sensibilmente diverso.

[162] Wlassak 1884, 99, 129 s.

[163] Benché il Wlassak invochi a torto Gai. *inst*. 4.110 e indichi Ulp. 25 *ad ed*., D. 11.7.12pr., ove, invece, si constata solo l'assenza d'una azione civile e la contestuale predisposizione di un differente meccanismo di tutela. In ogni caso proprio D. 11.7.12pr. dimostra che, in linea di principio, nulla avrebbe potuto impedire al *princeps* di predisporre una nuova azione civile.

[164] Magdelain 1954, 85. Ma si deve almeno tener conto della possibilità che la *lex Iulia iudiciorum privatorum* del 17 a.C., o un altro provvedimento con essa connesso, abbia legittimato i cosiddetti *iudicia bonae fidei*: v., in ogni caso, l'analitica rassegna di Franchini 2015, in part. 43 ss.

[165] Magdelain 1954, 85.

COPIA AUTORE

giusdicenti non potevano prescindere dall'indicazione processuale del principe. Ciò non di meno le loro competenze giurisdizionali, pur svuotate di significato, furono lasciate formalmente intatte.

Difatti un rescritto, che concede, per esempio, una nuova azione[166], vincola il magistrato giusdicente, suo destinatario diretto; ma, sul piano strettamente formale, dovrà essere comunque quest'ultimo a emanare, al momento della *litis contestatio*, un apposito *decretum*. Insomma i *principes* – benché potessero, mediante loro *constitutiones*, incidere direttamente sul diritto civile – preferirono conformarsi a questa consolidata tecnica normativa di tradizione repubblicana.

Qui si rinviene la ragione storica per la quale gli imperatori, coadiuvati dai giureconsulti *amici* del *consilium* o dai *iurisperiti* funzionari degli apparati amministrativi, si adeguarono, nel loro concreto operare e, in particolare, nei loro rescritti, alle forme di sviluppo consuete del diritto giurisprudenziale. Al pari dei giureconsulti impegnati, un tempo, nel *respondere* e nell'*agere*, anche i *principes* spesso si limitarono ad additare al magistrato l'opportunità o, *rectius* (considerando l'effettiva conformazione del potere), la necessità di concedere un nuovo strumento di tutela di *ius honorarium*. La cancelleria imperiale, in riferimento al processo formulare, ha adoperato gli stessi strumenti della *iurisdictio praetoria* o, per meglio dire, ha predisposto ogni innovazione guardando costantemente al sistema complessivo dell'editto[167].

I meccanismi di produzione del *ius*, nella cancelleria imperiale, non differivano strutturalmente, in particolar modo nel caso dei *rescripta*, dall'*interpretatio* giurisprudenziale così come essa è stata definita da Pomponio nell'*enchiridion*. Quando, dopo Adriano, la *Reskriptenpraxis* si affermò senza contrasti, le decisioni imperiali iniziarono a orientare lo sviluppo del diritto privato. È un dato, quest'ultimo, registrato dalle stesse opere letterarie dei giuristi tardo-antonini e severiani, che sempre più spesso indicavano in una costituzione imperiale il fondamento normativo d'una determinata soluzione. Però, nel soppiantare i giureconsulti, il *princeps* divenne, a sua volta, giurista e, in quanto tale, non perseguì lo sviluppo dell'ordine giuridico attraverso l'emanazione di disposizioni di carattere generale e astratto, ma in base

---

[166] In tali circostanze il magistrato avrebbe dovuto concedere un'*actio in factum* (vale a dire un'*actio decretalis*). Nella letteratura giurisprudenziale l'*agere in factum* si contrappone sovente, quale termine antitetico, alle differenti espressioni adoperate per indicare la nozione di *formula edictalis* (ad esempio *iudicia prodita* o *vulgares actiones*). Dietro l'espressione *actio in factum*, nel significato di *actio decretalis*, si nascondevano tutti i tipi di *formulae praetoriae* e, dunque, anche *formulae ficticiae* o con trasposizioni di soggetti. I testi, davvero numerosi, sono ricordati in *VIR*, III, t. I, 543 l. 2-545 l. 13. Cfr. Sotty 1977, 61 ss.; Talamanca 1987, 52 ss.

[167] Si ripete spesso che, dopo la sua codificazione, il principe ha avocato a sé il potere di scegliere il mezzo processuale più adatto per far valere una certa pretesa. È senza dubbio così sul piano politico, perché è vero che il magistrato, e mi riferisco al magistrato operante nel quadro del processo formulare, non poteva prescindere dall'indicazione processuale datagli dall'imperatore; ma è altrettanto vero che la sua competenza rimaneva pur sempre formalmente intatta. In altre parole senza un *decretum* emanato, per esempio, dal pretore l'ordine formulato in un rescritto non poteva trovare concreta applicazione nel processo. Da questo particolare punto di vista il principe non ha fatto altro che sostituirsi ai giuristi. Nella cancelleria e, nei casi più complessi, nel *consilium* si discuteva un problema, una *controversia*, giungendo a qualche soluzione che presupponeva, per esempio, l'elaborazione di un nuovo strumento di tutela. Come un tempo i giuristi avebbero suggerito al pretore di concedere un'azione *ficticia* o con trasposizione di soggetti, così adesso era il principe a farsene carico, indicando al magistrato non soltanto l'opportunità di *dare* un'azione, ma anche il mezzo processuale più adatto per far valere una certa pretesa.

a un meccanismo normativo, quello dei *rescripta*, che gli permise di influenzare, dall'interno, la materia viva del diritto[168].

4. La *lex quod principi* è stata, ovviamente, oggetto di un reimpiego tra XII e XVIII secolo. Non di meno, quando si guarda al Tardo Medioevo o all'età moderna, si deve tener conto del ruolo, da essa interpretato, nella polemica che divise quanti contribuirono a edificare l'edificio istituzionale delle monarchie assolute di diritto divino da coloro i quali rivendicarono il diritto del popolo a investire il proprio sovrano, conferendogli i poteri che ne definivano la posizione.

A differenza dei Re di Francia o di Inghilterra, i *principes* romani non erano titolari di una *dignitas quae non moritur*[169], di una *dignitas*, cioè, che, in quanto *persona ficta*, continuava a esistere, anche quando il suo rappresentante *pro tempore* moriva. Il fondamentale discrimine tra la monarchia imperiale romana e le monarchie regie (o dinastiche) dell'Europa fu individuato nel 1576 da Jean Bodin[170] in una Francia divisa da una sanguinosa guerra di religione, appena quattro anni dopo la notte di San Bartolomeo. È forse inutile ricordare che, con i suoi "*sei libri della Repubblica*"[171], egli, tra le altre cose, volle contestare i contenuti del *pamphlet* di François Hotman: *Francogallia* (pubblicato a Ginevra nel 1573[172]), per il quale – proprio perché gli antichi Re di Francia dovevano la loro corona all'elezione ed erano stati eletti per essere Re secondo leggi e condizioni stabilite – il popolo conservava il potere di deporre chi non le rispettasse. In effetti, così, lo Hotman reinventò *ex novo* la legge regia. Nella sua prospettiva la monarchia francese – a dispetto della regola della primogenitura maschile consacrata dall'interpretazione tardomedievale della *lex Salica*[173] – doveva configurarsi come elettiva e limitata, perché il 'popolo francogallico' aveva conservato, senza mai alienarla, la sua sovranità, la sua *proprietas imperii*[174].

Se l'investitura imperiale, nell'esperienza costituzionale del principato, avveniva sempre *per legem*, viceversa, nei regni di Francia e di Inghilterra, la *lex de imperio* non poté mai interpretare un ruolo definito. Qui, tra tardo medioevo ed età moderna[175], per istituire la perpetuità della monarchia regia[176] si elaborarono due differenti artifici del diritto: in Inghilterra, con i giuristi d'epoca Tudor, la dottrina dei *due corpi del Re*, che separava il corpo naturale dal corpo politico del sovrano; in Francia, invece, la finzione cerimoniale che si rispecchiava nella proverbiale esclamazione *le roy ne meurt jamais*[177].

---

[168] Altri ragguagli in Marotta 2016, 76 ss.

[169] Cfr. Kantorowicz 1989 [1957], in part. 329 ss. Non penso che, per l'età imperiale, si possa parlare, sul piano propriamente giuridico, di una sorta d'anticipazione laica della teoria medievale dei due corpi del sovrano: così, invece, Pani 2013, 63. A questo tema è dedicata la densa monografia di Meister Stuttgart 2012, in part. 271-276: in età imperiale nel corpo del principe non si individua una nozione giuridico-istituzionale ma esclusivamente una metafora politica. Anche nel pregevole volume di Ando 2000, 336 ss., si adopera l'immagine del *body politick* (secondo la grafia del XVII secolo), ma senza alcun esplicito riferimento all'opera di Ernst Kantorowicz.

[170] V. Quaglioni 2007, 92-94.

[171] Sulla storia di questo testo si veda adesso Di Bello 2014, 15 ss.

[172] Hotomani iurisconsulti 1573 = Francogallia, ed. Giesey 1972.

[173] Krynen 2007.

[174] *Francogallia*, ed. Giesey 1972, 414-415 (da cui cito).

[175] Sul tema, ampiamente, v. Bertelli 1995², 47 ss. Imprescindibili gli studi di Giesey 1987a; 1987b e di Boureau 1988.

[176] Su questa nozione (monarchia regia) nel pensiero del Bodin v. Di Bello 2014, 225 ss.

[177] Giesey 1987a, in part. 223.

COPIA AUTORE

Jean Bodin lo ribadì con sorprendente decisione. Nel VI libro dell'edizione francese della sua opera, nel capitolo V intitolato "Che la monarchia regia e ben ordinata non cade sotto elezione, sorteggio o eredità alle donne, ma deriva per diritto di successione al discendente maschile più prossimo in linea paterna, all'infuori di qualsiasi divisione", egli introdusse una delle sue rare citazioni della *lex de imperio*.

Fatta menzione della decretale di Innocenzo III *Per venerabilem* (secondo la quale il Re di Francia non riconosce, dopo Dio, nessun potere superiore al suo[178]), il giurista angevino ricordò le sanzioni che avrebbero colpito chiunque, in Francia, assegnasse alla *lex regia* e, dunque, alla volontà del popolo un qualsiasi ruolo nella disciplina della successione al trono:

> È perciò che si dice che in questo Regno il Re non muore mai ed è proverbio antico, che mostra bene che il regno non fu mai elettivo, e che il re non deve il suo scettro né al papa né all'arcivescovo di Reims né al popolo, ma a Dio solo. E poiché ci fu un avvocato tra i più famosi del suo tempo, che per portare un argomento alla sua causa disse nella sua perorazione che il popolo di Francia aveva attribuito al Re il suo potere, allegando la l. 1 *de constitutionibus principum, ff.*, dove si dice che con la *lex regia*, *quae de eius imperio lata est*, *populus ei et in eum suam potestatem contulit*, il procuratore del Re subito si levò in piedi e chiese alla corte in piena udienza che quelle parole fossero cassate dall'arringa, facendo rimostranza che i Re di Francia non ebbero mai il loro potere dal popolo; la corte ordinò all'avvocato di non fare più uso di quelle parole, e poi non perorò più alcuna causa, come ciascuno ben sa a palazzo[179].

L'episodio rammentato dal Bodin – col quale si rivolge a tutti un esplicito monito politico – ribadisce, allo stesso tempo, l'istantaneità della successione nella *dignitas regia*: *le mort saisit le vif*. Questa massima[180] – è ben noto – affonda le proprie radici nella rielaborazione medievale del diritto romano e, in particolare nella *lex in suis*[181] e nella dottrina della *continuatio dominii*, nonché in C. 6.26.11.1 e nelle parole *cum et natura pater et filius eadem persona paene intelleguntur* (dal momento che, anche per natura, padre e figlio si considerano quasi la medesima *persona*)[182]. Per-

---

[178] *Infra*, nt. 191.

[179] Bodin, a c. di Isnardi Parente, Quaglioni 1997, vol. III, libro VI, 514 s.

[180] Krynen 2007, 135 ss.

[181] Paul. 2 *ad Sab.*, D. 28.2.11: *In suis heredibus evidentius apparet continuationem dominii eo rem perducere, ut nulla videatur hereditas fuisse, quasi olim hi domini essent, qui etiam vivo patre quodammodo domini existimantur. unde etiam filius familias appellatur sicut pater familias, sola nota hac adiecta, per quam distinguitur genitor ab eo qui genitus sit. itaque post mortem patris non hereditatem percipere videntur, sed magis liberam bonorum administrationem consequuntur. hac ex causa licet non sint heredes instituti, domini sunt: nec obstat, quod licet eos exheredare, quod et occidere licebat*. (Quanto agli eredi suoi [*in suis heredibus*], sembra del tutto evidente che la continuazione del dominio porti al risultato per cui non sembra esservi stata successione alcuna, come se fossero stati [già] prima proprietari [*quasi olim hi domini essent*] coloro che sono considerati in qualche modo tali [*qui* (…) *quodammodo existimantur*] anche durante la vita del padre [*etiam vivo patre*]. Da ciò deriva il fatto che si chiamano "figli di famiglia", analogamente a "padre di famiglia", aggiungendo soltanto la differenza che distingue il genitore dal generato. Pertanto, dopo la morte del padre, non si ritiene che ricevano l'eredità [*hereditatem*], quanto piuttosto la libera amministrazione dei beni. Per questa ragione, anche se non sono stati costituiti eredi, sono tuttavia i padroni. Né si può opporre a questa regola il fatto che sia consentito diseredarli, visto che era consentito anche ucciderli).

[182] A. 531 D. IV k. Aug. Constantinopoli post consulatum Lampadii et Orestis vv. cc. Cfr. Lobrano 1984.

tanto la *lex regia* – in quanto fondamento, al più, della monarchia elettiva – non riesce a convivere con il principio della trasmissione dinastica del potere.

A giudizio del Bodin, il principato costituì una aristocrazia o una democrazia con un "capo che p<oteva> comandare". "Infatti" – scrive il giurista angevino – "a voler essere precisi, la parola *princeps* non significa altro che primo"[183]. Definizione giuridico-costituzionale che si riconnette anch'essa, non a caso, con una delle rare menzioni della *lex regia* nei *Livres de la Republique*. Perfino Augusto – non già il solo Pompeo – sarebbe stato unicamente un magistrato. Egli, dopo Azio, dal senato fu sciolto dall'obbligo di osservare le leggi. Ma scrive Bodin:

> non era che un magistrato in capo dello Stato, e non un principe sovrano. Più tardi l'imperatore Vespasiano fu pure esentato dall'obbedienza alle leggi, con un'espressa legge del popolo che il giureconsulto chiama legge regia; tuttavia a me non pare molto verosimile che il popolo, che già da tanto tempo aveva perduto il suo potere, potesse farne dono a chi aveva più potere di lui[184].

Si percepisce, perciò, in queste formulazioni il persistere di un dubbio, che Bodin risolve individuando, nel principato di Vespasiano, una cesura e una svolta. Si comprende così anche quel che il giurista angevino ha scritto nel medesimo capitolo VIII del I libro[185], lì dove egli si chiede se, con la *lex regia*, il popolo abbia attribuito poteri supremi al *princeps*. In effetti – egli rileva – la sua superiorità riposa su una *potestas* originaria[186]. Può dirsi monarca sovrano soltanto colui al quale il potere assoluto è conferito puramente e semplicemente, senza alcun titolo di commissario, senza alcuna forma di precario. Da Vespasiano in poi il popolo romano si è davvero spogliato del potere, trasferendolo, nella sua interezza, al Principe assieme ad autorità, a prerogative, ad attribuzioni sovrane, a tutto ciò, insomma, per cui la legge "usa l'espressione" *ei et in eum omnem potestatem contulit*. Una sostanziale svalutazione della *lex regia*, dunque, che coincide, nel pensiero del giurista angevino, con la sua condanna della resistenza al tiranno, anche quando questi violi il patto concluso con i sudditi, proprio perché egli respinge la nozione stessa di un patto "originario fra popolo e sovrano"[187].

A Jean Bodin, prima d'ogni altra cosa, preme rimarcare l'incompatibilità tra esercizio della sovranità ed esercizio di un potere delegato. Ogni delegato, quantunque le sue competenze siano molto estese, è sempre limitato dalla sua specifica condizione. Per questa esclusiva ragione nessun delegato può annoverarsi tra i principi sovrani. Anche Augusto (ma è un dato che sottolinea unicamente l'edizione in latino[188]), nonostante i suoi poteri assoluti, deve essere considerato soltanto un semplice ufficiale, un luogotenente, un reggente, un custode del potere del popolo.

---

[183] Bodin 1997 [1586], libro II (vol. I) 564 s.; libro I (vol. I) 375.
[184] Bodin 1997 [1586], *u.l.c.*
[185] Bodin 1997 [1586], libro I (vol. I) 352.
[186] Rebuffa 1972, 119.
[187] V. Rebuffa 1972, 120 e, soprattutto, Beaud 1994, in part. 81 ss. V., da ultimo, Tuck 2016, 123 s.
[188] (…) *populo tamen universo* (…) *inferiorem se simulans rogationes ad populum saepissime ferebant*: Bodin 1586, 96 s.

Invero nella massima *quod principi placuit legis habet vigorem* e, di conseguenza, anche nella *lex regia*, si individuò, in età medievale (fin quasi dagli esordi della Scuola di Bologna), il fondamento della *summa potestas* imperiale. Infatti occorre sottolineare che, già al tempo della prima e della seconda dieta di Roncaglia (1154 e 1158), si riconobbero all'imperatore i medesimi poteri di cui erano stati titolari gli antichi Cesari, vale a dire l'interezza dell'*imperium* – potestà piena e circolare come il globo che la rappresenta – che coinvolgeva ovviamente anche la legge. L'imperatore, qualificato come *lex viva* o *animata*, può *dare*, *solvere*, *condere leges*. Egli dispone di un potere legislativo illimitato e la sua volontà, come ricorda la famosa formula ulpianea (*quod* […]), possiede forza di legge (D. 1.4.1.1)[189].

Questo potere – è noto – non rimase monopolio dell'imperatore. Anzi, già quindici anni prima di Roncaglia, Ruggero II di Sicilia lo aveva rivendicato[190]. Quanto al reame di Francia, nel 1202 fu il Papa stesso a riconoscere al Re, quasi a voler constatare un fatto evidente, che egli non dipendeva da nessuno: *cum rex ipse superiorem in temporalibus minime recognoscat*[191]. Era possibile, pertanto, applicare anche al Re le due massime che a Roma avevano costituito il potere normativo proprio di ogni imperatore: *princeps legibus solutus est* e *quod principi placuit legis habet vigorem*[192].

Ma il riferimento al popolo romano come detentore originario del potere legislativo, per poco che lo si prenda sul serio, attenuava sensibilmente la portata assolutista della *lex quod principi*, soprattutto qualora non si ritenga irrevocabile la delega popolare del potere legislativo all'imperatore[193].

Qui ci si scontra con un'evidente contraddizione. Da un canto, questa *lex* poneva il fondamento sul quale si svilupperanno, tra Medioevo ed età moderna, la nozione d'unità e d'uniformità dell'ordinamento, garantita dall'unicità della sua fonte, e l'idea del sovrano 'macchina' per produrre non solo decisioni ma anche norme. Dall'altro, tuttavia, essa ha giustificato contestazioni a volte radicali del potere assoluto dei Re e la rivendicazione del principio della sovranità popolare[194].

Ovviamente la prospettiva originale di Ulpiano appariva ed era molto diversa. Il giurista severiano non procedette mai – né, anche volendo, avrebbe potuto farlo – oltre la sostanziale identificazione dell'imperatore con il *populus* e viceversa: il che emerge, in primo luogo, dalla famosa *lex Barbarius*[195].

---

189 Una sintesi in Costa 1969, 192-194. Sul reimpiego di questa nozione nella prima età moderna cfr. Quaglioni 2008, 55 ss.; Quaglioni 2011, 663 ss.

190 Costa 1969, 309 ss.

191 *Per venerabilem*: v. Calasso 1957, 78 s.; Cortese 1982; Quaglioni 2004.

192 Krynen 2007, 384 ss., in part. 408 ss.; Carbasse 2003, 3-20.

193 Costa 1969, 193 s. ricorda che nel dibattito d'età medievale le divergenti interpretazioni della *lex regia* non investivano mai il piano della validità, ma l'ambito della legittimità. In altre parole, sia che si sostenesse la tesi filo-imperiale moderata (*concessit*) o quella estremista (*transtulit*), nessuno dubitava che il processo di potere valido discendesse dall'imperatore e soltanto da lui. "La inconciliabilità tra le due tesi stava semmai in una opposizione di genere: i moderati distinguevano fra validità (volontà dell'imperatore) e legittimità (il popolo come fonte dell'autorità), i radicali identificavano ormai la legittimità con la validità, tanto da considerare legittimo il processo imperiale del potere solo (o prevalentemente) perché valido".

194 Il che si spiega proprio alla luce del fatto che un'interpretazione estremista di segno opposto a quella dei filo-imperiali, avrebbe potuto individuare, nel *princeps*, un mero mandatario del *populus Romanus*: v. Costa 1969, 223 ss.

195 Marotta 2016, 55 ss. su Ulp. 38 *ad Sab*., D. 1.14.3.

COPIA AUTORE

Per altro verso (basti pensare a Cola di Rienzo [1347]) essa – più volte nel corso del tempo – poté legittimare quegli argomenti giuridico-politici che individuavano nel popolo la fonte di *imperium* e *potestas* e, di conseguenza, teorie costituzionali che attribuivano a una decisione popolare l'elezione del Principe o del Re[196].

Se la *lex quod principi* era stata, tra la fine del XVI secolo e gli inizi di quello successivo, al centro delle rivendicazioni espresse in Francia dai cosiddetti monarcomachi[197], in Inghilterra, alle soglie del XVII secolo, la sovranità popolare fu spesso, perfino con derisione, considerata una facinorosa formulazione dei Gesuiti: infatti questo 'vasto motore della sedizione' (come la definì Robert Filmer[198]) fu spesso associato con i teologi della Compagnia: il Cardinale Roberto Bellarmino[199], Francisco Suarez, Robert Parsons (o Persons)[200] (1546-1610), un coraggioso gesuita inglese.

Va sottolineato, a tal riguardo, che la dottrina della sovranità popolare proposta dai teologi morali e dai giuristi della Compagnia fu apertamente elaborata sulla base della *lex regia* romana. Francisco Suarez, per esempio, fece ricorso al Digesto in un punto cruciale del libro III del suo trattato *De Legibus ac Deo Legislatore*, ove si pose una domanda sulle origini della *potestas ferendi leges* del Principe. Egli osservò, citando Ulpiano (D. 1.4.1), che, secondo la regola legale generale, è la comunità nel suo insieme a costituire la fonte di validità del potere supremo: *potestatem in illum trastulit communitas*[201].

Questo principio costituzionale non vale esclusivamente per il popolo romano o per le sole nazioni che ne osservano il *ius*. Esso, al contrario, assume una dimensione universale, inscrivendosi nella legge di tutti i popoli[202]. Pertanto Roma e Inghilterra entrambe possiedono le loro rispettive *leges regiae*. Colpisce, in Suarez, la discussione della sovranità popolare nei termini della dottrina romana della *iurisdictio mandata*, ove il potere del popolo si configura come una *potestas delegabilis* conferibile ad altri, *suo arbitrio*, sia *simpliciter* sia *conditionaliter*[203]. Qual è la conseguenza di queste premesse? I delegati agiscono esclusivamente in forza della

---

[196] Riferisco, a tal riguardo, questo noto brano di un discorso attribuito dall'Anonimo romano (forse identificabile con il chierico romano Bartolomeo di Iacovo da Valmontone) a Cola di Rienzo (attorno al 1346-1347) a proposito della riscoperta della *tabula* che riferisce parte della cosiddetta *lex de imperio Vespasiani*: Anonimo Romano, a c. di Porta 1979, 18, 137-188: "(...) lo Senato romano concedeva la autoritate a Vespasiano imperatore (...) Vedete quanta era la mannificenzia dello Senato, ca la autoritate dava allo Imperio... li capitoli colla autoritate che lo puopolo de Roma concedeva a Vespasiano imperatore (...) tanta era la maiestate dello puopolo de Roma, che allo imperatore dava l'autoritate". V., a tal riguardo, Ferente 2016, 102 ss.

[197] Marotta 2019d, 47 ss., ove altri ragguagli.

[198] Filmer 1680, 4: "And though Sir *John Heywood, Adam Blackwood, John Barclay,* and some others have Learnedly Confuted both *Buchanan* and *Parsons,* and bravely vindicated the Right of Kings in most Points, yet all of them, when they come to the Argument drawn from the *Natural Liberty and Equality of Mankind,* do with one consent admit it for a Truth unquestionable, not so much as once denying or opposing it; whereas if they did but Confute this first erroneous Principle, the whole Fabrick of this vast Engine of *Popular Sedition* would drop down of it self".

[199] Lee 2016, 282 e nt. 43, ove altri rilievi. Ma non si dimentichi Juan de Mariana 1599.

[200] Houliston 2007, in part. 28 ss.

[201] Suarez 1613a, 120 (3.2 § 3), 123 (3.4 § 2).

[202] Suarez 1613a, 120 (3.2 § 3).

[203] Suarez 1613a, 124 (3.3 § 9), cita Bartolo che, a sua volta, aveva riferito un testo di Papiniano: 1 *quaest*., D. 1.21.1.

COPIA AUTORE

fiducia condizionata di chi li ha in origine nominati: sicché qualsiasi delegato, anche un Principe, appare passibile di rimozione o d'altra sanzione.

Queste dottrine, definite dai teologi della Compagnia, divennero, in Inghilterra, immediatamente oggetto di sospetto, in primo luogo nel contesto delle controversie sul *juramentum fidelitatis* del 1606, perché esse contestualmente proponevano due spinose questioni: la legittimità della resistenza del popolo e la sua sovranità[204]. Se era il popolo romano a investire il *princeps* mediante un trasferimento *ex lege* del proprio potere, doveva esistere, per analogia, un popolo inglese che, compiendo un atto similare, costituiva, allo stesso modo, il potere del Re di Inghilterra. La conseguenza è che esiste una *lex regia* inglese, posta a fondamento di legittimità della sua monarchia. Così facendo, sulla base di questi criteri interpretativi, i Gesuiti trasformarono la *lex regia* in una norma costituzionale universale: ciò che valeva per i Romani, doveva applicarsi anche a tutti gli altri popoli. I civilisti inglesi della prima metà del XVII secolo, benché, per principio, neghino, il più delle volte, ogni effettività, nel presente, alla *lex regia*, reimpiegarono, altrimenti, la teoria della sovranità popolare, che vi inerisce, rielaborandola e riattualizzandola nell'animato dibattito costituzionale che caratterizzò l'epoca Stuart[205]. Ci si rese conto, in effetti, che il modo più efficace per contestare la sovranità del Re non era negare ogni operatività a tale nozione, ma individuarne la fonte in un differente soggetto. Non di meno, a partire dal 1689, il più delle volte si identificò nella *lex regia* soltanto il contrassegno di quella tirannia che aveva soffocato definitivamente la libertà dei Romani. Ciò che spaventava in special modo i giureconsulti inglesi – osservò, forse ironicamente, Jean-Louis De Lolme – era la *lex quod principi placuit*, tanto da attribuire la libertà (vera o presunta che fosse) di cui godeva il loro popolo al solo fatto d'aver rigettato il *ius* romano[206] e, dunque, anche le massime intorno al potere dell'Imperatore, che accentravano la produzione del diritto nelle sue sole mani[207]. In effetti, secondo William Blackstone[208], la marca distintiva della libertà inglese risiede nella *common law*, in un diritto consuetudinario che si radica necessariamente nel consenso espresso da tutti i membri della comunità.

Altrove, sulle forme della libertà garantita dalla tradizione, prevalsero le istanze di un radicale rinnovamento delle strutture sociali. Così al modello della *lex regia* si assegnò un ruolo differente nel quadro delle riforme che caratterizzarono, in Italia, le monarchie accentratrici e, in particolare, quella borbonica nella seconda metà del XVIII secolo[209]. Lo si constata leggendo Gaetano Filangieri[210]. Questi[211], richiamando la dottrina romanistica sulla titolarità

---

[204] Suarez 1613b.

[205] Un primo quadro in Sabbadini 2016, 164 ss.; Marotta 2019d, 52 ss.

[206] De Lolme 1771, 93 s. e nt. (a) = 1814, 130 s. e nt. 1.

[207] *Quod principi placuit, legis habet vigorem, cum populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat*; *Imperator solus et conditor et interpres legis existimatur*; *sacrilegii instar est rescripto principis obviari*.

[208] Blackstone 1765, 73 s.

[209] Bourke 2016, 212 ss.

[210] In verità, già per Giambattista Vico, la monarchia imperiale – che non sorse artificialmente per effetto della favoleggiata *lex regia* inventata da Triboniano, ma per una *lex regia* naturale volta a evitare che le nazioni vadano in rovina per l'inconciliabile conflitto degli interessi privati – è una nuova forma del governo popolare. Per mantenersi al potere, è necessario che il sovrano mantenga il popolo soddisfatto ed elevi, mediante un ponderato sistema di concessioni e di privilegi, persone particolari, promuovendo, fuori dal proprio ordine, uomini di meriti straordinari e di virtù eccezionali: Vico 1744 (Nicolini 1974) II, § 1084, 571 s.

[211] Filangieri 1819, lib. III, cap. XVIII, 439.

nella volontà popolare del potere supremo e – di conseguenza – invocando l'autorità di Ulpiano e delle Pandette che rimasero formalmente in vigore nel Regno fino al 1806, sottolineò che la sovranità risiede nel popolo, ma, quanto al suo esercizio, esso non può essergli demandato. Abbrutito da secoli di oppressione il popolo, per tacita delega legittimata dalla tradizionale *lex regia*, deve necessariamente lasciarlo al Re.

Nel Settecento sono, quindi, due i modelli che si profilano all'orizzonte: da un canto quello definito, per convenzione, inglese che sembra riconnettersi alla libertà radicata prevalentemente nelle tradizioni e nelle consuetudini; dall'altro quello dominante nel continente europeo che invece assegna alla sovranità, sia essa esercitata da un delegato – il monarca – o direttamente dal popolo nelle varie forme possibili, il compito di istituire una comunità di liberi.

5. Il § 1 di questo F. propone un elenco dei differenti tipi di costituzioni imperiali che appare senza dubbio più esaustivo di quelli definiti dai giuristi delle generazioni precedenti[212]. Inoltre Ulpiano – diversamente da Pomponio, per il quale il *ius* creato dal *princeps,* approvato preventivamente dal *populus,* tiene luogo di legge, e da Gaio, che individua la nozione di vicarietà della *constitutio principis* rispetto alla legge[213] – si spinge a sostenere la perfetta identità (*quodcumque igitur imperator ... statuit ... vel decrevit ... vel ... interlocutus est vel ... praecepit, legem esse constat*) di *lex* e di *constitutio*.

Nel suo elenco di tipi di *constitutiones*, Ulpiano distingue fra *epistulae* e *subscriptiones* (… *per epistulam et subscriptionem statuit* …). Si tratta, in entrambi i casi, di risposte scritte a quesiti formulati e proposti anch'essi per iscritto[214]. Come è noto, le specifiche competenze dei due segretariati *ab epistulis* e *a libellis* non erano determinate da un criterio funzionale, ma dalla specifica forma diplomatica con la quale si rendeva nota o si comunicava ciascuna decisione normativa. Gli *ab epistulis* si occupavano della confezione delle *epistulae*, per rispondere, così, alle richieste dei governatori, dei funzionari degli apparati amministrativi, delle città o delle comunità provinciali e, da ultimo, perfino di qualche privato di rango senatorio o equestre[215]. Gli *a libellis*, invece, si prendevano cura delle suppliche proposte mediante *libelli*, redigendo la pronuncia imperiale in calce a ciascuna petizione (*subscriptiones*). Se i primi, sovente, furono scelti tra quanti spiccavano per le proprie doti letterarie (come nel caso ben noto di Svetonio[216]), i secondi, benché non sempre identificabili con giuristi di primo o anche di secondo piano, avrebbero dovuto, almeno in linea di principio, sapersi orientare nel campo del diritto. Ma, in fondo, ciò che più contava, nella gran parte dei casi, non era la propria specifica competenza, quanto, piuttosto, il proprio ruolo accanto all'imperatore e il vincolo personale della *fides*. Così, per esempio, si conoscono carriere che, a un primo sguardo, sconcertano: Licinius Rufinus[217] fu – com'è noto – dapprima *ab epistulis Graecis* e, in seguito, *a libellis*.

---

[212] Gai. *inst*. 1.5: *Constitutio principis est, quod imperator decreto uel edicto uel epistula constituit. nec umquam dubitatum est, quin id legis uicem optineat, cum ipse imperator per legem imperium accipiat*. (*Supra*, nt. 108).

[213] V. Ulp. 1 *inst.*, D. 1.4.1pr.; cfr. Pomp. *l.s. ench.*, D. 1.2.2.11 e 12; Gai. *inst*. 1.5.

[214] Sufficiente, a tal riguardo, rinviare a Coriat 1997, 72 ss. Fondamentale Nörr 1981, 1 ss.

[215] Come si evince, a tacer d'altro, da alcune lettere di Traiano ricordate tra le prime del decimo libro dell'epistolario di Plinio il Giovane: v. Marotta 2020d, 633.

[216] Pflaum 1960a, nr. 96, 219 ss.

[217] Millar 1999, 90 ss.; Nasti 2005, 263 ss.; Carboni 2017, 209 ss., in part. 211.

I *decreta* (*vel cognoscens decrevit*) rappresentano la manifestazione del potere giudiziario del *princeps*, che si esercita nel quadro della procedura *extra ordinem*. Si tratta dunque dei giudicati emanati dall'imperatore in occasione dei processi portati alla sua attenzione in prima istanza o in appello. Dal punto di vista formale si caratterizzano proprio perché si può parlare di *decretum* in senso proprio soltanto quando il principe dirime una controversia giudiziaria nel proprio *tribunal* coadiuvato dal *consilium*[218].

Diversamente dal normale *decretum*, l'*interlocutio de plano* (*vel de plano interlocutus est*) è la decisione assunta non a seguito di un vero processo (*pro tribunali*), ma al di fuori del tribunale imperiale e in assenza di un'istruzione (*cognitio*) preliminare al giudizio[219]. Due costituzioni di Caracalla potrebbero essere identificate con questo tipo. La prima è ricordata in C. 9.51.1: nel corso della *salutatio*, che ha preceduto, in questo caso, una riunione del *consilium*, l'imperatore fu interpellato da un condannato alla *deportatio in insulam*, sanzione irrogatagli da un *legatus Augusti pro praetore*. Senza consultare i membri del proprio *consilium*, Caracalla accordò al supplice il beneficio richiestogli, ossia la *restitutio in integrum*. La seconda è tramandata in Ulp. 2 *de cens*., D. 1.9.12pr.[220]: Caracalla concesse a sua cugina materna, Giulia Avita Mamaea, il privilegio di conservare il proprio statuto di *clarissima femina* di rango consolare, sebbene ella si fosse risposata con il cavaliere Gessius Marcianus (HA. *Hel*. 5.3).

Gli editti[221] (*vel edicto praecepit*), secondo la manualistica, sono prescrizioni d'ordine generale assunte per iniziativa dell'imperatore e applicabili, almeno in linea di principio, in tutto l'Impero. Quest'ultima, tuttavia, è solo una definizione di massima, dal momento che esistono editti che si applicano soltanto a un determinato territorio o a un determinato gruppo di persone[222].

6. Ulpiano (§ 2) si riferisce ai provvedimenti normativi imperiali che riguardano specifici soggetti personalmente individuati. Il testo, pertanto, parrebbe considerare soltanto quelle decisioni che accordano privilegi ed esenzioni con carattere di premio o concedono deroghe in momenti di particolare bisogno o comminano sanzioni (*poenae*) che vanno irrogate esclusivamente a certi individui e non ad altri[223]. Il rilievo ulpianeo va correttamente inteso, senza presumere che egli volesse, smentendosi in modo plateale dopo poche linee, negare valore normativo ai *decreta* o ai *rescripta*. Il giurista, invero, propone un punto di vista, più volte ribadito anche e soprattutto in età tardoantica, in ragione del quale, quando una decisione normativa deroga le regole vigenti, occorre preliminarmente stabilire se l'imperatore intendeva o meno concedere un privilegio o un beneficio. In tal caso – come osserva Ulpiano – il principio fissato dalla *constitutio ad exemplum non trah<itur>*. La portata normativa di *edicta*,

---

[218] Coriat 1997, 94 ss.

[219] Coriat 1997, 98 ss.; Coriat 2014, 180 s., a proposito di Phil. *v.s*. 2.27 (616); Nörr 1983, 519-543; Moreno Resano 2008, 461-490, ove altra bibl.

[220] *Infra*, p. 285 ss.

[221] Coriat 1997, 73.

[222] Come nel caso, per esempio, di *AÉ* 1948, 109, che concerne un editto di Caracalla del 216 che concesse ai Mauretani della Tingitana una remissione dal pagamento delle imposte.

[223] Cannata 2014, 267.

rescripta[224] e *decreta* è dunque, almeno virtualmente, sempre la stessa. Accanto a *rescripta* che concedevano benefici a un determinato soggetto, si annoverano *edicta* che riguardano un'unica comunità o, a volte, un ristrettissimo numero di persone[225].

F. 10 – I. 1.2.7-9 (cfr. L. 1889.II, 928 nt. 1)
Dopo lo snodo molto delicato rappresentato dagli atti normativi del principe, Ulpiano riprendeva il filo della sua classificazione, arrivando alle ultime due parti del *ius scriptum* precedentemente indicate: la quinta e la sesta nel suo elenco come in quello di Gaio che, abbiamo detto, lo riferiva però al *ius civile* nel suo insieme. E di nuovo la nostra fonte tornano a essere le *Istituzioni* giustinianee, secondo la giusta proposta di Lenel (v. *supra*, p. 111 s. e 212 ss.).

Sono ricordati così gli editti dei pretori, cui vengono collegati anche quelli degli edili curuli, intesi come una *portio* della stessa sfera normativa: una scelta seguita da Ulpiano anche nei libri *ad edictum*[226]. Nella delucidazione di questa parte tuttavia il giurista sembra scostarsi dal testo gaiano, per richiamare piuttosto Papiniano, che definendo (come abbiamo visto) il *ius praetorium* accanto al *ius civile*, nel secondo dei suoi libri *definitionum*, evocava l'*honos* del magistrato su cui si fondava l'editto (da cui *ius honorarium*)[227]. Ma mentre Papiniano considerava il diritto fondato sull'editto come una sfera normativa autonoma, distinta dal *ius civile*, riprendendo una formula usata già da Cicerone, Ulpiano invece lo integrava all'interno di quest'ultimo, dando al *ius civile* un raggio più ampio, comprensivo dell'intero *ius civitatis*, di tutto il diritto cioè che storicamente poteva farsi risalire all'organizzazione della *civitas Romana*[228].

A questo punto, Ulpiano doveva passare a occuparsi dell'ultima sezione del suo elenco: quella in cui era spiegato cosa fossero i responsi dei giuristi. Ma noi non abbiamo la sua scrittura, perché per questo tratto le *Istituzioni* giustinianee riproducono il dettato dei *commentarii*: da *responsa prudentium* fino a *iura condere*[229]. Quale fosse in proposito l'idea di Gaio è abbastanza chiaro. I giuristi possono creare diritto nella misura in cui è stato loro "per-

---

[224] Rispetto ai quali il rischio di emanare decisioni confliggenti con la cosiddetta *ratio iuris* e con la coerenza dell'ordine giuridico era incombente, come paventava, rispetto all'intera *Reskriptenpraxis*, il biografo dell'*Historia Augusta* alla fine del secolo IV: HA. *Macr*. 13.1 *Fuit in [ue]iure non incallidus, adeo ut statuisset omnia rescripta veterum principum tollere, ut iure, non rescriptis ageretur, nefas esse dicens leges videri Commodi et Caracalli et hominium inperitorum voluntates, cum Traianus numquam libellis responderit, ne ad alias causas facta praeferrentur, quae ad gratiam composita videre<n>tur*. (In materia di diritto era un discreto intenditore, tanto che aveva stabilito di abolire tutti i rescritti degli imperatori precedenti, affinché le decisioni venissero prese in base al diritto, non ai rescritti, affermando che era un'empietà che fossero considerati alla stregua di leggi i capricci di un Commodo, di un Caracalla, e di altre persone giuridicamente sprovvedute, mentre Traiano non aveva mai dato risposta alle petizioni, onde non potessero essere invocate come precedenti per altre cause disposizioni che apparivano essere state emesse in via di favore personale).

[225] Pensiamo ai benefici che si concedevano, talvolta, ai veterani delle coorti urbaniciane e, in particolare, delle coorti pretorie: cfr. *AÉ* 2012, 1082: cfr. *AÉ* 2013, 2182, *AÉ* 2013, 2184, copie di un editto adrianeo del 119.

[226] In quest'opera, gli ultimi due libri, LXXXII-LXXXIII, sono appunto dedicati all'esame dell'editto degli edili curuli: Lenel 1889.II, 884-898.

[227] V. *supra*, nt .92: (D. 1.1.7): *quod* [*ius praetorium*] *et honorarium dicitur ad honorem <ab honore?> praetorum sic nominatum*.

[228] Cic. *Verr.* 2.1.14: *Postea quam ius praetorium constitutum est* … Ma Cicerone stesso nel già ricordato *top.* 5.28 (*supra*, nt. 102) inserisce gli editti dei magistrati all'interno del *ius civile*, come poi avrebbero fatto Gaio e Ulpiano: ci troviamo evidentemente di fronte a una tradizione non univoca.

[229] *inst. Iust.* 1.2.8 = Gai. *inst.* 1.7: *Responsa prudentium sunt sententiae et opiniones eorum, quibus permissum est* [*erat*, nel testo giustinianeo] *iura condere*.

messo". Il verbo ricorre anche altrove nell'opera gaiana, e il suo uso evoca sempre il potere che autorizza la concessione: che, appunto, "permette"[230]. E dunque, nient'altro se non la figura del principe che, attraverso il conferimento del *ius publice respondendi*, consentiva ai responsi in forma di *sententiae* di avere forza vincolante per i giudici[231]. Anche la giurisprudenza risultava così, nella luce di questa costruzione, come ormai del tutto serrata nelle maglie dell'autorità imperiale: una scienza giuridica certo ancora viva e attiva, ma la cui funzione più importante non poteva che svolgersi all'ombra del potere del principe.

Questa interpretazione del ruolo dei giuristi non era tuttavia, nell'età di Gaio, del tutto incontrastata. Noi possiamo supporre, credo con buon fondamento, che Pomponio, per esempio, non la condividesse, sia pure con la necessaria prudenza, e che coltivasse invece l'immagine di un sapere giuridico ancora autonomo, senza del quale sarebbe stata impossibile la stessa vita quotidiana del diritto, come scrive letteralmente nell'*enchiridion*[232].

E Ulpiano? Se si pensa, come riteneva Krüger e come noi stessi abbiamo giudicato fondato, che anche in *inst. Iust.* 1.2.8 fossero trascritte sue parole, non possiamo farle cominciare prima di *qui iurisconsulti* (la frase immediatamente precedente mi sembra solo una cucitura dei redattori giustinianei)[233]: e dunque l'originario discorso ulpianeo circa il valore normativo dei pareri dei giuristi ci rimane sconosciuto. E tuttavia, un motivo ci sarà pure stato se proprio in questo tratto i commissari bizantini hanno smesso di trascrivere da Ulpiano, e hanno preferito la spiegazione di Gaio. E l'ipotesi che qui l'autore severiano sia stato abbandonato perché il suo ragionamento suonava su questo punto meno familiare ai compilatori imperiali di quello di Gaio, e che invece vi fosse contenuta una qualche affermazione circa l'autonomo fondamento del lavoro dei giuristi, stridente rispetto alla cultura bizantina – una sottolineatura, forse, dell'*auctoritas* giurisprudenziale (*sententiae et opiniones eam auctoritatem tenebant*: quella stessa di cui aveva appena detto a proposito degli editti dei pretori) fuori luogo per gli occhi dei redattori giustinianei – è una possibilità che mi sembra tutt'altro che da escludersi.

Con la delucidazione dei *responsa prudentium* Ulpiano aveva comunque completato l'elenco (e il commento) delle parti che componevano il *ius scriptum*. Poteva così passare all'altro segmento in cui aveva ripartito il *ius civile*: il diritto non scritto. E lo fa in modo abbastanza rapido, ribadendo una dottrina diffusa nel pensiero giuridico severiano[234], cui presta tuttavia una costruzione (e un'immagine) che possiamo supporre nuova in questo ambito: quella dell'*imitatio legis*[235].

---

[230] V., per es., *inst.* 1. 23; 1.38; 1.68; 2.112.

[231] Schiavone 2020b, 315 ss.

[232] D. 1.2.2.13: *quod constare non potest ius, nisi sit aliquis iuris peritus, per quem possit cottidie in melius produci* (preferisco leggere così piuttosto che *in medium perduci*: Schiavone 2017²a, 33, 370, 449, 538; anche Bretone 1982², 239 s. e nt. 17 [sia pure con qualche dubbio], e Nörr 1976, 552 e nt. 247 = Nörr 2002, 210 nt. 255 = Nörr 2003.II, 1040, 247: la scelta mi sembra perfettamente in linea, dal punto di vista dei contenuti e dello stile, con il discorso di Pomponio; l'altra mi appare francamente un po' bizzarra). Diversamente Mantovani 2012, 397 nt.156.

[233] V. *supra*, p. 112. La frase di cui sto dicendo è quella che lega la trascrizione da Gaio a quella (nuovamente) da Ulpiano: *nam antiquitus … datum est*.

[234] Riferimenti in Bove 1971, 135 ss.

[235] Si confronti l'immagine ulpianea con quanto riferisce Callistrato, 1 *quaest.*, D. 1.3.38: *Nam imperator noster Severus rescripsit in ambiguitatibus quae ex legibus proficiscuntur consuetudinem aut rerum perpetuo similiter iudicatarum auctoritatem vim legis optinere debere*: sul testo Puliatti 2020, 211 ss.

COPIA AUTORE

F. 11 – D. 1.6.4 (L. 1917)

Possiamo ritenere – e questa era anche, in buona sostanza, l'opinione di Lenel – che completato il colpo d'occhio sull'insieme del *ius* e sulle sue classificazioni, Ulpiano si concentrasse da allora in poi sull'esposizione del *ius civile*, e seguisse almeno in parte, nell'ordinare la sua materia, lo schema adottato da Gaio che distingueva tra *personae*, *res* e *actiones*; e che quindi cominciasse dalle *personae*[236].

Come al solito nelle *Istituzioni*, il giurista procede per scomposizioni e definizioni. Qui il punto di partenza è dato dall'insieme dei cittadini romani (*Nam civium Romanorum …*), distinto in base al posto occupato da ciascuno nella struttura della famiglia: il cuore della società romana lungo il corso di una storia millenaria, dalla prima arcaicità al mondo tardo antico. Una durata nella quale alcuni tratti essenziali, costitutivi dei rapporti romani di parentela, finirono sempre con il conservarsi, pur subendo molte trasformazioni e adattamenti in seguito a pressioni sia sociali, sia culturali: la patrilinearità, la patriarcalità, il carattere sostanzialmente potestativo (*iure proprio familiam dicimus plures personas quae sunt sub unius potestate*, scrive proprio Ulpiano nel quarantaseiesimo libro *ad edictum*[237], e a noi suona come una frase terribile: è la subordinazione completa dei suoi componenti che rende tale una famiglia).

La conservazione di queste costanti non deve farci dimenticare tuttavia che su molti aspetti dell'organizzazione domestica romana è tuttora aperto un intenso dibattito fra storiografia e antropologia, soprattutto per quanto riguarda il ruolo ricoperto della donna, nei diversi contesti storici[238]. Ma è una discussione, per quanto appassionante, nella quale ora sarebbe fuor di luogo entrare, e che va molto al di là della ricostruzione del pensiero di Ulpiano, che nel nostro caso in particolare si limita a poche ed essenziali indicazioni.

Nel testo che stiamo esaminando, la famiglia viene assunta come punto di riferimento per una serie di distinzioni fra i cittadini: che possono essere padri e madri di famiglia, figli e figlie di famiglia. I padri di famiglia – dice Ulpiano – sono pienamente padroni di sé (*qui sunt suae potestatis*), ed esercitano il loro potere – la loro *potestas* (che era in via di principio illimitata, fino al potere di infliggere la morte)[239] – sui figli e sulle figlie (*quae sunt in aliena potestate*, perché *qui ex me et uxore mea nascitur, in mea potestate est*), e sui loro discendenti (*qui ex filio meo … id est nepos meus et neptis … et pronepos et proneptis et deinceps ceteri*).

Ulpiano fa però anche un'ulteriore osservazione. Quando, all'inizio del suo discorso, accenna alla condizione del *pater familias* come di *qui (est) suae potestatis*, aggiunge: *simili modo matres familiarum* – "analogamente le madri di famiglia". Lenel ha escluso che queste parole potessero essere del giurista severiano, ipotizzando una corruzione del testo perché in contraddizione con quanto Ulpiano stesso avrebbe affermato in un passo riportato subito dopo nella *Palingenesi*[240]. Ma si tratta di una lettura inaccettabile.

---

[236] Lenel 1889.II, 928: dopo quella *de iure civili*, la prima rubrica ipotizzata da Lenel è *de his qui sui vel alieni iuris sunt*.

[237] Mentre sta definendo i significati della parola *familia* (*familiae appellatio*, come scrive) in D. 50.16.195pr-2: Bonfante 1963 [1925], 7.

[238] Per un primo sguardo, Cantarella in Schiavone 2010², 188 ss. Memorabile il sintetico giudizio di Papiniano, 31 *quaest.* D. 1.5.9, che ricapitola un'intera epoca: *In multis iuris nostri articulis deterior est condicio feminarum quam masculorum*. Si v. anche, in generale, Peppe 2016.

[239] Da vedere Thomas 2017 (= 2021), 47 ss., 95 ss., 165 ss.

[240] Lenel 1889.II, 928 e nt. 5.

COPIA AUTORE

In realtà, il pensiero di Ulpiano è perfettamente coerente, senza dover supporre alcuna alterazione testuale. Il giurista voleva solo sottolineare che, nei matrimoni abitualmente contratti al suo tempo (tutta la sua analisi è riferita al presente), la donna era comunque al di fuori della *potestas* del marito *sui iuris*[241]. E in ogni caso, non era questo che incideva sulla condizione di *mater familias*, perché, come Ulpiano stesso scriveva nel cinquantanovesimo libro *ad edictum*, *'Matrem familias' accipere debemus eam, quae non inhoneste vixit* (…) *nam neque nuptiae neque natales faciunt matrem familias, sed boni mores* – "dobbiamo intendere per *mater familias* colei che non visse in modo disonorevole: infatti non sono le nozze né la nascita che fanno una *mater familias*, ma i costumi irreprensibili"[242].

Quell'"analogamente" (*simili modo*), che probabilmente aveva turbato Lenel, non voleva fissare alcuna simmetria tra la posizione (e funzione) del *pater*, e quella della *mater* all'interno della famiglia, ma solo enfatizzare, accostandolo in qualche modo a quello del maschio, un ruolo parentale e sociale che stava alla donna stessa riempire di contenuti e rendere prestigioso attraverso l'esempio quotidiano della propria condotta. Una punta di moralismo, si potrebbe dire (un atteggiamento che non dispiaceva a Ulpiano), e anche la realistica presa d'atto dell'influenza determinante esercitata ormai da alcune presenze femminili anche nelle più importanti famiglie dell'impero: quelli di Giulia Domna e di Giulia Mamea, dopotutto, erano volti ben presenti al suo sguardo[243].

E d'altra parte, Ulpiano sapeva benissimo che questa specie di proiezione in avanti del ruolo della donna – con l'immagine, che egli velocemente abbozza, di una figura sottratta, pur nel matrimonio, a ogni *potestas*, e simile al marito per prestigio e ascendente – non intaccava in nessun modo l'asimmetria strutturale, e riflessa puntualmente dal *ius*, della famiglia romana: la donna *sui iuris* e senza marito rimaneva *familiae suae et caput et finis* – principio e fine della sua famiglia, come il giurista ancora scriveva nel quarantaseiesimo *ad edictum*[244]: era cioè priva di ogni *potestas*; ed era la *potestas*, come abbiamo appena visto, e nient'altro, che costituiva per Ulpiano l'autentica (*iure proprio*) famiglia. Un potere che restava comunque tutto concentrato nelle mani del *pater*, e di lui soltanto: *pater autem familias appellatur, qui in domo dominium habet*, come ancora scriveva poco prima della frase appena citata[245]: su questo, almeno stando al diritto, non poteva esserci dubbio alcuno.

F. 12 – D. 49.15.24 (L. 1911)

Nel corso della sua esposizione del diritto delle persone[246], nel quadro (come abbiamo ipotizzato: v. p. 240) della discussione dei casi in cui si sospendeva la *patria potestas*, Ulpiano doveva occuparsi del *ius postliminii*: un dispositivo giuridico risalente all'età repubblicana – sul quale si era già esercitato il pensiero di Quinto Mucio, Elio Gallo e Antistio La-

[241] Albanese 1979, 212 ss.

[242] D. 50.16.46.1: si v. Fiori 1993-4, 455 ss.

[243] V. *supra*, p. 3 ss., 55.

[244] D. 50.16.195.5.

[245] D. 50.16.195.2.

[246] Non possiamo dire quanto estesa. L'idea di Lenel 1889.II, 928-30, come si vede dalla successione delle rubriche, doveva essere che occupasse l'intero primo libro: un'ipotesi che credo accettabile.

beone[247] – secondo il quale se un cittadino romano cadeva prigioniero in mani nemiche, nel caso in cui fosse riuscito a tornare in patria, riacquistava la piena titolarità di tutti i suoi diritti, come se non l'avesse mai perduta, come se cioè il tempo della sua cattura non fosse esistito: perché anche questo era nel potere del *ius*: di alterare o annullare il tempo[248]. Ma questa regola – spiegava adesso Ulpiano – scattava solo se si fosse stati prigionieri di nemici (*hostes*) del popolo romano, di genti cioè con le quali era in atto un formale stato di guerra – definizione già enunciata da Pomponio, forse rielaborando Quinto Mucio[249] – come poteva essere il caso dei Germani o dei Parti (esempi scelti non senza ragione in quegli anni, anche se il riferimento ai Germani potrebbe creare qualche problema[250]), di cui perciò il cittadino catturato sarebbe potuto diventare legittimamente (sia pure provvisoriamente) schiavo.

Altrimenti, se si fosse stati catturati da altri gruppi ostili, questi (scriveva sempre Ulpiano) non potendo essere considerati formalmente nemici – *hostes* – del popolo romano, ma solo predoni che combattevano in un conflitto non riconosciuto[251], chi cadeva nelle loro mani non poteva mai diventare loro schiavo, e perciò per lui non era necessario ricorrere al postliminio: dottrina condivisa da Paolo nel sedicesimo libro *ad Sabinum*[252].

Nella distinzione tra *hostes* e *latrones*, che regge l'intero discorso[253], è evidente lo sforzo del giurista di circoscrivere la possibilità della riduzione come schiavo del cittadino romano solo all'esistenza di un formale stato di guerra tra popoli (Ulpiano naturalmente qui non dice "tra Stati", ma c'è nel testo qualcosa che definirei un altro presagio di statualità) – e dunque a una condizione rientrante nel *ius gentium*, ordine giuridico cui, come abbiamo visto (*supra*, p. 207 ss.), risaliva secondo Ulpiano l'esistenza stessa della schiavitù. In tutti gli altri casi, l'irregolarità non formalizzata del conflitto (noi diremmo: la sua asimmetria) portava evidentemente a considerare la prigionia come un semplice dato di fatto, senza conseguenze giuridiche sullo *status*

---

[247] Quinto Mucio: come si ricava da Pomp. 37 *ad Q. Muc.*, D. 49. 15. 5pr.-3 e D. 50.7.18 (su cui Ferrary, Schiavone, Stolfi 2018, 154 ss., e Stolfi 2018, 342 ss.), e da Cic. *top*. 8.37 (su cui Stolfi 2018, 336 ss.). Elio Gallo: da Fest. 244L. = Bremer 1896, I, 248 (su cui Cursi 1996, 13 ss., 85 ss., 329 s. e Barbati 2014, 599 ss.); per quanto riguarda la sua datazione, non la sposterei più avanti degli inizi del primo secolo: Bretone 1982², 264 s. nt.24. Antistio Labeone: da Lab. 4 *pith. a Paul. epit.*, D. 49.15.28 (su cui Cursi 1996, 259 ss.). Si tenga poi anche presente la ricerca, ancora per molti versi valida, di Amirante 1950; e più di recente i lavori di Maffi 1992, Sanna 2001, D'Amati 2004, e in particolare Barbati 2014, 587 ss.

[248] Thomas 2011, 133 ss. e 187 ss. Anche Bianchi 1997, 205 ss.

[249] Pomp. 2 *ad Q. Muc.*, D. 50.16.118 (su cui Stolfi 2018, 344 nt. 819, e prima Cursi 1996, 137).

[250] Perché esso presuppone che Ulpiano riconoscesse ai Germani un'organizzazione politica tale da poter essere, almeno formalmente, messa sullo stesso piano di quella romana (Cursi 1996, 140 s. e nt. 51; nessun dubbio invece per i Parti: Gabba 1991, 433 ss.). Ma quando il giurista scriveva, il problema delle frontiere nord-orientali dell'impero e delle popolazioni stanziate oltre i confini era sentito con allarme (Giua Carmassi 1991, 307 ss.; Whittaker 1994, 1 ss., 10 ss., 229 ss. e, da ultimo, Roberto 2018, 183 ss, 209 ss.) e i Germani – almeno da Tacito in poi – erano guardati con un'attenzione che si rivolgeva non solo alle loro attitudini militari (e predatorie), ma all'insieme dei costumi e delle strutture politiche (autentiche antropologia ed etnografia imperiali: *reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt*, leggiamo in Tac. *Germ.* 7.1: e questa è già l'idealizzazione di un modello di governo). Non c'è da stupirsi, quindi, della valutazione ulpianea.

[251] Giuffré 1981, 214 ss.

[252] D. 49.15.19.2: *A piratis aut latronibus capti liberi permanent* (ma tutto il lungo brano trascritto in 49.15.19 è una *summa* del pensiero paolino in tema di *postliminium*).

[253] Si v. anche Ortu 2010, 1 ss.

COPIA AUTORE

libertatis di chi la subiva. Una soluzione che da un lato accentuava la formalizzazione dello stato di guerra (del *bellum iustum*)[254] tra entità politiche riconoscibili, connettendogli particolari e importanti effetti giuridici, in una sorta di aurorale diritto pubblico internazionale; e dall'altro limitava i fatti costitutivi della schiavitù all'esistenza di una situazione che rientrasse in qualche modo all'interno delle previsioni di un ordine giuridico (il *ius gentium*, appunto) che la giustificava e la regolava, e che si voleva universalmente condiviso. Anche nei dettagli, affiorava la trama sottile ma tenace delle geometrie sistematrici di Ulpiano.

F. 13 – Boeth. *in top*. 3.4 (L. 1918)

Nel corso dell'esposizione del *ius* riguardante le persone, Ulpiano trattò sicuramente delle forme tradizionali del matrimonio romano (di cui forse dava anche una definizione)[255]. Ne siamo informati da Severino Boezio – il letterato, filosofo e uomo politico degli inizi del sesto secolo, messo a morte da Teodorico – in un passo ricavato dal suo commento ai *Topica* di Cicerone.

In realtà, le informazioni che possiamo ricavare da questo testo sono assai poche. Boezio stava parlando delle distinzioni fra *uxores*, fra le mogli[256], e dopo aver ricordato i tre modi più antichi di contrarre matrimonio – *usus*, *farreatio*, *coemptio* – si fermava in particolare a descrivere la cerimonia che caratterizzava l'ultimo di essi, con l'incrocio delle dichiarazioni di volontà degli sposi, e spiegava che solo questa *solemnitas* consente alla moglie di prendere il nome di *materfamilias*, aggiungendo infine che Ulpiano nei suoi *instituta* (così egli chiama le *institutiones*) aveva a sua volta riferito questo rituale.

È certamente possibile che il filosofo leggesse di prima mano le *Istituzioni* del giurista severiano che non manca di citare – si trattava, dopo tutto, di un'opera importante e fortunata (v. *supra*, p. 104) – di cui possiamo presumere circolassero copie ancora nell'Italia del tempo. Ed è altrettanto verosimile che tutto il passo che abbiamo trascritto – seguendo la proposta di Lenel – riprendesse più o meno da vicino l'esposizione che Boezio aveva trovato in Ulpiano.

Ma oltre non possiamo andare. E in particolare, non possiamo attribuire con sicurezza nemmeno una parola del racconto di Boezio direttamente alla scrittura di Ulpiano (né il filosofo, del resto, ce lo lascia pensare), anche se l'ipotesi che la descrizione della *coemptio* fatta dal giurista – la cui struttura riprendeva da vicino quella degli antichi *sponsalia*, come descritti da Servio[257] – non fosse lontana da quella che leggiamo nel commento ai *Topica* mi sembra del tutto ragionevole.

E soprattutto, come abbiamo già accennato (v. *supra*, p. 240 s. e anche 114), non possiamo dedurre dalle parole di Boezio – come invece fa Lenel – l'espunzione della frase di Ulpiano a proposito della *materfamilias*, riportata in F. 11. Boezio si limita a dire che delle tre forme di

---

[254] Espressione che troviamo, nel significato che diciamo, già in Cic. *de off.* 1.11.36: *Ac belli quidem aequitas sanctissime fetiali populi Romani iure perscripta est. Ex quo intellegi potest nullum bellum esse iustum, nisi quod aut rebus repetitis geratur aut denuntiatum ante sit et indictum.*

[255] È possibile infatti che la definizione che leggiamo in *inst. Iust.* 1.9.1: *Nuptiae autem sive matrimonium est viri et mulieris coniunctio, individuam consuetudinem vitae continens* abbia un'origine ulpianea.

[256] Tra le *species uxoris*, come scrive *in Cic. top.* 2, [Baiter- Orelli].

[257] In una sua monografia *de dotibus*, come apprendiamo da Gell. *noct. Att.* 4.3.2 e 4.4.1-2: Schiavone 2017², 257.

matrimonio ricordate, solo quella conclusa attraverso una *coemptio* consentiva alla moglie di essere definita come una *materfamilias*. Nulla di meno e nulla di più. È immaginabile che questo fosse anche pensiero ulpianeo? Possibile: ma l'eventuale attribuzione (comunque solo congetturale) non cambia lo stato dei fatti. E cioè, che Ulpiano riteneva: *a)* che la qualifica di *materfamilias* fosse ormai, al suo tempo, legata non al modo con cui si erano concluse le nozze, ma alla condotta morale della donna; *b)* che nelle forme tradizionali (e desuete) di contrarre matrimonio, solo la *coemptio* poteva consentire alla donna di essere definita madre di famiglia; *c)* che con le forme matrimoniali in uso al proprio tempo la donna rimaneva comunque sottratta alla *potestas* del marito *sui iuris*, e quindi *suae potestatis* (ma non a quella del suocero, se il marito fosse stato ancora *filius familias*).

Quanto a quel *loco filiae* con cui si chiude la testimonianza di Boezio, niente ci impedisce di credere (anzi: tutto lo fa pensare) che siamo di fronte a una chiosa attribuibile non a Ulpiano, ma unicamente a Boezio stesso, che comunque si riferiva al solo matrimonio mediante *coemptio*[258].

In via di principio i testi – e in particolare quelli giuridici – vanno innanzitutto spiegati nello stato in cui si trovano; e solo quando ciò è impossibile – e questo non è il nostro caso – bisogna accettare la possibilità di un'alterazione.

F. 14 – D. 24.3.28 (L. 1919)

Dopo aver esaminato la condizione delle persone – a proposito della quale si era anche occupato del matrimonio – Ulpiano, secondo la ricostruzione di Lenel da noi accolta, doveva trattare della dote (seguendo un ordine che ricorreva anche nel *liber singularis regularum*[259] – siamo verosimilmente nella parte finale del primo libro delle *institutiones*); e, in tale ambito, affrontava il tema della sua restituzione da parte del marito, una volta che il vincolo matrimoniale non fosse più esistito: un meccanismo delicato, con complesse implicazioni sociali e giuridiche, il cui regime si articolava attraverso una casistica molto analizzata dalla giurisprudenza[260].

In particolare Ulpiano si occupava della situazione del marito convenuto in giudizio dalla moglie, che poteva godere del cd. *beneficium competentiae*, della condanna, cioè, entro *id quod (reus) facere potest*, come recitava letteralmente la clausola che si aggiungeva alla *condemnatio* nel processo formulare – nei limiti, cioè, delle sue possibilità patrimoniali[261]. A determinare esattamente questi confini sono dedicate le due osservazioni ulpianee: bisogna tener conto dei crediti del marito nei confronti della moglie (se avesse sostenuto spese per lei, o su suo mandato) nel caso in cui ci fosse già effettivamente stata una diminuzione patrimoniale. Se invece il decremento non fosse ancora avvenuto, come nell'ipotesi di un obbligo assunto (per la moglie) sotto condizione, quanto gli sarebbe dovuto non può considerarsi ancora far parte del suo patrimonio ai fini dell'ammontare della condanna.

---

[258] In questo senso mi sembra vada anche Fiori 1993-4, 462 s.

[259] Lenel 1889.II, 928 nt. 7; Ulp. 5.1-6.1 [*FIRA* II, 268-9], per quel che può valere, tenuto conto del carattere probabilmente apocrifo dell'opera (v. *supra* p. 76 nt. 120).

[260] Esso ruotava intorno all'*actio rei uxoriae*, la cui formula (Lenel 1927³, 305) ricostruiamo con qualche problema. Ulpiano stesso se ne era occupato, come sappiamo da Tit. Ulp. 6.8. Uno sguardo d'insieme ancora molto utile in Lauria 1952, 161 ss.

[261] Litewski 1971, 469 ss., spec. 483.

COPIA AUTORE

Era un esame molto ravvicinato, che ci fa vedere come, anche in uno scritto breve, dedicato innanzitutto ai princìpi e alle sintesi sistematiche e definitorie, Ulpiano non rinunciasse, appena se ne presentasse l'opportunità, all'analiticità di una visione ben consapevole che proprio nel disciplinamento di questi dettagli, nella vocazione a uno sguardo immedesimato e radente rispetto a tutte le pieghe di una realtà sociale multiforme e complessa, riposava uno dei caratteri fondamentali dell'intera esperienza giuridica romana.

Libro II

F. 15 – D. 1.3.41 (L. 1920)

A un primo sguardo, Ulpiano parrebbe proporre una strana suddivisione del *totum ius*[262]. Non di meno dovremmo tener presente che – come emerge, del resto, dal F. 1 (D. 1.1.1.2)[263] – egli, anche in tale contesto, intendeva riferirisi al solo *ius privatum*[264]. In effetti si parla di diritti che nascono, che si modificano, che periscono o si trasmettono. Tutto ciò – almeno nella prospettiva dei commissari giustinianei – è da intendersi in riferimento a un dato patrimonio: è pertanto probabile che qui genesi di un diritto significhi acquisto; perimento equivalga a perdita, mentre le modificazioni si rapportino alle vicende della sua conservazione[265].

Proprio perché questo frammento parrebbe privo, a un primo sguardo, d'ogni rilievo sul piano strettamente giuridico, risultò quasi naturale chiedersi se il suo contenuto non attesti soltanto un impiego piuttosto maldestro della tecnica diairetica[266]. Da par suo, tuttavia, già il Savigny[267] aveva tentato di percepirne l'effettivo significato. Una volta sottolineato che ogni rapporto si conforma a specifiche regole, in forza delle quali esso si perfeziona e si estingue in capo a ciascuna persona, egli osservò che tale disciplina risulta tanto rimarchevole da costituire, in differenti circostanze, l'unico punto verso il quale converge l'interesse dei giuristi.

---

[262] Si registra un'assoluta coincidenza di opinioni – dal Böcking e dal Mommsen al Bremer, dal Krüger al Lenel – sulla collocazione palingenetica di questo F., sempre posto all'esordio del *Liber II*.

[263] *Privatum ius tripertitum est: collectum etenim est ex naturalibus praeceptis aut gentium aut civilibus*.

[264] Secondo Bremer 1863, 61 s., in questo contesto Ulpiano riproporrebbe un punto di vista analogo a quello esposto da Gaio mediante l'espressione *omne ius* (*inst*. 1.8). Non di meno, mentre nel maestro antonino si richiamava, in tal modo, il diritto oggettivo, Ulpiano avrebbe, invece, parlato del diritto soggettivo. D'Ors (A.) 1953, 295 ss., giudica, proprio per questo, D. 1.3.41 interpolato. Il giurista, pertanto, avrebbe preso in esame l'intero *ius subiectivum*, ripartendolo nell'*adquirere*, nel *conservare* e, infine, nel *minuere*. Questi rilievi del Bremer, al di là della loro intrinseca implausibilità, intendevano corroborare una sua congettura: quella, in forza della quale, anche l'esame del diritto delle obbligazioni avrebbe trovato posto, nella cosiddetta *pars de rebus*, nel *Liber II*: ma, a tal riguardo, v., *supra*, p. 103 e nt. 190.

[265] Ferrini 1953[4], 107.

[266] Goudy 1910, 37. Villey 1945, 55, dal canto suo, considera questo frammento un esempio tipico della capacità dei giuristi di suddividere la propria materia *per genera et species*. Sul problema, più in generale, un quadro compiuto in Fuhrmann 1960, in part. 104 ss.

[267] Savigny 1891, 2 nt. b.

COPIA AUTORE

Ulpiano, a suo giudizio, avrebbe non soltanto riconosciuto ma, addirittura, enfatizzato, la loro centralità. A questo proposito egli si chiese cosa propriamente indicasse il *conservare*, che si frappone, nel discorso del giurista, tra l'*adquirere* e il *minuere*[268]. Assunto nel significato di causa del perdurare del diritto stesso, tale termine si può riconnettere o con la negazione del *minuere* o con l'affermazione dell'*adquirere*. Ma, così intesa, la formulazione ulpianea peccherebbe, forse, per eccesso: in altre parole, sostenendo che tutto il *ius* si risolve in acquisto, mantenimento o diminuzione, diremmo troppo. D'altra parte, se concepissimo il *conservare* come mantenimento dell'esercizio del diritto o come suo perseguimento, questi tre momenti, in effetti, comprenderebbero gran parte dell'insieme delle regole del diritto: ma – osserva il Savigny – essi non sono tra loro a tal punto omogenei da legittimare questa contiguità. Sicché, in ogni caso, sarebbe erroneo, come non pochi giuristi contemporanei continuano a sostenere, affermare che, nel *ius Romanorum* e in Ulpiano in particolare, il diritto riguarderebbe le sole vicende acquisitive, conservative e diminutive della proprietà[269].

Alcuni, riprendendo i rilevi conclusivi del Savigny, hanno osservato, nel valutare la successione delle materie nelle *institutiones*, che questo testo e la tricotomia, che esso propone, parrebbero del tutto inutili; privi, in altre parole, d'ogni vero rilievo nel definire l'ordine delle sequenze dell'opera isagogica ulpianea. Ma, per ipotesi, potremmo ammettere che la tricotomia *adquirere*, *conservare*, *minuere* concernesse, in primo luogo, la triade degli interdetti. In effetti tale era l'opinione di Paul Krüger[270], il quale, nella sua Palingenesi, supponendo che D. 1.3.41 rappresentasse quasi una sorta di introduzione al *Vermögensrecht*, lo ha connesso con i *fragmenta Vidobonensia* 3, 4 e 5: invero gli *interdicta*, nei *libri ad Sabinum* di Pomponio[271] per esempio, avrebbero preceduto, a quanto sembra, la rubrica intitolata *de adquirendo rerum dominio*[272] .

F. 16 – D. 8.3.1 (L. 1921)

Tra le servitù rustiche, l'*iter*, l'*actus*, la *via* e l'*aquaeductus* dovevano *essere ab antiquo* riconosciute e fissate come tali in base alla funzione. Il loro stesso nome ne rivela il carattere e la categoria[273]. Che fossero "tipiche"[274], risulta indubitabilmente dal fatto che la discussione sul loro contenuto poteva essere affrontata in termini molto precisi. Il nostro F., in effetti, elenca le facoltà comprese in ciascuna figura dettagliandone lo specifico contenuto[275]. L'*iter* consiste nella facoltà di passare a piedi e di passeggiare per il fondo altrui[276]. L'*actus* comprende il diritto di farvi transitare anche giumenti e veicoli[277]. Diversamente dalle prime due, la *via*

---

[268] A tal riguardo è opportuno ricordare che Diaz Bialet 1968, 537 ss., poneva a confronto, nel quadro dello studio dell'*actio finium regundorum*, Cels. 3 *dig.*, D. 44.7.51 con D. 1.3.41.

[269] Così, per esempio, Galgano 1993[3], 43; Galgano 2001. Sul punto v., però, Guarino 1998, 360; ulteriori rilievi in Biccari 2017, 10.

[270] Krüger 1870, 152 s.: "müssen wir sie hinter obiges Fragment, also in das zweite Buch stellen".

[271] Lenel 1889.II, 137 s. (*libri XXIX* e *XXX ad Sabinum*).

[272] Quanto a Paolo, cfr. Lenel 1889.I, 1287 s.: *libri XIII* e *XIV ad Sabibum*.

[273] Così Bonfante 1972[2], 48; Gardini 2013, 17 s.

[274] V. Cannata 2001, 506 ss.

[275] Cannata 2001, 516 s.; Cursi 1999, 30-37; Gardini 2014, 25.

[276] Varr. *de l.L.* 5.24 e 5.25; Isid. *etym.* 15.16.

[277] Isid. *etym.* 15.13. Per la documentazione epigrafica v. Pavese 2013, in part. 136 ss.

comporta, quantunque, secondo Ulpiano, essa inglobi *iter* e *actus*, il potere di esercitare il passaggio sopra una striscia di terreno stabilmente adibita al transito, della quale il proprietario del fondo servente è tenuto a rispettare la destinazione[278]. Il giurista non sostiene affatto che la *via* – assorbite in sé le facoltà dell'*iter* e dell'*actus* – coincida con la loro somma[279]. È estremamente probabile che – prima delle cesure giustinianee – a questa breve trattazione dei caratteri salienti delle servitù di passaggio facessero seguito, nell'originale ulpianeo, ulteriori approfondimenti e ulteriori esemplificazioni. Del resto i tentativi di molti studiosi di individuare una serie di incongruenze nella delimitazione dei confini che separano queste tre figure non approdano, a mio parere, a nulla di concreto, al di là dei consueti sospetti di alterazioni giustinianee e di interpolazioni postclassiche. Diversamente da quel che ha sottolineato il Bonfante, non è poi così arduo, alla luce dell'insieme dei materiali pervenutici nella compilazione, individuare il discrimine tra *actus* e *via*[280]. Quest'ultima, per esempio, è sì il *ius eundi agendi*, ma con la ulteriore determinazione che ciò avviene, sul fondo servente, attraverso una strada specificamente destinata a tale scopo e con la facoltà di condurre veicoli, di trascinare pietre e travi e di *hastam rectam ferre*[281]. Perfino Theodor Mommsen[282] ha ipotizzato che le parole *et ambulandi* vadano espunte dal testo: ma mi pare che, così facendo, si tradirebbe la logica di un testo nel quale le immagini evocate dal giurista parrebbero, nel loro insieme, alludere a una sorta di gioco di scatole cinesi[283]: "se ne apre una per trovarne nel suo interno una più piccola" e così via. In effetti è arduo escludere dall'*actus* il *ius eundi*, mentre, a sua volta, l'*actus* stesso è ricompreso nella *via*[284]. D'altra parte, come Otto Lenel[285] rileva nell'ultima edizione del suo *Edictum perpetuum*, le formule delle azioni non sono diverse per l'*actus* e per la *via*. Nell'un caso come nell'altro ciò che si rivendica, mediante l'*actio confessoria*[286], è il diritto di *ire* e *agere* attraverso il fondo vicino. Insomma la *servitus viae* finirebbe comunque per esaurirsi nel *ius agendi*. Interpretare questa contraddizione (invero solo apparente) immaginando un'ipotetica evoluzione della giurisprudenza, conclusasi in età severiana sotto la pressione delle tendenze prevalenti nella prassi[287], non risulta persuasivo, come emerge in-

---

[278] Negli elenchi proposti da Cicerone dei *iura dilingetissime descripta* compare l'*iter* e l'*actus*, non la *via* (Cic. *pro Caec*. 26.74). Già il Voigt 1874, 170, supponeva che l'origine della *via* potesse datarsi a un'epoca piuttosto recente. Dal canto suo Corbino 1981, 170 ss., riconduce l'affacciarsi della *servitus viae* all'epoca tardoantica o (postclassica). Soltanto Giustiniano avrebbe fissato la triprtizione delle servitù di passaggio così come come la ritroviamo in Ulpiano e in altri giuristi d'epoca antonina e severiana.

[279] Corbino 1981, 202.

[280] Così Bonfante 1972², 52. V. Franciosi 1967, 27 ss.

[281] Cfr. Paul. 21 *ad ed*., D. 8.3.7: a tal proposito v. Franciosi 1967, 103 ss.; Grosso 1969, 26. Sulla consuetudine dell'*hastam rectam ferre* e sul significato dell'*hasta recta* v. Martini 1984, 2857 ss., in part. 2861 s. (sul *ius trahendi*), ove approfondita analisi del dibattito storiografico; Scarano Ussani 1996, 326 ss.; Pavese 2013, 133 s. Se ben comprendo, Albanese 1998, 182, riconnette le parole *ius agendi iumentum vel vehiculum* a *verba* già adoperati nelle XII Tavole (verosimilmente *agere animalia* o *agere iumenta*).

[282] *Supra ad l. in apparatu*.

[283] Ma, come rileva Capogrossi Colognesi 1976, 146, a tal riguardo risulta giustificata la reazione di Solazzi 1948, 34, per il quale "se l'*iter* fosse stato compreso nell'*actus* il pretore non avrebbe potuto dare gli *interdicta de itinere actuque* perché avrebbe concepito quale oggetto della sua tutela *iter* + *actus* + *iter*, che è un assurdo matematico".

[284] Capogrossi Colognesi 1976, 142 ss. in part. 144.

[285] Lenel 1927³ § 73.

[286] Per il testo Mantovani 1999², 41.

[287] Franciosi 1967, 103 ss.

COPIA AUTORE

dubitalmente dal fatto che Paolo[288] si sforza di distinguere la *servitus actus* dalla *servitus viae* in maniera tale da escludere *in limine* la possibilità stessa di un'equiparazione del suo contenuto con la somma dell'*actus* e dell'*iter*[289].

L'*aquaeductus* è il diritto di far scorrere l'acqua attraverso un fondo altrui, ossia il *ius* di condurre acqua da bere o per irrigare da una sorgente che esiste nel fondo vicino o di condurla attraverso lo stesso[290]. Ulpiano parrebbe limitare, diversamente dal quel che emerge dal confronto con altri frammenti restituitici dalla compilazione[291], il contenuto di tale *servitus* alla facoltà di condurre l'acqua e non anche a quella di prenderla dal luogo ove si trovava la fonte da cui essa sgorgava o scaturiva[292]. Ma, anche in questa circostanza, è possibile che i compilatori abbiano inferto al testo ulpianeo cesure tanto estese da renderne impossibile la comprensione al di fuori del nuovo quadro d'insieme nel quale esso era ricollocato.

Fra le servitù rustiche[293] si annoverano l'attingimento d'acqua (*ius aquae haustus*), l'abbeveramento del bestiame (*pecoris ad aquam adpulsus*), il diritto di pascolo (*servitus pascendi*), il diritto di cuocer la calce (*ius calcis coquendae*), di cavare la sabbia (*ius harenae fodiendae*). La *servitus aquae haustus*[294] è il diritto di attingere l'acqua nel fondo del vicino, per esempio da un pozzo esistente e comprende anche l'*iter* per giungere all'acqua[295]. La *servitus pecoris ad aquam appellandi* o *adpulsus* è il diritto di abbeverare il bestiame da lavoro nel fondo vicino[296]. La *servitus pascendi* si risolve nel diritto di mandare al pascolo nella proprietà vicina i buoi

---

[288] Paul. 21 *ad ed*., D. 8.3.7.

[289] Capogrossi Colognesi 1976, 147.

[290] Bonfante 1972², 54.

[291] Proc. 1 *epist*., D. 8.6.16; Ner. 4 *reg*., D. 8.3.2.1 e 2; Pomp. 32 *ad Q. Muc*., D. 8.3.14; Afric. 9 *quaest*., D. 8.3.33.1.

[292] Capogrossi Colognesi 1966, 1.

[293] Invero nelle I. 2.3.2 si ricorda che alcuni (*quidam*) annoveravano tra le servitù rustiche l'attingimento d'acqua, l'abbeveramento del bestiame, il diritto di pascolo, di cuocere la calce e di cavar sabbia. Si noti, dunque, la differenza con il nostro F. 16, nel quale si afferma, invece, che esse *in rusticis computanda sunt* (cfr. *supra*, p. 89). È probabile, pertanto, che in questa circostanza il testo delle *institutiones* sia più vicino all'originale ulpianeo. In altre parole si può supporre che i commissari che hanno compilato le Pandette abbiano intezionalmente soppresso il riferimento a questa divergenza di opinioni. C'è, inoltre, da chiedersi, a tal riguardo, se i *quidam*, di cui il testo del Digesto non fa menzione, in disaccordo "nel computare le servitù *de quibus* tra quelle rustiche, ne ostaggiassero l'ammissibilità, obiettando che esse non erano 'prediali' affatto", dal momento che, come vedremo (§ 1 F. 17), per essere considerate tali vi dovrebbe essere un *praedium* a giovarsi della servitù, "ovvero adducendo che non soddisfacevano bisogni cittadini (e su ciò si conveniva) e neppure agricoli, oppure dissentissero perché volevano evitare il letto di Procuste dell'inquadramento improprio ed affermare invece l'autonomia delle 'servitù industriali' (a mo' di Alfeno, Aristone, Pomponio) siccome diverse da ogni altra sino ad allora riconosciuta erano le esigenze economiche nuove che soddisfacevano". Così Giuffrè 1992, 196 s. Grosso 1970, 258, rileva che se alcuni (*quidam*) annoveravano queste figure tra i *iura praediorum rusticorum*, ciò significa che vi erano altri che, invece, bloccavano questa designazione alle quattro figure più antiche, facendo di quelle più recenti quasi una sorta di terzo *genus*, visto che non si sarebbero state neppure classificabili tra i *iura praediorum urbanorum*.

[294] Secondo il Voigt 1892, 411 ss. in partic. 442 (cfr. anche Albanese 1949, 246; Bretone 1962, 27 n. 16, 28 ss.) anche l'*aquae haustus* sarebbe da annoverare tra le servitù che derivano dall'antica concezione dell'appartenenza di una porzione di terreno al proprietario del fondo cui serviva. In altre parole, a suo parere, esso sarebbe stato inteso in antico come appartenenza dell'*aqua* (in seguito del *fons*). Ma Grosso 1969, 27 ss., ritiene che l'*aquae haustus* sia una figura più recente separata nettamente da quelle più antiche.

[295] Ulp. 17 *ad ed*., D. 8.3.3.3: Bonfante 1972², 55; Cannata 2001, 519 s.; Castagnetti 2021, in c.s.

[296] Pap. 2 *resp*., D. 8.3.4: Bonfante 1972², 55.

COPIA AUTORE

da lavoro del proprio fondo[297]. La *servitus calcis coquendae* e *harenae fodiendae* consistono, rispettivamente, nella facoltà di cuocere la calce e di prendere arena dal fondo altrui, non già – è ovvio – per procacciare utili personali al titolare della servitù[298], ma per un vantaggio del fondo dominante, come, ad esempio, eseguirvi costruzioni. Quanto al problema dell'annoverabilità anche di queste altre servitù rustiche tra le *res mancipi*, si sostiene, il più delle volte, che tale qualifica riguardasse esclusivamente *via*, *iter*, *actus* e *aquaeductus* e non le altre. Non di meno tale convincimento poggia su basi testuali assai fragili e, in ogni caso, non incontrovertibili[299].

La *quasi traditio et patientia* costituirebbe, secondo molti studiosi, un'invenzione giustinianea[300]. Va segnalato *in limine* che, diversamente da D. 8.3.1pr. e da D. 8.1.1.1 (che, nell'ordine, trovano corrispondenza in I. 2.3pr. e in I. 2.3.2), questo passo non ha riscontro alcuno nelle *Institutiones* imperiali[301]. La nozione di *possessio iuris*, estendendosi anche alle servitù, avrebbe riproposto inevitabilmente il problema della *traditio*. Di conseguenza sarebbero stati tutti rielaborati i testi che parlano di *traditio et patientia servitutium*[302]. Io mi limito a sottolineare che, in D. 8.3.1.2, Ulpiano osserva un fenomeno accelerato, più che determinato[303], dalla prassi delle province grecofone. Nel quadro di quest'ultima, come è noto, il trasferimento della proprietà si affranca, attraverso le varie figure di *traditio symbolica*, dal trasferimento del possesso e si ammette, al contempo, la *longi temporis praescriptio* come modo di acquisto delle servitù e degli altri diritti reali, nonché la *traditio* dell'usufrutto e, per quanto ci concerne, la *traditio et patientia* delle servitù. A ben vedere, tuttavia, il giurista, nelle sue *institutiones*, scrive soltanto che la 'consegna e tolleranza di servitù' apre la strada all'intervento del pretore. In altre parole, come emerge dall'impiego dell'espressione *officium praetoris*, egli enuncia una regola in forza della quale, sulla scorta di un rimedio già proposto – a suo tempo – da Giavoleno[304] a difesa

---

[297] Bonfante 1972², 56.

[298] Cuocere la calce o estrarre l'arena per venderla ad altri.

[299] Come ha posto in luce, sul piano esegetico, Corbino 1981, 53 ss. V., inoltre, Cursi 1999, 46 e nt. 44, ove ampia lett.

[300] Bonfante 1972², 141 ss., in part. 142 s.; Grosso 1969, 208 ss.

[301] La costituzione delle servitù per *patientia* è presentata alla fine di I. 2.3.4, che tratta dei modi di costituzione delle servitù, ma questo passo proviene dalle *res cottidianae* (Gai. 2 *rer. cott.*, D. 8.4.16).

[302] E, in effetti, Perozzi 1897, 227; Carcaterra 1942, 121 s.; Krüger (H.) 1911, 50, identificando le parole *traditio-praetoris* con un'interpolazione giustinianea, eliminano l'intero passo. Rabel 1912, 395 e Tomulescu 1970, 90 nt. 15, ritengono che il passo possa riferirsi alla prassi del diritto provinciale. Riccobono 1913, 209 e Albanese 1985, 155 e nt. 581 giudicano D. 8.3.1.2 formalmente alterato ma sostanzialmente genuino in ragione del riferimento all'*officium praetoris*. Biondi 1969³, 266 e Mannino 2001, 47 ss., ricollegano il passo alla presunta *actio Publiciana* concessa per le servitù e l'usufrutto (cfr. Paul. 5 *sent.*, D. 8.6.25). Lázaro Guillamón 2002, 94 s., si limita a osservare che *traditio* o *patientia* non si configurano in senso proprio come una forma di costituzione delle servitù, dal momento che l'unica tutela garantita è, in questo caso, quella della giurisdizione pretoria. Cannata 2001, 457; Zuccotti 2004, 394 e nt. 198 ove altra bibl.

[303] Romeo 2010, 118 s. (v., *supra*, nt. 302, i contributi del Rabel e del Tomulescu).

[304] Iav. 5 *ex post. Lab.*, D. 8.1.20 *Quotiens via aut aliquid ius fundi emeretur, cavendum putat esse Labeo per te non fieri, quo minus eo iure uti possit, quia nulla eiusmodi iuris vacua traditio esset. ego puto usum eius iuris pro traditione possessionis accipiendum esse ideoque et interdicta veluti possessoria constituta sunt.* (Ogni volta che si acquisti una via o qualche diritto su un fondo, Labeone reputa che, dal momento che non c'è consegna piena di tale diritto, si debba garantire che non dipenda da te che sia impedito il godimento di quel diritto. Io reputo che l'uso del diritto debba intendersi come consegna del possesso e perciò sono stati anche costituiti interdetti come quelli possessori).

dell'acquirente di una v*ia* o di un qualsiasi altro *ius fundi*, si insiste sul ruolo del pretore nella tutela, attraverso la procedura interdittale, dei diritti sorti in assenza di una *stipulatio* che valga *pro traditione possessionis* e, di conseguenza, esercitati in via di mero fatto nella tolleranza del costituente[305]. Insomma, nel caso in cui il proprietario di un fondo abbia immesso nel possesso di una servitù il *dominus* di altro fondo e tolleri che questi prosegua nell'esercizio di fatto della servitù, sul pretore incombe il dovere di proteggere l'altra parte[306]. Egli, ottemperando al proprio *officium*, deve intervenire a sostegno del soggetto che abbia ottenuto una servitù di fatto[307], individuando, secondo Carlo Augusto Cannata[308], il proprio modello nella tutela già approntatata dallo stesso magistrato a favore del convenuto di un'*actio negatoria* che avesse pagato la *litis aestimatio*.

F. 17 – D. 8.4.1 (L. 1922)
Alle *servitutes praediorum rusticorum* si contrappongono le *servitutes praediorum urbanorum*[309]. Esiste, dunque, tra le prime e le seconde la stessa antitesi che i giureconsulti istituirono tra fondi rustici e urbani[310]. Si è supposto che tale distinzione sia nata, in origine, quasi spontaneamente in conseguenza del giustapporsi del gruppo di figure nate in città, nei rapporti tra gli edifici, al nucleo primigenio dei tipi più antichi sorti in campagna[311]. Fatto sta che Ulpiano non tiene conto di questo criterio topografico, contrapponendogliene un altro, in forza del quale si qualificano come *praedia urbana* gli edifici[312].

Nel § 1 si stabilisce che vi deve essere sempre un *praedium* a giovarsi della servitù[313], poiché senza fondi esse non si possono costituire: invero solo chi lo abbia può acquistare una servitù su di un altro fondo urbano o rustico. Pertanto il profilo della predialità comporta che la servitù debba essere 'utile' al fondo, non alle persone. Ovviamente se – oltre ai fondi rustici e alle servitù primordiali (percorsi di campagna e condotti idrici per irrigare le coltivazioni), ove la nozione di utilità assume una dimensione tanto precisa quanto angusta – si prendono in considerazione gli edifici, anche l'*utilitas* deve per forza di cose descrivere una realtà del tutto nuova, che tenga conto, in primo luogo, delle esigenze di carattere edilizio o urbanistico. Per di più quando si superano i meri assetti del suolo, prendendo in esame le attività che vi si svolgono, la nozione di utilità si allarga ulteriormente. In effetti, nel caso dell'irrigazione, a ben vedere si slitta, quasi naturalmente, dall'oggetto (suolo) all'attività che vi si svolge all'interno[314].

---

[305] Così Zuccotti 2004, 393 s.
[306] Ossia nel perpetuare l'esercizio di tale servitù.
[307] Cfr. il rescritto di Caracalla riferito in Ulp. 17 *ad ed*., D. 8.4.2.
[308] Cannata 2001, 457 e nt. 118.
[309] Sulla nozione Mentxaka 1986, 149 ss., in part. 161-166, ove altra lett.
[310] Bonfante 1972², 47; Mentxaka 1986, 164; Knütel 1996, 441.
[311] Così Grosso 1969, 167.
[312] Ulp. 2 *de omn. trib*., D. 50.16.198; Tit. Ulp. 19.1; I. 2.3.1. In I. 2.3.1 troviamo una definizione generale delle *servitutes praediorum urbanorum* nel senso che sono quelle che ineriscono ad edifici, detti fondi urbani perché tutti gli edifici si chiamano fondi urbani, anche se costruiti in campagna (*in villa*). In tal modo, sottolinea Grosso 1969, 168, "si accentuava il carattere più omogeneo della categoria dei *iura praediorum urbanorum*, di fonte alla quale quella dei *iura praediorum rusticorum* oscillava fra i due poli di una chiusura storica delle quattro figure più antiche e di una comprensione più vasta e generica, per esclusione".
[313] Giuffrè 1992, 196 s.
[314] Così Gardini 2014, 85.

F. 18 – D. 30.115 (L. 1923)

È arduo ricostruire il contesto originario entro il quale Ulpiano, prendendo in esame le espressioni *"cupio des"*, *"opto des"* e *"credo te daturum"*, ha sostenuto che anche in tal modo si poteva disporre un *fideicommissum*. Se supponiamo, per ipotesi, che il giurista proponesse queste tre differenti formule nel quadro dell'analisi del medesimo caso discusso da Marciano nel suo *Liber VIII* delle *institutiones*[315], dovremmo congetturare che egli, dopo aver ribadito come la sorte di una disposizione (un fedecommesso al pari di un *legatum per damnationem*) dipenda comunque dalla possibilità di prestare la cosa lasciata in tal modo[316], ha introdotto le parole *"cupio des"*, *"opto des"* e *"credo te daturum"* per spiegarne il senso nel caso in cui la distruzione della *res*, oggetto del fedecommesso, fosse stata determinata, colpevolmente o meno, dall'erede. Ma, a ben vedere, a sostegno di questa tesi non vi è nulla, a parte la circostanza che i compilatori, per ragioni che sfuggono alla nostra percezione, hanno fuso insieme D. 30.114.19 e D. 30.115[317].

Non di meno è probabile che, anche in tale circostanza, Ulpiano si interrogasse sui criteri interpretativi da utilizzare nell'esame di una determinata disposizione e, in special modo, sul rapporto tra *verba* e *voluntas*. Tra i fedecommessi si distinguono le disposizioni dirette da quelle indirette[318]. Le parole *"cupio des"*, *"opto des"* e *"credo te daturum"*, al pari di tante altre formule[319], si riconducono alle prime[320].

Quanto ai contenuti del testo occorre affrontare due differenti questioni. Per un verso si comprende subito perché il verbo *credo* rischi di lasciar campo aperto all'arbitrio delle parti e degli interpreti: esso, in effetti, parrebbe concedere un margine eccessivo alla discrezionalità del fiduciario, tanto da legittimare più di un dubbio sui reali intenti del testatore. Al contrario, da un differente versante, sorprende che, accanto a esso, il giurista faccia menzione di due lemmi come *cupio* o *opto*, perfettamente in linea con gli altri formulari utilizzati, nella prassi, per chiedere all'erede di fare o di dare qualcosa. Si può soltanto presumere che le cesure inflitte dai compilatori a questo testo, ne rendano a tal punto ardua la comprensione, da impedirci di cogliere il senso ultimo di questo, a prima vista, sorprendente accostamento[321].

F. 19 – D. 39.6.5

Tre parole tratte dalle *institutiones* ulpianee – *aut aetate fessus* (o <perché> debilitato dall'età) – si inscrivono, nel *titulus de mortis causa donationis et capionibus* del Digesto (39.6), in un com-

---

[315] D. 30.114.19, ove Marciano prendeva in esame circostanze di forza maggiore che rendevano impossibile la prestazione o danneggiavano la cosa da prestare in forza di un *legatum per damnationem*: Voci 1963, 396.

[316] Voci 1967², 717 e nt. 74: cfr. Tit. Ulp. 24.12; Pomp. 7 *ex Plaut.*, D. 31.13.1.

[317] E, in effetti, Lenel 1889.II, 929, non li connette insieme. Volendo formulare una congettura, è più probabile che i compilatori, utilizzando i *verba* di un frammento ulpianeo, volessero reintegrare, sul piano sostanziale, la sequenza del discorso nelle *institutiones* di Marciano.

[318] Johnston 1988, 153 ss.

[319] *Peto*, *rogo*, *fideicommitto* (Gai. *inst.* 2.249, Tit. Ulp. 25.2, PS. 4.1.6), *exigo*, *desidero ut des* (Ner. 10 *reg.*, D. 30.118, PS. 4.1.6), *dari volo* (Scaev. 20 *dig.*, D. 32.39pr., Tit. Ulp. 25.2), *mando*, *deprecor*, *cupio*, *iniungo*, *impero*, *relinquo*, *commendo* (PS. 4.1.6)

[320] Tra le seconde, invece, possiamo ricordare: *peto*, *Gai Sei, contentus sis illa re, volo tibi illud praestari* (chiedo, Gaio, che tu sia contento di quella cosa, voglio che ti sia data e garantita la tal cosa) (PS. 4.1.5; Pap. 10 *quaest.*, D. 31.69pr.); *tibi rogo ut acceptis illum servum manumittas* (Ti prego, Tizio, che tu manometta quel servo) (Afric. 5 *quaest.*, D. 30.108.14); *a te peto tuaeque fidei committo* (domando a te e alla tua fede commetto) (Scaev. 21 *dig.*, D. 32.40.1); etc.

[321] Johnston 1988, 163.

plesso incastro di fusioni concertato dai compilatori. I commissari giustinianei, nello scomporre un brano del *VII Liber* del Commentario di Paolo al *ius civile* di Massurio Sabino[322], al fine, forse, di proporre una rassegna casistica più compiuta, lo hanno intramezzato, inserendovi due brevissimi frammenti tratti da altrettante opere ricomprese anch'esse (*institutiones*: n. 23; *res cottidianae*: n. 24) nella *massa Sabiniana*. Secondo Otto Lenel[323], Sabino avrebbe escluso dal divieto di *donationes inter virum et uxorem*[324] quelle fatte *mortis causa*. Pur non potendo, adesso, sciogliere questo nodo storiografico[325], è evidente come Paolo esaminasse, in tale contesto, esclusivamente quelle fatte *imminente periculo*, subordinandole ovviamente, nei loro effetti, alla premorienza del donatore al donatario[326]. È molto probabile che Ulpiano[327], potendosi giovare dello sforzo costruttivo di Giuliano[328], non esitasse a estendere l'eccezione al divieto di *donationes inter virum et uxorem* anche alle liberalità compiute semplicemente *cogitatione mortis,* ossia per il semplice pensiero della morte. Non di meno è certo che il giurista, in questo brano delle sue *institutiones*, sebbene ritenesse lecita, sul piano generale, anche la *donatio* fatta *sola cogitatione mortalitatis*, si soffermava unicamente su quelle concesse *infirmae valetudinis* e *periculi propinquae mortis causa*[329]. Proprio perché la *donatio* era compiuta in relazione a uno specifico pericolo e non per la semplice idea della morte, Ulpiano doveva, sia pur brevemente, riflettere sui casi che *instans periculum demonstrant*. Non si può neppure escludere, inoltre, che egli sottolineasse come lo stesso donante, per assicurarsi, oltre alla revoca per premorienza del donatario, anche quella per esser scampato dal pericolo, potesse far presente che la donazione era stata fatta in rapporto a una specifica contingenza pericolosa[330].

F. 20 – Coll. 16.5 (L. 1925)

Hereditas e *bonorum possessio* costituiscono due ordinamenti distinti e i giuristi, in effetti, ne fanno menzione senza mai confonderle, parlando, appunto, o di *hereditas et bonorum possessio* o di *hereditas vel bonorum possessio*. Non di meno è pur vero che esse propongono altrettante *species* del *genus successio*. Sicché il *bonorum possessor* agisce o *loco heredis* o *velut heres*[331]. In questo contesto, che ha subìto, anche da parte del compilatore della *Collatio*, radicali cesure[332],

---

[322] Un primo quadro in Astolfi 2001², 136 e nt. 102, 243 e nt. 214.

[323] Lenel 1892, 65, seguito da Bremer 1898, II.1, 499 e da Schulz 1906 = 1964, 74.

[324] Dumont 1928, 219 nt. 1; Aru 1938, 163; Amelotti 1954, 19; Simonius 1958, 215, 276; Archi 1960, 209 ss.; Robbe 1962, 52; Voci 1963, 437 ss., in part. 460; Falaschi 1965, 30 ss.; Di Paola 1969, 65; Misera 1976, 431; Suárez Blázquez (V.) 2012, 63 ss., ove altri ragguagli bibliografici. Ulteriori rilievi in Buongiorno 2018, 131 ss.

[325] Astolfi 2001², 137, 236 s., limita, valutando i contenuti dei *libri tres iuris civilis* di Sabino, tale eccezione al solo caso della *donatio* fatta *imminente periculo*.

[326] Cfr. PS. 2.23.1; Ner. 1 *resp*., D. 39.6.43; Ulp. 32 *ad Sab*., D. 24.1.11.1; troppo generica, forse, la dizione di Ulp. 32 *ad Sab*., D. 24.1.9.2, per attribuirla a Sabino.

[327] Ulp. 32 *ad Sab.*, D. 24.1.11.

[328] Iul. 17 *dig*., D. 39.6.2.

[329] Come è ovvio, non si può escludere che, in seguito, il giurista, sulla scorta della dottrina giulianea (*supra*, nt. 328), ricordasse anche la *donatio* fatta *sola cogitatione mortalitatis*.

[330] V. Amelotti 1954, 12 e nt. 40.

[331] Gai. *inst*. 3.32; Tit. Ulp. 28.12; I. 3.9.2; I. 4.12pr.; Ulp. 39 *ad ed*., D. 37.1.2; Iul. 23 *dig*., D. 37.4.13pr.; Ulp. 15 *ad ed*., D. 5.5.1; Paul. 11 *ad ed*., D. 50.17.117.

[332] Nessun riferimento ai *cognati* del manomissore, ai quali la *lex Furia* consentiva di prendere, in legato, più di mille assi: *infra*, p. 257.

Ulpiano adopera – come rilevò Pasquale Voci[333] – una terminologia ancor più ardita di quella consueta, sottolineando che, *ab intestato*, l'eredità è deferita o in base al diritto civile o per beneficio accordato dal pretore. Proprio perché non si basa sulla *lex* e, in particolare, sulla *lex duodecim tabularum*, ma sull'*imperium* del magistrato giusdicente, la *bonorum possessio* è considerata dai giuristi romani[334] come un *praetoris beneficium*[335].

In base al *ius civile*, *sui heredes* (o *liberi*, se adoperiamo la nomenclatura dell'editto) sono quanti, alla morte del *pater*, erano soggetti, senza distinguere tra *filii* e *filiae*, alla di lui *potestas*. Per i giureconsulti che cercavano di comprendere il senso di quest'espressione, il *suus heres* era, in tutta evidenza, un "suo" con *status* di erede. Lo si evince da un frammento della *pro Aufidia* di Servio Sulpicio Rufo, un'orazione pronunciata dal giurista *contra Messalam*[336] A dispetto delle sue ampie lacune, vi si legge come un tale abbia dapprima cessato di essere l'"erede di suo padre", *patri<s> sui here<s>*, poiché è stato dato in adozione (*<adop>tet*), sicché, caduto sotto la potestà paterna di un altro (*in potestate aliena*), si è ritrovato *heres* di quest'ultimo, come se fosse un figlio nato dal matrimonio (*tam heres est quam* <…). Segue una lacuna di poco meno d'una riga, dopo la quale si legge: *et suus heres*[337]. La presenza, nel medesimo contesto, di due relazioni, una genitiva, "erede del padre", e l'altra no, "suo erede" (dell'adottante), consente di concludere che la seconda sia appositiva.

Per definire un *suus*, la discendenza è certo una condizione necessaria, ma non sufficiente[338]: occorre, al contempo, una relazione di potere, dal momento che il *suus heres* deve esser stato sotto la potestà del morto morente: "sono *heredes sui* i discendenti *in potestate morientis*: tali sono il figlio o la figlia, il nipote o la nipote nati dal figlio, il pronipote o la pronipote nati dal nipote generato dal figlio"[339]. Come ha scritto Yan Thomas[340], "il momento in cui la potestà paterna è presa in considerazione, il momento in cui l'erede si può interpretare come *suus*, è quello della morte in atto"[341]. "Un legame fra collaterali sopravvive alla morte perché è soltanto

---

[333] Voci 1967², 192; Voci 1978, 51.

[334] Gai. *inst*. 3.34; Tit. Ulp. 28.12: cfr. Paul. 41 *ad ed*., D. 37.1.6.1; Paul. 41 *ad ed*., D. 37.4.4.3; Pap.. 3 *quaest*., D. 37.6.8; Gai. 2 *ad ed. praetoris urbani titulo de liberali causa*, D. 38.2.30; Pap. 6 *resp*., D. 38.9.2; Pap.. 5 *quaest*., D. 46.5.8pr.; C. 6.10.1 Gordian. (a. 244).

[335] Bonfante 1974², 519.

[336] Cfr. Quint. *inst. or.* 10.1.22: un quadro in Rabello 1979, 142 s.

[337] Festo p. 140, L. = Malcovati, *Oratorum Romanorum fragmenta*, vol. I, 1953, 118, n° 9. A *patri*, Lindsay aggiungeva la <s> di *patris* (mentre l'impossibile lectura *patri sui here<s>* è accolta da Bremer 1896, I, 157). Si potrebbe certo pensare a *patri sui heredes*, "eredi suoi di loro padre", ma questa resa è molto improbabile, a causa del singolare *heres* alle ll. 13 e 15.

[338] Un ascendente, un collaterale non erano "eredi suoi" – e già questa regola invalida tutte le ipotesi che assimilano i *sui* del diritto successorio romano al gruppo sociale dei parenti prossimi, fra i quali vanno annoverati anche i collaterali, secondo il modello del presunto diritto germanico ripreso dalla romanistica tedesca degli anni trenta del secolo scorso.

[339] Gai. *inst*. 3.2; cfr. 2.156.

[340] Thomas 2017, (c. IV) 134, rileva che l'azione di un potere esercitato nell'ultimo istante della vita si afferma qui come condizione giuridica della successione stessa. Nell'inciso "se qualcuno non ha un erede suo" (*cui suus heres non escit*), o piuttosto nell'interpretazione in cui *suus* assume il valore di "sotto la potestà del morente", è nel momento stesso in cui la potestà cessa che i "suoi eredi" vengono immessi nei beni del morto. E ciò che i testi mettono in evidenza non è tanto la successione dal morto al vivo, quanto l'automaticità e l'immediatezza di tale successione.

[341] Così Thomas 2017, 135. Sulla nozione di *suus heres* alri rilievi e ulteriori ragguagli bibliografici in Bianchi 2009, in part. 51 ss., che dissente dal Thomas rispetto all'esistenza di una presunta *fictio* pontificale con la quale si sarebbe, per l'appunto, finto che il *pater* non fosse premorto al figlio nato postumo. Altra bibl. in McGinn 2018, 55 ss. e, in part. 58 e nt. 195.

un legame di parentela. Il legame fra l'ascendente e il *suus* esiste soltanto fra viventi, perché è anche un legame di potere"[342]. Quale criterio distintivo dei *sui* era indicata soltanto, esplicitamente o implicitamente, la potestà esercitata su di essi dal morente: *in potestate morientis esse*.

Ulpiano, quando sottolinea che l'eredità è deferita ai "discendenti che furono in potestà, figlio o figlia e ulteriormente coloro che succedono in luogo dell'ascendente defunto, che sia nato dall'ereditando", allude, nel caso di un'eventuale premorienza dei figli, alla successione per stirpi: i nipoti e le nipoti (*ex filio*) sarebbero subentrati globalmente nella quota che sarebbe spettata al loro ascendente se questi fosse rimasto in vita. L'eredità, quindi, andava divisa non in base al numero degli eredi esistenti (per esempio, due figli e tre nipoti da un terzo fratello premorto), ossia per *capita*, ma per stirpi, considerando, pertanto, le tre stirpi rappresentate (tre fratelli cui corrispondevano tre quote, delle quali una andava suddivisa tra i tre figli del *frater* premorto)[343].

F. 21 – Coll. 16.6 (L. 1926)

Ulpiano, ricordando che, dopo i *sui* <*heredes*>, vengono chiamati *ab intestato* i parenti per legge, anzitutto i *consanguinei*[344], utlizza, nel medesimo contesto, nomenclature che invero concernono, da un canto, il *ius civile* (*sui* <*heredes*>), dall'altro il *ius honorarium* (*legitimi*). In assenza di *sui heredes* o di *liberi*[345], oppure, in mancanza di una richiesta da parte loro, il pretore accordava la *bonorum bossessio sine tabulis* agli appartenti alla seconda classe del sistema da lui predisposto: i *legitimi*. Tale categoria, che comprendeva gli eredi chiamati dal *ius civile* in base alle norme delle XII Tavole (*sui*, *agnati*, *gentiles*), si riduceva, di fatto, agli *agnati* e, in primo luogo, ai *consanguinei*[346], vale a dire ai fratelli e alle sorelle e a quanti fossero stati loro equiparati per adozione[347], arrogazione[348], *erroris causae probatio* e, infine, *in manum conventio*[349].

Quanto alla *causae probatio* – un istituto che Ulpiano, verosimilmente, aveva tratteggiato già in precedenza, nel prendere in esame i meccanismi che consentivano di acquistare la *patria potestas* sui propri discendenti – si deve tener presente come il giurista alluda, in questo contesto, a quei *liberi* che, alla nascita, non vengano a trovarsi in potestà dei padri. Ulpiano fa riferimento, al contempo, sia all'*anniculi causae probatio*[350] sia all'*erroris causae probatio*[351].

---

[342] Thomas 2017, 135 s.

[343] Puliatti 2017², 658.

[344] Cfr. Ulp. 12 *ad Sab*., D. 38.16.1.9 *Post suos statim consanguinei vocantur*. Cfr. Babusiaux 2015, 56, ove altri ragguagli. Secondo De Dominicis 1965, 668 ss., che si muove entro le coordinate della critica interpolazionistica, questo testo e quelli che seguono sarebbero contrassegnati da una profonda confusione determinata dall'intervento di uno o più maldestri glossatori.

[345] *Supra*, F. 20.

[346] Per un quadro delle fonti v. Fayer 1994, 43 s. e nt. 86. Infondate le conclusioni di Pomata 1994, 299-334, in part. 310 sulla nozione di *consanguinitas*.

[347] Russo Ruggeri 1990, 392 s., 397 s.; Fayer 1994, 321 s. e nt. 119; Giunti 2010, 109 ss. Sull'*adoptio in iure* un quadro, anche bibliografico, in Fayer 1994, 291 ss. Altri ragguagli in Giachi, Marotta 2012, 148 ss.; Marotta 2019c, 32 ss., cui *adde* Ruiz-Pino 2011, 325 ss. per una prospettiva dichiaratamente storico-sociale v. Lindsay 2009, in part. 97 ss., 112 ss.

[348] Hanard 1980, 175; Seelentag 2014, in part. 95 ss.; altri ragguagli in Marotta 2019a, 31 s.

[349] *Supra*, p. 243 s. Cfr. Gai. *inst*. 3.14 e 3.24: Piro 1989, 314.

[350] Astolfi 2014, 104 e nt. 75; Bisio 2019, 100 ss.; Pellecchi 2021, (in c.p.).

[351] Terreni 1999, 333; Bisio 2019, 132 ss.; Bisio 2020, 8 ss.; Pellecchi 2021, (in c.p.).

COPIA AUTORE

Con la prima un Latino, in forza della *lex Aelia Sentia*, qualora avesse preso moglie e avesse procreato un figlio (o una figlia) – annoverato, a seconda dei casi, tra i Latini, se la *uxor* fosse stata Latina, tra i Romani, se essa fosse stata Romana – acquistava la *patria potestas* soltanto se, a seguito di una complessa procedura, si fosse appurato che questi aveva raggiunto l'anno di età (*anniculi causae probatio*)[352]. Con la seconda (l'*erroris causae probatio*, un istituto costruito sulla base del modello del *filius anniculus*), un cittadino romano che avesse sposato una Latina o una *peregrina*, ignorando il loro *status* e supponendo al contempo, sulla base di errore scusabile, che anch'essa fosse una *civis Romana*, qualora avesse procreato un figlio, non acquistava su di lui la *patria potestas*, poiché questi diveniva, a seconda dei casi, o Latino o *peregrinus*, assumendo, perciò, il medesimo *status civitatis* della madre al momento del parto. In effetti, in assenza di *conubium* e, dunque, di *iustae nuptiae*[353], non si accedeva mai, in linea di principio, alla condizione paterna. Ma un senatoconsulto concesse la possibilità di provare la causa dell'errore; sì da permettere anche alla moglie e al figlio di ottenere la cittadinanza romana. In tal caso il *parens* acquistava, retroattivamente, la *patria potestas* sul proprio figlio[354].

F. 22 – Coll. 16.7 (L. 1927)

In assenza di *consanguinei*, alla *bonorum possessio* vengono chiamati gli altri *legitimi*, vale a dire gli *agnati*, che sono in relazione (*contingunt*) con noi per parte di padre, e sono di sesso maschile[355]. Il giurista, in effetti, ha cura di sottolineare che alle *feminae*, al di là delle *consanguineae*, non venivano deferite le eredità legittime[356]. Questa barriera alle aspettative ereditarie delle parenti collaterali è una creazione del *ius civile* e, dunque, dell'*interpretatio prudentium*, ignota – osserva Ulpiano – alle Dodici Tavole[357].

Come abbiamo sottolineato, alla *bonorum possessio sine tabulis* erano chiamati in primo luogo i *liberi*, vale a dire tutti i *filii*, tanto *in potestate* (i *sui heredes*) quanto *emancipati*. Questi

---

[352] Gai. *inst*. 1.65-66: cfr. Gai. *inst*. 1.29 e *TH* 89 (Camodeca 2017, 57 ss.).

[353] V. la recente messa a punto di Bisio 2020, 1 ss., ove altri ragguagli bibl.

[354] Lo stesso regime sussiste qualora si fosse concluso un matrimonio con una liberta appartenente al novero dei *dediticii*: in tal caso, tuttavia, essa non otteneva la cittadinanza romana: v. Gai. *inst*. 1.67; Tit. Ulp. 7.4.

[355] Sull'impiego del verbo *contingere* v. Thomas 1988, 92, ove altri ragguagli. È un termine, quest'ultimo, che appartiene, al pari di *attingere*, al vocabolario della giurisprudenza. Una tale formulazione suppone una rappresentazione spaziale, una proiezione a distanza: elaborato, dunque, estremamente concreto, ma nel quale si radica la nozione astratta di *gradus*.

[356] Cfr. Gai. *inst*. 3.14; 3.23; 3.29. E tutto questo accadeva – a mio giudizio in forza dell'*interpretatio prudentium* (così Guarino 1982, 189) di una regola del plebiscito Voconio – in base alla *Voconiana ratio*: PS. 4.8.20 *Feminae ad hereditates legitimas ultra consanguineas successiones non admittuntur: idque iure civili Voconiana ratione videtur effectum. Ceterum lex duodecim tabularum nulla discretione sexus cognatos admittit*. (Le donne non vengono ammesse alle eredità legittime oltre le successioni consanguinee: e ciò in forza del *ius civile* sembra effetto della *Voconiana ratio*. Viceversa la Legge delle Dodici Tavole ammette, senza alcuna distinzione di sesso, i cognati). Cfr. Gai. *inst*. 3.14 e Tit. Ulp. 26.6. Pertanto, a eccezione delle sorelle consanguinee, la cerchia agnatica delle donne successibili fu ristretta, escludendo, di conseguenza, figlie del fratello, zie paterne, cugine patrilineari. Cfr., inoltre, Coll. 16.3.20; La Pira 1930, 172 ss.; Diliberto 1990, 302 s.; Manthe 1992, 35; Weishaupt 1999, in part. 33 s.; 54-62; Lambertini 2003, 467 ss.; Melillo 2007, 285 ss., in part. 317; Balestri Fumagalli 2008a, 55 ss.; Balestri Fumagalli 2008b, 157 ss., in part. 172 ss.; Hähnchens 2012, 41; Bettinazzi 2014, 13 ss., in part. 15; ulteriori rilievi in Babusiaux 2015, 59 s. e in Puliatti 2017², 659.

[357] Cfr. I. 3.2.3a.

ultimi, in base alla *fictio* della loro soggezione alla potestà del *pater* al momento della sua morte (*fictio suitatis*)[358], erano, *iure honorario*, equiparati ai *sui heredes*. Al pari degli *emancipati*, il pretore tutelò – sottolinea il giurista (§ 2) – anche i *civitate donati*, ossia i figli che non si trovassero in potestà del padre[359], perché, pur avendo ottenuto insieme con lui il beneficio della *civitas Romana*, non erano stati contestualmente sottoposti dall'imperatore alla sua *patria potestas*[360]. Il giurista, verosimilmente, allude, in questo contesto, in primo luogo ai figli dei veterani delle due *classes praetoriae* di Miseno e di Ravenna, i quali, dopo le riforme di Antonino Pio[361], pur continuando a ricevere, diversamente dai figli dei veterani degli *auxilia*, la cittadinanza romana, non potevano considerarsi, diversamente dai figli dei veterani delle coorti pretorie e urbane[362], *sui heredes*[363].

Ulpiano – una volta fatta menzione degli *emancipati* e dei *civitate donati* – si sofferma anche sulla loro peculiare condizione rispetto ai *sui heredes*. Mentre questi ultimi, acquistavano, prima della morte del *pater*, per l'avente potestà, l'emancipato, al pari del *civitate donatus*, acquistava per sé stesso. Non sarebbe stato equo, se essi, conservando i propri beni, condividessero, al momento della successione, quelli paterni con i *sui heredes*. Il pretore, pertanto, eguaglia la situazione del *suus* a quella dell'*emancipatus*, stabilendo che quest'ultimo, se vuole conseguire una quota del patrimonio paterno, deve conferire una quota del proprio a van-

---

[358] Gai. *inst*. 3.26: Burillo 1965, 202 s.; Bianchi 1997, in part. 272 nt. 239; Bianchi 2009, in part. 109 s. e nt. 141.

[359] Non di meno la *fictio* – su cui la *bonorum possessio* si fonda – nel caso dei *civitate donati* era positiva, in quello degli *emancipati*, invece, senza dubbio negativa.

[360] Si può osservare che, dal 73 d.C., furono confezionati, per i veterani delle coorti pretorie e delle coorti urbane, diplomi nei quali si constata la presenza di questo formulario: *ius tribui conubii dumtaxat cum singulis et primis uxoribus, ut, etiamsi peregrini iuris feminas in matrimonio suo iunxerint, proinde liberos tollant ac si ex duobus civibus Romanis natos*. Esso non allude, in alcun modo, a un *"matrimonium iuris peregrini"*, ma si limita a proporre una *fictio* in forza della quale i figli dei pretoriani, nati durante il servizio, dall'unione con donne *peregrinae*, ottenevano la cittadinanza romana al momento del congedo del padre, ed erano anche sottoposti retroattivamente alla di lui *patria potestas* al pari di quelli nati dopo l'*honesta missio*: cfr., per esempio, *CIL* 3, suppl. 3, no. 84: v. Marotta 2019b, 564 ss. e nt. 52.

[361] Castagnino 2019, 210 ss.

[362] *Supra*, nt. 360.

[363] Quanto ai figli dei legionari e dei veterani delle legioni, possiamo presumere che, per essi, valesse quanto dispose la famosa *epistula Hadriani* a Ramnius Martialis (119 d.C.): *B.G.U.* I, 140 = *FIRA*², *Leges* no. 78 Ἐπί[σ]ταμαι, Ῥάμμιέ μου, τ[ο]ύτους, ο[ὓ]ς οἱ | γονεῖς αὐτῶν τῷ τῆς στρατείας ἀνεί-|λα[ν]το χρόνῳ, τὴν πρὸς τὰ πατρικὰ | [ὑπάρ]χοντα πρόσοδον κεκωλῦσθαι, | κ[αὶ τ]οῦτο οὐκ ἐδόκει σκληρὸν ε[ἶ]ναι | [τὸ ἐν]αντίον αὐτῶν τῆς στρατιω[τι]κῆ[ς] | [διδα]χῆς πεποιηκότων. ἥδιστα δὲ | αὐτὸς προίεμαι τὰς ἀφορμὰς δι' ὧν | τὸ αὐστηρότερον ὑπὸ τῶν πρὸ ἐμοῦ | Αὐτοκρατόρων σταθὲν φιλανθρωπό-|τερ[ο]ν ἑρμηνεύω. ὅνπερ τοιγαροῦν | τ[ρόπ]ον οὔκ εἰσιν νόμιμοι κληρο-|[νόμ]οι τῶν ἑαυτῶν πατέρων οἱ τῷ | [τ]ῆς στρατε[ί]ας χρόνῳ ἀναλ[η]μφθέν-|τες, ὅμως κατ[ο]χὴ[ν] ὑ[πα]ρχόντων ἐξ ἐκείνου τοῦ μέ[ρ]ους τοῦ διατάγμα-|τος, οὗ καὶ τοῖς πρὸς [γ]ένους συνγενέσι | δίδοται, αἰτεῖσθαι δύνασθαι καὶ αὐτοὺς | κρίνω. ταύτην μου τὴν δωρεὰν | καὶ τοῖς στρατιώταις ἐμοῦ καὶ τοῖς οὐε-|τρανοῖς εὔγνωστόν σε ποιῆσαι δεή-|σει, οὐχ ἕνεκα τοῦ δοκεῖν με αὐτοῖς | ἐνλογεῖν, ἀλλὰ ἵνα τούτῳ χρῶνται, | ἐὰν ἀγνοῶσι. [Mio Ramnio, so che ai figli nati ai soldati durante il servizio militare è negato l'accesso ai beni paterni e ciò non sembra che sia una misura dura, poiché quelli hanno trasgredita la disciplina militare. Ma io con gran piacere colgo l'occasione per interpretare in modo più umano le disposizioni dei principi miei predecessori. Non essendo dunque quei figli eredi legittimi del loro padre, ordino che a essi sia permesso reclamare la *bonorum possessio* dei beni ereditari in virtù di questa parte dell'editto ove questo possesso è dato anche ai parenti di sangue (*bonorum possessio unde cognati*). Questo mio beneficio tu farai conoscere ai miei soldati veterani, non perché mi paia di aver concesso loro gran cosa, ma affinché se ne servano, se lo ignorano]: cfr. Castagnino 2015, 1-9, ove bibl.

COPIA AUTORE

taggio del primo[364]. È l'*aequitas*, dunque, il fondamento della *collatio bonorum*. Ovviamente, qualora l'emancipato non avesse chiesto la *bonorum possessio*, non avrebbe avuto titolo successorio, né nulla da prentendere nei confronti dei *sui*. Del pari, proprio perché la *collatio* è un beneficio del pretore, il *suus*, in quanto erede civile, non avrebbe alcun titolo per chiederla. La *collatio*, infine, non è la *condicio iuris* ma il *modus* della *bonorum possessio*, come emerge del resto dalle stesse parole di Ulpiano, allorché scrive: *ita tamen, ut bona si qua propria habent, his qui in potestate manserunt conferant* ("perché però, se abbiano dei beni propri, li conferiscano a coloro che erano rimasti in potestà")[365].

F. 23 – Coll. 16.8 (L. 1928)[366]

Come è noto, la *bonorum possessio* di chi fosse morto senza testamento era concessa secondo sette classi: in primo luogo i *liberi*; in secondo gli *heredes legitimi*; in terzo i cognati prossimi; in quarto la famiglia del patrono; in quinto il patrono o la patrona (del *libertus patronus*) e, similmente, i discendenti e gli ascendenti del patrono e della patrona; in sesto il *vir* e l'*uxor*; in settimo i *cognati* del manumissore, ai quali la *lex Furia* consentiva di prendere, in legato, più di mille assi[367].

Pertanto, in assenza di *liberi* e di *legitimi* (o in mancanza di richiesta da parte loro), la *bonorum possessio sine tabulis* spettava ai *cognati*, ossia ai parenti di sangue (ovviamente con esclusione del vincolo derivante da mera parentela servile [*contubernium*]), sia in linea maschile, sia in linea femminile: ossia quanti sono nostri parenti (*contingunt*)[368] per parte di padre o di madre. Non di meno, nella prassi, l'intervento del pretore, in questo specifico ambito, risultò decisivo, dal momento che ammise, per la prima volta, al fenomeno successorio anche la parentela in linea femminile, del tutto trascurata dal regime normativo definito dalla *lex XII tabularum*. In questa classe succedevano i discendenti, gli ascendenti e i collaterali fino al sesto grado e del settimo solo i figli di cugini, con preferenza per quelli di grado più prossimo al defunto. Anche fra i *cognati* il più prossimo escludeva il più remoto. Tra quelli di pari grado l'attribuzione delle quote aveva luogo *per capita*[369]. In assenza di *cognati* (o in mancanza di richiesta da parte loro) il pretore chiamò alla *bonorum possessio sine tabulis* il coniuge superstite (*vir et uxor*), purché unito in *iustae nuptiae* al momento della morte dell'ereditando e indipendentemente dall'esistenza di *conventio in manum*[370].

---

[364] Palazzolo 1968, 191 s., nota opportunamente che l'espressione *praecipua bona* è da intendere, in questo contesto, in tal modo: l'*emancipatus* è soggetto alla *collatio*, che ha, come fondamento, proprio lo scopo di evitare che questi abbia *bona praecipua*, a differenza del figlio in potestà che, alla morte del padre, potrebbe trattenere alcuni beni come *praecipua*: per esempio i beni costituenti il *peculium castrense* e, a partire dall'età costantiniana, *quasi castrense*.

[365] Burillo 1965, 199 ss.; Voci 1967², 756 ss. Un quadro generale, con bibl., in Suárez Blazquez (G.) 1996, in part. 7 ss.

[366] *Sub titulo de suis heredibus*.

[367] Cfr. Tit. Ulp. 28.7: La Pira 1930, 187.

[368] Sull'impiego del verbo *contingere*, v., *supra*, nt. 355.

[369] Naturalmente tra i *cognati* rientravano anche gli appartenenti alle due classi dei *liberi* e degli *agnati*. Ma, nel venire alla successione come puri e semplici *cognati*, essi dovevano sottomettersi alle specifiche regole di questa classe. In altre parole essi avrebbero dovuto subire il concorso o la precedenza dei *cognati* di grado eguale o anteriore: per esempio i figli avrebbero concorso con i genitori dell'ereditando, essendo entrambi parenti di primo grado. V. Puliatti 2017², 663.

[370] *Supra*, p. 243 s.

Ulpiano (§ 2) ha, però, cura di precisare che l'eredità era deferita a *cognati* e, immediatamente dopo, a *vir et uxor* solo se il defunto non era libertino o di stirpe libertina: in tal caso, sulla scorta del regime normativo definito dalla *lex XII tabularum*[371], il pretore avrebbe dovuto dar luogo, nella classe dei *legitimi*, alla chiamata del *patronus* o della *patrona*. Quanto al complesso regime della *bonorum possessio intestati liberti*, possiamo, sul piano generale definire le seguenti classi successorie: 1) *liberi* (con i quali, nel caso di *liberi non naturales* [*adoptati*, *mulieres in manu*], dopo la *lex Papia Poppaea*[372] concorrevano i *patroni* e i loro figli (non le figlie) con una *bonorum possessio dimidiae partis*[373]; 2) *legitimi* (tra i quali, oltre ai *sui heredes* del liberto, anche il *patronus* o la *patrona*, nonché i *sui* del solo *patronus*) 3) *cognati proximi*[374]; 4) la *familia patroni*, ossia gli altri membri della *familia* del patrono non ricompresi nella seconda classe; 5) il *patronus* del *libertus patronus*, nonché i suoi figli o *parentes*[375]; *vir et uxor*; *cognati manumissoris*[376].

F. 24 – Coll. 16.9 (L. 1929)

Come si è già sottolineato, se un liberto moriva, senza lasciare in vita *sui heredes*, il pretore chiamava alla successione il *patronus* e i suoi discendenti, nonché, nell'ordine, gli altri membri della *familia patronis* non annoverati nella classe dei *legitimi*. Il magistrato, procedendo alla chiamata del patrono o della patrona[377] del patrono, si adeguava, in fondo, al medesimo regime normativo delle XII Tavole e, dunque, al *ius civile*[378].

Nel § 2 Ulpiano sottolinea che il pretore, ispirandosi all'*aequitas*, non volle comunque conferire all'*extraneus manumissor*, che avesse affrancato, *per vindictam*, un *liber in mancipio* dopo la terza mancipazione effettuata dal *pater*[379] – un soggetto annoverabile in linea di principio

---

[371] A tal riguardo v. Humbert 2018, 223 ss.

[372] Moreau 2007.

[373] Gai. *inst*. 3.41; Tit. Ulp. 29.1; I. 3.7.1.

[374] Voci 1963, 28 e nt. 25.

[375] *Infra* [F. 24].

[376] Voci 1963, 25 ss., in part. 27 ss.; Albanese 1979, 86 ss.; Diliberto 1990, 306; Masi Doria 1996, 441 ss.; Talamanca 1999, 179; Masi Doria 1999, in part. 270.

[377] Voci 1963, 30. Masi Doria 1996, 442 s., sottolinea opportunamente che, mentre i *filii* (maschi e *feminae*) del patrono al pari di quelli del *patroni patronus* sono ammessi alla successione intestata del liberto, in mancanza di *sui heredes*, sia come *legitimi*, sia nella classe *ex familia patroni*, i figli della *patrona*, invece, sarebbero stati esclusi sia dall'una chiamata (dal momento che una donna, non esercitando la *patria potestas*, non può avere *sui*), sia dall'altra (poiché la donna, essendo, in quanto priva della *patria potestas*, *familiae suae caput et finis* [Ulp. 43 *ad ed*., D. 50.16.195.5] non ha una *familia* propria [Gai. 16 *ad ed. prov*., D. 50.16.196]).

[378] La Pira 1930, 187 s. Cfr. Tit. Ulp. 7.4; C. 6.4.4.23 (Iustinian. A. a. 531).

[379] Senza, dunque, remancipargliclo, sì da permettere al *parens* di procedere, in prima persona, alla *manumissio vindicta*. Come è noto, la terza *mancipatio* del *filius* avrebbe comportato, in forza del dettato normativo di XII Tab. 4.2b (*si pater filium ter venum duit, filius a patre liber esto*: su questo versetto cfr. Marotta 2019a, 31 s., ove altri ragguagli), l'estinzione della *patria potestas*. Nel caso in cui fosse stato il fiduciario *extraneus* a manomettere il *liber in causa mancipii ncipii*, questi, divenuto *sui iuris*, avrebbe acquistato come proprio *patronus* il fiduciario *extraneus* e non il proprio *parens*, siccome di solito accadeva quando si rispettava il rituale previsto dal formulario tipico dell'*emancipatio* (cfr. Quinto Mucio Scevola, in Cic. *de leg*. 2.48): v., Samper 1971, in part. 230 s.; D'Alessio 2014, 114 s., per il quale le parole *quodsi-detulit*, che parrebbero attribuire tale disciplina alla legge decemvirale, descrivono, in realtà, una regola elaborata nel quadro dell'*interpretatio* pontificale e 'laica' del testo normativo delle XII Tavole; da ultimo, Cristaldi 2020, 76 ss. Sulla nozione di *remancipatio* v. anche le osservazioni di Schaub 1965, 106 ss., in part. 129 s. Un quadro generale in Voci 1963, 28.

COPIA AUTORE

tra i *legitimi*, se il magistrato si fosse attenuto al regime normativo decemvirale e all'*interpretatio pontificum* – i medesimi diritti che gli sarebbero spettati se fosse stato posto sul medesimo piano di un qualunque altro *patronus*. In tal caso il pretore – per evitare che taluno, sotto il pretesto del *ius*, prevalesse sul vincolo di sangue – antepose all'*extraneus manumissor* dieci *personae cognatorum*, vale a dire dieci categorie di parenti, ciascuna definita dalla propria posizione rispetto a *ego* e/(o) dal proprio *sexus*[380]: il padre (*pater*), la madre (*mater*), il figlio (*filius*), la figlia (*filia*), l'avo (*avus*), l'ava (*avia*), il nipote (*nepos*), la nipote (*neptis*), il fratello (*frater*), la sorella (*soror*).

Ma – osserva il giurista (§ 3) – Caracalla ammise alle eredità, che si deferiscono *ab intestato*, soltanto quelle *personae* e, dunque, quelle categorie di *cognati*, cui egli stesso avesse accordato l'esenzione dalla *decima hereditatium*[381]. Queste poche parole, sebbene il loro autentico significato, a un primo sguardo, risulti alquanto oscuro, propongono informazioni di estremo rilievo sul piano storico e, come abbiamo già segnalato[382], anche su quello della tradizione testuale delle *institutiones* ulpianee. È probabile che il giurista alluda a quell'insieme di riforme precedenti o concomitanti con l'estensione generale della *civitas* a tutti gli abitanti liberi dell'ecumene romana. Cassio Dione (epitomato da Xiphilinus), in effetti, aveva osservato a tal riguardo:

> 78(77).9.4-5 τῶν τε τελῶν τῶν τε ἄλλων ἃ καινὰ προσκατέδειξεν, καὶ τοῦ τῆς δεκάτης ἣν ἀντὶ τῆς εἰκοστῆς ὑπέρ τε τῶν ἀπελευθερουμένων καὶ ὑπὲρ τῶν καταλειπομένων τισὶ κλήρων καὶ δωρεᾶς ἐποίησε πάσης, τάς τε διαδοχὰς καὶ τὰς ἀτελείας τὰς ἐπὶ τούτοις τὰς δεδομένας τοῖς πάνυ προσήκουσι τῶν τελευτώντων καταλύσας (οὗ ἕνεκα καὶ Ῥωμαίους πάντας τοὺς ἐν τῇ ἀρχῇ αὐτοῦ, λόγῳ μὲν τιμῶν, ἔργῳ δὲ ὅπως πλείω αὐτῷ καὶ ἐκ τοῦ τοιούτου προσίῃ διὰ τὸ τοὺς ξένους τὰ πολλὰ αὐτῶν μὴ συντελεῖν, ἀπέδειξεν).
>
> E, infine, c'erano i tributi, sia quelli nuovi che aveva introdotto sia la tassa del dieci per cento, che egli aveva sostituito a quella del cinque sulla manomissione degli schiavi, sulle eredità e su tutte le successioni: aveva infatti abolito il diritto di successione e l'esenzione fiscale che era stata accordata in tali casi ai parenti prossimi (*cognati*) dei defunti (ragione per la quale aveva esteso la cittadinanza romana tutti gli abitanti dell'Impero, apparentemente per onorarli ma di fatto per ricavarne maggiori entrate, dato che gli stranieri non pagavano la maggior parte di quelle imposte).

Come valutare la frase τάς τε διαδοχὰς καὶ τὰς ἀτελείας τὰς ἐπὶ τούτοις τὰς δεδομένας τοῖς πάνυ προσήκουσι τῶν τελευτώντων καταλύσας? Presumere che, secondo Cassio Dione, l'imperatore

---

[380] Sulla nozione di *persona* nel diritto successorio v. Thomas 1988, 105 ss., 107 s. Inoltre cfr., a tal riguardo, Cic. *de leg.* 2.48.

[381] Gunther 2008, 88 ss.; Benoit 2012, 25 ss.

[382] *Supra*, p. 85 ss. Un quadro generale in Voci 1963, 36. Caracalla aveva raddoppiato l'aliquota dell'imposta di successione: dal cinque (*vicesima*) al 10%. Ma questa riforma fu abrogata, tra il 217 e il 218, dal suo successore Macrino (Dio 78.12.2 annullò, inoltre, i provvedimenti di Caracalla sulle eredità e sulle manomissioni […]). Insomma la *vicesima hereditatium* fu definita *decima hereditatium* soltanto tra il 211 e il 217. Non di meno nessun editore, tra III e IV secolo, provvide a emendare, sul piano normativo, il testo delle *Istituzioni* di Ulpiano.

COPIA AUTORE

avrebbe, *tout court*, abolito le successioni (τάς τε διαδοχὰς) sarebbe, a dir poco, irragionevole. Invero, a partire dal V secolo d.C., il termine διάδοχος venne adoperato sempre più spesso per indicare l'erede *ab intestato*[383]. È possibile che sia stato Xiphilinus stesso, l'epitomatore dell'XI secolo, a semplificare un più articolato ragionamento del senatore bitinico[384], facendo uso di un termine tecnico proprio del suo tempo. In ogni caso dobbiamo presumere che Caracalla, rispetto al regime normativo preesistente, abbia decisamente ristretto il numero delle *personae cognatorum* ammesse a succedere *ab intestato* al *liber in mancipio* affrancato *per vindictam*, conferendo questo diritto esclusivamente ad alcune delle *personae* enumerate in Coll. 16.9.2, vale a dire soltanto a quelle da lui ammesse a godere del beneficio dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di successione (*decima hereditatium*)[385]. Inteso in tal modo, il testo ulpianeo può chiarire il senso di quel che si legge in *historiae* 78(77).9.4-5: le parole 'τάς τε διαδοχὰς … καταλύσας' alluderebbero a quel provvedimento di Caracalla che aveva abolito non già le successioni e, in particolare, le successioni *ab intestato*, ma il regime preferenziale predisposto, fin dagli inizi del principato e ulteriormente ampliato, in specie a favore dei nuovi *cives*, da Nerva e da Traiano[386], per certe categorie di *cognati* esonerati dal pagamento della

---

[383] Invero soprattutto nel greco di epoca più tarda: cfr. Urano 2015, 173 ss. V. anche Taubenschlag 1944, 137 s.; Nowak 2015, 11.

[384] Besson 2020, 349.

[385] Stranamente Provera 1964, 5, 125, non ricorda – discutendo Tit. Ulp. 17.2: *Hodie ex constitutione imperatoris Antonini omnia caduca fisco vindicantur, sed servato iure antiquo liberis et parentibus* (oggi, in base a una costituzione dell'imperatore Antonino, tutti i lasciti cadùchi sono attribuiti al fisco, ma fatto salvo il diritto antico per discendenti e ascendenti) – Coll. 16.9.3 e, dunque, neppure la *constitutio* del 212. La connessione di Tit. Ulp. 17.2 con l'*edictum de civitate* non è sfuggita, però, a Mercogliano 2020², 71 ss. Quest'imperatore perseguì, senza scrupoli di sorta, l'obiettivo di incrementare le sue entrate, decidendo non soltanto di incamerare tutti i *bona caduca* nella cassa imperiale, ma anche di abolire il cosiddetto *ius patris* (Gai. *inst*. 2.206, 207), e, dunque, il privilegio degli eredi e dei legatari *liberos habentes*. In forza di questo provvedimento, alla *vindicatio caducorum* si sottrassero esclusivamente i beni ereditari che, in caso di incapacità dell'erede o del legatario, sarebbero, allora, spettati ai discendenti (*liberi*) e ai *parentes* (ascendenti) entro il terzo grado, per i quali restava in vigore il precedente regime giuridico, ossia il *ius antiquum* previsto dalla *lex Papia*. (Tit. Ulp. 18: cfr. Moreau 2007, § 8.3.1). Mercogliano osserva opportunamente che questi provvedimenti devono tutti ricondursi a un medesimo intento: Caracalla, in effetti, perseguì senza alcuna esitazione l'obiettivo di un ampio incremento delle entrate tributarie. Insomma i *caduca* – i beni appartenenti a un patrimonio ereditario non attribuito in successione all'*heres* o al *legatarius incapax* – dopo l'intervento di Caracalla o si acquistano agli ascendenti e ai discendenti entro il terzo grado, o si devolvono al *fiscus Caesaris*. Contestano, *in limine*, questa linea interpretativa Avenarius 2005, 347 ss. e Bonin 2020, 312 e nt. 758, per i quali in Tit. Ulp. 17.2 si conserverebbe una costituzione di Marco Aurelio.

[386] Nel suo *panegyricus Traiani* pronunciato nel 101 d.C., Plinio il Giovane, in un lungo excursus sulla *vicesima hereditatium*, si diffonde sulla generosità di Traiano: *pan*. 37.1-2 *Onera imperii pleraque vectigalia institui ut pro utilitate communi, ita singulorum iniuriis coegerunt his vicesima reperta est, tributum tolerabile et facile heredibus dumtaxat extraneis, domesticis grave*. 2. *itaque illis irrogatum est, his remissum, videlicet quod manifestum erat, quanto cum dolore laturi seu potius non laturi homines essent destringi aliquid et abradi bonis, quae sanguine, gentilitate, sacrorum denique societate meruissent, quaeque numquam ut aliena et speranda, sed ut sua semperque possessa ac deinceps proximo cuique transmittenda cepissent*. [Per far fronte alle gravose necessità dell'impero si avvertì l'esigenza di istituire numerose imposte, che, sebbene vantaggiose per la collettività (*pro utilitate communi*), finivano inevitabilmente per ledere gli interessi dei singoli. Tra di esse si escogitò, così, quella del cinque per cento (*vicesima*) sulle successioni, tributo tollerabile e leggero per gli *heredes* purché estranei, ma gravoso per quelli *domestici* (ossia *sui heredes* o, per il regime pretorio, *liberi*)]: cfr. Gai. *inst*. 2.157. È evidente, dunque, che Plinio (in *pan*. 37.1) allude, adoperando l'espressione *heredes domestici*, ai *sui heredes*. Di conseguenza, l'imposta rimase in vigore per i primi, mentre ai secondi fu concessa un'esenzione. In effetti era chiaro con quanto dolore si sarebbe tollerato o, piut-

COPIA AUTORE

vicesima. Allo stesso tempo Coll. 16.9.3 segnala che il successore di Settimio Severo decise di *vindicare* in favore del *fiscus Caesaris* tutte le eredità *ab intestato* cui in astratto avrebbero avuto diritto – in forza dell'editto del pretore modificato, in senso restrittivo da quest'intervento

tosto, non si sarebbe tollerato che fosse sottratta una parte dei beni che spettavano per comunanza di sangue, di stirpe, di culto domestico perfino, e che non si erano considerati mai come altrui e oggetto solo di speranza, bensì come propri e posseduti da sempre e trasmissibili successivamente ai parenti più stretti. Questo temperamento della legge (*pan*. 37.3-4) era, però, riservato ai cittadini di antica data. I nuovi al contrario, divenuti tali o *iure Latii* o per *beneficium principis*, erano considerati estranei perfino dei loro più stretti congiunti, a meno che non ottenessero, contestualmente alla *civitas*, i cosiddetti *cognationis iura*. In tal modo – osservava Plinio il Giovane (*pan*. 37.5) – il più grande dei benefici si tramutava nella più grande delle ingiustizie, e la cittadinanza romana diveniva, così, sinonimo di odio, di discordia, di perdita di figli e di genitori, poiché separava, con violenza, i familiari più cari a dispetto del loro reciproco affetto. Una questione non può essere elusa: cosa nascondono le parole *cognationis iura*? Sappiamo che coloro i quali perdono, in seguito a *capitis deminutio*, i *iura adgnationis* – sì da non poter essere *vocati* in quel grado in cui lo sarebbero stati per legge se non l'avessero subita – vengono chiamati quali congiunti (*cognati*) dal pretore nella terza classe. Benché essi abbiano perso, per effetto della *capitis deminutio*, il *ius legitimum*, senza dubbio conservano i *cognationis iura*. Pertanto, se qualcun altro mantiene integro il *ius adgnationis*, costui verrà loro comunque anteposto, sebbene sia di grado più lontano: cfr. Gai. *inst*. 3.27. I legami di cognazione, proprio perché fondati sul sangue, dovrebbero di per sé essere imprescrittibili. Eppure un altro brano del *Panegirico* (37.6-7), enumerando alcune riforme di Nerva volte a correggere gli aspetti più problematici connessi con l'acquisto della *civitas*, ricorda che il padre adottivo di Traiano aveva esentato dal pagamento dell'imposta del 5% madre e figli e, viceversa, figli e madre per il passaggio dei beni, pur in assenza dei *cognationis iura* all'atto del conseguimento della cittadinanza. Del pari il medesimo *princeps* concesse un identico beneficio al figlio sui beni del padre, purché il primo fosse stato sottoposto alla di lui *potestas*, ritenendo una malvagità, un'insolenza, un'empietà che un *publicanus* si interponesse tra i nomi di padre e di figlio. Frapporvi la *vicesima*, spezzando così i più sacri vincoli di parentela, sarebbe apparsa una sorta di profanazione. Un'imposta siffatta non era stata istituita per rendere vicendevolmente *extranei liberi* e *parentes*. Se i reciproci *cognationis iura* di madre e figli o di padre e figli, nel senso che a questo termine conferisce Gaio in *inst*. 3.27, non possono estinguersi (a maggior ragione se questi parenti sono tutti cittadini romani), occorre supporre, allora, che qui Plinio intendesse alludere, piuttosto, ai *iura adgnationis*, pur adoperando una nozione (*cognatio*) che, per il fatto stesso di ricomprendere in sé qualunque rapporto di parentela (cfr. Paul. *l.s. de gradibus*, D. 38.10.10.4: sul punto Thomas 1988, 86), riusciva a sussumere al proprio interno anche quelli nei quali o la catena del legame agnatizio era stata spezzata o non era mai esistita: *pan*. 37.6-7. Dal momento che gli *adgnationis iura a patre oriuntur* (Ulp. 6 *reg*., D. 38.8.4pr.), qualora quest'ipotesi colga nel segno, dovremmo del pari ipotizzare che, in tal caso, *mater* e *liberi*, quanto alla *vicesima hereditatium*, fossero equiparati, per beneficio del principe, rispettivamente alla madre soggetta alla *manus* e ai suoi figli. Sicché, ma ai soli fini della *vicesima hereditatium* e nel solo campo delle successioni testamentarie, per madri e figli la cancelleria imperiale avrebbe concepito un'operazione giuridica forse capace di precorrere, almeno in parte, quella congegnata dagli estensori materiali del senatoconsulto Orfiziano. La legge delle XII Tavole non aveva concesso ai figli l'eredità della madre morta intestata, perché le donne, per statuto, non possono avere *sui heredes* (Thomas 1990, 130 ss.). Nel 178 d.C. questo senatoconsulto stabilì che i figli ricevessero le successioni legittime delle loro madri, sebbene esse non fossero sposate sotto il regime giuridico della *manus*. Di conseguenza, a vantaggio dei figli della defunta, furono esclusi dalla successione fratelli e sorelle *consanguinei* di quest'ultima, nonché tutti gli altri *adgnati*. A non voler accogliere tale congettura, saremmo giocoforza costretti a presumere che l'espressione *cognationis iura* sia stata adoperata da Plinio senza alcun puntuale riferimento alla lingua del diritto, in un significato, dunque, ancor più generico di quello dianzi prospettato, ossia per indicare la mera parentela di sangue, anch'essa venuta meno – ma invero non riusciremmo a comprendere perché – per effetto della concessione della cittadinanza. Ma tale ipotesi, oltre a risultare implausibile, si porrebbe, a ben vedere, in esplicito contrasto con altre fonti. Subito dopo Plinio affronta, più nel dettaglio, l'esame dei contenuti di un editto di Traiano promulgato per risolvere, in maniera definitiva, le medesime questioni. Traiano ricomprese nello stesso beneficio anche la successione del padre al figlio, fosse stato o meno quest'ultimo, se non altro per un sia pur brevissimo periodo di tempo, soggetto alla potestà del padre: cfr. *pan*. 38.2. In effetti l'*optimus princeps* eliminò la clausola restrittiva *"si modo filius in potestate patris fuisset"* prevista, invece, da Nerva, tenendo conto – come osserva Plinio il Giovane

imperiale e, in seguito, ripristinato da Macrino – quelle *personae* non ricomprese nel novero di quanti godevano dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di successione.

Pertanto la frase τάς τε διαδοχὰς καὶ τὰς ἀτελείας τὰς ἐπὶ τούτοις τὰς δεδομένας τοῖς πάνυ προσήκουσι τῶν τελευτώντων καταλύσας va tradotta in tal modo: "avendo abolito, allo stesso tempo, il regime preferenziale delle successioni e le esenzioni accordate a tutte le categorie di parenti".

In conclusione Caracalla non solo non volle conferire ai nuovi *Aurelii*, i destinatari della *Théia Dōreá*, quel che Plinio aveva definito *cognationis iura*[387], ma restrinse l'esercizio di questo *ius* anche per quanti fossero già da tempo annoverati tra i *cives*. Le *institutiones* ulpianee confermano – limitandosi a constatare con poche, scabre parole la portata normativa di questa riforma antoniniana[388] – che la denuncia dionea dell'esasperato fiscalismo imperiale non appariva, agli occhi dei contemporanei, del tutto infondata: Caracalla, in effetti, per corrispondere all'esigenza di migliorare il trattamento economico dei *milites*[389], decise di rovesciare

– della forza della *lex naturae*, che imporrebbe ai figli di restare per sempre sotto la potestà dei *parentes*, diversamente dagli animali, tra i quali, al contrario, inevitabilmente finisce per comandare il più forte: cfr. *pan.* 38.7. Traiano non si contentò d'aver esonerato dal pagamento dell'imposta del 5% i parenti di primo grado, ma vi aggiunse anche quelli di secondo, provvedendo a esentare il fratello per i beni ereditati dalla sorella e la sorella per quelli del fratello, nonché l'avo e l'ava per i beni lasciati da un nipote o da una nipote, e viceversa: cfr. *pan.* 39.1-2. La stessa concessione egli fece anche a coloro i quali erano stati ammessi alla cittadinanza romana per *ius Latii* e a tutti attribuì, contemporaneamente e ugualmente, quei diritti di parentela che i suoi predecessori, prima di Nerva, desideravano ardentemente farsi richiedere dai singoli con l'intenzione di negarli non già di concederli. In effetti, in precedenza, come attesta lo statuto d'età flavia dei municipî latini della *Baetica*, il nuovo cittadino romano, tale in virtù del *ius Latii*, permaneva nella *manus*, *mancipium* o *potestas* in cui si trovava (cap. 22), né perdeva i diritti di patronato sui propri liberti (*iura libertorum*) (cap. 23). Malgrado la *mutatio civitatis*, una finzione (*si civitati mutati mutatae non essent*) gli permetteva di perpetuare questi rapporti, e, di conseguenza, il proprio *status familiae*, le proprie potestà o i propri *iura*. Se, da un canto, il mantenimento – attraverso l'espediente della *fictio* – di questi diritti e di queste facoltà, dopo il conferimento della *civitas Romana*, prova che essi già esistevano in precedenza, per altro tale assetto normativo consente di chiarire anche un aspetto ulteriore: nella *lex Irnitana* d'età flavia, il conferimento della cittadinanza romana a chi avesse ricoperto una magistratura municipale era concepito nella chiara prospettiva del mutamento della cittadinanza e non del sommarsi della nuova alla precedente. Sicché – proprio al fine di garantire la perdurante titolarità di situazioni giuridiche di ambito familiare regolate, fino a quel momento, *iure Latino* – questi statuti ebbero cura di sancire espressamente che tali rapporti si perpetuavano in capo ai neocittadini. Non di meno, occorrerà attendere la decisiva riforma traianea rammentata da Plinio il Giovane, perché la struttura familiare preesistente ottenesse un riconoscimento estremamente parziale. Vi erano inclusi, infatti, soltanto i figli nati da un matrimonio legittimo, non gli adottati e gli emancipati. I figli legittimi potevano ricadere sotto la *patria potestas* del loro *pater* qualora questi avesse ottenuto la cittadinanza romana. Al contrario i diritti di parentela con fratelli, madri, figli illegittimi, nonni e nipoti non erano salvaguardati dal *ius Latii* fino alle soglie del I secolo d.C., come emerge, per l'appunto, dal confronto con il *Panegyricus Traiani* (*pan.* 39.1). Ha buon gioco, dunque, Plinio il Giovane a sostenere che adesso, dopo le riforme introdotte da Traiano, la cittadinanza romana non avrebbe lasciato più nessuno come un tronco tagliato e spoglio: al contrario, tutti avrebbero continuato a godere, come prima, dei più cari affetti familiari. Nel *Panegirico*, del resto, egli procede ben oltre, sollecitando il principe a sovvenire in futuro, con l'esenzione dall'obbligo di versare l'imposta del 5%, perfino i gradi di parentela più lontani e già, quasi, in via di estinzione. Traiano, inoltre, aveva già concesso, probabilmente nel medesimo editto, l'esenzione totale per le eredità meno cospicue: non sappiamo se questa soglia sia ulteriormente ridotta dall'editto adrianeo di cui si fa menzione in C. 6.33.3 o da altri provvedimenti posteriori.

387 Per un esame di quest'espressione, *supra*, nt. 386.

388 Riforma che, come sottolinea Voci 1978, 22, durò molto poco: v. *supra*, p. 259.

389 Marotta 2013, 60 ss.

una linea di politica del diritto seguita, per più di un secolo, da tutti i *principes* suoi predecessori, a cominciare da Nerva e da Traiano[390].

Di libro incerto

F. 25 – Vindob. 3 (L. 1930)

Quel che rimane di questo frammento consiglierebbe di attenersi all'*ars ignorandi*. Se volessimo azzardare, nella ricostruzione dei suoi contenuti, un'ipotesi, potremmo al più, seguendo il Bluhme e lo Hollweg[391], emendare, nella frase *comparatum est*[392] *interdictum uelut cui* ini*t*i*um est*, il lemma *cui* in *cui*<*us*>. Così facendo, non apparirebbe del tutto ultroneo supporre che il giurista, in tale contesto, prendesse in esame una frase del seguente tenore: *cui*<*us*> *initium est quorum bonorum*[393] o altra analoga. Come è noto, a tutela della loro peculiare *possessio* dei beni ereditari, i *bonorum possessores* disponevano dell'interdetto *quorum bonorum* ("di quei beni"), interdetto restitutorio volto a riottenere la detenzione dei *bona* nei confronti di chi se ne fosse impossessato[394]. In ogni caso è probabile che anche Ulpiano, nella sua esposizione degli *interdicta*, trattasse per primi quelli *adipiscendae possessionis*[395].

F. 26 – Vindob. 4 (L. 1931)

Ulpiano sottolinea che alcuni interdetti possono essere utilizzati tanto per acquisire quanto per recuperare il possesso[396]. Lo si constata, per esempio, sia nell'*interdictum quem fundum*[397], sia nell'*interdictum quam hereditatem*[398]. Come è noto, nel quadro dell'*agere per concepta verba*, il punto debole del processo rivendicatorio si nascondeva nella cosiddetta *indefensio* del convenuto, allorché questi rifiutasse di addivenire alla *litis contestatio*. Per costringerlo, sia pur indirettamente, a non sottrarsi al processo e a *rem defendere* o ad effettuare, in caso contrario, la *translatio possessionis*, l'attore poteva utilizzare o l'*actio ad exhibendum*[399] oppure l'*interdictum*

---

[390] Fayer 1994, 95 nt. 275; Gardner 2001, 51-60; Manoloraki 2015, 245 ss.; Besson 2020, 349 ss., ove ampia bibl.

[391] Tale congettura di Bluhme e Hollweg è ricordata da Savigny 1836, 6 e nt. 17, che la sottoscrive e la fa propria.

[392] Cfr. Gai. *inst*. 4.143, 144, 148.

[393] Ulp. 67 *ad ed*., D. 43.2.1; cfr. I. 4.15.3; Theoph. *par*. 4.15.3.

[394] Lenel 1927[3], 447 s.; Mantovani 1999[2], 85, ove altri ragguagli.

[395] Una congettura, a tal proposito, in Huschke 1886[5], 621 nt. 2.

[396] Cfr. Paul. 63 *ad ed*., D. 43.1.2.1 *Sunt interdicta, ut diximus, duplicia tam reciperandae quam apiscendae possessionis*. (Esistono, come abbiamo sottolineato, interdetti duplici, tanto per recuperare che per acquistare il possesso).

[397] Lenel 1927[3], 474 s.: quest'interdetto è annoverabile tra i restitutori. Diversamente Falcone 1995, 537 ss., il quale sostiene, sulla scorta della sua esegesi di Vat. 92, che esso fosse proibitorio. Ma sul punto v. i rilievi di Mantovani 1999[2], 87 s. e nt. 423. Sull'insieme delle fonti concernenti quest'interdetto v. Betancourt 1997, 670 ss.; sulle formule interdittali uno *status quaestionis* pur sempre in Betancourt 1997, 682 ss.

[398] Lenel 1927[3], 454 s.: anche quest'interdetto era restitutorio. Cfr. Vat. 92 e anche Cic. 2 *Verr*. 2.45.116. Betancourt 1997, *ibid*.

[399] Marrone 1958.

quem fundum. Mediante questo mezzo di tutela, annoverabile tra gli *interdicta* restitutori *duplicia*, il pretore ordinava al convenuto di restituire la cosa, ossia di effettuare la *translatio possessionis* del bene all'attore. Qualora il convenuto possedesse davvero la *res*, era suo interesse o trasferire il possesso della cosa all'attore (riservandosi, semmai, di agire in rivendicazione contro di lui in un secondo momento), oppure decidersi, finalmente, a *rem defendere*. In caso contrario sarebbe stato condannato nel processo interdittale e costretto, comunque, a trasferire il possesso della *res* all'attore, che, come spiega il giurista, poteva o non aver mai posseduto, oppure aver dapprima posseduto e, in seguito, aver perso il possesso. Analogamente operava l'*interdictum quam hereditatem*, nel caso in cui il convenuto si rifiutasse di partecipare al processo instaurato attraverso l'esperimento dell'*hereditatis petitio*. L'*heres* avrebbe potuto costringerlo, utilizzando questo mezzo di tutela, o a *rem defendere* o a restiturgli le *res hereditariae*[400].

F. 27 – Vindob. 5 (L. 1932)

Nel prendere in esami i contenuti di questo brano ulpianeo, si constata che essi coincidono perfettamente con quel che Gaio aveva esposto, a tal riguardo, nei suoi *commentarii* e, in particolare, in Gai. *inst*. 4.141 e 4.162-163[401]. Il procedimento interdittale *per sponsionem*, sempre *cum poena*, rappresentava, molto probabilmente, la forma più antica del cosiddetto processo *ex interdicto*[402], l'unico ammesso per gli interdetti proibitori (semplici e duplici) e per i *duplicia*[403], ma evitabile, nel caso degli *interdicta simplicia* restitutori ed esibitori, chiedendo la nomina di un *arbiter* e, di conseguenza, il passaggio all'*agere per formulam arbitrariam*[404]. Essa, introdotta dal *si paret*[405], era *in factum concepta* e, ovviamente, conteneva, a seconda dei casi,

---

[400] Fatta salva, ovviamente, la possibilità di procedere, subito dopo, all'eventuale accertamento processuale. V. Betancourt 1997, 672 ss.

[401] 4.141 (…) *et quidem ex prohibitoriis interdictis semper per sponsionem agi solet, ex restitutoriis vero vel exhibitoriis modo per sponsionem, modo per formulam agitur, quae arbitraria vocatur*. (e certamente si è soliti agire sempre tramite *sponsio* per gli interdetti proibitori; per i restitutori o esibitori, a volte tramite *sponsio*, a volte con una *formula* che si chiama arbitraria); 4. 162. *Si igitur restitutorium vel exhibitorium interdictum redditur, velut ut restituatur ei possessio, qui vi deiectus est, aut exhibeatur libertus, cui patronus operas indicere vellet, modo sine periculo res ad exitum perducitur, modo cum periculo*. 163. *Namque si arbitrum postulaverit is, cum quo agitur, accipit formulam, quae appellatur arbitraria, et iudicis arbitrio si quid restitui vel exhiberi debeat, id sine periculo exhibet aut restituit et ita absolvitur; quod si nec restituat neque exhibeat, quanti ea res est, condemnatur*. (…). (Se infatti viene emanato un interdetto restitutorio o esibitorio, come, per esempio, per restituire il possesso a colui che è stato estromesso con violenza, o perché si esibisca un liberto cui il patrono voglia richiedere le opere; la cosa viene condotta a termine ora senza rischio, ora con rischio. E, infatti, se il convenuto ha richiesto un arbitro con la formula che si chiama 'arbitraria' e se, per arbitrio del giudice, egli deve restituire o esibire qualcosa, egli lo fa senza rischio, e così viene assolto, mentre se non restituisce o esisbisce la cosa, viene condannato per il suo valore …).

[402] Labruna 1971, 187 s.

[403] Gai. *inst*. 4.141 (…) *et modo cum poena agitur, modo sine poena: cum poena, velut cum per sponsionem agitur, sine poena, velut cum arbiter petitur*; (… e si agisce a volte *cum poena*, a volte senza: *cum poena*, come quando si agisce tramite *sponsio*; senza *poena*, come quando si domanda la nomina di un arbitro …). V. Gandolfi 1955; Biscardi 1956, 204, 304; Capogrossi Colognesi 1971, 901 ss.

[404] Kaser (Hackl) 1996, 329 ss.; Luzzatto 1965, 190 ss.

[405] Ma v., adesso, in senso contrario, Varvaro 2012, 705 ss., per il quale, diversamente da Lenel 1927[3], 448 s. e Arangio-Ruiz 1974 [1912], 333 s., 362, 367, la *conceptio verborum* della *formula arbitraria* di cui si discorre in Gai. *inst*. 4.163, seguiva un andamento che, come quello dei programmi di giudizio di tutte le altre formule arbitrarie, si articolava secondo uno schema in cui a una condizione, introdotta nell'*intentio* dalle parole '*si paret*', si connetteva quella espressa nella clausola arbitraria, cui poi seguiva la *condemnatio*.

COPIA AUTORE

o la cosiddetta clausola restitutoria o la clausola esibitoria. L'*arbiter*, se accertava il fondamento dell'*interdictum* e la sua contravvenzione da parte del *reus*, lo invitava a ottemperare esattamente al suo contenuto. Qualora eseguisse il *iussum de re restituenda* o *de re exhibenda*, il convenuto era assolto. In caso contrario l'*arbiter* lo condannava al *quanti ea res est*[406], deferendo verosimilmente – quantunque le fonti tacciano a tal riguardo – l'*aestimatio rei* allo stesso attore mediante il ricorso al cosiddetto *ius iurandum in litem*[407].

[406] Kaser (Hackl) 1996, 317; vasta bibl. in Lovato 2018, 661 ss.

[407] Chiazzese 1958; Camiñas 1994, 945 ss.; altri ragguagli bibliografici in De Simone 2006, 125 e nt. 122.

COPIA AUTORE

COPIA AUTORE

De censibus libri VI

Libro I

F. 1 – D. 50.15.1 (L. 19)

Questo frammento propone una lista, invero piuttosto lacunosa[1], delle città cui era stato conferito, in alcune *provinciae* (le tre *Syriae*, le *Daciae*, il Ponto-Bitinia e la *Cilicia*), l'ambito privilegio del *ius Italicum*. I suoi caratteri salienti sono già stati presi in esame[2]. Pertanto, occorre intrattenersi unicamente sui dati che emergono dalla lettura di D. 50.15.1, approfondendo – allorché appaia possibile od opportuno – le circostanze che avevano determinato la concessione di un beneficio che elevava i cittadini delle comunità, così onorate, allo stesso rango dei *cives Romani* d'*Italia*. Sul piano generale [F. 1] fornisce un inconsueto punto di vista sui processi di romanizzazione dell'Impero e, in particolare, della *Syria* in età severiana. In special modo nel corso dei primi due secoli del principato, i governanti romani – se si eccettuano le *coloniae* dedotte, dopo la fine della guerra civile tra Ottaviano e Antonio, per sistemare i veterani e quanti, a seguito degli espropri d'età triumvirale, avessero perso le loro proprietà avite in *Italia* – non tentarono d'imporre il proprio regime d'organizzazione locale. La loro preoccupazione costante fu quella d'urbanizzare e nel significato non architettonico, bensì istituzionale, del termine. Ma, anche in questo campo, Roma non solo rispettò, ma finì per propagare in fondo un modello organizzativo differente dal proprio: sicché, nel bacino orientale del Mediterraneo, si fondarono soprattutto *póleis* di tipo greco. Non di meno, in età severiana, siffatto indirizzo di governo, cui ci si era attenuti per quasi due secoli, fu radicalmente sovvertito: si assiste, allora, a una larga concessione del *ius coloniae* e del *ius Italicum* a città della *Syria* che, lungi dall'essere a pieno latinizzate, avevano conservato in varia misura – nonostante il diffondersi, soprattutto nei loro strati superiori, della lingua e della cultura greca

[1] *Supra*, p. 139 s. in part. Un quadro di sintesi già in Bretone 1976, 88 ss.

[2] *Supra*, p. 138 ss.

COPIA AUTORE

– le proprie divinità e la propria lingua, ossia, per lo più, l'aramaico[3]. I protagonisti di quest'autentico cambio di paradigma furono Settimio Severo e Caracalla[4], che concessero il *ius Italicum* a Tiro, Laodicea, Emesa, Palmyra ed Heliopolis. A eccezione di Laodicea e, invero, a mio giudizio anche di Tiro e di Heliopolis, in questa lista vi è – come ha scritto Adrian Sherwin-White[5] – qualcosa di *"barbarous"*[6]. Sovente per giustificare il conferimento del *ius Italicum* si invocavano le benemerenze della comunità onorata nei confronti della *res publica* e del popolo romano: come accadde, in particolar modo, nel caso di Laodicea, della quale si ricordarono i *civilis belli merita*[7]. Ulpiano non poteva, ovviamente, soffermarsi sui conflitti inter-cittadini che avevano ancor di più esacerbato gli animi dopo la fine delle recenti guerre civili, ma a nessuno dei suoi lettori poteva sfuggire come i privilegi, enumerati nel suo scritto, avessero vieppiù acuito la sorda guerriglia tra le città per prevalere, in rango e in onori, sulle altre, rinfocolando le loro secolari rivalità[8]. In effetti ai premi concessi ad alcune corrispondono le punizioni inflitte ad altre, schieratesi, nel *bellum civile* che contrappose Settimio Severo a Pescennio Nigro, dalla parte del secondo. In Siria Cava Antiochia, la città più importante della regione (quella, alla lunga, destinata comunque a imporsi sulle altre per prestigio e importanza), non soltanto non fu insignita del *ius Italicum*, ma perse, a vantaggio di Laodicea, il titolo di *mētrópolis*, divenendo addirittura, sia pur per un breve periodo, una *kômē* di quest'ultima[9]. Heliopolis, ricompresa fin dal 15 a.C. nel territorio della *colonia* di Berytus, ottenne a sua volta, in occasione della guerra civile, il medesimo rango della seconda, denominandosi, da quel momento in poi, *colonia Iulia Augusta Felix Heliopolis*[10]. Il territorio di quest'isola della romanità e della lingua latina in *Syria* fu così suddiviso – per colpire Berytus e punirla a causa del suo sostegno a Pescennio Nigro – tra due distinte città[11].

Tiro [F. 1] (pr.)[12], entrata nella sfera di influenza romana a partire dal 66 a.C., ottenne l'autonomia nel corso dell'età augustea[13], intrattenendo, nei decenni successivi, stretti rapporti

---

[3] Sartre 1997, 323, sottolinea che la vera linea di divisione tra le città compiutamente ellenizzate e le altre, che lo furono solo superficialmente, va individuata con la frontiera tra l'antico reame seleucide e gli Stati indigeni: così, per esempio, ad Emesa, a Palmira e nelle città dell'antico regno dei Nabatei e in quelle della Palestina interna l'ellenizzazione null'altro era che la patina superficiale di una realtà linguistica e culturale profondamente diversa. Tre secoli di occupazione lagide e seleucide non avevano influenzato che marginalmente le campagne. Queste aree, sottrattesi a una profonda ellenizzazione prima degli inizi del principato, non riuscirono mai più a colmare il loro 'ritardo'.

[4] Sartre 1997, 321. Sul punto ulteriori rilievi in Guerber 2009, 375 ss.

[5] Sherwin-White 1973[2], 276.

[6] In qualche modo, come vedremo, lo percepiva anche Ulpiano: *infra*, p. 277 ss.

[7] § 4 (D. 50.15.1).

[8] Un quadro in Guerber 2009, in part. 325 ss. Ma v., *infra*, anche ntt. 64 e 65.

[9] Hrd. 3.3.3; 3.6.9: il che equivale a dire che Antiochia, in quanto mera ripartizione amministrativa del territorio di Laodicea, perse il suo rango di città: Millar 1993, 123.

[10] Si dibatte ancora sulla data nella quale Heliopolis fu eretta a *colonia*: Sartre 2001, 646 nt. 46 (ove altri ragguagli bibliografici), suppone, seguendo l'opinione di Fergus Millar (*infra*, nt. 11), che essa non possa essere anteriore all'età dei Severi.

[11] Millar 1993, 123 s.; Sartre 2001, 711 ss., in part. 712.

[12] L'odierna Es Sur.

[13] Strab. 16.2.23. Augusto invero, attorno al 20 a.C., ne avrebbe soppressa la libertà, forse garantita da un *foedus* (*infra*, p. 271 s.), per punirla delle *stáseis* che vi regnavano: Dio 54.7.6. Ma si trattò di una misura senza dubbio temporanea, come emerge dalla lettura di Strabone.

COPIA AUTORE

commerciali con le altre città della regione e con il regno erodiano di Giudea[14]. Le sue manifatture di porpora, che fornirono per secoli la corte imperiali e gli esponenti degli ordini privilegiati che avevano il diritto di indossarla, erano rinomate in tutto il mondo[15]. Centro culturale tanto vivace da attirare l'attenzione di Strabone[16], a Tiro operarono, già all'inizio del II secolo, il geografo Marino[17] e il retore Paolo, protagonista di un'ambasceria a Roma che, grazie al suo talento oratorio, riscosse tanto successo da indurre Adriano a concedere a questa città l'ambito titolo di *mētrópolis*, una distinzione onorifica celebrata, a partire da quel momento, dalle sue coniazioni[18]. Nel 193, nel corso del conflitto che divise i seguaci di Settimio Severo da quelli di Pescennio Nigro, i Tirii accordarono le loro preferenze al primo. Quando essi appresero che le legioni di Severo avevano attraversato il Taurus, sospinti anche dal loro odio nei confronti dei *coloni* di Berytus fedeli seguaci di Pescennio Nigro, si schierarono dalla parte di Settimio Severo. Nigro, per rappresaglia, inviò le proprie truppe, che non si limitarono a saccheggiare la città, ma massacrarono molti dei suoi abitanti[19]. Qualche anno dopo la sconfitta e la morte dell'usurpatore, Settimio Severo, forse tra il 201 e il 202, concesse a Tiro, per ricompensarla della sua fedeltà[20], il titolo di *colonia iuris Italici*[21]. Invero anch'essa, come altre città della regione, fu ripopolata, in occasione di questa promozione di *status*, da veterani e, in particolare, da quelli della *legio III Gallica*, l'unità militare che vi era acquartierata[22]. Agli inizi del III secolo, tra i suoi concittadini più illustri vanno annoverati, accanto a Ulpiano *iurisconsultus* e *praefectus praetorio* e l'erudito grammatico di nome Oulpianòs, protagonista dei *deipnosophistae* di Ateneo di Naucrati[23], il sofista Adriano[24] e, infine, il filosofo Massimo[25].

Quanto ai contenuti di D. 50.15.1pr., facendo riferimento a quel che già si è scritto a proposito dei rapporti di Ulpiano con questa città e, dunque, con la sua *origo*[26], conviene soffermarsi, in questa sede, sull'articolazione del discorso che il giurista propone; un discorso che

---

[14] *Act*. 12.20-21; 21.3-4. Il Re Erode abbellì la città, donandole un *forum*: Ios. *b.I*. 1.422. Tiro ha tratto giovamento, in particolar modo, dai suoi rapporti con la Galilea, produttrice di lino, e con la Giudea, produttrice di lana.

[15] Plin. *n.h*. 9.60-62. Altri ragguagli in Scotti 2020, 267 ss. e nt. 46.

[16] Strab. 16.2.24.

[17] Ptol. *geogr*. 1.7: egli elaborò una descrizione della terra e diede le misure poi riprese, attorno alla metà del II secolo, da Claudio Tolomeo.

[18] Suidas (IV, p. 809, Adler) *s.v.* Παῦλος Τύριος. Cfr. (v. *supra*, p. 4, nt. 10). Per il titolo cfr. un'iscrizione di Puteolis: *CIL* 3. 5853.

[19] Hrd. 3.3.3-6.

[20] In quest'occasione nel *forum* della città fu eretta una statua in onore dell'imperatore: v. Jidejian 1996, 148.

[21] *Supra*, p. 4 s.

[22] Dabrowa 2004, 217-220. Altra lett. in Zack 2014, 260 e nt. 41. Guerber 2009, 376, 379 s., sottolinea che le monete di Tiro propongono, in questo periodo, una iconografia che, assieme all'atto rituale di fondazione di una *colonia*, raffigura anche il vessillo legionario.

[23] *Supra*, p. 5 s. Cfr. anche Paul 2 *de cens*., D. 50.15.8.4.

[24] Un allievo di Erode Attico: Phil. *V.S*. 2.10 (585-590). Pare che Commodo l'abbia nominato *ab epistulis Graecis*: ma non sappiamo se si trattava di un titolo solo onorifico (Phil. V.S. 2.10 [590]): v. Mazzarino 1974b, 160 ss.; Lewis 1981, 149 ss.; Bowie 1982, 29 ss. Millar 1989², 87 ss.; Marotta 1999, 49 s., 83.

[25] Sartre 2001, 728.

[26] *Supra*, p. 3 ss.

riprende, probabilmente, i *capita* (ossia le differenti sezioni) di una *laus* pronunciata in onore della sua città in occasione del conferimento del *ius Italicum*[27].

Nobilis regionibus: formula che riassume l'elogio del territorio della città. La si può confrontare con Plinio *n.h.* 5.88: *Palmyra, urbs nobilis situ* e, per ciò che concerne la nozione di *nobilitas*, in quanto notorietà, con un testo dell'epistolario di Cicerone[28] nel quale si propone una ben nota lettera di Servio Sulpicio Rufo all'Arpinate. Il territorio si compone di regioni che rendono la città *nobilis*, espressione che ne sottolinea la ricchezza e la varietà. Tutte qualità che le recano prosperità e abbondanza, conferendole, al contempo, amenità. È così che occorre intendere il termine *regionibus* all'ablativo[29].

Serie saeculorum antiquissima: parole che riguardano l'elogio della sua storia. Tiro è antichissima (come ricordò – e lo vedremo fra breve – anche Curzio Rufo): e lo si sottolinea con quest'espressione ricercata e ridondante. La sua storia si prolunga per molti secoli e rimonta alla notte dei tempi. Questa parte dell'elogio era probabilmente corredata anche dalla menzione di dettagli più precisi sulla storia mitica e reale della città fondata da Agenore, ben attestati, peraltro, dalla sua monetazione d'età imperiale e da altre fonti. Occorre, purtroppo, accontentarsi di una formulazione senza dubbio fortemente rimaneggiata[30].

Armipotens: termine che celebra il ricordo di alcuni, precisi eventi storici – in primo luogo la resistenza della città all'esercito di Alessandro durante un estenuante assedio protrattosi per sette mesi nel 332 a.C. – ma che, in maniera generale, esalta le capacità militari e la potenza di Tiro. Questa città è temibile in guerra. Tale è il significato di *armipotens* (basti pensare all'espressione *Mavors armipotens*[31]). Le sue virtù guerriere erano state celebrate anche dal romanzo di Charitone: *Cherea e Calliroe*, τὰ περὶ Χαιρέαν καὶ Καλλιρόην 7.2.7[32]. Questo carattere può apparire del tutto incongruo in epoca imperiale, quando le città, ritenute ormai quasi inermi, avevano perso gran parte di quelle capacità militari che ancora conservavano, in parte, in età ellenistica, ma Atene – come racconta Dexippo[33] – inviò un contingente di 2000 volontari per contrastare, nel 267, l'incursione degli Eruli in Grecia, mentre Filippopoli in Tracia[34] e Side in Licia[35] furono in grado, solo con le proprie forze, di sostenere lunghi assedi. Un aggettivo così impegnativo – *armipotens* – ricorda la potenza bellica di Tiro all'alba della sua integrazione nell'Impero. I suoi cittadini, in passato, si erano distinti, resistendo vittoriosamente a Nabuchodonosor e piegandosi ad Alessandro – come sottolinea Curzio Rufo (forse – ma la datazione della sua opera è estremamente controversa – contemporaneo di Ulpiano)

---

[27] *Supra*, p. 7 ss. Malavolta 1985, 2339.

[28] *Ad fam.* 4.5. Schiavone 2017², 264 ss.

[29] Cfr. Curt. Ruf. *hist.* 4.2.2 (…) *Tyros, et magnitudine et claritate ante omnes urbes Syriae Phoenicesque memorabilis* (…). [Tiro, ricordata per grandezza e splendore come la prima fra tutte le città di Siria e Fenicia (…)]. V. Christol 2003, 172-176, nonché Hostein 2012, 100.

[30] Cfr. Christol 2003, 176 s. e Hostein, *ibid.*

[31] Lucr. *de rer. nat.* 1.29.

[32] Cfr. Ier. *comm. in Ezechielem* 8.27, 8 e 9 (…) *Tyrum, gloriosam et superbissimam civitatem.*

[33] *FGrHist* 100 F 28 e, inoltre, HA. *Gall.* 13.8: cfr. Mallan-Davenport 2015, 203-226, in part. 228 e nt. 23, ove altra bibl, cui *adde* Migliorati 2013, 20 s. e Jones (https://www.academia.edu/11913736/Further_Dexippus_online); Mecella 2020, 287 ss.

[34] *FGrHist* 100 F. 27.

[35] *FGrHist* 100 F. 29.

COPIA AUTORE

– soltanto dopo un lungo e incerto assedio[36]. Inoltre, negli anni 90 del II secolo, le città dell'Impero, prendendo partito per uno dei due o uno dei tre (Settimio Severo, Pescennio Nigro e Clodio Albino) pretendenti in campo, interpretarono un ruolo di primo piano negli eventi bellici delle guerre civili, in quanto basi logistiche dell'uno o dell'altro. Per descrivere l'aspro conflitto, che oppose Nicea a Nicomedia, Cassio Dione comparò queste due città ad altrettanti campi militari. In ragione del loro odio reciproco, l'una appoggiò Settimio Severo, l'altra, invece, Pescennio Nigro. Nel discorso pronunciato nell'*auditorium* imperiale, i legati di Tiro verosimilmente proposero più di un riferimento al contributo militare fornito dalla loro città alla causa di Settimio Severo[37].

Foederis quod cum Romanis percussit tenacissima: espressione che esalta la secolare lealtà dei Tirii nei confronti dei Romani. Questo rapporto era stato sugellato da un *foedus*[38] rispettato con tenace determinazione dalla città. È interessante notare che, agli inizi del III secolo, il *foedus* d'epoca repubblicana conservava intatto il suo prestigio. E, a tal riguardo, per un confronto si valuti *CIL* 11. 5631 = *ILS* 432, ove si fa menzione della decisione assunta da Settimio Severo – a seguito anche qui d'una ambasciata – di confermare, nel 210, il *foedus aequum* di Roma con Amiternum in *Umbria*. La συμμαχία, l'alleanza militare con Roma, è ricordata anche in un'iscrizione del muro dell'archivio di Aphrodisia in *Caria* databile tra la fine del II e gli inizi del III secolo. Forse, però, nella prospettiva di un confronto appare ancor più proficuo l'esame di quel che emerge dai Panegirici Latini V e VIII. Sia Eumenio (V), sia l'oratore anonimo del 311 (VIII) dedicano numerosi riferimenti al *foedus* concluso nell'ultima metà del II secolo a.C. da Edui e Romani. Non è un caso che quest'ultimo consacri tre lunghi paragrafi

---

[36] Cfr. Curt. Ruf. *hist*. 4.4.19-21 *Tyrus septimo mense, quam oppugnari coepta erat, capta est, urbs et vetustate originis, et crebra fortunae varietate ad memoriam posteritatis insignis. Condita ab Agenore, diu mare non vicinum modo, sed, quidcumque classes eius adierunt, dicionis suae fecit; et, si famae libet credere, haec gens litteras prima aut docuit, aut didicit. Coloniae certe eius paene orbe toto diffusae sunt: Carthago in Africa, in Boeotia Thebae, Gades ad Oceanum. Credo libero commeantes mari saepiusque adeundo ceteris incognitas terras elegisse sedes iuventuti, qua tunc abundabant, seu quia crebris motibus terrae, – nam hoc quoque traditur, – cultores eius fatigati nova et externa domicilia armis sibimet quaerere cogebantur. Multis ergo casibus defuncta, et post excidium renata, nunc tandem longa pace cuncta refovente sub tutela Romanae mansuetudinis adquiesc*it. (Tiro cadde dopo circa sei mesi di assedio: era una città importante a memoria dei posteri sia per l'antichità delle origini sia per la frequente mutevolezza del suo destino. Fondata da Agenore, esercitò a lungo la propria egemonia non solo sul mare vicino, dovunque le sue flotte fossero arrivate. Anzi, se si deve credere a quello che si tramanda, fu questo il popolo che per primo divulgò o apprese l'alfabeto. Sue colonie sono sparse quasi in tutto il mondo: Cartagine in Africa, in Beozia Tebe, Cadice sulle rive dell'Oceano. Credo sia stato per il loro libero girovagare sul mare e per l'opportunità di mettere piede su terre sconosciute ad altri, che essi abbiano scelto insediamenti adatti alla loro gioventù, allora abbondante; oppure anche perché i loro abitanti, stanchi dei periodici terremoti – è un'altra tradizione – erano obbligati a cercarsi con le armi nuove sedi in paesi stranieri. Giunta perciò alla fine di una storia avventurosa e rinata dopo la distruzione, ora che una lunga pace consente una ripresa generale, Tiro gode finalmente di un riposo garantito dalla mitezza della protezione romana).

[37] Sul punto efficacemente Christol 2003, 177-178.; Hostein 2012, 100. Un quadro in Heller 2006, in part. 354 ss.

[38] Cfr. *CIL* 10. 1601 = *IG* 14.831 [*S*]*acerdos Siliginiu*[*s 3*] / *Tyros m*[*etropolis 3*] / *foede*[*rata*. (…). Ovviamente con il conferimento dello statuto di *colonia*, l'operatività del *foedus* venne meno: in altre parole, come osserva Grelle 1973, 142, alla luce di quel che emerge dalla visione adrianea (così come essa è definita in Gell. *n.A*. 16.3), possiamo escludere che esistessero *coloniae foederatae*. Sui Tirii a Puteoli, ove esisteva un *pagus Tyrianus* v. Camodeca 1981-1983, 126; Camodeca 1999, 28 (quanto all'*origo* – Tyrus – di Zenon Zenobi l., Tyrius nelle *TPSulp*.); Camodeca 2000, 283; Soricelli 2007, 129 ss. Sul *foedus* tra Roma e Tiro v., adesso, Sánchez 2016, 77 ss.

del suo discorso alla storia delle relazioni tra il suo popolo – gli Edui di Augustodunum – e Roma. Gli Edui furono gli unici a essere qualificati *fratres populi Romani*. Questo titolo prestigioso, che parrebbe alludere a legami di sangue, venne loro accordato, perché essi soli, tra i Galli, si dimostrarono degni di fiducia e capaci di garantire la pace. Con fierezza egli sottolinea che gli Edui soltanto avrebbero ottenuto questo titolo senza ricorrere all'invenzione d'una *origo fabulosa*, contrariamente a quanto avevano fatto gli abitanti di Ilion. Perché tanti riferimenti a un passato ormai così lontano? *Dicet aliquis: vetera ista sunt! Et quidem hoc sanctiora quod vetera*[39]. Ma l'uso del passato, nel panegirico VIII e nell'elogio riassunto in D. 50.15.1.1, non riveste la mera funzione di esempio nel significato attuale del termine (in quanto illustrazione destinata a ornare un racconto o un discorso senza però modificarne profondamente i contenuti). Esso, piuttosto, si propone, aderendo perfettamente al significato del termine *exemplum* nelle fonti antiche, come matrice che permette, per analogia con un modello condiviso da un'intera comunità, di uscire da una situazione di incertezza e di asseverare una decisione non altrimenti giustificabile. È una definizione, quest'ultima, che corrisponde esattamente all'uso che i panegiristi fecero della storia delle loro rispettive comunità. L'anonimo del 311, prendendo spunto dalla celebrazione dei *quinquennalia* di Costantino, ripercorse gli eventi del passato rivestendoli di un nuovo significato, al fine di individuare modelli di comportamento validi anche per il presente. Al pari degli Edui determinati, dopo la fine del conflitto civile tra Massimiano Costantino, a ottenere da quest'ultimo, mentre si stavano già dispiegando gli effetti della rigida riforma fiscale di Diocleziano[40], la conferma dei loro antichi privilegi fiscali e, dunque, la remissione dei loro debiti, anche i Tirii, all'indomani del *bellum civile* che aveva insanguinato le province della Siria, vollero giustificare i rilevanti benefici che intendevano chiedere, rivolgendosi al passato: e, in questo quadro, il *foedus* che da secoli disciplinava le loro relazioni con il *populus Romanus*, si poneva sullo stesso piano della loro *fides* e dei loro *merita*[41].

D'altro canto le parole *ob egregiam in rem publicam imperiumque Romanum*[42] *insignem fidem* intendono giustificare – e questa volta dal versante della cancelleria imperiale – i benefici accordati a Tiro da Settimio Severo e dai suoi figli. Materiali, per un confronto, si ricavano ancora una volta dalla lettura dei Panegirici Latini, in particolar modo dall'VIII: *pan. Lat.* 8(5).2.4 (C'è dunque su tutta la terra una gente che possa pretendere di superare gli Edui in amore per il nome romano?)[43]; *pan. Lat.* 8(5).3.3 (ma gli Edui consegnarono all'impero romano tutto il territorio compreso tra il Reno, l'Oceano, i monti Pirenei e le alpi Cozie)[44]. Inoltre il medesimo riferimento alla *res publica* e all'*Imperium Romanum* si ritrova nell'elogio iscritto sul-

[39] *Pan. Lat.* 8.4.1 (Qualcuno dirà: "sono storie vecchie". Ma proprio perché vecchie meritano più rispetto).

[40] *Pan. Lat.* 8.5 e ss.; 8.11.1-13.6.

[41] V. Christol 2003, 178; Hostein 2012, 103, in part. 251 ss.

[42] *Imperium Romanum* nel senso, oggi diremmo, di sintesi imperiale, ricorre quest'unica volta nelle opere dei giuristi: lo ha opportunamente messo in evidenza Richardson 2009, 208 s. Il giurista sottolineava con orgoglio che la città – Tiro – da cui egli traeva la propria *origo* aveva ottenuto il *ius Italicum* in compenso della sua indefettibile lealtà nei confronti della *res publica* e dell'*Imperium Romanum*: *supra*, p. 9.

[43] *Quaenam igitur gens toto orbe terrarum in amore Romani nominis Aeduis se postulet anteponi?*

[44] *Sed enim Aedui totum istud quod Rheno Oceano Pyrenaeis montibus Cottiis Alpibus continetur Romano imperio tradiderunt*.

COPIA AUTORE

l'Arco di Trionfo dedicato, nel 202, a Settimio Severo: *ob rem publicam restitutam imperiumque populi Romani propagatum*[45]. In ogni caso – e l'uso dell'espressione *imperium Romanum* (un *hapax* nella compilazione) ne rappresenta un indice significativo – Ulpiano adopera il medesimo linguaggio utilizzato dal lessico politico e celebrativo d'età severiana. Quanto alla *fides* gli elementi per procedere a un proficuo confronto appaiono numerosi. Essa assume, per esempio, un ruolo determinante nel discorso pronunciato da Claudio per concedere il *ius honorum* ai *primores* della *Gallia Chomata*, come dimostrano queste parole: (…) *idem opponat centum / annorum immobilem fidem obsequiumque multis trepidis re/bus nostris plus quam expertum* (…)[46]. Passo da confrontare con il discorso di Claudio così come esso è stato riferito da Tacito: (…) *ac tamen, si cuncta bella recenseas nullum breviore spatio quam adversus Gallos confectum: continua inde ac fida pax* (…)[47]. E la *fides*, in questa circostanza, corrisponde alla *eúnoia* dei Greci, vale a dire alla buona disposizione, alla lealtà, alla devozione politica. Anche Caracalla[48] alle città della Tingitana – che domandavano remissioni delle imposte – rispose: (…) *obsequium et fidem vestram remunerans* (…)[49].

Berito (§ 1[50]) il più antico insediamento romano della regione – *colonia Augusta Felix Berytus*[51] – dedotto tra il 27 e il 15 a.C. con veterani della *V Macedonica* e della *VIII Gallica*, divenne – giovandosi del suo vasto territorio, che copriva gran parte della parte più a nord della valle della Béqa'a attorno a Heliopolis, e del favore di Augusto – uno dei più importanti centri urbani della Fenicia. Si percepisce, a tal riguardo, la cura particolare con la quale il giurista ricorda che i privilegi concessi a questa città risalgono a un momento ormai così lontano nel tempo, da poterle attribuire il titolo di *Augustana*. Dal momento che del titolo di *Augusta* si fregiava anche Heliopolis, non è improbabile, a mio parere, che Ulpiano, servendosi dell'aggettivo *Augustana*, lemma che egli aveva incontrato in un discorso di Adriano, intendesse sottolineare, a scanso di equivoci, che l'unica, vera e propria *colonia Augusta* era Berytus,

---

[45] *CIL* 6. 1033 = *ILS* 425.

[46] *CIL* 13. 1668 = *ILS* 212 *si quis hoc intuetur quod bello per de/cem annos exercuerunt div<u=O>m Iulium idem opponat centum / annorum immobilem fidem obsequiumque multis trepidis re/bus nostris plus quam expertum illi patri meo Druso Germaniam / subigenti tutam quiete sua securamque a tergo pacem praes/ titerunt et quidem cum ad census novo tum opere et inadsue/to Gallis ad bellum avocatus esset quod opus quam ar/duum sit nobis nunc cum maxime quamvis nihil ultra quam / ut publice notae sint facultates nostrae exquiratur nimis / magno experimento cognoscimus*. (Se, al riguardo, qualcuno rileva che i Galli Chomati hanno severamente impegnato il divino Cesare con una guerra di dieci anni, tenga anche conto, in cambio, della loro salda fedeltà di cento anni e della loro obbedienza più che sperimentata in molte nostre critiche circostanze. Proprio loro, grazie alla loro tranquillità, assicurarono a mio padre Druso, intento a soggiogare la Germania, una pace sicura e senza pericoli alle spalle, benché egli, per dedicarsi a questa guerra, fosse stato distolto dalle operazioni di censimento, allora nuove e insolite per i Galli. E queste operazioni quanto siano per noi ardue ora soprattutto sperimentiamo fin troppo bene nei fatti, benché il nostro censimento non abbia altro scopo oltre a quello di rendere note per tutti le nostre risorse finanziarie).

[47] *Ann*. 11.25 (Eppure, se passiamo in rassegna tutte le guerre, nessuna s'è conclusa in un tempo più breve che quella contro i Galli: da allora la pace è stata continua e sicura).

[48] *AÉ* 1948, 109 = *IAM* 2.100.

[49] V. Christol 2003, 168-171.

[50] Cfr. Gai. 6 *ad l. Iul. et Pap*., D. 50.15.7; Paul. 2 *de cens*., D. 50.15.8.3. Malavolta 1985, 2337. Bibl. in Zack 2014, 259 e nt. 38.

[51] Plin. *n.h*. 5.78. Cfr. Strab. 16.2.19.

quantunque, a seguito delle vicende della guerra civile, essa fosse stata punita, scorporando dal suo territorio quella parte della Fenicia interna destinata a costituire, per decisione di Settimio Severo, la nuova *colonia* di Heliopolis. A questa città il *ius Italicum* fu concesso forse già al momento della fondazione della *colonia* e, in ogni caso, certamente prima della metà del II secolo, dal momento che Gaio ne fa menzione[52]. Si discute se al tempo di Ulpiano, a Berytus esistesse già una vera e propria scuola di diritto. Non si può neppure escludere che, agli inizi del III secolo, vi operassero più maestri, alcuni dei quali certamente più apprezzati degli altri[53].

Heliopolis (§ 2), conosciuta anche come Baalbek[54], una città della valle della Beqa'a, si fregiò anch'essa, proprio perché costituita per scorporazione dal *territorium* di Berytus, del titolo di *colonia Augusta Felix Heliopolis*[55]. Come si è già sottolineato, questa *civitas* – un tempo mero distretto interno di Berytus – fu costituita per punire la *colonia Augustana* per eccellenza a causa del suo sostegno a Pescennio Nigro[56]. Del discorso ulpianeo, in tale occasione, va in primo luogo valorizzato l'impiego di un lessico costituzionale estremamente sofisticato. Come si è già rilevato[57], questa città, cogliendo l'occasione della guerra civile, aveva ottenuto da Settimio Severo, la *res publica* di *colonia Italica*[58]. L'uso di siffatta espressione lascia intendere che al giurista risultava estremamente chiara la specifica natura costituzionale delle *coloniae iuris Italici*, comunità i cui membri, proprio perché tali, ricevono una distinzione che altri *cives Romani* non possiedono. In tale contesto, Ulpiano utilizza il lemma *res publica* come equivalente di πολιτεία, nel doppio senso – proprio della tradizione del diritto pubblico greco e delle sue successive rielaborazioni ciceroniane – di costituzione e di cittadinanza. È perfino probabile che Ulpiano qui riproponga la medesima terminologia tecnica utilizzata da Settimio Severo: il suo impiego intende probabilmente sottolineare, enfatizzando il rilievo del beneficio del *princeps*, la piena equiparazione di Heliopolis alla più antica Berytus.

Laodicea (§ 3[59]) in *Coelesyria* o Ladicea sul mare[60], dopo esser stata saccheggiata dalle truppe di Pescennio Nigro, si giovò, a discapito di Antiochia, del favore di Settimio Severo, divenendo, come abbiamo già ricordato, attorno al 197/198 *colonia iuris Italici* e *mētrópolis*[61] della *provincia*.

---

[52] Gai. 6 *ad l. Iul. et Pap*., D. 50.15.7 *Iuris italici sunt Troas Berytus Dyrrachium* (sono <colonie> di *ius Italicum* Troas, Berytus e Dyrrachium). Cfr. Paul. 2 *de cens*., D. 50.15.8.3 *Laodicia in Syria et Berytos in Phoenice iuris Italici sunt et solum earum*. (Laodicea in Siria e Berito in Fenicia sono di *ius Italicum* al pari del loro suolo).

[53] *Supra*, p. 79 ss. Cfr. Jones Hall 2004, in part. 45 ss. Ulteriori rilievi in Giomaro 2019.

[54] Un quadro generale in Beer 1912, 47-49. V. anche Malavolta 1985, 2337.

[55] Che Heliopolis si denomini in tal modo, non deve indurci a concludere che la deduzione di questa *colonia* sia particolarmente antica. In effetti, a ben vedere, è l'indipendenza a essere recente, non lo statuto coloniale in quanto tale, dal momento che, come si è rilevato, il territorio di questa comunità era pur sempre ricompreso, da secoli, in quello di Berytus: Sartre 2001, 646; Guerber 2009, 387 e nt. 60; Eck 2009, 15-42; Kaizer 2016, 273-285.

[56] Ampia lett. in Coriat 2014, 70 s.

[57] *Supra*, p. 268.

[58] V. anche Zack 2014, 260 e nt. 43.

[59] Paul 2 *de cens*., D. 50.15.8.3; Seyrig 1963, 30-31, ll. 1-4.

[60] Cfr., per un quadro generale, Honigmann 1924, 713-718; Malavolta 1985, 2337.

[61] In Coriat 2014, 67 ss. sono raccolte tutte le fonti letterarie ed epigrafiche.

In effetti l'intero territorio di Antiochia, sia pur per un breve periodo di tempo, fu ridotto al rango di ripartizione interna (*kômē*) di Laodicea. Il ricordo delle guerre civili traspare in questo paragrafo come nel precedente. Ulpiano rammenta l'occasione concreta nella quale fu concesso ad alcune città della Siria, seguaci di Settimio Severo[62] nella sua lotta contro Pescennio Nigro, il beneficio del *ius Italicum*[63]. In Oriente molte città, approfittando delle *civiles dissensiones*, rinfocolarono, anche in forma di vero e proprio conflitto armato[64], le loro secolari inimicizie, prendendo partito per l'uno o l'altro dei pretendenti in campo: Nicomedia e Nicea; Calcedonia e Bisanzio e, infine, Antiochia e Laodicea[65]. In tal modo il conferimento del *ius Italicum*, in epoca severiana, non si riconnette più, come in passato, a un coerente progetto

---

[62] Ziegler 1978, 593-514. Altri ragguagli in Zack 2014, 260 e nt. 44. In Coriat 2014, 192 s., ulteriori rilievi.

[63] Marotta 2000, 97 ss. Guerber 2009, 394 s.

[64] Hrd. 3.2.7-8 e 9-10 Ὡς δὲ διέδραμεν ἡ φήμη τῆς Σεβήρου νίκης, εὐθὺς ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν ἐκείνοις στάσις καὶ διάφορος γνώμη ἐνέπεσε ταῖς πόλεσιν, οὐχ οὕτως τῇ πρὸς τοὺς πολεμοῦντας βασιλέας ἀπεχθεία τινὶ ἢ εὐνοίᾳ ὡς ζήλῳ καὶ ἔριδι τῇ πρὸς ἀλλήλας φθόνῳ τε καὶ καθαιρέσει τῶν ὁμοφύλων. Ἀρχαῖον τοῦτο πάθος Ἑλλήνων, (…) τὸ δὲ πάθος τοῦτο τοῦ ζήλου καὶ φθόνου μετῆλθεν ἐς τὰς καθ´ ἡμᾶς ἀκμαζούσας πόλεις. Κατὰ μὲν οὖν τὴν Βιθυνίαν εὐθὺς μετὰ τὰ ἐν Κυζίκῳ Νικομηδεῖς μὲν Σεβήρῳ προσέθεντο καὶ πρέσβεις ἔπεμπον, τήν τε στρατιὰν ὑποδεχόμενοι καὶ πάντα παρέξειν ὑπισχνούμενοι, Νικαεῖς δὲ τῷ πρὸς Νικομηδέας μίσει τἀναντία ἐφρόνουν καὶ τὸν στρατὸν τοῦ Νίγρου ὑπεδέχοντο, εἴ τέ τινες ἐκ τῶν φυγόντων κατέφευγον πρὸς αὐτούς, καὶ τοὺς πεμφθέντας ὑπὸ τοῦ Νίγρου φρουρεῖν Βιθυνίαν. Ἑκατέρωθεν οὖν ἐκ τῶν πόλεων ὡς ἀπὸ στρατοπέδων ὁρμώμενοι συνέβαλον ἀλλήλοις, (…). [Quando si diffuse la notizia che Severo aveva ottenuto una vittoria, tutte le città delle province orientali furono prese da discordia e incertezza, non tanto in base alle preferenze per l'uno o per l'altro degli imperatori contendenti, quanto per le rivalità, i vicendevoli odii e l'invidia, particolarmente feroce tra consanguinei. È questa una tradizionale sventura dei Greci, (…) Questa piaga dell'invidia e dell'odio è passata alle principali città dei tempi nostri. In Bitinia, infatti, accadde che i Nicomedi, subito dopo la battaglia di Cizico, abbracciarono la causa di Severo, e gli mandarono ambasciatori impegnandosi ad ospitare l'esercito e a rifornirlo di tutto; i Niceni, invece, in odio ai Nicomedi, si schierarono dalla parte avversa, e ospitarono i soldati di Nigro: sia i fuggiaschi che riparavano presso di loro, sia le truppe mandate da Nigro a presidiare la Bitinia. Pertanto i due eserciti si combattevano, facendo sortite dalle due città come da due accampamenti, (…)]. Sui conflitti tra Niceni e Nicomedi, sui quali siamo ampiamente informati, anche grazie alle orazioni di Dione di Prusa, cfr. Robert 1977 = 1990, 211 ss.; Salmeri 1982, 89 ss., nonché Sartre 1995, 261 ss.; Heller 2006, 291 ss.

[65] Cfr. Hrd. 3.3.3-5 Κατὰ μὲν δὴ Καππαδοκίαν ταῦτα ἐπράττετο, ἐστασίασαν δὲ πρὸς ἀλλήλους τῷ αὐτῷ ζήλῳ καὶ {μίσει} Λαοδικεῖς μὲν κατὰ Συρίαν Ἀντιοχέων μίσει, κατὰ δὲ Φοινίκην Τύριοι Βηρυτίων ἔχθει· μαθόντες τε τὸν Νίγρον πεφευγότα τὰς μὲν τιμὰς ἐκείνου καθελεῖν ἐπειράθησαν, τὸν δὲ Σεβῆρον εὐφήμησαν. Ὡς δὲ γενόμενος ἐν Ἀντιοχείᾳ ταῦτα ὁ Νίγρος ἐπύθετο, ἄλλως μὲν τὸ ἦθος πρότερον χρηστὸς ὤν, ἀγανακτήσας δὲ τότε εἰκότως ἐπὶ τῇ ἀποστάσει αὐτῶν καὶ ὕβρει, ἐπιπέμπει ταῖς πόλεσιν ἀμφοτέραις Μαυρουσίους τε ἀκοντιστὰς οὓς εἶχε καὶ μέρος τοξοτῶν, φονεύειν τε τοὺς ἐντυγχάνοντας κελεύσας καὶ διαρπάζειν τὰ ἐν ταῖς πόλεσιν, αὐτάς τε ἐμπιπράναι. Οἱ δὲ Μαυρούσιοι ὄντες φονικώτατοι, καὶ διὰ τὸ θανάτου καὶ κινδύνων ῥᾳδίως καταφρονεῖν πάντα τολμῶντες μετὰ ἀπογνώσεως, ἐπιπεσόντες τοῖς Λαοδικεῦσιν οὐ προσδοκῶσι παντὶ τρόπῳ τόν τε δῆμον καὶ τὴν πόλιν ἐλυμήναντο, ἐκεῖθέν τε σπεύσαντες ἐπὶ τὴν Τύρον πᾶσάν τε ἐνέπρησαν καὶ πολλὴν ἁρπαγὴν καὶ φόνον εἰργάσαντο. [Mentre questo accadeva in Cappadocia, erano in conflitto fra loro le città dell'Oriente (animate da un medesimo sentimento d'invidia e di rivalità): in Siria si agitava Laodicea, mossa dall'odio per gli Antiocheni; in Fenicia Tiro, per inimicizia contro Berito. Queste due città (Laodicea e Tiro), quando seppero che Nigro batteva in ritirata, si arrischiarono a rovesciare le sue insegne e acclamarono Severo. Ma Nigro, che si trovava ad Antiochia, fu informato di ciò; e pur essendosi dimostrato fino ad allora di animo mite, non a torto sdegnato per la rivolta e l'oltraggio subito, spedì contro le due città tutti i Mauri lanciatori di giavellotto che aveva sottomano, e parte degli arcieri, ordinando loro di uccidere chiunque incontrassero, mettere a sacco le città, e incendiarle. I Mauri, uomini assetati di sangue, e pronti a osare qualsiasi eccesso per il cieco disprezzo della morte e dei pericoli, piombarono di sorpresa sui Laodiceni impreparati, massacrarono i cittadini, e devastarono la città; quindi mossero rapidamente su Tiro, che bruciarono per intero dopo averla saccheggiata e aver menato grande strage].

COPIA AUTORE

di romanizzazione[66], ma risponde a esigenze il più delle volte esclusivamente contingenti: si promuove, per esempio, il rango delle città fedeli a Settimio Severo durante la guerra civile contro Pescennio Nigro, o legate, in altro modo, agli interessi delle clientele locali del ramo siriano della dinastia[67]. Dietro i riferimenti alle recenti vicende delle guerre civili e l'uso del consueto frasario del privilegio[68], si nascondono, così, scelte di organizzazione sociale e territoriale destinate a promuovere il rango e il prestigio delle *élites* cittadine di due province: la *Syria Phoenice* e la *Coelesyria*.

Tolemaide (§ 3), l'antica Akko, sita tra la Siria Fenicia e la Siria Palestina[69] e trasformata in *colonia* romana tra il 52 e il 54[70], fu popolata con i veterani di quattro legioni[71], ma, come osserva Ulpiano, non ottenne mai il *ius Italicum*, dovendosi accontentare del solo *nomen coloniae*[72].

Emesa[73] (§ 4), città natale di Iulia Domna[74] e, dunque, del ramo femminile e siriano della famiglia imperiale[75], ottenne da Caracalla lo statuto coloniale e il *ius Italicum*[76]. Al pari di Petra e, in seguito, di Palmyra si fregiò, a partire da quel momento, del titolo di *mētrokolonía*[77]. Come si è sottolineato in precedenza, a Emesa, non diversamente dalle città della Nabatea o della Palestina interna, l'ellenismo[78], per la maggior parte della popolazione autoctona, rappresentò poco più di una patina superficiale, tanto da manifestarsi unicamente nell'uso del greco nelle iscrizioni monumentali e nell'impiego, in specie nei ceti locali più elevati, di nomi greci o latini. Non di meno, proprio in virtù del fatto che la sua antica dinastia regale (della quale faceva parte anche Iulia Domna[79]), da tempo iscritta nei quadri della *civitas*, godeva di

---

[66] *Supra*, p. 267 s.

[67] È Ulpiano stesso a insistere su questo punto in [F. 1] (§§ 2-4): v. Marotta 2000, 56.

[68] Prime indicazioni bibliografiche su questo tema in Scarano Ussani 1992, 22 ss. Altra bibl., per il punto che più da vicino ci interessa, in Robert 1977 = 1990, 223 ss.

[69] Essa costituiva un importante snodo in prossimità della Giudea.

[70] *Colonia Claudia Stabilis Germanica Felix Ptolemais*: cfr. Plin. *n.h.* 5.75. V. Sartre 2001, 646 s. e nt. 47.

[71] Millar 1993, 65. Queste operazioni comportavano un reinsediamento delle popolazioni preesistenti: in tal caso esse furono, almeno in parte, ricollocate in un villaggio denominato (*AÉ* 1948, 142) *Néa Kômē*. Gli studi sulla centuriazione di queste regioni e, in particolare, della *Syria* sono stati interrotti a seguito dell'aggressione *jihadista* contro questo paese: ma v. Maamoun 2007, 249 ss.

[72] Talamanca 1976, 145.

[73] Paul 2 *de cens*., D. 50.15.8.6. V. Plin. *n.h.* 5.81 (Hemisa). Lipiński 2011, 1081-1101; Maamoun, 2007, 249-276; Sommer 2008, 581-590; Kaizer 2005, 177-192; Letta 1985, 289-302; Malavolta 1985, 2337; Guerber 2009, 393.

[74] Ghedini 2020, 17 ss.

[75] Letta 1985, 289-302.

[76] Millar 1993, 120 ss., 123 s. Ulteriore lett. in Zack 2014, 261 e nt. 46.

[77] Sartre 2001, 708 nt. 363.

[78] La città e il suo territorio furono governati, dal debutto della nostra éra al principato di Domiziano, da una dinastia araba di re-sacerdoti: Lipiński 2011, 1083. Pur perdendo l'esercizio del potere, questa famiglia conservo rilevanti funzioni nella propria città, nonché la gestione del santuario di Elaha Gabal e del culto del megalite (pietra nera). Iulia Domna, la seconda moglie di Settimio Severo, era la figlia di Iulius Bassianus (e Bassianus era, in effetti, anche il cognomen conferito alla nascita a Caracalla), il sommo sacerdote d'Élagabal a Emesa. V. Ghedini 2020, 22 ss. Sul culto aniconico di Elaha Gabal e le reazioni senatorie contro il tentativo di introdurlo a Roma v., con bibl., Sommer 2008, 581 ss.

[79] Bassianus rivendicava, sulla base del suo ruolo e del suo gentilizio, di appartenere alla stirpe di Sampsigeramus, che aveva governato per quasi due secoli la città. Il *cognomen* Bassianus attesta la sua origine semitica: in effetti il fenicio *basus* significa sacerdote: Ghedini 2020, 22 s.

una rilevante influenza, questa città espresse *élites* intellettuali perfettamente in grado di inserirsi ai vertici degli apparati imperiali, talché alcuni vorrebbero, addirittura, identificarla con la *patria* di Emilio Papiniano[80].

Due decisivi fattori geografici hanno favorito lo sviluppo urbano di Palmyra (§ 5): in primo luogo, la sua posizione, estremamente favorevole per i traffici commerciali, nell'oasi di Tadmor[81], al punto di incrocio di differenti direttrici carovaniere; in secondo, l'esistenza della sorgente di Efqa, che ha reso possibile la coltivazione intensiva dei suoi rigogliosi giardini di palme. Questi due elementi, congiunti insieme, hanno fatto di Palmyra, tra l'età ellenistica e la fine del III secolo, l'autentico collo di bottiglia del commercio est-ovest a lunga distanza. Chiunque volesse attraversare il deserto siriano doveva, per forza di cose, sostare in questa città[82]. Se per Plinio il Vecchio[83], che sottolineava le specifiche peculiarità del suo destino politico, Palmyra si situava ancora all'intersezione tra due grandi imperi sovente impegnati in reciproci conflitti, Ulpiano, pur constatando la sua piena integrazione nella *civitas* e il suo *status* di *colonia* con *ius Italicum*[84], non può esimersi dal rilevare come essa sia collocata, almeno da un versante, presso genti e popoli barbari (*prope barbaras gentes et nationes*): i Parti, ovviamente, e le tribù arabe che vivevano ai margini delle vie carovaniere del deserto siriano. L'espressione *gentes et nationes*[85], un'endiadi che, in tale sequenza, si ritrova per la prima volta

---

[80] Sartre 2001, 875. Dal canto mio, non lo ritengo impossibile, ma, non per questo, probabile.

[81] L'oasi delle Palme e, in effetti, Palmyra è la traduzione greca dell'aramaico Tadmor.

[82] Sommer 2018, 19 ss.; una breve, ma puntuale, sintesi in Watzinger 1949, 262-277; Carlà, Marcone 2011, 159 ss. Si v., ovviamente, anche Veyne 2016, 11 ss.

[83] Plin. *n.h.* 5.88 *Palmyra, urbs nobilis situ, divitiis soli et aquis amoenis, vasto undique ambitu harenis includit agros ac, velut terris exempta a rerum natura, privata sorte inter duo imperia summa Romanorum Parthorumque est, prima in discordia semper utrimque cura. abest ab Seleucia Parthorum, quae vocatur Ad Tigrim, C'C'C'X'X'V'I'I' p., a proximo vero Syriae litore C'C'I'I'I' et a Damasco X'X'V'I'I' propius*. (Palmyra è una città celebre per il suo sito, per la ricchezza del suolo e per l'amenità delle acque. Il suo territorio è circondato da ogni parte da grandi estensioni sabbiose ed è come se dalla natura fosse stata separata dal mondo. Si trova infatti ad avere un destino proprio in mezzo ai due potenti imperi dei Romani e dei Parti, attirando l'attenzione di entrambi non appaena sorge un conflitto. È distante 337 miglia da Seleucia dei Parti, detta sul Tigri, 203 miglia dal punto più vicino della costa siriana, e 27 miglia meno da Damasco).

[84] Ma il conferimento del *ius Italicum* non è indicato espressamente. Lo sottolinea Veyne 2016, 51 ss. V., comunque, Baldini 1974, 109 ss.; Malavolta 1985, 2338.

[85] *Nationes et gentes* è, invece, piuttosto frequente. Mi limito a riferire i casi più significativi: Cic. *pro Fonteio* 35 *nunc vero cum laedat nemo bonus, laudent omnes vestri cives atque socii, oppugnent id qui saepissime hanc urbem et hoc imperium oppugnarunt, cum que inimici M. Fontei vobis ac populo Romano minentur, amici ac propinqui supplicent vobis, dubitabitis non modo vestris civibus qui maxime gloria ac laude ducuntur, verum etiam exteris nationibus <et> gentibus ostendere vos in sententiis ferendis civi parcere quam hosti cedere maluisse*? (Ma adesso che nessuna persona dabbene lo colpissce col suo biasimo, tutti i nostri concittadini e alleati depongono in suo favore, e ad attaccarlo con accanimento sono gli stessi che assai spesso hanno attaccato questa nostra città e il nostro impero; adesso che i nemici di Fonteio lanciano le loro minacce contro di voi e contro il popolo romano, mentre i suoi amici e parenti vi pregano supplichevolemte, esiterete a dimostrare non solo ai vostri concittadini, attaccati più di tutto alla gloria e all'onore, ma pure alle nazioni e alle genti stranieri che voi, nel momento di votare il verdetto, avete preferito dare la salvezza a un concittadino piuttosto che lasciare la vittoria nelle mani di chi ci è nemico). Quint. *inst. or.* 5.10.23-25 *ea porro sunt: genus, nam similes parentibus ac maioribus filii plerumque creduntur, et nonnumquam ad honeste turpiter que vivendum inde causae fluunt: natio, nam et gentibus proprii mores sunt nec idem in barbaro, Romano, Graeco probabile est: patria, quia similiter etiam civitatium leges, instituta, opiniones habent differentiam: sexus, ut latrocinium facilius in viro, veneficium in femina credas: aetas, quia aliud aliis annis magis convenit: educatio et disciplina, quo-*

in questo scritto ulpianeo[86], indica, nella visione del giurista, una ben precisa nozione istituzionale. Il lemma *gens*, nella lingua dell'amministrazione romano-imperiale, connota – come dimostra la *tabula Banasitana*[87] – quei gruppi che, sebbene si riconoscano in un lignaggio e, dunque, in un radicato sentimento di appartenenza, nonché in comuni legami di sangue e di solidarietà, potrebbero non aver ancora assunto, però, la conformazione di una vera e propria *civitas*[88], mantenendo, invece, quella tipica dell'organismo tribale. Qui, non di meno, l'endiadi *gentes et nationes*[89] prende una colorazione peculiare, designando *gentes barbarae* contrassegnate da una specifica identità linguistica e culturale: in altre parole l'espressione *gentes et nationes* indica non tanto isolate tribù, quanto, piuttosto, vasti gruppi etnici (*éthnē*) e, in primo luogo, i Parti.

La progressiva integrazione con Roma – accelerata dal servizio militare prestato da molti Palmyreni tra i *sagittarii*[90] e dalla patina greca (con il δῆμος e la βουλή) delle sue istituzioni

niam refert a quibus et quo quisque modo sit institutus. (Esse riguardano la famiglia – i figli, infatti, sono generalmente creduti simili ai genitori e agli antenati, e talora, da qui nascono le tendenze alla vita onesta o disonesta; la *natio* – infatti ogni *gens* ha le sue abitudini, né è attendibile che identico sia il comportamento di un barbaro, di un Romano, di un Greco; la *patria* – perché, parimenti, leggi, istituzioni, opinioni sono diverse da città a città; il sesso – che ci permette di considerare più probabile che si verifichi una rapina da parte di un uomo, un veneficio da parte di una donna; l'età perché ad ogni età si conviene qualcosa di diverso; l'educazione e la disciplina. Infatti, è importante da chi e in che modo uno sia stato educato). Gai. *inst*. 1.79 *Adeo autem hoc ita est, ut ex ciue Romano et Latina qui nascitur, matris condicioni accedat; nam in lege Minicia quidem peregrinorum nomine comprehenduntur non solum exterae nationes et gentes, sed etiam qui Latini nominantur; sed ad alios Latinos pertinet, qui proprios populos propriasque ciuitates habebant et erant peregrinorum numero*. (Ed è così a tal punto che chi nasce da un cittadino romano e una latina accede alla condizione giuridica della madre: infatti nella legge Minicia sono appunto ricompresi nel nome di stranieri' non solo le nazioni e le genti estere, ma anche quanti portano il nome di latini; ma ciò riguarda gli altri latini, che avevano propri popoli e proprie città ed erano nel novero degli stranieri).

[86] Solo a partire dal IV secolo, nella letteratura patristica si rinviene la formula *gentes et nationes*.

[87] Cfr. le formule *princeps gentis* e *salvo iure gentis*: *IAM* II = *ILMaroc* 94, ll.

[88] Per esempio, nella *tessera Paemeiobrigensis* (*supra*, p. 158), *castellum* e *civitas* parrebbero identificarsi, ma, invero, *civitas*, in questo contesto, è termine che connota, più specificamente, una comunità allorquando essa esprima una comune deliberazione politica (*volente civitate*), il che, nella visione istituzionale propria dei Romani, presuppone l'esistenza di un'assemblea e di magistrati.

[89] Nel *de censibus* il termine *natio* ricorre in un'altra occasione: cfr., in [F. 4] (§ 5), le parole *in seruis deferendis obseruandum est, ut et nationes eorum* (…) *specialiter deferantur*.

[90] Sulla scorta dei rilievi di Le Roux 1986, 347 ss., in part. 367-370, possiamo constatare che ai Palmyreni – come confermano *RMD* 1. 17; *RMD* 1. 28; *RMD* 1. 20; *RMD* 4. 237 – la *civitas Romana* era conferita senza *ius conubii* sulla base, verosimilmente, delle disposizioni del *foedus* che questa città carovaniera aveva concluso con Roma. Ma tutto ciò non le ha impedito di transitare, nel corso di circa ottanta anni, da una condizione di relativa marginalità – attestata dal tenore dei *diplomata* che riguardano i suoi *milites*, tutti databili tra il 120 e il 126, e dal quasi coevo *De munitione castrorum* dello Pseudo-Hyginus (§ 2 *Legiones, quoniam sunt / militiae provinciales fidelissimae, ad vallum tendere debent, ut opus valli tueantur et exercitum gentibus mixtum suo numero corporali in muro tene<ant>* […] "Le legioni, che sono considerate le truppe provinciali più affidabili, devono disporsi a ridosso del *vallum*, per sorvegliare le opere di difesa e per circondare con il loro numero l'esercito formato dai vari popoli <alleati>, come all'interno di un muro di corpi […]"; § 29 *Nationes – Cantabri, Gaetuli, Palmyreni, Daci, Brittones –, centurias statorum et si quid aliud datum fuerit in exercitu symmachariorum, <in> retentura ponimus* "Sistemiamo nella *retentura* le nazioni alleate – i Cantabri, i Getuli, i Palmireni, i Daci, i Britanni –, le centurie degli *statores* e quanti altri fanno parte delle forze alleate"; § 30 *Datos itaque numeros, qui infra scripti sunt, sic computabimus: Legiones III, vexillarii I'DC, cohortes praetoriae IIII, equites praetoriani CCCC, equites singulares imperatoris CCCCL, alae miliariae IIII, quingenariae V, Mauri equites DC, Pannonii veredarii DCCC, classici Misenates D, Ravennates DCCC, exploratores CC, cohortes equitatae miliariae II, quingenariae IIII, cohortes peditatae miliariae III, / quingenariae III, Palmyreni D, Gaesati DCCCC, Daci DCC, Brittones D, Cantabri DCC, centuriae statorum II* "Perciò conteremo le unità esaminate nel modo che segue: tre legioni, milleseicento *vexillarii*, quattro coorti pretorie, quattrocento cavalieri pretoriani, quattrocen-

COPIA AUTORE

politiche[91] – si accompagnò, nel corso dei decenni, con una crescente interferenza degli apparati amministrativi della *provincia* di *Syria* negli affari interni di Palmyra[92]. Non di meno stupisce che, quasi all'improvviso (poco prima o poco dopo l'emanazione della *constitutio Antoniniana*), Caracalla abbia deciso di conferirle lo *status* di *colonia iuris Italici*[93]. Negli anni successivi, al pari di Emesa, Antiochia e Petra, Palmyra assunse anche il titolo di μητροκολωνεία[94]. Nel medio periodo, la generosità imperiale si rivelò un'arma a doppio taglio, quasi un onere ancor più che un privilegio. In effetti questa piena integrazione nella *res publica* privò i Palmyreni del loro tradizionale ruolo di mediazione tra Romani e Parti, e, dunque, di fatto della loro ambita condizione di porto franco. I mercanti dell'Oasi, una volta assimilati a Roma, rischiarono di perdere quel credito di fiducia di cui avevano goduto, fino ad allora, da tutti gli altri protagonisti dei commerci carovanieri.

Fondata da Erode nel 20 a.C. come *pólis* ellenica[95], Cesarea Marittima (§ 6)[96], capitale reale e, in seguito, sede dell'amministrazione provinciale romana della Giudea, ottenne da Vespasiano – in ricompensa per il costante appoggio fornito ai Romani durante il *bellum Iudaicum* – il raro privilegio di esser la prima città greca dell'Oriente a ricevere il titolo di *colonia*, non a seguito di una misura di ritorsione implicante confische di terreni e installazione di *coloni* provenienti dall'*Italia* o di veterani delle legioni, ma come onore di cui si giovarono tutti i *polítai*[97], che divennero, nella loro totalità, *cives Romani*. Dopo la repressione della rivolta di Shimon Bar Kokhba, Cesarea, pur restando *caput provinciae* della *Syria Palaestina* e vivace centro intellettuale, perse lo smalto di un tempo, andando incontro, a causa della concorrenza dei porti di Gaza e di Ascalona, a una progressiva decadenza sul piano economico[98].

Ulpiano segnala che in Palestina esistevano due *coloniae*, Cesarea ed Elia Capitolina (§ 6), ma nessuna delle due godeva del *ius Italicum*. Paolo, invero, a tal riguardo, sembra meglio informato. Difatti, mentre il giurista di Tiro si limita a rilevare che né l'una né l'altra avrebbero ottenuto tale privilegio, egli indica nel dettaglio le circostanze che determinarono il conferimento di determinati benefici fiscali, sostanzialmente identificabili con l'*immunitas*. Secondo Paolo, tutto questo sarebbe avvenuto in due tempi: inizialmente Vespasiano avrebbe accordato a Cesarea lo statuto di *colonia* e l'esenzione dal pagamento del *tributum capitis*; in seguito

tocinquanta cavalieri *singulares* dell'imperatore, quattro ali milliare e cinque quingenarie, seicento cavalieri mauri, ottocento cavalieri pannonici, cinquecento marinai della flotta di Miseno e ottocento della flotta di Ravenna, duecento esploratori, due coorti *equitatae* milliare e quattro quingenarie, tre coorti *peditatae* milliarrie e tre quingenarie, cinquecento Palmireni, novecento Getuli, settecento Daci, cinquecento Britanni, settecento Cantabri e due centurie di *statores*") – a una piena e rapida integrazione nella *civitas*.

[91] Un quadro sintetico in Veyne 2016, 43 ss.

[92] Sommer 2018, 131. V. anche Matthews 1984, 161 ss.; Smith 2013, 122 ss. Una breve, ma puntuale, sintesi anche in Carlà, Marcone 2011, 159 ss.

[93] Invero Guerber 2009, 388, 393, data questa concessione a un periodo ricompreso tra il 213 e il 216. Sartre 2001, 972; Zack 2014, 261 e nt. 47.

[94] Guerber 2009, 404 ss.

[95] Sui resti della più antica Turris Stratonis: Benzinger 1897, 1291-1294 in part. 1292 s.; Jones 1971², 255 ss.

[96] Paul 2 *de cens*., D. 50.15.8.7. V. Guerber 2009, 385 e nt. 49.

[97] Sartre 2001, 728 s. Ma, invero, come ha sottolineato Dabrowa 2001, 73-85, i simboli monetari, anche in età severiana, indicano sovente che alla promozione a *colonia* corrisponde anche il contestuale insediamento di veterani provenienti da questa o quella unità militare: cfr., *supra*, nt. 22.

[98] Sartre, *ibid*.

COPIA AUTORE

Tito, mediante un'interpretazione estensiva delle decisioni assunte dal padre, avrebbe concesso l'immunità anche al suolo della *colonia*[99]. Il giurista, inoltre, giunge a sostenere che gli abitanti di Aelia Capitolina avrebbero ottenuto i medesimi vantaggi[100]. In realtà, secondo Werner Eck[101], è l'attribuzione di questi privilegi in più tempi a spiegare perché Ulpiano appaia così categorico nelle sue affermazioni, limitandosi, in effetti, a rilevare che Cesarea non ha mai ricevuto ufficialmente il *ius Italicum*[102].

Nel 70, dopo la distruzione di Gerusalemme, a opera di Tito, le sue rovine furono occupate stabilmente dalla *legio X Fretensis*, che pose il proprio campo sulla più alta delle colline, quella ove si era estesa la città erodiana. Non di meno si può presumere che una parte almeno dei suoi antichi abitanti vi fece ritorno, sistemandosi, nella forma consueta delle *canabae*, attorno al *castrum*[103]. In altre parole Gerusalemme con i suoi immediati dintorni divenne *territorium legionis*. La deduzione adrianea intese impedire lo sviluppo di un popoloso centro abitato giudaico sotto le mura del campo. La rivolta di Shimon Bar Kokhba interruppe le operazioni di insediamento dei coloni e, in particolare, dei veterani[104]. Ma dopo la sua feroce repressione, una volta rasi al suolo gli edifici che i ribelli vi avevano ricostruito[105], la regione intera fu sottratta ai Giudei e, per sempre, loro interdetta. Eusebio riferisce, traendo le sue informazioni da Aristone di Pella, che, riconquistata Gerusalemme, Adriano fece divieto assoluto ai Giudei perfino di avvicinarsi al territorio circostante alla città, talché essi non potessero vedere neppure da lontano il suolo patrio[106]. Gerusalemme scomparve e, in suo luogo, fu fondata una nuova città che assunse – in onore dell'imperatore che l'aveva dedotta e di *Iuppiter Optimus Maximus* – il nome di Aelia Capitolina. Da quanto emerge dal confronto tra gli omonimi scritti di Ulpiano e Paolo, risulta probabile che anche a questa *colonia*, al pari di quel che si riscontra nel caso di Cesarea Marittima, non sia stato conferito il *ius Italicum*, ma, nel corso del tempo, l'*immunitas* dal pagamento del *tributum capitis* e del *tributum soli*[107].

---

[99] Paul. 2 *de cens*., D. 50.15.8.7 *Divus Vespasianus Caesarienses colonos fecit non adiecto, ut et iuris Italici essent, sed tributum his remisit capitis: sed divus Titus etiam solum immune factum interpretatus est*. (Il divino Vespasiano ha fatto di Cesarea una *colonia*, senza concederle anche il *ius Italicum*. Egli l'ha, però, esentata dal <pagamento> del *tributum capitis*. Ma il divino Tito ha interpretato questa decisione come se essa implicasse che anche il suolo fosse ugualmente immune). Un quadro in de Filippis Cappai 2010², 282, ove altra lett.

[100] Paul. 2 *de cens*., D. 50.15.8.7 *Similes eis Capitulenses esse videntur*. (Gli abitanti di Aelia Capitolina sembrano trovarsi nella medesima situazione). Secondo Werner Eck, non si può dedurre da questo passo che Aelia Capitolina godesse di un'immunità dal pagamento del tributo. In senso contrario, con argomenti che mi paiono persuasivi, Oppenheimer 2005, 38.

[101] Eck 2007, 217, n.43.

[102] V. Zack 2014, 290 s.

[103] La comunità giudeo-cristiana aveva fatto ritorno in città, riorganizzandosi sotto la guida di vescovi giudei: lo si evince dalla testimonianza di Eus. *h.e*. 3.32, 3.35, 4.51-54. Guerber 2009, 354 s.

[104] Monete di Shimon Bar Kokhba celebrano, in effetti, la liberazione di Gerusalemme: un rilievo già in Marotta 1983-84, 410 ss.; ampia bibl. sul tema in Martone 2012, 89 ss.

[105] App. *Syr*. 50.252.

[106] Eus. *h.e*. 4.6.3. Grelle 1973, 229 s. Cfr. Hieron. *chron. ad ann. Abr*. 2152, (a. 134) p. 200 Helm. V., a tal riguardo, Benzinger 1893, 481.

[107] Cfr. Paul 2 *de cens*., D. 50.15.8.7. Ayaso 1990, 148 ss.; Goodman 2009, 507 ss.; de Filippis Cappai 2010², 321 ss. Per le evidenze archeologiche v., adesso, Weksler-Bdolah 2020, 25 ss. (*castrum* della *legio X Fretensis*), 51 ss. (fondazione della *colonia*).

Per onorare Augusto, Erode fondò, sulle rovine dell'antica Samaria[108], una città greca, dandole il nome – Sebaste (§ 7)[109] – di Augusto, il suo patrono. La riedificò secondo lo schema romano, con una strada fiancheggiata da colonne, un Foro con l'annessa basilica, un teatro e uno stadio; il tutto dominato dal tempio di Augusto, eretto là dove, un tempo, sorgeva il palazzo dei re di Israele. Dopo Erode, Sebaste continuò la sua esistenza di città provinciale romana, gradatamente declinando dopo l'età adrianea. Verso la fine del II o, al più tardi, nei primi anni del III secolo d.C. ricevette, nel quadro della deduzione di una *colonia* romana, il titolo di *Colonia Lucia Septimia Sebaste*, godendo del favore della dinastia severiana, come emerge, peraltro, dai resti monumentali che si datano tutti, per lo più, a quest'epoca. Ulpiano, rilevando, che Settimio Severo vi dedusse una colonia, non chiarisce, però, se ad essa fu contestualmente conferito il beneficio del *ius Italicum*[110].

Il giurista, nell'enumerare le città della Dacia[111] insignite del *ius Italicum*, si attiene a due criteri tra loro correlati: lo statuto municipale e l'antichità del suo conferimento. Nel caso di Tierna (*Zernensium colonia*) (§ 8) la precisazione *a divo Traiano deducta* appare singolare, anche e soprattutto perché un simile rilievo non è riproposto a proposito di Sarmizegetusa, la più celebre tra le fondazioni traianee in queste regioni. In effetti, come comprova *CIL* 3 14468, alla fine del II secolo Tierna era ancora un *municipium*. Si è opportunamente congetturato, a tal riguardo, uno scambio di collocazione, nell'elenco delle *coloniae* con *ius Italicum*, per cui Tierna avrebbe preso il posto di Sarmigesetusa (*Zarmizegetusa*) (§ 9)[112].

Ai tempi della compilazione soltanto Tierna, fra le città ricordate nei §§ 8 e 9, apparteneva ancora all'Impero. In effetti la *Notitia Dignitatum*[113] la inserisce tra le comunità *sub dispositione ducis Daciae Ripensis*[114], *legionis XIII Geminae*. Come osservavo poc'anzi, nessun documento fa menzione dello statuto di Tierna in quanto *colonia*. Anzi, ancora in età severiana[115], le fonti

---

[108] Distrutta nel 107 a.C. dagli Asmonei.

[109] Attorno al 25 a.C.: Jones 1971², 273 s.; Sartre 2001, 531; de Filippis Cappai 2010², 103 s.

[110] Si sostiene che Aelia Capitolina rappresenterebbe l'ultimo esempio di *colonia* di popolamento, ossia con un'effettiva deduzione. Ma, invero, volendo ponderare con cautela quel che ha scritto Ulpiano a proposito di Sebaste, si può forse dubitare di tale conclusione: v., peraltro, i rilievi di Sartre 2004, 311.

[111] Un breve quadro in Bretone 1976, 90. Forni 1960, 233-240, ha sottolineato che la testimonianza di Ulpiano, nei §§ 8-9, era, a tal riguardo, lacunosa, inesatta e non esente da errori.

[112] Gostar 1969, 127 ss.; Grelle 1973, 50; Malavolta 1985, 2339; Ardevan 1998, 118 nt. 672; Cîrjan 2004, 11 s. Il § 8 dovrebbe essere emendato così: *in Dacia quoque Zarmizegetusa colonia a diuo Traiano deducta iuris Italici est. Zernensium quoque eiusdem iuris est: item Napocensis colonia et Apulensis et Patauissensium uicus, qui a diuo Severo ius coloniae impetrauit*.

[113] *Or.* (Seeck) 42.

[114] Dopo lo sgombero, sotto Aureliano, della Dacia traianea si costituirono due nuove *provinciae* subdanubiane: *Dacia Ripensis et Dacia Mediterranea*.

[115] Cfr. *CIL* 3. 14468; *AÉ* 1901, 28; *Inscriptiones Daciae Romanae* III/5, 14 Apulum (Alba-Iulia): [*Aes*]*c*[*ul*]*apio et H*[*yg*]*iae L*(*ucius*) *Iul*(*ius*) / [*B*]*assinus dec*(*urio*) *col*(*oniae*) *Apul*(*ensis*) *IIuir* / *col*(*oniae*) *Nap*(*ocensis*) *flam*(*en*) *col*(*oniae*) *Drob*(*etensis*) *flam*(*en*) / *munic*(*ipii*) *Dier*(*nensis*) *dec*(*urio*) *munic*(*ipiorum*) *Apul*(*ensis*) / *et Por*(*olissensis*) *trib*(*unus*) *leg*(*ionis*) *IIII Fl*(*aviae*) *pro sa*/*lute Iuliae Beronices con*/*iugis* / *u*(*otum*) *l*(*ibens*) *s*(*oluit*); *CIL* 3. 8009; *Inscriptiones Daciae Romanae* III/1, 118, Slatina Timiş (dép. Caraş-Severin): *D*(*is*) *M*(*anibus*) / *P*(*ublio*) *Aelio* / *Ariorto* / *IIIIuiro an*(*nuali*) *m*(*unicipii*) *D*(*iernensium?*) *inter*(*fecto*) / *a latronibus* / *uix*(*it*) *an*(*nis*) *L. Ulp*(*ia*) / *Digna con*(*iugi*) / *pientissimo* / *et P*(*ublius*) *Ael*(*ius*) *fil*(*ius*) *et P*(*ublii*) / *Ael*(*ii*) *Val*(*ens*) *et Au*/*darus n*(*epotes*) *b*(*ene*) [*m*(*erenti*)] *p*(*osuerunt*); *AÉ* 1952, 195, Transdierna: *Iunoni Reginae* / *Ulp*(*ius*) *Ant*(*onius*) *Quintus dec*(*urio*) / *aedilic*(*ius*) *qu*(*a*)*est*(*or*) *m*(*unicipii*) *D*(*iernensium?*) *ob* / *honor*(*em*) *q*(*uin*)*q*(*uennalitatis*) *port*[*u*]*s*.

epigrafiche attestano l'esistenza di un *municipium Diernae*. È probabile che Tierna, al pari di molte altre comunità danubiane, abbia ottenuto lo *status* di *municipium* durante il principato di Marco Aurelio[116]. Ma, come si è già rilevato, ciò non significa che questa città non fosse ricompresa tra le comunità beneficiarie del *ius Italicum*[117] quando il *de censibus* fu composto. Pertanto la promozione al rango di *colonia* deve essere, per forza di cose, posticipata al 197, tra la fine delle guerre civili e il 213 o il 216[118].

La fondazione di *Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa* (§ 9) è ricordata in *CIL* 3. 1443, nota, purtroppo, soltanto attraverso apografi[119]. Il contributo della *legio XIV Gemina* e della *legio XV Apollinaris* alla deduzione è documentato da *CIL* 3. 1196, 1478. La *colonia* è l'unica fondazione traianea in *Dacia*, a esclusione di Apulum. Eutropio, attingendo probabilmente a una fonte antiadrianea, sottolinea che Adriano, provando invidia per la gloria di Traiano, avrebbe pensato di sgombrare anche la Dacia insieme con le *provinciae* di Assiria, di Mesopotamia e di Armenia. Ma gli amici lo dissuasero, per il fatto che Traiano, dopo la sua sottomissione, aveva trasferito qui da tutto il mondo romano grandi masse di uomini per coltivare i campi e abitare le città. La Dacia, infatti, si era spopolata a seguito della lunghissima guerra contro Decebalo[120].

I Romani la conquistarono tra il 101 e il 106 d.C.: invero l'insediamento romano di Napoca (§ 9) fu registrato per la prima volta dal ritrovamento nel 1758, nel vicino comune di Aiton, di una pietra miliare. Si tratta di un antico *miliarium* risalente al 108 d.C., poco dopo, dunque, la conquista di questa regione: la sua iscrizione ricorda la costruzione di una strada da Potaissa a Napoca, indicando, al contempo, una distanza di diecimila piedi (P.M.X.) da Potaissa (§ 9). È, quest'ultima, la prima attestazione epigrafica degli insediamenti di Potaissa e Napoca nella *Dacia* romana[121]. Tale *miliarium* comprova l'esistenza di una strada costruita, per quel che emerge, dalla *Cohors I Hispanorum miliaria*. Il successore di Traiano, Adriano concesse il titolo e il rango di municipio all'insediamento romano di Napoca, insignendolo del titolo di *municipium Aelium Hadrianum Napocenses*[122]. Più tardi, nel II secolo d.C. (probabilmente durante il

---

[116] Petolescu 2000, 62. Ardevan, Zerbini 2007, 140 s.

[117] Basti ricordare, a tal riguardo, l'esempio di Stobi in *Macedonia*: *supra*, p. 139. Più problematico il caso di Selinus: *infra*, p. 284.

[118] Data probabile di composizione di quest'opera ulpianea. V. Zack 2014, 261 e nt. 55, per il 213. Ma v. Guerber 2009, 393, che propende per il 216.

[119] Vulic 1921, 25-27; Malavolta 1985, 2338; Ardevan, Zerbini 2007, 132 ss.; Zack 2014, 261 e nt. 49.

[120] Eutr. 8.6.2 *qui Traiani gloriae invidens statim provincias tres reliquit, quas Traianus addiderat, et de Assyria, Mesopotamia, Armenia revocavit exercitus ac finem imperii esse voluit Euphraten. Idem de Dacia facere conatum amici deterruerunt, ne multi cives Romani barbaris traderentur, propterea quia Traianus victa Dacia ex toto orbe Romano infinitas eo copias hominum transtulerat ad agros et urbes colendas. Dacia enim diuturno bello Decibali viris fuerat exhausta*. (Costui, provando invidia per la gloria di Traiano, abbandonò subito le tre province che Traiano aveva istituito e richiamò gli eserciti dall'Assiria, dalla Mesopotamia, dall'Armenia e impose che l'Eufrate costituisse il confine dell'Impero. Quando tentò di fare altrettanto per la Dacia, gli amici lo dissuasero dal consegnare ai barbari molti cittadini romani, per il fatto che Traiano, dopo la sconfitta della Dacia, aveva trasferito qui da tutto il mondo romano grandi masse di uomini per coltivare i campi e abitare le città. La Dacia infatti era stata spopolata a causa della lunghissima guerra contro Decebalo).

[121] *CIL* 3. 1627 *Imp*(*erator*)*/ Caesar Nerva/ Traianus Aug*(*ustus*)*/ Germ*(*anicus*) *Dacicus/ pontif*(*ex*) *maxim*(*us*)*/* (sic) *pot*(*estate*) *XII co*(*n*)*s*(*ul*) *V/ imp*(*erator*) *VI p*(*ater*) *p*(*atriae*) *fecit/ per coh*(*ortem*) *I Fl*(*aviam*) *Vlp*(*iam*)*/ Hisp*(*anam*) *mil*(*liariam*) *c*(*ivium*) *R*(*omanorum*) *eq*(*uitatam*)*/ a Potaissa Napo/cam / m*(*ilia*) *p*(*assuum*) *X*.

[122] Sui municipi romani in *Dacia*, v. Grelle 1973, 210 ss.

regno di Marco Aurelio), la città ottenne lo *status* di *colonia*, assumendo il nome di *Colonia Aurelia Napoca*[123]. Napoca divenne, infine, *caput* della *provincia* di *Dacia Porolissensis* e, pertanto, sede del procuratore che l'amministrava.

Quando Ulpiano ha scritto il *de censibus* esistevano, in *Dacia*, due città con lo stesso nome: la *colonia Aurelia Apulensis* (§ 9) e il *municipium Septimium Apulensis*[124]. È probabile che il giurista ricordi la prima, non tanto perché il *ius Italicum* concernerebbe esclusivamente le *coloniae*[125] (il che, in senso assoluto, non è vero), ma per un'altra ragione. In effetti si può presumere che, non diversamente da quel che si riscontra in altre realtà e, in particolare, in *Africa proconsularis*[126], il conferimento del *ius Italicum* abbia compensato questa città a seguito del conferimento dello statuto municipale alla seconda, omonima comunità[127].

In base a quel che scrive Ulpiano, non riusciremmo a comprendere lo sviluppo costituzionale di Potaissa (*Patavissensium vicus*[128]) (§ 9). A dispetto della sua relativa antichità, dal momento che la sua fondazione rimonta al tempo della formazione della *provincia*[129], questa comunità consevò la conformazione istituzionale di *vicus* fino a Marco Aurelio e ai suoi immediati successori. Con Settimio Severo, Potaissa si fregiò del titolo di *municipium*[130]. È un'informazione che stride con quanto emerge dalla lettura di D. 50.15.1.9: alla luce di questo paragrafo parrebbe che Potaissa sia divenuta, in un colpo solo, da *vicus*, che era, una *colonia iuris Italici*. Ora la prassi romana, nel campo delle promozioni municipali, insegna che fino al termine del II secolo d.C., quanto meno nel caso delle *provinciae* danubiane, il passaggio intermedio nello statuto di *municipium* era la regola per ottenere, in seguito, l'attribuzione del titolo di *colonia* onoraria[131]. Potremmo supporre che questa comunità, in quanto *vicus* di Napoca, già godesse del *ius Italicum*. Non di meno, a maggior ragione se le cose stessero in questi termini, dovremmo ipotizzare che i compilatori abbiano soppresso tutta una parte dell'originario discorso ulpianeo[132].

In Ponto-Bitinia, accanto ad Apamea (§ 10)[133], esistevano almeno altre due *coloniae*: Sinope ed Heraclea[134]. Dedotta, forse, da Giulio Cesare, Apamea fu certamente ripopolata da nuovi

---

[123] Fluss 1935, 1692-1696; Malavolta 1985, 2338; Lazarovici, Alicu, Pop, Hica, Iambor, Matei, Glodaru, Ciupea, Bodea 1997; Ardevan, Zerbini 2007, 146 ss. Altri rilievi in Zack 2014, 261 e nt. 50.

[124] Ardevan 1998, 45-50; Ardevan, Zerbini 2007, 134 ss.; Zack 2014, 261 e nt. 51.

[125] Gostar 1969, 129 s.

[126] Pensiamo al caso di Cartagine: *supra*, p. 143 ss.

[127] Ardevan 1998, 119. V., comunque, Malavolta 1985, 2336 s.

[128] Sito dell'attuale Turda in Romania: Ardevan, Zerbini 2007, 144 ss.; Zack 2014, 261 e nt. 52; Coriat 2014, 200 ss., ove ampia lett.

[129] *CIL* 3. 1627, Aiton (deposito di Cluj), 108 d.C.

[130] Ardevan 1998, 55-61; Vittinghoff 1994, 102 ss.

[131] Mócsy 1974, 124 ss.; Mócsy 1970, 29-46; Vittinghoff 1994, 106-123; Langhammer 1973, 12 ss.

[132] Secondo Coriat 2014, 202, si potrebbe dare un senso compiuto a quel che si legge in questo §, qualora si presuma che Settimio Severo avesse concesso lo statuto di *municipium* alla *canabae* della *legio V Macedonica* e quello di *colonia iuris Italici* al *vicus* dei *Patavissenses*. Così Bărbulescu 1994, 46-48. Malavolta 1985, 2338, sottolinea, peraltro, che Potaissa, in quanto *vicus* di Napoca, avrebbe già goduto del *ius Italicum*.

[133] § 10: cfr. Plin. *ep*. 10.47 e 10.48: Malavolta 1985, 2336; Guerber 2009, 409 s.; Blanco Pérez 2015, 136-153; Guerber 2017, 175-200.

[134] Che, a quanto sembra, non ottenne il *ius Italicum*: v. Jones 1971², 163 s.

coloni in età augustea[135]. Come tante altre comunità della stessa *provincia*[136], anch'essa improntò, quasi regolarmente, ogni azione politica verso l'esterno, subordinandola alla sua astiosa rivalità nei confronti di Prusa[137]. Ulpiano non si limita a ricordare il suo status di *colonia iuris Italici*, ma attesta, inoltre, l'uso – altrimenti a noi ignoto – di una forma aggettivale del suo nome: Apamenus (*Apamena colonia*)[138].

Sinope (§ 10)[139], una *colonia* dedotta da Giulio Cesare[140], nella quale Plinio il Giovane[141] provvide, facendo conto sulle risorse della città, a far costruire un acquedotto, non ha lasciato altre tracce significative della sua esistenza[142].

Selinus (§ 11)[143] – ove si spense, nel 117, l'imperatore Traiano[144] – assunse, proprio per questo, il nome di Traianopolis. È un caso che pone più di un problema. Secondo alcuni essa avrebbe ottenuto il *ius Italicum* prima dell'emanazione della *constitutio Antoniniana*, quando la *civitas* era ancora *peregrina*. In effetti – è vero – lo statuto di *colonia* non è documentato altrimenti, perfino nelle monete coniate dopo il 212[145]. Alcuni studiosi, al contrario, sostengono che Adriano[146] vi avrebbe dedotto una *colonia*, denominandola, in onore del suo predecessore, Traianopolis[147]. Quantunque non esista alcuna prova della deduzione effettiva di una *colonia*[148], ritengo che tale questione, in assenza di altri indizi[149], vada, almeno per ora, accantonata. Si può perfino supporre che il testo ulpianeo sia stato a tal punto malamente accorciato dai compilatori, da impedirci di cogliere il senso autentico dei rilievi del giurista.

---

[135] *Colonia Iulia Concordia Apamea*, come emerge dalle *legendae* delle sue coniazioni (C.I.C.A.). propende per una deduzione in età augustea Jones 1940, 61. Questa città era detta anche Apamea Myrleia: Hirschfeld 1894, 2664; v. Vittinghoff 1951, 89 s.; Sartre 1995, 210; Sartre 2001, 121; Woytek 2011, 121 ss. Sullo status di questi *coloni*, dopo il conferimento del *ius Italicum*, v. Fernoux 2004, 188-193.

[136] Nicomedia e Nicea, per esempio: v. Robert 1977 = 1990, 211 ss.; Heller 2006, in part. 314 ss.

[137] Sartre 1995, 174; Heller 2006, 105 ss.

[138] Zack 2014, 261 e nt. 53.

[139] § 10.

[140] *Colonia Iulia Felix Sinopensis*: Ruge 1927, 252-255; Jones 1940, 62; Jones 1971², 167.

[141] Plin. *ep*. 10.90; 10.91.

[142] Malavolta 1985, 2339; Zack 2014, 261 e nt. 54.

[143] § 11.

[144] Dio 68.33.3: Ruge 1923, 1308 s.

[145] Vittinghoff 1951b, 467, 471.

[146] Halfmann 1986, 98 s. Nessuna evidenza attesta, però, che Selinus sia divenuta *colonia* nel corso del suo regno.

[147] Luzzatto 1950 =1984, 103 ss.; così anche Malavolta 1985, 2339. Altra lett. in Zack 2014, 261 s. e nt. 55, 279 s., 288 e nt. 138.

[148] Rigsby 1996, 477, dubita dello statuto coloniale di Selinus. Viceversa Guerber 2009, 390 nt. 86, sostiene che questa città divenne una *colonia* romana, pur conservando, nelle sue istituzioni politiche, nomenclature greche.

[149] Pilhofer 2006, 155-157, segnala che si conosce il nome di un solo veterano e di un solo *civis Romanus* proveniente da Selinus.

COPIA AUTORE

Libro II

F. 2 – D. 1.9.12 (L. 20)

Tra la fine del II secolo e l'età severiana una disposizione, che conosciamo solo indirettamente, aveva inciso sullo *status* delle *clarissimae feminae* divenute tali anche a seguito di un matrimonio. Lo si evince da un rescritto di Severo Alessandro[150]: chi avesse l'avo di rango consolare e il padre pretorio e avesse sposato *clarissimi*, conservava la dignità di *clarissima*. Si ritiene, generalmente, che, al tempo di Marco Aurelio, il titolo di *c*(*larissima*) *f*(*emina*) spettasse alle figlie dei senatori (nubili o sposate ad un *clarissimus vir*) e alle donne che, pur appartenendo per nascita a un diverso ordine, avessero sposato un senatore. Tuttavia, secondo André Chastagnol, questa regolamentazione andrebbe posticipata di venti o forse trent'anni[151]. Un problema si poneva, in effetti, per quelle *clarissimae* coniugate in prime o in seconde nozze con un uomo di dignità inferiore, ossia, il più delle volte, con un *eques*. Le figlie di senatori non avrebbero conservato il diritto al rango di *clarissimae*, a meno che non si unissero con un senatore. Erano i mariti o i padri ad attribuir loro la dignità di *clarissimae*, purché esse non contraessero *iustae nuptiae* con membri di un ordine inferiore[152]: di conseguenza la donna permaneva nella condizione di *clarissima femina* fintanto che rimanesse *uxor* di un *vir clarissimus*: per converso sposarsi con uomini estranei all'ordine senatorio le avrebbe private dei diritti e del rango delle *clarissimae feminae*. Insomma, perfino in caso di matrimonio con un cavaliere, le donne di nascita senatoria, o divenute *clarissimae* a seguito di un precedente matrimonio, avrebbero perso la loro privilegiata condizione. Quantunque André Chastagnol abbia supposto che queste regole debbano datarsi, al più presto, all'età severiana o, più verosimilmente, agli inizi del principato di Caracalla, è forse preferibile procedere nel solco tracciato a suo tempo da Theodor Mommsen e ammettere, che esse fossero in vigore almeno a partire da Marco Aurelio[153].

[F. 2] (pr.) prova che il provvedimento era vigente al tempo di Caracalla; è per effetto dell'*indulgentia principis* che a Iulia Mamaea, cugina dell'imperatore, sarebbe stato consentito di conservare lo status di *consularis femina* dopo il suo matrimonio, in seconde nozze, col cavaliere Gessius Marcianus, padre di Alessianus, il giovane che assunse, dopo la morte di Eliogabalo, il nome di Alessandro Severo. Si tratta di una deroga, rarissima secondo il giurista, che riguardava, a quanto sembra, le *feminae consulares*, non tutte le *clarissimae*. Iulia Ma-

---

150 C. 12.1.1 *Alexander A. Severianae*.

151 Cfr. Chastagnol 1992, 178. Ma v. Nasti 2007, 3759 ss. L'opinione dominante fu definita da Mommsen 1888[3], 468 e nt. 1.

152 V. Ulp. 6 *fideicomm*., D. 1.9.8, ove si adopera il lemma *plebeius*: cfr., a tal riguardo, Nasti 2007, 3741.

153 Così Rapsaet-Charlier 1987, 7-12; Rapsaet-Charlier 1993, 158: significativo in tema il rango di Iulia Soemias che, divenuta *clarissima* in seguito all'*adlectio* del padre, C. Iulius Avitus Alexianus, avrebbe successivamente sposato un cavaliere, Sex. Varius Marcellus. La donna infatti è attestata ai giochi secolari del 204 (*AÉ* 1932, 70 = *AÉ* 1935, 26) come prima tra le *matronae* di rango equestre, il che consentirebbe di ipotizzare che in quella data era già in vigore il provvedimento sul clarissimato femminile, con la conseguente perdita, per la madre di Eliogabalo, del rango di *clarissima*.

maea[154], in linea di principio (qualora Caracalla non fosse intervenuto a suo favore), avrebbe perso, al contempo, il clarissimato e il rango di *consularis femina*. Il privilegio fu concesso in più d'una occasione nel corso dell'età severiana, dal momento che anche l'*Historia Augusta*[155] fa riferimento, nella *vita Heliogabali*, alla prassi di attribuire, con solennità, i *consularis coniugii ornamenta* alle mogli di uomini che non avevano la *dignitas* richiesta, riconnettendola al cosiddetto *mulierum senatus*.

Perché Ulpiano, nel *de censibus*, abbia riferito dell'*indulgentia* concessa da Caracalla a sua cugina, si può comprendere alla luce di due fattori: in primo luogo, come abbiamo sottolineato in precedenza[156], in questa parte dell'opera il giurista doveva aver già chiarito in base a quali presupposti si acquistasse o si perdesse lo *status* di senatore; in secondo non si può neppure escludere che un qualche privilegio di natura contributiva, la cui natura non riusciamo a definire, potesse essere stato riservato, molto raramente[157], alle sole *feminae consulares* che, contraendo matrimoni all'interno del proprio ordine, si fossero rivelate attente custodi del proprio rango[158].

Come classificare la decisione assunta in questo caso da Caracalla? Si tratta, verosimilmente, di un'*interlocutio de plano*, una decisione assunta non a seguito di vero e proprio processo – *pro tribunali* – ma al di fuori dell'*auditorium* imperiale, ossia senza che l'istruzione (la *cognitio*) precedesse il giudizio[159], un tipo di *constitutio* cui Ulpiano allude nel *Liber I* delle sue *institutiones*[160].

Insomma questa patente, ma rara, deroga alle regole, di cui beneficiò un'esponente del ramo siriano della famiglia imperiale[161], fu disposta non già *cognitionaliter*, dopo una formale

---

154 *PIR*^{2} IV n. 649.

155 HA., *Hel.* 4.3 *Fecit et in colle Quirinali senaculum, id est mulierum senatum, in quo ante fuerat conventus matronalis, solemnibus dum taxat diebas et si umquam aliqua matrona consularis coniugii ornamentis esset donata, quod veteres imperatores adfinibus detulerunt et his maxime, quae nobilitatos maritos non habuerant, ne innobilitate remanerent*. (Fece, inoltre, costruire sul colle Quirinale un "senatino", cioè un senato di donne, proprio dove in passato si riunivano le matrone romane, ma solo in occasione di particolari solennità, od ogniqualvolta una qualche matrona riceveva le insegne riservate alle spose dei consoli, un privilegio che gli antichi imperatori avevano talora concesso alle loro parenti, specialmente a quelle che avevano sposato uomini privi di titoli che nobiltassero, perché non avessero a perdere il loro rango). Ovviamente il biografo era estremamente abile nel mischiare verità e finzione. Quanto al *mulierum senatus*, credo che non avesse torto lo Straub a indicare in questo rilievo una implicita, ma sarcastica, allusione a una congregazione di donne cristiane dell'alta società di fine IV secolo. Che il biografo – che alcuni vorrebbero identificare con Virio Nicomaco Flaviano senior (*quaestor sacri palatii* di Teodosio e *praefectus praetorio* dell'usurpatore Eugenio) – riprenda un rilievo ironico di San Girolamo non deve stupire più di tanto. Uno studioso dell'*Historia Augusta* – Stéphane Ratti 2010, 2012 e 2016 – ha creduto di poter concludere che il suo autore fosse – nonostante il proprio attaccamento alla tradizione pagana – un attento lettore di San Paolo e dello stesso Girolamo. In effetti l'*Historia Augusta* è stata scritta *contra Christianos*. In questa prospettiva, Eliogabalo stesso, il primo affossatore della religione tradizionale, appare come un antesignano di Costantino e dei suoi successori e dunque, al pari di questi ultimi, responsabile del sovvertimento dell'ordine costituzionale di Roma. V. Straub 1966, 221-240; Chastagnol 1992, 191 s.

156 *Supra*, p. 165 ss.

157 *Perraro*: quantunque le richieste fossero presumibilmente numerose, come parrebbe emergere dall'uso del verbo *solent*.

158 Così Nasti 2007, 3754.

159 Coriat 1997, 99.

160 Su D. 1.4.1.1, *supra*, p. 236 ss.

161 Il beneficio concesso a Iulia Avita Mamaea perse rapidamente la sua ragion d'essere, dal momento che suo marito, Gessius Marcianus, fu nobilitato con un'*adlectio inter tribunicios* o *inter praetorios*: v. Coriat 1978, 11 e nt. 30.

COPIA AUTORE

consultazione nel *tribunal* degli *amici* del *princeps*, bensì *de plano*, in base al rapporto predisposto, verosimilmente, dall'*officium a libellis*.

Ulpiano doveva certamente segnalare la differenza tra membri dell'ordine senatorio[162] e *senatores* in senso proprio, ma, nel § 1 (*Senatores-possunt*), ci confrontiamo, purtroppo, con un testo che, nella sua conformazione attuale, è stato certamente alterato dai compilatori. In effetti già Cuiacio[163] vi individuò uno dei tanti *emblemata Triboniani*. Durante la prima metà del V secolo la distinzione tra *illustres*, *spectabiles* e *clarissimi* divenne sempre più netta. L'imperatore Marciano, esonerando dalla pretura gli *spectabiles* e i *clarissimi* provinciali, tagliò il loro ultimo legame effettivo con il senato. Gli *illustres* giunsero a formare un'aristocrazia più ristretta[164] e sotto Giustiniano[165], o, molto probabilmente, già da prima[166], non solo l'appartenenza attiva al senato, ma lo stesso titolo di senatore fu riservato soltanto a essi[167]. Non di meno le parole *quia hi soli in senatu sententiam dicere possunt* possono essere ascritte, sia pur con cautela, alla mano del giurista severiano[168], che doveva aver ben presente il regime normativo definito, a tal riguardo, dalla *lex Iulia de senatu habendo* del 9 a.C.[169], né poteva ignorare che, ancora ai suoi tempi, nel corso dell'*interrogatio*, cui si procedeva dopo la *relatio*, tutti i senatori, anche quelli appartenenti ai ranghi inferiori degli *aedilicii*, dei *tribunicii* e dei *quaestorii*, potevano esprimere, almeno in linea di principio, il proprio voto anche oralmente.

F. 3 – D. 50.15.3 (L. 21)

Questo testo fornisce (pr.) – caso senza confronti nel quadro delle fonti giurisprudenziali – informazioni di estremo rilievo sui criteri di esazione del *tributum capitis*[170]. Proprio perché gravava sull'insieme dei *peregrini* che abitavano l'impero e, dopo la *constitutio Antoniniana*, su tutti coloro i quali, sebbene fossero divenuti *cives* per effetto della *Theía Dōreá* di Caracalla, vi sarebbero stati comunque sottoposti come in precedenza[171], la capitazione non fu riscossa

---

[162] Il riferimento ai *patricii* e ai *consules* (*qui a patriciis et consulibus* …) – così come sono proposti in questo frammento, assume senso solo inquadrandolo nello specifico contesto degli inizi del VI secolo. Il patriziato, proprio perché vitalizio (cfr. Cass. *var*. 6.2), finì, di fatto, per conferire una *dignitas* superiore perfino a quella dei *consules*.

[163] Cujacius 1859, 545, Cujacius 1860, 360. così come dal Panciroli e dal Selden. Altri rilievi in Garbarino 1988, 147 nt. 138, ove bibl.; Garbarino 1992, 65, 72. Cfr., inoltre, B. 6.1.12 e Nov. 74.4.

[164] Il diritto di voto era, già da tempo, riservato, comunque, soltanto a costoro.

[165] Sul senato d'età giustinianea, e, in particolare, sulla Nov. 62 v. Garbarino 1992, 5 ss.

[166] Le *variae* di Cassiodoro (6.11) attestano che il medesimo cambiamento era avvenuto anche in Occidente. Si può supporre, pertanto, che questa nuova regolamentazione, introdotta da Teodorico o, più verosimilmente da Antemio, risalga, quanto meno, al regno di Zenone o, al limite, a quello di Leone. Löhken 1982, 80 s. e nt. 77, 85 e nt. 102; Chastagnol 1992, 345 ss., 358 ss.; Näf 1995, 204 ss., in part. 208 ss.

[167] Jones 1974, 751 ss., 1080 e nt. 16.

[168] De Martino 1975b^2, 367 nt. 41, pensa, invece, a una glossa postclassica.

[169] Talbert 1984, 240 ss.; Ormanni 1990, in part. 46 ss.

[170] Sul *tributum capitis* un quadro generale *supra*, p. 167 ss.

[171] Marotta 2019b, 568 ss.; Marotta 2020a, 67 ss. In effetti è certo che il pagamento del *tributum capitis* si perpetuò anche dopo il 212: v. Montevecchi 1998, 377 (con puntuali riferimenti a *P.L.Bat*. XIX 14 del 248 [nel quale si attesta che, a più di trenta anni dall'*edictum de civitate*, un contribuente egiziano del Fayoum pagava ancora, a differenza dei metropoliti, l'imposta personale al tasso pieno di 40 dracme] e a *P.Oxy*. 43. 3114, l. 15 del 267 [datato, per un *lapsus calami*, al 276]). Concorda Neesen 1980, 129, 132.

secondo regole uniformi sull'intera popolazione dell'Impero. Secondo Ulpiano, si doveva necessariamente tener conto di due criteri: l'età e il sesso[172]. Il giurista enuncia un principio che riconnette le procedure del censimento alla natura stessa della capitazione: "nelle dichiarazioni del censo bisogna indicare l'età, perché ad alcuni essa concede di non essere gravati dal tributo". Dopo averlo illustrato, portando ad esempio la disciplina che si seguiva nelle *provinciae* di *Syria*[173], egli conclude, precisando che l'età da dichiarare è quella dell'individuo al momento delle operazioni. Insomma il censimento permetteva di stilare l'inventario della popolazione tributaria a una certa data. Ciò, d'altra parte, pone il problema del suo aggiornamento nell'intervallo intercorrente tra due *census* successivi: allo stesso tempo si dovevano iscrivere nelle liste i giovani che compivano l'età minima per essere sottoposti all'esazione dell'imposta e, del pari, cancellare il nome di quanti, una volta compiuti sessantacinque anni, andavano esonerati dal suo pagamento.

Ovviamente, dietro il principio generale descritto da Ulpiano, si nasconde una grande varietà di situazioni. Soltanto la documentazione papirologica della *provincia* d'Egitto consente di verificare, in concreto, quali procedure si seguissero. Le dichiarazioni presentate[174], ogni quattordici anni in occasione del *census*, e le liste redatte localmente in coincidenza con la riscossione del testatico hanno permesso di individuare le regole vigenti in questa regione. Gli uomini erano soggetti al *tributum* tra i quattordici e i sessantadue anni[175], ma non erano i soli a essere recensiti: le donne, i fanciulli minori di quattordici anni e gli uomini di più di sessantadue erano, invero, oggetto di dichiarazione al pari degli altri soggetti a capitazione[176]. Il dichiarante precisava, per ciascun membro della sua casa, il nome, l'età e, in certi casi, il mestiere, lo statuto e i tratti fisici distintivi[177]. Roger S. Bagnall ne ha dedotto che il censimento quattordecennale non può essere confuso con un mero inventario di quanti fossero soggetti al pagamento del *tributum capitis*. Invero, fornendo alle autorità informazioni sull'identità, la parentela, lo *status* e l'età di ogni individuo, che questi sia o meno soggetto al pagamento dell'imposta, si congegna un meccanismo di controllo dell'intera popolazione provinciale[178].

Per le altre province disponiamo di testimonianze meno puntuali: non si può, pertanto, nella maggior parte dei casi, oltrepassare la soglia della congettura[179]. In Arabia Nabatea, le dichiarazioni ritrovate nel deserto di Giudea non permettono di identificare quali criteri presiedessero all'esazione del *tributum capitis*. Diversamente da Babatha[180], che, nella sua

---

[172] A tal proposito v., in particolare, Klingenberg 1977, 141 ss., 145.

[173] [così nelle Sirie (province di Siria) i maschi, dal compimento del quattordicesimo anno, le donne dal dodicesimo, fino al sessantacinquesimo sono tenuti al pagamento del testatico].

[174] Se ne conservano circa quattrocento.

[175] Pare che, in primo momento, l'età limite fosse fissata a sessanta anni. Il passaggio da sessanta a sessantadue ebbe luogo nel corso del I secolo d.C., forse durante il regno di Augusto: v. Wallace 1938a, 107 s.

[176] Per esempio, in occasione del censimento del 117-118 d.C., Harpokration, residente a Tanyaithis di settanta anni e, dunque, esente dalla capitazione, dichiarò sua moglie, Senpachoumis, di anni trentanove, suo figlio Dioscoros di diciassette, soggetti al testatico, e sua figlia, Tazbes, di quindici anni. (*P. Alex. Giss.* 14)

[177] Bagnall, Frier 1994 = 2006, 23-25.

[178] Bagnall, Frier 1994 = 2006, 27-30; *contra* Rathbone 1993; Rathbone 2001, 107 s.: Le Teuff 2014, (cap. VI).

[179] Neesen 1980, 122 s.

[180] *P. Yadin* 16, ll. 11-13 Βαββθα Σίμωνος Μαωζηνὴ της / Ζοαρηνης περιμέτρου Πέτρας, οἰκοῦσα ἐν ἰδίοις ἐν αὐτῇ Μαωζᾳ / ἀπογραφομαι ἃ κέκτημαι.

dichiarazione, si limitava a fornire le informazioni personali concernenti la propria condizione di proprietaria (nome individuale, paternità, nome del tutore e luogo di residenza), Sammouos indicava, insieme con questi dati[181], anche la propria età. Alle linee 12-13 si legge: "Sammouos figlio di Simon, originario di Maoza nel distretto di Zoarene, nella regione amministrativa di Petra, domiciliato nella mia propria residenza privata nel villaggio chiamato Maoza, di trenta anni, dichiara di possedere"[182]. Dal confronto possiamo dedurre che le donne, diversamente dagli uomini, sfuggivano alla capitazione? Sarebbe, forse, una conclusione azzardata, ma possiamo, comunque, supporre che i contribuenti dichiarassero i propri beni e le proprie persone nel corso della medesima procedura. Peraltro non si può neppure escludere che si trattasse di una mera variazione stilistica[183], o di una precisazione destinata a distinguere il dichiarante da un omonimo[184].

Quanto all'*Africa*, il testo di Appiano[185], riguardante la sorte riservata alle città che avevano tenuto testa a Roma nel corso della terza guerra punica, consente di ipotizzare che uomini e donne fossero egualmente soggetti alla capitazione. Nella *provincia* di Bretagna, l'impiego della prima persona plurale nel discorso pronunciato dalla regina Boudicca contro il *tributum capitis* autorizza a presumere che entrambi i sessi venissero sottoposti al pagamento di quest'imposta[186].

Come si è già segnalato, Ulpiano ricorda quale fosse il rilievo del *census*, che permetteva di constatare lo statuto, ma anche l'età di ciascun individuo, e, dunque, di identificare i contribuenti. Non di meno occorre riconoscere che i funzionari preposti alla sua gestione non potevano raccogliere, in questa sola occasione, tutte le informazioni di cui avrebbero potuto avvertire il bisogno nel riscuotere le imposte. Organizzato su base regolare, esso era destinato a comporre l'inventario della popolazione tributaria in un determinato momento, ma, in quanto tale, non si prestava a seguire quel che regolarmente, per sua natura, mutava nel tempo. A tacer d'altro, occorreva, quanto meno, prender nota dei decessi. Dovremmo interrogarci sulle procedure dello stato civile utilizzate per aggiornare il quadro delle informazioni tra due censimenti. In quale misura gli apparati del censimento e dello stato civile cooperavano insieme per rettificare, ove indispensabile, i registri compilati durante le operazioni del *census*? Purtroppo le fonti consentono di definire un quadro molto impreciso delle differenti prassi seguite nelle province dell'Impero.

La documentazione egiziana offre la possibilità di osservare come i censimenti periodici e le procedure di stato civile si integrassero vicendevolmente[187]. Organizzato ogni quattordici anni, il censimento, focolare per focolare, permetteva di verificare con regolarità l'età e lo

---

[181] A eccezione, ovviamente, del nome del tutore, che, nella dichiarazione di Sammouos non appare, perché egli è un uomo.

[182] *P. Hever* 62, ll. 12-13 Σαμμουος Σιμων[ο]ς Μαωζηνος της Ζοαρηνης περιμέτρου Πέτρας / οἰκῶν [ἐ]ν ἰδίοις ἐν αὐτῇ Μαωζᾳ ἀπογραφομαι ἐμαυτον ἐτῶν τριακοντα (...).

[183] Lewis 1985-1988, 136.

[184] Aichinger 1992.

[185] App. *Lib*., 135.641 Τοῖς δὲ λοιποῖς φόρον ὥρισαν ἐπὶ τῇ γῇ καὶ ἐπὶ τοῖς σώμασιν, ἀνδρὶ καὶ γυναικὶ ὁμοίως. (Gli altri furono da loro assoggettati a un'imposta che colpiva la terra e le persone, che uomini e donne dovevano egualmente pagare). V., da ultimo, Ando 2020, 352.

[186] *Supra*, p. 168 s.

[187] Riprendo Nicolet 1985, 21-22.

COPIA AUTORE

statuto di un individuo. In parallelo differenti procedure – obbligatorie per taluno, facoltative per altri – si prefissavano l'obiettivo di aggiornare i dati negli intervalli di tempo tra due *census*. Nel sistema, ovviamente, si constata un'evidente asimmetria. Se la dichiarazione di morte, che comportava la fine del pagamento dell'imposta, rappresentava un evidente interesse della famiglia del defunto, le dichiarazioni di nascita, al contrario, erano utili esclusivamente a quelle ristrette categorie di persone che avevano la possibilità di far riconoscere ufficialmente o lo statuto privilegiati dei loro figli o i vantaggi fiscali o d'altro tipo (*ius liberorum*) che vi si riconnettevano. Dall'esame della documentazione concernente le altre province emergono dati che non permettono, purtroppo, di ricostruire un quadro compiuto della situazione. Non di meno noi sappiamo che le *póleis* si sono progressivamente dotate, in età ellenistica, di uno stato civile[188] e che quest'ultimo certamente operava anche in epoca romana[189].

Dallo studio dell'epigrafia municipale emerge che certe città registravano le nascite e i decessi dei membri della comunità. È il caso, per esempio, di una fondazione alimentare conosciuta grazie a un'iscrizione ritrovata a El Kef in *Numidia*[190]. L'evergeta, un certo P. Licinius Papirianus[191], lasciò in legato al *municipium* di Sicca Veneria 1.300.000 sesterzi, i cui interessi, equivalenti al 5% del capitale, furono destinati ad alimentare trecento fanciulli d'età compresa tra i tre e i quindici anni e trecento fanciulle tra i tre e i tredici anni. Il testatore precisò esplicitamente che le liste dei beneficiari dovevano essere aggiornate: occorreva cancellare dalla lista, sostituendoli con altri, i nomi di quelli che raggiungevano l'età adulta e di quelli che morivano prima di compierla[192]. Come hanno sottolineato Michel Christol e Andreina Magioncalda[193], tale clausola presuppone, di per sé stessa, che la città disponesse di registri di stato civile e che fosse in grado, ogni anno, di fornire un inventario aggiornato dei

---

[188] Weiss 1915.

[189] Lo attesta un'iscrizione di Efeso, databile, secondo gli editori, alla fine del I secolo a.C. (*Inschr. von Ephesos* 1, 14: la presenza, nella linea 12, dell'epiteto φιλοσεβάστος rende certi che si tratta d'una epigrafe d'età imperiale. Dedicata da un certo Themistios ad Artemide e al popolo, in occasione della costruzione degli archivi urbani, l'ἀντιγραφεῖον. Il testo dettaglia le tariffe richieste per ottenere differenti atti. Tre tipi attirano la nostra attenzione: alla l. 17, si fa menzione del certificato de nascita (γενέσεως), documento per il quale sarà necessario versare una dracma, alla l. 18, del certificato di nascita per i bambini nati da una donna al di fuori del matrimonio (γενέσεως ἐξ ἀπειρημένης), e alla l. 32 di un estratto di atto di matrimonio ([τ]υπογραφου γαμικο[ῦ]). Quest'iscrizione autorizza a concludere che a Efeso esistesse uno stato civile molto sviluppato, in parallelo con un'altra istituzione ben attestata nelle città dell'Asia Minore, il censimento civico. Pertanto, quantunque non si disponga di alcunché di comparabile con la documentazione papirologica egiziana, possiamo concludere che, anche in *Asia*, le due procedure, del censimento e dello stato civile, si integrassero vicendevolmente.

[190] *CIL* 8. 1641 = *ILS* 6818. V. Christol, Magioncalda 1991 e Virlouvet 1997, 86 e nt. 32.

[191] P. Licinius Papirianus era un altro funzionario di rango equestre pervenuto al grado di *a rationibus* durante il regno di Marco Aurelio e Lucio Vero.

[192] *CIL* 8. 1641, ll. 26-35 *debebunt municipes item in/colae dum taxat incolae qui intra / continentia coloniae nostrae ae/dificia morabuntur quos si vo/bis videbitur optimum erit per / Iiviros cuiusque anni legi cura/ri autem oportet ut in locum ad/ulti cel demortui cuiusque sta/tum substituatur ut semper ple/nus numerus alatur*.

[193] Christol, Magioncalda 1991, 329. Altri rilievi in Magioncalda 1995, 327 ss., in part. 333 ss., 341 ss. Thomas 1996, 32 ha sottolineato che: "la révision régulière de cette liste laisse supposer une utilisation des registres censitaires locaux, et il faut même présumer que les renseignements tirés de ces registres étaient recoupés avec ceux de l'état civil, puisque le testateur demandait que cette liste fût constamment tenue à jour, et que l'on remplaçât aussitôt les attributaires parvenus à l'âge adulte ou morts dans l'année".

COPIA AUTORE

beneficiari. Ovviamente, in gran parte delle province d'Occidente, queste complesse strutture furono istituite soltanto nel corso del tempo: sicché, probabilmente, prima che gli apparati amministrativi romani ridefinissero la realtà di certe regioni, il *tributum capitis* – come parrebbe emergere, in controluce dal discorso di Boudicca[194] – fu riscosso sulla base del solo censimento. In Bretagna, attorno al 60 d.C., le *civitates* e le loro istituzioni non erano tanto sviluppate da poter aggiornare periodicamente le liste dei contribuenti, eliminando i nomi di coloro i quali, nel frattempo, erano deceduti. Lo si deduce, in effetti, dalle parole della regina degli Iceni, per la quale anche i morti pagavano il testatico. Non di meno è probabile che, quando Ulpiano compose il *de censibus*, la situazione complessiva dell'Impero, a parte qualche eccezione, apparisse, su questo piano, sostanzialmente uniforme.

Il principio formulato nel § 1 – che parrebbe riproporsi anche in seguito, in [F. 4] (§ 3)[195] – riferisce il contenuto di un un'*epistula* (un *rescriptum*) di Caracalla a Pelignianus[196]: il *ius immunitatis* concesso alle *personae*, si estingue simultaneamente alla *persona* che ne beneficiava: viceversa quella attribuita alle *res* non viene mai meno. Il medesimo criterio, in [F. 4] (§ 3), è congegnato in maniera più perspicua. Ulpiano, in effetti, precisa che, diversamente dalle esenzioni accordate alle singole *personae*, non trasmissibili agli eredi, l'immunità concessa a una *civitas* aveva vigenza fin tanto che essa fosse esistita. In altre parole, il beneficio non era rimesso in discussione allorché i suoi cittadini, ossia coloro i quali avessero materialmente ottenuto questo privilegio, fossero scomparsi.

Libro III

F. 4 – D. 50.15.4 (L. 22)

La *forma censualis*, destinata a fungere da base all'imposizione tributaria[197], si elaborava sulla scorta di regole estremamente dettagliate, che disciplinavano le *professiones* dei contribuenti. Lungi dal perseguire l'obiettivo di fissare i criteri per definire l'ammontare dell'imposta gra-

---

[194] Dio 62.3.2-4 (*supra*, p. 168).

[195] [F. 4] (§ 3): *Quamquam in quibusdam beneficia personis data immunitatis cum persona extinguantur, tamen cum generaliter locis aut cum civitatibus immunitas sic data videtur, ut ad posteros transmittatur*.

[196] T. Flavius Sallustius Paelignianus (*PIR* ² S 95, Barbieri 1952 n. 1048 e 1857; Okoń 2017, 125, nr. 479) – *cos. ord.* a. 231. Patricius (*CIL* 10. 6769). Si dubita che possa essergli riferita l'iscrizione trasmessaci da *CIL* 6. 31647: *clarissimus vir, consul, patricius, allectus inter praetorios, legatus* […]. Si è supposto che fosse un senatore italico, dal momento che possedeva *praedia* nei pressi di Ardea. Ma si ipotizza anche un'*origo* dalla Caria (*provincia Asiae*).

[197] Talamanca 1960, 479 ss., in part. 482, rileva che da questo passo di Ulpiano emerge come il sistema d'esazione fiscale si basasse non sulle mappe catastali, bensì sulle dichiarazioni dei privati, controllate dagli uffici del fisco, e principalmente dal *censitor*. E negli elementi che la *forma censualis* richiedeva che fossero riportati nella *professio* non compare l'identificazione del fondo mediante il riferimento alle *formae regionis*, o ad altre registrazioni di fondi a scopo fiscale.

vante su ciascun contribuente, i funzionari, addetti alla sua elaborazione, intendevano proporre, piuttosto, un rendiconto del lordo delle attività produttive, di modo che le autorità competenti potessero predisporre le ripartizioni per procedere alla riscossione dei *tributa* da esigere da ogni possessore[198]. Se si esaminano i termini impiegati da Ulpiano (pr.), pare molto probabile che la procedura iniziasse con una fase orale[199]: i proprietari si presentavano innanzi al *censitor*, precisando un certo numero di elementi. In due distinte occasioni, nel *de censibus*[200] e nell'*ad Sabinum*[201], il giurista utilizza il verbo *profiteri*: ciò rende estremamente verosimile l'ipotesi che la forma utilizzata fosse, per l'appunto, quella della *professio*[202]. Essa comportava, nell'ordine, una *descriptio* e un'*aestimatio*[203]. Dionigi[204], soffermandosi sul *census* serviano, precisava le informazioni che ciascun cittadino avrebbe dovuto render note al censore: il proprio nome, la propria paternità, la propria età, il nome della moglie[205] e dei figli con l'aggiunta della tribù o del *pagus* della regione e, infine, la propria *ratio pecuniae*.

Un esame del vocabolario adoperato, in questo contesto, dal giurista permette di constatare l'esistenza di similitudini con termini impiegati nella *lex municipalis*: si può, perciò, pre-

---

198 *Supra*, p. 157 ss.

199 Proprio come il *census* romano in età repubblicana: v. Nicolet 1976b, 85-103.

200 [F. 4] (§ 2).

201 28 *ad Sab*., D. 50.15.2 *Vitia priorum censuum editis novis professionibus evanescunt*. (I difetti dei censimenti precedenti vengono meno a seguito delle nuove dichiarazioni).

202 Talamanca 1960, 482 s., osserva che, per quanto riguarda il sistema dell'esazione fiscale nel periodo del principato, noi non sappiamo con sicurezza se sulla base delle *professiones*, periodiche, dei contribuenti, e del controllo da parte degli uffici fiscali, si creassero libri, parcellari o personali, a carattere più o meno permanente: dal § 1 di questo frammento sembrerebbe potersi desumere un argomento di prova in senso positivo. Ulteriori rilievi in Chouquer 2014, 81-83. Ando 2020, 351, suppone che la *forma censualis* – così come, grosso modo, è descritta da Ulpiano – già esistesse in età repubblicana, dal momento che se ne individuerebbero le tracce nella *lex Agraria* nel 111 a.C.

203 Tertulliano sostiene che i cristiani non frodavano mai in questo tipo di dichiarazioni: *apol*. 42.9.

204 Dion. H. *a.R*. 4.15.6 Ταῦτα καταστησάμενος ἐκέλευσεν ἅπαντας Ῥωμαίους ἀπογράφεσθαί τε καὶ τιμᾶσθαι τὰς οὐσίας πρὸς ἀργύριον ὀμόσαντας τὸν νόμιμον ὅρκον, ἢ μὲν τἀληθῆ καὶ ἀπὸ παντὸς τοῦ βελτίστου τετιμῆσθαι, πατέρων τε ὧν εἰσι γράφοντας καὶ ἡλικίαν ἣν ἔχουσι δηλοῦντας γυναῖκάς τε καὶ παῖδας ὀνομάζοντας καὶ ἐν τίνι κατοικοῦσιν ἕκαστοι τῆς πόλεως φυλῇ ἢ πάγῳ τῆς χώρας προστιθέντας· τῷ δὲ μὴ τιμησαμένῳ τιμωρίαν ὥρισε τῆς τ´ οὐσίας στέρεσθαι καὶ αὐτὸν μαστιγωθέντα πραθῆναι· καὶ μέχρι πολλοῦ διέμεινε παρὰ Ῥωμαίοις οὗτος ὁ νόμος. (Dopo aver istituito queste norme ordinò che tutti i Romani e così pure i loro beni venissero censiti, indicandone il valore equivalente in denaro e prestando un giuramento richiesto dalla legge che effettivamente la stima dei beni fosse autentica e assolutamente la migliore. Dovevano altresì dichiarare la paternità, con l'età relativa, il nome della moglie e dei figli, con l'aggiunta della tribù o pago della regione in cui ciascuno risiedeva. Chi non adempiva gli obblighi di questo censimento veniva spogliato dei suoi beni per punizione, ed era altresì flagellato e venduto; questa legge si conservò ancora a lungo presso i Romani).

205 Cfr. Gell. *n.A*. 4.20.3-6 *Censor agebat de uxoribus sollemne ius iurandum; verba erant ita concepta: "Ut tu ex animi tui sententia uxorem habes?" Qui iurabat, cavillator quidam et canicula et nimis ridicularius fuit. Is locum esse sibi iuci dicundi ratus cum ita, uti mos erat, censor dixisset "ut tu ex animi tui senteentia uxorem habes?", "habeo equidem" inquit "uxorem, sed non hercle ex animi mei sententia". Tum censor eum, quod intempestive lascivisset, in aerarios rettulit causamque hanc ioci scurrulis apud se dicti subscripsit*. (Un censore faceva prestare il giuramento di rito concernente le mogli; le parole erano disposte in questa *formula*: "hai tu una moglie, in fede tua?". Colui che giurava era un buontempone e una persona mordace e buffone oltremisura. Questi ritenendo di avere l'occasione di fare una battuta di spirito, dopo che il censore aveva detto, così come era d'uso, "hai tu una moglie, in fede tua?", rispose: "ho sì una moglie, ma non certo secondo il mio desiderio". Allora il censore, poiché quello aveva scherzato inopportunamente, lo relegò tra gli *aerarii* e scrisse sotto il suo nome questo motivo di biasimo: una battuta scherzosa da buffone detta in sua presenza). I termini impiegati lasciano pensare che la dichiarazione propriamente detta consistesse in una serie di domande e di risposte.

COPIA AUTORE

sumere che, al tempo di Ulpiano, ancora si seguissero procedure, se non identiche, quanto meno comparabili. In effetti la frase *forma censualis cavetur ut agri sic in censum referantur*[206] non allude soltanto allo svolgimento delle operazioni del censimento. Il suo significato, in connessione con il verbo *referri*, appare più preciso e dovrebbe tradursi in tal modo: "deve essere registrato nella dichiarazione del censimento". Sulla base di un confronto con la *tabula* di Eraclea (linee 148-149) possiamo precisare, in effetti, che il responsabile del censimento dovrà riportare tutte le informazioni, che gli saranno state fatte dai dichiaranti, nei registri pubblici del suo municipio (*eaque omnia in tabulas publicas sui / municipi referunda curato*). Questa fase della *relatio in census* è, in effetti, rappresentata sul rilievo detto di Domitius Ahenobarbus. Alla destra estrema dell'altare si osserva un *togatus* assiso che tiene sulle proprie ginocchia un registro sul quale sta annotando i dati che gli sono stati comunicati. Si tratta senza dubbio di uno scriba. Innanzi a lui compare un altro *togatus*, probabilmente il *civis* che sta compiendo la propria *professio*, mentre tiene tra le mani una tavoletta. Secondo Mario Torelli questa tavoletta (forse il *codex accepti et expensi*[207]) fungeva da *pro memoria* per consentire al *civis* di dettagliare, mentre giurava, la composizione del proprio patrimonio[208].

Occorre, però, tener presente che, se la lettura delle linee iniziali del testo dedicato da Ulpiano alla descrizione della *forma censualis* lascia supporre che i privati dichiarassero la propria persona e i propri beni oralmente, si tratta pur sempre di una fonte che espone i princìpi generali cui occorreva attenersi, senza soffermarsi, più nel dettaglio, sulle procedure eventualmente seguite in questa o in quella *provincia*. A tale modello base si potevano conformare, in tutto o in parte, le procedure osservate nelle differenti regioni dell'Impero, procedure di cui il giurista è verosimile non abbia dato conto se non occasionalmente. In Egitto, per esempio, *provincia* nella quale non esistevano censimenti civici, gli individui dichiaravano i loro beni e le loro persone in occasione di due distinti procedimenti e mediante dichiarazioni scritte.

Ulpiano ricorda (pr.: *in qua civitate in quo pago sit*) che il dichiarante doveva precisare in quale città si trovava un determinato fondo e, del pari, in quale *pagus*[209]. Nelle città il *census* era certamente annunciato da una dichiarazione ufficiale promanante dalle autorità municipali, che domandavano ai cittadini, ma anche agli *incolae*, di farsi censire. Esistevano, tuttavia, anche ulteriori partizioni territoriali di cui si doveva tener conto nella dichiarazione. Michel Tarpin[210] ha mostrato in cosa consistesse il ruolo fiscale del *pagus*, ricordato – lo abbiamo sottolineato – nella *forma censualis* così come essa è descritta da Ulpiano[211]. Altre fonti, in particolare un passo di Siculus Flaccus[212], attestano il ruolo dei *magistri pagi*, specificamente incaricati di ripartire i *munera* tra i loro *possessores* in funzione, ovviamente, della loro capacità contributiva. Quantunque il Tarpin abbia dimostrato che i *pagi* e i loro magistrati svolgessero

---

[206] Levick 1985, 72: "the censum regulations provide that landed property are to be reistrated for *census* purposes in the following manner".

[207] Minaud 2005, 108 ss.

[208] Torelli 1982, 10.

[209] Capogrossi Colognesi 2002, 51 s., 132 ss.

[210] Tarpin 2002, 197.

[211] Sul punto anche Capogrossi Colognesi 2002, 205 ss., il quale, rivedendo, a tal riguardo il pensiero di Schulten 1894, 635, riconsidera il ruolo del *pagus* nel sistema romano di articolazione territoriale.

[212] Siculus Flaccus 110.6-14 Th. = 146.6-14 La.

un ruolo, attraverso una sorta di delocalizzazione, nelle operazioni del censimento, è probabile che i *possessores* non siano mai stati dispensati dal compiere la loro *professio* anche innanzi al magistrato della città, al censore o al *quinquennalis*. In effetti il censimento cittadino non consisteva in un semplice inventario delle risorse. Si trattava di una sequenza di cerimonie solenni che esigevano la presenza di ciascun cittadino innanzi ai magistrati in carica per dichiarare la propria persona, i membri della propria casa e i propri beni e, di conseguenza, per determinare la propria posizione nella comunità.

Ulpiano, in seguito, si concentra su fondi in ragione dei peculiari prodotti (*arvum, vinea, olivae, pratum, pascuae, silvae caeduae*)[213] che essi forniscono. Il giurista, non di meno, insiste anche sull'obbligo di dichiarare i *lacus piscatorii*, i porti e le saline[214]. Peraltro certi documenti, come il contratto di vendita ritrovato ad Alburnus Maior[215], mostrano che il *tributum* poteva egualmente gravare su case e fondi urbani. Pertanto, seguendo Peter Brunt, potremmo supporre che il termine *solum* vada interpretato in modo piuttosto ampio e che, di conseguenza, il *tributum soli* non riguardasse esclusivamente la terra coltivata, ma anche, almeno in alcune province, tutto ciò che poggia sul suolo[216]: case, edifici, infrastrutture. Lutz Neesen[217] ha anche sottolineato che – nelle zone in cui l'imposta fondiaria non era in percentuale del raccolto, ma coincideva con un prelievo basato sul valore stimato del fondo – essa poteva anche contemplare l'*instrumentum fundi*, ossia tutto ciò che concerne la coltivazione della terra (schiavi, animali, attrezzature, fattorie, etc.). Quest'ipotesi è in parte confermata dalla *forma censualis*, nella quale Ulpano dettaglia le informazioni che il proprietario dello schiavo deve dichiarare al momento del censimento[218].

Oltre a indicare il nome del fondo e la sua localizzazione, precisando la città e il *pagus* nel quale esso si situa e i nomi delle proprietà confinanti, il dichiarante incorre anche nell'obbligo di determinare la natura della coltura e l'estensione della superficie coltivabile. Ulpiano fa menzione di differenti categorie di terreni sulle quali ci siamo già soffermati[219], chiarendo che spetta al dichiarante stimare la propria proprietà: *omnia ipse qui defert aestimet*: in effetti egli deve indicare la categoria a cui appartiene la sua terra e calcolare il valore della superficie coltivabile. La *professio*, nel censimento, consisteva in una procedura dichiarativa ed estimativa, concretantesi, al contempo, in una *descriptio* e in un'*aestimatio*. In tal modo il *censitor* sarebbe stato in grado di identificare i principali elementi di cui si doveva tener conto per procedere all'esazione del *tributum soli* su un determinato *fundum*[220].

Si può sottolineare, infine, come i giuristi non si limitassero a definire la *silva caedua*, ma fissassero anche il suo criterio di determinazione quantitativa, individuato non contando il numero degli alberi esistenti, ma misurando in iugeri la superficie adibita. Ulpiano si preoccupa

---

213 [F. 4] (pr.). Pavese 2000, 40 s. e nt. 92; Capogrossi Colognesi 2002, 52 e nt. 25, ove altra lett.
214 [F. 4] (§§ 5-6).
215 V. Le Teuff 2014, 103 s.
216 Brunt 1981, 167 s. (= Brunt 1990, 338).
217 Neesen 1980, 36 s.; Brunt 1981, 166 s. (= Brunt 1990, 335 s.).
218 [F. 4] (pr.).
219 *Supra*, in questa p.
220 Più ampiamente, *supra*, p. 162, ove anche un confronto con i documenti della prassi e, in particolare, con l'archivio di Babatha. Un quadro in Lo Cascio 2015, 787 s.

COPIA AUTORE

di indicare gli elementi indispensabili della dichiarazione, che possono, a seconda dei casi, svolgere una differente funzione: alcuni servono a permettere l'individuazione del fondo nella sua allocazione territoriale, altri, invece, a calcolarne la consistenza. Questi elementi non risultano eguali per ogni tipo di fondo. Infatti, mentre per una vigna bisogna dichiarare *quot vites habeat* e per l'uliveto *quot iugerum et quot arbores*, per l'*arvum*, il *pratum*, i *pascua* e la *silva caedua* basta indicare i iugeri. Per spiegare queste divergenze si deve tener conto che, nel caso della vigna e dell'uliveto – due coltivazioni che dipendono quasi integralmente dall'opera degli uomini, perché si conformano a precisi sistemi di impianto –, il loro rispettivo valore non dipende soltanto dall'estensione ma anche dal numero di unità produttive allocate in ciascun terreno. Al contrario, in quello dei pascoli o della *silva cedua*, impianti naturali non dipendenti da alcuno schema prefissato, rileva unicamente la loro estensione[221].

Si suole affermare, fin dal XIX secolo, che la *forma* definita da Ulpiano non deve essere assunta come regola assoluta cui conformarsi inderogabilmente in tutte le *provinciae*: in effetti, a tal riguardo, dal suo esame emerge un notevole scarto rispetto a quanto attesta la lettura di Igino[222]. Ma, valutando attentamente la testimonianza di quest'agrimensore[223], osserviamo come le prassi che egli attesta non si discostino davvero da quelle in seguito definite dal giurista. Nel caso della Pannonia, egli distingue campi arati di prima categoria (*arvi primi*), campi arati di seconda categoria (*arvi secundi*), prati (*prata*), foreste glandifere (*silvae glandiferae*), foreste (*silvae vulgares*) e infine zone di pascolo (*pascuae*). La fertilità della terra è esplicitamente presa in considerazione con le parole *vectigal est ad modum ubertatis per singula iugera constitutum*. Nonostante la mancanza di fonti e il peso delle rilevanti specificità locali, non mi pare azzardato sostenere che la registrazione fondiaria è stata gradualmente uniformata nel corso dell'Alto Impero. Quando Ulpiano, all'inizio del III secolo d.C., compose il *de censibus*, si limitò a integrare un modello base della *forma censualis* che era già stato definito, in gran parte, tra Augusto e Adriano. Tuttavia, riconoscere l'esistenza di procedure generali non autorizza a dimenticare le peculiarità di ciascuna regione; peculiarità che emergono, in primo luogo, nell'impiego di unità di misura già in uso prima della conquista romana o in tipologie di terreni che corrispondono a caratteristiche produzioni locali. Sicché alcune forme di coltivazione, che Ulpiano rammenta (per esempio le vigne o gli uliveti), non compaiono neppure nel testo di Igino.

---

[221] Polara 1983, 201 ss. Sostanzialmente adesivo Amirante 1983, 259.

[222] V. per tutti, con ulteriori ragguagli, Beaudouin 1881 [2010], 606.

[223] *Constitutio limitum* p. 168-169 ll. 12-16 (Th.) *in quibusdam [prouinciis] fructus partem praestant certam, alii quintas alii septimas, alii pecuniam, et hoc per soli aestimationem. certa [enim] pretia agris constituta sunt, ut in Pannonia arui primi, arui secundi, prati, siluae glandiferae, siluae uulgaris, pascuae. his omnibus agris uectigal est ad modum ubertatis / per singula iugera constitutum. horum aestim[at]io nequa usurpatio per falsas / professiones fiat, adhibenda est mensuris diligentia. Nam / et in Phrygia et tota Asia ex huius modi causis tam frequenter disconuenit quam in Pannonia. propter quod huius agri uectigalis / mensuram a certis rigoribus conprehendere oportet ac singula terminis fundari*. (In certe [province], le prestazioni coincidono con una parte certa del frutto, per alcune la quinta, per alcune la settima; altrove sono riscosse in denaro e, in questo caso, mediante stima del valore del suolo. In effetti prezzi fissi sono stati stabiliti per i terreni, come in Pannonia: terreni da lavoro di prima categoria, di seconda categoria, prati, foreste glandifere, foreste ordinarie, pascoli. Per tutti questi terreni, il *vectigal* è stato fissato per ciascun iugero a seconda della sua fertilità. Nella stima di questi terreni, perché non si verifichino abusi a seguito di false dichiarazioni, occorre porre una scrupolosa attenzione alle misure).

Nel § 1 il giurista si sofferma sulle qualità che devono connotare coloro i quali dovranno sovrintendere al censimento (*censitores*), identificabili, come abbiamo già rilevato[224], o con i singoli governatori o con quei *legati Augusti pro praetore* di rango consolare, che ne dirigevano le operazioni in una realtà territoriale ancor più ampia, come, per esempio, le tre *provinciae* della *Gallia Chomata*: la *Gallia Lugdunensis*, la *Belgica* e l'*Aquitania*. Ulpiano, dopo aver descritto nel dettaglio le differenti qualità dei terreni e le forme con le quali ciascuno di essi deve essere dichiarato, scrive: "il *censitor* deve dar prova d'equità, perché questa qualità è inerente alla sua funzione, sollevando colui il quale, per una ragione o per un'altra, non può godere dell'interezza della superficie (*modus*) che ha dichiarato nei registri pubblici. Infatti, se una parte della sua proprietà è stata sommersa per un abbassamento del terreno, egli dovrà essere sollevato dal *censitor*. Se le vigne sono morte, se gli alberi sono caduti, è ingiusto contabilizzarli nella stima della sua imposta (*census*)"[225]. Così, al di fuori della retorica tradizionale dell'elogio, una virtù si impone come inerente alla funzione di *censitor*: l'*aequitas*, che consiste, per l'appunto, nella specifica attitudine a moderarsi e a comportarsi con equanimità. Nel caso del *censitor*, essa si manifesta nella capacità di conciliare il prelievo fiscale con l'effettiva capacità contributiva di ciascuno.

Si è precedentemente osservato[226] che alcuni princìpi stabiliti dall'amministrazione fiscale potevano comportare qualche difficoltà per certi contribuenti, in particolare per quei proprietari che possedevano particelle di terreni in territori di differenti città e per quanti non risiedessero nella propria città d'origine. Secondo la clausola enunciata da Ulpiano [F. 4] (§ 2), i primi erano tenuti a dichiarare i loro terreni innanzi alle autorità delle differenti città alle quali questi ultimi appartenevano e, dunque, di partecipare a più censimenti. Se è possibile che alcuni espletassero, in prima persona, tali incombenze, è più logico immaginare che altri, in maggior numero, si servissero di rappresentanti locali. La possibilità di farsi rappresentare è attestata nel caso del censimento romano[227] e si può, di conseguenza, supporre che similari procedure esistessero anche nelle altre città dell'Impero.

Un proprietario di beni disseminati in differenti comunità avrebbe dovuto, dunque, dichiararli in quella nel cui territorio ciascuno di essi era situato, perché era lì che il *tributum* andava versato. Benché il contesto, che traspare, appaia rurale, niente impedisce di concludere che i beni urbani fossero dichiarati secondo identiche modalità. Il formulario descritto da Ulpiano propone diverse coincidenze con quello che si adoperava a Roma, in *Italia* e in Egitto. Si coglie immediatamente un dato che concerne la qualità del dichiarante: si tratta sempre o di un proprietario, o dell'occupante o di colui il quale utilizza i beni. Su costoro ricade l'onere di fornire dati più precisi su quanti vivono nella sua *familia*, nella sua casa e sulle sue terre. Essi consentivano alle amministrazioni, cui venivano trasmessi, di stilare una lista di proprietari, redigendo l'inventario e la stima dei loro beni, nonché di fissare l'imposta fondiaria (*tri-*

---

[224] *Supra*, p. 149.

[225] [F. 4] (§ 1).

[226] *Supra*, p. 158 ss. Un ulteriore rilievo in Licandro 2004, 260 nt. 180.

[227] Cfr. Varr. *de l.L.* 6.86 (…) '*si quis pro se pro altero rationem dari vole*[*t*] *inlicium huc ad me*'. ('se c'è qualcuno che per sé o per un altro desidera che gli venga reso conto della tassazione <fissata dal censore>'); Cic. *ad Att*. 1.18.8.

COPIA AUTORE

butum soli) o di calcolare l'imponibile della capitazione (*tributum capitis*). Quantunque tra il testo di Ulpiano e la tavola di Bonanza[228], un atto di vendita dell'epoca di Augusto, corrano più di due secoli, quest'ultima parrebbe utilizzare i medesimi criteri per localizzare il *fundus* oggetto, in questo caso, della transazione[229]. Dal punto di vista cronologico, ancor più significative possono rivelarsi le informazioni che si traggono dalla lettura di un'altra opera scritta in età augustea: Dionigi di Alicarnasso, nelle *antiquitates Romanae*[230], fornendo una descrizione del *census* di Servio Tullio, propone, quanto alle regole che dettaglia, più di una coincidenza con la *forma censualis* ulpianea. In altre parole le prescrizioni, conservate dal giurista, erano di gran lunga più antiche dell'età severiana.

L'imposta sulla proprietà andava calcolata nella città[231] nei cui confini ogni terreno si situava: "Chiunque possiede un fondo in un'altra città deve dichiararlo in quella città (quello in cui si trova il fondo. In effetti, l'imposta su questo fondo deve essere pagata nella città nel cui territorio si trova il fondo)"[232]. Come si è già ribadito[233], questo principio, che collocava le città al centro dei procedimenti fiscali, si allinea perfettamente al funzionamento stesso della tassazione provinciale. In effetti, benché il *tributum soli* ricadesse su ciascun proprietario, noi sappiamo che esso era riscosso su base locale o municipale.

Nel § *3* si dettaglia una regola già enunciata in [F. *3*] (§ 1)[234], sottolineando che l'immunità concessa a determinati *loci* (*res*) o a *certae civitates*, proprio perché conferita in forma generale, si trasmette anche ai posteri. Ciò equivale a dire che gli statuti privilegiati delle comunità cittadine si perpetuano nel tempo, senza alcun bisogno di essere di volta in volta rinnovati.

Il contribuente doveva dichiarare le sue produzioni agricole ogni dieci anni: pertanto, per la durata di questo stesso periodo, egli era tenuto a conservare i documenti contabili. Proprio perché gli apparati del *census* perseguono, come loro fine primario se non esclusivo, l'esazione dei tributi, essi non indagano sui titoli di proprietà, ma si accontentano di una qualche sua dimostrazione e, nel dubbio, si attengono al possesso, ascrivendo il fondo a colui il quale, raccogliendone i frutti e godendo dei vantaggi da esso procurati, può e deve sostenerne anche i pesi. Sicché, come emerge dal § 4, le dichiarazioni del censo nulla pregiudicano nelle *causae*

---

[228] *CIL* 2. 5042.

[229] V., inoltre, *CIL* 11. 1147 e, in particolare, la dichiarazione di Castricius Secundus fatta per conto di P. Atilius Saturninus nella *Tabula Alimentaria* di Veleia. Cfr. anche la *Tabula* di Trinitapoli: *AÉ* 1984, 250, ll. 10-17.

[230] Dion. H. *a.R*. 4.16.6.

[231] È probabile che, nelle città del mondo romano, i magistrati preposti al *census* (*dummviri quinquennales* nelle *coloniae*, *censores* nelle comunità della *Sicilia*, τιμηταί nelle città del Ponto-Bitinia e d'*Asia*), disponessero, a loro, volta, di personale subordinato e specializzato. Dal momento che i documenti scritti interpretavano un ruolo fondamentale nel corso delle operazioni del censimento, possiamo presumere che un certo numero di scribi intervenisse per garantire il loro regolare svolgimento. Essi erano certamente collegati al *tabularium* della città, il servizio degli archivi civici. In mancanza di fonti, questo personale è mal conosciuto (Weiss 2004, 70-84). Due passi del Digesto inducono a pensare che ogni città potesse, ove necessario, far ricorso anche a specifiche liturgie (Neesen 1981; Horskotte 1996; Drecoll 1997; Grelle 1999). Ermogeniano (1 *epit*., D. 50.4.1) e Arcadio Carisio (*l.s. de mun. civil*., D. 50.4.18.16) precisano, in effetti, che tra i *munera personalia* figurava anche l'incarico di ricevere le dichiarazioni del censimento (*legatio ad censum accipiendum*).

[232] [F. 4] (§ 2).

[233] *Supra*, p. 158 ss.

[234] *Supra*, p. 291.

che attengono alla titolarità del *dominium*, allorché qualcuno esperisca la *rei vindicatio*: di conseguenza il *petitor* conserva, quantunque non abbia fatto menzione di un certo fondo nella propria *professio*, la titolarità dell'*actio* a tutela del proprio diritto.

Ulpiano precisa, in seguito, che un proprietario di schiavi dovrà dichiararli, indicando, per ciascuno di loro, la sua *natio*, la sua età, il suo impiego e le sue competenze[235]. Se è probabile che le classificazioni locali del valore dei differenti fondi e delle differenti colture, pur emerse gradualmente, in conseguenza della ripetizione regolare delle operazioni del censimento, permettessero di stimare, rispetto a ciascuna categoria di terreno, il valore fiscale medio di ogni unità e che i documenti, redatti in occasione del *census* e conservati negli archivi delle città, fossero consultati o periodicamente o quando ciò apparisse necessario, è del pari verosimile che anche altri "strumenti di lavoro" e, in primo luogo, gli schiavi, presi certamente in considerazione nel calcolo del *tributum soli*, costituissero oggetto di una stima mediante l'impiego di procedure simili. Un'iscrizione dell'*Africa proconsularis*[236], che menziona un *pretium servi ex forma censoria*[237], lascia pensare all'esistenza di una griglia di valutazione che consentiva di stabilire, secondo determinati criteri, il valore di ciascuno schiavo, proprio perché di esso si doveva tener conto al momento del censimento.

Nel descrivere la *forma censualis*, Ulpiano si occupa principalmente dei *fundi* e dei loro prodotti (*arvum*, *vinea*, *olivae*, *pratum*, *pascuae*, *silvae caeduae*), ma il giurista precisa, inoltre, che è necessario dichiarare anche i *lacus piscatorii*, i *portus* (§ 6) e le saline (§ 7). Quanto ai primi due

---

[235] Si distinguono, in effetti, gli schiavi che avevano una funzione (*officium* o, talvolta, *usus*), per esempio quello di portiere da quelli che avevano appreso un mestiere o *artificium*, per esempio quello di tessitore. Masi Doria 1993, 64 s. e nt. 47, nella sua esegesi di Ulp. 34 *ad Sab*., D. 38.1.9.1, sottolinea che il binomio *officium* / *artificium* non è mai stato oggetto di un'adeguata riflessione. Cfr., a tal riguardo, Gai. 1 *rer. cott*., D. 40.4.24 e Marcian. 7 *inst*., D. 32.65.1 *Si ex officio quis ad artificium transierit, quidam recte putant legatum exstingui, quia officium artificio mutatur: non idem e contrario cum lecticarius cocus postea factus est*. (Se un servo transitò da un impiego a un mestiere artigianale, alcuni pensano correttamente che il legato si estingua, poiché un impiego si è mutato in un mestiere artigianale: non è la medesima cosa, al contrario, per il lettighiere che in seguito divenne cuoco): v. Astolfi 1969, 306 s., il quale ritiene probabile, anzi certo, l'intervento di un maldestro glossatore, come attesterebbe l'esempio del *lecticarius* trasformato in cuoco. In effetti, a suo avviso, Marciano nel § successivo (2) qualifica l'opera del cuoco come *artificium*. Invero non comprendo il senso di questo rilievo. In realtà *officium* e *artificium* sono qualità diverse che consentono, però, di individuare lo schiavo. Un *servus*, passando dall'*officium* a uno specifico *artificium*, acquista, rispetto allo specifico problema dell'individuazione dell'oggetto del legato, un'altra natura. È evidente, dunque, che *officium* è termine estremamente generico, riferibile, in senso lato, a svariate attività di tipo artigianale. Qualche spunto sui *servi artifices* in Pennacchio 2001, in part. 106.

[236] *CIL* 8. 23956 [*Imp*(*eratore*) *Caes*(*are*) *M*(*arco*) *Aur*(*elio*) *Commodo Antonino Aug*(*usto*) *V*] *M*(*anlio*) *Acilio Glabrione II co*(*n*)*s*(*ulibus*) *pr*(*idie*) *K*[*al*(*endas*)] *Febr*(*u*)*ar*(*i*)*a*[*s*?] / [3] *et possessorum civium ibi Victor Callitios*(*i*) *f*(*ilius*) *et Honor*[*atus*] / [3]*um qu*(*a*)*estos quod agri suorum pecoribus ovium devas*/[*tarentur et 3*] *tem conrosas*(!) *esse quod ipsum initium honoris nostri* / [3]*at* [3] *sit facta etiam mentione sacrarum litterarum* / [3]ON[3 *n*]*ostramque denuntiationem initium honoris* / [*nostri* 3]*t ne*[*c* deb]*eat eis contu*[*macia eo*]*rum prodesse et aliter ea res* / [3]*s s*[*ec*]*undum sacras co*[*nstituti*]*ones actum fuerit*(!) *quae* / [3 *decr*]*eto* [*s*]*ubiciendam existimav*[*im*]*us* / [3 *et ae*]*cum*(?) *mi*[*hi*] *desiderium vestrum videtur et exemplo adiuva*/[*ri* 3 *in*(?) *agrum*(?) *vestrum invitis vobis pecora pascendi gratia indu*/[3]*care quod si ignorante domino serv*(*u*)*s induxer*[*i*]*t pecora* / [3 *in ip*]*sum serv*(*u*)*m proco*(*n*)*s*(*ul*) *severe constituet si iuss*<*u*=O> *domini* / [3 *e*]*tiam praetium* (!) *servi ex form*[*a*] *censoria* |(*denarios*) D *dominus* / [*dare debebit* 3 *s*]*ua sponte id admiserint a proco*(*n*)*s*(*ule*) *flectentur*(!) *ita ut in* / [3 *r*]*elegentur quit*(!) *fieri placeret de ea re universi cen*/[*suerunt*? 3] *pass*[*im*] *in* [*t*]*err*[*i*]*torio unius cuiu*[*scum*]*que pecora pascendi* / [*facultatem* 3]*ncentur et* [*c*]*um etiam post ex* [*cons*]*ti*[*tu*]*tione*(?) [

[237] Grosso (F.) 1969, 302-310; Morabito 1981, 56 nt. 118; Scheidel 1999, 133.

termini, è opportuno sottolineare che, nel § 6, l'interesse del giurista si rivolge verso una peculiare attività: quel tipo di pesca che si effettuava negli stagni utilizzati per questo specifico scopo e nei *portus*, strutture artificiali da non identificare prioritariamente con gli imbarcaderi o con i moli, ma con una particolare installazione volta a regolare l'intensità del flusso delle acque dei fiumi e, dunque, la velocità della corrente, sì da facilitare, in tal modo, oltre al transito delle imbarcazioni fluviali, anche la pesca[238]. Quanto alle *salinae* (§ 7), l'espressione ulpianea (*salinae si quae sunt in praediis*) allude a giacimenti esistenti nel fondo: a ben vedere l'elenco, che li comprende, assume, in questo specifico contesto, un rilievo puramente descrittivo. In altre parole esso non comporta, per forza di cose, l'individuazione di un diritto autonomo di cui esse costituiscano l'oggetto. Non di meno tutto ciò non soltanto non esclude, ma, al contrario, rimarca la considerazione delle saline come entità autonome rispetto al *praedium*, anche sotto il profilo catastale e tributario[239].

Nel § 8 il giurista sottolinea che, qualora il contribuente non abbia dichiarato un *inquilinus* o un colono, egli incorre nella scure del censo. Come al solito, Ulpiano, non rivolgendosi a profani della materia, si sofferma a precisare esclusivamente i punti più delicati. Quel che dice non prova affatto che questi *coloni* o locatari fossero schiavi: non di meno gli apparati amministrativi delle *provinciae* li trattavano comunque come dipendenti del proprietario. In effetti è estremamente probabile che, in particolar modo nel II e nel III secolo, le tenute di medie e grandi dimensioni fossero suddivise in due parti: una coltivata direttamente dai *servi* del *dominus*, l'altra (la *colonia*) ripartita, invece, in lotti più piccoli concessi in locazione[240]. Non è possibile, ovviamente, comprendere quale evoluzione semantica abbia subito il termine *inquilinus* e, soprattutto, quando è venuta meno – se è mai venuta meno – ogni differenza con il *colonus*. Risulterebbe, in ogni caso, ultroneo ricondurre tutti questi sviluppi al Tardo Impero. In realtà, a tal riguardo, si possono utilmente porre a confronto gli *inquilini* della *lex Manciana*[241] d'età traianea con quelli cui allude Ulpiano nel *de censibus*[242]. Ancor prima che nella legislazione tardoantica, anche queste testimonianze assimilano gli *inquilini* ai *coloni*, ma con uno *status* più decisamente orientato alla formazione di legami con la terra, presupponendo, in fondo, l'esistenza di obblighi a prestare determinati servizi[243].

---

238 García Vargas, Jiménez Melero 2004, 10.

239 Così Negri 1985, 161.

240 Seyfarth 1963, 90 ss.; Polara 1969, 139 ss.; Jacota 1970, 379 ss.; Lapicki 1971, 370; Veyne 1990, 56 s.; Giliberti 1981, 107; 133; Giglio 2008, 55 ss. Mirkovic 1997, 47 ss., 101 ss.; Kränzlein 1999, 367.

241 *CIL* 8. 25902; 25943: Kehoe 1988; Kolendo 1991; de Ligt 1998-1999, 219-239; Scholl, Schubert 2004, 79 ss.; Kehoe 2007, 56-72; Schubert 2008, 251-275; Hoffmann-Salz 2011, 21-114; Kehoe 2012, 83 ss.; de Vos 2013, 143 ss.; Minieri 2020, 677 ss.

242 Nonché Marciano in 6 *inst*., D. 30.112pr.

243 D'altra parte, come ha scritto Veyne 1990, 56, i proprietari, proprio per questo, non avranno avuto esitazioni nell'elevare alcuni dei loro schiavi alla condizione di *coloni* o di *inquilini*, poiché anch'essi facevano parte del loro patrimonio, almeno agli occhi del *census*. Giglio 2008, 55, nota opportunamente che questo § (8) anticipa, almeno in parte, il contenuto normativo di CTh. 11.1.7 (una costituzione di Giuliano l'Apostata del 3 maggio 361). Lo si potrebbe intendere in tal modo: la *professio* comporterebbe, come effetto, il trasferimento dell'imposta sul reddito prodotto dal fondo a carico del colono non *originarius*. Al contrario i *coloni originarii* e gli *inquilini* non sarebbero stati assoggettati all'imposta fondiaria, che risultava direttamente a carico del proprietario del fondo dove vivevano e lavoravano. V. anche De Neeve 1983, 338 nt. 163.

L'ammontare dell'imposta era determinato a seguito del censimento, in funzione di quanto era stato dichiarato e valutato nel corso delle operazioni successive. Ulpiano, a tal riguardo (§§ 9 e 10), affronta il problema delle eventuali rettifiche che il proprietario avrebbe potuto apportare alla sua *professio*. Sono attestate due differenti situazioni: quella del proprietario che avesse già dichiarato i propri beni, ma la cui *professio* fosse stata caducata dalla nascita o dall'acquisto di un nuovo schiavo (§ 9)[244], e quella del *dominus* che domandava l'autorizzazione a modificare la propria dichiarazione, ma, in un secondo momento, si rendeva conto che tutto questo non era necessario (§ 10). In quest'ultimo caso il dichiarante incauto non era penalizzato[245]. Il proprietario di un bene era comunque tenuto al pagamento del tributo che pesava su quest'ultimo fino alle successive operazioni di censimento anche se, nel frattempo, lo avesse venduto. A tal riguardo, nel *XXVIII Liber* dell'*ad Sabinum*, Ulpiano ha scritto: *vitia priorum censuum editis novis professionibus evanescunt*[246]. Potremmo assumere questo testo, di difficile collocazione palingenetica, in differenti modi. Il più ovvio induce a tradurlo con queste parole: "Gli errori contenuti nelle dichiarazioni precedenti scompaiono, una volta che sono state presentate nuove dichiarazioni". Ulpiano farebbe, dunque, menzione della disposizione già ricordata in precedenza, vale a dire della possibilità concessa a un proprietario di modificare la sua *professio* fintanto che le operazioni di censimento non si fossero concluse.

D'altronde questi testi autorizzano a pensare che si facesse tutto il possibile perché le dichiarazioni rispecchiassero, in modo estremamente preciso, l'entità effettiva del patrimonio di un individuo: i proprietari potevano modificarle ed erano, invero, invitati a farlo se necessario, anche se quest'operazione rendeva più laborioso, per gli agenti del *census*, l'assolvimento di certi incarichi, in primo luogo per gli archivisti, costretti a riprendere i registri e a correggere la precedente stima. Ma occorre anche tener conto dei termini entro i quali tali rettifiche potevano esser effettuate: Ulpiano precisa che tutto ciò deve concludersi *intra finem operis consummati*, ossia mentre le operazioni del censimento sono ancora in corso. Una volta espletate, si può presumere che, in linea di principio, non si potesse più chiedere la revisione della *professio*.

Non di meno, due situazioni particolari ci consentono di approfondire ulteriormente quest'esame: cosa accadeva in caso di bassa produttività di un fondo a seguito, per esempio, di un'alea climatica prodottasi tra due censimenti? Cosa avveniva quando, in quest'intervallo, il *praedium* fosse stato oggetto d'una transazione immobiliare?

È arduo individuare la procedura seguita nel primo caso. Come abbiamo già più volte sottolineato, Ulpiano ricorda che il *censitor* dovrà dar prova d'*aequitas* (§ 1), soccorrendo i contribuenti che, per una ragione o per un'altra, non potessero sfruttare il proprio fondo per intero. L'ammontare della loro imposta doveva, di conseguenza, diminuire in proporzione alla superficie non coltivata. Ma la situazione descritta dal giurista non è esattamente la stessa

---

[244] Ulpiano non fa menzione esplicitamente degli schiavi, ma, secondo Peter A. Brunt, l'impiego del participio *nata* indica che è a questi ultimi che si fa riferimento. È possibile, non di meno, che questa prescrizione sia egualmente valevole per gli animali d'allevamento: Brunt 1981, 167 (= Brunt 1990, 337).

[245] Ulpiano utilizza l'espressione *saepissime rescriptum est*: possiamo, dunque, presumere che gli imperatori siano stati frequentemente interrogati su tale questione.

[246] D. 50.15.2 (*supra*, nt. 201).

COPIA AUTORE

dell'esempio che abbiamo proposto. Egli si interessa al caso di un proprietario che, al momento del *census*, dichiara di non essere in grado di sfruttare la superficie indicata nelle *tabulae publicae*, e chieda la modifica dei registri del *census* che conservano memoria delle precedenti operazioni. Implicitamente Ulpiano riformula il medesimo principio, definendolo, nel § 10, in maniera più chiara: la revisione dell'ammontare dell'imposta è possibile, ma essa deve aver luogo nel corso delle operazioni del censimento. Nulla si dice, al contrario, sugli eventuali alleggerimenti delle imposte accordati nel frattempo.

A tal riguardo, come di consueto, l'ampia documentazione papirologica dell'Egitto fa eccezione, fornendoci qualche dato ulteriore. In questa *provincia*, sono sovente attestate le procedure che permettevano d'ottenere una riduzione delle imposte in caso di diminuzione della capacità produttiva del fondo. Circa settanta dichiarazioni d'ἀβροχία[247] documentano la possibilità per un coltivatore, il cui fondo non era stato sufficientemente inondato dalle acque del Nilo[248], di ottenere uno sgravio fiscale. Dalla metà del II secolo, quando esse si individuano per la prima volta[249], il loro numero non fece che crescere, al fine evidente di contrastare il fenomeno dell'anacoresi[250].

Libro IV

F. 5 – D. 41.1.34 (L. 23)

L'*extraneus*, a differenza del *suus heres*, acquista il complesso dei beni ereditari attraverso un atto di accettazione: l'*aditio hereditatis*[251]. Nella fase intermedia tra la morte del testatore e l'accettazione dell'eredità, l'*hereditas iacet*, perché non ha un padrone. Non di meno possono determinarsi incrementi e diminuzioni, acquisti e alienazioni che riguardano il patrimonio ereditario. Se il *dominus* è morto e il successore non c'è ancora, si pone il problema di definire una disciplina che permetta di salvaguardare l'integrità del patrimonio

[247] L'aggettivo ἄβροχος significa che la terra non è stata sufficientemente inondata. Poteva ovviamente prodursi anche la situazione inversa: in effetti certi coltivatori potevano essere danneggiati perché il loro fondo era stato inondato troppo o era rimasto troppo a lungo sott'acqua.

[248] I segni conservati sul nilometro di Rosa, a sud del Cairo, hanno permesso di conoscere 820 inondazioni tra l'VIII e il XV secolo: 73% possono essere considerati normali, 22% troppo deboli e 5% troppo violente. Lo studio del *corpus* delle dichiarazioni d'ἀβροχία ha permesso di individuare annate estremamente difficili, come nel caso del 164 d.C. (cinque dichiarazioni provenienti dal *nomós* di Ossirinco e sei da quello dell'Arsinoite): Habermann 1997, 214; 223-225; 264.

[249] Harper 2017, 165 ss. in part. 170 ss.

[250] Il problema delle inondazioni troppo abbondanti era già evocato nell'editto di Tiberio Giulio Alessandro del 68 d.C.: *OGIS* 669 (Evelyn-White, Oliver 1938, 2, n. 4; Chalon 1964), ma è solamente nel corso del regno di Antonino Pio che le dichiarazioni d'ἀβροχία videro la luce: Habermann 1997, 221-222. Altri rilievi in Maganzani 1996, in part. 230 s.

[251] Gai. *inst*. 2.162.

del testatore e, al contempo, di regolare gli atti giuridici compiuti dal *servus hereditarius*. In età severiana, sulla scorta di una dottrina compiutamente elaborata da Giuliano[252], i giuristi concepirono l'*hereditas* come un autonomo centro di relazioni, quasi che essa stessa – e qui siamo innanzi a un artificio del diritto – interpretasse il ruolo del defunto[253]. Quantunque tale enunciazione discenda dall'esame di un caso concreto (l'acquisto compiuto dal servo ereditario riferito fittiziamente al testatore), Ulpiano, nel *Liber IV* di quest'opera, generalizza il punto di vista giulianeo, tanto autorevole, ai suoi occhi, da conquistare rilievo di *ius receptum*[254], sottolineando che l'eredità non interpreta il ruolo dell'erede, ma quello del defunto[255]. L'espressione *sustinere personam*[256], suggerendo l'idea di un'assimilazione del patrimonio all'individuo, acquisterebbe – se accogliamo la congettura palingenetica di Otto Lenel[257] – un senso e un significato ancor più definiti, dal momento che giustificherebbe l'esistenza di una sezione del *de censibus* intitolata *De hereditate censenda*. In effetti quest'ipotesi risulta senz'altro persuasiva, alla luce del fatto che la dottrina giulianea e i suoi impieghi generalizzanti, nell'opera del giurista severiano, garantivano, certamente meglio di altre soluzioni pur sempre plausibili, gli interessi dell'amministrazione provinciale e del *fiscus*.

F. 6 – D. 47.15.7 (L. 24)

Alle *causae fiscales* furono estese, per impulso degli interventi della cancelleria imperiale tra II e III secolo[258], le norme, previste dal *senatusconsultum Turpillianum*, sulla *praevaricatio*[259]. Occorreva evitare, anche in questo contesto, che il *delator* disponesse dell'azione per perseguire un fine diverso da quello istituzionalmente previsto dalle norme. L'*accusator*, nei *iudicia publica*, poteva incorrere nella *praevaricatio* in due modi: o astenendosi dal compiere qualsiasi attività, lasciando che il processo restasse all'infinito in uno stato di pendenza oppure conducendolo in maniera tale da rendere inevitabile l'assoluzione del *reus*. La *praevaricatio* del *delator*[260] poteva anche manifestarsi in un accordo oneroso con il convenuto: in tale circostanza la *causa* si risolveva a favore del fisco[261]. Insomma chi avesse subornato il *delator*, al fine di sopprimere il proprio illecito, era inderogabilmente equiparato, quantunque potesse essere perfino innocente, all'imputato riconosciuto colpevole, sì che, anche morendo, la

---

[252] Ulp. 4 *disp*., D. 41.1.3.2.

[253] Brutti 2015[3], 249 ss., espone limpidamente la storia del dibattito giurisprudenziale su questo specifico problema. Altri rilievi in Robbe 1975, 327.

[254] Cfr. le parole *ut multis argumentis iuris ciuilis comprobatum est* (a tal riguardo Robbe 1975, 43). Sulla base, dunque, di una formulazione che proprio in età severiana o tardo severiana conquisterà una sua compiuta dimensione: v., a proposito del *ius receptum*, Ruggiero 2017, in part. 186 ss.

[255] Per la bibl., un quadro in Castro Sáenz 1998; Dovere 2017, 129 ss.

[256] I. 2.14.2; 3.17pr. Sul problema, con ulteriore bibl., Stolfi 2010, 154 ss.

[257] Lenel 1889.II, 386.

[258] Fanizza 1988, 54.

[259] Cristaldi 2010, 893 ss., ove altri ragguagli. Fondamentale Botta 1996, 374 ss.

[260] Provera 1964, 80.

[261] Ulp. 6 *ad ed*., D. 49.14.4: *In fisci causis pacti cum delatoribus pro confessis habentur, si modo pretium vel modicum dederunt*. (Nelle cause del fisco coloro che si accordarono con i delatori sono equiparati ai <rei> confessi, sebbene abbiano versato un modico prezzo): v. Levy 1963 [1933], 411 s.; Spagnuolo Vigorita 1978, 110.

COPIA AUTORE

causa di colui che corruppe, equiparato al reo confesso, non poteva essere difesa dai suoi eredi[262].

Che, in tal modo, Ulpiano abbia inteso semplicemente riproporre il medesimo principio seguito da Settimio Severo e Antonino Caracalla, nel rescritto trasmessoci da D. 48.21.2pr., è contestato da quanti suppongono che [F. 6], non diversamente da Ulp. 8 *disp*., D. 49.14.29pr.[263], sia stato oggetto di radicali alterazioni dei compilatori o dei cosiddetti 'glossatori postclassici'[264]. A mio giudizio non c'è alcun bisogno di credere che sui nostri testi si sia addensata – non si sa bene quando e come – una folta coltre di interpolazioni. Oltretutto le parole *praeterquam in sanguine* si limitano a riformulare un principio sul quale il giurista si sofferma anche altrove[265]: nel caso dei *capitalia crimina*, *quae poenam mortis continent*, all'accusato, che avesse corrotto l'accusatore (o avesse tentato di farlo) – proprio perché era in gioco la sua vita – il *ius* definito dalle *constitutiones principum* concesse la possibilità di difendersi nel processo, non equiparandolo di conseguenza, in assenza di un puntuale dibattimento, al reo confesso.

Si può supporre, pertanto, che il giurista severiano esponesse, in specie nel *de censibus*, un dato normativo ormai incontestato ai suoi tempi. In ogni caso, a prescindere dal rilievo che

---

[262] Per un confronto v. Macer 2 *de iud. publ*., D. 48.21.2pr.: *Imperatores Severus et Antoninus Iulio Iuliano. eos, qui a latronibus nominati corruptis accusatoribus diem suum obierint, ut confessos de crimine non relinquere defensionem heredibus rationis est*. [Gli imperatori Severo e Antonino così rescrissero a Giulio Giuliano: coloro che sono stati indicati dai briganti <come complici> e che, dopo aver corrotto gli accusatori, conclusero i loro giorni, sono equiparati ai <rei> confessi e non lasciano agli eredi la possibilità di assumere la difesa del patrimonio (*ratio*)]. Cfr. anche Macer 2 *publ*., D. 49.14.34: *Imperatores Severus et Antoninus Asclepiadi ita rescripserunt: "Tu, qui defensione omissa redimere sententiam maluisti, cum tibi crimen obiceretur, non immerito quingentos solidos inferre fisco iussus es: omissa enim ipsius causae inquisitione ipse te huic poenae subdidisti. optinendum est enim, ut hi, quibus negotia fiscalia moventur, ad defensiones causae bona fide veniant, non adversarios aut iudices redimere temptent"*. (Gli imperatori Severo e Antonino così rescrissero ad Asclepiade: "A te che, senza tentare di difenderti, hai preferito comprare la sentenza, quando è stata proposta un'accusa contro di te, non senza ragione è stato ordinato di versare al fisco cinquecento [solidi]: infatti, una volta tralasciato l'esame della causa, tu stesso ti sei sottoposto a questa pena. In effetti si deve fare in modo tale che quanti siano coinvolti in una questione fiscale, difendano la causa in buona fede e non provino a corrompere i giudici").

[263] *Eius, qui delatorem corrupit, ea condicio est, ut pro victo habeatur: nam in fiscalibus causis id constitutum est. sed enim haec poena magis est ut adversus ipsum locum habeat, qui delatorem redemit: ceteroquin adversus heredem eius transire non debet. nec enim exinde perit causa, ex quo redempta est, vel actio peremitur vel condemnatio facta videtur, verum oportet constare prius et de crimine pronuntiare. plane si forte de retractanda causa agatur, quae semel iudicata est, per delatoris corruptelam, mortuus corruptor non efficiet, quo minus agi possit atque retractari causa: hic enim non poenae, sed causae restitutio est*. (La condizione di colui il quale ha corrotto il delatore è equiparata a quella del reo riconosciuto colpevole: infatti così si è stabilito nel caso delle cause fiscali. Ma, in effetti, questa pena si deve applicare a chi comprò il delatore; non deve trasmettersi al suo erede; invero la causa, sebbene sia oggetto di una compera, non perisce, né si estingue l'azione, né si ritiene che sia seguita la condanna; in realtà si deve prima verificare l'esistenza del crimine e, <in seguito> si deve pronunciare la sentenza. Del resto, nell'ipotesi in cui si volesse ridiscutere la causa già giudicata per corruzione del delatore, la morte del corruttore non impedisce che si possa agire e ridiscutere la causa: infatti qui non v'è una *restitutio* della pena, ma della causa).

[264] Bohacek 1936, 394, espunge le parole *praeterquam in sanguine*. Provera 1964, 81, ritiene un'aggiunta 'postclassica' generalizzatrice le prime sei parole (*In-sanguine*).

[265] Ulp. 8 *disp*., D. 48.21.1pr.: *In capitalibus criminibus a principibus decretum est non nocere ei qui adversarium corrupit, sed in his demum, quae poenam mortis continent: nam ignoscendum censuerunt ei, qui sanguinem suum qualiterqualiter redemptum voluit*. (Dai principi è stato decretato che <quanto> ai crimini capitali aver corrotto l'avversario non nuoccia, ma solamente in quelli che contemplano la morte <dell'accusato>: infatti essi stabilirono che si dovesse perdonare a chi cercò, in qualunque modo, di riscattare il proprio sangue). V. Provera 1965, 541 ss.

si intende concedere alle ipotesi interpolazionistiche sulle quali mi sono soffermato, non c'è dubbio alcuno[266] che, nelle *causae fiscales* e, in special modo, nell'ipotesi di una *falsa professio* (peculiare oggetto di questa sezione dell'opera ulpianea[267]), il *corruptor*, una volta scoperta la sua frode, avrebbe dovuto essere condannato proprio come se avesse confessato. La sanzione, pertanto, si concretava in una *fictio* (*pro victo habetur*), in forza della quale questi non avrebbe potuto difendersi nel merito dell'imputazione rivoltagli.

Libro V

F. 7 – D. 44.7.26 (L. 25)

Anche in questa, come in altre occasioni, la regola generale che leggiamo è stata estrapolata dal contesto nel quale il giurista la propose. Risulta arduo, pertanto, formulare congetture palingenetiche in grado di sciogliere tutti i dubbi che il nostro testo, a dispetto della sua estrema stringatezza, non di meno propone. Come è noto rispetto alle azioni penali e, di conseguenza, alle *obligationes ex delicto* vigeva una perentoria intrasmissibilità passiva, sì che esse non potevano trasmettersi agli eredi dell'autore del delitto. Morto il reo, il rapporto obbligatorio e l'*actio* a sua tutela venivano meno: i suoi eredi, pertanto, si sottraevano a ogni pena e a ogni risarcimento[268]. Ma, ovviamente, se il convenuto con un'*actio poenalis* è morto dopo la *litis contestatio*, questo rapporto processuale concerne, coinvolgendoli, senza dubbio anche i suoi eredi. Tale frammento, qualora interpretassimo le parole *post litem inchoatam* come mero sinonimo dell'espressione *post litem contestatam*[269], non porrebbe alcun particolare problema: si tratterebbe, in fondo, della mera riproposizione della regola elementare poc'anzi enunciata. Ma, invero, dal confronto con altri testi paralleli emerge una soluzione differente, almeno a mio giudizio, più plausibile. In effetti Paolo, nei *libri decretorum*[270], sostiene che le costituzioni imperiali hanno stabilito che, quantunque gli eredi non siano passibili di *poena*, se il reo fu convenuto prima del suo decesso, anche la *poenae persecutio* si trasmette nei confronti degli eredi, come se la lite fosse stata contestata con lo stesso morto[271]. Marciano dal canto suo, nel *liber singularis de delatoribus*, ricorda – e proprio in

---

[266] V. Provera 1964, 75 ss.; per un quadro anche Fanizza 1988, 43 ss., in part. 54 ss.

[267] Se si accede alla congettura di Lenel 1889.II, 386.

[268] Gai. *inst*. 4.112.

[269] Come, per esempio, in Vat. 263.

[270] Daalder 2019, 49-67; Brutti 2020, 160 s.

[271] Paul. *3 decr*., D. 44.7.33 *Constitutionibus, quibus ostenditur heredes poena non teneri, placuit, si vivus conventus fuerat, etiam poenae persecutionem transmissam videri, quasi lite contestata cum mortuo*. (Le costituzioni con le quali si dichiara che gli eredi non sono tenuti al pagamento della pena stabiliscono che, se uno fosse stato convenuto da vivo, anche il perseguimento giudiziario della pena risultava trasmesso, come se la lite fosse stata contestata con il morto [trad. it. Brutti]).

COPIA AUTORE

riferimento ai *vectigalia*[272] – la vigenza della medesima regola enunciata da Paolo: non si può agire contro gli eredi per esigere il pagamento delle *poenae*, purché l'indagine non fosse già iniziata quando chi ha commesso l'illecito era ancora in vita. Questo principio – sottolinea il giurista – non diversamente da quel che accade per tutte le altre *poenae*, vale anche per quelle in materia di imposte.

[272] *l. s. de delatoribus*, D. 39.4.16.13 *Poenae ab heredibus peti non possunt, si non est quaestio mota vivo eo qui deliquit: et hoc sicut in ceteris poenis, ita et in vectigalibus est*. (Le pene non possono essere domandate agli eredi, se non quando la questione fu proposta allorché chi commise l'illecito era ancora in vita: e ciò, al pari delle altre pene, vale anche nel caso delle imposte).

COPIA AUTORE

COPIA AUTORE

Apparati e indici

COPIA AUTORE

COPIA AUTORE

Bibliografia

Aichinger 1992	A. Aichinger, *Zwei Arten des Provinzialcensus? Uberlegungen zu neupublizierten israelischen Papyrusfunden*, in «Chiron» 22 (1992) 35 ss.
Albanese 1949	B. Albanese, *La successione ereditaria in diritto romano antico*, Palermo 1949.
– 1973 = 1991	B. Albanese, *Tre studi celsini*, in «AUPA» 34 (1973) 79 ss. = Id., *Scritti giuridici*, II, (a cura di M. Marrone), Palermo 1991, 1219 ss.
– 1979	B. Albanese, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo 1979.
– 1985	B. Albanese, *Le situazioni possessorie nel diritto privato romano*, Palermo 1985.
– 1995 = 2006	B. Albanese, *Sull'introduzione di Gaio al suo commento delle XII Tavole*, in *Brevi studi di diritto romano.* II, in «AUPA» 43 (1995) 7 ss. = Id., *Scritti giuridici*, IV, (a cura di G. Falcone), Torino 2006, 251 ss.
– 1998	B. Albanese, *Su alcuni frammenti di Gaio ad legem XII tabularum*, in «Labeo» 44 (1998) 181 ss.
Alessandrì 2020	S. Alessandrì, *Aemilius Macer, De officio praesidis. Ad legem vicensimam hereditatium. De re militari. De appellationibus*, «SIR» 7, Roma 2020.
Alföldy 2001	G. Alföldy, *Il nuovo editto di Augusto da El Bierzo in Spagna*, in «MEP» 4.6 (2001) 364 ss.
Alicu, Pop, Hica, Iambor, Matei Glodaru, Ciupea, Bodea 1997	Gh. Lazarovici, D. Alicu, C. Pop, I. Hica, P. Iambor, Şt. Matei, E. Glodaru, I. Ciupea, Gh. Bodea, *Cluj-Napoca-Inima Transilvaniei*, Cluj-Napoca 1997.
Amelotti 1954	M. Amelotti, *La donatio mortis causa in diritto romano*, Milano 1954.
– 1956	M. Amelotti, *Actiones perpetuae e actiones temporales nel processo formulare*, in «SDHI» 22 (1956) 191 ss.
– 1958	M. Amelotti, *La prescrizione delle azioni in diritto romano*, Milano 1958.
– 1996	M. Amelotti, *Rec. a J. Mélèze Modrzejewski, Droit impérial et traditions locales dans l'Egypte romaine* (Aldershot 1990), in *Scritti giuridici*, Torino 1996, 892 ss.
Amirante 1950	L. Amirante, *Captivitas e postliminium*, Napoli 1950.

COPIA AUTORE

Amirante 1959	L. Amirante, *Ricerche in tema di locazione*, in «BIDR» 62 (1959) 65 ss.
– 1983	L. Amirante, *Rec. a G. Polara, Le venationes*, Milano 1983, in «Iura» 34 (1983, pubbl. 1986)) 257 ss.
Ammirati 2015	S. Ammirati, *Sul libro antico. Ricerche bibliologiche e paleografiche*, Pisa-Roma 2015.
Ando 2000	C. Ando, *Imperial Ideology and Provincial Loyalty in the Roman Empire,* Berkeley, Los Angeles, London 2000.
– 2012	C. Ando, *Imperial Rome. AD 193 to 284: The Critical Century*, Edinburgh 2012.
– 2020	C. Ando, *Public Law in Roman North Africa*, in K. Czajkpwsko, B. Eckhardt (edd.), in coll. with M. Strothmann, *Law in the Roman Provinces*, Oxford 2020, 346 ss.
Aounallah 2010	S. Aounallah, *Pagus, castellum et ciuitas: études d'épigraphie et d'histoire sur le village et la cité en Afrique romaine*, Bordeaux 2010.
Aounallah, Maurin 2013	S. Aounallah, L. Maurin, *Remarques sur la topographie rurale et urbaine du pagus et de la ciuitas de Thugga* (Dougga, Tunisie), in I. Pimouguet-Pédarros, M. Clavet-Levéque, F. Ouachour (édd.), *Hommes, cultures et paysages de l'Antiquitè à la période moderne*, Rennes 2013, 27 ss.
Arangio-Ruiz 1957[7]	Vicenzo Arangio-Ruiz, *Storia del diritto romano*, Napoli 1957[7].
– 1974 [1912]	V. Arangio-Ruiz, *Le formule con 'demonstratio' e la loro origine* (1912) = *Scritti di diritto romano*, I, Napoli 1974, 323 ss.
Archi 1960	G.G. Archi, *La donazione: corso di diritto romano*, Milano 1960.
Ardevan 1998	R. Ardevan, *Viata municipală in Dacia romană*, Timisoara 1998.
Ardevan, Zerbini 2007	R. Ardevan, L. Zerbini, *La Dacia Romana*, Soveria Mannelli (CT) 2007.
Arena 2016	V. Arena, *Popular Sovereignity in the Late Roman Republic: Cicero and the Will of the People*, in R. Bourke, Q. Skinner (edd.), *Popular Sovereignity in Historical Perspective*, Cambridge 2016, 73 ss.
Aricò Anselmo 1983	G. Aricò Anselmo, *Ius publicum – ius privatum in Ulpiano, Gaio e Cicerone*, in «AUPA» 37 (1983) 447 ss.
– 1987	G. Aricò Anselmo, *Partes iuris*, in «AUPA» 39 (1987) 45 ss.
Aru 1938	L. Aru, *Le donazioni fra coniugi in diritto romano*, Padova 1938.
Astolfi 1969	R. Astolfi, *Studi sull'oggetto dei legati in diritto romano*, II, Padova 1969.
– 2001[4]	R. Astolfi, *I libri tres iuris civilis di Sabino*, Padova 2001[4].
– 2014[2]	R. Astolfi, *Il matrimonio nel diritto romano classico*, Padova 2014[2].
Avenarius 2005	M. Avenarius, *Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum: Entstehung, Eigenart und Überlieferung einer hochklassischen Juristenschrift; Analyse, Neuedition und deutsche Übersetzung*, Göttingen 2005.
Ayaso-Martinez 1990	J.R. Ayaso-Martinez, *Judea Capta. La Palestina romana entre las dos guerras judias (70-132 d.C.)*, Estella 1990.

COPIA AUTORE

Babusiaux 2015 — U. Babusiaux, *Wege zur Rechtsgeschichte Römisches Erbrecht*, Köln-Weimar, Wien 2015.

Bagnall 1991 — R.S. Bagnall, *The Beginnings of the Roman census in Egypt*, in «GRBS» 32 (1991) 255 ss.

Bagnall, Frier 1994 = 2006 — R.S. Bagnall, B.W. Frier, *The Demography of Roman Egypt*, Cambridge 2006.

Baldini 1974 — A. Baldini, *Roma e Palmira. Note storico-epigrafiche*, in «Epigraphica» 36 (1974) 109 ss.

Balestri Fumagalli 2008a — M. Balestri Fumagalli, *Riflessioni sulla lex Voconia*, Milano 2008.

– 2008b — M. Balestri Fumagalli, *L'incapacità successoria delle adgnatae non consanguinee e la lex Voconia*, in *Studi in onore di Remo Martini*, I, Milano 2008, 157 ss.

Barbati 2014 — S. Barbati, *Sui presupposti di applicazione e la natura giuridica degli effetti del postliminium*, in «AARC» XX (2014) 587 ss.

Barbieri 1952 — G. Barbieri, *L'albo senatorio da Settimio Severo a Carino, 193-285*, Roma 1952.

– 1957 — G. Barbieri, *s.v. Lex de imperio Vespasiani*, in «DE» IV, Roma 1957, 750 ss.

Bărbulescu 1994 — M. Bărbulescu, *Potaissa. Studia monografic*, Turda 1994.

Baroni 2007 — A. Baroni, *La titolatura della dittatura di Silla*, in «Athenaeum» 95.2 (2007) 775 ss.

Bauman 1995 — R. Bauman, *The Death of Ulpian, the Irresistible Force and the Immovable Object*, in «ZSS» 112 (1995) 385 ss.

Beaud 1994 — O. Beaud, *La puissance de l'État*, Paris 1994.

Beaudouin 1881 [2010] — E. Beaudouin, *Étude sur le Ius Italicum*, Paris 1881, reprints 2010.

Beer 1912 — G. Beer, *s.v. Heliopolis*, in «RE» VIII.1, Stuttgart 1912, 47 ss.

Beggio 2020 — T. Beggio, *Contributo allo studio della 'servitus poenae'*, Bari 2020.

Behrends 2005 — O. Behrends, *Les rapports entre la terminologie gromatique et celle de la jurisprudence classique, leur points de contact et leur indépendence fondamentale: l'exemple de l'oeuvre de Frontin: structure, méthode, vocabulaire*, in D. Conso, A. Gonzalez, J.-Y. Guillaumin (édd.), *Les vocabulaires techniques des arpenteurs romains*, Besançon 2005.

Benoit 2012 — D. Benoit, *De vicesima hereditatum: étude d'un vectigal romain: l'impôt di vingtième sur les successions et les legs d'Auguste à Dioclétien*, Mémoire Université de Neuchâtel 2012 (on line).

Benzinger 1897 — I. Benzinger, *s.v. Caesarea Stratonis*, in «RE» III.1, Stuttgart 1897, 1291 ss.

Béranger 1953 — J. Béranger, *Recherches sur l'aspect idéologique du Principat*, Basel 1953.

Bérenger 2009 — A. Bérenger, *Le cens et les censiteurs en Occident*, in F. Hurlet, *Rome et l'Occident (IIe siècle av. J.-C. - IIe siècle ap. J.-C.). Gouverner l'Empire*, Rennes 2009, 189 ss.

Bérenger 2017 — A. Bérenger, *Empire et légitimité dans le livre V d'Herodien: Macrin et Elagabal*, in A. Galimberti (a cura di), *Erodiano tra crisi e trasformazione*, Milano 2017, 143 ss.

Bernhardt 1999 — R. Bernhardt, *Entsehung, immunitas und munera der Freistädte. Ein kritischer Überblick*, in «MedAnt» 2.1 (1999) 49 ss.

Bertelli 1995² — S. Bertelli, *Il corpo del Re. Sacralità del potere nell'Europa medievale e moderna*, Firenze 1995².

Besson 2020 — A. Besson, *Constitutio Antoniniana. L'universalisation de la citoyenneté romaine au 3^e siècle*, Basel 2020.

Betancourt 1997 — F. Betancourt Serna, *El libro anónimo "De interdictis": Codex Vaticanus Latinus, N. 5766*, Sevilla 1997.

Bettinazzi 2014 — M. Bettinazzi, *La legge nelle declamazioni quintilianee: una nuova prospettiva per lo studio della lex Voconia, della lex Iunia Norbana e della lex Iulia de adulteriis*, Saarbrucken 2014.

Bianchi 1997 — E. Bianchi, *Fictio iuris. Ricerche sulla finzione in diritto romano dal periodo arcaico all'epoca augustea*, Padova 1997.

– 2009 — E. Bianchi, *Per un'indagine sul principio: conceptus pro iam natus habetur. Fondamenti arcaici e classici*, Milano 2009.

Biccari 2017 — M.L. Biccari, *Il banco dell'argentarius a margine del mercato*, in «Studi Urbinati di Scienze Giuridiche Politiche ed Economiche» 68.1-2 (2017) 5 ss. (on line).

Biondi 1969³ — B. Biondi, *Le servitù prediali nel diritto romano. Corso di lezioni*, Milano 1969³.

Birley 1988² — A. Birley, *The African Emperor Septimius Severus*, London 1988².

– 1997 — A. Birley, *Marius Maximus: the consular Biographer*, in «ANRW» II.34.3, Berlin-New York 1997, 2678 ss.

Biscardi 1956 — A. Biscardi, *La tutela interdittale e il relativo processo: corso di lezioni*, Siena 1956.

Bisio 2019 — E. Bisio, *La lex Aelia Sentia*, Dottorato di Ricerca in Diritto Privato, Diritto Romano e Cultura Giuridica Europea - XXXIII ciclo, Pavia 2019.

– 2020 — E. Bisio, *Una breve nota su 'iustum' e 'iniustum matrimonium'*, in «TSDP» 13 (2020) (on line).

Blackstone 1765 — W. Blackstone, *Commentaries on the Laws of England. Book the First*, Oxford 1765.

Blanco Pérez 2015 — A. Blanco Pérez, *Apamea and the Integration of a Roman Colony in Western Asia Minor*, in S. Roselaar, (ed.), *Processes of Cultural Change and Integration in the Roman World*, Leiden-Boston 2015, 136 ss.

Bleicken 1974 — J. Bleicken, *In provinciali solo dominium populi Romani est vel Caesaris. Zur Kolonisationspolitik der ausgehenden Republik und frühen Kaiserzeit*, in «Chiron» 4 (1974) 359 ss.

Bluhme 1820 =1960 — F. Bluhme, *Über die Ordnung der Fragmente* (1820) = «Labeo» 6 (1960) 50 ss., 235 ss., 368 ss.

Böcking 1855 — E. Böcking, *Domitii Ulpiani quae vocant fragmenta sive excerpta ex Ulpiani libro singulari regularum*, Lipsiae 1855.

COPIA AUTORE

Bodin 1586 — J. Bodin, *De Republica Libri VI*, Paris 1586.

– 1997 [1586] — J. Bodin, *I sei libri dello Stato* (a cura di M. Isnardi Parente e di D. Quaglioni), III, Torino 1997.

Bohacek 1936 — M. Bohacek, *Un esempio dell'insegnamento di Berito ai compilatori C. 24.18*, in *Studi in onore di Salvatore Riccobono*, I, Palermo 1936, 390 ss.

Bonfante 1963 [1925] — P. Bonfante, *Corso di diritto romano*. I. *Diritto di famiglia*, Milano 1963 [Roma 1925].

– 1972² — P. Bonfante, *Corso di Diritto Romano*. III. *Diritti reali*, rist. corr. della I edizione, a cura di G. Bonfante e di G. Crifò, Milano 1972².

– 1974² — P. Bonfante, *Corso di Diritto Romano*. VI. *Le successioni. Parte generale*, rist. corr. della I edizione, a cura di G. Bonfante e di G. Crifò, Milano 1974².

Bonin 2020 — F. Bonin, *Intra 'legem Iuliam et Papiam'. Die Entwicklung des augusteischen Eherechts im Spiegel der Rechtsquellenlehren der klassischen Zeit*, Bari 2020.

Botta 1996 — F. Botta, *Legittimazione, interesse ed incapacità all'accusa nei iudicia publica*, Cagliari 1996.

Boulvert 1970 — G. Boulvert, *Esclaves et affranchis imperiaux sous le Haut Empire romain: role politique et administratif*, Napoli 1970.

Boureau 1988 — A. Boureau, *Le simple corps du Roi. L'impossible sacralité des Souverains français (XV^e - XVIII^e siècle)*, Paris 1988.

Bourke 2016 — R. Bourke, *Popular Sovereignity and Political Representation: Edmund Burke in the Context of Eighteenth-Century Thought*, in R. Bourke, Q. Skinner (edd.), *Popular Sovereignity in Historical Perspective*, Cambridge 2016, 212 ss.

Bove 1971 — L. Bove, *La consuetudine in diritto romano,* I. *Dalla Repubblica all'età dei Severi*, Napoli 1971.

Bowersock 1969 — G.W. Bowersock, *Greek Sophists in the Roman Empire*, Oxford 1969.

Bowie 1982 — E.L. Bowie, *The Importance of Sophists*, in «YCIS» 27 (1982) 29 ss.

Bowman 1967 — A.K. Bowman, *The Crown-Tax in Roman Egypt*, in «BASP» 4 (1967) 59 ss.

Bremer 1863 — F.P. Bremer, *De Domitii Ulpiani institutionibus*, Bonn 1863.

– 1868 — F.P. Bremer, *Die Rechtslehrer und Rechtsschulen im Römischen Kaiserreich*, Berlin 1868.

– 1896, I — F.P. Bremer, *Iurisprudentia antehadriana*, I, Lipsiae rist. an. 1985.

– 1898, II — F.P. Bremer, *Iurisprudentia antehadriana*, II, Lipsiae rist. an. 1985.

Braund 2000 — D. Braund, *General Introduction*, in D. Braund, J. Wilkins (edd.), *Athenaeus and his World*, Exeter 2000, 1 ss.

Bretone 1962 — M. Bretone, *La nozione romana di usufrutto*, I, Napoli 1962.

– 1965 = 1982² — M. Bretone, *Motivi ideologici dell'Enchiridion di Pomponio*, in «Labeo» 11 (1965) 7 ss. = Id. *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*, Napoli 1982², 209 ss.

Bretone 1976 — M. Bretone, *Diritto e pensiero giuridico romano*, Firenze 1976.

COPIA AUTORE

Bretone 1982[2]	M. Bretone, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*, Napoli 1982[2] [1970].
Brodersen 1989	K. Brodersen, *Appians Abriss der Seleukidengeschichte* (Syriake *45, 232-70, 369*). *Text und Kommentar*, München 1989.
Broughton 1969	T.R.S. Broughton, *The Territory of Carthage*, in «REL» 47bis (1969) 265 ss.
Brunt 1977	P.A. Brunt, *Lex de imperio Vespasiani*, in «JRS» 67 (1977) 95 ss.
– 1981=1990	P.A. Brunt, *The Revenues of Rome*, in «JRS» 71 (1981) 161 ss. = *Roman Imperial Themes,* Oxford 1990, 324 ss.; 531 ss.
Brutti 2015[3]	M. Brutti, *Il diritto privato nell'antica Roma*, Torino 2015[3].
Brutti 2020	M. Brutti, *Iulius Paulus. Decretorum libri tres. Imperialium sententiarium in cognitionibus prolatarum libri sex*, «SIR» 7, Roma-Bristol 2020.
Buongiorno 2012	P. Buongiorno, *Idee vecchie e nuove in tema di lex de imperio Vespasiani*, in «Athenaeum» 100 (2012) 513 ss.
– 2017	P. Buongiorno, *"Il senso della crisi". Ritualità e legittimità del potere imperiale in Erodiano*, in A. Galimberti (a cura di), *Erodiano tra crisi e trasformazione*, Milano 2017, 215 ss.
– 2018	P. Buongiorno, *Il divieto di donazione fra coniugi nell'esperienza giuridica romana*. I. *Origini e profili del dibattito giurisprudenziale fra tarda repubblica ed età antonina*, Lecce 2018.
Burillo 1965	J. Burillo, *Sobre la collatio emancipati*, in «SDHI» 31 (1965) 199 ss.
Burke 1874-1878 [1999]	E. Burke, *Reflections on the Revolution in France*, in *Select Works of Edmund Burke*, 2, Oxford 1874-1878, rist. an. Indianapolis 1999.
Cacciari 2013	M. Cacciari, *Il potere che frena. Saggio di teologia politica*, Milano 2013.
Calasso 1957	F. Calasso, *I glossatori e la teoria della sovranità. Studi di diritto comune pubblico*, Milano 1957.
Cambiano 2007	G. Cambiano, *La retorica di Aristotele e il diritto naturale*, in D. Mantovani, A. Schiavone (a cura di), *Testi e problemi del giusnaturalismo romano*, Pavia 2007, 59 ss.
Camiñas 1994	J.G. Camiñas, *La problemática del dolo en el derecho romano clásico. El iusiurandum in litem como recurso contro el incumplimiento doloso del demandado*, in *Derecho romano de obligaciones. Homenaje J.L. Murga Gener*, Madrid 1994, 945 ss.
Camodeca 1981-1983	G Camodeca, *Ricerche su Puteoli tardoromana (fine III-IV secolo)*, in *Puteoli, IV-V: Atti del Convegno Studi e ricerche su Puteoli romana*, Napoli, Centre J. Bérard, 2/3 aprile 1979, in «Puteoli» 4-5 (1980, 1981, 1983) 59 ss.
– 1999	G. Camodeca, *Tabulae Pompeianae Sulpiciorum: (TPSulp.): edizione critica dell'archivio puteolano dei Sulpicii*, Roma 1999.
– 2000	G. Camodeca, *Un «vicus Tyanianus» e i mestieri bancari a Puteoli: rilettura del graffito ercolanese CIL IV 10676*, in «Ostraka» 9.2 (2000) 281 ss.
– 2017	G. Camodeca, *Tabulae Herculanenses. Edizione e commento*, I, Roma 2017.

COPIA AUTORE

Campbell 2000	B. Campbell, *The Writings of the Roman Land Surveyors. Introduction, Text, Translation and Commentary*, London 2000.
Cannata 2001	C.A. Cannata, *Corso di Istituzioni di diritto romano*, I, Torino 2001.
– 2014	C.A. Cannata, *La posizione della lex nella sistematica delle fonti romane*, in Id., *Scritti scelti di diritto romano*, III, Torino 2014, 261 ss.
Cantarella 2010²	E. Cantarella, in A. Schiavone (a cura di) *Diritto privato romano. Un profilo storico*, Torino 2010² [2003], 157 ss.
Capogrossi Colognesi 1966	L. Capogrossi Colognesi, *Ricerche sulla struttura delle servitù d'acqua in diritto romano*, Milano 1966.
– 1971	L. Capogrossi Colognesi, *s.v. 'Interdetti'*, in «ED» XXI, Milano 1971, 916 ss.
– 1976	L. Capogrossi Colognesi, *La struttura della proprietà e la formazione dei iura praediorum nell'età repubblicana*, II, Milano 1976.
– 2002	L. Capogrossi Colognesi, *Persistenza e innovazione nelle strutture territoriali dell'Italia romana. L'ambiguità di una interpretazione storiografica e dei suoi modelli*, Napoli 2002.
– 2020	L. Capogrossi Colognesi, *La costruzione dell'Italia romana: un ambiguo risultato*, in *Armata Sapientia. Scritti in onore di Francesco Paolo Casavola in occasione dei suoi novant'anni*, a cura di L. Franchini, Napoli 2020, 137 ss.
Carbasse 2003	J.-M. Carbasse, *Le roi législateur: théorie et pratique*, in «Droits» 38.2 (2003) 3 ss.
Carboni 2017	T. Carboni, *La parola scritta al servizio dell'Imperatore e dell'Impero: l'ab epistulis e l'a libellis nel II secolo d.C.*, Bonn 2017.
– 2019	T. Carboni, *L'ab epistulis e la prassi amministrativa del congedo nell'alto Impero*, in «RSI» 131 (2019) 411 ss.
Carcaterra 1942	A. Carcaterra, *Il possesso dei diritti nel diritto romano*, Milano 1942.
Carlà, Marcone 2011	F. Carlà, A. Marcone, *Economia e finanza a Roma*, Bologna 2011.
Carlà-Uhink 2017	F. Carlà-Uhink, *The Birth of Italy. The Institutionalization of Italy as a Region, 3rd-1st Century BCE*, Berlin-Boston 2017.
Carrié 1975	J.-M. Carrié, *Les distributions alimentaires dans les cités de l'Empire romain tardif*, in «MEFRA» 87.2 (1975) 995 ss.
– 1998	J.-M. Carrié, *Archives municipales et distributions alimentaires dans l'Égypte romaine*, in *La mémoire perdue. Recherches sur l'administration romaine*, Rome-Paris 1998, 271 ss.
Casavola 1980	F. Casavola, *Giuristi adrianei*, Napoli 1980.
Cascione 2003	C. Cascione, *«Consensus». Problemi di origine, tutela processuale, prospettive sistematiche,* Napoli 2003.
Castagnino 2015	F. Castagnino, *Una breve nota sull'epistula di Adriano a Q. Ramnius Martialis*, in «RDR» 15 (2015) 1 ss. (on line).
– 2019	F. Castagnino, *I milites e i veterani: condizione giuridica e privilegi nell'età del principato*, Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche, XXXI ciclo, Milano 2019.

COPIA AUTORE

Castro Sáenz 1998	A. Castro Sáenz, *La herencia yacente en relación con la personalidad jurídica*, Sevilla 1998.
Catalano 1962	P. Catalano, *Appunti sopra il più antico concetto giuridico d'Italia*, in «AAST» 96 (1961/1962) 198 ss.
– 1978	P. Catalano, *Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia*, in «ANRW» II.16.1, Berlin-New York 1978, 440 ss.
Cataudella 1987	M.R. Cataudella, *Società e diritto nell'Africa romana. Ius italicum: aspetti e riflessioni*, in A. Mastino (a cura di), *L'Africa romana. Atti del IV convegno di studio. Sassari, 12-14 dicembre 1986*, Sassari 1987, 131 ss.
Cavuoto 1983	P. Cavuoto, *Macrino*, Napoli 1983.
Cerami 1986	P. Cerami, *Il rapporto giuridico d'imposta nell'esperienza tributaria romana: obbligazione e condono*, in «Iura» 37 (1986) 34 ss.
– 1997	P. Cerami, *Aspetti e problemi di diritto finanziario romano*, Torino 1997.
– 2019	P. Cerami, *"Ius est ars boni et aequi". Un riesame della definizione celsina*, in «AUPA» 62 (2019) 35 ss.
Chalon 1964	G. Chalon, *L'edit de Tiberius Iulius Alexander: étude historique et exegetique*, Olten 1964.
Chastagnol 1970	A Chastagnol, *Recherches sur l'Histoire Auguste*, Bonn 1970.
– 1992	A. Chastagnol, *Le sénat romain à l'époque impériale*, Paris 1992.
Chastagnol, Vezin 1991-1993	A. Chastagnol, J. Vezin, *L'inscription d'Ulpien à Tyr*, in «*Bulletin de la Societè Nationale des Antiquaires de France*» (1991-1993), 238 ss.
Chelotti, Gaeta, Morizio, Silvestrini 1990	M. Chelotti, R. Gaeta, V. Morizio, M. Silvestrini (a cura di, coord. F. Grelle, M. Pani), *Le epigrafi romane di Canosa*, I, rist. an. riv., Bari 1990.
Chiazzese 1958	L. Chiazzese, *Ius iurandum in litem*, Milano 1958.
Chouquer, Favory 2001	G. Chouquer, Fr. Favory, *L'arpentage romain: histoire des textes, droit, techniques*, Paris 2001.
Chouquer 2014	G. Chouquer, *Cadastres et fiscalité dans l'Antiquité tardive*, Tours 2014.
Christol, Magioncalda 1991	M. Christol, A. Magioncalda, *La fondazione di P. Licinio Papiriano da Sicca Veneria (CIL, VIII, 1641). Nota preliminare*, in A. Mastino (a cura di), *L'Africa romana. Atti dell'VIII convegno di studio, Cagliari, 14-16 dicembre 1990*, Sassari 1991, 321 ss.
Christol 1991	M. Christol,*Un fidèle de Caracalla: Q. Marcius Dioga*, in «CCG» 2 (1991) 165 ss.
– 1994	M. Christol, *Pline l'Ancien et la formula de la province de Narbonnaise*, in C. Nicolet (éd.), *La mémoire perdue. À la recherche des archives oubliées, publiques et privées de la Rome ancienne*, Paris 1994, 45 ss.
– 1997	M. Christol, *L'Empire romain du III^e^ siècle. Histoire politique*, Paris 1997.

COPIA AUTORE

Christol 2003 — M. Christol, *Entre la cité et l'empereur: Ulpien, Tyr et les empereurs de la dynastie sévérienne*, in F. Chausson, E. Wolff (édd.), *Consuetudinis amor. Fragments d'histoire romaine (II^e-VI^e siècles) offerts à Jean-Pierre Callu*, Roma 2002, 163 ss.

– 2005 — M. Christol, *Uchi Maius et Carthage. 1, C(aius) Marius C(ai) f(ilius) Arn(ensi tribu) Extricatus*, in «Antiquités Africaines» 40-41 (2005) 85 ss.

– 2010 — M. Christol, *Une histoire provinciale. La Gaule narbonnaise de la fin du II^e siècle av. J.-C. au III^e siècle ap. J.-C.*, Paris 2010.

– 2014 — M. Christol, *Le proconsulat d'Afrique de L. Marius Maximus Perpetuus Aurelianus*, in «CCG» 25 (2014) 123 ss.

– 2016 — M. Christol, *Marius Maximus, Cassius Dion et Ulpian: destins croisés et débats politiques*, in V. Fromentin, E. Bertrand, M. Coltelloni-Trannoy, M. Molin, G. Urso (édd.), *Cassius Dion: nouvelles lectures*, II, Bordeaux 2016, 447 ss.

Cîrjan 2003 — R. Cirjan, *Notes sur D. 50.15.1.8-9 (Ulp. 1 de cens) et le droit italique en Dacie* (on line).

Clarysse, Thompson 2006 — W. Clarysse, D. J. Thompson, *Counting the People in Hellenistic Egypt*, Cambridge 2006.

Cleve 1988 — R.L. Cleve, *Cassius Dio and Ulpian*, in «AHB» 2 (1988) 118 ss.

Collinet 1925 — P. Collinet, *Histoire de l'école de droit de Beyrouth*, Beyrouth 1925.

Corbino 1981 — A. Corbino, *Ricerche sulla configurazione originaria delle servitù*, I, Milano 1981.

Corcoran 2000 — S. Corcoran, *The Empire of the Tetrarchs: Imperial Pronouncements and Government, AD 284-324*, Oxford 2000.

Coriat 1978 — J.-P. Coriat, *Les hommes nouveaux à l'époque des Sévères*, in «RHD» 56 (1978) 5 ss.

– 1997 — J.-P. Coriat, *Le prince législateur. La technique législative des Sévères et les méthodes de création du droit impérial à la fin du principat*, Rome-Paris 1997.

– 2007 — J.-P. Coriat, *Les préfets du prétoire de l'époque sévérienne: un essai de synthèse*, in «CCG» 18 (2007) 179 ss.

– 2014 — J.-P. Coriat, *Les constitutions des Sévères. Règne de Septime Sévère*. I, Roma-Paris 2014.

Cortese 1982 — E. Cortese, *Il problema della sovranità nel pensiero giuridico medievale*, Roma 1982.

Cossa 2018a — G. Cossa, *Per uno studio dei libri singulares. Il caso di Paolo*, Milano 2018.

– 2018b — G. Cossa, *Sulla soglia delle Institutiones: Paolo e il genere isagogico*, in «SDHI» 84 (2018) 93 ss.

Costa E. 1894 — E. Costa, *Papiniano. Studio di storia interna del diritto romano*. I. *La vita e le opere di Papiniano*, Bologna 1894.

Costa P. 1969 — P. Costa, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano 1969.

Costabile 2020 — F. Costabile, *Il tramonto della giurisprudenza nel III secolo: dai pregiudizi di Arangio-Ruiz all'analisi contemporanea*, in *Armata Sapientia. Scritti in onore di Francesco Paolo Casavola in occasione dei suoi novant'anni*, a cura di L. Franchini, Napoli 2020, 245 ss.

Cotton 1997 — H.M. Cotton, *Land tenure in the documents from the Nabatean Kingdom and the Roman Province of Arabia*, in «ZPE» 119 (1997) 255 ss.

– 1999 — H.M. Cotton, *Some aspects of the Roman Administration of Judaea / Syria-Palestina*, in W. Eck (Hrsg.) *Lokale Autonomie und romische Ordnungsmacht in den kaiserzeitlichen Provinzen vom 1. bis 3. Jahrhundert*, München 1999, 75 ss.

Crifò 1976 — G. Crifò, *Ulpiano: esperienze e responsabilità del giurista*, in «ANRW» II.15, Berlin-New York 1976, 708 ss.

Cristaldi 2010 — S.A. Cristaldi, *La praevaricatio e la sua repressione dinanzi alle quaestiones perpetuae*, in *Studi in onore di L. Arcidiacono*, II, Torino 2010, 893 ss.

– 2020 — S. Cristaldi, *In mancipio esse. Genesi e assetti di una speciale dipendenza dei liberi in età imperiale*, Napoli 2020.

Cujacius 1839 — J. Cujacius, *Opera. Ad Parisiensem Fabrotianam editionem Diligentissime exacta, auctiora atque emendatiora in tomos X distributa*, IX, Prati 1839.

– 1859 — J. Cujacius, *Opera. Ad Parisiensem Fabrotianam editionem Diligentissime exacta, auctiora atque emendatiora in tomos X distributa*, II, Prati 1859.

– 1860 — J. Cujacius, *Opera. Ad Parisiensem Fabrotianam editionem Diligentissime exacta, auctiora atque emendatiora in tomos X distributa*, X, Prati 1860.

Cursi 1996 — M.F. Cursi, *La struttura del 'postliminium' nella repubblica e nel principato,* Napoli 1996.

– 1999 — M.F. Cursi, *Modus servitutis. Il ruolo dell'autonomia privata nella costruzione del sistema tipico delle servitù prediali*, Napoli 1999.

Daalder 2019 — E. Daalder, *The Decreta and Imperiales Sententiae of Julius Paulus: Law and Justice in the Judicial Decisions of Septimius Severus*, in O. Hekster, K. Verboven (edd.), *The Impact of Justice on the Roman Empire. Proceedings of the Thirteenth Workshop of the International Network Impact of Empire (Gent, June 21-24 2017)*, Leiden-Boston 2019, 49 ss.

Dabrowa 2001 — E. Dabrowa, *Les légions romaines au Proche-Orient: l'apport de la numismatique*, in «Electrum» 5 (2001) 73 ss.

– 2004 — E. Dabrowa, *Roman Military Colonization in Anatolia and the Near East (2nd-2nd C. AD): The Numismatic Evidence*, in G. Salmeri, A. Raggi, A. Baroni (a cura di), *Colonie romane nel mondo greco*, Roma 2004, 211 ss.

D'Alessio 2014 — R. D'Alessio, *Studii sulla capitis deminutio minima. Dodici Tavole Giurisprudenza Editto*, Napoli 2014.

COPIA AUTORE

D'Alessio 2018 — R. D'Alessio, *Il denaro e le sue funzioni nel pensiero giuridico romano. La riflessione giurisprudenziale nel Principato*, Lecce 2018.

Dalla Rosa 2014 — A. Dalla Rosa, *Cura et tutela. Le origini del potere imperiale sulle province proconsolari*, Stuttgart 2014.

– 2015 — A. Dalla Rosa, *Il concetto di provincia*, in C. Letta, S. Segenni (a cura di), *Roma e le sue province. Dalla prima guerra punica a Diocleziano*, Roma 2015, 19 ss.

D'Amati 2004 — L. D'Amati, *Civis ab hostibus captus. Profili del regime classico*, Milano 2004.

Davenport 2019 — C. Davenport, *A History of the Equestrian Order*, Cambridge 2019.

David, Nelson 1960 — M. David, H.L.W. Nelson, *Gai institutionum Commentarii IV. Mit philologischen Kommentar herausgegeben. Kommentar*, Leiden 1960.

Day 1942 — J. Day, *An Economic History of Athens under Roman Domination*, New York 1942.

de Arrizabalaga y Prado 2010 — L. de Arrizabalaga y Prado, *The Emperor Elagabalus: Fact Or Fiction?*, Cambridge 2017.

– 2017 — L. de Arrizabalaga y Prado, *Varian Studies. Volume One. Varius*, Cambridge 2017.

de Blois 2003 — L. de Blois, *Ulpian's Death*, in *Hommages à Carl Deroux*. III. *Histoire et épigraphie, droit*, Bruxelles 2003, 135 ss.

de Churruca 1973 — J. de Churruca, *Presupuestos para el estudio de las fuentes juridicas de Isidoro de Sevilla*, in «AHDE» 43 (1973) 429 ss.

De Dominicis 1965 — M.A. De Dominicis, *Punti di vista vecchi e nuovi in tema di fonti postclassiche (Occidente e Oriente)*, in *Studi in onore di Biondo Biondi*, II, Milano 1965, 660 ss.

de Filippis Cappai 2010² — C. de Filippis Cappai, *Iudaea. Roma e la Giudea dal II secolo a.C. al II secolo d.C.*, Alessandria 2010².

De Giovanni 1989 — L. De Giovanni *Giuristi severiani. Elio Marciano*, Napoli 1989.

Degrassi 1952 — A. Degrassi, *I fasti consolari dell'Impero romano*, Roma 1952.

– 1954 — A. Degrassi, *Il confine nord-orientale dell'Italia romana. Ricerche storico-topografiche*, Berna 1954.

de Ligt 1998-1999 — L. de Ligt, *The Inscription from Henchir-Mettich and the Lex Manciana*, in «Ancient Society» 29 (1998-1999) 219 ss.

Dell'Oro 1960 — A. Dell'Oro, *I libri de officio nella giurisprudenza romana*, Milano 1960.

De Lolme 1771 = 1814 — J.-L. De Lolme, *Constitution de l'Angleterre*, Amsterdam 1771 = *Costituzione dell'Inghilterra ovvero lo stato del governo inglese*, Palermo 1814.

De Magistris 2010 — E. De Magistris, *Structurae. Ricerche su tecniche costruttive e monumenti antichi*, Napoli 2010.

De Martino 1974² — F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, IV.1, Napoli-Jovene 1974².

– 1975² — F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, IV, 2., Napoli 1975².

de Mariana 1599 — J. de Mariana, *De rege et regis institutione. Libri tres*, Toletum 1599.

COPIA AUTORE

Demougin 2001 — S. Demougin, *Le bureau palatin a censibus*, in «MEFRA» 113.2 (2001) 621 ss.

– 2015 — S. Demougin, *Titres officiels, titres officieux*, in A.B. Kuhn (ed.), *Social Status and Prestige in the Graeco-Roman World*, München 2015.

De Neeve 1983 — P.W. De Neeve, *Remissio mercedis*, in «ZSS» 100 (1983) 296 ss.

De Simone 2006 — M. De Simone, *Litis aestimatio e actio pigneraticia in rem. A proposito di 20.1.21.3*, in «AUPA» 51 (2006) 43 ss.

Detlefsen 1908 — D. Detlefsen, *Die Geographie Afrikas bei Plinius und Mela und ihre Quellen. Die formulae provinciarum: eine Hauptquelle des Plinius*, Berlin 1908.

de Vos 2013 — M. de Vos, *The rural landscape of Thugga: farms, presses, mills and transport*, in A. Bowman, A. Wilson (edd.), *The Roman Agricultural Economy. Organization, Investment, and Production*, Oxford 2013, 143 ss.

Devjiver 1992 — H. Devjiver, *Successoribus acceptis militare desinunt (Digesta XXVIII,1,21)*, in Id., *The Equestrian Officers of the Roman Imperial Army*, II, Stuttgart 1992, 212 ss.

Diaz Bialet 1968 — A. Diaz Bialet, *De finium regundorum*, in *Studi in onore di Giuseppe Grosso*, II, Torino 1968, 537 ss.

Di Bello 2014 — A. Di Bello, *Stato e sovranità nel De Republica libri sex di Jean Bodin*, prefazione di D. Quaglioni, Napoli 2014.

Diliberto 1990 — O. Diliberto, *s.v. Successione legittima (dir. rom.)*, in «ED» XLIII, Milano 1990, 1302 ss.

Di Cintio 2019 — L. Di Cintio, *Ordine e ordinamento. Idee e categorie giuridiche nel mondo romano*, Milano 2019.

Dillon 1993 — J.H. Dillon, *Alcinous. The Hanbook of Platonism*, Oxford 1993.

– 1996² — J.H. Dillon, *The Middle Platonists. A Study of Platonism 80 B.C. to A.D. 220*, London 1996² [1977].

Di Paola 1969 — S. Di Paola, *Donatio mortis causa. Corso di diritto romano*, Napoli 1969.

Dirksen 1814 — H.E. Dirksen, *Bruckstücke aus den Schriften der römischen Juristen*, Königsberg 1814.

d'Ors 1953 — A. d'Ors, *Aspectos objetivos y subjetivos del concepto de ius*, in *Studi in memoria di Emilio Albertario*, II, Milano 1953, 279 ss.

Dovere 2004 — E. Dovere, *Ius gentium e riflessione epiclassica,* in «Annaeus» 1 (2004) 163 ss.

– 2005² — E. Dovere, *'De iure'. L'esordio delle epitomi di Ermogeniano,* Napoli 2005².

– 2017 — E. Dovere, *Scienza del diritto e burocrazia. Hermogenianus iuris-slator*, Bari 2017.

– 2020 — E. Dovere, *Communissimum ius. Un diritto dialogante nel Mediterraneo tetrarchico*, in *Armata Sapientia. Scritti in onore di Francesco Paolo Casavola in occasione dei suoi novant'anni*, a cura di L. Franchini, Napoli 2020, 365 ss.

COPIA AUTORE

Drecoll 1997 — C. Drecoll, *Die Liturgien im romischen Kaiserreich des 3. und 4. Jh. n. Ch. Untersuchung über Zugang, Inhalt und wirtschaftliche Bedeutung der offentlichen Zwangsdienste in Agypten und anderen Provinzen*, Stuttgart 1997.

Dumont 1928 — F. Dumont, *Les donations entre époux en droit romain*, Paris 1928.

Dupuis 1996 — X. Dupuis, *La concession du ius Italicum à Carthage, Utique et Lepcis Magna: mesure d'ensemble ou decision ponctuelles?*, in A. Chastagnol, S. Demougin, C. Lepelley (édd.), *Splendidissima civitas. Études d'Histoire Romaine en Hommage à François Jacques*, Paris 1996, 57 ss.

Dursi 2019 — D. Dursi, *Aelius Marcianus, Institutionum libri I-V*, «SIR» 4, Roma 2019.

Eberle 2016 — L.P. Eberle, *Law, Empire, and the Making of Roman Estates in the Provinces During the Late Republic*, in «Critical Analysis of Law» 3.1 (2016) 50 ss.

Eck 1997 — W. Eck, *Die Verwaltung des römischen Reiches in der hohen Kaiserzeit. Ausgewählte und erweiterte Beiträge*, II, Basel 1997.

– 2003 — W. Eck, *Der Kaiser als Herr des Heeres. Militärdiplome und die kaiserliche Reichsregierung*, in *Documenting the Roman Army: Essays in Honor of Margaret Roxan*, London 2003, 55 ss.

– 2007 — W. Eck, *Rom und Judaea*, Tübingen 2007.

– 2009 — W. Eck, *The presence, role and significance of Latin in the epigraphy and culture of the Roman Near East, in From Hellenism to Islam*, Cambridge 2009.

Endlicher 1835 — S.L. Endlicher, *De Ulpiani institutionum fragmento in bibliotheca Palatina Vindobonensi nuper reperto*, Wien 1835.

Evans 1957 — J.A.S. Evans, *The Poll-Tax in Egypt*, in «Aegyptus» 37 (1957) 259 ss.

Evelyn-White, Oliver 1938-1941 — H.G. Evelyn-White, J.H. Oliver, *The Temple of Hibis in El-Kargeh Oasis*, New York 1938-1941.

Fabry 2014 — Ph. Fabry, *Nomen iuris est autem a iustitia appellatum. Ulpien, l'etymologie, l'idée de justice dans la pensée juridique et politique de Rome*, in «RHD» 92 (2014) 489 ss.

Fadda 1910 — C. Fadda, *Diritto delle persone e della famiglia*, Napoli 1910.

Falaschi 1965 — P.L. Falaschi, *La donatio mortis causa nel diritto giustinianeo e nella Lex Romana Visigothorum*, in «Annali Fac. Giur. Univ. Camerino» 31 (1965) 1 ss.

Falcone 1995 — G. Falcone, *Per la storia dell'indefensio nella rivendica: agere in rem per sponsionem e interdetto Quem fundum*, in «AUPA» 43 (1995) 535 ss.

– 2004 — G. Falcone, *La 'vera philosophia' dei 'sacerdotes iuris'. Sulla raffigurazione ulpianea dei giuristi (D. 1.1.1.1)*, in «AUPA» 49 (2004) 41 ss.

– 2007 — G. Falcone, *'Iuris praecepta', 'vera philosophia', 'iuris prudentia': metodi di ricerca*, in «SDHI» 73 (2007) 353 ss.

– 2021 — G. Falcone, *Sul cd. Fragmentum Dositheanum*, in «Specula Iuris» 1.1 (2021) 203 ss.

Fanizza 1988 — L. Fanizza, *Delatori e accusatori. L'iniziativa nei processi di età imperiale*, Roma 1988.

Faro 2002 — S. Faro, *Sull'anno della morte di Ulpiano*, in «Index» 30 (2002) 251 ss.

Fayer 1994 — C. Fayer, *La famiglia romana. Aspetti giuridici e antiquari. Parte prima*, Roma 1994.

Feissel 2006 — D. Feissel, *Les inscriptions latines dans l'Orient protobyzantin*, in *Acta Congressus Internationalis XIV Archaeologiae Christianae,* 1. *Textband*, Città del Vaticano-Wien 2006.

Ferente 2016 — S. Ferente, *Popolo and Law: late medieval sovereignity in Marsilius and the jurists*, in R. Bourke, Q. Skinner (edd.), *Popular Sovereignity in Historical Perspective*, Cambridge 2016, 96 ss.

Fernoux 2004 — H.-L. Fernoux, *Notables et élites des cités de Bithynie aux époques héllénistique et romaine (III^e siecle av. - III^e siecle ap.). Essai d'histoire sociale*, Lyon 2004.

Ferrary 1999 — J.-L. Ferrary, *La liberté des cités et ses limites à l'epoque républicaine*, in «MedAnt» 2.1 (1999) 69 ss.

– 2003 — J.-L. Ferrary, *«Res publica restituta» et les pouvoirs d'Auguste*, in S. Franchet d'Espèrey, V. Fromentin, S. Gotteland, J.-M. Roddaz (édd.), *Fondements et crises du pouvoir*, Bordeaux 2003, 419 ss.

– 2001 = 2012 = 2016 — J.-L. Ferrary, *À propos des pouvoirs d'Auguste* (2001) = Id., *Recherches sur les lois comitiales et sur le droit public romain*, Pavia 2012, 513 ss. (630 ss. con *addenda*) = J.-L. Ferrary, *A proposito dei poteri di Augusto*, in Id., *Dall'ordine repubblicano ai poteri di Augusto. Aspetti della legislazione romana*, Roma 2016, 95 ss.

– 2014² [1988] — J.-L. Ferrary, *Philhellénisme et impérialisme. Aspects Idéologiques de la conquête romaine du Monde hallénistique*, École française de Rome 2014² [1988].

Ferreiro 1988 — A. Ferreiro, *The Visigoths in Gaul and Spain: A.D. 418-711: a Bibliography*, Leiden 1988.

Ferrini 1929a [1901] — C. Ferrini, *Sulle fonti delle Istituzioni di Giustiniano* (1901) = *Opere*, II. *Studi sulle fonti del diritto romano*, a cura di E. Albertario, Milano 1929, 307 ss.

– 1929b [1890] — C. Ferrini, *Sulla palingenesi delle Istituzioni di Marciano* (1890) = *Opere*, II. *Studi sulle fonti del diritto romano*, a cura di E. Albertario, Milano 1929, 277 ss.

– 1953⁴ — C. Ferrini, *Manuale di pandette*. Quarta edizione curata e integrata da G. Grosso, Milano 1953⁴.

Filangieri 1819 — G. Filangieri, *La scienza della legislazione*, Filadelfia (ma Livorno) 1819.

Filippini 2019 — A. Filippini, *Efeso, Ulpiano e il Senato. La contesa per il primato nella provincia* Asia *nel III sec. d.C.*, Stuttgart 2019.

Filmer 1680 — R. Filmer, *Patriarcha, or the Natural Power of Kings*, London 1680.

Fiori 1993-94 — R. Fiori, *Materfamilias*, in «BIDR» 96-97 (1993-94) 455 ss.

COPIA AUTORE

Fiori 1999 — R. Fiori, *La definizione della 'locatio conductio'. Giurisprudenza romana e tradizione romanistica*, Napoli 1999.

Firpo 1983 — G. Firpo, *Il problema cronologico della nascita di Gesù*, Brescia 1983.

Flammini 1994 — G. Flammini, *Le 'sententiae' dell'imperatore Adriano: il latino giuridico nella didattica di età imperiale*, in S. Schipani, N. Scivoletto (a cura di), *Atti del convegno internazionale 'Il latino del diritto' (Perugia 8-10 ottobre 1992)*, Roma 1994, 245 ss.

Fluss 1935 — M. Fluss, *s.v. Napoca*, in «RE» XVI.2, Stuttgart 1935, 1692 ss.

Forni 1960 — G. Forni, *Dacia Romana tributum descripta*, in *Omagio lui C. Daicoviciu*, Bucarest 1960, 698 ss.

France 2001 — J. France, *Remarques sur les tributa dans les provinces nord-occidentales du Haut Empire romain (Bretagne, Gaules, Germanies)*, in «Latomus» 60.1 (2001) 359 ss.

– 2003 — J. France, *Les rapports fiscaux entre les cites et le pouvoir imperial dans l'Empire romain: le role des assemblees provinciales (a propos d'une dedicace de Tarragone CIL, II, 4248)*, in «CCG» 14 (2003) 209 ss.

– 2009 — J. France, *L'impot provincial dans l'Occident romain a travers l'exemple de l'Aquitaine et de l'Hispanie septentrionale*, in F. Hurlet (éd.), *Rome et l'Occident (II^e siècle av. J.-C. - II^e siècle ap. J.-C.). Gouverner l'Empire*, Rennes 2009, 141 ss.

– 2021 — J. France, *Tribut. Une histoire fiscale de la conquête romaine*, Paris 2021.

Franchini 2015 — L. Franchini, *La recezione nel ius civile dei bonae fidei iudicia. Questioni di metodo e di merito*, Napoli 2015.

Franciosi 1967 — G. Franciosi, *Studi sulle servitù prediali*, Napoli 1967.

Fraschetti 1990 — A Fraschetti, *Roma e il principe*, Roma-Bari 1990.

Freyburger-Galland 1997 — M.L. Freyburger-Galland, *Aspects du vocabulaire politique et institutionnel de Dion Cassius*, Paris 1997.

Frezza 1967 = 2000b — P. Frezza, Rec. *a D. Nörr, Imperium und polis in der hohen Prinzipatszeit* (1967) = *Scritti*, II, a cura di F. Amarelli, E. Germino, Roma 2000, 609 ss.

– 1968 = 2000a — P. Frezza, *La cultura di Ulpiano*, in «SDHI» 34 (1968) 363 ss. = Id., *Scritti*, II, a cura di F. Amarelli, E. Germino, Roma 2000, 645 ss.

– 1974[3] — P. Frezza, *Corso di storia del diritto romano*, Roma 1974[3].

– 1983 = 2000c — P. Frezza, *La persona di Ulpiano (a proposito del volume di Tony Honoré)*, in «SDHI» 49 (1983) 412 ss. = Id. *Scritti*, III, a cura di F. Amarelli, E. Germino, Roma 2000, 527 ss.

Frier 2021 — B. Frier, *The Gaian Tradition: Late Roman Elementary Treatises*, Oxford in c.s.

Fuhrmann 1960 — M. Fuhrmann, *Das systematische Lehrbuch: ein Beitrag zur Geschichte der Wissenschaften in der Antike*, Göttingen 1960.

Gabba 1991 — E. Gabba, *I Parti*, in A. Schiavone (a cura di), *Storia di Roma* II.2, Torino 1991, 433 ss.

– 1994 — E. Gabba, *Italia romana*, Como 1994.

Gagliardi 2006 — L. Gagliardi, *Mobilità e integrazione delle persone nei centri cittadini romani. Aspetti giuridici*. I. *La classificazione degli incolae*, Milano 2006.

COPIA AUTORE

Gagliardi 2015	L. Gagliardi, *Fondazione di colonie romane ed espropriazioni di terre a danno degli indigeni*, in «MEFRA» 127.2 (2015) 353 ss.
Galgano 1993[3]	F. Galgano, *Storia del diritto commerciale*, Bologna 1993[3].
– 2001	F. Galgano, *Lex mercatoria*, Bologna 2001.
Galimberti 2019	A. Galimberti, *Caracalla*, Roma 2019.
Gallo 1999 [1982]	F. Gallo, *Sul potere normativo imperiale* (1982) = Id., *Opuscula selecta* (a cura di F. Bona, M. Miglietta), Pavia 1999, 271 ss.
– 2006	F. Gallo, *Fondamenti romanistici del diritto europeo: a proposito del ruolo della scienza giuridica*, in L. Labruna (dir.), M.P. Baccari, C. Cascione (a cura di), *Tradizione romanistica e Costituzione*, II, Napoli 2006, 1949 ss.
Gandolfi 1955	G. Gandolfi, *Contributo allo studio del processo interdittale romano*, Milano 1955.
Garbarino 1988	P. Garbarino, *Ricerche sulla procedura di ammissione al Senato nel Tardo Impero romano*, Milano 1988.
– 1992	P. Garbarino, *Contributo allo studio del Senato in età giustinianea*, Napoli 1992.
García Fernández 2020	E. García Fernández, *La condición latina como instrumento de integración de la población provincial*, in L. Gagliardi, D. Kremer (a cura di), *Cittadinanza e nazione nella storia europea*, Milano 2020, 75 ss.
García Gallo 1961	A. García Gallo, *«San Isidoro Jurista»*, in *Isidoriana. Collección de estudios sobre Isidoro de Sevilla en el XIV centenario de su nacimiento*, Leon 1961, 133 ss.
García Vargas, Villabos, Jiménez Melero, Maclino Navarro 2004	E. García Vargas, C.A. Villabos, M. Jiménez Melero, I. Maclino Navarro, *Perspectivas de investigatión sobre ouertos y fundaderos en el sur de Hispania*, in A. Gallina Zevi, R. Turchetti (a cura di), *Le strutture dei porti e degli approdi antichi. II seminario. Roma, Ostia antica 16-17 aprile 2004*, Soveria Mannelli (CT) 2004, 3 ss.
Gardini 2014	M. Gardini, *Il regime giuridico delle servitù*, Parma 2014.
Gardner 2001	J.F. Gardner, *Death, Taxes and Status in Pliny's Panegyricus*, in J.W. Cairns, O.F. Robinson (edd.), *Ancient Law, Comparative Law and Legal History*, Oxford 2001, 51 ss.
Garnsey 1978	P.D. Garnsey, *Rome's African Empire under the Principate*, in P.D. Garnsey, C.R. Whittaker (edd.), *Imperialism in the Ancient World: the Cambridge University Research Seminar in Ancient History*, Cambridge 1978, 223 ss.
Gascou 1988	J. Gascou, *Y avait-il un pagus carthaginois à Thuburbo Maius?*, in «Antiquités Africaines» 24 (1988) 67 ss.
Ghedini 2020	F. Ghedini, *Giulia Domna. Una siriaca sul trono dei Cesari*, Roma 2020.
Giachi, Marotta 2012	C. Giachi, V. Marotta, *Diritto e giurisprudenza in Roma antica*, Roma 2012.
Giacomini 1990	P. Giacomini, *Anagrafe dei cittadini ravennati*, in *Storia di Ravenna*, I. *L'evo antico*, Venezia 1990, 137 ss.

COPIA AUTORE

Giannozzi 2019 — E. Giannozzi, *Images de la dynastie sévérienne dans les chroniques byzantines*, in E. Chevreau, C. Masi Doria, J.M. Rainer (édd.), *Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, Paris 2019, 345 ss.

Giardina 1997 — A. Giardina, *L'Italia romana. Storie di un'identità incompiuta*, Roma-Bari 1997.

Giesey 1987a — R.E. Giesey, *Le roi ne meurt jamais. Les obsèques royales dans la France de la Renaissance*, trad. fr. Paris-Flammarion 1987.

– 1987b — R.E. Giesey, *Cérémonial et puissance souveraine*, Paris-Armand Colin (École des Hautes Études en Sciences Sociales) 1987.

Giglio 2008[2] — S. Giglio, *Patrocinio e diritto privato nel Tardo Impero romano*, Perugia 2008[2].

Giliberti 1981 — G. Giliberti, *Servus quasi colonus. Forme non convenzionali di organizzazione del lavoro nella società romana*, Napoli 1981.

– 1996 — G. Giliberti, *Dominium Caesaris*, in «Index» 24 (1996) 199 ss.

– 2015 — G. Giliberti, *L'ius gentium romano come ordinamento transnazionale*, in «Cultura Giuridica e Diritto Vivente» 2 (2015) 1 ss. (on line).

– 2019 — G. Giliberti, *The Origin of Trade in Hermogenian's Thought*, in H. Kato, L. Lomiento (edd.), *The Mediterranean as a plaza. Japanese and Italian Insights on the Great Sea*, Milano 2019, 50 ss.

Giomaro 2011 — A. Giomaro, *Sulla presenza delle scuole di diritto e la formazione giuridica nel Tardoantico*, Soveria Mannelli (CT) 2011.

– 2019 — A. Giomaro, *Quattro passi tra le scuole (e le scuole di diritto nella tarda antichità)*, Urbino 2019.

Giua Carmassi 1991 — M.A. Giua Carmassi, *Roma e i Germani*, in A. Schiavone (a cura di), *Storia di Roma* II.2, Torino 1991, 507 ss.

Giuffrè 1976 — V. Giuffrè, *Papiniano: fra tradizione e innovazione*, in «ANRW» II.15, Berlin-New York 1976, 632 ss.

– 1981 — V. Giuffré, *Latrones desertoresque*, in «Labeo» 27 (1981) 214 ss.

– 1992 — V. Giuffrè, *L'emersione dei «iura in re aliena» ed il dogma del 'numero chiuso'*, Napoli 1992.

Giunti 2010 — P. Giunti, *In nepotis loco adoptare. Ipotesi di lettura intorno a D.1.7.44 (Procul. 8 epist.)*, in *Studi in onore di Antonino Metro*, III, Milano 2010, 109 ss.

Göransson 1995 — T. Göransson, *Albinus, Alcinous, Arius Didymus*, Göteborg 1995.

Goffart 1974 — W. Goffart, *Caput and colonate. Towards a History of Late Roman Taxation*, Toronto 1974.

Gonzalez 2003 — J.R. Gonzalez, *Historia del las legiones romanas*, Madrid 2003.

Goodman 2009 — M. Goodman, *Roma e Gerusalemme. Lo scontro delle civiltà antiche*, trad. it. Roma-Bari 2009.

Gostar 1969 — N. Gostar, *Ius Italicum in Dacia*, in «Anuarul Institutului de Istorie şi Archeologie» 6 (1969) 127 ss.

Goudy 1910 — H. Goudy, *Trichotomy in Roman Law*, Oxford 1910.

Grassigli 2011 — G.L. Grassigli, *Splendidus in villam secessus. Vita quotidiana, cerimoniali e autorappresentazione del dominus nell'arte tardoantica*, Napoli 2011.

COPIA AUTORE

Grégoire 1909 — H. Grégoire, *Rapport sur un voyage d'exploration dans le Pont et en Cappadoce*, in «BCH» 33 (1909) 3 ss.

Grelle 1963 — F. Grelle, *Stipendium vel tributum. L'imposizione fondiaria nelle dottrine giuridiche del II e del III secolo*, Napoli 1963.

– 1973 — F. Grelle, *L'autonomia cittadina fra Traiano e Adriano. Teorie e prassi dell'organizzazione municipale*, Napoli 1973.

– 1999 — F. Grelle, *I munera civilia e le finanze cittadine*, in *Il capitolo delle entrate nelle finanze municipali in Occidente ed in Oriente. Actes de la X^e rencontre franco-italienne sur l'epigraphie du monde romain, Rome, 27-29 mai 1996*, Roma 1999, 137 ss.

– 2004a [1966] — F. Grelle, *La signoria del suolo nella Parafrasi di Teofilo* (1966) = Id., *Diritto e società nel mondo romano*, a cura di L. Fanizza, Roma 2004, 101 ss.

– 2004b [1990] — F. Grelle, *L'appartenenza del suolo provinciale nell'analisi di Gaio, 2.7 e 2.21* (1990) = Id., *Diritto e società nel mondo romano*, a cura di L. Fanizza, Roma 2004, 293 ss.

Grosso F. 1964 — F. Grosso, *La lotta politica al tempo di Commodo*, Torino 1964.

– 1967 — F. Grosso, *Alessandro Severo. Appunti dalle lezioni*, Palermo 1967.

– 1968a — F. Grosso, *Ricerche su Plauziano e gli avvenimenti del suo tempo*, in «RAL» 23 (1968) 7 ss.

– 1968b — F. Grosso, *Il papiro Oxy 2565 e gli avvenimenti del suo tempo*, in «RAL» 23 (1968) 205 ss.

– 1969 — F. Grosso, *Pretium servi ex forma censoria*, in *Hommages à Marcel Renard*, II, Brussels 1969, 302 ss.

Grosso G. 1969 — G. Grosso, *Le servitù prediali nel diritto romano*, Torino 1969.

– 1970 — G. Grosso, *Schemi giuridici e società nella storia del diritto privato romano. Dall'epoca arcaica alla giurisprudenza classica: diritti reali e obbligazioni*, Torino 1970.

– 2001 [1974] — G. Grosso, *La condizione del suolo provinciale negli schemi giuridici della giurisprudenza del principato* (1974) = Id., *Scritti storico-giuridici*. II. *Diritto privato cose e diritti reali*, Torino 2001, 755 ss.

Guarino 1982 — A. Guarino, *Lex Voconia*, in «Labeo» 28 (1982) 188 ss.

– 1994 — A. Guarino, *La data della morte di Ulpiano*, in Id., *Pagine di diritto romano*, V, Napoli 1994, 431 ss.

– 1998 — A. Guarino, *Romanorum Phoenices*, in «Labeo» 44 (1998) 357 ss.

Guerber 2009 — É. Guerber, *Les cités grecques dans l'Empire romain. Les privilèges et les titres des cités de l'Orient hellénophone d'Octave Auguste à Dioclétien*, Rennes 2009.

– 2017 — É. Guerber, *La colonie d'Apamée-Myrlea: 'un ilot de romanité en pays grec'?*, in C. Brélaz (ed.), *l'Héritage grec des colonies romaines d'Orient*, Paris 2017, 175 ss.

Günther 2008 — S. Günther, *Vectigalia nervos esse rei publicae: die indirekten Steuern in der römischen Kaiserzeit von Augustus bis Diokletian*, Wiesbaden 2008.

COPIA AUTORE

Habermann 1997 — W. Habermann, *Aspekte der Bewasserungswesen im kaiserzeitlichen Ägypten: Die Erklarungen fur nicht uberflutetes Land (Abrochia-Deklarationen)*, in K. Ruffing, B. Tenger (Hrsg.) *Miscellanea oeconomica. Studien zur antiken Wirtschaftsgeschichte. Harald Winkel zum 65. Geburtstag*, Sankt Katharinen 1997, 213 ss.

Habicht 1960 — Chr. Habicht, recensione a A. Rehm (Hrsg.), *Inschriften von Didyma*, in «CGA» 213 (1960) 145 ss.

Haensch 1997 — R. Haensch, *Capita Provinciarum. Statthaltersitze und Provinzialverwaltung in der römischen Kaiserzeit*. Mainz am Rhein 1997.

Hähnchens 2012 — S. Hähnchens, *Ratio Voconiana - Gedanken zur erbrechtlichen Benachteiligung von Frauen*, in D. Harke (Hrsg.), *Facetten des römischen Erbrechts, Studien zur Geschichte und Dogmatik des Privatrechts*, Berlin, Heidelberg 2012, 35 ss.

Halfmann 1986 — H. Halfmann, *Itinera principum. Geschichte und Typologie der Kaiserreisen im römischen Reich*, Stuttgart 1986.

Hammen 2003 — H. Hammen, *Der Jurist Iulius Paulus und der Stadtpräfect Claudius Iulianus in Jahre 222/223 n. Chr.*, in «ZSS» 120 (2003) 61 ss.

Hammond 1959 — M. Hammond, *The Antonine Monarchy*, Rome 1959.

Hanard 1980 — G. Hanard, *Observations sur l'adgnatio*, in «RIDA» 27 (1980) 169 ss.

Harper 2019 — K. Harper, *Il destino di Roma, Clima, epidemie e la fine di un Impero*, trad. it. Torino 2019.

Harries 2014 — J. Harries, *Triple Vision: Ulpian of Tyre on the Duties of the Proconsul*, in J.M. Madsen, D. Rees (edd.), *Roman Rule in Greek and Latin Writing*, Leiden-Boston 2014, 193 ss.

Hartke 1972² — W. Hartke, *Römische Kinderkaiser. Eine Strukturanalyse römischen Denkens und Dasein*. Unveränderter Nachdruck der 1. Auflage, Darmstadt 1972².

Hartman 2016 — D. Hartman, *Archivio di Babatha,* 1., Brescia 2016.

Hauken 1998 — T. Hauken, *Petition and Response. An Epigraphic Study of Petitions to Roman Emperors*, Athens 1998.

Hay 1911 — J.S. Hay, *The Amazing Emperor Heliogabalus*, London 1911.

Hecketsweiler 2009 — L. Hecketsweiler, *La fonction du peuple dans l'Empire romain. Réponses du droit de Justinien*, Paris 2009.

Hellegouarc'h 1972² — J. Hellegouarc'h, *Le Vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la République*, Paris 1972².

Heller 2006 — A. Heller, *"Les bêtises des Grecs". Conflits et rivalités entre cités d'Asie et de Bithynie à l'époque romaine (129 a.C.-235 p.C.)*, Bordeaux 2006.

Hermon 2002 — E. Hermon, , in P.G. Michelotto (a cura di), Λόγιος ἀνήρ. *Studi di Antichità in Memoria di Mario Attilio Levi*, Milano 2002, 209 ss.

Hirschfeld G. 1894 — G. Hirschfeld, *s.v. Apamea Myrleia*, in «RE» I.2, Stuttgart 1894, 2664 s.

Hirschfeld O. 1905 — O. Hirschfeld, *Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diocletian*, Berlin 1905.

COPIA AUTORE

Hoffmann-Salz 2011	J. Hoffmann-Salz, *Die wirthschaftliche Auswirkungen der römischen Eroberung. Vergleichende Untersuchungen der Provinz Hispania Tarraconensis, Africa proconsularis und Syria*, Stuttgart 2011.
Hollard 2010	V. Hollard, *Le rituel du vote. Les assemblées du peuple romain*, Paris 2010.
Hombert, Preaux 1952	M. Hombert, Cl. Preaux, *Recherches sur le recensement dans l'Egypte romaine (P. Bruxelles inv. E. 7616)*, Leiden 1952.
Honigmann 1924	E. Honigmann, *s.v. Laodokeia*, in «RE» XII.1, Stuttgart 1924, 724 s.
Honoré 1962a	T. Honoré, *Gaius: A Biography*, Oxford 1962.
– 1962b	T. Honoré, *The Severan Lawyers: A Preliminary Survey*, in «SDHI» 28 (1962) 162 ss.
– 1965	T. Honoré, *The Fragmentum Dositheanum*, in «RIDA» 12 (1965) 301 ss.
– 1978	T. Honoré, *Tribonian*, London 1978.
–1983	T. Honoré, *Rec. a T. Masiello, I libri excusationum di Erennio Modestino*, in «Iura» 34 (1983, pubbl. 1986) 163 ss.
– 1994²	T. Honoré, *Emperors and Lawyers. With a Palingenesia of Third-Century Imperial Rescripts 193-305 AD*, Oxford 1994².
– 1998	T. Honoré, *Law in the Crisis of Empire 379-455 AD. The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford 1998.
– 2002²	T. Honoré, *Ulpian. Pioneer of Human Rights*, Oxford 2002².
– 2004	T. Honoré, *How Tribonian Organised the Compilation of Justinian's Digest*, in «ZSS» 121 (2004) 1 ss.
Horstkotte 1996	H. Horstkotte, *Systematische Aspekte der Munera Publica in der römischen Kaiserzeit*, in «ZPE» 111 (1996) 233 ss.
Hostein 2012	A. Hostein, *La Cité et l'Empereur. Les Éduens dans l'Empire romain d'après les Panégyriques latins*, Paris 2012.
Hotomani iurisconsulti 1573 = *Francogallia*, ed. Giesey 1972	Franc. Hotomani iurisconsulti, *Francogallia*, Ex officina Iacobi Stoerj (Genève) 1573, ed. R.E. Giesey, Cambridge 1972.
Houliston 2007	V. Houliston, *Catholic Resistance in Elizabethan England. Robert Persons's Jesuit Polemic, 1580-1610*, Rome 2007.
Howe 1942	L.L. Howe, *The Pretorian Prefect from Commodus to Diocletian (AD 180-305)*, Chicago 1942.
Humbert 2018	M. Humbert, *La loi des XII Tables. Édition et commentaire*, Roma 2018.
Hurlet 1993	F. Hurlet, *La dictature de Sylla. Monarchie ou Magistrature républicaine? Essai d'histoire constitutionnelle*, Bruxelles (Brussel)-Rome 1993.
– 2006	F. Hurlet, *Le proconsul et le prince d'Auguste à Dioclétien*, Bordeaux 2006.
Huschke 1886⁵	P.E. Huschke, *Iurisprudentiae anteiustinianae quae supersunt*, Leipzig 1886⁵, 620 ss.

COPIA AUTORE

Huttner 2020 — U. Huttner, *Latin Law in Greek Cities. Knowledge of Law and Latin in Imperial Asia Minor*, in K. Czajkpwsko, B. Eckhardt (edd.), in coll. with M. Strothmann, *Law in the Roman Provinces*, Oxford 2020, 137 ss.

Isaac 1994 =1998 — B. Isaac, *Tax collection in Roman Arabia: a new interpretation of the evidence from the Babatha archive*, in «MHR» 9 (1994) 256 ss. = *The Near East under Roman Rule. Selected papers*, Leiden 1998, 322 ss.

– 2017 — B. Isaac, *Empire and Ideology in the Graeco-Roman World: Selected Papers*, Cambridge 2017.

Jacob 2001 — Chr. Jacob, *Ateneo o il dedalo delle parole*, in L. Canfora, *Ateneo, I Deipnosofisti. I dotti a banchetto*, I, Roma 2001, XI ss.

– 2020 — Chr. Jacob, *Faut-il prendre les Deipnosophistes au sérieux?*, Paris 2020.

Jacota 1970 — M. Jacota, *Les transformations de l'économie romaine pendant les premiers siècles de notre ère et la condition de l'esclave agriculteur*, in *Études offertes à J. Macqueron*, Aix-en-Provence 1970, 376 ss.

Jacques 1977 — F. Jacques, *Les cens en Gaule au II^e siècle et dans la premiere moitié du III^e siècle*, in «Ktema» 2 (1977) 285 ss.

– 1986 — F. Jacques, *L'ordine senatorio attraverso la crisi del III secolo*, A. Giardina (a cura di), *Società romana e impero tardoantico*. I. *Istituzioni, ceti, economie*, Roma-Bari 1986, 81 ss.

– 1991 — F. Jacques, *Municipia libera de l'Afrique proconsulaire*, in *Epigrafia. Actes du colloque international d'epigraphie latine en mémoire de Attilio Degrassi pour le centenaire de sa naissance. Actes de colloque de Rome (27-28 mai 1988)*, Rome 1991, 583 ss.

Jacques, Scheid 1992 — F. Jacques, J. Scheid, *Roma e il suo Impero*, trad. it. Roma-Bari 1992.

Jidejian 1996 — N. Jidejian, *Tyr à travers les ages*, Beyrouth 1996.

– 2011 — N. Jidejan, *Berytus: L'école de droit*, Beyrouth 2011.

Jones A.H.M. 1940 — A.H.M. Jones, *The Greek City from Alexander to Justinian*, Oxford 1940.

– 1953 — A.H.M. Jones, *Census records of the Later Roman Empire*, in «JRS» 43 (1953) 49 ss.

– 1971² — A.H.M. Jones, *The Cities of the Eastern Roman Provinces*, Oxford 1971².

– 1974 — A.H.M. Jones, *The Roman Economy: Studies in Ancient Economic and Administrative History, edited by P. A. Brunt*, Oxford 1974.

Jones Chr. 2007 — Chr. Jones, *Juristes romains dans l'Orient grec*, in «CRAI» 151.3 (2007) 1331 ss.

– 2017 — Chr. Jones *Further Fragments of Dexippus*, (https://www.academia.edu/11913736/Further_Dexippus_online).

Jones Hall 2004 — L. Jones Hall, *Roman Berytus: Beirut in Late Antiquity*, New York 2004.

Johnston 1988 — D. Johnston, *The Roman Law of Trusts*, Oxford 1988.

Kahrstedt 1954 — U. Kahrstedt, *Das wirtschaftliche Gesicht Griechenlands in der Kaiserzeit: Kleinstadt, Villa und Domane*, Bern 1954.

Kaizer 2005 — T. Kaizer, *Kingly Priests in the Roman Near East?*, in O. Hekster, R. Fowler (edd.) *Imaginary Kings: Royal Images in the Ancient Near East, Greece and Rome*, Stuttgart 2005, 177 ss.

– 2016 — T. Kaizer, *Lucianus on the Temple at Heliopolis*, in «CQ» 66.1 (2016) 273 ss.

Kalb 1893 — W. Kalb, *Zur Analyse von Justinians Institutionen*, in E. Wölfflin (Hrsg.), *Archiv für lateinische Lexicographie und Grammatik. Achter Jahrgang*, Leipzig 1893, 203 ss.

Kantor 2009 — G. Kantor, *Knowledge of Law in Roman Asia Minor*, in R. Haensch (Hrsg.), *Kommunikation und Selbstdarstellung: Die Veröffentlichung staatlicher Urkunden auf Stein und Bronze in der römischen Welt*, München 2009, 249 ss.

– 2017 — G. Kantor, *Property in Land in Roman provinces*, in G. Kantor, T, Lambert, H. Skoda (edd.), *Legalism: Property and Ownership*, Oxford 2017, 55 ss.

Kantorowicz 1989 — E.H. Kantorowicz, *I due corpi del Re. L'idea di regalità nella teologia politica medievale*, Princeton 1957, trad. it. Torino 1989.

Kaser 1959 — M. Kaser, *Das römische Privatrecht* II. *Die nachklassischen Entwicklungen*, München 1959.

– 1993 — M. Kaser, *Ius gentium*, Köln-Weimar-Wien 1993.

Kaser (Hackl) 1996 — M. Kaser, K. Hackl, *Das römische Zivilprozeßrecht*, München 1996.

Kehoe 1988 — D. P. Kehoe, *The Economics of Agriculture on Roman Imperial Estates in North Africa*, Göttingen 1988.

– 2007 — D.P. Kehoe, *Law and Rural Economy in the Roman Empire*, Ann Arbor 2007.

– 2012 — D.P. Kehoe, *Vespasian, Africa, and the Roman Economy*, in L. Capogrossi Colognesi, E. Tassi Scandone (a cura di), *Vespasiano e l'impero dei Flavi. Atti del convegno, Roma, Palazzo Massimo, 18-20 novembre 2009*, Roma 2012, 83 ss.

Kienast, Eck, Heil 2017 — D. Kienast, W. Eck, M. Heil, *Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie*, Darmstadt 2017.

Klingenberg 1977 — G. Klingenberg, *Commissum. Der Verfall nichtdeklarierter Sachen im römischen Zollrecht*, Graz 1977.

Klodziński 2013 — K. Klodziński, *The Office a memoria in the Imperial Court Offices in the Principate, The Roman Empire in the Light of Epigraphical and Normative Sources*, Toruń 2013, 57 ss.

Knütel 1996 — R. Knütel, *Rc. Corpus Iuris Civilis. Tekst en Vertaling onder de redactie van J. E. Spruit/ R. Feenstra/ K. E. M. Bongenaar, Bd. 1: Institutiones – Instituten, Zutphen, 's-Gravenhage 1993, Bd. 2: Digesta I-X – Digesten 1-10*, Zutphen, 's-Gravenhage 1994, in «ZSS» 113 (1996) 431 ss.

Koenen 1970 — L. Koenen, *Die «Laudatio funebris» des Augustus für Agrippa auf einem neuen Papyrus (P. Colon. inv. 4701; vgl. Taf. VIIIa)*, in «ZPE» 5 (1970) 217 ss.

COPIA AUTORE

Kofanov 2007 — L. Kofanov, *Il libro 50 dei Digesta e i problemi di interpretazione dei termini res publica e civitas*, in *Philía. Scritti G. Franciosi*, II, Napoli 2007, 1233 ss.

Kolendo 1991 — J. Kolendo, *Le colonat en Afrique sous le Haut Empire*, Paris 1991.

Krüger H. 1911 — H. Krüger, *Die prätorische Servituten*, Münster 1911.

Krüger P. 1870 — P. Krüger, *Kritische Versuche im Gebiete des römischen Rechts*, Berlin 1870, 140 ss.

Krynen 2007 — J. Krynen, *L'empire du roi. Idées et croyances politiques en France XIII^e-XV^e siècle*, Paris 1993.

Kubitschek 1889 — J.W. Kubitschek, *Imperium Romanum. Tributum descriptum*, 1989, rist. an. Roma 1972.

– 1899 — J.W. Kubitschek, *s.v. census*, in «RE» III.2, Stuttgart 1899, 1914 ss.

Kunkel 2001² [1967] — W. Kunkel, *Die römischen Juristen. Herkunft und soziale Stellung. Unveränderter Nachdruck der 2. Auflage von 1967, mit ein Vorwort von Detlef Liebs*, Köln-Weimar-Wien 2001².

Labruna 1971 — L. Labruna, *Vim fieri veto. Alle radici di una ideologia*, Napoli 1971.

Laffi 1993 — U. Laffi, *Poteri triumvirali e organi repubblicani*, in A. Gara, D. Foraboschi (a cura di), *Il triumvirato costituente alla fine della Repubblica Romana, Scritti in onore di Mario Attilio Levi*, Como 1993, 37 ss.

– 2006 — U. Laffi, *La struttura costituzionale nei municipi e nelle colonie romane. Magistrati, decurioni, popolo*, in L. Capogrossi Colognesi, E. Gabba (a cura di), *Gli Statuti Municipali*, Pavia 2006, 109 ss.

– 2007 — U. Laffi, *Colonie e municipi nello stato romano*, Roma 2007.

Lamberti 1993 — F. Lamberti, *Tabulae Irnitanae. Municipalità e «ius Romanorum»*, Napoli 1993.

Lambertini 1995 — R. Lambertini, *Sull'esordio delle Istituzioni di Marciano*, in «SDHI» 61 (1995) 281 ss.

– 2003 — R. Lambertini, *Giustiniano e l'antica esclusione dall''hereditas legitima' delle agnate 'ultra consanguineorum gradum'*, in «BIDR» 100 (2003) 467 ss.

Langhammer 1973 — W. Langhammer, *Die rechtliche und soziale Stellung der Magistratus Municipales und der Decuriones in der Übergangsphase der Städte von sich selbstverwaltenden Gemeinden zu Vollzugsorganen des spätantikes Zwangsstaates (2.-4. Jh. der römischen Zeit)*, Wiesbaden, 1973.

Lapicki 1971 — B. Lapicki, *La transformation de la nature juridique du colonat romain*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, III, Milano 1971, 359 ss.

La Pira 1930 — G. La Pira, *La successione ereditaria intestata e contro il testamento in diritto romano*, Firenze 1930.

Laurendi 2018 — R. Laurendi, *Institutum Traiani. Alimenta Italiae obligatio praediorum sors et usura*, Roma 2018.

Lauria 1952 — M. Lauria, *Matrimonio-Dote in diritto romano*, Napoli 1952.

Lázaro Guillamón 2002 — C. Lázaro Guillamón, *La adquisición de las servidumbres por el trascurso del tiempo. Derecho romano, derecho germánico, tradición romanística y furs de València*, Castelló de la Plana 2002.

COPIA AUTORE

Lee 2016	D. Lee, *Popular Sovereignty in Early Modern Constitutional Thought*, Oxford 2016.
Le Glay 1981	M. Le Glay, *Les censitores provinciae Thraciae*, in «ZPE» 43 (1981) 175 ss.
Lemosse 2001	M. Lemosse, *Tecnique juridique et culture romaine selon Isidore de Seville*, in «RD» 79 (2001) 139 ss.
Le Nain de Tillemont 1691	S. Le Nain de Tillemont, *Histoire des empereurs romains et des autres princes*, III, Paris 1691.
Lendon 1997	J. Lendon, *Empire of Honour: The Art of Government in the Roman World*, Oxford 1997.
Lenel 1889	O. Lenel, *Palingenesia Iuris Civilis*, II, Leipzig 1889, rist. Graz 1960.
– 1892	O. Lenel, *Das Sabinussystem*, Strassburg 1892.
– 1927[3]	O. Lenel, *Das Edictum Perpetuum. Ein Versuch zu einer Wiederherstellung*, Leipzig 1927[3].
Lepore 1954	E. Lepore, *Il princeps ciceroniano e gli ideali politici della tarda repubblica*, Napoli 1954.
– 1981	E. Lepore, *Geografia del modo di produzione schiavistico e modi residui in Italia meridionale*, in A. Giardina, A. Schiavone (a cura di), *Società romana e produzione schiavistica*, I. *L'Italia: insediamenti e forme economiche*, Roma-Bari 1981, 79 ss.
– 1990	E. Lepore, *Il pensiero politico romano del I secolo*, e *La decisione politica e l'auctoritas senatoria*, nonché *La crisi della nobilitas: fra reazione e riforma*, in A. Schiavone (a cura di), *Storia di Roma*, II.1, Torino 1990, 737 ss., 760 ss., 858 ss.
Le Roux 1986	P. Le Roux, *Les diplômes militaires et l'évolution de l'armée romaine de Claude à Septime Sévère: 'auxilia', 'numeri' et 'nationes'*, in W. Eck, H. Wolff (Hrsg.), *Heer und Integrationspolitik. Die römischen Militärdiplome als historische Quelle*, Köln-Wien 1986, 347 ss.
– 2001	P. Le Roux, *L'«edictum de Paemeiobrigensibus»: un document fabriqué?*, in «MEP» 4.6 (2001) 311 ss.
Le Teuff 2014	B. Le Teuff, *Census: les recensements dans l'empire romain d'Auguste à Dioclètien. Archéologie et Préhistoire*, Bordeaux 2014.
Letta 1979	C. Letta, *La composizione dell'opera di Cassio Dione: cronologia e sfondo storico-politico*, in L. Troiani, E. Noè, C. Letta, *Ricerche di storiografia greca di età romana*, Pisa 1979, 117 ss.
– 1985	C. Letta, *Dal leone di Giulio Alessandro ai leoni di Caracalla. La dinastia di Emesa verso la porpora imperiale*, in S.F. Bondì, S. Pernigotti (a cura di), Studi in onore di Edda Bresciani, Pisa 1985, 289 ss.
– 1991	C. Letta, *La dinastia dei Severi*, in A. Schiavone (a cura di), *Storia di Roma*, II.2, Torino 1991, 639 ss.
Leunissen 1989	P.M.M. Leunissen, *Konsuln und Konsulare in der Zeit von Commodus bis Severus Alexander (180–235 n. Chr.)*, Amsterdam 1989.
Leveau et alii 1993	P. Leveau, P. Sillieres, J.-P. Vallat, *Campagnes de la Mediterranee romaine: Occident*, Paris 1993.

COPIA AUTORE

Levy 1963 [1933] — E. Levy, *Von der römischen Anklägervergehen* (1933) = *Gesammelte Schriften*, II, Köln-Graz 1963, 379 ss.

Lévy 1970 — J.-Ph. Lévy, *Nouvelles observations sur les "professiones liberorum"*, in *Études offertes à Jean Macqueron*, Aix-en-Provence 1970, 439 ss.

Levick 1985 — B. Levick, *The Government of the Empire. A Sourcebook*, London-Sydney 1985.

Lewis 1981 — N. Lewis, *Literati in the Service of Roman Emperors: Politics before Culture*, in *Coins, Culture and History in the Ancient World. Numismatic and other Studies in Honor of Bluma L. Trell*, Detroit 1981, 149 ss.

– 1985-1988 — N. Lewis, *A Jewish Landowner in Provincia Arabia*, in *SCI*, 8-9, Jerusalem, 1985-1988, 132 ss.

– 1989 — N. Lewis, J. C. Greenfield, Y. Yadin, *The Documents from the Bar Kochba Period in the Cave of Letters. Greek Papyri*, Jerusalem 1989.

– 1991 — N. Lewis, *Hadriani Sententiae*, in «Greek, Roman and Byzantine Studies» 32 (1991), 267 ss.

– 1996 — N. Lewis, *Notationes legentis*, in «BASP» 33 (1996) 61 ss.

Licandro 2004 — O. Licandro, *Domicilium habere. Persona e territorio nella disciplina del domicilio romano*, Torino 2004.

Liebs 1970 — D. Liebs, *Gemischte Begriffe im römischen Recht*, in «Index» 1 (1970) 143 ss.

– 1976 — D. Liebs, *Römische Provinzialjurisprudenz*, in «ANRW» II.15, Berlin-New York 1976, 288 ss.

– 1982 — D. Liebs, *Ulpiani Regulae – Zwei Pseudepigrapha*, in *Romanitas Christianitas. Untersuchungen zur Geschichte und Literatur der römischen Kaiserzeit J. Straub zum 70. Geburstag gewidmet*, Berlin 1982, 282 ss.

– 1983 — D. Liebs, *Juristen als Sekretäre des römischen Kaisers*, in «ZSS» 100 (1983) 485 ss.

– 1987 — D. Liebs, *Zur Laufbahn Ulpians*, in BHAC 1984/85, Bonn 1987, 175 ss.

– 1989 — D. Liebs, *Rechts und Rechtsliteratur, Ulpianus, Regularum libri VII*, in R. Herzog (Hrsg.), *Handbuch der lateinischen Literatur der Antike*, V, München 1989, 67 s.

– 1997 — D. Liebs, *Jurisprudenz*, in K. Salmann (Hrsg.), *Handbuch der lateinischen Literatur der Antike*, IV, München 1997, 83 ss.; 175 ss. (*Domitius Ulpianus*).

– 2010 — D. Liebs, *Hofjuristen der römischen Kaiser bis Justinian*, München 2010.

– 2013 — D. Liebs, *Die zweite Auflage von Ulpians Sabinuskommentar*, in «ZSS» 130 (2013) 413 ss.

Lindsay 2009 — H. Lindsay, *Adoption in the Roman World*, Cambridge 2009.

Lipiński 2011 — E. Lipiński, *Elaha Gabal d'Émèse dans son contexte historique*, in «Latomus» 70.4 (2011) 1081 ss.

Litewski 1971 — W. Litewski, *Das 'beneficium competentiae' im römischen Recht*, in *Studi Volterra* IV, Milano 1971, 469 ss.

COPIA AUTORE

Lobrano 1984 — G. Lobrano, *Pater et filius eadem persona*. I. *Per lo studio della patria potestas*, Milano 1984.

Lo Cascio 2000 — E. Lo Cascio, *Il princeps e il suo Impero. Studi di storia amministrativa e finanziaria romana*, Bari 2000.

– 2001 — E. Lo Cascio, *Il census a Roma e la sua evoluzione dall'età 'serviana' alla prima età imperiale*, in «MEFRA» 113.2 (2001) 565 ss.

– 2008 — E. Lo Cascio, *Roman Census Figures in the Second Century BC and the Property Qualification of the Fifth Class*, in L. De Ligt, S.J. Northwood (edd.), *People, Land and Politics: Demographic Developments and the Transformation of Roman Italy 300 BC-AD 14*, Leiden 2008, 239 ss.

– 2015 — E. Lo Cascio, *Il controllo delle risorse*, in J.-L. Ferrary, J. Scheid (a cura di), *Il princeps romano: autocrate o magistrato? Fattori giuridici e fattori sociali del potere imperiale da Augusto a Commodo*, Pavia 2015, 777 ss.

Loewenstein 1973 — K. Loewenstein, *The Governance of Rome*, The Hague 1973.

Löhken 1982 — H. Löhken, *Ordines dignitatum. Untersuchungen zur formalen Konstituierung der spätantiken Führungsschicht*, Köln 1982.

Longo 1898 — C. Longo, *La categoria delle servitutes nel diritto romano classico*, in «BIDR» 11 (1898) 281 ss.

Lovato 2003 — A. Lovato, *Studi sulle disputationes di Ulpiano*, Bari 2003.

– 2018 — A. Lovato, *'Pretium' e 'quanti ea res est' nei giuristi: rapporto fra il prezzo di mercato e il calcolo giuridico*, in E. Lo Cascio, D. Mantovani (a cura di), *Diritto romano e economia. Due modi di pensare e organizzare il mondo (nei primi tre secoli dell'Impero)*, Pavia 2018, 661 ss.

Lucrezi 1982 — F. Lucrezi, «*Leges super principem*». *La monarchia costituzionale di Vespasiano*, Napoli 1982.

Luraschi 2000 — G. Luraschi, *Sull'identità incompiuta dell'Italia romana*, in «SDHI» 66 (2000) 315 ss.

Luzzatto 1950 = 1984 — G.I. Luzzatto, *Appunti sul ius Italicum* (1950) = Id., *Scritti minori epigrafici e papirologici*, a cura di R. Bonini, Bologna 1984, 103 ss.

– 1965 — G.I. Luzzatto, *Il problema d'origine del processo extra ordinem*. I. *Premesse di metodo. I cosiddetti rimedi pretori*, Bologna 1965.

–1953 = 1984 — G.I. Luzzatto, *La riscossione tributaria in Roma e l'ipotesi della proprietà-sovranità* (1953) = Id., *Scritti minori epigrafici e papirologici*, Bologna 1984, 205 ss.

– 1973 = 1984 — G.I. Luzzatto, *Nota minima sulla struttura dei 'pagi' nell'Africa romana* (1973) = Id., *Scritti minori epigrafici e papirologici*, Bologna 1984, 489 ss.

– 1974 = 1984 — G.I. Luzzatto, *Sul regime del suolo nelle province romane. Spunti critici e problematica* (1974) = Id., *Scritti minori epigrafici e papirologici*, Bologna 1984, 525 ss.

Maamoun 2007 — A. Maamoun, *Les «centuriationes» dans la province romaine de Syrie: nouvelles perspectives d'étude*, in «Syria» 84 (2007) 249 ss.

COPIA AUTORE

Machiavelli 1997 [1513] — N. Machiavelli, *Il Principe*, in N. Machiavelli, *Opere* (a cura di C. Vivanti) I, Torino 1997, 115 ss.

Mac Mullen 1986 — R. Mac Mullen, *Les rapports entre les classes sociales dans l'Empire romain, 50 av. J.-C.-284 ap. J.C.*, trad. fr. Paris 1986.

Maffi 1992 — A. Maffi, *Ricerche in tema di "postliminium"*, Milano 1992.

Maffi, Stolte, Viarengo 2021 — A. Maffi, B.H. Stolte, G, Viarengo, Herennius Modestinus, *Excusationum libri VI*, «SIR» 9, Roma-Bristol 2021.

Maganzani 1996 — L. Maganzani, *La funzione dell'ὁριοδείκτης nell'Egitto Romano*, in «Index» 24 (1996) 229 ss.

– 2020 — L. Maganzani, *Diritto e 'vera philophia' nelle Istituzioni di Ulpiano: osservazioni minime sul primo frammento dei Digesta di Giustiniano*, in L. Franchini (a cura di), *Armata sapientia. Scritti in onore di Francesco Paolo Casavola*, Napoli 2020, 583 ss.

Magdelain 1947 — A. Magdelain, *Auctoritas principis*, Paris 1947.

– 1954 — A. Magdelain, *Les actions civiles*, Paris 1954.

Magie 1950 — D. Magie, *Roman Rule in Asia Minor. To the End of the Third Century After Christ*. Vols. I, II, Princeton 1950.

Magioncalda 1995 — A. Magioncalda, *L'età dei beneficiari nelle fondazioni alimentari private per l'infanzia durante l'Alto Impero*, in «SDHI» 61 (1995) 327 ss.

– 2000 — A. Magioncalda, *Un giurista al servizio dell'imperatore. La carriera di Emilio Papiniano*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica» 30.2 (2000) 454 ss.

– 2009 — A. Magioncalda, *L'anonimo di CIL VI 1628 (=41294) e il giurista Erennio Modestino*, in *Studi in onore di Remo Martini*, II, Milano 2009, 555 ss.

Magnani 2009 — A. Magnani, *Il processo di Isidoro. Roma e Alessandria nel primo secolo*, Bologna-Napoli 2009.

Mainino 2019 — G. Mainino, *Studi giuridici sulla Tabula Alimentaria di Veleia*, Milano 2019.

Malavolta 1985 — M. Malavolta, *s.v. ius Italicum*, in «DE», fasc. 73 e 74, Roma 1985, 2305 ss., 2337 ss.

– 1987 — M. Malavolta, *Il ius Italicum delle comunità liburniche della Dalmazia*, in «Atti e Memorie della Società Dalmata di Storia Patria» 12 (1987) 65 ss.

Mallan, Davenport 2015 — Chr. Mallan, C. Davenport, *Dexippus and the Gothic Invasions: Interpreting the New Vienna Fragment (Codex Vindobonensis Hist. gr. 73, ff. 192v–193r)*, in «JRS» 105 (2015) 203 ss.

Mancuso 1993-1994 — G. Mancuso, *In tema di Lex Valeria de Sylla dictatore e di Lex de imperio Vespasiani*, in «BIDR» 35-36 (1993-1994) 269 ss.

Mannino 2001 — V. Mannino *La tolleranza dell'usus iuris nell'esperienza giuridica romana. Forme di tutela e sviluppi storici*, Torino 2001.

– 2006 — V. Mannino, *L'idea di sovranità e la constitutio nella Roma repubblicana*, in L. Labruna (dir.), M P. Baccari, C. Cascione (a cura di), *Tradizione romanistica e Costituzione*, I, Napoli 2006, 585 ss.

Manoloraki 2015 — E. Manoloraki, *Death and Taxes: The Vicesima Hereditatum in Pliny's Panegyricus*, in O. Devillers (éd.), *Autour de Pline Le Jeune. En hommage à Nicole Méthy*, Bordeaux 2015, 245 ss.

Mantello 1984 — A. Mantello, *Un illustre sconosciuto tra filosofia e prassi giuridica. Eufrate d'Epifania*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, II, Napoli 1984, 963 ss.

Manthe 1992 — U. Manthe, *Das Erbrecht der römischen Frauen nach der lex Papia Poppaea und die ratio Voconiana*, in P. Nève, Ch. Coppens (Hrsg.), *Vorträge gehalten auf dem 28 Deutschen Rechtshistorikertag (Nimwegen 23-27 September 1990)*, Nijmegen 1992, 33 ss.

– 1997 — U. Manthe, *Beiträge zur Entwicklung des antiken Gerechtigkeitbegriffes. II. Stoische Würdigkeit und die iuris praecepta Ulpians*, in «ZSS» 114 (1997) 1 ss.

Mantovani 1987 — D. Mantovani, *Digesto e masse bluhmiane*, Milano 1987.

– 1993-1994 — D. Mantovani, *Il 'bonus praeses' secondo Ulpiano. Studi su contenuto e forma del 'de officio proconsulis'*, in «BIDR» 96-97 (1993-1994, pubbl. 1997) 203 ss.

– 1999² — D. Mantovani, *Le formule del processo privato romano. Per la didattica delle Istituzioni di diritto romano*, Padova 1999².

–2006a — D. Mantovani, *Le clausole «senza precedenti» della lex de imperio Vespasiani*, in L. Labruna (dir.), M.P. Baccari, C. Cascione (a cura di), *Tradizione romanistica e Costituzione*, II, Napoli 2006, 1035 ss.

– 2006b — D. Mantovani, *Primo intervento*, in *Alberico Gentili. L'uso della forza nel diritto internazionale. Atti del Convegno. Undicesima Giornata Gentiliana (San Ginesio, 17-18 dicembre 2004)*, Milano 2006, 295 ss.

– 2009 — D. Mantovani, *Lex «regia» de imperio Vespasiani. Il vagum imperium e la legge costante*, in *Acta Flaviana* 1, Roma 2009, 125 ss.

– 2012 — D. Mantovani, *Mores, leges, potentia. La storia della legislazione romana secondo Tacito (Annales III 25-28)*, in M. Citroni (a cura di), *Letteratura e civitas. Transizioni dalla Repubblica all'Impero. In ricordo di Emanuele Narducci*, Pisa 2012, 353 ss.

– 2015 — D. Mantovani, *Tituli e capita nelle Institutiones di Gaio e nell'Epitome Gai. Contributo allo studio del paratesto negli scritti dei giuristi romani*, in «SCDR» 27 (2015) 587 ss.

– 2018 — D. Mantovani, *Les juristes écrivains de la Rome antique. Les œuvres des juristes comme littérature*, Paris 2018.

Marcone 2004 — A. Marcone, *La prosopografia dei giuristi severiani*, in «RAL» 14.4 (2004) 735 ss.

Markov 2016 — K.V. Markov, *Towards the peculiarities of Cassius Dio's public career in 220s*, in «Vestnik of Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod» 3 (2016) 57 ss.

Marotta 1983-1984 — V. Marotta, *Politica imperiale e culture periferiche nel mondo romano: il problema della circoncisione,* in «Index» 12 (1983-84) 405 ss.

COPIA AUTORE

Marotta 1999 — V. Marotta, *Liturgia del potere. Documenti di nomina e cerimonie di investitura fra principato e tardo impero romano*. [Estratto anticipato con impaginazione propria da «Ostraka. Rivista di antichità» 8 (1999)], Napoli 1999.

– 2000 — V. Marotta, *Ulpiano e l'Impero*, I, Napoli 2000.

– 2004 — V. Marotta, *Ulpiano e l'impero*, II. *Studi sui libri de officio proconsulis e la loro fortuna tardoantica*, Napoli 2004.

– 2006 — V. Marotta, *Iustitia, vera philosophia e natura. Una nota sulle institutiones di Ulpiano*, in «SCDR» 19 (2006) 285 ss.

– 2007a — V. Marotta, *Eclissi del pensiero giuridico e letteratura giurisprudenziale nella seconda metà del III secolo d.C.*, in «Studi Storici» 48.4 (2007) 927 ss.

– 2007b — V. Marotta, *Iustitia, vera philosophia e natura. Una nota sulle Institutiones di Ulpiano*, in D. Mantovani, A. Schiavone (a cura di), *Testi e problemi del giusnaturalismo romano*, Pavia 2007, 563 ss.

– 2009 — V. Marotta, *La cittadinanza romana in età imperiale. Una sintesi (secoli I-III d.C.)*, Torino 2009.

– 2013 — V. Marotta, *Le strutture dell'amministrazione provinciale nel quarto libro dei Discorsi Sacri*, in P. Desideri, F. Fontanella (a cura di), *Elio Aristide e la legittimazione greca dell'Impero di Roma*, Bologna 2013, 147 ss.

– 2015 — V. Marotta, *L'immagine del principe negli scritti dei giuristi d'età antonina e severiana*, in J.-L. Ferrary, J. Scheid (a cura di), *Il princeps romano: autocrate o magistrato? Fattori giuridici e fattori sociali del potere imperiale da Augusto a Commodo*, Pavia 2015, 327 ss.

– 2016 — V. Marotta, *Esercizio e trasmissione del potere imperiale (secoli I-IV d.C.). Studi di diritto pubblico romano*, Torino 2016.

– 2017a — V. Marotta, *I giuristi e l'Impero. Tra storia e interpretazione*, in «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 41 (2017) 61 ss.

– 2017b — V. Marotta, *Egyptians and Citizenship from the First Century AD to the Constitutio Antoniniana*, in L. Cecchet, A. Busetto (edd.), *Citizens in the Graeco-Roman World. Aspects of Citizenship from the Archaic Period to AD 212*, Leiden-Boston 2017, 172 ss.

– 2018a — V. Marotta, *Modelli di comportamento dei governatori e ideologie della regalità*, in «*Signa Amicitiae*». *Scritti offerti a Giovanni de Bonfils*, a cura di E. Dovere, Bari 2018, 103 ss.

– 2018b — V. Marotta, *La 'rivoluzione giuridicamente permanente'. A proposito di una famosa formula mommseniana*, in «LR» 7 (2018) 25 ss.

– 2019a — V. Marotta, *La prima sapienza del ius. La formazione del ius civile*, in A. Bottiglieri, A. Manzo, F. Nasti, G. Viarengo, *Antiquissima iuris sapientia. (Saec. IV-III a.C.)*, Roma 2019, 23 ss.

– 2019b — V. Marotta, *Doppia cittadinanza e pluralità degli ordinamenti. La Tabula Banasitana e il Papiro di Giessen 40 col. I*, in E. Chevreau, C. Masi Doria, J.M. Rainer (édd.), *Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, Paris 2019, 551 ss.

Marotta 2019c — V. Marotta, *Modelli interpretativi e riflessioni storiografiche della romanistica della prima metà del Novecento*, in «RDR» 19 (2019) 1 ss. (on line).

– 2019d — V. Marotta, *Autocrazia o monarchia dinastica: usi e abusi della 'lex Quod Principi' (Ulp. 1 inst.* D. 1.4.1) *tra XVI e XVIII secolo*, in P. Bonin, N. Hakim, F. Nasti, A. Schiavone (a cura di), *Pensiero giuridico occidentale e giuristi romani. Eredità e genealogie*, Torino 2019, 41 ss.

– 2020a — V. Marotta, *Militia e civitas tra III e VI secolo d.C.*, in *L'esercito romano e l'alba dell'Europa. Modelli concettuali e sperimentazioni sociali tra linguaggi, istituzioni e diritto (secoli IV-VIII) (Convegno di studi Roma, 9-11 maggio 2019)*, Sant'Arcangelo di Romagna 2020, 65 ss.

– 2020b — V. Marotta, *Conclusioni*, in L. Gagliardi, D. Kremer (a cura di), *Cittadinanza e Nazione nella Storia Europea / Citoyenneté et Nation dans l'Histoire Européenne*, Milano 2020, 255 ss.

– 2020c — V. Marotta, *Metafore della cittadinanza e dell'appartenenza. La nozione di ius originis nella patristica latina fino a sant'Agostino*, in *Pensiero giuridico romano e teologia cristiana tra il I e il V secolo*, a cura di G.M. Vian, Torino 2020, 113 ss.

– 2020d — V. Marotta, *Rescripta e consilium principis: una breve nota su D. 37.14.17.pr.-1*, in *Armata Sapientia. Scritti in onore di Francesco Paolo Casavola in occasione dei suoi novant'anni*, a cura di L. Franchini, Napoli 2020, 619 ss.

Marquardt 1888 — J. Marquardt, *De l'organisation financiere chez les Romains. Manuel des Antiquites romaines*, 10, trad. fr. seconda edizione tedesca, Paris 1988.

Marrone 1958 — M. Marrone, *Actio ad exhibendum*, Palermo 1958.

Martini 1984 — R. Martini, *Hastam rectam ferre e ars ignorandi*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, VI, Napoli 1984, 2859 ss.

Martone 2012 — C. Martone (a cura di), *Lettere di Bar Kokhba*, Brescia 2012.

Maschi 1976 — C.A. Maschi, *La conclusione della giurisprudenza classica all'età dei Severi. Iulius Paulus,* in «ANRW» II.15, Berlin-New York 1976, 667 ss.

Masi Doria 1993 — C. Masi Doria, *Civitas Operae Obsequium. Tre studi sulla condizione giuridica dei liberti*, Napoli 1993.

– 1996 — C. Masi Doria, *Bona libertorum. Regimi giuridici e realtà sociali*, Napoli 1996.

– 1999 — C. Masi Doria, *«Libertinitas» e successione gentilizia*, in «Index» 27 (1999) 251 ss.

– 2000 — C. Masi Doria, *Spretum Imperium. Prassi costituzionali e momenti di crisi nei rapporti tra magistrati nella media e tarda repubblica*, Napoli 2000.

Masiello 1983 — T. Masiello, *I libri excusationum di Erennio Modestino*, Bari 1983.

Massa 1996 — G. Massa, *La formazione del concetto d'Italia. Tradizioni politiche e storiografiche nell'età precedente la 'rivoluzione romana'*, Como 1996.

COPIA AUTORE

Mastino, Porcheddu 2006 — A. Mastino, V. Porcheddu, *L'Horologium offerto al pagus civium Romanorum e alla civitas Numluli*, in *Misurare il tempo, misurare lo spazio. Atti del Colloquio AIEGL-Borghesi 2005 (Bertinoro, 20-23 ottobre 2005)*, Faenza 2006, 144 s.

Matthews 1984 — J.F. Matthews, *The Tax Law of Palmyra*, in «JRS» 74 (1984) 161 ss.

Mazza 1996 — M. Mazza, *La dinastia severiana da Caracalla a Severo Alessandro*, in *Storia della società italiana*, III. *La crisi del principato e la società imperiale*, Milano 1996, 261 ss.

Mazzarino 1974[5]a — S. Mazzarino, *Il pensiero storico classico*, II.1, Roma-Bari 1974[5].

– 1974b — S. Mazzarino, *Antico, tardoantico ed èra costantiniana*, I, Bari, 1974.

– 1980 — S. Mazzarino, *Antico, tardoantico ed èra costantiniana*, II, Bari, 1980.

– 1986 — S. Mazzarino, *L'Impero romano*, 1, Roma-Bari 1986.

McGinn 2018 — Th.A.J. McGinn, *Table IV of the XII Tables*, Napoli 2018.

McHugh 2018 — J.S. McHugh, *Emperor Alexander Severus. Rome's Age of Insurrection, AD 222-235*, Barnsley 2018.

Mecella 2020 — L. Mecella, *Kaiserliches Heer und Lokalmilizen in Aktion: die neuen Fragmente*, in F. Mitthof, G. Martin, J. Grusková (Hrsg.), *Empire in Crisis: Gothic Invasions and Roman Historiography. Beiträge einer internationalen Tagung zu den Wiener Dexipp-Fragmenten (Dexippus Vindobonensis) Wien, 3.-6. Mai 2017*, Wien 2020, 287 ss.

Meister 2012 — J.B. Meister, *Der Körper des Princeps. Zur Problematik eines monarchischen Körpers ohne Monarchie*, Stuttgart 2012.

Melillo 2007 — G. Melillo, *La media iurisprudentia e le limitazioni alla legittimazione successoria delle donne*, in *Studi per Giovanni Nicosia*, I, Milano 2007, 285 ss.

Mentxaka 1986 — R. Mentxaka, *Praedia rustica, praedia urbana*, in «RIDA» 33 (1986) 149 ss.

Mercogliano 1993 — F. Mercogliano, *A proposito della fine di Ulpiano*, in «Labeo» 39 (1993) 400 ss.

– 2020[2] — F Mercogliano, *Hostes novi cives. Diritti degli stranieri immigrati in Roma antica*. Seconda edizione riveduta e ampliata, Napoli 2020[2].

Merola 2016 — G.D. Merola, *Su Augusto e il potere normativo del princeps*, in *Scritti per A. Corbino* (a cura di I. Piro), V, Tricase 2016, 69 ss.

Migliorati 2013 — G. Migliorati, P*roblemi di storia militare del secolo III d.C.*, Milano 2013.

Millar 1964 — F. Millar, *A Study of Cassius Dio*, Oxford 1964.

– 1989[2] — F. Millar, *The Emperor in the Roman World*, London 1989[2].

– 1993 — F. Millar, *The Roman Near East 31 BC-AD 337*, Cambridge (Mass.)-London 1993.

– 1999 — F. Millar, *Civitates liberae, coloniae and provincial governors under the Empire*, in «MedAnt» 2.1 (1999) 95 ss.

– 2005 — F. Millar, *Rome in Greek Culture: Cassius Dio and Ulpian*, in L. Troiani, G. Zecchini (a cura di), *La cultura storica nei primi due secoli dell'impero romano*, Roma 2005, 17 ss.

COPIA AUTORE

Minaud 2006 — G. Minaud, *Comparaison des comptabilités agricoles. Antiquité romaine et société préindustrielle française*, in «Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques» 37 (2006) 1 ss. (on line).

– 2014 — G. Minaud, *La comptabilité à Rome. Essai d'histoire économique sur la pensée comptable commerciale et privée dans le monde antique romain*, Lausanne 2014.

Minelli 2000 — C. Minelli, *La data dell'Apologeticum di Tertulliano*, in «Aevum» 74.1 (2000) 187 ss.

Minieri 2020 — L. Minieri, *Alcune riflessioni in tema di lex Hadriana de rudibus agris et iis qui per decem annos continuos inculti sunt*, in *Armata Sapientia. Scritti in onore di Francesco Paolo Casavola in occasione dei suoi novant'anni*, a cura di L. Franchini, Napoli 2020, 677 ss.

Mirkovic 1997 — M. Mirkovic, *The Later Roman Colonate and Freedom*, Philadelphia 1997.

Misera 1976 — K.H. Misera, *Die Zeugnisse zum Grund des Scheidungsverbots unter Ehegatten*, in D. Medicus, H.H. Seiler (Hrsg.), *Festschrift für Max Kaser zum 70. Geburtstag*, München 1976, 407 ss.

Mitchell 2020 — P. Mitchell, *Fragmentum Dositheanum*, preliminary edition, in REDHIS (on line).

Moatti 2018 — C. Moatti, *'Res publica'. Histoire romaine de la chose publique*, Paris 2018.

Mócsy 1970 — A. Mócsy, *Gesellschaft und Romanisation in der römischen Provinz Moesia Superior*, Budapest 1970.

– 1974 — A. Mócsy, *Pannonia and Upper Moesia. A History of the Middle Danube Provinces of the Roman Empire*, London-Boston 1974.

Modrzejewski, Zawadzki 1967 — J. Modrzejewski, T. Zawadzki, *La date de la mort d'Ulpien et la préfecture du prétoire au début du règne d'Alexandre Sévère*, in «RD» 45 (1967) 565.

Mélèze-Modrzejewski 1983 — J. Mélèze-Modrzejewski, *Le statut des Hellènes dans l'Égypte lagide. Bilan et perspectives de recherches*, in «REG» 96 (1983) 241 ss.

Mommsen 1850 = 1905 — Th. Mommsen, *Die Wiener Fragmente von Ulpians Institutiones* (1850) = *Gesammelte Schriften* 2, Berlin 1905, 56 ss.

– 1888 — Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, II, Leipzig 1888[3].

Morabito 1981 — W.M. Morabito, *Les réalités de l'esclavage d'après le Digeste*, Paris 1981.

Moreau 2002 — Ph. Moreau, *Incestus et prohibitae nuptiae. L'inceste à Rome*, Paris 2002.

– 2007 — Ph. Moreau, *"Loi Iulia de maritandis ordinibus"*, in *Lepor. Leges Populi Romani*, sous la dir. de Jean-Louis Ferrary et de Philippe Moreau (en ligne).

Moreno Resano 2008 — E. Moreno Resano, *Las interlocutiones de plano: origen y evolución*, in «Index» 36 (2008) 461 ss.

Moreschini 2006 — C. Moreschini, *Introduzione. Apologeticum*, in C. Moreschini, P. Podolak (a cura di), Tertulliano, *Opere Apologetiche. Ai Martiri - Apologetico - Ai Pagani - La testimonianza dell'anima - Polemica con gli Ebrei - A Scapula*, Roma 2006.

COPIA AUTORE

Moreschini 2007 — C. Moreschini, *Introduzione a Tertulliano*, Brescia 2007.

Motta 2017 — D. Motta, *Severo Alessandro e la responsabilità del governante: P. Fayum 20 e altri testi a confronto*, in «Ormos» 9 (2017) 622 ss.

Mourgues 1990 — J.-L. Mourgues, *Imperial Correspondence Preserved in Inscriptions and Papyri. A Diplomatic Study* (D. Phil.), Oxford 1990.

Näf 1995 — B. Näf, *Senatorisches Standesbewusstsein in spätrömischer Zeit*, Freiburg i.B. 1995.

Nasti 2005 — F. Nasti, *M. Cn. Licinnius Rufinus ed i suoi Regularum libri: osservazioni sulla carriera del giurista e sull'impianto dell'opera*, in «Index» 33 (2005) 263 ss.

– 2006 — F. Nasti, *L'attività normativa di Alessandro Severo. I. Politica di governo, riforme amministrative e giudiziarie*, Napoli 2006.

– 2007 — F. Nasti, *Riflessioni sui matrimoni diseguali delle 'clarissimae feminae' fra II e III sec. d.C.*, in *Fides Humanitas Ius. Studii in onore di Luigi Labruna*, VI, Napoli 2007, 3739 ss.

– 2008 — F. Nasti, *Teodosio II, Giustiniano, Isidoro e il divieto di adoperare «siglae»*, in «Index» 36 (2008) 603 ss.

– 2013² — F. Nasti, *Studi sulla tradizione giurisprudenziale romana. Età degli Antonini e dei Severi*, Napoli 2013².

Navarra 2002 — M. Navarra, *Ricerche sulla utilitas nel pensiero dei giuristi romani*, Torino 2002.

Neesen 1980 — L. Neesen, *Untersuchungen zu den direkten Staatsabgaben der römischen Kaiserzeit (27 v. Chr. - 284 n. Chr.)*, Bonn 1980.

– 1981 — L. Neesen, *Die Entwicklung der Leistungen und Ämter (munera et honores) im römischen Kaiserreich des zweiten bis vierten Jahrhunderts*, in «Historia» 30 (1981) 203 ss.

Negri 1985 — G. Negri, *Diritto minerario romano. I. Studi esegetici sul regime delle cave private nel pensiero dei giuristi classici*, Milano 1985.

Nelson 1979 — C.A. Nelson, *Status Declarations in Roman Egypt*, Amsterdam 1979.

Neri 1995 — V. Neri, *Il populus Romanus nell'Historia Augusta*, in G. Bonamente, G. Paci (a cura di), *Historiae Augustae Colloquium Maceratense*, Bari 1995, 219 ss..

Nicolet 1967 — C. Nicolet, *Eques Romanus ex inquisitione: à propos d'une inscription de Prousias de l'Hypios*, in «BCH» 91 (1967) 411 ss.

–1976a — C. Nicolet, *Le cens sénatorial sous la république et sous Auguste*, in «JRS» 66 (1976) 20 ss.

– 1976b — C. Nicolet, *Tributum. Recherche sur la fiscalité directe sous la république romaine*, Bonn 1976.

– 1980 — C. Nicolet, *Il mestiere di cittadino in Roma antica*, Paris 1976, trad. it. Roma 1980.

– 1985 — C. Nicolet, *Centralisation d'État et problème de recensement dans le monde grecoromain*, in *Culture et idéologie dans la genese de l'État moderne. Actes de la table ronde organisée par le Centre National de la Recherche Scientifique et l'École Francaise de Rome (Roma, 15-17 octobre 1984)*, Roma 1985, 9 ss.

COPIA AUTORE

Nicolet 1989 — C. Nicolet, *L'inventario del mondo. Geografia e politica alle origini dell'Impero romano*, trad. it. Roma-Bari 1989.

– 1994 — C. Nicolet, *L'Italie comme cadre juridique sous le Haut-Empire,* in *L'Italie d'Auguste à Dioclétien. Actes du colloque international de Rome (25-28 marzo1992)*, Roma 1994, 377 ss.

Nörr 1963 — D. Nörr, *Origo. Studien zur Orts-, Stadt- und Reichszugehörigkeit in der Antike*, in «RHD» 31 (1963) 525 ss. = Id., *Historiae Iuris antiqui. Gesammelte Schriften*, I, Goldbach 2003, 307 ss.

– 1965 — D. Nörr, *s.v. Origo*, in «RE» Supplementband X, Stuttgart 1965, 433 ss. = Id., *Historiae Iuris antiqui. Gesammelte Schriften*, I, Goldbach 2003, 439 ss.

– 1972 — D. Nörr, *Divisio und Partitio. Bemerkungen zur römischen Rechtsquellenlehre und zur antiken Wissenchaftstheorie*, Berlin 1972 = Id., *Historiae Iuris antiqui. Gesammelte Schriften*, II, Goldbach 2003, 705 ss.

– 1973 — D. Nörr, *Iurisperitus sacerdos*, in *Xenion. Festschr. Zepos*, I, Atene 1973, 555 ss. = Id., *Historiae iuris antiqui. Gesammelte Schriften*, II, Goldbach 2003, 851 ss.

– 1976 — D. Nörr, *Pomponius oder "Zum Geschichtsverständnis der römischen Juristen"*, in «ANRW» II.15, Berlin-New York 1976, 497 ss. = *Historiae iuris antiqui. Gesammelte Schriften*, II, Goldbach 2003, 985 ss.; trad. it. in «RDR» 2, 2002 = Id., *Schriften 2001-2010*, Madrid 2012, 173 ss.

– 1981 — D. Nörr, *Zu Reskriptenpraxis in der hohen Prinzipatzeit*, in «ZSS» 98 (1981) 3 ss. = Id., *Historiae Iuris antiqui. Gesammelte Schriften*, II, Goldbach 2003, 1323 ss.

– 1983 — D. Nörr, *Zu einem fast vergessenen Konstitutionentyp: interloqui de plano*, in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo*, III, Milano 1983, 521 ss. = Id., *Historiae Iuris antiqui. Gesammelte Schriften*, III, Goldbach 2003, 1501 ss.

– 2007 — D. Nörr, *Alla ricerca della vera filosofia. Valori etico-sociali in Giulio Paolo*, in D. Mantovani, A. Schiavone (a cura di), *Testi e problemi del giusnaturalismo romano*, Pavia 2007, 521 ss. = Id., *Schriften 2001-2010*, Madrid 2012, 535 ss.

Nowak 2015 — M. Nowak, *Wills in the Roman Empire: A Documentary Approach*, Warsaw 2015.

Okoń 2017 — D. Okoń, *Album senatorum,* I. *Senators of the Severan Period (193-235 AD). A Prosopographic Study*, Szczecin 2017.

Oliver 1978 — J.H. Oliver, *On the Edict of Severus Alexander (P. Fayum 20)*, in «AJPh» 99 (1978) 474 ss.

Oltean 2007 — I.A. Oltean, *Dacia. Landscape, Colonisation and Romanisation*, London-New York 2007.

Oppenheimer 2005 — A. Oppenheimer, *Between Rome and Babylon. Studies in Jewish Leadership and Society*, Tübingen 2005.

Orestano 1937 — R. Orestano, *Il potere normativo degli imperatori*, Roma 1937.

– 1968 — R. Orestano, *Il "problema delle persone giuridiche" in diritto romano*, I, Torino 1968.

COPIA AUTORE

Ormanni 1990 — A. Ormanni, *Il «regolamento interno» del senato romano nel pensiero degli storici moderni sino a Theodor Mommsen*, Napoli 1990.

Ortu 2005 — R. Ortu, *Praeda bellica: la guerra tra economia e diritto nell'antica Roma*, in «Diritto@Storia» 4 (2005) (on line)

– 2010 — R. Ortu, *Captus a piratis: schiavitù di fatto?*, in «RDR» 10 (2010).

Palazzolo 1968 — N. Palazzolo, *Dos praelegata. Contributo allo studio del prelegato romano*, Milano 1968.

Pallottino 1984 — M. Pallottino, *Storia della prima Italia*, Milano 1984.

Pallu de Lessert 1908 — C. Pallu de Lessert, *L'oeuvre geographique d'Agrippa et d'Auguste*, in «Mem. Soc. Nat. Antiq. Fr.» 68 (1908) 215 ss.

Parsi 1963 — B. Parsi, *Désignation et investiture de l'empereur romain (I^er^ et II^e^ siècles après J.-C.)*, Paris-Sirey 1963.

Pasquino 2020 — P. Pasquino, *Sed voluntariam. Ricerche in tema di iurisdictio*, Napoli 2020.

Passerini 1939 — A. Passerini, *Le coorti pretorie*, Roma 1939.

Paulucci 2004 — E. Paulucci, *Il 'deipnosofista' Ulpiano in Ateneo*, in «Eikasmos» 15 (2004) 245 ss.

Pavese 2000 — M.P. Pavese, *Territorio, diritto e organizzazione fondiaria nella valle del Belbo in età romana*, Città di Canelli 2000.

– 2013 — M.P. Pavese, *Ricerche sulla viabilità privata nell'esperienza giuridica romana. I documenti della prassi*, Torino 2013.

Peachin 1989 — M. Peachin, *The Office of the Memory*, in E. Chrysos (Hrsg.), *Studien zur Geschichte der römischen Spätantike*, *Festgabe für Professor J. Straub*, Athen 1989, 168 ss.

Pellecchi 2015 — L. Pellecchi, *'Quae triumviratu iusserat abolevit'. Gli esordi del potere normativo di Augusto in materia fiscale*, in J.-L. Ferrary, J. Scheid (a cura di), *Il princeps romano: autocrate o magistratus? Fattori giuridici e fattori sociali del potere imperiale da Augusto a Commodo*, Pavia 2015, 431 ss.

– 2021 — L. Pellecchi, *Lex Aelia Sentia de manumissionibus*, in *Lepor. Leges Populi Romani*, sous la dir. de Jean-Louis Ferrary et de Philippe Moreau (en ligne).

Pennacchio 2001 — C. Pennacchio, *Il 'servus diaetarius'. Un lavoratore specializzato*, in «Labeo» 47 (2001) 104 ss.

Peppe 2012 — L. Peppe, *I senatusconsulta come alternativa alla legge comiziale. Con un'appendice su Gai. 1.1-8*, in J.-L. Ferrary (a cura di), *Leges publicae. la legge nell'esperienza giuridica romana*, Pavia 2012, 627 ss.

– 2016 — L. Peppe, *Civis Romana. Forme giuridiche e modelli sociali dell'appartenenza e dell'identità femminili in Roma antica*, Lecce 2016.

Pérez López 2006 — X. Pérez López, *El poder del principe en Roma. La lex de imperio Vespasiani*, Valencia 2006.

Pernice 1885 = 1962 — A. Pernice, *Ulpian als Schriftsteller* in Sitz. Ber. Akad. Berlin, phil. - hist. Kl. 1885, 462 ss. = «Labeo» 8 (1962) 369 ss.

Perozzi 1897 — S. Perozzi, *I modi pretorii d'acquisto delle servitù*, in «RISG» 23.1 (1897) 3 ss.

COPIA AUTORE

Petolescu 2000	C.C. Petolescu, *Dacia şi Imperiul Roman. De la Burebista până la sfârşitul antichităţii*, Bucarest 2000.
Petrucci 2012	A. Petrucci, *Corso di diritto pubblico romano*, Torino 2012.
Pflaum 1948	H.-G. Pflaum, *Le marbre de Thorigny*, Paris 1948.
– 1950	H.-G. Pflaum, *Les Procurateurs équestres sous le Haut-Empire romain*, Paris 1950.
– 1960a	H.-G. Pflaum, *Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut-Empire romain*, I, Paris 1960.
– 1960b	H.-G. Pflaum, *Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut-Empire romain*, II, Paris 1960.
– 1961	H.-G. Pflaum, *Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut-Empire romain*, III, Paris 1961.
– 1970	H.-G. Pflaum, *Titulature et rang social sous le Haut-Empire*, in C. Nicolet (éd.), *Recherches sur les structures sociales dans l'Antiquité classique*, Paris 1970, 159 ss.
Pilhofer 2006	S. Pilhofer, *Romanisierung in Kilikien: das Zeugnis der Inschriften*, München 2006.
Piro 1989	I. Piro, *«Conuentio in manum» e successivo matrimonio in Gai 2. 139*, in «Labeo» 35 (1989) 307 ss.
Poinssot 1962	C. Poinssot, *Immunitas perticae Carthaginensium, avec une observation de A. Piganiol*, in «CRAI» (1962) 55 ss.
Polara 1969	G. Polara, *«Inquilini qui praediis adhaerent» ed «aestimatio» di un legato nullo*, in «BIDR» 72 (1969) 139 ss.
– 1983	G. Polara, *Le venationes: fenomeno economico e costruzione giuridica*, Milano 1983.
Pomata 1994	G. Pomata, *Legami di sangue, legami di seme. Consanguineità e agnazione nel diritto romano*, in «Quaderni Storici» 86 (1994) 299 ss.
Pontoriero 2018	I. Pontoriero, *Una biografia "enigmatica"*, in G. Luchetti, A.L. de Petris, F. Mattioli, I. Pontoriero, *Iulius Paulus, Ad edictum libri I-III*, «SIR» 2, Roma 2018, 3 ss.
Porta 1979	Anonimo Romano, *Cronaca*, edizione critica a cura di G. Porta, Milano 1979.
Préaux 1941	C. Preaux, *Sur le déclin de l'Empire au IIIe siècle de notre ère. À propos du P. Fayum 20*, in «CE» 16 (1941) 123 ss.
Provera 1953	G. Provera, *Contributi allo studio del ius iurandum in litem*, Torino 1953.
– 1964	G. Provera, *Vindicatio caducorum. Contributo allo studio del processo fiscale romano*, Torino 1964.
– 1965	G. Provera, *Riflessi privatistici dei pacta de crimine*, in *Studi in onore di Biondo Biondi*, II, Milano 1965, 541 ss.
Puliatti 1984	S. Puliatti, *Ricerche sulle Novelle di Giustino II: problemi di diritto pubblico*, Milano 1984.
– 2001	S. Puliatti, *Incesti crimina. Regime giuridico da Augusto a Giustiniano*, Milano 2001.

COPIA AUTORE

Puliatti 2017[2] — S. Puliatti, *Successioni*, in A. Lovato, S. Puliatti, L. Solidoro, *Diritto privato romano*, Torino 2017[2], 617 ss.

– 2019 — S. Puliatti, *Per uno studio sulle Istituzioni di Callistrato*, in «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 43 (2019) 61 ss.

– 2020 — S. Puliatti, *Callistratus, Opera*, «SIR» 5, Roma 2020.

Quaglioni 2004 — D. Quaglioni, *La sovranità*, Roma-Bari 2004.

– 2007 — D. Quaglioni, *Bodin Jean*, in *Dictionnaire historique des juristes français XII[e]-XX[e] siècle*, Paris 2007, 92 ss.

– 2008 — D. Quaglioni, *Dal costituzionalismo medievale al costituzionalismo moderno*, in «AUPA» 52 (2008) 55 ss.

– 2011 — D. Quaglioni, *Dominium, iurisdictio, imperium. Gli elementi non moderni della modernità giuridica*, in G. Dilcher, D. Quaglioni (a cura di), *Gli inizi del diritto pubblico. 3. Verso la costruzione del diritto pubblico tra Medioevo e Modernità / Die Anfänge des öffentlichen Recht zwischen Mittelalter und Moderne*, Bologna-Berlin 2011, 663 ss.

Querzoli 1996 — S. Querzoli, *Il sapere di Fiorentino*, Napoli 1996.

– 2004 — S. Querzoli, *'Vis, Ius, Natura'. La correttezza giuridica della legittima difesa dalla teorizzazione ciceroniana alla riflessione giurisprudenziale*, in «Ostraka» 13 (2004) 277 ss.

Rabel 1912 — E. Rabel, *Zu den sogenannten praetorischen Servituten*, in *Mélanges Paul Frédéric Girard. Études de droit romain dédiées à M.P.F. Girard à l'occasion du 60e anniversaire de sa naissance (26 octobre 1912)*, 387 ss.

Rabello 1979 — A.M. Rabello, *Effetti personali della patria potestas*. I. *Dalle origini al periodo degli Antonini*, Milano 1979.

Raggi 2006 — A. Raggi, *Seleuco di Rhosos: cittadinanza e privilegi nell'Oriente greco in età tardo-repubblicana*, Pisa 2006.

– 2015 — *Siria e Giudea*, in C. Letta (a cura di), *Roma e le sue province*, Roma 2015, 221 ss.

Rampazzo 2008 — N. Rampazzo, *Quasi praetor non fuerit. Studi sulle elezioni magistratuali in Roma repubblicana tra regola ed eccezione*, Napoli 2008.

– 2014 — N. Rampazzo, *Theodor Mommsen e il concetto di Italia*, in S. Cerasuolo, M.L. Chirico, S. Cannavale, C. Pepe, N. Rampazzo (a cura di), *La tradizione classica e l'unità d'Italia*, Napoli 2014, 197 ss.

Rapsaet-Charlier 1987 — M.-Th. Rapsaet-Charlier, *Prosopographie des Femmes de l'ordre sénatorial* I, Louvain 1987.

– 1993 — M.-Th. Rapsaet-Charlier, *Les femmes sénatoriales du IIIe siècle. Étude préliminaire*, in W. Eck (Hrsg.) *Prosopographie und Sozialgeschichte. Studien zur Methodik und Erkenntnismöglichkeit der kaiserzeitlichen Prosopographie*, Köln-Wien-Weimar 1993, 151 ss.

Rathbone 1993 — D. Rathbone, *Egypt, Augustus and Roman taxation*, in «CCG» 4 (1993) 81 ss.

– 2001 — D. Rathbone, *PSI XI 1183: Record of a Roman Census Declaration of 47/8*, in T Gagos, R.S. Bagnall (edd.), *Essays and Texts in Honor of J. David Thomas*, Oakville 2001, 99 ss.

COPIA AUTORE

Ratti 2010 — S. Ratti, *Antiquus error. Les ultimes feux de la rèsistance païenne. Scripta varia augmentés de cinq études inédites*, Turnhout 2010.

– 2012 — S. Ratti, *Polémiques entre Païens et Chrétiens*, Paris 2012.

– 2016 — S. Ratti *L'Histoire Auguste. Les païens et les chrétiens dans l'Antiquité tardive*, Paris 2016.

Rebuffa 1972 — G. Rebuffa, *Jean Bodin e il «princeps legibus solutus»*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica» 2 (1972) 119 ss.

Rey-Coquais 2006 — J.-P. Rey-Coquais, *Inscriptions grecques et latines de Tyr*, BAAL hors série III, Paris-Beyrouth 2006.

Richardson 2009 — J. Richardson, *The Language of Empire. Rome and the Idea of Empire from the Third Century BC to the Second Century AD*, Cambridge 2009.

Riccobono 1913 — S, Riccobono, *VI. Traditio ficta*, in «ZSS» 34 (1913) 159 ss.

Rigsby 1996 — K.J. Rigsby, *Asylia: Territorial Inviolability in the Hellenistic World*, Berkeley 1996.

Rizakis 2007 — A. Rizakis, *Supra-civic Landowning and Supra-civic Evergetic Activities of Urban Elites in the Imperial Peloponnese*, in *Being Peloponnesian, Atti della conferenza di Nottingham, 31 marzo 1° aprile 2007* (on line).

Rizzi 2002 — M. Rizzi, in Gregorio il Taumaturgo, *Encomio di Origene*, Milano 2002, 9 ss.

Robbe 1962 — U. Robbe, *Diritto ereditario romano*, Napoli 1962.

– 1975 — U. Robbe, *La 'Hereditas iacet' e il significato della 'hereditas' in diritto romano*, I, Milano 1975.

Robert 1959 — L. Robert, *Didyma. 2. Teil. Die Inschriften*, in «Gnomon» 31 (1959) 657 ss.

– 1960 — L. Robert, *Hellenica, Recueil d'épigraphie, de numismatique et d'antiquités grecques*, XI-XII, Paris 1960, 467 s.

– 1977 = 1990 — L. Robert, *La titulature de Nicée et de Nicomédie: la gloire et la haine* (1977) = *Opera Minora Selecta*, Amsterdam 1969-1990, VI, 211 ss.

Roberto 2017 — U. Roberto, *Emergenza militare, paideia e percezione della crisi. Il fallimento di Severo Alessandro nella visione di Erodiano*, in A. Galimberti (a cura di), *Erodiano tra crisi e trasformazione*, Milano 2017, 161 ss.

– 2018 — U. Roberto, *Il nemico indomabile. Roma contro i Germani*, Roma-Bari 2018.

Rocco 2021 — M. Rocco, *I pretoriani. Soldati e cospiratori nel cuore di Roma*, Roma 2021.

Rochette 1997 — B. Rochette, *Le latin dans le monde grec: recherches sur la diffusion de la langue et des lettres latines dans les provinces hellénophones de l'Empire romain*, Bruxelles 1997.

– 2012 — B. Rochette, *Les divi Hadriani sententiae: quel latin*, in F. Biville, F.M.-K. Lhommé, D. Vallat (édd.), *Latin vulgaire, latin tardif. Actes du IXe Colloque international sur le latin vulgaire et tardif, Lyon 2-6 septembre 2009*, Lyon 2012, 807 ss.

Romeo 2010 — S. Romeo, *L'appartenenza e l'alienazione in diritto romano. Tra giurisprudenza e prassi*, Milano 2010.

COPIA AUTORE

Rotondi 1964 [1912] — G. Rotondi, *Leges publicae populi Romani,* Milano 1912 rist. Hildesheim 1964.

Roxan, Holder 2003 — M. Roxan, P. Holder, *Roman Military Diplomas*, London 2003.

Rudorff 1857 — A.A.F. Rudorff, *Römische Rechtsgeschichte*, I, Leipzig 1857.

Ruge 1927 — W. Ruge, *s.v. Sinope*, in «RE» III.A1, Stuttgart 1927, 252 ss.

Ruggiero 2017 — I. Ruggiero, *Ricerche sulle Pauli Sententiae*, Milano 2017.

Ruiz-Pino 2011 — S. Ruiz-Pino, *Algunas notas procedimentales en torno a la adopción romana*, in «Revista de Derecho UNED» 9 (2011) 325 ss.

Russo 2012 — F. Russo, *L'Italia nella prospettiva romana*, in «SCO» 58 (2012) 11 ss.

Russo Ruggeri 1990 — C. Russo Ruggeri, *La datio in adoptionem*. I. *Origine, regime giuridico e riflessi politico-sociali in età repubblicana e imperiale*, Milano 1990.

Sabbadini 2016 — L. Sabbadini, *Popular Sovereignity and Representation in the English Civil War*, in R. Bourke, Q. Skinner (edd.), *Popular Sovereignity in Historical Perspective*, Cambridge 2016, 164 ss.

Sallmann 1971 — K.G. Sallmann, *Die Geographie des alteren Plinius in ihrem Verhaltnis zu Varro.Versuch einer Quellenanalyse*, Berlin-New York 1971.

Salmeri 1982 — G. Salmeri, *La politica e il potere. Saggio su Dione di Prusa*, Catania 1982.

Salmon 1971 — P. Salmon, *La préfecture du prétoire de Julius Paullus*, in «Latomus» 30.3 (1971) 664 ss.

Salway 2000 — B. Salway, *Prefects, Patroni and Decurions: A New Perspective on the Album of Canusium*, in A.E. Cooley (ed.), *The Epigraphic Landscape of Roman Italy*, London 2000, 115 ss.

Samper 1971 — F. Samper, *De bonis libertorum. Sobre la concurrencia sucesoria del patrono con los hijos del liberto*, in «AHDE» 41 (1971) 237 ss.

Sánchez 2016 — P. Sánchez, *Latini, id est foederati: le statut juridique des colonies latines sous la République*, in «Athenaeum» 104 (2016) 50 ss.

Sanchez de la Vega 1974 — G. Sanchez de la Vega, *San Isidoro de Sevilla y el derecho civil*, in «Revista de la Facultad de Derecho de la Universitad Complutense de Madrid» 18 (1974) 33 ss.

Sanna 2001 — M.V. Sanna, *Nuove ricerche in tema di postliminium e redemptio ab hostibus*, Cagliari 2001.

Santorelli 2019 — B. Santorelli, *Poteram quidem fortiter dicere: 'Pater iussi'. L'autorità paterna a scuola tra retorica e diritto*, in L. Capogrossi Colognesi, F. Cenerini, F. Lamberti, M. Lentano, G. Rizzelli, B. Santorelli, *Anatomie della paternità. Padri e famiglia nella cultura romana*, Lecce 2019, 73 ss.

Sartre 1995 — M. Sartre, *L'Asie Mineure et l'Anatolie. D'Alexandre à Dioclétien*, Paris 1995.

– 1997 — M. Sartre, *Le Haut-Empire romain. Les provinces de Mediterranée orientale d'Auguste aux Sévères*, Paris 1997.

– 2003² — M. Sartre, *D'Alexandre à Zénobie. Histoire du Levant antique: IV^e siècle av. J.-C. - III^e siècle ap. J.-C.*, Paris 2003².

– 2004 — M. Sartre, *Conclusions. Les colonies romaines dans le mond grec: du corps étranger à l'assimilation*, in G. Salmeri, A. Raggi, A. Baroni (a cura di), *Colonie romane nel mondo greco*, Roma 2004, 309 ss.

COPIA AUTORE

Saumagne 1965 — Ch. Saumagne, *Les domanialites publiques et leur cadastration au I^er siècle de L'Empire romain*, in «JS» (1965) 73 ss.

Savigny 1836 — F.K. von Savigny, *Neu entdeckte Fragmente des Ulpian*, in «ZgRw» 9 (1936) 1 ss.

– 1850 — F.K. von Savigny, *Über das Ius Italicum*, in F.C. von Savigny, *Vermischte Schriften*, 1, Berlin 1850, 29 ss.

– 1888 — F.K. von Savigny, *Sistema del diritto romano attuale*, II, trad. it. di V. Scialoja, Torino 1888.

– 1891 — F.K. von Savigny, *Sistema del diritto romano attuale*, III, trad. it. V. Scialoja, Torino 1891.

Scarano Ussani 1987 — V. Scarano Ussani, *L'utilità e la certezza. Compiti e modelli del sapere giuridico in Salvio Giuliano*, Milano 1987.

– 1992 — V. Scarano Ussani, *Le forme del privilegio: beneficia e privilegia tra Cesare e gli Antonini*, Napoli 1992.

– 1996 — V. Scarano Ussani, *Il significato simbolico dell'hasta nel III periodo della cultura laziale*, in «Ostraka» 5.2 (1996) 321 ss.

– 1997 — V. Scarano Ussani, *L'ars dei giuristi. Considerazioni sullo statuto epistemologico della giurisprudenza romana*, Torino 1997.

Schaub 1965 — V. Schaub, *Der Zwang zur Entlassung aus der Ehegewalt und die remancipatio ohne uxor*, in «ZSS» 82 (1965) 106 s.

Scevola 2012 — R. Scevola, *'Utilitas publica'. Tomo secondo. Elaborazione della giurisprudenza severiana*, Padova 2012.

Schiavone 1971 — A. Schiavone, *Studi sulle logiche dei giuristi romani. Nova negotia e transactio da Labeone a Ulpiano*, Napoli 1971.

– 1987 — A. Schiavone, *Giuristi e nobili nella Roma repubblicana. Il secolo della rivoluzione scientifica nel pensiero giuridico antico*, Roma-Bari 1987.

– 1997 — A. Schiavone, *Legge di natura o convenzione sociale? Aristotele, Cicerone, Ulpiano sulla schiavitù-merce*, in M. Moggi e G. Cordiano (a cura di), *Schiavi e dipendenti nell'ambito dell'"oikos" e della "familia"*, Pisa 1997, 173 ss.

– 1998 — A. Schiavone, *Il mondo tardoantico*, in *Storia medievale. Manuali Donzelli*, Roma 1998, 43 ss.

– 2007 — A. Schiavone, *Per una storia del giusnaturalismo romano*, in D. Mantovani, A. Schiavone (a cura di), *Testi e problemi del giusnaturalismo romano*, Pavia 2007, 3 ss.

– 2010² — A. Schiavone (a cura di) *Diritto privato romano. Un profilo storico*, Torino 2010² [2003].

– 2016 — A. Schiavone, *Ponzio Pilato. Un enigma tra storia e memoria*, Torino 2016.

– 2017²a — A. Schiavone, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino 2017² [2005].

– 2017b — A. Schiavone, *Singolarità e impersonalità nel pensiero dei giuristi romani*, in A. Schiavone (a cura di), *Giuristi romani e storiografia moderna. Dalla Palingenesia iuris civilis agli Scriptores iuris Romani*, Torino 2017, 1 ss.

COPIA AUTORE

Schiavone 2018 — A. Schiavone, *Astrarre, distinguere, regolare. Forme giuridiche e ordine teologico*, in J.-L. Ferrary, A. Schiavone, E. Stolfi, *Quintus Mucius Scaevola. Opera*, «SIR» 1, Roma 2018, 29 ss.

– 2019 — A. Schiavone, *Eguaglianza. Una nuova visione sul filo della storia*, Torino 2019.

– 2020²a = 1996 — A. Schiavone, *La storia spezzata. Roma antica e Occidente moderno*, Torino 2020² [Roma-Bari 1996].

– 2020b — A. Schiavone, *L'auctoritas des juristes et le ius respondendi ex auctoritate principis*, in J.-M. David, F. Hurlet (édd.) *L'auctoritas à Rome. Une notion constitutive de la culture politique*, Bordeaux 2020, 315 ss.

– 2020c — A. Schiavone, *Law, Slaves, and Markets in the Roman Imperial System*, in G. Dari-Mattiacci e D. Kehoe (eds.), *Roman Law and Economics* II, *Exchange, Ownership, and Disputes*, Oxford 2020, 11 ss.

Scheid 1990 — J. Scheid, *Romulus et ses frères. Le collège des frères Arvales, modèle du cult public dans la Rome des empereurs*, Rome-Paris 1990.

– 1992 — J. Scheid, *L'investiture impériale d'après les commentaires des Arvales*, in «CCG» 3 (1992) 221 ss.

Scheidel 1999 — W. Scheidel, *The Slave Population of Roman Italy. Speculation and Constraints*, in «Topoi» 9.1 (1999) 129 ss.

Schiller 1971 — A.A., Schiller, *Vindication of a repudiated text. Sententiae et epistolae Hadriani*, in *La critica del testo. Atti del secondo congresso internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto*, II, Firenze 1971, 717 ss.

Schmitt 1950 — C. Schmitt, *Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum* [1950], Berlin 1974², trad. it. *Il nomos della terra nel diritto internazionale dello "Jus Publicum Europaeum"*, Milano 1991.

Scholl, Schubert 2004 — R. Scholl, Ch. Schubert, *Lex Hadriana de agris rudibus und lex Manciana*, in «APF» 50 (2004) 79 ss.

Schubart 1941 — W. Schubart, *Zum Edikt über das aurum coronarium (P. Fay. 20)*, in «APF» 14 (1941) 44 ss.

Schubert 2008 — Ch. Schubert, *Die kaiserliche Agrargesetzgebung in Nordafrika von Trajan bis Justinian*, in «ZPE» 167 (2008) 251 ss.

Schulz 1906 = 1964 — F. Schulz, *Sabinus-Fragmente in Ulpians Sabinus-Commentar* (1906) = «Labeo» 10 (1964) 50 ss.

– 1946 = 1953 = 1968 — F. Schulz, *History of Roman Legal Science*, Oxford 1946, 1953² trad. it. *Storia della giurisprudenza romana*, Firenze 1968.

Schwahn 1939 — W. Schwahn, *s.v. Tributum und Tribunus*, in «RE» VII.A1, Stuttgart 1939, 1 ss.

Schwartz 1985 — J. Schwartz, *L'empereur Alexandre Sévère, le SB X 10295 et le P. Fay. 20*, in «ZPE» 61 (1985) 122 ss.

Scotti 2020 — F. Scotti, *Lana, linum, purpura versiculoria. I legati «tessili» fra diritto romano e archeologia*, Napoli 2020.

Seelentag 2014 — A.M. Seelentag, *Ius pontificium cum iure civili coniunctum. Das Recht der Arrogation in klassischer Zeit*, Tübingen 2014.

COPIA AUTORE

Seston 1980 — W. Seston, *Notes critiques sur l'Histoire Auguste*, in *Scripta varia. Mélanges d'histoire romaine, de droit, d'épigraphie et d'histoire du christianisme*, Roma-Paris 1980, 509 ss.

Seyfarth 1963 — W. Seyfarth, *Soziale Fragen der spätromischen Kaiserzeit im Spiegel des Theodosianus*, Berlin 1963.

Seyrig 1963 — H. Seyrig, in «Syria» 40 (1963) 30 s.

Sherwin-White 1973² — A.N. Sherwin-White, *The Roman Citizenship*, Oxford 1973².

– 1985³ — A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny. A Historical and Social Commentary*, Oxford 1985³.

Sigonius 1560 — C. Sigonius, *De antiquo iure Italiae libri tres: ad senatum populumque Romanum*, Venetiis 1560.

Simonius 1958 — P. Simonius, *Die Donatio Mortis Causa im klassischen römischen Recht*, Basel 1958.

Smith 2013 — A.M. Smith, *Roman Palmyra: Identity, Community, and State Formation*, New York 2013.

Sommer 2008 — M. Sommer, *The challenge of aniconism: Elagabalus and Roman historiography*, in «MedAnt» 11.1-2 (2008) 581 ss.

– 2018 — M. Sommer, *Palmyra. A History*, London-New York 2018.

Sordi 2020 — B. Sordi, *Diritto pubblico e diritto privato. Una genealogia storica*, Bologna 2020.

Sordi 2000 — M. Sordi, *La data di composizione dell'opera di Dione Cassio*, in M. Capasso, S. Pernigotti (a cura di), *Studium atque urbanitas. Miscellanea in onore di Sergio Daris*, Lecce 2000, 393 ss.

Soricelli 2007 — G. Soricelli, *Comunità orientali a Puteoli*, in *Étrangers dans la cité romaine. Actes du colloque de Valenciennes (14-15 octobre 2005)*, in R. Compatangelo-Soussignan, Christian-Georges Schwentzel (édd.), *"Habiter une autre patrie": des "incolae" de la République aux peuples fédérés du Bas-Empire*, Rennes 2007, 129 ss.

Sotty 1977 — R. Sotty, *Recherches sur les utiles actiones. La notion d'actio utile en droit romain classique*, Grenoble 1977.

Spagnuolo Vigorita 1978 — T. Spagnuolo Vigorita, *Secta temporum meorum. Rinnovamento politico e legislazione fiscale agli inizi del principato di Gordiano III*, Palermo 1978.

– 1992a — T. Spagnuolo Vigorita, *Le nuove leggi. Un seminario sugli inizi dell'attività normativa imperiale*, Napoli 1992.

– 1992b — T. Spagnuolo Vigorita, V. Marotta, *La legislazione imperiale. Forme e orientamenti*, in A. Schiavone (a cura di), *Storia di Roma*, II.3, Torino 1992, 100 ss.

– 2013 [1990] — T. Spagnuolo Vigorita, *«Imperium mixtum». Ulpiano, Alessandro e la giurisdizione procuratoria* (1990), in *Imperium mixtum. Scritti scelti di diritto romano*, con una nota di lettura di F. Grelle, Napoli 2013, 137 ss.

Spengler 2002 — O. Spengler, *Il tramonto dell'Occidente. Lineamenti di una morfologia della storia mondiale*, Wien 1918/1922, trad. it. J. Evola, Parma rist. 2002.

COPIA AUTORE

Spiegelberg 1908 — W. Spiegelberg, *Die demotischen Denkmäler*. II. *Die demotischen Papyrus*, Strassburg 1908.

Spina 2021 — A. Spina, *Quintus Cervidius Scaevola. Quaestionum libri*, Roma - Bristol 2021, in cs.

Stella Maranca 1927 — F. Stella Maranca, *Jurisprudentiae romanae reliquias quae Isidori Hispaliensis episcopi Etymologiarum libris continentur*, Lanciano 1927 (on line).

Stolfi 2002 — E. Stolfi, *Pensiero 'epiclassico' e problemi di metodo*, in «Labeo» 48 (2002) 417 ss.

– 2004 — E. Stolfi, *I «libri disputationum» e la storiografia sulle opere dei giuristi romani*, in «RDR» 3 (2004) 1 ss. (online).

– 2006 — E. Stolfi, *Introduzione allo studio dei diritti greci*, Torino 2006.

– 2010 — E. Stolfi, *Il diritto, la genealogia, la storia*, Bologna 2010.

– 2018 — E. Stolfi, in J.-L. Ferrary, A. Schiavone, E. Stolfi, *Quintus Mucius Scaevola. Opera*, Roma 2018, 183 ss.

– 2020 — E. Stolfi, *La cultura giuridica dell'antica Grecia. Legge, politica, giustizia*, Roma 2020.

Strassi Zaccaria 1988 — S. Strassi Zaccaria, *L'editto di M. Sempronius Liberalis*, Trieste 1988.

Straub 1966 — J. Straub, *Senaculum, id est mulierum senatus*, in BHAC (1964/65), Bonn 1966, 221 ss.

Strauss 1990 — L. Strauss, *Diritto naturale e storia*, trad. it. Genova 1990.

Suarez 1613a — F. Suarez, *Tractatus de Legibus, ac Deo Legislatore*, Lyon 1613.

– 1613b — F. Suarez, *Defensio fidei Catholicae et apostolicae aduersus Anglicanae sectae errores: cum responsione ad Apologiam pro iuramento fidelitatis & Praefationem monitoriam Serenissimi Iacobi Angliae Regis*, Conimbrica 1613.

Suárez Blazquez G. 1996 — G. Suárez Blazquez, *Colación de los descendentes (manual practico)*, Roma-Madrid 1996.

Suárez Blázquez V. 2012 — V. Suárez Blázquez, *Donatio mortis causa*, Santiago de Compostela 2012.

Syme 1979 [1970] — R. Syme, *Three Jurists* (1970), in *Roman Papers*, II, ed. E. Badian, Oxford 1979, 790 ss.

– 1984 [1972] — R. Syme, *Lawyers in Government: The Case of Ulpian*, in «Proc. Am. Phil. Soc.» 116 (1972) 406 ss. = Id., *Roman Papers*, III, ed. A.R. Birley, Oxford 1984, 863 ss.

Tabera 1942 — A. Tabera, *La definición de furtum en las "Etimologias" de S. Isidoro*, in «SDHI» 8 (1942) 23 ss.

Talamanca 1954 — M. Talamanca, *Contributi allo studio delle vendite all'asta nel mondo classico*, in *Atti Accademia Nazionale Lincei. Memorie. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche*, ser. VIII, vol. VI fasc. 2, Roma 1954, 35 ss.

– 1960 — M. Talamanca, *s.v. Catasto (diritti antichi)*, in «ED» VI, Milano 1960, 39 ss.

COPIA AUTORE

Talamanca 1976 — M. Talamanca, *Gli ordinamenti provinciali nella prospettiva dei giuristi tardoclassici*, in G.G. Archi (a cura di), *Istituzioni giuridiche e realtà politiche nel Tardo Impero (III-V sec. d.C.). Atti di un Incontro tra storici e giuristi. Firenze, 2-4 maggio 1974*, Milano 1976, 95 ss.

– 1977 — M. Talamanca, *Per la storia della giurisprudenza romana*, in «BIDR» 19 (1977) 195 ss.

– 1987 — M. Talamanca, *s.v. Processo civile (dir. rom.)*, in «ED» XXXVI, Milano 1987, 52 ss.

– 1998 — M. Talamanca, *«Ius gentium» da Adriano ai Severi,* in E. Dovere (a cura di), *La codificazione del diritto dall'antico al moderno*, Napoli 1998, 191 ss.

– 1999 — M. Talamanca, *Cic. "De orat." 1.176 ed i «bona liberti»*, in «Index» 27 (1999) 166 ss.

– 2000-2001 — M. Talamanca, *I clienti di Cervidio Scevola*, in «BIDR» 103-104 (2000-2001) 483 ss.

– 2006 — M. Talamanca, *Pomp. sing. ench. D. 1.2.2.13: in melius od in medium produci?*, in J.L. Linares (ed.), *Liber amicorum Juan Miquel*, Barcelona 2006, 965 ss.

Talbert 1984 — R.J.A. Talbert, *The Senate of Imperial Rome*, Princeton 1984.

Tarpin 2002 — M. Tarpin, *Vici et pagi dans l'Occident romain*, Roma 2002.

Tarrant 2000 — H. Tarrant, *Plato's First Interpreters*, Ithaca (N.Y.) 2000.

Taubenschlag 1944 — R. Taubenschlag, *The Law of Graeco-Roman Egypt in the Light of the Papyri: 332 B.C.-640 A.D.*, I, New York 1944.

Tcherikover 1950 — V. Tcherikover, *Syntaxis and laographia*, in «JJP» 4 (1950) 179 ss.

Terreni 1999 — C. Terreni, *Gaio e l'erroris causae probatio*, in «Labeo» 45 (1999) 333 ss.

Thomas 1988 — Y. Thomas, *Le traité des degrés du jurisconsulte Paul. Edition, traduction et commentaire*, in P. Legendre (éd.), Leçons IV, suite. *Le dossier occidental de la parenté. Textes juridiques indésirables sur la genéalogie*, Paris 1988, 19 ss.

– 1990 — Y. Thomas, *La divisione dei sessi in diritto romano*, in P. Schmitt Pantel (a cura di), *Storia delle donne in Occidente*, I, Roma-Bari 1990, 103 ss.

– 1996 — Y. Thomas, *«Origine» et «Commune Patrie». Étude de droit public romain (89 av. J.-C. - 212 ap. J.C.)*, Roma 1996.

– 1998 — Y. Thomas, *Le sujet de droit, la personne et la nature. Sur la critique contemporaine du sujet de droit*, in «Le Débat» 100 (mai-août 1998) 85 ss.

– 2004 — Y. Thomas in O. Cayla, Y. Thomas, *Il diritto di non nascere*, trad. it. Milano 2004, 79 ss.

– 2011 = 2016 — Y. Thomas, *Fictio legis. L'empire de la fiction romaine et ses limites médiévales*, in Id., *Les opérations du droit*, Paris 2011, 133 ss., 303 ss. = Y. Thomas, *Fictio legis. La finzione romana e i suoi limiti medievali*, trad. it. parziale Macerata 2016.

COPIA AUTORE

Thomas 2011 = 2020 — Y. Thomas, *Les operations du droit* (éd. établie par M.-A. Hermitte et P. Napoli), Paris 2011 dove: *L'institution juridique de la nature. Remarques sur la casuistique du droit naturel à Rome*, 21 ss., 281 ss., in parte coincidente con Y. Thomas, *Imago naturae. Note sull'istituzionalità della natura a Roma*, in Y. Thomas, J. Chiffoleau, *L'istituzione della natura*, Macerata 2020, 15 ss. [trad. it. di Y. Thomas, *Note sur l'institutionnalité de la nature à Rome,* in *Théologie et droit dans la science politique de l'État moderne. Actes de la table ronde de Rome (12-14 novembre 1987)*, Roma 1991, 201 ss.].

– 2017 — Y. Thomas, *La mort du père. Sur le crime de parricide à Rome*, Paris 2017.

Tomulescu 1970 — C.St. Tomulescu, *Rapporti: Romania*, in «Index» 2 (1971) 87 ss.

Tondo 1993 — S. Tondo, *Profilo di storia costituzionale romana. Parte seconda*, Milano 1993.

– 1999 — S. Tondo, *Aspetti giuridici della fondazione di Costantinopoli*, in «SDHI» 65 (1999) 255 ss.

– 2010 — S. Tondo, *Profilo di storia costituzionale romana. Parte terza*, Milano 2010.

Torelli 1982 — M. Torelli, *Typology and Structure of Roman Historical Reliefs*, Ann Arbor 1982.

Torelli, Gros 2010 — P. Gros, M. Torelli, *Storia dell'urbanistica. Il mondo romano*, Roma - Bari 2010.

Trapp 2007 — M. Trapp, *Philosophy, Scholarship and the World of Learning in the Severan Period*, in S. Swain, S. Harrison, J. Elsner (edd.), *Severan Culture*, Cambridge 2007, 470 ss.

Triantaphyllopoulos 1957 — I.K. Triantaphyllopoulos, *Lex Cicereia Ἐγγυητικά*, I., Athens 1957.

– 1962 — I.K Triantaphyllopoulos, *Persönliches Ius Italicum*, in *Akten des 4. Internationalen Kongresses für griechische und lateinische Epigraphik*, Wien 1962, 399 ss.

– 1963 — I.K Triantaphyllopoulos, *Ius Italicum personnel (Inschr. Didyma 331)*, in «Iura» 14 (1963) 109 ss.

– 1974 — I.K Triantaphyllopoulos, *Ius Italicum personale (Inschr. Didyma 331)*, in *Atti del convegno internazionale sul tema: I diritti locali nelle province romane con particolare riguardo alle condizioni giuridiche del suolo, Roma 26-28 ottobre 1971*, Roma 1974, 135 ss. (discussione 164 ss.).

Tuck 2016 — R. Tuck, *Democratic sovereignity and democratic government: the sleeping sovereign*, in R. Bourke, Q. Skinner (edd.), *Popular Sovereignity in Historical Perspective*, Cambridge 2016, 115 ss.

Tuori 2004 — K. Tuori, *The ius respondendi and the Freedom of Roman Jurisprudenz*, in «BIDR» 51 (2004) 295 ss.

Urano 2015 — S. Urano, *The Apionic Inheritors and Successors in the Late Sixth to Early Seventh Centuries*, in «Kodai» 16 (2015) 173 ss.

Urso 2005 — G. Urso, *Cassio Dione e i magistrati. Le origini della repubblica nei frammenti della Storia Romana*, Milano 2005.

COPIA AUTORE

van Minnen 2016 — P. van Minnen, *Three Edicts of Caracalla? A New Reading of P.Giss. 40*, in «Chiron» 46 (2016) 205 ss.

Varvaro 2012 — M. Varvaro, *Gai 4.163 e la struttura della formula arbitraria nell'agere ex interdicto sine poena*, in «AUPA» 55 (2012) 705 ss.

van't Dack 1963 — E. van'T Dack, *A studiis, a bybliothecis*, in «Historia» 12 (1963) 177 ss.

Veyne 1990 — P. Veyne, *Il dossier degli schiavi-coloni romani*, in Id., *La società romana*, trad. it. Roma-Bari 1990, 45 ss.

– 2016 — P. Veyne, *Palmira. Storia di un tesoro in pericolo*, trad. it. Milano 2016.

Vervaet 2004 — F.J. Vervaet, *The lex Valeria and Sulla's empowerment as dictator (82-79 B.C.)*, in «CCG» 15 (2004) 37 ss.

Viarengo 2009 — G. Viarengo, *Studi su Erennio Modestino. Profili biografici*, Torino 2009.

– 2012 — G. Viarengo, *Studi su Erennio Modestino. Metodologie e opere per l'insegnamento del diritto*, Torino 2012.

– 2015² — G. Viarengo, *Studi sulla tutela dei minori*, Torino 2015².

Vico 1744 (Nicolini 1974) — G.B. Vico, *La scienza nuova giusta l'edizione del 1744*, II, a cura di F. Nicolini, Roma-Bari 1974.

Villey 1945 — M. Villey, *Recherches sur la littérature didactique du droit romain*, Paris 1945.

Virlouvet 1995 — C. Virlouvet, *Tessera frumentaria. Les procédures de la distribution du blé public à Rome*, Roma 1995.

– 1997 — C. Virlouvet, *Existait-il des registres de deces a Rome au I^er^ siecle ap. J.-C.*, in *La Rome imperiale, demographie et logistique. Actes de la table ronde (Rome, 25 mars 1994)*, Roma 1997, 77 ss.

– 2009 — C. Virlouvet, *La plèbe frumentaire dans les témoignages épigraphiques: essai d'histoire sociale et administrative du peuple de Rome antique*, Roma 2009.

Vitelli Casella 2015 — M. Vitelli Casella, *Qualche considerazione sull'attribuzione dello "ius Italicum" alle comunità ispaniche e dalmate secondo la testimonianza di Plinio il Vecchio*, in P. Ruggeri (a cura di), *L'Africa romana. Momenti di continuità e rottura: bilancio di trent'anni di convegni «L'Africa romana»*, II, Roma 2015, 1673 ss.

Vittinghoff 1951a — F. Vittinghoff, *Römische Kolonisation und Bürgerrechtspolitik unter Caesar und Augustus*, in «Akademie der Wissenschaften und der Literatur» 14 (1951) 19 ss.

– 1951b — F. Vittinghoff, *Römische Stadtrechtsformen der Kaiserzeit*, in «ZSS» 68 (1951) 435 ss.

– 1952 — F. Vittinghoff, *Römische Kolonisation und Bürgerrechtspolitik unter Caesar und Augustus*, Mainz 1952.

Vittinghoff 1994 — F. Vittinghoff, *Die Entstehung von städtischen Gemeinwesen in der Nachbarschaft römischer Legionslager - Ein Vergleich Leóns mit den Entwicklungslinien im Imperium Romanum*, in W. Eck (Hrsg.), *Civitas Romana. Stadt und politisch-soziale Integration im Imperium Romanum der Kaiserzeit*, Stuttgart 1994, 106 ss.

COPIA AUTORE

Voci 1963 — P. Voci, *Diritto ereditario romano. Parte speciale. Successione ab intestato, successione testamentaria*, Milano 1963.

– 1967² — P. Voci, *Diritto ereditario romano. Volume I: Introduzione, parte generale*, Milano 1967².

– 1978 — P. Voci, *Il diritto ereditario romano nell'età del tardo impero. I: il IV secolo. Prima parte*, in «Iura» 29 (1978) 17 ss.

Voigt 1856 — M. Voigt, *Die Lehre vom ius naturale, aequum et bonum und ius gentium der Römer*, Leipzig 1856.

– 1874 — M. Voigt, *Ueber den Bestand und die historische Entwickelung der Servituten und Servitutenklangen während der römischen Republik*, in «Berichte über die Verhandlungen der Königlich Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig» Philologisch-historische Klasse 26 (1874) 159 ss.

– 1892 — M. Voigt, *Römische Rechtsgeschichte*, I, Leipzig 1892.

Volterra 1971 = 1994 — E. Volterra, *Il problema del testo delle costituzioni imperiali* (1971) = *Scritti giuridici*, con una nota di M. Talamanca. VI. *Le fonti*, Napoli 1994, 3 ss.

Von Premerstein 1918 — O. Von Premerstein, *s.v. ius Italicum*, in «RE» X.1, Stuttgart 1918, 1238 ss.

Vulic 1921 — N. Vulic, *s.v. Sarmizegetusa*, in «RE» II.A1, Stuttgart 1921, 25 ss.

Wallace 1938a — S.L. Wallace, *Taxation in Egypt from Augustus to Diocletian*, Princeton 1938.

– 1938b — S.L. Wallace, *Census and poll-tax in Ptolemaic Egypt*, in «AJPh» 59 (1938) 418 ss.

Waltzing 1984² — J.-P. Waltzing, *Commentaire analytique, grammatical et historique de l'Apologétique*, Paris 1984².

Ward-Perkins 1974 — J.B. Ward-Perkins, *Cities of Ancient Greece and Italy: Planning in Classical Antiquity*, New York 1974.

Watkins 1972 — T.H. Watkins, *A Study of the Origin and Historical Development of Ius Italicum*, Chapel Hill 1972.

– 1983a — T.H. Watkins, *Coloniae and ius Italicum in the Early Empire*, in «CJ» 78 (1983) 219 ss.

– 1983b — T.H. Watkins, *Roman Citizen Colonies and the Italic Right*, in C. Deroux (éd.), *Studies in Latin Literature and Roman History*, I, Brüssel 1983, 59 ss.

– 1988-1989 — T.M. Watkins, *Vespasian and the Italic Right*, in «CJ» 84 (1988-1989) 117 ss.

Watzinger 1949 — C. Watzinger, *s.v. Palmyra*, in «RE» XVIII.3, Stuttgart 1949, 262 ss.

Weishaupt 1999 — A. Weishaupt, *Die lex Voconia*, Köln, Weimar, Wien 1999.

Weiss 1915 — E. Weiss, *Zum Stadtrecht von Ephesos*, in «JOAI» 18 (1915) 286 ss.

Weiss A. 2004 — A. Weiss, *Sklave der Stadt. Untersuchungen zur offentlichen Sklaverei in den Stadten des Römischen Reiches*, Stuttgart 2004.

COPIA AUTORE

Weksler-Bdolah 2020	S. Weksler-Bdolah, *Aelia Capitolina - Jerusalem in the Roman Period*, Leiden - Boston 2020.
Wibier 2014	M. Wibier, *Transmitting Legal Knowledge: From Question-and-Answer Format to Handbook*, in R. Scodel (ed.), *Gaius' Institutes*, Leiden-Boston 2014, 356 ss.
– 2019	M. Wibier, *Legal Education, Realpolitik, and the Propagation of the Emperor's Justice*, in O. Hekster, K. Verboven (edd.), *The Impact of Justice on the Roman Empire. Proceedings of the Thirteenth Workshop of the International Network Impact of Empire (Gent, June 21-24 2017)*, Leiden-Boston 2019, 86 ss.
Wieacker 1949	F. Wieacker, *Doppelexemplare der Institutionen Florentins, Marcians und Ulpians*, in «RIDA» 3 (1949) 577 ss.
– 1960 (1975)	F. Wieacker, *Textstufen klassischer Juristen*, Göttingen 1960, rist. 1975.
– 1962	F. Wieacker, *Amoenitates Iuventianae. Zur Charakteristik des Juristen Celsus*, in «Iura» 12 (1962) 1 ss.
Wilcken 1884	U. Wilcken, *Papyrusurkunden über einen Sklavenkauf aus dem Jahre 359 n. Chr.*, in «Hermes» 19 (1884) 417 ss.
– 1889	U. Wilcken, *Griechische Ostraka aus Agypten und Nubien*, I, Leipzig 1889.
Whittaker 1994	C.R. Whittaker, *Frontiers of the Roman Empire. A Social and Economic Study*, Baltimore-London 1994.
Wlassak 1884	M. Wlassak, *Kritische Studien zur Theorie der Rechtsquellen im Zeitalter der klassischen Juristen*, Graz 1884.
Woytek 2011	B.E. Woytek, *The Coinage of Apamea Myrlea under Trajan and the Problem of Double Communities in the Roman East*, in «The Numismatic Chronicle» 171 (2011) 121 ss.
Yaron 1987	R. Yaron, *Semitisms in Ulpian?*, in «RHD» 55 (1987) 3 ss.
Zack 2014	A. Zack, *Forschungen über die rechtlichen Grundlagen der römischen Außenbeziehungen während der Republik bis zum Beginn des Prinzipats.* V. Teil: *Das Ius Italicum und die kaiserzeitliche Befreiung des provinzialen Grundbesitzes von der Besteuerung: eine Kritik der Deutung von Friedrich Carl von Savigny*, in «GFA» 17 (2014) 247 ss.
– 2015	A. Zack, *Forschungen über die rechtlichen Grundlagen der römischen Außenbeziehungen während der Republik bis zum Beginn des Prinzipats*. VI. Teil: *Die juristische Form und der rechtliche Gehalt der intergesellschaftlichen amicitia und amicitia et societas mit Rom. Erster Abschnitt: die Begrifflichkeit und die aus ihr zu erschließende Systematik der rechtlichen Formen*, in «GFA» 18 (2015) 27 ss.
Zachariä von Lingenthal 1887	E. Zachariä von Lingenthal, *Von den griechischen Bearbeitungen des Codex*, in «ZSS» 8 (1887) 1 ss.
Zamorani 1969	P. Zamorani, *Precario habere*, Milano 1969.
Ziegler 1978	R. Ziegler, *Antiochia, Laodicea und Sidon in der Politik der Severer*, in «Chiron» 8 (1978) 493 ss.

COPIA AUTORE

Zimmern 1829 — S.W. Zimmern, *Geschichte des römischen Privatrecht bis auf Justinian*, III, Heidelberg 1829.

Zuccotti 2004 — F. Zuccotti, *Sulla tutela delle servitù cosiddette pretorie*, in *Atti del Convegno: Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica del mondo antico (Pontignano 2001)*, Milano 2004 (on line).

COPIA AUTORE

COPIA AUTORE

Abbreviazioni

«AAST»	*Atti dell'Accademia delle Scienze di Torino*
«AHB»	*The Ancient History Bulletin = Revue d'Histoire Ancienne*
«AJPh»	*American Journal of Philology*
«ANRW»	*Aufstieg und Niedergang der römischen Welt*
«APF»	*Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete*
«AUPA»	*Annali del Seminario Giuridico della Università di Palermo*
«BASP»	*The Bulletin of the American Society of Papyrologists*
«BCH»	*Bulletin de Correspondance Hellénique*
«BHAC»	*Bonner Historia-Augusta Colloquium*
«BIDR»	*Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano "Vittorio Scialoja"*
«CCG»	*Cahiers du Centre Gustave-Glotz*
«CE»	*Chronique d'Égypte*
«CGA»	*Göttingische Gelehrte Anzeigen*
«CJ»	*The Classical Journal*
«CQ»	*Classical Quarterly*
«CRAI»	*Comptes rendus / Académie des inscriptions et belles-lettres*
«DE»	*Dizionario Epigrafico di Antichità Romane di Ettore De Ruggiero*
«ED»	*Enciclopedia del Diritto*
«GFA»	*Göttinger Forum für Altertumswissenschaft*
«GRBS»	*Greek, Roman and Byzantine Studies*
«JJP»	*The Journal of Juristic Papyrology*
«JÖAI»	*Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Institutes in Wien*
«JRS»	*The Journal of Roman Studies*
«JS»	*Journal des Savants*
«Kodai»	*Kodai Journal of Ancient History*
«LR»	*Legal Roots. The International Journal of Roman Law, Legal History and Comparative Law*
«MedAnt»	*Mediterraneo Antico. Economie Società Culture*
«MEFRA»	*Mélanges de l'École française de Rome. Antiquité*
«MEP»	*Minima Epigraphica et Papyrologica*
«MHR»	*Mediterranean Historical Review*
«RAL»	*Rendiconti dell'Accademia dei Lincei*
«RD»	*Revue Historique de Droit Français et Étranger*
«RDR»	*Rivista di Diritto Romano*
«RE»	*Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*
«REG»	*Revue des Études Grecques*
«REL»	*Revue des Études Latines*

COPIA AUTORE

«RHD»	*Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis = Revue d'Histoire du Droit*
«RIDA»	*Revue Internationale des Droits de l'Antiquité*
«RISG»	*Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche*
«RSI»	*Rivista Storica Italiana*
«SCDR»	*Seminarios Complutenses de Derecho Romano*
«SDHI»	*Studia et Documenta Historiae et Iuris*
«SIR»	*Scriptores iuris Romani*
«TSDP»	*Teoria e Storia del Diritto Privato*
«YCIS»	*Yale Classical Studies*
«ZgRw»	*Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft*
«ZPE»	*Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*
«ZSS»	*Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung*

COPIA AUTORE

Giuristi citati*

Alfeno Varo 248.293.

Arcadio Carisio, Aurelio 22.122; 297.231.

Aristone, Tizio 248.293.

Callistrato 59; 60; 83; 216.111; 239.235.

Cassio Longino, Gaio 194.

Celso, Publio Giuvenzio 58; 58.30; 86; 86.56; 106; 107; 139.66; 188; 189; 190; 195; 196; 196.32; 196.33; 197; 198; 198.41; 199; 199.42; 246.268.

Cervidio Scevola, Quinto 10; 10.51; 12; 43; 59; 83.30; 251.319; 251.320.

Ermogeniano 60.45; 96; 97; 97.142; 98.148; 99; 100; 126; 131.13; 147; 297.231.

Fiorentino 59; 60.45; 61; 82.16; 83; 93; 94.127; 97; 99.154; 100; 101; 104; 208; 208.70.

Gaio 10; 57; 58; 58.26; 60; 60.45; 61; 61.52; 62; 62.56; 65; 65.66; 68; 68.75; 70; 71; 71.89; 71.91; 71.94; 71.96; 72; 73; 73.102; 73.103; 74; 74.104; 74.105; 74.107; 79; 83; 83.25; 84; 84.35; 84.37; 88.70; 91.97; 92; 93; 93.116; 94; 94.117; 94.127; 101.163; 102.176; 103; 104; 104.197; 112; 113; 118; 119; 124; 134; 135.42; 136.43; 136.44; 139.66; 142; 143; 167.240; 187; 190; 195; 200; 203; 203.57; 205; 206; 209; 210; 211; 211.83; 211.87; 212; 212.89; 212.90; 213; 213.99; 213.100; 214; 214.105; 215.108; 216; 217.120; 218.125; 222; 222.139; 222.140; 223.140; 226.150; 228.163; 236; 236.212; 236.213; 238; 238.228; 238.229; 239; 239.233; 240; 245.264; 249.301; 251.319; 252.331; 253.334; 253.339; 254.349; 255.352; 255.354; 255.356; 256.358; 258.373; 258.377; 260.385; 260.386; 261.386; 263.392; 264; 264.403; 264.405; 273.50; 274; 274.52; 278.85; 298.235; 301.251; 304.268.

Giuliano, Salvio 10; 10.51; 24; 54; 59; 63; 64; 198.41; 202.53; 213; 213.95; 214; 226; 228; 252; 252.328; 252.329; 252.331; 302.

Labeone, Marco Antistio 190; 194; 195; 196; 197; 199; 199.42; 204.58; 242.247; 249.304.

Licinio Rufino, Marco Gneo 18; 21; 236.

Macro, Emilio 130.5; 303.262.

Marcello, Ulpio 10.51.

* I nomi dei giuristi sono stati ordinati talvolta secondo il *nomen*, in altri casi secondo il *cognomen*, seguendo l'uso più consueto. Per evidenti ragioni abbiamo escluso le citazioni di Gneo Domizio Ulpiano.

COPIA AUTORE

Marciano, Elio 18; 19; 19.106; 20; 58; 59; 60.45; 61; 83; 86; 94; 94.127; 95; 97; 97.142; 99.154; 104; 118; 213; 213.96; 222.138; 226; 226.152; 251; 251.315; 251.317; 298.235; 299.242; 304.

Meciano, Lucio Volusio 58.30; 153.164; 212.91.

Menandro, Arrio 16; 16.91; 17; 17.92; 18.

Modestino, Erennio 3.1; 11; 11.61; 11.62; 12; 15; 15.81; 18; 41; 42; 43; 80; 80.5; 83; 83.30; 93.112; 94.117; 188; 188.3; 221.136; 226.153.

Mucio Scevola, Quinto 63; 196; 210; 210.81; 241; 242; 242.247; 258.379.

Nerazio Prisco, Lucio 54; 82.18; 195; 195.30; 196; 199; 248.291; 251.319; 252.326.

Paolo, Giulio 3.1; 4.5; 6.16; 6.17; 12; 12.68; 13; 13.68; 13.69; 13.74; 14; 14.77; 15; 29; 30.180; 43; 45; 46; 47; 48; 59; 60.45; 61; 70; 77.122; 79; 83; 84.41; 90; 91; 93; 95; 118; 119; 139; 139.64; 139.67; 139.68; 141.81; 144.102; 146; 173; 190; 190.10; 194.25; 196.32; 206.65; 218.125; 225; 226.153; 226.155; 227; 227.156; 231.181; 242; 242.247; 242.252; 246.272; 247.281; 248; 248.288; 249.302; 252; 252.331; 253.334; 261.386; 263.396; 273.50; 274.52; 279; 280; 280.99; 280.100; 304; 304.271; 305.

Papiniano, Emilio 6.16; 10; 12; 12.67; 12.68; 13.68; 13.74; 14; 14.77; 18; 21; 22; 26; 46; 54; 55; 56; 60.45; 63; 76; 80.3; 81; 84.41; 85; 96; 100; 130.5; 134; 134.36; 194; 194.25; 213; 213.92; 213.100; 214; 234.203; 238; 240.238; 248.296; 251.320; 253.334; 277.

Pomponio, Sesto 10; 58; 59; 60; 60.43; 60.44; 60.45; 61; 69.77; 73; 74; 74.104; 74.107; 75; 82; 82.19; 93; 96; 100; 134; 199; 210.81; 213; 213.94; 214; 216.112; 229; 236; 236.213; 239; 239.232; 242; 242.247; 242.249; 246; 248.291; 248.293; 251.316.

Proculo 198.41.

Sabino, Masurio 46; 53; 57; 60; 60.46; 62; 189; 213; 252; 252.325; 252.326.

Servio Sulpicio Rufo 195; 196; 199; 204.58; 243; 253; 270.

Trifonino, Claudio 97.142; 188; 188.3; 208; 208.70.

COPIA AUTORE

Fonti antiche

Fonti di tradizione manoscritta

Aelius Aristides

Orationes (Keil / Klein)
or. 26, *εἰς Ῥώμην*
67b 134.27

Agennius Urbicus

De controversiis agrorum (Thulin)
23. 5-23.14 = 62. 19-63.2 (Lachmann) 137.45; 144.100

[Alcinous]

Didascalicus
1 (= Whittaker, Louis = 152, ll. 5-6 Hermann) 191.15

Ammianus Marcellinus

Res gestae
14.6.6 221.136

Appianus

Historia Romana

Libyca
135.640-641 170.251
135.641 289.185

Syriaca
50.252 280.105
50.253 171.259; 263

Apuleius

Florida
4.20.41 81.11

Aristoteles

Etica Nicomachea
1134b 18-19 96.135

Politica
1253a 38 96.135
1253b 208.72
1254a 208.71
1287b 213.97

Rhetorica
1.10 1368b 213.97
1.13.11-12 1374a 191.13
1.14.7 1375a 191.13

Athenaeus Naucratita

Deipnosophistae
1.1a 9.41; 43
1.1d-e 5.15
8.331b-c 9.43
9.381f 9.43
14.613c-d 9.43
14.623e 5.15
15.686c 6.15
15.702a 9.42

Augustinus Hipponensis

Contra Faustum
22.74 132.20

COPIA AUTORE

Aurelius Victor

De Caesaribus

21.3		218.125
24.6	[**T. 19**]	3.1; 13.69; 14; 21.116; 45

[**Aurelius Victor**]

Epitome de Caesaribus

21.5		218.125

Basilica

6.1.12		287.163

Boethius

Commentarii in Ciceronis Topica

3.4	[**F. 13 inst.**]	90.86; 94.126; 102.175; 114; 115; 243
4.19		90.85

Cassiodorus

Chronica

v. *Chronica minora* vol. II pp. 120-161

Variae

3.52		152.175
6.2		287.162
6.11		287.166

Chariton

Τὰ περὶ Χαιρέαν καὶ Καλλιρόην (Molinié)

7.2.7		270

Chronica minora ed. Th. Mommsen, MGHaa. 9 (1892)

Vol. I (pp. 205-245) *Chronicon Paschale*

p. 227		27.159

Vol. II (pp. 120-161) *Cassiodorus*
p. 146, chr. 918 27.158; 48.1
Vol. II (pp. 424-481) *Isidorus ep. Hispalensis, chronica maiora*
Chron. a.D. 615-616 295.1 [**T. 38**] 49; 105
Chron. a.D. 626 295.1 [**T. 39**] 49; 105.204

Cedrenus

Historiarum compendium
256C 4-5 28.163

Cicero

I. *Orationes*

Actio secunda in Verrem
1.14 238.228
2.116 263.398
3.12 142.88; 169.147
3.82 225

De lege agraria
3.5 225.148

Pro Archia
1.7.16 191.12

Pro Caecina
26.74 247.278

Pro Flacco
79-80 136.43
80 136.43

Pro Fonteio
35 277.85

Pro lege Manilia
7.17 130.10

Pro Plancio
23 130.10

COPIA AUTORE

II. *Epistulae*

Ad Atticum
1.18.8 296.227
5.16.2 169.244

Ad familiares
3.8.5 169.244
4.5 270.28
15.4.2 169.244

III. *Opera rhetorica*

Brutus
31.117 191.12
91.315 191.12

De inventione
2.53.160 190.7

Partitiones oratoriae
37.130 213.93

Topica
2 243.256
5.28 213.102; 238.228
8.37 242.247

IV. *Opera philosophica*

De legibus
1.5.17 192.18
2.48 258.379; 259.380
3.25.7 208.73

De officiis
1.5 191.12
1.21 97.142
1.36 243.254
1.149 191.12

De re publica
1.2.2 191.17
1.26.42 65.65
3.25.7 208.73

Codex Iustinianus
vd. Corpus iuris civilis III

Codex Theodosianus
11.1.7 299.243

Collatio legum Mosaicarum et Romanarum

(v. *FIRA*[2] *Auctores*, pp. 541 ss.)
16.3.20 255.356
16.5 [**F. 20 inst.**] 90.84; 103.190; 120; 121; 252
16.6 [**F. 21 inst.**] 69.76; 90.84; 120; 121; 254
16.7 [**F. 22 inst.**] 69.76; 90.84; 103.190; 120; 121; 255
16.8 [**F. 23 inst.**] 69.76; 90.84; 120; 121; 257
16.8.1 103.190
16.9 [**F. 24 inst.**] 90.84; 122; 123; 258
16.9.1 103.190
16.9.2 86; 260
16.9.2-3 11.57; 85; 103.190
16.9.3 86-89; 260.385; 261

Corpus iuris civilis

I. *Institutiones*
1.1.2 99.154
1.1.4 90.83; 200
1.2pr. 88.71; 90.83
1.2.1 61.52; 99.154; 204
1.2.2 90.82; 99; 99.154; 100; 100.155; 101.167; 108.1; 110.5
1.2.3 90.83
1.2.3-5 [**F. 8 inst.**] 69.76; 73.102; 110; 111; 212
1.2.3-7 92.100; 102; 103
1.2.4 90.83
1.2.5 90.83
1.2.6 88; 90.83; 218.125

COPIA AUTORE

1.2.7		90.83; 112; 113
1.2.7-9	[**F. 10 inst.**]	112; 113; 238
1.2.8		90.83; 92; 103.185; 112; 113; 238.229; 239
1.2.9		90.83; 112
1.3.3		208.70
1.3.5		90.82; 83; 109.3; 4
1.4pr.		90.82; 109.4
1.5pr.		9088.70; 90.82; 83; 102.176; 108.2
1.9.1		114.7; 243.255
1.9.3		90.83; 114.6
1.23pr.		102.178; 114.8
1.23.3		102.178; 114.8
1.23.4		102.178; 114.8
2.3pr.		89; 90.83; 116.9; 249
2.3.1		90.82; 83; 250.312
2.3.1-3		118.10
2.3.2		90.82; 83; 248.293; 249
2.3.3		90.82; 83
2.3.4		249.301
2.5.2		93.116; 118.11
2.5.5		93.116; 118.11
2.10pr.		93.117; 118.12
2.14.2		302.256
2.14.5		93.117; 118.12
2.14.9		93.117; 118.12
2.17.8		218.125
2.20.1		94.117; 120.13
2.20.4		94.117; 120.13
3.2.3a		255.357
3.7.1		258.373
3.9.2		252.331
3.13pr.		124.18
3.13.1		90.82; 124.18
3.17pr.		302.256
4.12pr.		252.331
4.15.3		263.393
II. *Digesta*		
c. Omnem 7		80.10
1.1.1		60.44; 69.76; 96; 204; 206
1.1.1pr.		86
1.1.1pr.-1		89
1.1.1pr.-2	[**F. 1 inst.**]	69.76; 90.81; 106; 107; 187
1.1.1.1		80.8

1.1.1.2		62.55; 62.56; 68.74; 84.36; 245
1.1.1.3	[**F. 2 inst.**]	69.76; 88.71; 90.81; 98.144; 108; 109; 204
1.1.1.4	[**F. 3 inst.**]	69.76; 90.81; 98; 98.145; 100; 101; 103; 108; 109; 206
1.1.4	[**F. 4 inst.**]	69.76; 88.70; 90.81; 98; 98.147; 100; 101; 103.186; 108; 109; 206
1.1.5		98.148; 100
1.1.6	[**F. 7 inst.**]	69.76; 90.81; 100; 110; 111; 212
1.1.6pr.		102.168
1.1.7		213.92; 238.227
1.1.9		60.49; 61.52
1.1.10		96
1.1.10pr.		76.120; 190.7
1.1.11		70.84; 95; 190.10
1.1.12		95
1.2.1		58.26; 60.49; 187.1
1.2.2.5		213.94
1.2.2.11		236.213
1.2.2.12		74.104; 213.94; 216.112; 236.213
1.2.2.13		239.232
1.3.2		213.96
1.3.24		196.33
1.3.31		75.112; 218.125
1.3.32		213.95
1.3.38		239.235
1.3.41	[**F. 15 inst.**]	90.81; 93; 103.188; 103.190; 116; 117; 245; 245.264; 246; 246.268
1.4.1	[**F. 9 inst.**]	73.98; 88; 90.81; 112; 113; 215; 218.125; 234
1.4.1pr.		224.142; 236.213
1.4.1pr.-1		217.120; 222.139
1.4.1.1		233; 286.160
1.4.1.2		26.156; 237
1.5.4.1		208.70
1.5.9		240.238
1.5.17		34; 62.57
1.6.4	[**F. 11 inst.**]	69.76; 90.81; 112; 113; 240
1.8.2pr.-1		97.142
1.9.8		285.152
1.9.11		141.82
1.9.12		145.110; 165.220; 285
1.9.12pr.	[**T. 8**]	26.154; 42; 129.1; 237
1.9.12pr.-1	[**F. 2 de cens.**]	148; 177
1.14.3		74.110; 218.128; 233.195
1.16.2		226.152

COPIA AUTORE

1.16.2pr.		19.106
1.16.4		20.110
1.17.1		226.153
2.4.2.4pr.		165.225
4.1.3		188.3
4.2.9.3	[**T. 4**]	17; 19; 41
4.4.11.2		17.92
5.1.53pr.		131.13
5.1.77		227.156
5.1.78		227.156
5.5.1		252.331
7.8.10pr.		93.116
8.1.1.1		249
8.1.20		249.304
8.3.1	[**F. 16 inst.**]	69.76; 89; 90.81; 103.190; 116; 117; 246
8.3.1pr.		89; 249
8.3.1.2		249.302
8.3.2.1		248.291
8.3.3.3		248.295
8.3.4		248.296
8.3.7		248.288
8.3.14		248.291
8.3.33.1		248.291
8.4.1	[**F. 17 inst.**]	90.81; 103.190; 118; 119; 249.301; 250
8.4.2		250.307
8.4.16		249.301
8.6.16		248.291
8.6.25		249.302
9.2.51.2		202.53
11.4.5		188.3
11.7.12pr.		228.163
12.1.17		10.50
12.1.40		14.77
12.4.3.7		197.34
12.6.64		97.142; 208.70
12.7.5.1		84.41
14.2.9		212.91
15.1.6		199.42
15.1.32pr.		197.34
16.3.26pr.		6.17
16.3.31.1		188.3
16.3.32		198.41
18.1.34.1		206.65
18.6.10.1		10.50
19.1.43	[**T. 11**]	3.1; 43

22.6.2		195.30
23.2.43		10.50
23.2.68pr.		84.41
24.1.9.2		252.326
24.1.11		252.327
24.1.11.1		252.326
24.1.23		14.77
24.3.28	[**F. 14 inst.**]	90.81; 114; 115; 244
26.4.11		227.156
26.5.12		58.30; 102.178
26.5.19pr.		227.156
26.6.2.5		15.81
27.1.2.9		15.81
27.1.4.1		15.81
27.1.6.12		80.5
27.1.13.2	[**T. 12**]	3.1; 43; 83.30
28.1.27		198.41
28.2.11		231.181
28.2.26		226.153
28.5.(51)50.2		93.117
28.7.14		228.138
29.1.43		130.5
30.39.7-10		94.117
30.108.14		251.320
30.112pr.		299.242
30.114.19		251; 251.315
30.115	[**F. 18 inst.**]	90.81; 103.190; 118; 119; 251
30.118		251.319
31.13.1		251.316
31.36		94.117
31.69pr.		251.320
31.87.3		30.180
32.23		218.125
32.39pr.		251.319
32.40.1		251.320
32.65.1		298.325
34.1.14.3		18.100
34.7.1		199.42
35.2.35		10.50
36.1.17pr.		172.269
36.1.22pr.		10.50
36.1.61.1		6.17
37.1.2		252.331
37.1.6.1		253.334
37.4.4.3		253.334

COPIA AUTORE

37.4.13pr.		252.331
37.6.8		253.334
38.1.9.1		298.235
38.2.30		253.334
38.8.4pr.		261.386
38.9.2		253.334
38.10.10.4		261.386
38.16.1.9		254.344
39.4.16.13		305.272
39.6.2		252.328
39.6.3		118; 119
39.6.5	[**F. 19 inst.**]	90.81; 103.190; 118; 119; 251
39.6.43		252.326
40.1.14pr.		225; 227.156
40.1.14.1		227.156
40.2.5		226.150
40.2.8pr.	[**T. 3**]	19; 41
40.2.18pr.		227.156
40.2.18.2		227.156
40.2.8.1		227.156
40.2.21		226.153
40.4.24		298.235
40.11.2		97.142
41.1.3.2		302.252
41.1.20pr.		136.43
41.1.33pr.		10.50
41.1.33.2		147
41.1.34	[**F. 5 de cens.**]	145.110; 147; 148; 150.133; 180; 181; 301
41.1.61		136.43
43.1.2.1		263.396
43.1.2.3		91; 124
43.2.1		263.393
41.2.18.1		198.41
43.26.1	[**F. 5 inst.**]	69.76; 90.81; 90.87; 91; 92; 93; 103; 103.190; 110; 111; 210
44.7.18		227.156
44.7.26	[**F. 7 de cens.**]	145.110; 147; 150.133; 182; 183; 304
44.7.33		304.271
44.7.51		246.268
45.1.70	[**T. 5**]	6.17; 41
45.1.91.3		196.32
45.3.39		58.28
46.3.80		210.81
46.5.8pr.		253.334

47.2.52.20	[**T. 6**]	11; 41; 83.30
47.2.68.2		198.41
47.2.93		147
47.4.1pr.-1		204.58
47.10.1pr.		188.3
47.10.45		147
47.15.7	[**F. 6 de cens.**]	145.110; 146; 147; 148; 180; 181; 302
48.21.1pr.		303.265
47.21.3.1		216.11
48.5.18.6		187.3
48.5.39.2		84.41
48.9.6		58.30
48.14.1		221.136
48.18.1.19		131.14
48.18.1.20		65; 130; 131.14; 131.15; 135.38
48.18.8pr.		226.153
48.21.2pr.		303; 303.262
49.14.4		302.261
49.14.29pr.		303
49.14.34		303.262
49.15.5pr.-3		242.247
49.15.19		242.252
49.15.19.2		242.252
49.15.24	[**F. 12 inst.**]	69.76; 70.87; 90.81; 101; 114; 115; 241
49.15.28		242.247
49.16.13.3		130.5
50.1.6pr.		8.28
50.1.17.5		134.36
50.4.1		297.231
50.4.18.16		297.231
50.5.8.3		134.36
50.7.18		242.247
50.13.1.4-5		192.19
50.13.1.5		80.7
50.15.1	[**F. 1 de cens.**]	145.110; 174; 175; 267
50.15.1pr.	[**T. 7**]	7; 8; 42; 72.97; 129.1; 269
50.15.1pr.-10		138.52
50.15.1.1		272
50.15.1.2		129.1; 140.79
50.15.1.3		129.1
50.15.1.4		129.1; 268.7
50.15.1.6		173.275
50.15.1.7		129.1
50.15.1.8		156.182
50.15.1.9		129.1; 283

COPIA AUTORE

50.15.2		292.201; 300.246
50.15.3		145.110; 287
50.15.3pr.		148; 172.266; 173.274
50.15.3pr.-1	[**F. 3 de cens.**]	148; 167.238; 176; 177
50.15.3.1		129.1
50.15.4	[**F. 4 de cens.**]	145.110; 162.211; 178; 179; 291
50.15.4pr.		150.137
50.15.4.1		159.195
50.15.4.5-7		150.137
50.15.7		139.66; 273.50; 274.52
50.15.8pr.		141.81
50.15.8.3		273.50; 274.52; 274.59
50.15.8.4		269.23
50.15.8.5		139.64; 173
50.15.8.6		276.73
50.15.8.7		139.64; 173; 279.96; 280.99; 280.100; 280.107
50.15.8.11		144.102
50.16.46.1		241.242
50.16.118		242.249
50.16.179		69.77
50.16.192		6.16
50.16.195pr.-2		240.237
50.16.195.2		241.245
50.15.195.5		241.244; 258.377
50.16.196		258.377
50.16.198		250.312
50.17.32		70.85; 207.69
50.17.84.1		206.65
50.17.117		252.331
50.17.202		195.30

III. *Codex Iustinianus*

1.54.2		29.175
4.65.4		3.1
4.65.4pr.-1		4.6
4.65.4.1	[**T. 10**]	22.124; 25; 25.148; 30.182; 42
6.4.4.23		258.378
6.10.1		253.378
6.23.3		218.125
6.26.11.1		231
6.33.3		87.65; 262.386
6.49.7.1b	[**T. 37**]	3.1; 49
8.37.4	[**T. 9**]	3.1; 5.13; 21; 42
8.47(48).2.1		225

9.41.1 131.15
9.41.11 [**T. 17**] 22.122; 45
9.41.11.1 3; 22; 45
9.51.1 237
12.1.1 285.150

IV. *Novellae Iustiniani*
ed. Schoell, Kroll
62 287.165
74.4 287.164
148 *praef.* 133.21
163 *praef.* 133.21

Curtius Rufus

Historiae Alexandri Magni
4.2.2 270.29
4.19-21 271.36

Digesta
vd. Corpus iuris civilis II

Dio Cassius

Historiae Romanae
37.28.1-3 220.134
43.21.4 151.142
52.24.1-2 24.135
52.28.1 134.30
52.28.4-5 134.31
52.28.6 134.33; 135.41
53.17.1 218; 219.129
53.18.1 218.125
53.28.1-2 218.125
53.32.6 218.124
54.7.6 268.13
58.20.3-4 221.134
62.3.2-4 168.243; 291.194
68.33.3 174; 284.144
72.14.1 25.142
76.5.3-5 16.90
76.15.2 33.198; 67.71

COPIA AUTORE

77(76).2.1 34.202
77.4.2 25.143
77.21.2 27.161
78(77).9.4-5 85.48; 86.50; 259; 260
78.12.2 87.59; 259.382
78.13.1 30.178
79.7.1 4.9
79.21.1 22.126
80.1.1 [**T. 13**] 3.1; 23; 27; 34.204; 44; 55.15
80.1.2 [**T. 14**] 5.15; 23; 29; 35.210; 44
80.2.2 55.12
80.2.3-4 [**T. 15**] 27; 28.163; 44
80.4.2 [**T. 16**] 28; 29.172; 35.209; 44

Dio Chrysostomus

Orationes
3.3-4 218.125

Dionysius Halicarnasensis

Antiquitates Romanae
4.15.6 292.204
4.16.6 297.230
4.43.2 169.246; 172.267

Eusebius Caesariensis

Historia ecclesiastica
3.32 280.103
3.35 280.103
4.6.3 280.106
4.51-54 280.103

Eusebius - Hieronymus

Chronicon
ed. Helm, GCS 24 (1913), 34 (1926)
ad ann. Abr. 2152 (a. 134), p. 200 280.106
ad ann. Abr. 2240 (a. 226), p. 215 [**T. 34**] 27.158; 48

COPIA AUTORE

Eutropius

Breviarium ab urbe condita
8.6.2 282.120
8.23 [**T. 20**] 14; 45

Festus grammaticus

De verborum significatu cum Pauli epitome (Lindsay)
p. 50 136.43
p. 140 253.337
p. 244 242.247
p. 253 143.93

(Rufius) Festus historicus

Breviarium rerum gestarum populi Romani (Eadie)
22.18.24 [**T. 21**] 46

F Gr Hist

Die Fragmente der griechischer Historiker
ed. F. Jacoby (1923 ss.)
100 *Dexippus*
F. 27 270.34
F. 29 270.35

Freuchulfus Leoxouiensis

Historiarum libri
pars 2.3.2 [**T. 41**] 50

Gaius
(v. *FIRA*² *Auctores*, pp. 3 ss.)

Institutiones
1.1 61.52; 62.56; 84.35: 203.57; 206; 212.89
1.2 73.102; 212.90
1.2-7 213.99; 215.108; 216
1.3 214.105

COPIA AUTORE

1.3-7	73.103
1.5	74.104; 215.108; 217.120; 218.125; 236.212; 236.213
1.6	215.108
1.7	61.53; 112; 113; 238.229
1.8	61.53; 84.37
1.9	61.53
1.11	102.176
1.20	226.150
1.23	239.230
1.29	255.352
1.38	239.230
1.53	135.42
1.65-66	255.352
1.67	255.354
1.68	239.230
1.79	278.85
1.83-86	223.140
1.117	61.53
1.136	222.140
1.192	136.43
2.1	58.26
2.7	135.42; 136.43; 167.240
2.12-14	71.89
2.18-19	136.43
2.21	136.43; 167.240
2.46	136.44
2.112	239.230
2.156	253.339
2.228	58.26
2.246-289	71.89
2.249	251.319
2.157	260.386
3.1-76	71.89
3.2	253.339
3.14	254.349; 255.356
3.23	255.356
3.24	254.349
3.26	256.358
3.27	261.386
3.29	255.356
3.32	223.140; 252.331
3.34	253.334
3.38	58.26
3.41	258.373

3.88 61.53
3.88-225 71.91
3.90-91 211.87
3.141 104.197
3.182 211.84
3.225 211.84
4.30 ss. 71.94
4.103 61.53
4.110 228.163
4.112 304.268
4.118 61.53
4.139 71.96
4.139-170 71.96
4.141 264; 264.401; 264.403
4.143 263.392
4.144 263.392
4.148 263.392
4.162-163 264
4.162 264.401
4.163 264.401

Gellius (**Aulus**)

Noctes Atticae
4.3.2 243.257
4.4.1-2 243.257
4.20.3-6 292.205
13.10.1 197.35

[**Gregorius Thaumaturgus**]

Oratio panegyrica in Origenem (Crouzel)
1.1-7 191.17
5.58-60 82
5.68 80.9
5.71 80.9
6.73-79 192.20

Herodianus

Ab excessu divi Marci
3.2.7-8 275.64

COPIA AUTORE

3.2.9-10 275.64
3.3.3 268.9
3.3.3-5 275.65
3.3.3-6 269.19
3.6.9 268.9
5.2.3 193.22
5.8.8 22.126
8.7.2-7 220.131
8.7.4 220; 220.132
8.7.5 219; 219.130

Hieronymus

Chronicon
v. Eusebius-Hieronymus

Commentarii in Ezechielem
8.27.8-9 270.32

Historia Augusta

Vita Hadriani
4.8 54.8

Vita Marci Antonini
11.8 141.84

Vita Commodi
6.13 25.139
20.1 10.45

Vita Severi
20.2 218.125
21.8 12.67

Vita Pescenni Nigri
7.3-4 14
7.4 [**T. 22**] 15; 46

Vita Clodii Albini
13.5 219.130

Vita Antonini Caracalli
10.1-3 218.125

Vita Antonini Getae
7.3 218.125

Vita Opilii Macrini
13.1 238.224

Vita Heliogabali
4.3 286.155
5.3 26.155; 237
14.7 22.125
16.2 [**T. 23**] 46
16.4 [**T. 24**] 14; 20.111; 46

Vita Alexandri Severi
15.6 [**T. 25**] 13.74; 46
19.1 25.147
21.3-5 29.176
26.5 13.69
26.5-6 [**T. 26**] 14; 46; 13.74
27.1-2 13.74
27.2 [**T. 27**] 47
31.2-3 [**T. 28, T. 29**] 13.74; 24.129; 25.146; 47
34.6 [**T. 30**] 13.74; 47
51.4 [**T. 31**] 13.74; 24.129; 26; 47; 55.13
67.2 [**T. 32**] 24.129; 47
68.1 [**T. 33**] 3.1; 13.74; 24.129; 47

Vita Maximi et Balbini
15.2 220.132

Vita Gallienorum duorum
13.8 270.33

Vita Taciti
1.5 215.109
7.2-4 221.135

Hyginus gromaticus

De limitibus constituendis
168-169.12-16 (Thulin) 295.223

COPIA AUTORE

Institutiones Iustiniani
vd. Corpus iuris civilis I

Iosephus Flavius

Antiquitates Iudaicae
18.1.11 151.147

Bellum Iudaicum
2.16 153.159
7.6.218 171.260

Contra Apionem
2.28-29 168.242
2.40-42 168.242

Isidorus Hispalensis

Chronica maiora
v. Chronica minora vol. II, pp. 424-481

Etymologiae
5.4.1 104.198
5.6.1 99.154
5.8.1 104.198
5.36.4 151.149
15.13 246.277
15.16 246.276

Sententiae
3.51 218.125
3.53 218.125

Lactantius

Divinae institutiones
5.11.19 [**T. 18**] 3.1; 45

Lex duodecim tabularum (*FIRA*² I.)
4.2b 258.379
6.1 228.159

COPIA AUTORE

Libanius

Orationes (Förster)
4.21-23 81.12

Livius
3.33.1 75.118
3.34.6 62.54
6.35.10 216.109
9.42.4 197.35
43.14.5-6 136.43
45.26 156.175

Lucretius

De rerum natura
1.29 270.31

Malalas

Chronographia
ed. Dindorf, CSHB. 1831
XII (p. 226) 152.153

Notitia Dignitatum
(ed. Seeck)

Orientis (pp. 1-102)
42 281.113

Novellae Iustiniani
v. Corpus iuris civilis IV

Oracula Sibyllina
3.350 143.95
8.87 143.94

COPIA AUTORE

Origenes

Epistula ad Gregorium (Crouzel)
1 (= PG. 11.88) 191.17

In genesim homiliae (*interprete Rufino*) (Baehrens)
11.2 (= PG. 12.222 s.) 191.17

Orosius

Historia adversus paganos
6.22.5 151.148
7.18.8 [**T. 35**] 14.76; 48

Panegyrici Latini
(ed. Lassandro)
8(5).2.4 272
8(5).3.3 272
8(5).4.1 272.39
8(5).5 ss. 272.40
8(5).11.1-13.6 272.40

Pauli Sententiae
(v. *FIRA*² *Auctores*, pp. 317 ss.)
2.23.1 252.326
4.1.5 251.320
4.1.6 251.319
4.5.3 218.125
4.8.20 255.356
5.12.9a 218.125

Petronius

Satyricon
57.4 144.98

Philostratus

Vita Apollonii Tyanaei
7.42.2 81.12

Vitae Sophistarum (Kayser)
2.27 (616) 237.219
2-10 (585-590) 269.24
2.10 (590) 269.24

Plinius maior

Naturalis historia
3.19 141.81
3.35 138.55
3.139 141.81
5.75 276.70
5.78 273.51
5.81 276.73
5.88 270; 277.83
9.60-62 269.15
37.31-37 154.168

Plinius minor

Epistulae
6.5.4-7 198.41
6.19 141.83
7.16.1-5 19.107
7.32.1-2 19.107
10.6 148.123; 153.165
10.6.1 149.126
10.47 283.133
10.47.1 141.86
10.48 141.86; 283.133
10.50 136.43
10.58.9 219.130
10.90 284.191
10.91 284.191

Panegyricus Traiani
37.1 132.17; 260.386
37.1-2 260.386
37.3-4 261.386
37.5 261.386
37.6-7 261.386
38.2 261.386
38.7 262.386

COPIA AUTORE

39.1 262.386
39.1-2 262.386
51.2 219.130
63.2 221.134
65.1 75.114
76.9-77.1 221.134

[Pseudo-Hyginus]

De munitionibus castrorum
2 278.90
29 278.90
30 278.90

Ptolemaeus (Claudius)

Geographia
1.7 269.17

Quintilianus

Institutio oratoria
2.17.41 198.40
5.10.23-25 277.85
10.1.22 253.336
12.3.1 198.40
12.3.6 213.93
12.11.23-24 197.36

[Quintilianus]

Declamationes minores (Ritter)
341 133.22

Rhetorica ad Herennium
1.2.3 198.38
2.13.19 213.102
3.2.3 190.7

COPIA AUTORE

Seneca philosophus

Epistulae morales ad Lucilium
14.5 217.123
14.7 217.123
89.5 191.15
91.10 141.86

Sententiae divi [H]adriani
(ed. Flammini, *Hermeneumata Pseudodositheana Leidensia*)
5 (p. 70, 1801-71.1808) 165.225

Servius grammaticus

In Vergilii Aeneida
1.4 104.194
4.214 104.195
11.206 218.125

In Vergilii Georgicas
1.31 104.196

Siculus Flaccus

De condicionibus agrorum
110.6-14 (Thulin) = 146.6-14 (Lachmann) 293.212
116.6-9 (Thulin) = 152.5-8 (Lachmann) 159.200

Sozomenus

Historia ecclesiastica (Bidez, Hansen)
7.9.3 141.81

Strabo

Geographica
4.1.9 138.55
16.2.19 273.51
16.2.23 268.13
16.2.24 269.16

COPIA AUTORE

Suda (**Suida**)

Lexicon
ed. Adler, *Lexicographici Graeci*
v. Ἀπογραφή (I p. 293) 152.153
v. Παῦλος Τύριος (IV p. 809) 269.18

Suetonius

De vita Caesarum

divus Augustus
39.1 165.222
40.6 169.248
64.3 227.158

Tiberius
48 141.83

Syncellus

Chronographia
ed. Dindorf, CSHB., 1829
I., p. 673 17D [**T. 40**] 24.129; 27.158; 35.208; 49; 50

Tacitus

Agricola
30.7-31.4 142.90

Annales
1.2 216.109
3.40.1 157.188
3.56.1 216.109
3.75 197.35
4.13.1 157.189
4.16.1-3 222.140
4.16.3 222.140
6.17 141.83
11.25 273.47

COPIA AUTORE

Dialogus de oratoribus
41 221.136

Germania
7.1 242.250

Historiae
3.49.1 219.130
4.3.3 223.141
4.57.2 219.130
4.73-74 133.25

Tertullianus

Ad Nationes
1.10.23 143
1.17.4 144.101

Apologeticum
7.3 148.123
10.6 148.123
12.5 148.125; 149.126
13.6 143
15.6 148.125
21.21 148.125
21.27 148.123
30.2 142
39.8 148.125
42.9 292.203

De anima
39-41 149.126

Testamentum novum

Lucas
1.1 151.147

Matthaeus
24.36 77.122

COPIA AUTORE

Paulus
Ad Thessalonicenses epistula II
2.5-7 77.122

Acta Apostolorum
12.20-21 269.14
21.3-4 269.14

Tituli ex corpore Ulpiani
(v. *FIRA*² II *Auctores*, pp. 262 ss.)
5.1-10 102.177
6.1-17 102.177
6.8 244.260
7.4 255.354; 258.378
10.4 101.163
12.2 102.178
12.4 102.178
17.2 260.385
18 260.385
19.1 250.312
20.1 93.117
24.12 251.316
25.2 251.319
26.6 255.356
28.7 257.367
28.12 252.331; 253.334
29.1 258.373

Theophilus

Institutionum Graeca Paraphrasis (Ferrini)
1.2.6 88.72
4.15.3 263.393

Varro

De lingua Latina
5.24 246.276
5.25 246.276
6.86 296.227

COPIA AUTORE

Vaticana Fragmenta
(v. *FIRA*² II *Auctores*, pp. 460 ss.)

92	263.397
150	80.6
220	18.101
263	304.269

Velleius Paterculus

Historia Romana

2.38.1	156.176
2.38.2	156.176

Vindobonensia Fragmenta
(v. *FIRA*² II *Auctores*, pp. 305 ss.)

1.1	[**F. 5 inst.**]	90; 90.87; 92; 93; 98; 100.158; 103; 103.190; 110; 111; 210
1.2	[**F. 5 inst.**]	71.93; 90.87; 92; 98; 100.158; 101; 103; 103.190; 110; 111; 210
2.1	[**F. 6 inst.**]	90.87; 92; 98; 100.158; 103; 103.190; 110; 111; 210
2.2	[**F. 6 inst.**]	90.87; 92; 98; 100.158; 101; 103; 103.190; 110; 111; 210
3	[**F. 25 inst.**]	90.87; 94; 103.190; 124; 125; 263
4	[**F. 26 inst.**]	69.76; 90.87; 91; 94; 103.190; 124; 125; 263
5	[**F. 27 inst.**]	90.87; 94; 103.190; 124; 125; 264

Vitruvius

De architectura (Krohn)

6.6.1-6	19.103

Zonaras

Epitome Historiarum (*Annales*)

12.15	[**T. 42**]	28.165; 34.204; 50

COPIA AUTORE

Zosimus

Historia nova
1.11.1-3 [**T. 36**] 23; 48; 55.12

EPIGRAFI

Année Épigraphiques (*AÉ*)
1901, 28 281.115
1932, 70 285.153
1935, 26 285.153
1945, 20 166.231
1948, 109 237.222; 273.48
1948, 142 276.71
1950, 83 166.231
1961, 280 25.139
1963, 94 144.103
1979, 506 87.64
1984, 250, ll. 10-17 297.229
1988, 1051 4.4
1999, 915 (*Tessera Paemeiobrigensis*) 158.194
2000, 760 (*Tessera Paemeiobrigensis*) 158.194
2000, 1233 87.64
2002, 763 (*Tessera Paemeiobrigensis*) 158.194
2002, 764 (*Tessera Paemeiobrigensis*) 158.194
2003, 17 (*Tessera Paemeiobrigensis*) 158.194
2005, 846 (*Tessera Paemeiobrigensis*) 158.194
2005, 847 (*Tessera Paemeiobrigensis*) 158.194
2007, 785 (*Tessera Paemeiobrigensis*) 158.194
2009, 467 (*Tessera Paemeiobrigensis*) 158.194
2009, 583 (*Tessera Paemeiobrigensis*) 158.194
2010, 158 25.139
2011, 123 25.139
2012, 769 (*Tessera Paemeiobrigensis*) 158.194
2012, 1082 238.225
2013, 2182 238.225
2014, 304 166.231

Corpus Inscriptionum Latinarum (***CIL***)
2. 5042 297.228
3. (suppl.) 3. 84 256.360
3. 1196 282
3. 1443 282
3. 1478 282
3. 1627 282.121; 283.129
3. 5853 269.18
3. 8009 281.115
3. 14468 281; 281.115
6. 909 166.234
6. 910 166.234
6. 955 166.234
6. 1033 273.45
6. 2126 10.45
6. 31467 291.196
6. 32323, l. 53 222.137
6. 41118 25.139
7. 585 5.11
8. 1641 290.190
8. 1641, ll. 26-35 290.192
8. 23956 298.236
8. 25902 299.241
8. 25943 299.241
9. 338 30.177; 30.182
9. 1455 160.205
10. 1601 271.38
10. 6657 166.231
10. 6769 291.196
10. 7147 160.205
11. 1147 297.229
11. 3587 [**T. 1**] 3.1; 39
11. 5631 271
13. 1668 (*Tabula Lugdunensis*) 152.156; 273.46
15. 7773 3.1; 39
16. 140 5.11

Crawford, *Roman Statutes,* I
n. 24 (v. *Tabula Heracleensis*)

Didyma Inscriptions (**McCabe, Plunkett**)
nr. 441 140.72

COPIA AUTORE

Edicta Augusti ad Cyrenenses
(*FIRA*² I. *Leges*, nr. 68)
3 140.77

Edictum Claudii de civitate Volubilitanorum
(*FIRA*² I. *Leges*, nr. 70 = *IAM* 2. 448) 170.249

Edictum Domitiani de privilegiis veteranorum
(*FIRA*² I. *Leges*, nr. 76) 140.77

Epistulae Octaviani de Seleuco navarcha
(*FIRA*² I. *Leges*, nr. 55, 1-3; Raggi, *Seleuco di Rhosos. Cittadinanza e privilege nell'Oriente Greco in età tardorepubblicana*) 140.77

FIRA² III
Fontes iuris Romani antejustiniani III *Negotia*
nr. 87 (*Emptio puellae*) 136.43
nr. 88 (*Emptio pueri*) 136.43
nr. 89 (*Emptio ancillae*) 136.43
nr. 90 (*Emptio domus*) 136.43

Grégoire 1909
p. 35, nr. 13 140.179

Inschriften von Ephesos
1. 14, ll. 17, 18, 32 290.188
2. 217 22.122

Inscriptiones Graecae (*IG*)
2.3. 2776 160.202
3. 61 160.202
14. 831 271.38

Inscriptiones Latinae Selectae (*ILS*)
168 166.234
212 152.156; 273.46
176 166.234
425 273.45

432	271
2583	151.147
2657	4.9
2932	10.45
5865	4.9
6121	30.177
6675	160.205
6818	290.190
9198	4.9

Inscriptions Antiques du Maroc [IAM], II Inscriptions Latines

100	273.48
448	170.249

Inscriptions grecques et latines de Tyr (Rey-Coquais, 2006) (IGLTyr)

28	[**T. 2**]	3; 39

Lex quae dicitur de imperio Vespasiani

(Crawford, *Roman Statutes*)

c. III (ll. 7-9)	224.143
c.VI (ll. 17-21)	224.142
c. VII (ll. 22-28)	218.125
c. VIII (ll. 29-32)	224.144

Lex Irnitana

c. 22	262.386
c. 23	262.386
c. 24	224.146

Lex portus Asiae

(ed. Cottier et al.)

ll. 88-93	221.137

Oliver, Greek Constitutions of Early Emperors

nr. 257 ll. 490-492	15.85

Orientis Graeci inscriptiones selectae (OGIS)

669	301.250

COPIA AUTORE

Roxan, [Holder], Roman Military Diplomas (RMD)

1.17	278.90
1.20	278.90
1.28	278.90
4. 237	278.90
4. 307	5.11
4. 308	5.11

Senatusconsultum de sumptibus ludorum gladiatorum minuendis (*FIRA*² *Leges*, nr. 49)

l. 294	216.111

Seyrig, Syria 1963

pp. 30-31, ll. 1-4	274.59

Supplementum Epigraphicum Graecum (*SEG*)

37. 1186	16.91

Tabula Banasitana
(*Inscriptions Antiques du Maroc* [*IAM*], II *Inscriptions Latines*, nr. 94)

ll. 36-38	170.249

Tabula Lugdunensis

CIL 13. 1668 = *ILS* 212	152.156; 273.46

Tabula Heracleensis
(*CIL* 1². 593 = *ILS* 6085 = Crawford, *Roman Statutes*, n.24, I, pp. 355-391)

ll. 142-158	151.144
ll. 148-149	293

Tabulae Herculanenses (Camodeca I *Edizione e commento*)

89 (p. 57 ss.)	255.352

Tessera Paemeiobrigensis
(v. Année Épigraphiques [*AÉ*])

Acta Isidoris (et Lamponis)
ed. Musurillo
C27 168.241

BGU
[Wilcken et alii, *Aegyptische Urkunden aus den koeniglichen (staatlichen) Museen zu Berlin, Griechischen Urkunden*]
vol. I, nr. 140 (*FIRA*^{2}, I, *Leges*, nr. 78) = *Epistula Hadriani de bonorum possessione liberis militum danda* 256.363

Chrestomathie
(Wilcken, *Chrestomathie der Papyruskunde*) = *P. Lond*. 3. 904 = *ESAR* 2. 250 151.141

Epistula Hadriani de bonorum possessione liberis militum danda
(v. *BGU* I, nr. 140 e *FIRA*^{2} I *Leges* nr. 78)

ESAR
(*An Economic Survey of Ancient Rome*. II. *Roman Egypt to the Reign of Diocletian*, A.Ch. Johnson, ed. T. Frank, 1936)
(v. Wilcken, *Chrest*. 2021 = *P. Lond*. 3. 904)
2. 250 151.141

Feriale Duranum
(ed. Fink-Hoey-Snyder, *The Feriale Duranum*)
7, ll. 23-26 21.119

FIRA I
Fontes iuris Romani antejustiniani I: nr. 78 *Epistula Hadriani de bonorum possessione liberis militum danda* 256.363

FIRA III
Fontes iuris Romani antejustiniani III *Negotia*
nr. 28 (*Datio tutoris impuberum*) = *P. Harris* 68 31.188

COPIA AUTORE

Kölner Papyri
(v. *Laudatio Agrippae* = *P. Colon.*)
7. 6, ll. 113-115 216.109

Laudatio Agrippae
(v. *P. Colon.* = *Kölner Papyri* 7. 6)
ll. 113-115 216.109

O. Michigan
(Greek Ostraka in the University of Michigan Collection)
2.709 170.252
2.710 170.252
2.711 170.252
2.712 170.252
2.713 170.252
2.714 170.252

P.Alex.Giss. (**Papyri Alexandrinae et Gissenses**)
nr. 14 = *P. Giss*. nr. 43 288.176

P. Babatha
(Lewis, *The Documents from the Bar Kokhba Period in the Cave of Letters – Greek Papyri*)
65-70, tavv. 13-14 = *P. Yadin* 16 161.209

P. Colon.
inv. 4701 (v. *Laudatio Agrippae* = *Kölner Papyri* 7. 6)
ll. 113-115 216.109

P. Dura
(*The Excavations at Dura Europos*, V, Part I. *The Parchments and Papyri*, ed. Welles et alii)
45.6 140.75

P. Fayyum
(*Fayûm Towns and their Papyri*, ed. Grenfell, Hunt et alii)
nr. 20 32.190
nr. 20, ll. 1-13 32.194
nr. 20, ll. 13-16 32
nr. 20, ll. 16-21 33.195

COPIA AUTORE

P. Giss.
(*Griechische Papyri in the Museum der oberhessischen Geschichtsvereins zu Giessen*)
nr. 43 = P. Alex.Giss. 14 288.176

P. Harris
(*The Rendel Harris Papyri of Woodbrooke College*, ed. Powell)
nr. 68 (*FIRA*² III *Negotia* nr. 28) 31.188

P. Hever
(*Discoveries in the Judaean desert* 27)
nr. 62 163.215
nr. 62, ll. 12-13 289.182

P. L. Bat.
(*Papyrologica Lugduno-Batava*)
19. 14 287.171

P. Lond.
(*Greek Papyri in the British Museum*)
2. 257 173.270
3. 904 (= *Chrest*. nr. 2021 = *ESAR*, 2. 250) 151.141

P. Med. (Papyri Milanesi)
1. 3 (Montevecchi tav. 37) 151.145

P. Michigan
(*Papyri in the University of Michigan*)
7. 456r 91

P. Oxyrhynchus (*P. Oxy*)
(*The Oxyrhynchus Papyri*, ed. Grenfell, Hunt et alii)
1. 78 15.85
2. 237 15.85
31. 2565 29.169; 30; 31
40. 2892, col. I, ll. 4-5 167.237
43. 3114, l. 15 287.171

COPIA AUTORE

P. Tebtunis (***P. Tebt***)
(*The Tebtunis Papyri*, ed. Grenfell, Hunt et alii)

1. 103	169.244; 170.252; 170.253; 170.255
1. 121	169.244; 170.253; 170.255
1. 189	169.244; 170.252; 170.253; 170.255

P. Yadin
(Y. Yadin, J.C. Greenfield, A. Yardeni and B A. Levine, *The Documents from the Bar Kokhba Period in the Cave of Letters Hebrew, Aramaic and Nabataean-Aramaic Papyri*, 2002

1. 16 ll. 11-13 (v. *P. Babatha*)	162; 163; 164; 288.180

P. Yale
(*Yale Papyri in the Beinecke Rare Book and Manuscript Library*)

inv. 1158r	91

MONETE

Hill Poenicia
Catalogue of the Greek Coins of Phoenicia ed. G.F. Hill (1910)

275 Tab. CXXVI	4.8

COPIA AUTORE

Finito di stampare nel mese di luglio 2021
per conto de «L'ERMA» di BRETSCHNEIDER

Tipografia CSC Grafica s.r.l. via A. Meucci, 28
00012 - Guidonia - Roma